Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Anno XXXIX - N. 17 **Venezia, martedì 26 febbraio 2008**

Mareno di Piave (Tv), Chiesa arcipretale dei Ss. Pietro e Paolo.
Il Comune, attraversato a sud dal Piave e a nord-ovest dal Monticano, ricopre un'area completamente pianeggiante. Caratteristica è la chiesa dei Ss. Pietro e Paolo, che porta i segni delle epoche in cui fu costruita e ampliata (alcuni affreschi del secolo XIV fanno risalire la prima costruzione al 1300). Il campanile, distrutto durante la Prima guerra mondiale e ricostruito nel 1925 in stile romanico, è alto 64 m. La piazza della chiesa è stata oggetto di un intervento di riqualificazione con il quale l'Amministrazione comunale ha inteso creare nuovi spazi dove la gente possa ritrovare il piacere di socializzare.
(Comune di Mareno di Piave – foto Sante Gava)

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **27** del 8 febbraio 2008 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso per motivi aggiunti proposto avanti il Tar Veneto da Italia Nostra Onlus ed altri c/Regione Veneto ed altri. 12
[Affari legali e contenzioso]

n. **28** del 12 febbraio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Azienda Agricola Cà Longa sas di Capuzzo Alessandro, Capuzzo Roberto, Capuzzo Sante & C. contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di Veneto Strade prot. n. 19213/04 Ptr 075/04 del 30.12.2004. 12
[Affari legali e contenzioso]

n. **29** del 12 febbraio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso ex art. 700 cpc proposto avanti il Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, da Simonini Barbara c/ Regione del Veneto per l'accertamento del

diritto della stessa a fruire della stabilizzazione del precariato attraverso l'ammissione alla graduatoria definitiva approvata con decreto n. 546 del 9/10/2007 del Dirigente della Direzione regionale Risorse Umane. 12
[Affari legali e contenzioso]

n. **30** del 13 febbraio 2008 [12.0]
Ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Schileo Sergio e Azienda Agricola Perocco Vincenzo Maria c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 2411 del 31.07.2007 di variante al Prg del Comune di Villorba. 12
[Affari legali e contenzioso]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

n. **435** del 6 dicembre 2007
1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Comune di Venezia - Nodo della Gazzera: Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro. Approvazione progetto definitivo. 12
[Trasporti e viabilità]

n. **11** del 4 febbraio 2008
Progetto del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Lotto C2.1 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to. Int.: "Tratto da Fermata Miranese a Maerne" - comune di Spinea. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Dpr 327/2001, art. 26. 12
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **32** del 12 febbraio 2008
Progetto del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Lotto C2.1 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to. Int.: "Tratto da Fermata Miranese a Maerne" - Comune di Martellago. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Dpr 327/2001, art. 26. 16
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **33** del 12 febbraio 2008
Progetto del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Lotto C2.1 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to. Int.: "Tratto da fermata Miranese a Maerne" - Comune di Venezia - Sezione Chirignago. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Dpr 327/2001, art. 26. 16
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE

n. **113** del 14 dicembre 2007
Percorsi integrati tra il sistema della formazione professionale e gli Istituti Professionali nell'anno scolastico 2007/2008. Approvazione convenzione per la regolazione dei rapporti derivanti dalla Dgr n. 3510 del 06/11/2007. Assunzione impegno di spesa. 19
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE

n. **3** del 11 febbraio 2008
Percorsi integrati tra il sistema della formazione professionale e gli Istituti Professionali nel biennio 2006-2008. Proroga termini richiesta di finanziamento quota regionale. 37
[Formazione professionale e lavoro]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **22** del 12 febbraio 2008
Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale: Conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione regionale amministrazione, bilancio e servizi. 37
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **4240** del 28 dicembre 2007 [2.3]
Iniziative culturali dirette per l'anno 2007 - art. 11 L.R. 5.9.1984, n. 51. Terzo provvedimento L.R. 5.9.1984, n. 51... 37
[Cultura e beni culturali]

n. **4245** del 28 dicembre 2007 [2.2]
L.R. 8.9.1978, n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre manifestazioni e convegni di interesse regionale" Esercizio 2007. V° Provvedimento. 38
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **4252** del 28 dicembre 2007 [2.3]
Iniziative dirette in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta, progetto "Ripensare il Veneto". Esercizio finanziario 2007. Deliberazione n. 164/CR del 11.12.2007. L.R. 14.1.2003, n. 3 - art. 22. 51
[Cultura e beni culturali]

n. **4253** del 28 dicembre 2007 [2.3]
Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. Esercizio finanziario 2007. L.R. 13.4.2007, n. 8. Deliberazione n. 157/CR dell'11.12.2007. Impegno di spesa. 51
[Cultura e beni culturali]

n. **4265** del 28 dicembre 2007 [7.1]
Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2007. Assegnazione contributo regionale alle Strutture associate di promozione turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, artt. 7 e 8. 52
[Turismo]

n. **4266** del 28 dicembre 2007 [7.1]
Progetto di promozione integrata di turismo e calzature in Germania. Approvazione. L.R. n. 16/80. 54
[Secondario, settore]

n. **4269** del 28 dicembre 2007 [7.13]
Affidamento incarico di consulenza e ricerca concernente "Programma regionale di ricerca e monitoraggio delle dinamiche turistiche". Deliberazione n. 542 del 6 marzo 2007. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 15 e 18..... 54
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **4271** del 28 dicembre 2007 [7.13]
Iniziative di sviluppo del sistema turistico regionale. Eventi di particolare interesse di supporto all'offerta turistica. Assegnazione contributi regionali. Piano esecutivo annuale di promozione turistica integrata 2007. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33..... 54
[Turismo]

n. **4277** del 28 dicembre 2007 [7.13]
Spese per studi indagini, ricerche e consulenze (capitolo di spesa 7010). Affidamento incarico di consulenza concernente "Attività di studio e indagine del comparto lattiero-caseario tipico finalizzata a valutare e a migliorare l'efficacia degli strumenti pubblici per la promozione e la valorizzazione del settore". L.r. n. 12/91 articolo 185, lettera b). 64
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **4328** del 28 dicembre 2007 [6.1]
Programmazione interventi di natura urgente ed indifferibile nel settore della bonifica e dell'irrigazione da attuarsi con il concorso finanziario previsto dalle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 3 e 7 novembre 2003, n. 27. Approvazione allegati "A" e "B" e assunzione impegno di spesa..... 64
[Bonifica]

n. **4330** del 28 dicembre 2007 [4.3]
Attività di gestione del Demanio Idrico. Assegnazione finanziamento all'AIPO quale partecipazione regionale alle spese di funzionamento e al Magistrato alle Acque di Venezia per le attività alle foci dell'Adige finalizzate a garantire la balneabilità. 71
[Demanio e patrimonio]

n. **4361** del 28 dicembre 2007 [6.5]
Partecipazione della Regione del Veneto al 7° Salone Internazionale delle Tecnologie e dei Prodotti per la Pesca per il Mediterraneo (MSE – Seafood & Processing) che si terrà a Rimini dal 23 al 26 febbraio 2008. Autorizzazione..... 71
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **4415** del 28 dicembre 2007 [7.11]
Azioni a sostegno dell'educazione musicale nel Veneto. Es. Fin. 2007. Impegno di spesa 71
[Istruzione scolastica]

n. **4418** del 28 dicembre 2007 [7.11]
Contributo della Regione alla manifestazione "Job & Orienta" - Verona 22-23-24 novembre 2007. Assegnazione ed impegno di spesa. 72
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **4433** del 28 dicembre 2007 [7.1]
Tutela del consumatore: consumo d'alimenti sanitariamente e qualitativamente qualificati. - Radicchio e Asparago. Impegno di Spesa. 72
[Sanità e igiene pubblica]

n. **4435** del 28 dicembre 2007 [1.7]
Tutela del consumatore: "Processo al burro". Impegno di spesa..... 72
[Sanità e igiene pubblica]

n. **4436** del 28 dicembre 2007 [1.7]
Tutela del consumatore: Sostegno a iniziative di studio, approfondimento e informazione nell'ambito dell'educazione ad un corretto stile alimentare. Impegno di spesa. 73
[Sanità e igiene pubblica]

n. **4437** del 28 dicembre 2007 [7.0]
Approvazione di uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto), per la realizzazione di un Programma di interventi denominato: "Qualità - prezzo: misure d'intervento a tutela dei consumatori veneti". Impegno di spesa..... 73
[Convenzioni]

n. **4445** del 28 dicembre 2007 [5.5]
Protezione Civile - Dgr n. 2388 del 31/07/07: Attuazione. Approvazione del "Piano di formazione di Protezione Civile 2008" per "Vigili del Fuoco Volontari"e impegno di spesa del primo ciclo di corsi di formazione. Acquisizione di strumentazione specifica per il nucleo Sommozzatori Regionale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia..... 73
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **4491** del 28 dicembre 2007 [0.1]
Attuazione del QSN (Quadro Strategico Nazionale). Formazione dei documenti di programmazione: Documento Unitario di Programmazione (DUP) e del Programma Attuativo FAS Regionale. Conferimento incarico all'Università di Cà Foscari di Venezia attraverso la società strumentale Cà Foscari Formazione e Ricerca s.r.l. 75
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **4537** del 28 dicembre 2007 [1.6]
Consolidamento ed estensione degli screening oncologici. Finanziamento di Programmi di controllo e promozione della qualità e di Progetti Aziendali di Screening Colon retto. Legge 26 maggio 2004, n. 138. Impegno di Spesa. 76
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2** del 22 gennaio 2008 [7.3]
Settore turismo. Definizione della nuova segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate. Legge regionale del 4 novembre 2002, n. 33, articolo 113, comma 2..... 76
[Turismo]

n. **3** del 22 gennaio 2008 [4.2]
Ditta Inerti S. Valentino s.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "Ca' Vigneghetta", sita in Comune di Pescantina (VR). (L.R. 44/82). .. 78
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **4** del 22 gennaio 2008 [4.2]
L.R. 44/82 - Avvalimento della C.T.R.A.E. per lo svolgimento delle funzioni poste in capo alla C.T.P.A.C. per la Provincia di Rovigo. 80
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **5** del 22 gennaio 2008 [3.3]
Ditta BIASUZZI CAVE SPA - Progetto di ampliamento della cava di ghiaia "Montebelluna" sita in Comune di: Montebelluna (TV). Comuni interessati: Vedelago (TV), Trevignano (TV), Volpago del Montello (TV), Altivole (TV). - Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. n. 11 e 24 della L.R. n. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto di coltivazione. 80
[Ambiente e beni ambientali]

n. **6** del 22 gennaio 2008 [3.3]
Ditta PROSPERO ERMES - Autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia denominata "CASETTA" sita in Comune di Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto di ampliamento e approfondimento. 83
[Ambiente e beni ambientali]

n. **7** del 22 gennaio 2008 [3.3]
Ditta S.E.V. S.r.l. - Ampliamento della cava di ghiaia denominata "Ceolara" sita in Comune di Sommacampagna (VR) sita in Comune di Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto di coltivazione. 85
[Ambiente e beni ambientali]

n. **8** del 22 gennaio 2008 [4.1]
Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene. Atto convenzionale per l'individuazione della forma di cooperazione tra gli Enti costituenti l'Ambito. Diffida ad adempiere nei confronti del Comune di Morsano al Tagliamento. Art. 3, comma 9 dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene sottoscritto in data 31.07.2006. 88
[Acque]

n. **9** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Felix Group srl, Felisi Arrigo e Negrini Renza c/ Comune di San Martino Buon Albergo, Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Verona e Servizio Forestale Regionale di Verona avverso la nota del Servizio Forestale Regionale di Verona prot. n. 665384 del 20.11.2006 contenente istruzioni per il rimboschimento. 88
[Affari legali e contenzioso]

n. **10** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Pianca Benedetta e De Luca Virginia c/ Regione del Veneto e Comune di Vittorio Veneto per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 2733 del 16.5.1995 di approvazione, con modifiche d'ufficio, della variante di sintesi al P.R.G. del Comune di Vittorio Veneto, e parere C.T.R. n. 138 del 15.3.1995. 88
[Affari legali e contenzioso]

n. **11** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti il Tar Lazio proposto da Venosi Erasmo e altri contro la Regione del Veneto e altri per l'annullamento di ogni provvedimento, di data e contenuto non sconosciuti, relativi al progetto di realizzazione di una base militare presso l'Aeroporto Dal Molin, e di cui alla dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei Deputati in data 20.06.2007. Ratifica Dpgr n. 210 del 2.11.2007. 88
[Affari legali e contenzioso]

n. **12** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Vecchie Case s.a.s. c/ Regione del Veneto e Comune di Verona per l'annullamento, tra l'altro, della circolare regionale n. 1 del 17.01.2007 limitatamente all'indirizzo interpretativo che individua la normativa applicabile anche nelle zone E prive di distinzione in sottozone. Ratifica Dpgr n. 1 dell'8.01.2008. 88
[Affari legali e contenzioso]

n. **13** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia proposto da Semenzato Adriano c/ Regione Veneto ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - sez. Dolo n. 114 del 12.08.2007. 88
[Affari legali e contenzioso]

n. **14** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a proporre avanti il giudice civile competente per valore il giudizio di rinvio per il risarcimento del danno e per la liquidazione delle spese di lite a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 855 depositata il 06.02.2007. 88
[Affari legali e contenzioso]

n. **15** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia - sez. lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza - sez. lavoro - n. 363/2007. 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **16** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia - sez. lavoro n. 474 del 2.10.2007. Ratifica del DPGR n. 2 del 15.01.2008. 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **17** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio in n. 2 ricorsi R.G. 1620/07 e 1795/07 proposti avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ex L. 210/92. 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **18** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti

il Tar per il Veneto proposto da Anselmi Vittorio c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 1876 del 19.06.2007 di approvazione del P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio - del Comune di San Giovanni Lupatoto.- PAQE..... 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **19** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Claudio De Polo Saibanti contro la Regione del Veneto e altri per l'annullamento, dei decreti n. 192 e 193 del 10.7.2003 della Direzione Regionale Cultura. 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **20** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da De Nardin Donata c/ Regione del Veneto e il Comune di La Valle Agordina per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 2776 dell'11.09.2007 di variante al PRG del Comune di La Valle Agordina - variante parziale settore residenziale. 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **21** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Musaragno Marco, Musaragno Moreno e Musaragno Paola c/ Regione del Veneto e Comune di Pramaggiore per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 3141 del 9.10.2007 di approvazione variante al P.R.G. del Comune di Pramaggiore..... 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **22** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da RA costruzioni di Leso Federico c/ Regione del Veneto e Comune di Verona per l'annullamento, tra l'altro, della circolare regionale n. 1 del 17.01.2007, limitatamente all'indirizzo interpretativo che individua per le sottozone E1, la normativa applicabile anche nelle zone E prive di distinzione in sottozone. 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **23** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Vergerio Reghini Reghino c/ Regione del Veneto e Provincia di Treviso, per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione della Giunta regionale n. 2653/07 del 11 settembre 2007. 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **24** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Canale Italia 2 srl c/ Regione Veneto ed altri. 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **25** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Pagan Silvia più altri contro la Regione del Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'annullamento del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane n. 546 del 9.10.2007 nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla selezione riservata ai soggetti di cui alla L. n. 296/06 e alla L.R. n.2/07..... 89
[Affari legali e contenzioso]

n. **26** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Società Agricola Felisati srl c/ Regione Veneto ed altri..... 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **27** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova proposto da Crispino Matteo contro la Regione del Veneto per l'annullamento, della cartella di pagamento n. 07720070003801519000 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2000. 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **28** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Beccaro Davide contro la Regione del Veneto, avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 1750082007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **29** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da En Naciri El Hassam contro la Regione del Veneto per l'annullamento, degli avvisi di accertamento n. 002598252007/TA n. 002616862007/TA n. 002634972007/TA n. 002593512007/TA n. 002612232007/TA n. 002630402007/TA riguardanti l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **30** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Gi&Gi Cars srl contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001701412007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **31** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Locatelli Mauro contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001731392007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004..... 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **32** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Martina Botton contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001838852007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **33** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Oliosi Barbara contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001840032007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004..... 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **34** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Pietropoli Paola contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001131172007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **35** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Pisani Marco contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000892052007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004..... 90
[Affari legali e contenzioso]

n. **36** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Scardua Paolo contro la Regione del Veneto per l'annullamento, della cartella di pagamento n. 11920070006761224 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2002. 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **37** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Zangirolami Maria Maddalena contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001748692007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **38** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Verona proposto da Mallardo Antonio contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, degli avvisi di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000916712007/TA e n. 001105722007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **39** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato proposto da Ernesto Conte di Broglio per l'annullamento e/o riforma della sentenza Tar Veneto n. 2764 dell'11.06.2002..... 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **40** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. 1088/07 proposto avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ex L. 210/92..... 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **41** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. 1560/07 proposto avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ex L. 210/92..... 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **42** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso, avanti il Tar per il Lazio, proposto da Consorzio dell'Asparago di Bassano c/ Ministero delle Politiche Agricole, Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del decreto n. 195 del 20.12.2001 del Dirigente regionale della Direzione Politiche Agricole di Mercato, in applicazione della delibera giuntale n. 1440 dell'8.6.2001. 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **43** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa promosso da Schiavotto srl contro la Regione del Veneto per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica all'autovettura dell'attrice. 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **44** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tar per il Veneto promosso con ricorso del Comune di Cimadolmo (TV) contro Regione Veneto per l'accesso a tutti i documenti relativi ad un progetto di intervento per la realizzazione di una cava di espansione in golena del fiume Piave nel territorio del suddetto Comune. 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **45** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Treviso - sezione distaccata di Conegliano promosso da Foroni Andrea contro la Regione del Veneto e la Provincia di Treviso per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica..... 91
[Affari legali e contenzioso]

n. **46** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio in appello promosso

avanti la Corte di Appello di Venezia per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso sez. di Montebelluna n. 76 del 26 luglio 2006. 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **47** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Dgr n. 3326 del 22.10.2004. Ricorso avanti la Corte dei Conti di Venezia proposto da Regione Veneto c/ Inpdap di Roma per l'annullamento, tra l'altro, della determinazione VE012004000197 del direttore della sede periferica Inpdap di Venezia. Sostituzione dei difensori patrocinanti l'Amministrazione regionale..... 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **48** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1891/04 RGNR presso il Tribunale Ordinario di Belluno. 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **49** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 401/06 RGNR presso il Tribunale Ordinario di Belluno. 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **50** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Borsato Gabriele c/ Comune di Trevignano e per quanto occorra contro Regione del Veneto per l'annullamento, tra l'altro, dell'ordinanza di demolizione e/o ripristino n. 76 del 10.10.2007 del Comune di Trevignano..... 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **51** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Cabrini Francesca c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 1/59074/28 del 12.12.2005. 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **52** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Frasson Linda c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento del provvedimento n. 34172-49824 del Comune di Mirano con cui si nega l'accoglimento alla richiesta di adozione di variante parziale al P.R.G. 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **53** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Gheller Olga Maria c/ Regione del Veneto e Comune di Rossano Veneto per l'annullamento, tra l'altro, del decreto di esproprio n. 15055 prot. 7/08/2007 emesso del Comune di Rossano Veneto - Ufficio di espropri. 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **54** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Maritan Guido c/ Comune di Bovolenta e altri e nei confronti della Regione del Veneto per l'annullamento, tra l'altro, del Piano Particolareggiato di Cà Molin adottato con deliberazione G.M. n. 103 del 3.08.07 e approvato con deliberazione Comunale n. 29 del 29.09.07. 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **55** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Pia Opera Croce Verde Padova contro Aziende Ulss n. 17 di "Este" e Ulss n.15 "Alta Padovana" notiziandone la Regione del Veneto per l'annullamento del bando per procedura negoziata "in unione d'acquisto"..... 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **56** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Vianello Marinella c/ Regione del Veneto e Comune di Venezia per l'annullamento, tra l'altro, nel ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento prot. 21782 dell'11.10.07 con il quale il Comune di Venezia respinge la domanda di accertamento della compatibilità ambientale relativa ad una veranda realizzata in un immobile in Pellestrina 1221. 92
[Affari legali e contenzioso]

n. **57** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno n. 547/03 R.G.N.R.. Autorizzazione alla definizione transattiva della controversia. 93
[Affari legali e contenzioso]

n. **58** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Procedimento penale n. 11466/06 RGNR avanti il Tribunale di Venezia - Giudice Monocratico sezione di Mestre -. Autorizzazione a definire in via transattiva gli aspetti risarcitori conseguenti alla costituzione di parte civile della Regione Veneto. 93
[Affari legali e contenzioso]

n. **59** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Procedimento penale n. 1263/06 RGNR avanti il Tribunale di Venezia - Giudice Monocratico sezione di Mestre -. Autorizzazione a definire in via transattiva gli aspetti risarcitori conseguenti alla costituzione di parte civile della Regione Veneto. 93
[Affari legali e contenzioso]

n. **60** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Procedimento penale n. 2086/06 RGNR avanti il Tribunale di Venezia - Giudice Monocratico sezione di Mestre -. Autorizzazione a definire in via transattiva gli aspetti risarcitori conseguenti alla costituzione di parte civile della Regione Veneto. 93
[Affari legali e contenzioso]

n. **61** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Ricorso avanti il Tar per il Veneto contro l'Istituto Comprensivo 04 - Ponte Crencano - Quinzano - Avesa per l'annullamento della deliberazione del Consiglio d'Istituto di modifica del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2007/2008 e della nota prot. 4115/A34 dell'8 ottobre 2007 del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 04 Ratifica Dpgr n. 232 del 6.12.2007.. 93
[Affari legali e contenzioso]

n. **62** del 22 gennaio 2008 [7.9]
Rettifica Allegati D ed E di cui alla Dgr n. 1272 dell'8 Maggio 2007 - Approvazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami in attuazione della L. n. 174/05 "Disciplina dell'attività di acconciatore", previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 93
[Formazione professionale e lavoro]

n. **63** del 22 gennaio 2008 [7.10]
Gara d'appalto a procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di gestione delle azioni relative alla Fase 3 del Progetto Challenge, indetta con Dgr n. 3707/2007. Nomina Commissione di gara. 96
[Appalti]

n. **64** del 22 gennaio 2008 [0.10]
Programma UE Interreg IV C (2007-2013). Presa d'atto del Programma Operativo e partecipazione al primo bando internazionale. 97
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **65** del 22 gennaio 2008 [7.8]
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una cabina primaria di trasformazione 220/20 kV e dei relativi elettrodotti di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale in Comune di Nanto (VI). Intesa ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 1, della legge 290/2003. 97
[Energia e industria]

n. **66** del 22 gennaio 2008 [7.8]
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una nuova stazione elettrica 220/132 kV e dei relativi raccordi con le linee a 220 kV "Cittadella Este" e "Dugale Marghera" in Comune di Castegnero (VI). Intesa ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 1, della legge 290/2003. 97
[Energia e industria]

n. **67** del 22 gennaio 2008 [7.8]
Metanodotto "Mira - Mestre - DN 400 mm. (16") P 75 bar" - istanza ditta SNAM Rete Gas S.p.a.. Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di gasdotti di competenza regionale non soggetti a V.I.A. - DgrV. n. 2607 del 7.08.2006 - art. 52 quater/Dpr n. 327/08.06.2001 e s.m. e i. 97
[Energia e industria]

n. **68** del 22 gennaio 2008 [7.1]
Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione. Legge Regionale n. 33/2004 - art. 3. Attualizzazione componenti. 99
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **69** del 22 gennaio 2008 [5.3]
Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento. Azienda per l'Edilizia Economica e popolare di Castelfranco Veneto (TV). 99
[Edilizia abitativa]

n. **70** del 22 gennaio 2008 [5.3]
Interventi di edilizia universitaria. Legge 14 novembre 2000, n. 388. Indicazione grado di coerenza. 99
[Edilizia abitativa]

n. **71** del 22 gennaio 2008 [5.1]
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"- Direttive per l'applicazione. Adozione del provvedimento n. 96/CR del 7 agosto 2006. 100
[Opere e lavori pubblici]

n. **72** del 22 gennaio 2008 [5.4]
Istituzione di corsi di specializzazione, qualificazione e aggiornamento per maestri di sci. Artt. 8 e 9 L.R. 2 /2005. Anno 2007 e 2008. Approvazione di variazioni al programma corsi per l'anno 2008. 100
[Sport e tempo libero]

n. **74** del 22 gennaio 2008 [4.8]
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. D.M. Ambiente e LL.PP. 30.07.1999. Approvazione nuovi termini di adeguamento per gli scarichi di impianti pubblici di depurazione delle acque reflue. Depuratori di Pontelongo (PD); Pegolotte di Cona (VE); Zero Branco (TV); Morgano (TV). 101
[Venezia, salvaguardia]

n. **75** del 22 gennaio 2008 [4.8]
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. D.M. Ambiente e LL.PP. 30.07.1999. Approvazione nuovi termini di adeguamento per gli scarichi di impianti pubblici di depurazione delle acque reflue. Impianto di depurazione di Campalto (Venezia). 102
[Venezia, salvaguardia]

n. **99** del 22 gennaio 2008 [1.2]
Designazioni rappresentanti regionali in seno alle commissioni di concorso nelle aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto (Dpr n. 483 del 10/12/1997). Aziende UU.LL. SS.SS. nn. 4, 5, 9, 10 e 18. 102
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **100** del 22 gennaio 2008 [1.2]
Art. 23 bis, comma 7, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Protocollo d'intesa con l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana. - Rinnovo ed evoluzione del progetto. 103
[Sanità e igiene pubblica]

n. **101** del 22 gennaio 2008 [9.1]
Modifiche organizzative della Direzione Affari Generali. 103
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **114** del 22 gennaio 2008 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": accreditamento del Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili, Via Strada Ospedaletto 230, Vicenza - Fondazione Orizzonti Sereni "Fonos", Via della Moscova 40/6, Milano. 104
[Servizi sociali]

n. **115** del 22 gennaio 2008 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi R.S.A. per disabili "Villa Italia", Via Italia 24, San Giovanni Lupatoto (VR) - Fondazione Opera Pia Ciccarelli o.n.l.u.s., Vicolo Ospedale 1, San Giovanni Lupatoto (VR)..... 104
[Servizi sociali]

n. **116** del 22 gennaio 2008 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Centro Diurno per disabili "L'Iride Blu", Via Euganea 27, Selvazzano Dentro (PD) - Società Cooperativa Sociale "L'Iride", Via Vivaldi 14, Selvazzano Dentro (PD). 104
[Servizi sociali]

n. **117** del 22 gennaio 2008 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Centro Diurno per Disabili "L'Arcolaio", Via San Giovanni 20, Montecchia di Crosara (VR) - Società Cooperativa Sociale Monscleda o.n.l.us., Via San Giovanni 23, Montecchia di Crosara (VR). 104
[Servizi sociali]

n. **118** del 22 gennaio 2008 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi R.S.A. per disabili "Atlantis", Via Postioma 23/A, Castelfranco Veneto (TV) - Azienda Ulss 8, Via Forestuzzo 41, Asolo (TV). 105
[Servizi sociali]

n. **119** del 22 gennaio 2008 [1.1]
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Centro Diurno per disabili "A.R.T.È.", Via Due Palazzi 41, Padova - A.N.F.F.A.S. o.n.l.u.s., Via Due Palazzi 41, Padova..... 105
[Servizi sociali]

n. **120** del 22 gennaio 2008 [1.1]
Recepimento del "Protocollo d'Intesa, tra il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione del Veneto, per la realizzazione di un progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale" e del progetto sperimentale ad esso collegato. 105
[Servizi sociali]

n. **123** del 22 gennaio 2008 [4.12]
Cereal Docks S.p.A. di Camisano Vicentino (VI). Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione da 5,2 MWe e 4,5 MWt a biomassa (olio vegetale) in Camisano Vicentino (VI). D.lgs. 387/2003; d.lgs. 152/2006..... 106
[Ambiente e beni ambientali]

n. **124** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso con ricorso ex art. 692 c.p.c. avanti il Tribunale di Venezia da Garau Giovanna c/ Regione Veneto ed altri..... 106
[Affari legali e contenzioso]

n. **125** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Consiglio di Stato proposto da Soluzione Ambiente srl per la riforma della sentenza del Tar Veneto - terza sezione -n. 1819 del 6.06.2007. Ratifica Dpgr n. 6 del 16.01.2008..... 106
[Affari legali e contenzioso]

n. **126** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto dalla ditta Marine Radio Boat Service contro Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Direttore del Genio Civile di Venezia prot. n. 692019/57.16 in data 7.12.2007. 106
[Affari legali e contenzioso]

n. **127** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tar per il Veneto da Confcommercio Unione Venezia c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del 28.09.2006 della Conferenza di Servizi di rilascio della autorizzazione alla apertura di un out let. Ratifica D.P.G.R. n. 5 del 16.1.2008. 106
[Affari legali e contenzioso]

n. **128** del 22 gennaio 2008 [12.0]
Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tar per il Veneto da Gruppo Basso Spa e Ditta Lefin Spa c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del 28.09.2006 della Conferenza di Servizi di accoglimento della domanda di Immobiliare Sassi srl di un parco commerciale in forma di "out let". Ratifica D.P.G.R. n. 4 del 16.1.2008. 106
[Affari legali e contenzioso]

n. **174** del 29 gennaio 2008 [4.9]
Comune di Cervarese Santa Croce (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale - Settore residenziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 106
[Urbanistica]

n. **175** del 29 gennaio 2008 [4.9]
Comune di Dolcè (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27.06.1985, n. 61.....111
[Urbanistica]

n. **176** del 29 gennaio 2008 [4.9]
Comune di Loreo (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n. 1 bis/2004. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.....118
[Urbanistica]

n. **177** del 29 gennaio 2008 [4.9]
Comune di Loreo (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n. 1/2004. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 120
[Urbanistica]

n. **178** del 29 gennaio 2008 [4.9]
Comune di Montecchia di Crosara (VR). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 123
[Urbanistica]

n. **179** del 29 gennaio 2008 [4.9]
Comune di Occhiobello (RO). Piano Regolatore Generale. Variante area residenziale a nord di via della Pace. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 124
[Urbanistica]

n. **180** del 29 gennaio 2008 [4.9]
Comune di Occhiobello (RO). Piano Regolatore Generale. Variante area residenziale a sud di via della Pace. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. ... 128
[Urbanistica]

n. **181** del 29 gennaio 2008 [4.9]
Comune di Peschiera del Garda (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 130
[Urbanistica]

n. **182** del 29 gennaio 2008 [4.9]
Comune di Piovene Rocchette (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 12. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/06/1985, n. 61. 136
[Urbanistica]

n. **246** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Arzignano (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 23. Adozione D.C.C. n. 14 del 25.03.2004. Integrazione Parere VTR n. 265/07 e Dgr n. 2883 del 18.09.2007 "Approvazione con proposte di modifica Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61". 138
[Urbanistica]

n. **247** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Auronzo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per le zone produttive. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 139
[Urbanistica]

n. **248** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Bergantino (RO). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 144
[Urbanistica]

n. **249** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Borgoricco (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 19. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27.06.1985, n. 61. 146
[Urbanistica]

n. **250** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Carmignano di Brenta (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale di assestamento. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 148
[Urbanistica]

n. **251** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Casalserugo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante 7. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 164
[Urbanistica]

n. **252** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Creazzo (VI).. Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 7. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61. 166
[Urbanistica]

n. **253** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Crespino (RO). Piano Regolatore Generale. Variante - Traslazione area produttiva. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 168
[Urbanistica]

n. **254** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Crespino (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n. 8. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 170
[Urbanistica]

n. **255** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Curtarolo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 172
[Urbanistica]

n. **256** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Gambellara (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 3/2004. Controdeduzioni D.C.C. n. 16 del 2.07.2007. Approvazione definitiva - Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61. 196
[Urbanistica]

n. **257** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Grancona (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 7. Rettifica ed integrazione Parere VTR n. 267/06 e Dgr n. 2451 del 1.08.2006. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 199
[Urbanistica]

n. **258** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Isola Vicentina (VI).. Piano Regolatore Generale - Variante n. 11 di assestamento. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 201
[Urbanistica]

n. **259** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Legnaro (PD). Piano Regolatore Generale. Variante parziale - sistema produttivo. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 206
[Urbanistica]

n. **260** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Montegrotto Terme (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Controdeduzioni. Approvazione definitiva Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 208
[Urbanistica]

n. **261** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Noventa di Piave (VE). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale "Area Autoparco. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 228
[Urbanistica]

n. **262** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Peschiera del Garda (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale "Laghetto del Frassino" Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.. 232
[Urbanistica]

n. **263** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Ponzano Veneto (TV). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto preliminare di bypass ciclopedonale sulla SP 102 Postumia Romana. Approvazione. 235
[Urbanistica]

n. **264** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Riese Pio X (TV). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Esecuzione sentenza Tar. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/06/1985, n. 61..... 236
[Urbanistica]

n. **265** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Valeggio Sul Mincio (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Classificazione e riclassificazione dei Centri Storici. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 238
[Urbanistica]

n. **266** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Venezia. Piano Regolatore Generale alla Città Antica. Variante parziale relativa agli standard urbanistici. Eliminazione del vincolo per un edificio destinato ad "Attrezzature per l'Istruzione". Approvazione - Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 245
[Urbanistica]

n. **267** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Venezia. Piano Regolatore Generale - Variante parziale per la Terraferma. Accordo stragiudiziale Area Wolf Ferrari a Mestre. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61..... 247
[Urbanistica]

n. **268** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Vidor (TV). Piano Regolatore Generale - Variante Produttiva Zona Capitello. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 249
[Urbanistica]

n. **269** del 12 febbraio 2008 [4.9]
Comune di Villafranca Padovana (PD). Piano Regolatore Generale. Variante - Nuova C2/62, località Ronchi. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61. 251
[Urbanistica]

n. **315** del 12 febbraio 2008 [1.0]
Avvio delle azioni necessarie al contenimento dei consumi energetici nel settore della sanità. Approvazione degli elaborati tecnici necessari per l'indizione delle gare d'appalto di servizio per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici del settore sanitario del Veneto in Area Vasta. 255
[Energia e industria]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr)*.

[0.1] Direzione programmazione
[0.10] Unità di progetto cooperazione transfrontaliera
[1.0] Segreteria regionale sanità e sociale
[1.1] Direzione servizi sociali
[1.2] Direzione risorse umane e formazione servizio sociosanitario regionale
[1.6] Direzione prevenzione
[1.7] Unità di progetto sanità animale e igiene alimentare
[2.2] Direzione comunicazione e informazione
[2.3] Unità di progetto attività culturali e spettacolo
[3.3] Direzione valutazione progetti e investimenti
[4.1] Direzione tutela ambiente
[4.2] Direzione geologia e attività estrattive
[4.3] Direzione difesa del suolo
[4.8] Direzione progetto Venezia
[4.9] Direzione urbanistica
[4.12] Unità complessa tutela atmosfera
[5.1] Direzione lavori pubblici
[5.3] Direzione edilizia abitativa
[5.4] Unità di progetto sport
[5.5] Servizio protezione civile
[6.1] Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
[6.5] Unità di progetto caccia e pesca
[7.0] Segreteria regionale attività produttive istruzione e formazione
[7.1] Direzione promozione e internazionalizzazione
[7.3] Direzione turismo
[7.8] Unità di progetto energia
[7.9] Direzione formazione
[7.10] Direzione lavoro
[7.11] Direzione istruzione
[7.13] Direzione promozione turistica integrata
[9.1] Direzione risorse umane
[12.0] Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 27 del 8 febbraio 2008

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso per motivi aggiunti proposto avanti il Tar Veneto da Italia Nostra Onlus ed altri c/Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 28 del 12 febbraio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Azienda Agricola Cà Longa sas di Capuzzo Alessandro, Capuzzo Roberto, Capuzzo Sante & C. contro Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di Veneto Strade prot. n. 19213/04 Ptr 075/04 del 30.12.2004.
[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 29 del 12 febbraio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso ex art. 700 cpc proposto avanti il Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, da Simonini Barbara c/ Regione del Veneto per l'accertamento del diritto della stessa a fruire della stabilizzazione del precariato attraverso l'ammissione alla graduatoria definitiva approvata con decreto n. 546 del 9/10/2007 del Dirigente della Direzione regionale Risorse Umane.
[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 30 del 13 febbraio 2008

Ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Schileo Sergio e Azienda Agricola Perocco Vincenzo Maria c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 2411 del 31.07.2007 di variante al Prg del Comune di Villorba.
[Affari legali e contenzioso]

Galan

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 435 del 6 dicembre 2007

1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Comune di Venezia - Nodo della Gazzera: Int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro. Approvazione progetto definitivo.
[Trasporti e viabilità]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di approvare in linea tecnica ed economica il progetto definitivo degli interventi del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale da realizzarsi in località Gazzera in oggetto specificati, costituito dagli elaborati progettuali elencati nell'"Allegato C", parte integrante del presente provvedimento, che prevede una spesa complessiva di € 42.800.000,00 (compresa la quota parte a carico dei privati), così come risultante dal quadro economico sopra riportato;

2) di demandare, a successivi provvedimenti, l'assunzione dei relativi impegni di spesa per la completa copertura finanziaria del costo degli interventi previsti a carico della Regione Veneto, preventivato in complessivi € 35.640.000,00;

3) di dare atto che è avvenuta la partecipazione al procedimento di approvazione del progetto in oggetto e che complessivamente sono pervenute n. 11 osservazioni, rispetto alle quali si è puntualmente controdedotto, così come risulta nell' "Allegato A" e nell' "Allegato B", parti integranti del presente provvedimento;

4) di dare atto che il presente decreto dichiara la pubblica utilità relativamente alle opere di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 12, comma1, lett. a) del D.P.R. 327/2001;

5) di stabilire che la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori dovrà concludersi con l'esecuzione del decreto di esproprio che dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo ulteriore proroga di due anni ai sensi di legge.

Allegato *(omissis)*

Angelini

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 11 del 4 febbraio 2008

Progetto del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Lotto C2.1 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to. Int.: "Tratto da Fermata Miranese a Maerne" - comune di Spinea. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Dpr 327/2001, art. 26.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di eseguire, a favore di n. 12 Ditte proprietarie, il pagamento delle indennità definitive di esproprio, di occupazione temporanea e di asservimento, come da elenco sotto riportato:

N. di Elenco	N. di Piano	Ditte Soggette ad esproprio E/O occupazione temporanea nel comune di Spinea	Dati catastali				Somme da pagare
			Foglio N.	Natura dell'intervento	Mappale interessato	Superficie Mq.	
1	21	Bado Patrizia nata a Brugine (PD) il 18/04/1955 C.F. BDA PRZ 55D58 B213L Residente in Via Frassinelli, 39/130038 Spinea (VE)	4	Esproprio	598 (ex 535/b)	50	Indennità totale €. 5.769,78
					Parte del mappale 597* (ex 535/a)	68 *	
				Occupazione temporanea	597 (ex 535/a)	88 mq. su 11.994	
					599 (ex 535/c)	15 mq. su 85	
3	4	Severin Giorgio nato a Mirano il 06/04/1942 C.F. SVR GRG 42D06 F241E Residente Via Lorenzago, 19 30174 Mestre - Venezia (VE) Prop. 5/12	9	Esproprio	2074 (ex 1154/a)	70	Indennità totale €. 5.341,20
		Severin Maria Gabriella nata a Mirano il 06/08/1949 C.F. SVR MGB 49M46 F241I Residente in Via Querini, 1/C 30172 Mestre - Venezia (VE) Prop. 5/12			2075 (ex 1154/b)	20	
		Severin Nicola nato a Venezia il 16/02/1972 C.F. SVR NCL 72B16 L736V Residente in Via Lorenzago, 19 30174 Mestre (VE) Prop. 1/12			2076 (ex 1153/a)	135	
		Severin Michela nata a Venezia il 03/04/1969 C.F. SVR MHL 69D43 L736N Residente in Via Lorenzago, 19 30174 Mestre (VE) Prop. 1/12			2077 (ex 1153/b)	185	
6	13	WU Zengyun (M) nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 12/06/1962 C.F. WUX ZGY 62H12 Z210V Residente in Via Asseggiano, 9 30038 SPINEA (VE) Prop. 1/2	4	Esproprio	632 (ex 85/b)	95	Indennità totale €. 12.391,02
		WU Xiuyan (F) nata a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese) il 21/11/1966 C.F. WUX XYN 66S61 Z210Q Residente in Via Asseggiano, 9 30038 Spinea (VE) Prop. 1/2			Parte del mappale 631* (ex 85/a)	70* mq. su 855	
				Occupazione temporanea	631 (ex 85/a)	79 mq. su 855	

8	1	Bortolozzo Luigi nato a Mirano il 19/02/1946 C.F. BRT LGU 46B19 F241Y Residente in Via Unità, 38/a int. 1 30038 Spinea (VE) Prop. 2/6	9	Esproprio	911	110	Indennità totale €. 4.271,52
		Bortolozzo Sandra nata a Mirano il 30/01/1942 C.F. BRT SDR 42A70 F241D Residente in Via Cà Lin, 2 int. 1 30174 Zelarino (VE) Prop. 2/6			1726	60	
		Bortolozzo Annamaria nata a Venezia il 26/07/1964 C.F. BRT NMR 64L66 L7P6S Residente in Via Francesco Novelli, 4 Località Zelarino 30174 Venezia (VE) Prop. 1/6			2086 (ex 1725/a)	610	
		Vanin Paola nata a Mirano il 04/08/1938 C.F. VNN PLA 38M44 F241S Residente in Via Unità, 38/A 30038 Spinea (VE) Prop. 1/6			2087 (ex 1725/b)	60	

13	35	Chinellato Ave Maria nata a Martellago il 07/10/1945 C.F. CHN VMR 45R47 E980J Residente in Via Frassinelli, 33/1 30038 Spinea (VE) Prop. ½	4	Esproprio	621 (ex 240/b)	95	Indennità totale €. 1.775,48
		Ferrarese Gianni nato a Mirano il 25/10/1940 C.F. FRR GNN 40R25 F241T Residente in Via Frassinelli, 33/1 30038 Spinea (VE) Prop. 1/2		Occupazione temporanea	620 (ex 240/a)	170 mq. su 3.265	

14	24	Rizzo Chiara Nata a Venezia il 04/08/1966 C.F. RZZ CHR 66M44 L736I Residente in Via Frassinelli, 37 30038 Spinea (VE) Prop. 1/1	4	Esproprio	Parte del mappale 589* (ex 523/b)	180* mq. su 360	Indennità totale €. 10.150,30

17	10	Donà Elena nata a Rocca Pietore (BL) 17/05/1946 C.F. DNO LNE 46E57 H379Y Residente in Via Asseggiano, 30 30038 Spinea (VE) In regime di Comunione dei Beni con Tonello Luigi	6	Esproprio	1213 (ex 1124/b)	35	Indennità 80% €. 4.712,16
				Occupazione temporanea	1212 (ex 1124/a)	60 mq. su 1.208	
		Tonello Luigi nato a Venezia il 19/11/1940 C.F. TNL LGU 40S19 L736K Residente in Via Asseggiano, 30 30038 Spinea (VE) In regime di Comunione dei Beni con Donà Elena		Servitù imposta		160 mq. su 1.208	
				Occupazione temporanea	1125	90 mq. su 2.027	
					638	65 mq. su 1.540	

18	36	Ferrarese Fulvio nato a Chirignago il 12/11/1921 C.F. FRR FLV 21S12 C647A Residente in Via Frassinelli, 35 30038 Spinea (VE) Prop. 1/1	4	Esproprio	618 (ex 142/b)	60	Indennità totale €. 3.254,77
				Occupazione temporanea	142	75 mq. su 1.215	

19	37	Ferrarese Gianni nato a Mirano il 25/10/1940 C.F. FRR GNN 40R25 F241T Residente in Via Frassinelli, 33/1 30038 Spinea (VE) Prop. 1/1	4	Esproprio	619 (ex 282/b)	45	Indennità totale €. 2.568,66
				Occupazione temporanea	282	65 mq. su 485	

21	39	Ditta proprietaria: Libralato Maria nata a Zero Branco il 02/03/1937 C.F. LBR MRA 37C42 M171C Residente in Via Belluno, 2 30038 Spinea (VE) Prop. 1/1	4	Esproprio	623 (ex 65/b)	60	Indennità totale Proprietaria: €. 1.579,15 Indennità totale affittuario: €. 342,00
		Ditta affittuaria: Mason Achille Nato a Trebaseleghe (PD) il 12/05/1930 C.F. MSN CLL 30E12 L349I Residente in Via Belluno, 2 30038 Spinea (VE)		Occupazione temporanea	622 (ex 65/a)	430 mq. su 20.004	

28	22	Mason Aldo nato a Spinea il 30/06/1925 C.F. MSN LDA 25H30 I908X Residemte in Via Frassinelli, 39/2 30038 Spinea (VE) Usufr. 1/1	4	Esproprio	593 (ex 530/b)	325	Indennità totale €. 18.730,22
					594 (ex 522/b)	195	
		Mason Gianfranco nato a Mirano il 21/12/1955 C.F. MSN GFR 55T21 F241K Residente in Via Frassinelli, 39/1 30038 Spinea (VE) Nuda prop. 1/1			596 (ex 533/b)	50	
					Parte del mappale 595* (ex 533/a)	40*	
				Occupazione temporanea	592 (ex 530/a)	180 mq su 16.390	
					595 (ex 533/a)	54 mq. su 8.879	
					522	75 mq su 912	

41	41	Callegari Danilo Nato a Venezia il 07/11/1962 C.F. CLL DNL 62S07 L736Q Residente in Via Frassinelli, 37/A 30038 Spinea (VE) Prop. ½	4	Esproprio	Parte del mappale 589* (ex 523/b)	180 su 360	Indennità totale €. 10.150,30
		Naccari Miriam nata a Chioggia il 21/01/1966 C.F. NCC MRM 66A61 C638W Residente in Via Frassinelli, 37/A 30038 Spinea (VE) Prop. ½					

(*) = metri quadrati presunti, in attesa del frazionamento al fine di stabilire con esattezza l'area da espropriare e il numero del nuovo mappale che sarà generato.

2. Di disporre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sul Bur.

3. Il presente provvedimento diventerà esecutivo col decorso di 30 giorni dal compimento delle formalità di pubblicazione, ove non sia stata proposta opposizione da eventuali terzi.

Angelini

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURA n. 32 del 12 febbraio 2008

Progetto del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Lotto C2.1 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to. Int.: "Tratto da Fermata Miranese a Maerne" - Comune di Martellago. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Dpr 327/2001, art. 26.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

4. Di eseguire, a favore di n. 1 Ditta proprietaria, il pagamento delle indennità definitive di esproprio e di occupazione temporanea, come da elenco sotto riportato:

N. di Elenco	N. di Piano	Ditte soggette ad esproprio e/o occupazione temporanea Nel comune di Martellago	Dati catastali				Somme da pagare
			Foglio N.	Natura dell'intervento	Mappale interessato	Superficie mq.	
12	1	Fornace agli Ongari - Cavasin S.p.A. Codice Fiscale e e P.IVA 00183770270 Con sede in Via dei Novale, 33 30033 NOALE (VE) Prop. 1/1	15	Esproprio	2067 (ex 205/b)	1.935	Indennità totale €. 28.917,39
					2069 (ex 206/b)	20	
				Occupazione temporanea	2066 (ex 205/a)	315 mq. su 13.125	

5. Di disporre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sul Bur.

6. Il presente provvedimento diventerà esecutivo col decorso di 30 giorni dal compimento delle formalità di pubblicazione, ove non sia stata proposta opposizione da eventuali terzi.

Angelini

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 33 del 12 febbraio 2008

Progetto del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Lotto C2.1 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to. Int.: "Tratto da fermata Miranese a Maerne" - Comune di Venezia - Sezione Chirignago. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Dpr 327/2001, art. 26.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

7. Di eseguire, a favore di n. 9 Ditte proprietarie, il pagamento delle indennità definitive di esproprio e di occupazione temporanea, come da elenco sotto riportato:

N. di Elenco	N. di Piano	Ditte soggette ad esproprio e/o occupazione temporanea nel Comune di Venezia sezione Chirignago	Dati catastali				Somme da pagare
			Foglio n.	Natura dell'intervento	Mappale interessato	Superficie mq.	
1	14	Bettin Marina nata a Venezia il 14/10/1959 C.F. BTT MRN 59R54 L736A Residente in Via Macello, 17 30030 Chirignago (VE) Prop. ½	3	Esproprio	1038 (ex 150/b)	235	Indennità Totale €. 9.056,54
		Pezzato Paolo nato a Venezia il 07/10/1954 C.F. PZZ PLA 54R07 L736C Residente in Via Macello, 17 30030 Chirignago (VE) Prop. ½					

2	35	Bonaventura Alessandro nato a Venezia il 12/08/1965 C.F. BNV LSN 65M12 L736T Residente in Via Pugliese, 11 30174 Chirignago (VE) Prop. 1/6	3	Occupazione temporanea	789	45 mq. su 11.577	Indennità Totale €. 107,10
		Bonaventura Giuseppe nato a Venezia il 30/12/1938 C.F. BNV GPP 38T30 L736W Residente in Via Pugliese, 11 Frazione Chirignago 30174 Venezia (VE) Prop. 3/6					
		Bonaventura Massimo nato a Venezia il 03/04/1974 C.F. BNV MSM 74D03 L736K Residente in Via Pugliese, 15 30174 Chirignago (VE) Prop. 1/6					
		Bonaventura Maurizio nato a Venezia il 06/08/1964 C.F. BNV MRZ 64M06 L736K Residente in Via Manzoni, 11 30038 Spinea (VE) Prop. 1/6					

3	30	Bonaventura Enrico nato a Venezia il 01/09/1960 C.F. BNV NRC 60P01 L736G Residente in Via Matteotti, 107/e 30038 Spinea (VE) Prop. 1/2	3	Esproprio	1076 (ex 788/b)	90	Indennità Totale €. 6.370,48
		Bonaventura Rodolfo nato a Venezia il 12/12/1957 C.F. BNV RLF 57T12 L736F Residente in Viale Viareggio, 88/2 30038 Spinea (VE) Prop. 1/2			1077 (ex 788/c)	45	
				Occupazione temporanea	1075 (ex 788/a)	1.300 mq. su 7.618	

4	27	Bonaventura Giuseppe nato a Venezia il 30/12/1938 C.F. BNV GPP 38T30 L736W Residente in Via Pugliese, 11 Frazione Chirignago 30174 Venezia (VE) Comproprietario per ½, in regime di comunione dei beni con Ravagnin Antonietta	3	Esproprio	1064 (ex 138/b)	80	Indennità Totale €. 6.168,92
					1065 (ex 138/c)	20	
					1067 (ex 137/b)	25	
		Minto Lina nata a Venezia il 01/04/1932 C.F. MNT LNI 32D41 L736U Residente in Via Wolf Ferrari, 23/1 30174 Mestre (VE) Prop. 1/2			1068 (ex 137/c)	185	
					1070 (ex 279/b)	235	
		Ravagnin Antonietta nata a Venezia il 18/08/1938 C.F. RVG NNT 38M58 L736R Residente in Via Pugliese, 11 30174 Chirignago (VE) Comproprietaria per ½, in regime di comunione dei beni con Bonaventura Giuseppe		Occupazione temporanea	1069 (ex 279/a)	285 mq. su 285	
					1066 (ex 137/a)	195 mq. su 3650	

8	6	Ceccato Giuseppina nata a Santa Maria di Sala (VE) il 22.01.1938 C.F. CCC GPP 38A62 I242H Residente in Via Asseggiano, 352 30030 Chirignago (VE) Prop. 1/1	1	Esproprio	85 (ex 10/b)	5	Indennità Totale €. 10.786,46
					89 (ex 11/b)	290	
				Occupazione temporanea	84 (ex 10/a)	630 mq. su 1.275	
					88 (ex 11/a)	885 mq. su 8.850	
					15	20 mq. su 1.880	
					31	570 mq. su 1.400	

25	13	Orlando Gabriella nata a Altivole (TV) il 17/02/1941 C.F. RLN GRL 41B57 A237R Residente in Via del Bosso, 2/a 30174 Chirignago (VE) Prop. 1/1	3	Esproprio	1035	155	Indennità Totale €. 2.890,90

30	12	SCARAMUZZA Eufemia nata a Favaro Veneto il 23/08/1917 C.F. SCR FME 17M63 D515N Via Asseggiano, 241/a 30174 Chirignago (VE) Prop. 32/400	3	Esproprio	1033 (ex 874/b)	35	Indennità Totale €. 1.569,67
		Vanin Nereide nata a Mirano il 29/03/1947 C.F. VNN NRD 47C63 F241L residente in Via Asseggiano, 241/a 30174 Chirignago (VE) Prop. 69/400					
		Vanin Tiziano nato a Mirano il 15/05/1952 C.F. VNN TZN 52E15 F241U Residente in Via Asseggiano, 241/a 30174 Chirignago (VE) Prop. 32/400		Occupazione temporanea	1032 (ex 874/a)	195 mq. su 2.550	
		Zanutto Giuseppe nato a Teor (UD) il 09/07/1949 C.F. ZNT GPP 49L09 L101Y Residente in Via Asseggiano, 241/a 30174 Chirignago (VE) Prop. 267/400					

34A	10A	Guglielmini Salvatore nato a Palermo il 21/10/1967 C.F. GGL SVT 67R21 G273Z Residente in Via Rustico di Filippo, 9 30174 Chirignago (VE) Prop. 1/2	3	Esproprio	1029 (ex 1019/b)	51 mq. su 130 mq.	Indennità Totale €. 2.622,30
		La Corte Serafina nata a Palermo il 30/09/1970 C.F. LCR SFN 70P70 G273H Residente in Via Rustico di Filippo, 9 30174 Chirignago (VE) Prop. 1/2		Occupazione temporanea	1019	53 mq. su 969	

34B	10B	Boscariolo Marco nato a Mirano il 13/01/1972 C.F. BSC MRC 72A13 F241J Residente in Via Rustico di Filippo, 9/4 30174 Chirignago (VE) Prop. 1/1	3	Esproprio	1029 (ex 1019/b)	79 mq. su 130 mq.	Indennità Totale €. 4.060,55
				Occupazione temporanea	1019	82 mq. su 969	

8. Di disporre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto dello stesso venga pubblicato sul Bur.

9. Il presente provvedimento diventerà esecutivo col decorso di 30 giorni dal compimento delle formalità di pubblicazione, ove non sia stata proposta opposizione da eventuali terzi.

Angelini

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 113 del 14 dicembre 2007

Percorsi integrati tra il sistema della formazione professionale e gli Istituti Professionali nell'anno scolastico 2007/2008. Approvazione convenzione per la regolazione dei rapporti derivanti dalla Dgr n. 3510 del 06/11/2007. Assunzione impegno di spesa.

[Formazione professionale e lavoro]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la regolazione dei rapporti derivanti dall'attuazione della DGR n. 3510 del 6/11/2007, allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di ammettere a finanziamento regionale per l'anno scolastico 2007/2008, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i percorsi formativi integrati proposti dagli Istituti professionali ed individuati con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, riportati nel prospetto Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo per lo stesso il conseguente parametro di spesa;
3. di prendere atto delle comunicazioni di rinuncia di avvio corsi dell'IPSIA "Lampertico" del 19/07/07, dell'IPSIA "Mattei" del 3/07/07, dell'IIS "Pertini" del 6/09/07, dell'IPSIA "Bernardi" del 10/09/07, dell'ISA di Castelmassa del 27/07/07, dell'ISIS "Beltrame" del 10/07/07, dell'IPSSAR "Maffioli" del 16/07/07, dell'ISISS "Anti" del 26/07/07, agli atti della Direzione regionale Istruzione, di cui all'Allegato C;
4. di impegnare la somma di Euro 1.717.260,00=, per il finanziamento dei percorsi integrati imputandola al capitolo 100895 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di fare riferimento per la gestione della totalità dei percorsi formativi alle disposizioni di cui agli allegati B e B1 della DGR n. 3223 del 17/10/2006;
6. di fare riferimento per la predisposizione del rendiconto, alle disposizioni di cui all'allegato A al decreto n. 26 del 30/03/2007;
7. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio Secondo – Rapporti con la Regione e Progetti europei.

Turri

Allegato A *(omissis)*

(seguono allegati B e C)

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
160	IPIA F.LAMPERTICO	VICENZA	VI	004	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO INSTALLATORE DI IMPIANTI ESPERTO IN MODALITA' OPERATIVE DI CANTIERE	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
160	IPIA F.LAMPERTICO	VICENZA	VI	006	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
160	IPIA F.LAMPERTICO	VICENZA	VI	007	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
160	IPIA F.LAMPERTICO	VICENZA	VI	009	FS-QIP	CHIMICO - BIOLOGICO	TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO	DIURNO	27	300	F-RV	6.600,00	0	0
1460	IIS C.CATTANEO	MONSELICE	PD	011	FS-QIP	CHIMICO - BIOLOGICO	TECNICO DI LABORATORIO BIOLOGICO-SANITARIO	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2126	IPSC T.CATULLO	BELLUNO	BL	018	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO AL CONTROLLO DI GESTIONE	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2126	IPSC T.CATULLO	BELLUNO	BL	019	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2126	IPSC T.CATULLO	BELLUNO	BL	020	FS-QIP	SERVIZI SOCIALI	ESPERTO IN ATTIVITA' LUDICO ESPRESSIVE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2126	IPSC T.CATULLO	BELLUNO	BL	021	FS-QIP	TURISTICO	CONSULENTE VIAGGI	DIURNO	25	300	F-RV	6.600,00	0	0
2126	IPSC T.CATULLO	BELLUNO	BL	022	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	25	300	F-RV	6.600,00	0	0
2126	IPSC T.CATULLO	BELLUNO	BL	023	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2127	IPIA A.BRUSTOLON	BELLUNO	BL	025	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DI PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO E CONTROLLO QUALITA'	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2127	IPIA A.BRUSTOLON	BELLUNO	BL	026	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DI PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO E CONTROLLO QUALITA'	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2127	IPIA A.BRUSTOLON	BELLUNO	BL	027	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ESPERTO DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME CON TECNOLOGIA BUS (HOME,BUILDING E FACTORY AUTOMATION)	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2127	IPIA A.BRUSTOLON	BELLUNO	BL	029	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	ASSISTENTE TECNICO ALLA RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2128	IIS ENRICO FERMI	PIEVE DI CADORE	BL	030	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	NET OPERATOR	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2139	IPIA IPSIA ROVIGO	ROVIGO	RO	032	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	26	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2139	IPIA IPSIA ROVIGO	ROVIGO	RO	033	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE APPLICATE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI TELECOMUNICAZIONI	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2139	IPIA IPSIA ROVIGO	ROVIGO	RO	035	FS-QIP	TERMICO	TECNICO RESPONSABILE DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL'AUTOVEICOLO	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2142	IPSSCT F.BESTA	TREVISO	TV	036	FS-QIP	SERVIZI SOCIALI	ESPERTO IN ATTIVITA' LUDICO ESPRESSIVE	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2151	IPSIA E.MATTEI	SAN STINO DI LIVENZA	VE	037	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI STAMPI PER MATERIE PLASTICHE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2151	IPSIA E.MATTEI	SAN STINO DI LIVENZA	VE	038	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DI PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO E CONTROLLO QUALITA'	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2151	IPSIA E.MATTEI	SAN STINO DI LIVENZA	VE	040	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2151	IPSIA E.MATTEI	SAN STINO DI LIVENZA	VE	041	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2156	IIS I.CARNACINA	BARDOLINO	VR	043	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	9	300	F-RV	0	0	4.690,00
2156	IIS I.CARNACINA	BARDOLINO	VR	044	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2156	IIS I.CARNACINA	BARDOLINO	VR	045	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2156	IIS I.CARNACINA	BARDOLINO	VR	046	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2156	IIS I.CARNACINA	BARDOLINO	VR	047	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2156	IIS I.CARNACINA	BARDOLINO	VR	048	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2156	IIS I.CARNACINA	BARDOLINO	VR	049	FS-QIP	TURISTICO	CONSULENTE VIAGGI	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2156	IIS I.CARNACINA	BARDOLINO	VR	050	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2156	IIS I.CARNACINA	BARDOLINO	VR	051	FS-QIP	TURISTICO	OPERATORE DEI SERVIZI INCOMING	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2165	ISIS MINGHETTI	LEGNAGO	VR	054	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2165	ISIS MINGHETTI	LEGNAGO	VR	055	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2662	IPSAA A. DELLA LUCIA	FELTRE	BL	056	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO FORESTALE - AMBIENTALE	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2662	IPSAA A. DELLA LUCIA	FELTRE	BL	057	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO FORESTALE - AMBIENTALE	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2662	IPSAA A. DELLA LUCIA	FELTRE	BL	058	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO FORESTALE - AMBIENTALE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2662	IPSAA A. DELLA LUCIA	FELTRE	BL	059	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DELLE PRODUZIONI ANIMALI	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2662	IPSAA A. DELLA LUCIA	FELTRE	BL	060	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2663	IPSSAR D. DOLOMIEU	LONGARONE	BL	061	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	25	300	F-RV	6.600,00	0	0
2663	IPSSAR D. DOLOMIEU	LONGARONE	BL	062	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2664	ISIS POLO DI FELTRE	FELTRE	BL	064	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2666	IST. PROF.LE STAT. PER I SERVIZI ALBERGHIERI DI FALCADE	FALCADE	BL	068	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI BANQUETING	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2667	IISS SANDRO PERTINI	CAMPOSAMPIERO	PD	069	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO CAD-CAM	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2667	IISS SANDRO PERTINI	CAMPOSAMPIERO	PD	071	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	PROGETTISTA NELL'ABBIGLIAMENTO: INDIRIZZO MODELLISTICO CON COMPETENZE DI PROCEDURE INFORMATIZZATE	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2668	IIS DUCA D'AOSTA	ESTE	PD	074	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2668	IIS DUCA D'AOSTA	ESTE	PD	077	FS-QIP	CHIMICO - BIOLOGICO	TECNICO PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI ALIMENTARI	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2669	IPSIA E.BERNARDI	PADOVA	PD	079	FS-QIP	TERMICO	TECNICO RESPONSABILE E COLLAUDATORE DI MOTORI ENDOTERMICI	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2669	IPSIA E.BERNARDI	PADOVA	PD	080	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	27	300	F-RV	6.600,00	0	0
2669	IPSIA E.BERNARDI	PADOVA	PD	081	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	24	300	F-RV	6.600,00	0	0
2669	IPSIA E.BERNARDI	PADOVA	PD	083	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2669	IPSIA E.BERNARDI	PADOVA	PD	084	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2670	IIS RUZZA PENDOLA	PADOVA	PD	085	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	ASSISTENTE TECNICO ALLA RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2670	IIS RUZZA PENDOLA	PADOVA	PD	086	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	ASSISTENTE TECNICO ALLA RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2670	IIS RUZZA PENDOLA	PADOVA	PD	089	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	ASSISTENTE TECNICO ALLA CREATIVITA' NEL SETTORE CALZATURIERO	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2670	IIS RUZZA PENDOLA	PADOVA	PD	090	FS-QIP	CHIMICO - BIOLOGICO	TECNICO PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI ALIMENTARI	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2672	IPSSAR PIETRO D'ABANO	ABANO TERME	PD	091	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DEI SERVIZI DEL TURISMO TERMALE E DEL BENESSERE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2672	IPSSAR PIETRO D'ABANO	ABANO TERME	PD	092	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	26	300	F-RV	6.600,00	0	0
2672	IPSSAR PIETRO D'ABANO	ABANO TERME	PD	093	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	23	300	F-RV	6.600,00	0	0
2672	IPSSAR PIETRO D'ABANO	ABANO TERME	PD	094	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF DIETISTA	DIURNO	26	300	F-RV	6.600,00	0	0
2673	IPSSC LEONARDO DA VINCI	PADOVA	PD	095	FS-QIP	SERVIZI SOCIALI	ESPERTO IN ATTIVITA' LUDICO ESPRESSIVE	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2673	IPSSC LEONARDO DA VINCI	PADOVA	PD	096	FS-QIP	SERVIZI SOCIALI	ESPERTO IN ATTIVITA' LUDICO ESPRESSIVE	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2673	IPSSC LEONARDO DA VINCI	PADOVA	PD	097	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2673	IPSSC LEONARDO DA VINCI	PADOVA	PD	098	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO ASSICURATIVO POLIVALENTE	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2673	IPSSC LEONARDO DA VINCI	PADOVA	PD	099	FS-QIP	TURISTICO	CONSULENTE VIAGGI	DIURNO	24	300	F-RV	6.600,00	0	0
2674	IPSSCT G.VALLE	PADOVA	PD	100	FS-QIP	TURISTICO	OPERATORE DEI SERVIZI INCOMING	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2674	IPSSCT G.VALLE	PADOVA	PD	101	FS-QIP	TURISTICO	CONSULENTE VIAGGI	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2674	IPSSCT G.VALLE	PADOVA	PD	102	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN MARKETING E ORGANIZZAZIONE RETE VENDITA	DIURNO	24	300	F-RV	6.600,00	0	0
2674	IPSSCT G.VALLE	PADOVA	PD	103	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2674	IPSSCT G.VALLE	PADOVA	PD	104	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2674	IPSSCT G.VALLE	PADOVA	PD	105	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2674	IPSSCT G.VALLE	PADOVA	PD	106	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2675	IIS JACOPO DA MONTAGNANA	MONTAGNANA	PD	107	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2675	IIS JACOPO DA MONTAGNANA	MONTAGNANA	PD	108	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2675	IIS JACOPO DA MONTAGNANA	MONTAGNANA	PD	109	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2676	IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DUCA DEGLI ABRUZZI"	PADOVA	PD	111	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DELLE PRODUZIONI ORTO - FLORO - VIVAISTICHE	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2677	IIS ISA DI CASTELMASSA	CASTELMASSA	RO	113	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DI PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO E CONTROLLO QUALITA'	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2677	IIS ISA DI CASTELMASSA	CASTELMASSA	RO	114	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2677	IIS ISA DI CASTELMASSA	CASTELMASSA	RO	116	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	9	300	F-RV	0	0	4.690,00
2679	IPSSAR ADRIA	ADRIA	RO	118	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ASSISTENZA LOCALE ALL'OSPITE	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2679	IPSSAR ADRIA	ADRIA	RO	119	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ASSISTENZA LOCALE ALL'OSPITE	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2679	IPSSAR ADRIA	ADRIA	RO	120	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2679	IPSSAR ADRIA	ADRIA	RO	121	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2679	IPSSAR ADRIA	ADRIA	RO	122	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2679	IPSSAR ADRIA	ADRIA	RO	123	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2679	IPSSAR ADRIA	ADRIA	RO	124	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2679	IPSSAR ADRIA	ADRIA	RO	125	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2679	IPSSAR ADRIA	ADRIA	RO	126	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2680	IPSSC MARCO POLO	ROVIGO	RO	127	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN MARKETING E ORGANIZZAZIONE RETE VENDITA	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2680	IPSSC MARCO POLO	ROVIGO	RO	128	FS-QIP	TRASVERSALE	TECNICO DELLA QUALITA'	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2680	IPSSC MARCO POLO	ROVIGO	RO	129	FS-QIP	TURISTICO	OPERATORE DEI SERVIZI INCOMING	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2681	IIS C.COLOMBO	ADRIA	RO	130	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	NET OPERATOR	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2681	IIS C.COLOMBO	ADRIA	RO	131	FS-QIP	TRASVERSALE	TECNICO DELLA QUALITA'	DIURNO	8	300	F-RV	0	0	4.690,00
2681	IIS C.COLOMBO	ADRIA	RO	132	FS-QIP	TURISTICO	OPERATORE DEI SERVIZI INCOMING	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2681	IIS C.COLOMBO	ADRIA	RO	133	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ESPERTO DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME CON TECNOLOGIA BUS (HOME,BUILDING E FACTORY AUTOMATION)	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2681	IIS C.COLOMBO	ADRIA	RO	134	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DI PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO E CONTROLLO QUALITA'	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2684	ISISS DOMENICO SARTOR	CASTELFRANCO VENETO	TV	135	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI CONTROLLO, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2684	ISISS DOMENICO SARTOR	CASTELFRANCO VENETO	TV	136	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROCESSO AGRO - ALIMENTARE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2684	ISISS DOMENICO SARTOR	CASTELFRANCO VENETO	TV	137	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2684	ISISS DOMENICO SARTOR	CASTELFRANCO VENETO	TV	138	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE AGRO TURISTICA DEL TERRITORIO E DELLA PRODUZIONE DI QUALITA'	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2685	IPSIA GALILEO GALILEI	CASTELFRANCO VENETO	TV	139	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO CAD-CAM	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2685	IPSIA GALILEO GALILEI	CASTELFRANCO VENETO	TV	142	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2685	IPSIA GALILEO GALILEI	CASTELFRANCO VENETO	TV	143	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2685	IPSIA GALILEO GALILEI	CASTELFRANCO VENETO	TV	144	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2686	IPSIA GIORGI	TREVISO	TV	146	FS-QIP	TERMICO	TECNICO RESPONSABILE E COLLAUDATORE DI MOTORI ENDOTERMICI	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2686	IPSIA GIORGI	TREVISO	TV	147	FS-QIP	TERMICO	TECNICO RESPONSABILE E COLLAUDATORE DI MOTORI ENDOTERMICI	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2686	IPSIA GIORGI	TREVISO	TV	148	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2686	IPSIA GIORGI	TREVISO	TV	149	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2687	IPSIA I. PITTONI	CONEGLIANO	TV	155	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2688	IPSIA CARLO SCARPA	MONTEBELLUNA	TV	157	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	25	300	F-RV	6.600,00	0	0
2688	IPSIA CARLO SCARPA	MONTEBELLUNA	TV	158	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	ASSISTENTE TECNICO ALLA RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2688	IPSIA CARLO SCARPA	MONTEBELLUNA	TV	159	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	ASSISTENTE TECNICO ALLA RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2688	IPSIA CARLO SCARPA	MONTEBELLUNA	TV	160	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO CAD-CAM	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2689	IIS VITTORIO VENETO	VITTORIO VENETO	TV	162	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2689	IIS VITTORIO VENETO	VITTORIO VENETO	TV	163	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2689	IIS VITTORIO VENETO	VITTORIO VENETO	TV	164	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DI PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO E CONTROLLO QUALITA'	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2690	ISIS A.BELTRAME	VITTORIO VENETO	TV	166	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	23	300	F-RV	6.600,00	0	0
2690	ISIS A.BELTRAME	VITTORIO VENETO	TV	169	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2691	IPSSAR M.ALBERINI	LANCENIGO DI VILLORBA	TV	171	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	31	300	F-RV	6.600,00	0	0
2691	IPSSAR M.ALBERINI	LANCENIGO DI VILLORBA	TV	173	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2691	IPSSAR M.ALBERINI	LANCENIGO DI VILLORBA	TV	174	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2691	IPSSAR M.ALBERINI	LANCENIGO DI VILLORBA	TV	175	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2692	IPSSAR G MAFFIOLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	176	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2692	IPSSAR G MAFFIOLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	177	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2692	IPSSAR G MAFFIOLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	178	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2692	IPSSAR G MAFFIOLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	179	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2692	IPSSAR G MAFFIOLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	180	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2692	IPSSAR G MAFFIOLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	181	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA RICETTIVA	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2692	IPSSAR G MAFFIOLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	182	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA RICETTIVA	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2692	IPSSAR G MAFFIOLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	184	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2692	IPSSAR G MAFFIOLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	185	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2693	IPSSCTP C.ROSSELLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	187	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2693	IPSSCTP C.ROSSELLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	188	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2693	IPSSCTP C.ROSSELLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	189	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2693	IPSSCTP C.ROSSELLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	190	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2693	IPSSCTP C.ROSSELLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	191	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN MARKETING E ORGANIZZAZIONE RETE VENDITA	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2693	IPSSCTP C.ROSSELLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	192	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO IN COMMERCIO ESTERO	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2693	IPSSCTP C.ROSSELLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	193	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO ASSICURATIVO POLIVALENTE	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2693	IPSSCTP C.ROSSELLI	CASTELFRANCO VENETO	TV	194	FS-QIP	TURISTICO	OPERATORE DEI SERVIZI INCOMING	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2694	IPSSS FLORENCE NIGHTINGALE	CASTELFRANCO VENETO	TV	195	FS-QIP	SERVIZI SOCIALI	ESPERTO IN ATTIVITA' LUDICO ESPRESSIVE	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2695	IIS G.B.CERLETTI	CONEGLIANO	TV	196	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROCESSO AGRO - ALIMENTARE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2695	IIS G.B.CERLETTI	CONEGLIANO	TV	197	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2695	IIS G.B.CERLETTI	CONEGLIANO	TV	198	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROCESSO AGRO - ALIMENTARE	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2696	ISIS - AMEDEO VOLTEJO OBICI	ODERZO	TV	199	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2696	ISIS - AMEDEO VOLTEJO OBICI	ODERZO	TV	200	FS-QIP	TURISTICO	OPERATORE DEI SERVIZI INCOMING	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2696	ISIS - AMEDEO VOLTEJO OBICI	ODERZO	TV	201	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2696	ISIS - AMEDEO VOLTEJO OBICI	ODERZO	TV	202	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2696	ISIS - AMEDEO VOLTEJO OBICI	ODERZO	TV	203	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI STAMPI PER MATERIE PLASTICHE	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2697	ISISS GIUSEPPE VERDI	VALDOBBIADENE	TV	204	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2697	ISISS GIUSEPPE VERDI	VALDOBBIADENE	TV	205	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2698	IIS M.FANNO	CONEGLIANO	TV	207	FS-QIP	TRASVERSALE	TECNICO DELLA QUALITA'	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2698	IIS M.FANNO	CONEGLIANO	TV	208	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO IN COMMERCIO ESTERO	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2698	IIS M.FANNO	CONEGLIANO	TV	209	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO AL CONTROLLO DI GESTIONE	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2703	IIS GIORGIO CINI	VENEZIA	VE	210	FS-QIP	ATIPICO	TECNICO DELLE COSTRUZIONI NAVALI	DIURNO	5	300	F-RV	0	0	4.690,00
2703	IIS GIORGIO CINI	VENEZIA	VE	211	FS-QIP	PESCA	TECNICO ADDETTO ALLA PESCA, ALL'ALLEVAMENTO ED ALLA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2704	IPS MARCONI	CAVARZERE	VE	212	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2705	IIS G.PONTI	MIRANO	VE	217	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROCESSO AGRO - ALIMENTARE	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2705	IIS G.PONTI	MIRANO	VE	218	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ESPERTO DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME CON TECNOLOGIA BUS (HOME,BUILDING E FACTORY AUTOMATION)	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2705	IIS G.PONTI	MIRANO	VE	219	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2706	IPIA MONS. V.D'ALESSI	PORTOGRUARO	VE	222	FS-QIP	TERMICO	TECNICO RESPONSABILE E COLLAUDATORE DI MOTORI ENDOTERMICI	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2706	IPIA MONS. V.D'ALESSI	PORTOGRUARO	VE	223	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2706	IPIA MONS. V.D'ALESSI	PORTOGRUARO	VE	224	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ESPERTO DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME CON TECNOLOGIA BUS (HOME,BUILDING E FACTORY AUTOMATION)	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2707	IPSSARCT E.CORNARO	JESOLO-LIDO	VE	225	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2707	IPSSARCT E.CORNARO	JESOLO-LIDO	VE	227	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2707	IPSSARCT E.CORNARO	JESOLO-LIDO	VE	228	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ASSISTENZA LOCALE ALL'OSPITE	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2709	ISITP L.LUZZATTI-A.GRAMSCI	VENEZIA-MESTRE	VE	232	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO IN COMMERCIO ESTERO	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2709	ISITP L.LUZZATTI-A.GRAMSCI	VENEZIA-MESTRE	VE	233	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2709	ISITP L.LUZZATTI-A.GRAMSCI	VENEZIA-MESTRE	VE	234	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	NET OPERATOR	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2710	IPSCT A.MOZZONI	VENEZIA-MESTRE	VE	235	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	26	300	F-RV	6.600,00	0	0
2710	IPSCT A.MOZZONI	VENEZIA-MESTRE	VE	236	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2710	IPSCT A.MOZZONI	VENEZIA-MESTRE	VE	237	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2712	ISIS A.BARBARIGO - P.SARPI	VENEZIA	VE	240	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA RICETTIVA	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2712	ISIS A.BARBARIGO - P.SARPI	VENEZIA	VE	241	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA RICETTIVA	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2712	ISIS A.BARBARIGO - P.SARPI	VENEZIA	VE	242	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI BANQUETING	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2712	ISIS A.BARBARIGO - P.SARPI	VENEZIA	VE	243	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2712	ISIS A.BARBARIGO - P.SARPI	VENEZIA	VE	244	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	12	300	F-RV	0	5.240,00	0
2712	ISIS A.BARBARIGO - P.SARPI	VENEZIA	VE	245	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2713	IIS G.LUZZATTO	PORTOGRUARO	VE	247	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2713	IIS G.LUZZATTO	PORTOGRUARO	VE	248	FS-QIP	TURISTICO	TECNICO PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2714	IIS VENDRAMIN CORNER - SANUDO	VENEZIA	VE	249	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ESPERTO DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME CON TECNOLOGIA BUS (HOME,BUILDING E FACTORY AUTOMATION)	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2714	IIS VENDRAMIN CORNER - SANUDO	VENEZIA	VE	250	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	ESPERTO NELLE NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E NELLA GESTIONE DI RETI INFORMATICHE	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2715	IPSSAR P.ARTUSI	RECOARO TERME	VI	251	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2715	IPSSAR P.ARTUSI	RECOARO TERME	VI	252	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2715	IPSSAR P.ARTUSI	RECOARO TERME	VI	253	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2715	IPSSAR P.ARTUSI	RECOARO TERME	VI	254	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI BANQUETING	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2715	IPSSAR P.ARTUSI	RECOARO TERME	VI	255	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI BANQUETING	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2715	IPSSAR P.ARTUSI	RECOARO TERME	VI	256	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ACCOGLIENZA NELLA STRUTTURA RICETTIVA	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2716	IPAA A.PAROLINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	257	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE AGRO TURISTICA DEL TERRITORIO E DELLA PRODUZIONE DI QUALITA'	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2716	IPAA A.PAROLINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	258	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2716	IPAA A.PAROLINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	259	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DELLE PRODUZIONI ORTO - FLORO - VIVAISTICHE	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	260	FS-QIP	TERMICO	TECNICO RESPONSABILE E COLLAUDATORE DI MOTORI ENDOTERMICI	DIURNO	5	300	F-RV	0	0	4.690,00
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	261	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO CAD-CAM	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	262	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO NELLE TECNOLOGIE GRAFICHE ED INFORMATICHE EVOLUTE	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	263	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	ASSISTENTE TECNICO ALLA RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	264	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO CAD-CAM	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	265	FS-QIP	TERMICO	RESPONSABILE TECNICO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	266	FS-QIP	ATIPICO	TECNICO DELLA PRODUZIONE DEL MOBILE	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	267	FS-QIP	ORAFO	TECNICO DEL PRODOTTO ORAFO CON APPLICAZIONI DI COMPUTER GRAFICA	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	268	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	269	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2717	IPIA A.SCOTTON	BREGANZE	VI	270	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2718	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE DI ASIAGO	ASIAGO	VI	271	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2718	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE DI ASIAGO	ASIAGO	VI	272	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	ASSISTENTE AL FOOD & BEVERAGE MANAGER	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2719	IPSIACT G.B.GARBIN	SCHIO	VI	274	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	PROGETTISTA NELL'ABBIGLIAMENTO: INDIRIZZO MODELLISTICO CON COMPETENZE DI PROCEDURE INFORMATIZZATE	DIURNO	9	300	F-RV	0	0	4.690,00
2719	IPSIACT G.B.GARBIN	SCHIO	VI	275	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	NET OPERATOR	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2719	IPSIACT G.B.GARBIN	SCHIO	VI	277	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	NET OPERATOR	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2719	IPSIACT G.B.GARBIN	SCHIO	VI	278	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN MARKETING E ORGANIZZAZIONE RETE VENDITA	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2719	IPSIACT G.B.GARBIN	SCHIO	VI	280	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO CAD-CAM	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2719	IPSIACT G.B.GARBIN	SCHIO	VI	281	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2719	IPSIACT G.B.GARBIN	SCHIO	VI	282	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2721	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	NOVENTA VICENTINA	VI	283	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO IN COMMERCIO ESTERO	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2721	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	NOVENTA VICENTINA	VI	285	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALLA NORMATIVA, PIANIFICAZIONE ELETTRICA, AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DOMOTICA E COLLAUDI PER LA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2721	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	NOVENTA VICENTINA	VI	286	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DI PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO E CONTROLLO QUALITA'	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2722	IPSS B.MONTAGNA	VICENZA	VI	287	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO NELLE TECNOLOGIE GRAFICHE ED INFORMATICHE EVOLUTE	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0
2722	IPSS B.MONTAGNA	VICENZA	VI	288	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	DIURNO	24	300	F-RV	6.600,00	0	0
2722	IPSS B.MONTAGNA	VICENZA	VI	289	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	ASSISTENTE TECNICO ALLA RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO	DIURNO	26	300	F-RV	6.600,00	0	0
2722	IPSS B.MONTAGNA	VICENZA	VI	290	FS-QIP	SERVIZI SOCIALI	ESPERTO IN ATTIVITA' LUDICO ESPRESSIVE	DIURNO	26	300	F-RV	6.600,00	0	0
2722	IPSS B.MONTAGNA	VICENZA	VI	291	FS-QIP	SERVIZI SOCIALI	ESPERTO IN ATTIVITA' LUDICO ESPRESSIVE	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2723	IPSSCT G.A.REMONDINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	292	FS-QIP	TURISTICO	CONSULENTE VIAGGI	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2723	IPSSCT G.A.REMONDINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	293	FS-QIP	TURISTICO	OPERATORE DEI SERVIZI INCOMING	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2723	IPSSCT G.A.REMONDINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	294	FS-QIP	TURISTICO	CONSULENTE VIAGGI	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2723	IPSSCT G.A.REMONDINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	296	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO IN COMMERCIO ESTERO	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2723	IPSSCT G.A.REMONDINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	297	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	NET OPERATOR	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2723	IPSSCT G.A.REMONDINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	298	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN MARKETING E ORGANIZZAZIONE RETE VENDITA	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2723	IPSSCT G.A.REMONDINI	BASSANO DEL GRAPPA	VI	299	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN MARKETING E ORGANIZZAZIONE RETE VENDITA	DIURNO	28	300	F-RV	6.600,00	0	0
2724	IPSSCT ALMERICO DA SCHIO	VICENZA	VI	300	FS-QIP	TURISTICO	OPERATORE DEI SERVIZI INCOMING	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2724	IPSSCT ALMERICO DA SCHIO	VICENZA	VI	301	FS-QIP	TURISTICO	OPERATORE DEI SERVIZI INCOMING	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2724	IPSSCT ALMERICO DA SCHIO	VICENZA	VI	302	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	DIURNO	23	300	F-RV	6.600,00	0	0
2724	IPSSCT ALMERICO DA SCHIO	VICENZA	VI	303	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO IN COMMERCIO ESTERO	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2724	IPSSCT ALMERICO DA SCHIO	VICENZA	VI	304	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO AL CONTROLLO DI GESTIONE	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2725	ISS L.LUZZATTI	VALDAGNO	VI	306	FS-QIP	TERMICO	RESPONSABILE TECNICO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2727	IIS E.STEFANI	ISOLA DELLA SCALA	VR	308	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2727	IIS E.STEFANI	ISOLA DELLA SCALA	VR	310	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI CONTROLLO, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2727	IIS E.STEFANI	ISOLA DELLA SCALA	VR	311	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROCESSO AGRO - ALIMENTARE	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2727	IIS E.STEFANI	ISOLA DELLA SCALA	VR	317	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI	DIURNO	10	300	F-RV	0	5.240,00	0
2727	IIS E.STEFANI	ISOLA DELLA SCALA	VR	318	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROCESSO AGRO - ALIMENTARE	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
2727	IIS E.STEFANI	ISOLA DELLA SCALA	VR	320	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DELLE PRODUZIONI ANIMALI	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2729	IPIA ENRICO FERMI	VERONA	VR	321	FS-QIP	CHIMICO - BIOLOGICO	TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2729	IPIA ENRICO FERMI	VERONA	VR	322	FS-QIP	CHIMICO - BIOLOGICO	TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO	DIURNO	23	300	F-RV	6.600,00	0	0
2729	IPIA ENRICO FERMI	VERONA	VR	323	FS-QIP	CHIMICO - BIOLOGICO	TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2730	IPIA G.GIORGI	VERONA	VR	324	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DI PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO E CONTROLLO QUALITA'	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2730	IPIA G.GIORGI	VERONA	VR	325	FS-QIP	MECCANICO	TECNICO DI PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO E CONTROLLO QUALITA'	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
2730	IPIA G.GIORGI	VERONA	VR	327	FS-QIP	TERMICO	TECNICO RESPONSABILE DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL'AUTOVEICOLO	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2730	IPIA G.GIORGI	VERONA	VR	328	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	20	300	F-RV	6.600,00	0	0
2730	IPIA G.GIORGI	VERONA	VR	329	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2730	IPIA G.GIORGI	VERONA	VR	330	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2730	IPIA G.GIORGI	VERONA	VR	331	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2730	IPIA G.GIORGI	VERONA	VR	332	FS-QIP	TERMICO	TECNICO RESPONSABILE DI ASSISTENZA POST-VENDITA DELL'AUTOVEICOLO	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2731	IPSSAR A. BERTI	VERONA	VR	333	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	BARISTA GASTRONOMO	DIURNO	13	300	F-RV	0	5.240,00	0
2731	IPSSAR A. BERTI	VERONA	VR	334	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	22	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
2731	IPSSAR A. BERTI	VERONA	VR	335	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	16	300	F-RV	6.600,00	0	0
2731	IPSSAR A. BERTI	VERONA	VR	336	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DI LABORATORIO PASTICCERIA E DI LABORATORIO GELATERIA ARTIGIANALE	DIURNO	23	300	F-RV	6.600,00	0	0
2731	IPSSAR A. BERTI	VERONA	VR	337	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	RESPONSABILE DEI SERVIZI DI BANQUETING	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2731	IPSSAR A. BERTI	VERONA	VR	338	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ASSISTENZA LOCALE ALL'OSPITE	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2731	IPSSAR A. BERTI	VERONA	VR	339	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	TECNICO DELL'ASSISTENZA LOCALE ALL'OSPITE	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
2732	IPSSC M.SANMICHELI	VERONA	VR	341	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	25	300	F-RV	6.600,00	0	0
2732	IPSSC M.SANMICHELI	VERONA	VR	342	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2732	IPSSC M.SANMICHELI	VERONA	VR	343	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2732	IPSSC M.SANMICHELI	VERONA	VR	344	FS-QIP	TURISTICO	CONSULENTE VIAGGI	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2732	IPSSC M.SANMICHELI	VERONA	VR	345	FS-QIP	TURISTICO	CONSULENTE VIAGGI	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0
2733	ISISS CARLO ANTI	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	346	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	25	300	F-RV	6.600,00	0	0
2733	ISISS CARLO ANTI	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	348	FS-QIP	TURISTICO	ESPERTO IN GESTIONE DEI SERVIZI AEROPORTUALI	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2733	ISISS CARLO ANTI	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	349	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	19	300	F-RV	6.600,00	0	0
2733	ISISS CARLO ANTI	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	350	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	21	300	F-RV	6.600,00	0	0
2733	ISISS CARLO ANTI	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	351	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	18	300	F-RV	6.600,00	0	0
2733	ISISS CARLO ANTI	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	352	FS-QIP	GRAFICO - PUBBLICITARIO	ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE	DIURNO	17	300	F-RV	6.600,00	0	0
3459	IIS SILVIO CECCATO	MONTECCHIO MAGGIORE-ALTE	VI	353	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALLA NORMATIVA, PIANIFICAZIONE ELETTRICA, AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, DOMOTICA E COLLAUDI PER LA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	DIURNO	11	300	F-RV	0	5.240,00	0
3459	IIS SILVIO CECCATO	MONTECCHIO MAGGIORE-ALTE	VI	355	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO IN COMMERCIO ESTERO	DIURNO	14	300	F-RV	0	5.240,00	0
3686	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DE NICOLA"	PIOVE DI SACCO	PD	357	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI	DIURNO	15	300	F-RV	6.600,00	0	0

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	APPROVAZIONE	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (=>15)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (10-14)	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO (<10)
3687	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DI LONIGO	LONIGO	VI	358	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	**22**	300	F-RV	6.600,00	0	0
3687	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DI LONIGO	LONIGO	VI	359	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE ESPERTO IN APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E TELEMATICA	DIURNO	**17**	300	F-RV	6.600,00	0	0
3687	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DI LONIGO	LONIGO	VI	360	FS-QIP	TERMICO	RESPONSABILE TECNICO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	DIURNO	**16**	300	F-RV	6.600,00	0	0
3687	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DI LONIGO	LONIGO	VI	361	FS-QIP	ABBIGLIAMENTO E MODA	ASSISTENTE TECNICO ALLA RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO	DIURNO	**17**	300	F-RV	6.600,00	0	0
3713	IPAAATA DI LEGNAGO	LEGNAGO	VR	052	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	TECNICO DELLE VENDITE	DIURNO	**25**	300	F-RV	6.600,00	0	0
3713	IPAAATA DI LEGNAGO	LEGNAGO	VR	053	FS-QIP	TURISTICO	CONSULENTE VIAGGI	DIURNO	**15**	300	F-RV	6.600,00	0	0
3713	IPAAATA DI LEGNAGO	LEGNAGO	VR	313	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	**18**	300	F-RV	6.600,00	0	0
3713	IPAAATA DI LEGNAGO	LEGNAGO	VR	314	FS-QIP	AGRICOLTURA	TECNICO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI	DIURNO	**10**	300	F-RV	0	5.240,00	0
								TOTALI:				**1.280.400,00**	**408.720,00**	**28.140,00**
								TOTALE GENERALE:				**1.717.260,00**		
								TOTALE CORSI N.:				**278**		

DIREZIONE ISTRUZIONE - UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' INTEGRATE

3^ AREA PROGETTO INTESA - FINANZIAMENTO CORSI CONNESSI ALLE CLASSI V a.s. 2007/2008 - **CORSI RINUNCIATI**

COD_ENTE	ISTITUTO PROFESSIONALE	CITTA'	PROV.	INTERVENTO	TIPO	COMPARTO	TITOLO	TIPOLOGIA SVOLGIMENTO	N. ALLIEVI	N. ORE 5^	IMPORTO FINANZIAMENTO	NOTE
160	IPIA F. Lampertico	Vicenza	VI	005	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO INSTALLATORE DI IMPIANTI ESPERTO IN MODALITA' OPERATIVE DI CANTIERE	DIURNO	0	300	0	CORSO RINUNCIATO - ALLIEVI CONFLUITI NEL CORSO 004
160	IPIA F. Lampertico	Vicenza	VI	010	FS-QIP	CHIMICO - BIOLOGICO	TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO	DIURNO	0	300	0	CORSO RINUNCIATO - ALLIEVI CONFLUITI NEL CORSO 009
2151	IPSIA E. Mattei	San Stino di Livenza	VE	042	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	0	300	0	CORSO RINUNCIATO - ALLIEVI CONFLUITI NEI CORSI 040 E 041
2669	IPSIA E. Bernardi	Padova	PD	082	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	0	300	0	CORSO RINUNCIATO - ALLIEVI CONFLUITI NEI CORSI 080 E 081
2677	IIS ISA di Castelmassa	Castelmassa	RO	115	FS-QIP	ELETTRICO - ELETTRONICO	TECNICO ADDETTO ALL'UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI PER LA PIANIFICAZIONE ELETTRICA E L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	DIURNO	0	300	0	CORSO RINUNCIATO - ALLIEVI CONFLUITI NEL CORSO 114
2690	ISIS A. Beltrame	Vittorio Veneto	TV	167	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	0	300	0	CORSO RINUNCIATO - N° 12 ALLIEVI CONFLUITI NEL CORSO 166
2692	IPSSAR G Maffioli	Castelfranco Veneto	TV	183	FS-QIP	ALBERGHIERO - RISTORAZIONE	CHEF ENOGASTRONOMO	DIURNO	0	300	0	CORSO RINUNCIATO - ALLIEVI CONFLUITI NEL CORSO 184
2733	ISISS Carlo Anti	Villafranca di Verona	VR	347	FS-QIP	ECONOMICO - AZIENDALE	ASSISTENTE ALLA CONTABILITA' GENERALE E ALLA GESTIONE DI CASSA	DIURNO	0	300	0	CORSO RINUNCIATO - ALLIEVI CONFLUITI NEL CORSO 346
							TOTALE CORSI RINUNCIATI:	**8**			0	

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE n. 3 del 11 febbraio 2008

Percorsi integrati tra il sistema della formazione professionale e gli Istituti Professionali nel biennio 2006-2008. Proroga termini richiesta di finanziamento quota regionale.

[Formazione professionale e lavoro]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di prorogare a favore degli Istituti professionali beneficiari del finanziamento regionale delle attività di cui all'oggetto, il termine per la richiesta della quota di finanziamento a titolo di acconto;
2. di stabilire che il termine ultimo per l'espletamento delle procedure suddette è fissato in data 31/05/2008.

Caccin

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 22 del 12 febbraio 2008

Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale: Conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione regionale amministrazione, bilancio e servizi.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

L'Ufficio di Presidenza

(omissis)

delibera

1) di conferire, l'incarico di dirigente della Direzione regionale amministrazione, bilancio e servizi al dott. Roberto Valente con decorrenza dalla data di presa servizio del dr. Amadi Stefano - precedente titolare dell'incarico stesso - presso l'Azienda socio sanitaria locale n. 10 "Veneto orientale";

2) di dare atto che il predetto dirigente è in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 149 del 7 settembre 2005 e dei titoli di professionalità, di preparazione ed esperienza in relazione al ruolo e alle funzioni che è chiamato a svolgere, come precisato in narrativa;

3) di individuare il Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. 626/1994 nel dirigente regionale della Direzione regionale amministrazione bilancio e servizi;

4) di trasmettere alla Direzione Risorse Umane la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4240 del 28 dicembre 2007

Iniziative culturali dirette per l'anno 2007 - art. 11 L.R. 5.9.1984, n. 51. Terzo provvedimento L.R. 5.9.1984, n. 51.

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

A. di approvare per l'anno 2007 la realizzazione delle seguenti iniziative dirette, in collaborazione con i soggetti sotto individuati, e di disporre la partecipazione finanziaria regionale a fianco di ciascuno indicata:

Amministrazioni Pubbliche

	Iniziativa	Finanziamento
1.	90° Anniversario della fine della Prima Guerra mondiale in collaborazione con il comune di Vittorio Veneto (TV) C.F. 00486620263	€ 40.000,00
tot. € 40.000,00		

Soggetti Privati

	Iniziativa	Finanziamento
1.	Progetto "La donna nel bellunese: storia, tradizione e attualità" in collaborazione con il Circolo Cultura e Stampa Bellunese di Belluno C.F. 00736340258	€ 15.000,00
2.	Concorso letterario "Parole attorno al fuoco" in collaborazione con il Gruppo di Arcade dell'Associazione Nazionale Alpini C.F. 92001870267	€ 10.000,00
3.	Mostra antologica dell'opera dell'architetto Mario Bruno in collaborazione con il Comitato scientifico per la promozione delle opere dell'Architetto Mario Bruno C.F. 04161050267	€ 5.000,00
4.	Manifestazione "Comoda_mente - Dialoghi nella città che suona" in collaborazione con il Centro Studi Usine di Vittorio Veneto C.F. 03724570266	€ 7.000,00
5.	Progetto "Sull'onda di Eleonora Duse - Attrici divinamente donne" in collaborazione con l'Associazione Theamateatro di Vicenza C.F. 95065960247	€ 15.000,00
6.	Chioggia per Goldoni in collaborazione con la Fondazione della Comunità Clodiense di Chioggia C.F. 91014010275	€ 8.000,00
tot. € 60.000,00		

B. di impegnare le somme relative, con imputazione al capitolo 100749 "Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali" a favore dei soggetti individuati nella tabella "Amministrazioni pubbliche" di cui al punto A., e con imputazione al capitolo 70114 "Iniziative regionali per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali" a favore dei soggetti individuati nella tabella "Soggetti privati", del bilancio di previsione 2007, dando incarico al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Attività

culturali e Spettacolo di provvedere, con proprio decreto, a definire le modalità di attuazione delle iniziative.

C. d incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso alla competente Commissione consiliare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4245 del 28 dicembre 2007

L.R. 8.9.1978, n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre manifestazioni e convegni di interesse regionale" Esercizio 2007. V° Provvedimento.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di concedere agli Enti di cui agli allegati (allegati A e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, i contributi a fianco di ciascuno indicati, quantificati in ragione del disavanzo tra entrate e uscite come previsto in sede di presentazione delle richieste di contributo per un totale di € 168.500,00 da imputarsi per € 86.500,00 sul cap. 3402 e per € 82.000,00 sul cap. 100642 del bilancio di previsione 2007.

2. Di impegnare per le motivazioni di cui alle premesse, la somma di € 97.500,00 sul capitolo 3402 del bilancio di previsione 2007 e la somma di € 88.000,00 sul capitolo 100642 del bilancio di previsione 2007 che presentano sufficiente disponibilità.

3. Di dare atto che ogni contributo sarà liquidato in unica soluzione, dietro presentazione - entro il 31 dicembre 2008 - di rendiconto, corredato dalla documentazione prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 7.2.2006.

4. Di dare atto che qualora dalla documentazione inviata al momento della rendicontazione, si evinca che l'ammontare della spesa non superi di almeno il 50% il valore del contributo regionale, su proposta del Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione sarà proporzionalmente ridotto il contributo.

5. Di accettare la proposta da parte del FAI di Portogruaro di posticipare la data della manifestazione: "La memoria dei caduti della grande guerra - valorizzazione del monumento ai caduti della prima guerra mondiale" dalla primavera del 2007 all'anno 2008, destinando a tale manifestazione il contributo di € 8.000,00 già concesso con Dgr n. 836 del 3.4.2007

6. Di ridurre per le motivazioni di cui alle premesse il contributo disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1520 del 29.5.2007 nei confronti del beneficiario parimenti indicato alle premesse del presente provvedimento.

7. Di revocare per le motivazioni di cui alle premesse il contributo disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 4162 del 28.12.2006 nei confronti del beneficiario parimenti indicato alle premesse del presente provvedimento.

8. Di porre in economia di spesa la somma di € 3.000,00 impegnata con deliberazione n. 4162 del 28.12.2006 sul capitolo 100642.

9. Di rendere disponibile la somma di € 66,00, impegnata con deliberazione n. 1520 del 29.5.2007 sul capitolo 3402.

(segue allegato)

L.R. n. 49/78 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale"
Esercizio finanziario 2007

SOGGETTI PRIVATI

PROVINCIA DI BELLUNO

SOGGETTO PROPONENTE	INIZIATIVA	DESCRIZIONE	GIUDIZIO	CONTRIBUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE SORAIMAR C.F. 92014780263	CONVEGNO SORAIMAR 2007	CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA E DELLA TRADIZIONE ORALE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 2.000,00
SCHOLA CANTORUM DI SANTA GIUSTINA C.F.91004900253	UNA GRANDE MESSA PER LA PACE NEL MONDO	INIZIATIVA DI ALTO VALORE RELIGIOSO-ARTISTICO CHE MIRA A DARE UN MESSAGGIO DI PACE PER IL MONDO	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 1.500,00
PARROCCHIA DI SAN SIMONE APOSTOLO DI VALLADA AGORDINA C.F. 93002550254	INAUGURAZIONE RESTAURO AFFRESCHI CHIESA SAN SIMEON	IMPORTANTE INAUGURAZIONE DI UN CICLO DI AFFRESCHI DEL 1542	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 1.500,00

TOTALE € 5.000,00

PROVINCIA DI PADOVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA MONDO NIOVO C.F. 92018980281	LA LANTERNA MAGICA DEL NATALE	PICCOLO EVENTO ESPOSITIVO SU 2000 VETRI DI PROIEZIONE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 1.500,00
PARROCCHIA SS.TRINITA' DI CODIVERNO C.F. 92031320283	PRESEPE VIVENTE 2007	EVENTO A VALENZA RELIGIOSO-POPOLARE, CHE COINVOLGE POSITIVAMENTE GLI ABITANTI DEL PAESE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI-SVILUPPO UMANO C.F. 03249300280	DIRITTI E ROVESCI: ARTE E CULTURA CONTRO LE NUOVE FORME DI SCHIAVITU'	EVENTO CHE MIRA A RICHIAMARE L'ATTENZIONE SULLE VIOLAZIONI DI DIRITTI UMANI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 2.000,00
ASSOCIAZIONE TEATRORTAET C.F.03933420287	ARTE PRIMA GIOVANI	SPETTACOLI PER BAMBINI RAGAZZI FAMIGLIE E INSEGNANTI SU MUSICHE ORIGINALI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 1.000,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE KALAMO C.F. 03692990280	SCRIGNI D'ARTE.MINIATURE RUSSE SU SCATOLE DI LACCA	MOSTRE - ESPOSIZIONI PARTICOLARI DENOMINATE LACQUER BOX PROVENIENTI DA GRANDI SCUOLE RUSSE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 2.000,00

ASSOCIAZIONE LA SFERA C.F. 92021720286	**4° FESTIVAL CITTA' DI MONTEGROTTO TERME**	FESTIVAL DI MUSICA E DANZA, TEATRO PER VALORIZZARE I SITI ARCHEOLOGICI DELLA ZONA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 3.000,00**
ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE EMPORIUM ATHESTINUM C.F. 04057690283	**NATALE 2007 DAL CASTELLO ALLA CITTA'**	MANIFESTAZIONE NATALIZIA ALL'INTERNO DELLE MURA DEL CASTELLO DI ESTE IN UNA AMBIENTAZIONE MEDIEVALE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.500,00**
ASSOCIAZIONE RES PUBLICA C.F. 92134090288	**TESTIMONI DELLA VERITA' NELL'ITALIA IN GUERRA**	EVENTO CHE INTENDE FAR CONOSCERE LA RESISTENZA E IL RITORNO ALLA DEMOCRAZIA NEL NOSTRO PAESE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.000,00**
ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTALICA C.F.92152980287	**RIVELAZIONI- REPERTI DEL CONTEMPORANEO**	ESPOSIZIONE ARTISTICO CULTURALE E ATTIVITA' DIDATTICHE RIVOLTE AI RAGAZZI VENETI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.000,00**

TOTALE € 15.000,00

PROVINCIA DI ROVIGO

PRO LOCO DI CEREGNANO C.F 8010630293	**44^EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL MOBILE**	TRADIZIONALE MOSTRA DI PRODOTTI ARTIGIANALI TIPICI LOCALI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.000,00**

AREA REBUS SCARL DI ROVIGO C.F.00819750290	OPEN SOURCE EXPO THINK OPEN	INNOVATIVA MANIFESTAZIONE PER DARE SOLUZIONI E SERVIZI PROFESSIONALI SU TECNOLOGIE INFORMATICHE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 4.000,00
CIRCOLO CULTURALE "IL PONTE" C.F.91008260290	SPETTACOLO TEATRALE" OMENI, DONE..." E MOSTRA DEL PITTORE ANTONIO NARDI	PROGETTO TEATRALE CHE RIFLETTE UNO SPACCATO DI VITA POLESANA E MOSTRA DI UN NOTO PITTORE CHE HA OPERATO A STIENTA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 1.000,00
AVIS PROVINCIALE DI ROVIGO C.F. 93003660292	GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE	EVENTO MONDIALE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL DONO CONSAPEVOLE E VOLONTARIO DI SANGUE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 4.500,00

TOTALE € 11.500,00

PROVINCIA DI TREVISO

PROLOCO DI GODEGA DI SANT'URBANO C.F. 00840710263	31^ EDIZIONE RADUNO PODISTICO SAN NICOLO'	EVENTO TRADIZIONALE SPORTIVO- AMATORIALE CHE RICHIAMA L'ATTENZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 2.000,00

ASSOCIAZIONE ATTORE SI NASCE? **C.F. 94090590269**	**RASSEGNA TEATRALE:PER FILO E PER SEGNO"LA MEMORIA- IL TEMPO SOSPESO"**	CICLO DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER RIEVOCARE LA TERRA VENETA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.500,00**
SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA SEZIONE TREVIGIANA **C.F. 94024880265**	**CONVEGNO SUL TEMA: TRA FILOSOFIA E MUSICA**	CONVEGNO CHE VUOLE FORNIRE L'OCCASIONE PER UN DIALOGO TRA DISCIPLINE DIVERSE MA CONNESSE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.000,00**
ASSOCIAZIONE CORO A.N.A ODERZO SEZIONE DI TREVISO **C.F. 94013230266**	**FESTA DEL CENTENARIO CLUB RUGBY L'ISLE JOURDAIN DI FRANCIA**	FESTA CHE VUOLE CELEBRARE LE TRADIZIONI VENETE ALL'ESTERO	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 3.000,00**
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI TREVISO NUCLEO DI SAN DONA' **C.F.94000200264**	**CERIMONIA E RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA DEL CIPPO PER LA SCOMPARSA DEL TENENTE MARIO RETTORE**	CELEBRAZIONE PER RICORDARE IL 45° ANNIVERSARIO DELLA TRAGICA FINE DEL SOTTOTENENTE MARIO RETTORE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.500,00**
ASSOCIAZIONE CULTURALE LAZZARI **C.F. 03806520262**	**ESPOSIZIONE PERSONALE DELL'ARTISTA YOKO ONO DENOMINATA "SOGNARE"**	EVENTO CHE VUOLE UNIRE L'ARTE E LA CULTURA ALLO STILE ARCHITETTONICO DEL LUOGO DOVE SI SVOLGE L'EVENTO.	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€. 2.500,00**

TOTALE € 12.500,00

PROVINCIA DI VENEZIA

ASSOCIAZIONE COMITATO ETA' EVOLUTIVA C.F. 93017500278	**POLLICINIA 2007**	MANIFESTAZIONE CULTURALE DEDICATA A BAMBINI, RAGAZZI E ALLA CITTA' TUTTA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 13.000,00**
CIRCOLO CULTURALE SARDO ICHNUSA C.F.90025310278	**MOSTRA FRANCESCO CIUSA E LE SUE BIENNALI**	EVENTI ARTISTICI E CULTURALI SULLA CULTURA E IDENTITA' SARDA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.500,00**
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDENTESCO G. CALASANZIO C.F.03376430272	**SETTIMANA DELL'EDUCAZIONE 2007**	SERIE DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.000,00**
VIVIAMO SUMMAGA C.F.03497380273	**6^ FESTA D'AUTUNNO CASTAGNATA 2007**	FESTA POPOLARE PER RILANCIARE LA FRAZIONE DI SUMMAGA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.000,00**
AICCRE VENETO CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA SEZIONE ITALIA C.F. 94041300271	**CONVEGNO:LA PROMOZIONE DEI PROCESSI INTEGRATI DI SVILUPPO. LA NUOVA SFIDA PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI**	E' UN CONVEGNO INRENTE ALLE PROBLEMATICHE SU PROGETTI DI COOPERAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 3.000,00**
SCUOLA GRANDE SAN GIOVANNI EVANGELISTA C.F.80013560273	**LA PITTURA E LA POESIA DI G. BOLDRINI**	EVENTO CULTURALE SULL'OPERA E LA FIGURA DI G. BOLDRINI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 4.000,00**

TOTALE € 25.500,00

PROVINCIA DI VICENZA

ASSOCIAZIONE CULTURALE OFICINA MUSICUM C.F. 03274110240	**J. SEBASTIAN BACH "IL NATALE DI KOTHEN A LIPSIA"**	EVENTI CONCERTISTICI SU MUSICHE DI BACH IN ALCUNE CITTA' DEL VENETO	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.500,00**
ASSOCIAZIONE MUSICALE MOUSIKE' C.F. 95067110247	**PROGETTO BACH 2007. L'OPERA SACRA VOCALE E STRUMENTALE**	ESIBIZIONI IN OCCASIONE DEL 250° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI BACH	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.000,00**
ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME C.F. 04133950263	**ANTICA FIERA DEL MERCATO DI SANT'ILARIA**	IMPORTANTE EVENTO LOCALE PER PROMUOVERE LA SOCIALIZZAZIONE DEI CITTADINI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.000,00**
F.A.I.V. FEDERAZIONE ARTIGIANI IMPRENDITORI VICENTINI C.F. 02371540242	**MOSTRA ARTIGIANALE AREA BERICA**	IMPORTANTE MOMENTO DI PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO LOCALE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.500,00**

TOTALE € 8.000,00

PROVINCIA DI VERONA

FONDAZIONE CENTRO STUDI CAMPOSTRINI C.F. 03497960231	**MOSTRA:ICONA E PRESENZA DI DIO. INTRODUZIONE AL MONDO DELL'ICONA**	EVENTO CULTURALE E FORMATIVO CHE MIRA A MOSTRARE COME L'ICONA SIA UN ELEMENTO FONDANTE NELLA FEDE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.000,00**
SOCIETA' BELLE ARTI DI VERONA C.F. 93024500238	**EVENTI IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**	EVENTI PER CELEBRARE UN IMPORTANTE ANNIVERSARIO PER LA CITTA' DI VERONA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.000,00**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO PROVA C.F. 01954770234	**MOSTRA FOTOGRAFICA:DISEGNI E CIMELI DELLA CAMPAGNA DI RUSSIA**	IMPORTANTE RIEVOCAZIONE STORICA DEI DRAMMATICI FATTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.500,00**
ASSOCIAZIONECENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO-DIESSE(DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA) C.F. 93167410237	**INCONTRO-CONVEGNO"EMERGENZA EDUCAZIONE**	IMPORTANTE INCONTRO SUL TEMA DELL'EMERGENZA EDUCATIVA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.000,00**
ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE E GINA FLANGINI C.F. 94011590125	**GIUSEPPE FLANGINI. LE REGARD DE UN PEINTRE SUR LA MINE**	SERIE DI EVENTI CULTURALI E ARTISTICI CON L' INTENTO DI COMMEMORARE L'ARTISTA VENETO FAMOSO ANCHE ALL'ESTERO	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.500,00**

TOTALE € 8.000,00

FUORI REGIONE

ASSOCIAZIONE DEI VENETI A ROMA C.F. 97012180580	**TRADIZIONALE RAPPRESENTAZIONE DI CULTURA VENETA A ROMA**	APPUNTAMENTO ANNUALE IN PROSSIMITA' DEL NATALE PER RACCONTARE IL VENETO IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 1.000,00**

TOTALE € 1.000,00

TOTALE GENERALE € 86.500,00

L.R. n. 49/78 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale"
Esercizio finanziario 2007

SOGGETTI PUBBLICI

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI VO' EUGANEO C.F.82001170289	**NOTTI VENEZIANE IN TERRAFERMA**	EVENTI CULTURALI SULL'IMPORTANZA STORICA E PAESAGGISTICA DEI SITI PRESENTI NEI COLLI EUGANEI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.000,00**
COMUNE DI PADOVA C.F.00644060287	**PREMIO LETTERARIO GALILEO PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA**	PREMIO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 28.000,00**

TOTALE € 30.000,00

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI PORTO VIRO C.F.01014880296	**8^ EDIZIONE DI MOSTRA DEL LIBRO**	EVENTO TRADIZIONALE PER CREARE UN PUNTO DI INCONTRO CON POTENZIALI LETTORI NEL PANORAMA DI EDIZIONI LIBRARIE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 2.000,00**
COMUNE DI ROVIGO C.F. 00192630291	**PROGETTO "OPERART"**	IMPORTANTE MANIFESTAZIONE ARTISTICA PER BAMBINI E FAMIGLIE. PUNTO DI INCONTRO TRA ARTE E CREATIVITA'	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	**€ 3.000,00**

TOTALE € 5.000,00

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI GAIARINE C.F.82001070265	DECIMA BIENNALE DELL'INCISIONE	EVENTO INTERNAZIONALE SULL'ARTE DELL'INCISIONE PER CREARE UN RAFFINATO POLO CULTURALE DEL SETTORE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 3.000,00

TOTALE € 3.000,00

PROVINCIA DI VENEZIA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA C.F. 80013420270	PROGETTO CULTURALE "A RUOTA LIBERA"	PROGETTO CHE PROMUOVE I GIOVANI TALENTI CHE SI AFFACCIANO ALLE PROFESSIONI ARTISTICHE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 10.000,00
COMUNE DI CHIOGGIA C.F. 00621100270	MOSTRA RETROSPETTIVA DEI DIPINTI DI LUIGI PAGANO	ESPOSIZIONI D'ARTE CHE APPROFONDISCONO LA CONOSCENZA DI ARTISTI DELLA ZONA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 4.000,00
COMUNE DI CAORLE C.F.00321280273	TRECENTENARIO GOLDONIANO	MANIFESTAZIONI PER COMMEMORARE UNO DEI PIU' GRANDI DRAMMATURGHI ITALIANI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 3.500,00

TOTALE € 17.500,00

PROVINCIA DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI MAROSTICA C.F. 82000830248	CONVEGNO: "SVILUPPO SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO"	CONVEGNO PER PROMUOVERE LO STUDIO E LA RICERCA SU SETTORI CHE MIGLIORINO LA QUALITA' DELLA VITA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 3.000,00
COMUNE DI RECOARO TERME C.F. 00192560241	RADUNO INTERNAZIONALE VETERANI DELLA FISARMONICA	IMPORTANTE INCONTRO DI VIRTUOSI DELLA FISARMONICA	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 3.000,00
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA C.F. 00168480242	MOSTRA:"I SANTI DEL REMONDINI"	MOSTRA DEDICATA ALLE ARTI DECORATIVE DI AUTORI VENETI LOCALI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 5.500,00
COMUNE DI LONIGO C.F. 00412580243	COLORI D'AUTUNNO 2007	MANIFESTAZIONE PER INCENTIVARE L'ECONOMIA E RICHIAMARE LE TRADIZIONI DELLE TERRE VENETE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 4.000,00

TOTALE € 15.500,00

PROVINCIA DI VERONA

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA C.F. 02573100233	MEETING SCIENTIFICO MEDICO :"LE IPOTERMIE ACCIDENTALI"	IMPORTANTE SESSIONE SCIENTIFICA PER LA VALUTAZIONE CLINICA E IL TRATTAMENTO DELLE IPOTERMIE ACCIDENTALI	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 2.000,00
COMUNE DI ROVERE VERONESE C.F.80010130237	ANTICA FIERA AGRICOLA 2007	MANIFESTAZIONE ATTA A RISCOPRIRE L'ANTICA FIERA AGRICOLA DI ROVERE	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 3.000,00
COMUNE DI ERBEZZO C.F.00670360239	ANTICA FIERA DEL BESTIAME	MANIFESTAZIONE PER RIEVOCARE I 100 ANNI DELLA STORICA FIERA DEL BESTIAME DI ERBEZZO	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 3.000,00

TOTALE € 8.000,00

FUORI REGIONE

POLITECNICO DI TORINO C.F.00518460019	"LE PROSOPOPEE VENEZIANE DI UNA DONNA IN MUSICA"	RAPPRESENTAZIONE SCENICA A CA' REZZONICO	POSITIVO E CONFORME AI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 202 DEL 7 FEBBRAIO 2006	€ 3.000,00

TOTALE € 3.000,00

TOTALE GENERALE € 82.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4252 del 28 dicembre 2007

Iniziative dirette in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta, progetto "Ripensare il Veneto". Esercizio finanziario 2007. Deliberazione n. 164/CR del 11.12.2007. L.R. 14.1.2003, n. 3 - art. 22.

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto del parere espresso dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 18.12.2007 in merito alla propria deliberazione n. 164/CR del 11.12.2007 e di approvare la realizzazione, per l'anno 2007, del progetto culturale "Ripensare il Veneto", in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta di Treviso, con la partecipazione finanziaria regionale di € 62.300,00;

2. di impegnare la spesa di € 62.300,00 con imputazione al cap. 100626 "Iniziative regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta" a favore della Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà veneta di Treviso (C.F. 94009550263), del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2007;

3. di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/1997 e della deliberazione della Giunta regionale n. 400 del 8.2.2000, e di provvedere con proprio atto alla definizione delle modalità di organizzazione e gestione del progetto suindicato, dando atto che il beneficiario dovrà documentare il finanziamento concesso secondo quanto previsto al punto 1.4 dell'allegato A) alla Dgr 4087 del 30.12.2005 che ha determinato i criteri e le modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 per l'anno 2006 e seguenti, e comunque entro il 31.12.2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4253 del 28 dicembre 2007

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. Esercizio finanziario 2007. L.R. 13.4.2007, n. 8. Deliberazione n. 157/CR dell'11.12.2007. Impegno di spesa.

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

A. di confermare la propria deliberazione n. 157/CR dell'11.12.2007 e di approvare per il 2007, anno di prima applicazione della legge L.R. 13.4.2007, n. 8, le seguenti iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale, in collaborazione con i soggetti sotto individuati, con la partecipazione finanziaria per ciascuno indicata:

	Iniziativa	Finanziamento
1.	Festa del popolo veneto progetto di comunicazione coordinata relativo alle finalità generali della legge ed alla festa del popolo veneto; stampa di dèpliant e manifesti e realizzazione pagina web	€ 20.000,00 (€ 18.000,00 + € 2.000,00 per spedizione materiale) Studio Camuffo Cannaregio 4132 30131 Venezia C.F. CMFGRG55D04L736A
2.	Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto a) cartone animato in lingua veneta b) Archivio delle tradizioni orali nel Veneto c) Diffusione di pubblicazioni specialistiche presso le biblioteche del Veneto • Dizionario veneziano della lingua e della cultura popolare nel XVI secolo, di Manlio Cortelazzo, n. 300 copie • Antichi testi veneti, di Antonio Daniele n. 580 copie • Bibliografia del dialetto veneziano del Novecento, di Giuliano Averna e Paolo Saccoman, n. 500 copie • Fiabe popolari trevigiane, di Antonella Rosso, n. 200 copie • Lessicografia dialettale. Ricordando Paolo Zolli, di F. Bruni e C. Marcato, n. 100 copie € 3.000,00 • La letteratura veneziana del Settecento, di Bruno Rosada, n. 100 copie	€ 28.000,00 Associazione "Bepi Maxenelo - L'Albaro de la lengoa veneta"Via Garibaldi, 8 36031 Dueville (VI) C.F. 95096170246 € 20.000,00, Antenna Tre Nord-Est S.r.l., via Prati, 1, 31048 S. Biagio di Callalta (TV) C.F. 00643290265 € 21.000,00 La Linea Editrice s.a.s. Via Carducci 26/2, 35100, Padova C.F. 00416010288 € 9.000,00 Casa Editrice Esedra s.r.l. Via Palestro 8, 35100, Padova C.F. 00125910281 € 4.500,00 Casa Editrice Esedra s.r.l. Via Palestro 8, 35100, Padova C.F. 00125910281 € 1.800,00 Cierre Edizioni s.c.a.r.l. Via Ciro Ferrari 5, 37060 Sommacampagna (PD) C.F. 02217420237 € 3.000,00 Centro Interuniversitario di Studi Veneti, San Marco 2945, Venezia C.F. 80007720271 € 2.700,00 Giovanni Maria Fiore Editore d'Arte s.n.c., Vicolo del Carso 15, Venezia - Mestre C.F. 00239620271
3.	Promozione della ricerca • Convegno Internazionale di Studio: Dialetto. Uso, funzioni, forma • Realizzazione mappatura on-line del dialetto veneto e delle sue varianti così come si p conservato e tramandato nelle diverse comunità di origine veneta nel mondo • Stilven - Sistema di traduzione dall'inglese alla lingua veneta	€ 15.000,00 Università degli Studi di Padova Dipartimento di Discipline linguistiche comunicative e dello spettacolo, via Beato Pellegrino, 1 - 35137 Padova C.F. 80006480281 € 15.000,00 Università degli Studi di Padova Dipartimento di Romanistica via Beato Pellegrino, 1 - 35137 Padova C.F. 80006480281 € 20.000,00 Università Cà Foscari di Venezia Dipartimento di Scienze del Linguaggio Cà Bembo - Dorsoduro 1075 30123 Venezia C.F. 80007720271
4.	Attività dirette Attivazione, di percorsi facoltativi di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Uffici Scolastici Provinciali (ex CSA), finalizzati alla conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto. È prevista la collaborazione con la Direzione regionale Istruzione, competente per materia, che provvederà alla progettazione dei corsi, all'individuazione dei docenti e delle strutture che li ospiteranno.	€ 90.000,00 (da impegnare con ddr Direzione regionale Istruzione, per iniziative da concordare con l'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo)

B. di impegnare la somma complessiva di € 160.000,00, con imputazione al capitolo 100958 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto (L.R. 13.4.2007, n. 8)" del bilancio di previsione 2007;

C. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo di definire, con proprio decreto, le modalità di attuazione delle iniziative, fissando anche i termini per la rendicontazione, da perfezionarsi entro il 31.12.2008;

D. di incaricare altresì il Dirigente regionale della Direzione regionale Istruzione di definire, con propri atti, le modalità di organizzazione e di gestione dei progetti per l'anno 2007 di cui punto 4) "Attività dirette" della legge, consistenti in iniziative nell'ambito del sistema dell'istruzione, d'intesa con l'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo, provvedendo anche all'assunzione del relativo impegno di spesa per complessivi € 90.000,00, dando atto che l'assunzione di tale impegno sul capitolo 100958 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto (L.R. 13.4.2007, n. 8)"sarà espressamente autorizzato dal Dirigente dell'U.P. Attività culturali e Spettacolo;

E. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo dell' esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4265 del 28 dicembre 2007

Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2007. Assegnazione contributo regionale alle Strutture associate di promozione turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, artt. 7 e 8.

[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per i motivi in premessa evidenziati, la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento dei progetti di promozione settoriale presentati dalle Strutture Associate del Veneto e approvati nell'ambito del Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2007, come individuata nel prospetto di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare, conseguentemente, la spesa di euro 459.327,04 necessaria al raggiungimento dell'importo complessivamente destinato al cofinanziamento dei progetti delle Strutture Associate per l'anno 2007, imputando la spesa al capitolo 100187 "Contributo regionale a favore delle Strutture associate di promozione turistica", UPB U0074, esercizio finanziario corrente, che offre sufficiente disponibilità;

3. di impegnare, per i motivi in premessa evidenziati, le risorse ancora disponibili al capitolo di spesa 100187, esercizio finanziario corrente, pari a euro 3.619.969,21 quale quota parte delle complessive risorse finanziarie destinate alle iniziative promo-commerciali che saranno realizzate nel corso dell'anno 2008, a favore delle Strutture Associate di promozione turistica del Veneto;

4. di ripartire le risorse disponibili in via proporzionale per ciascun Consorzio sulla base della percentuale di spesa definitivamente determinata per ogni Struttura associata a valere sul PEA 2007, con arrotondamento degli importi fino al concorso dell'impegno complessivo di € 3.619.969,21 così come individuato nel prospetto di cui all'allegato B), parte integrante del presente provvedimento;

5. di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà alla determinazione del complessivo contributo economico spettante ad ogni Consorzio per l'anno 2008, in relazione agli stanziamenti stabiliti dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, sulla base dell'applicazione integrale del modello di riparto approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 65 del 15 giugno 2006 e ad intervenuta approvazione del Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica 2008 e successivamente all'acquisizione dei dati statistici al 31.12.2007.

(segue allegato)

Allegato A

STRUTTURE ASSOCIATE - RIPARTIZIONE DEFINITIVA RISORSE FINANZIARIE ANNO 2007

STL	STRUTTURE ASSOCIATE	CONTRIBUTI ASSEGNATI DGR 1225/8.5.2007 (90%)	CONTRIBUTI MODIFICATI DGR 117/CR DEL 16.10.2007	ECONOMIE DGR 117/CR DEL 16.10.2007	10% PROGETTI INNOVATIVI E INTERSETTORIALI APPROVATI CON DGR 117/CR DEL 16.10.2007	CONTRIBUTO RIDETERMINATO	IMPORTI MONITORATI AL 31.10.2007	ULTERIORI ECONOMIE AL 31.10.2007	CONTRIBUTO DEFINITIVO
1/2	DOLOMITI	792.648,28	792.648,28		50.000,00	842.648,28	838.200,76	4.447,52	838.200,76
3	MARCA TREVISO	352.360,43	352.360,43		62.500,00	414.860,43	414.860,43		414.860,43
4	VENETO ORIENTALE	812.899,42	812.899,42		60.000,00	872.899,42	872.899,42		872.899,42
5	FOUR SEASONS	652.985,19	652.985,19			652.985,19	450.000,00	202.985,19	450.000,00
6	PROMOVENEZIA	763.332,15	758.819,45	4.512,70	64.790,00	823.609,45	780.277,30	43.332,15	780.277,30
7	CON CHIOGGIA SI	361.217,92	361.217,92			361.217,92	352.500,00	8.717,92	352.500,00
8	GIOTTO	254.288,66	254.288,66			254.288,66	254.288,66		254.288,66
9	TERME EUGANEE	463.034,78	463.034,78		50.000,00	513.034,78	513.034,78		513.034,78
10	VICENZA E'	341.534,32	341.534,32		125.000,00	466.534,32	466.534,32		466.534,32
11	ASIAGO 7 COMUNI	305.573,27	299.000,00	6.573,27		299.000,00	299.000,00		299.000,00
12	LAGO DI GARDA E'	765.244,21	765.000,00	244,21	100.000,00	865.000,00	865.000,00		865.000,00
13	VERONA TUTTINTORNO	416.363,31	416.363,31		97.500,00	513.863,31	513.863,31		513.863,31
14	C.A.R.D. DEL PO	333.518,06	333.518,06		120.350,00	453.868,06	453.868,06		453.868,06
TOTALE		**6.615.000,00**	**6.603.669,82**	**11.330,18**	**730.140,00**	**7.333.809,82**	**7.074.327,04**	**259.482,78**	**7.074.327,04**

Allegato B

STRUTTURE ASSOCIATE - RIPARTIZIONE QUOTA PARTE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2008

STL	STRUTTURE ASSOCIATE	ATTRIBUZIONE DEFINITIVA FINANZIAMENTO PEA 2007	PERCENTUALE ATTRIBUZIONE SUL FINANZIAMENTO TOT. PEA 2007	RIPARTO ANTICIPAZIONE PEA 2008
1/2	DOLOMITI	838.200,76	11,85%	428.911,60
3	MARCA TREVISO	414.860,43	5,86%	212.286,20
4	VENETO ORIENTALE	872.899,42	12,34%	446.667,08
5	FOUR SEASONS	450.000,00	6,36%	230.267,29
6	PROMOVENEZIA	780.277,30	11,03%	399.271,87
7	CON CHIOGGIA SI	352.500,00	4,98%	180.376,05
8	GIOTTO	254.288,66	3,59%	130.120,80
9	TERME EUGANEE	513.034,78	7,25%	262.522,51
10	VICENZA E'	466.534,32	6,59%	238.727,99
11	ASIAGO 7 COMUNI	299.000,00	4,23%	152.999,82
12	LAGO DI GARDA E'	865.000,00	12,23%	442.624,91
13	VERONA TUTTINTORNO	513.863,31	7,26%	262.946,48
14	C.A.R.D. DEL PO	453.868,06	6,42%	232.246,60
TOTALE		**7.074.327,04**	**100,00%**	**3.619.969,21**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4266 del 28 dicembre 2007

Progetto di promozione integrata di turismo e calzature in Germania. Approvazione. L.R. n. 16/80.
[Secondario, settore]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il progetto presentato dal Consorzio Calzaturieri della Riviera del Brenta di promozione integrata in Germania, come descritto nelle premesse, che, Allegato A al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
2. di dare atto che il progetto di cui al punto precedente costituisce modificazione e integrazione al Programma di promozione delle produzioni venete - settore secondario - per l'anno 2007 così come previsto al punto 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 27 febbraio 2007;
3. di impegnare in favore del Consorzio Maestri Calzaturieri della Riviera del Brenta con sede in Via Mazzini, 2 - 30039 Stra (VE) la somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) sul Cap. 30024 del bilancio di previsione dell'esercizio 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione di dar corso a tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, ivi comprese le direttive al Consorzio, che avrà l'obbligo di attenervisi in fase di realizzazione, riguardanti tutti i riferimenti al logo e all'immagine turistica regionale;
5. di disporre l'obbligo del Consorzio e, per il suo tramite, delle imprese associate, di rilascio delle dichiarazioni "de minimis" al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e, in particolare, del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006;
6. di disporre che la spesa relativa all'I.V.A. sia a carico del Consorzio.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4269 del 28 dicembre 2007

Affidamento incarico di consulenza e ricerca concernente "Programma regionale di ricerca e monitoraggio delle dinamiche turistiche". Deliberazione n. 542 del 6 marzo 2007. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 15 e 18.
[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per le considerazioni e le motivazioni esposte nelle premesse, il "Programma regionale di analisi e monitoraggio delle dinamiche turistiche", con l'obiettivo di offrire al sistema turistico regionale la conoscenza dell'industria veneta dell'ospitalità, la rilevazione a campione della movimentazione turistica e la conoscenza dei mercati interni ed internazionali per i singoli segmenti turistici, ai sensi degli articoli 15 e 18 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e della deliberazione n. 542 del 6 marzo 2007, Azione A) "Attività di supporto al settore turismo".
2. Di affidare l'incarico di ricerca, studio ed analisi delle dinamiche turistiche di cui al Programma regionale indicato al punto 1, al Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica - CISET - con sede in Venezia, di cui la Regione è socia a norma della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37, di cui si allega il relativo curriculum (allegato A), prevedendo che gli obiettivi, le azioni, i mercati di studio e i segmenti di operatività, nonché le attività di ricerca, di valutazione dei risultati e delle analisi delle rilevazioni operate, anche in relazione ai sistemi turistici locali del territorio regionale sono quelle indicate all'allegato B al presente provvedimento.
3. Di approvare il contratto di collaborazione di cui all'allegato C della presente deliberazione, che disciplina i rapporti tecnici ed amministrativi fra la Regione e il CISET, alla sottoscrizione del quale è delegato, per conto della Regione del Veneto, il dirigente della Direzione promozione turistica integrata.
4. Di concedere al CISET, per l'espletamento dell'incarico di studio, ricerca e monitoraggio di cui al presente provvedimento l'importo complessivo di Euro 250.000,00, comprensivo di IVA ed ogni altro onere previdenziale e fiscale se dovuti.
5. Di individuare nel dirigente della Direzione Promozione turistica integrata il soggetto responsabile dell'attività di controllo e verifica sull'attività di consulenza affidata con la presente deliberazione.
6. Di prevedere che le attività affidate con la presente deliberazione vengano realizzate nei dodici mesi successivi alla data di stipula del contratto di collaborazione, potendo prevedere una proroga di mesi sei in relazione all'andamento dei mercati e alle attività di ricerca ed analisi della movimentazione turistica.
7. Di impegnare la somma di Euro 250.000,00 sul capitolo n. 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine turistica regionale" del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, che reca adeguata disponibilità.
8. Di trasmettere il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4271 del 28 dicembre 2007

Iniziative di sviluppo del sistema turistico regionale. Eventi di particolare interesse di supporto all'offerta turistica. Assegnazione contributi regionali. Piano esecutivo annuale di promozione turistica integrata 2007. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di ammettere ai benefici economici regionali le iniziative presentate dai soggetti individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di assegnare agli stessi il contributo a fianco di ciascuno indicato per la realizzazione delle manifestazioni ivi evidenziate.

2. Di escludere dai benefici i soggetti individuati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la motivazione a fianco di ciascuno indicata.

3. Di impegnare l'importo di euro 675.500,00 per l'importo di € 195.500,00 al capitolo 100693 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la promozione in Italia e all'Estero" ed € 480.000,00 al capitolo 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'Estero dell'immagine del Turismo Veneto", del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.

4. Di erogare ai soggetti beneficiari i contributi individuati nell'allegato A successivamente alla presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione n. 2557 del 24 luglio 2007 e sotto dettagliata:

- relazione conclusiva che illustra l'intervenuto conseguimento delle finalità dell'iniziativa;
- rendiconto dettagliato delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario o altro atto emesso in conformità alle disposizioni in materia di finanza pubblica;
- dichiarazione che l'ente non ha goduto di altri finanziamenti erogati da altre Strutture della Regione del Veneto per la stessa iniziativa;
- giustificativi di spesa (documento fiscalmente valido: fatture, ricevute,…) in originale o in copia conforme debitamente quietanzati.
- A seconda della tipologia di pagamento, si ritengono quietanze valide le seguenti modalità in ordine di preferenza:
    - Bonifico bancario: copia del documento emesso dalla banca, da cui risulti l'addebito e la causale del pagamento;
    - Assegno bancario non trasferibile: copia dell'assegno e copia dell'estratto conto che ne attesti l'avvenuto addebito;
    - Conto corrente postale: copia del bollettino di versamento con timbro dell'ufficio accettante.

In alternativa alla presentazione di uno dei due documenti sopra descritti, può essere accettata come prova di pagamento una delle seguenti condizioni:

- Dichiarazione liberatoria emessa dalla ditta fornitrice.
- Timbro e scritta "pagato" apposti sull'originale dalla ditta fornitrice con firma leggibile e data.

Non è prevista l'autocertificazione; gli enti pubblici, in sostituzione della documentazione di cui ai punti precedenti, possono produrre provvedimento di Giunta o atto del Dirigente responsabile attestante i medesimi contenuti dichiarando contestualmente, che, relativamente alla realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, sono state seguite le procedure pubbliche previste in materia e che la documentazione amministrativa e contabile è agli atti della stessa amministrazione ed è stata regolarmente liquidata.

- Scheda posizione fiscale e scheda con dati anagrafici schede fornite dagli Uffici regionali competenti).

5. Spetta al dirigente della Direzione Promozione turistica integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la comunicazione ai soggetti indicati nell'allegato B al presente provvedimento.

(segue allegato)

ELENCO DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO

N.	RIF	ENTE RICHIEDENTE	PV	MANIFESTAZIONE	LUOGO	DATA MANIFESTAZIONE	TOT PUNT	CONTRIBUTO ASSEGNATO
1	97	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VAL FIORENTINA	BL	GRAN FESTA DI FINE ANNO A. S. FOSCA DI SELVA DI CADORE, BELLUNO	SELVA DI CADORE	31-dic-07	20	2.000,00
2	136	ASSOCIAZIONE ARTISTICA "ANNETTE RONCHIN"	VI	PALLADIO E LA CIVILTA' FLUVIALE	VERONA VICENZA	30 giu 07 01- 21 dic 07	22	2.000,00
3	144	ASSOCIAZIONE CULTURALE MONKEY M.MUSIC	VR	NATALE A CERVO un insieme di iniziative	CERVO	09-dic 07 - 06-gen 08	15	2.000,00
4	16	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VELO VERONESE	VR	"LA FESTA MONTEPURGA"	VELO VERONESE	mese di agosto 2007	20	3.000,00
5	21	ASEAT ASSOCIAZIONE SPORT EQUESTRI ABANO TERME	PD	INIZIATIVA EQUESTRE INTERNAZIONALE	ABANO TERME	31 agosto-1-2 sett. 2007	33	10.000,00
6	179	A.S.RUGBY PAESE	TV	27^ FESTA DELLA BIRRA E DEL RUGBY	PAESE	18 - 27 mag 2007	22	5.000,00
7	39	ACD ROBEGANESE FULGOR SALZANO	VE	IV FESTA DEA SARDEA	ROBEGANO DI SALZANO	31 ago - 2 set 2007	17	2.000,00
8	93	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	VI	PALLADIO PER MANO NEL GRANDE SET DI VICENZA	VICENZA MONTECCHIO MAGGIORE	19 mag - 14 ott 2007	40	17.000,00
9	201	ANEF ASSOCIAZIONE ESERCENTI FUNIVIARI DEL VENETO	PN	CONVEGNO NAZIONALE D'IMPIANTI A FUNE	ROVIGO	30 mag - 01 giu 2007	23	5.000,00
10	125	APPE ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI	PD	CONCORSO PER IL MIGLIOR CUOCO VENETO UNDER 30	ROVOLON PD	24 mag 2007 17- lug - 1 ago 07	34	15.000,00
11	92	ASS. CULTURALE BENACUS	VR	IL FESTIVAL DEL GARDA	DIVERSI	giugno 2007	31	30.000,00
12	105	ASSOCIAZIONE ACQUAZZURRA	VI	BELLE & BUONE ARTI	BASSANO DEL GRAPPA	nov -dic 2007	31	3.500,00
13	139	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE BORGATE	BL	BORGATE IN FESTA A SAPPADA	SAPPADA	20 - 22 lug 2007	26	2.500,00
14	75	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE CONTRADE	PD	AUTUNNO IN FESTA - PIZZA IN PIAZZA	COMUNE DI GIUSTINA IN COLLE	12 - 14 ott 2007	17	2.000,00
15	154	ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTTI IN BASSO	TV	ASOLOFREE MUSIC FESTIVAL SERATE MUSICALI CON SCOPO DI BENEFICENZA	ASOLO (TV)	06 - 08 set 2007	20	2.000,00
16	111	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI	VR	TOCA TI' - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI GIOCHI IN STRADA - 5^ EDIZIONE	VERONA	21 - 23 set 2007	32	29.000,00
17	6	ASSOCIAZIONE MOTONAUTICA VENEZIA	VE	CAMPIONATO DEL MONDO OFFSHORE CAVALLINO - TREPORTI	COMUNE DI CAVALINO - TREPORTI	12-16 set - 2007	19	29.000,00
18	196	ASSOCIAZIONE NATURA A CAVALLO	BL	4^ RADUNO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NATURA E CAVALLO	PROVINCIA DI TREVISO	28 apr - 1 mag 07	35	5.000,00
19	84	ASSOCIAZIONE PALIO DEI DIECI COMUNI DEL MONTAGNANESE	PD	PALIO DEI DIECI COMUNI	MONTAGNANA (PD)	01 - 02 set 2007	25	6.500,00
20	45	ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DI VENEZIA E PROVINCIA	VE	PANE IN PIAZZA CAORLE	CAORLE	25 - 26 ago 07	30	4.000,00
21	172	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONSELVE	PD	RIEVOCAZIONE STORICA DI ALDOBRANDINO DA CONSELVE	CONSELVE	mese di luglio 2007	17	2.000,00
22	162	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PORTO TOLLE	RO	DELTA IN FIERA 44^ EDIZIONE	CA' TIEPOLO DI PORTO TOLLE	06 - 09 set 2007	39	3.500,00
23	123	ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA	VI	NATALE CON NOI - SCACCHIERA GHIACCIATA	MAROSTICA	dic 2007 - gen 2008	24	4.000,00
24	100	ASSOCIAZIONE SAONARATTIVA	PD	MERCATINO DI NATALE, ATTIVITA'DI PROMOZIONE DELLA "VIA DEI VIVAI", ATTIVITA' DI SOLIDARIETA'	VILLATORA DI SAONARA	07 - 09 dic 2007	20	12.000,00
25	50	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "Societa' ciclistica pedale veneziano 1913"	VE	DA VENEZIA A CAPO NORD IN BICICLETTA SULLE TRACCE DI PIERO QUERINI	VENEZIA - CAPO NORD -VENEZIA	16 giu - 25 lug 2007	23	4.000,00
26	77	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA MAREMOTO	VE	SAGRA DEI OSEI E MOSTRA ORNITOLOGICA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - VE	01 - 02 set 2007	23	2.000,00
27	40	ASSOCIAZIONE VIVAISTI PADOVANI	PD	LA ROSA DI SANT'ANTONIO DI PADOVA	PADOVA	12 mag -13 giu 2007	25	4.000,00
28	120	ASSOCIAZIONE WINE PHOTO	TV	PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE WINE PHOTO FESTIVAL WINE PHOTO	MOGLIANO VENETO	30 giu - 15 lug 2007	33	10.000,00

N.	RIF	ENTE RICHIEDENTE	PV	MANIFESTAZIONE	LUOGO	DATA MANIFESTAZIONE	TOT PUNT	CONTRIBUTO ASSEGNATO
29	24	ASSOCIAZIONE INVENETO	VI	CAPRA & CAVOLI MOSTRA MERCATO DEL PRODOTTO NATURALE	BASSANO DEL GRAPPA	30-set-07	29	2.000,00
30	163	ASSOCIZIONE PRO LOCO BOVOLONE	VR	BOVOLONE IN FESTA	BOVOLONE	31 ago - 09 set 2007	27	4.000,00
31	148	CENTRO ITALIANO FEMMINILE	VE	BIBIONE: STORIA DI SVILUPPO E DI SOLIDARIETA'	BIBIONE	giu - set 2007	22	4.000,00
32	167	CITTA' DI VENEZIA	VE	REGATA STORICA	VENEZIA	prima domenica di settembre 2007	55	20.000,00
33	80	CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA	VI	NATALE A BASSANO	BASSANO DI GRAPPA	nov - dic 2007	31	4.000,00
34	12	COMITATO ANTICA FIERA S. LUCIA	TV	RIEVOCAZIONE STORICA DEL'ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA	SANTA LUCIA DI PIAVE	02 - 11 nov 2007	37	4.500,00
35	164	COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTA AUGUSTA	TV	ANTICA FIERA DI SANTA AUGUSTA - ANNO 2007	SARRAVALLE DI VITTORIO VENETO	17 - 22 e 31 agosto 2007	36	4.000,00
36	99	COMITATO FIERA BOCCASETTE	RO	FIERA DI SAN GIACOMO AP. A BOCCASETTE	SAN GIACOMO BOCCASETTE	22 - 30 luglio 07	17	2.000,00
37	37	COMITATO GRUPPO RISTORATORI DELLA MARCA TREVIGIANA	TV	TURISMO ENOGASTRONOMICO NELLA MARCA TREVIGIANA	TUTTO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA TV	feb - giu 2007 set - ott 2007	43	15.000,00
38	101	COMPAGNIA DEL LUPO PASSANTE	PD	DENTRO E FUORI LE MURA	MONSELICE ESTE	1-nov-07	18	2.000,00
39	102	COMUNE DI BATTAGLIA TERME	PD	MANIFESTAZIONE FIERISTICA "CANALE FIORITO"	BATTAGLIA TERME	1-mag-07	30	2.000,00
40	115	COMUNE DI BERGANTINO	RO	BICIO BEACH SUMMER MEETING 2007	BERGANTINO RO	03 giu - 27 lug 2007	20	2.500,00
41	28	COMUNE DI CORDIGNANO	TV	PREALPI IN FESTA - ARTE SAPORI, TRADIZIONI	CORDIGNANO PIAZZA	07 - 11 nov 2007	37	4.000,00
42	112	COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO	TV	MERCATINO DI NATALE	ZONA CROCETTA DEL MONTELLO CENTRO	8-dic-07	24	2.000,00
43	26	COMUNE DI DUE CARRARE	PD	RIEVOCAZIONE STORICA	COMUNE DI DUE CARRARE PIAZZA	16 - 17 giu 2007	15	2.000,00
44	10	COMUNE DI ERBEZZO	VR	100^ EDIZIONE DELLA ANTICA FIERA DEL BESTIAME	ERBEZZO	01 - 09 set 07	41	4.000,00
45	60	COMUNE DI ESTE	PD	CERAMICA ARTISTICA "A CENA CON ISABELLA"	PRESSO IL MUSEO NAZIONALE ATESTINO	06 ott - 15 nov 2007	18	2.500,00
46	2	COMUNE DI FALCADE	BL	1907-2007 CENTO ANNI DEL RIFUGIO MULA'Z	COMUNE DI FALCADE	18 lug - 09 set 07	25	6.500,00
47	67	COMUNE DI FELTRE	BL	NATALE A FELTRE	FELTRE	01 dic 07 - 13 gen 08	24	6.000,00
48	65	COMUNE DI ILLASI	VR	QUARTA FESTA DELL' OLIO IN CAMPER	ILLASI	17 - 18 set 2007	22	2.000,00
49	8	COMUNE DI JESOLO	VE	FESTIVAL INTERNAZIONALE SCULTURE DI SABBIA 2007 FAR WEST	JESOLO	15 giu - 29 lug 07	37	19.000,00
50	43	COMUNE DI LAGHI	VI	INCANTO DI NATALE A LAGHI - MERCATINO DI NATALE E DEI PRODOTTI LOCALI TIPICI	LAGHI	24 - 26 dic 2007	17	3.000,00
51	58	COMUNE DI LEGNANO	VR	SAN MARTINO E LA FESTA DELL'OCA - IL GRANDE GIOCO DELL'OCA IN PIAZZA PALIO DELLE CONTRADE DI LEGNAGO - SFIDA ALLA CONQUISTA DELLO STENDARDO DELL'OCA	LEGNANO	09 - 11 nov 2007	17	2.500,00
52	20	COMUNE DI LONGARE	BL	GUSTI BERICI meglio TIPICO, BIOLOGICO, LOCALE... E SOLIDALE	COMUNE DI LONGARE	21 - 22 apr 2007	27	4.000,00
53	30	COMUNE DI ODERZO	TV	OPITERGIUM rievocazione storica	ODERZO CENTRO STORICO	4 -10 giu 2007	24	5.000,00
54	71	COMUNE DI PADOVA	PD	RASSEGNA "APRILE FOTOGRAFIA" EDIZIONE 2007 (7 mostre)	VARI LUOGHI DELLA CITTA' DI PADOVA	apr - lug 2007	31	4.500,00
55	18	COMUNE DI PEDEROBBA	TV	ARIA DI NATALE	ONIGO DI PEDEROBBA	9-dic-07	19	2.000,00
56	132	COMUNE DI PERNUMIA	PD	FESTA DI SANTA GIUSTINA	PERNUMIA	prime settimane di ottobre 2007	14	2.000,00

N.	RIF	ENTE RICHIEDENTE	PV	MANIFESTAZIONE	LUOGO	DATA MANIFESTAZIONE	TOT PUNT	CONTRIBUTO ASSEGNATO
57	**64**	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	VR	FESTEGGIAMENTI DELL' ANNIVERSARIO DELLA INCORONAZIONE DELLA MADONNA DEL FRASSINO A REGINA DEL GARDA NELL-APROSSIMARSI DEL CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SANTA APPARIZIONE AVVENUTA NEL 1510	PESCHIERA DEL GARDA IN PIAZZALE DEL PORTO E SUL LAGO ANTISTANTE	16-set-07	**23**	**4.000,00**
58	**202**	COMUNE PIOVENE ROCCHETTE	VI	PRIMA AUTO	PIOVENE ROCCHETTE	5-lug-07	**25**	**10.000,00**
59	**138**	COMUNE DI POLESELLA	RO	LA NOTTE BIANCA A POLESELLA	POLESELLA	21-lug-07	**15**	**2.000,00**
60	**83**	COMUNE DI PONTE NELLE ALPI	BL	TIZIANO IL GIOVANE MOSTRA E PRESENTAZIONE LIBRO	PONTE NELLE ALPI	29 set - 20 dic 2007	**20**	**4.000,00**
61	**69**	COMUNE DI PONTELONGO	PD	FESTA PATRONALE DI SANT'ANDREA E III^ FESTA DELLA DOLCEZZA	PONTELONGO	26 nov - 2 dic 2007	**24**	**3.000,00**
62	**106**	COMUNE DI PORTO VIRO	RO	SAGRA DEL DELTA "PAOLO APOSTOLO"	PORTO LEVANTE COMUNE DI PORTO VIRO	22 - 24 giu 2007	**20**	**2.000,00**
63	**156**	COMUNE DI PORTOGRUARO	VE	FIERA DI S. ANDREA ANTICA SAGRA MERCATO DELLE OCHE E DEGLI STIVALI EDIZIONE 2007	PORTOGRUARO	18 - 24 - 25 novembre 2007	**45**	**4.500,00**
64	**44**	COMUNE DI ROSOLINA	RO	ROSOLINA MARE FOR YOU	ROSOLINA MARE	18 giu - 05 set 2007	**35**	**2.000,00**
65	**49**	COMUNE DI ROVIGO	RO	NOTTE BUSKERS	ROVIGO	4 - 5 agosto 2007	**18**	**2.000,00**
66	**4**	COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	6^ FESTA DELLA SMONTICAZIONE	COMUNE DI S. GREGORIO NELLE ALPI	23-set-07	**15**	**2.000,00**
67	**118**	COMUNE DI SAPPADA	BL	SAPPADA LIFE	SAPPADA	29 lug - 10 ago 2007	**31**	**10.000,00**
68	**131**	COMUNE DI SCORZE'	VE	2^ FESTA DEL MIELE	SCORZE'	15 - 23 set 2007	**29**	**2.000,00**
69	**33**	COMUNE DI SEGUSINO	TV	103° EDIZIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO	SEGUSINO	26 - 28 ott 2007	**25**	**2.500,00**
70	**79**	COMUNE DI TREVISO	TV	ESTATE TREVIGIANA - 24^ edizione	TREVISO	lug - set 2007	**33**	**12.000,00**
71	**142**	COMUNE DI VERONA	VR	FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DI S. SILEVESTRO 2007 CAPODANNO ED EPIFANIA 2008	VERONA	31 dic 07 - 06 gen 08	**29**	**12.000,00**
72	**85**	CONFCOMMERCIO ASCOM S.D.JESOLO	VE	MAIALONGA 2007	SAN DONA' E COMUNI LIMITROFI	fine novembre 2007	**17**	**4.000,00**
73	**157**	CONFCOOPERATIVE UNIONE INTERPROVINCIALE DI PADOVA E ROVIGO	PD	PROVINCIA DI PADOVA: TURISMO AMBIENTALE ACCESSIBILE tre convegni	RUBANO PADOVA	1^/2^ 13 e19 lug 2007 3^ novembre 2007	**20**	**4.000,00**
74	**48**	CONFESERCENTI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	VI	LA CROCIERA DEI SAPORI MSC "ORCHESTRA"	DIVERSI	06 - 13 ott 2007	**24**	**5.000,00**
75	**110**	CONSORZIO BELLUNO CENTRO STORICO	BL	22° EDIZIONE DELL'EX TEMPORE DI SCULTURA SU LEGNO DI BELLUNO	BELLUNO	28 ott - 04 nov 2007	**34**	**3.500,00**
76	**22**	CONSORZIO CENTRO CADORE TURISMO	BL	REALIZZAZIONE DI UN VADEMECUM E DI UN POSTER SU TIZIANO VECELLIO E SU PIEVE DI CADORE, IN OCCASIONE DELLA MOSTRA SU TIZIANO VECELLIO	PIOVE DI CADORE	15 sett 07 - 8 gen.08	**47**	**5.000,00**
77	**15**	CONSORZIO DELLE PRO LOCO VENETO ORIENTALE	VE	MODA E VINO SOTTO LE STELLE DEL LITORALE	JESOLO, BIBIONE, TREPORTI, SA'SAVIO	07 - 19 ago 2007	**21**	**24.000,00**
78	**160**	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA COMELICO E SAPPADA	BL	" NEVE, CHE FESTA! "	SAPPADA DI CADORE	20 - 24 dic 2007	**31**	**5.000,00**
79	**145**	CONSORZIO PRO LOCO DEL CITTADELLESE	PD	LA STRADA DEI PRESEPI 30 ITINERARI PER VIVERE IL NATALE	PAESI DI PADOVA VICENZA E TREVISO	periodo di Natale 2007	**29**	**2.500,00**
80	**55**	CONSORZIO TUTELA RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO	TV	ANTICA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO	TREVISO	15 - 23 dic 2007	**37**	**15.000,00**
81	**32**	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	TV	UN VIAGGIO NEL TEMPO IN TRENO A VAPORE	DA PADOVA A QUARTO D'ALTINO LUNGO IL SILE, FINO ALL'SOA DI BURANO	10-apr-07	**25**	**7.000,00**
82	**62**	FIAB - AMICI DELLA BICICLETTA	VR	CICLORADUNO FIAB 2007 - 20^ EDIZIONE VINI, BACI, BICI, PEDALANDO NELLE TERRE DI GIULIETTA	VERONA E PROVINCIA	14 - 17 giu 2007	**37**	**8.000,00**
83	**173**	FLORVENETO ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI DEL VENETO	TV	PROMOZIONE DEL PRODOTTO FLOROVIVAISTICO VENETO DI QUALITA'	TREVISO	01 mar - 31 dic 2007	**33**	**15.000,00**
84	**91**	FONDAZIONE CANOVA ONLUS	TV	IL GUSTO E LA BELLEZZA CLASSICA	POSSAGNO - TV	04 - 09 dic 2007	**23**	**6.000,00**

N.	RIF	ENTE RICHIEDENTE	PV	MANIFESTAZIONE	LUOGO	DATA MANIFESTAZIONE	TOT PUNT	CONTRIBUTO ASSEGNATO
85	133	FONDAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA "STE'PAN ZAVREL "	TV	LE IMMAGINI DELLA FANTASIA 25° MOSTRA INTERNAZIONALE D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA	SARMEDE	20 ott - 16 dic 2007	40	8.000,00
86	61	I TROMBINI DI SAN BARTOLOMEO DELLE MONTAGNE	VR	FESTA DEI TROMBINI	V. VENETO	02 - 03 giu 2007	22	2.000,00
87	199	ISTITUTO TECNICO AGRARIO G. B. CERLETTI CONEGLIANO	TV	BACCO E MINERVA	CONEGLIANO	giugno 2007	40	14.000,00
89	130	PRO LOCO ARQUA PETRARCA	PD	XXVII EDIZIONE DELLA FESTA DELLE GIUGGIOLE	ARQUA' PETRARCA	07 e 14 ott 2007	29	4.000,00
90	129	PRO LOCO BIBIONE	VE	HARLEKIN FEST - I GIARDINI DELLA SERENISSIMA	BIBIONE-KLAGENFURT	25 - 28 lug 2007	40	22.000,00
91	5	PRO LOCO CIMADOLMO	TV	PERCORSO NELLE TERRE DELL'ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO I.G.P.	COMUNE DI CIMADOLMO	12 apr - 21 mag 2007	23	10.000,00
92	23	PRO LOCO CODOGNE'	TV	MELA SPASSO alla riscoperta del patrimonio storico-artistico	CODOGNE TV	24-giu-07	17	2.000,00
93	153	PRO LOCO CRESPADORO	VI	ANTICA MOSTRA MERCATO DEI CORGNOI	CRESPADORO PIAZZA MUNICIPIO	08 - 09 dic 2007	32	2.500,00
94	14	PRO LOCO DI CAMPO S. MARTINO	PD	"FESTA DEL MAIS"	BUSIAGO VECCHIO DI CAMPO S. MARTINO PADOVA	08 - 11 set 2007	19	2.500,00
95	109	PRO LOCO DI PONTE NELLE ALPI	BL	PAESI APERTI	PONTE NELLE ALPI	01 giu - 15 lug 2007	21	2.000,00
96	66	PRO LOCO DI SAN DONA' DI PIAVE	VE	GAUDIUM SANCTI DONATI	SAN DONA' DI PIAVE	7- 8 ago 2007	31	10.000,00
97	94	PRO LOCO FREGONA	TV	ECOMARATONA CIMBRI DEL CANSIGLIO	FREGONA	14 - 16 set 2007	16	2.000,00
98	7	PRO LOCO MIRANO	VE	FIERA DEL L'OCA E ZOGO DE L'OCA IN PIAZZA	MIRANO	10 - 11 nov 2007	30	8.000,00
99	46	PRO LOCO MONSELICE	PD	ROCCA IN FIORE 2007 9^ edizione	MONSELICE	18 - 20 mag 2007	43	3.000,00
100	19	PRO LOCO PONTE	VI	MAGNACURTA DI MONTACELLO	PONTE DI BARBARANO VI	20-mag-07	16	2.000,00
101	17	PRO LOCO S. MARIA DI SALA	VE	"FESTE CORTESI" RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE	SANTA MARIA DI SALA VILLA FARSETTI	02 - 03 giu 2007	25	5.000,00
102	104	PRO LOCO SACCOLONGO	PD	ANTICA FIERA DI SAN MICHELE DI CREOLA DI SACCOLONGO	CREOLA (Frazione del Comune di Saccolongo)	28 set - 2 ott 07	19	2.500,00
103	3	PRO LOCO URBANA	PD	"PALIO DEI MUSSI"	COMUNE DI URBANA	13 - 16 ott 2007	23	2.000,00
104	42	PROMOEUGANEA	PD	IL POLITTICO DI SAN'AGOSTINO PRESENTAZIONE DELL' OPERA RESTAURATA ad Arquà	ARQUA' PETRARCA	24-nov-07	33	4.000,00
105	41	PROVINCIA DI VENEZIA	VE	BORSA DEL TURISMO CULTURALE "VIAGGIANDUM EST"	VENEZIA	29 nov - 1 dic 2007	18	5.000,00
106	169	RISTORATORI DEL'ITINERARIO DEL BACCALA' ALLA VICENETINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA	VI	SULLA ROTTA DEL QUERINI IN BARCA A VELA DA VENEZIA A ROST (NORVEGIA)	VENEZIA - ROST	05 mag - 07 lug 2007	43	19.500,00
107	25	SPORT-AVVENTURA IT	BL	SPORTAVVENTURADAY 2007	PARCO DI VALLESELLA COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE	28 - 29 lug 4 - 5 ago 2007	33	2.500,00
108	135	U.N.P.L.I. - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	VI	ASPETTANDO PALLADIO 2007 - 2008 LE PRO LOCO VICENTINE PER IL 500° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI ANDREA PALLADIO	DIVERSI	2007 - 2008	22	4.000,00
109	31	UNIONE CUOCHI DEL VENETO TEAM VENETO CHEF	VE	INTERNATIONAL CULINARY CUP	VENEZIA - MOSCA	3 - 6 ott 2007	24	4.000,00
				TOTALE				675.500,00

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

N	RIF	ENTE RICHIEDENTE	PV	MANIFESTAZIONE	MOTIVAZIONE
1	**1**	A.I.B.E.S. Associazione Italiana barmen e sostenitori	MI	TAPPA CIRCUITO TRIVENETO DEL COCKTAIL BIBIONE 2007	Richiesta inferiore al minimo
2	**116**	A.P.S. PUNTO A CAPO	VR	DOMENICHE INSIEME	Attività istituzionele interna dell'ente richiedente programata per anno 2007 Azione non rientrante tra le tipologie ammissibili "non è un evento"
3	**182**	AD COMMUNICATION	PG	PROGETTO TELEVISIVO TVNETWORK	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
4	**161**	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CITTADELLA	PD	MANIFESTAZIONE ARTISTICO / MUSICALE CON LA PARTECIPAZIONE DEL SOPRANO KATIA RICCIARELLI	Evento non conneso ad attività aventi carattere turistico-promozionali
5	**171**	ANCI ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	PD	PICCOLE CITTA' DEL VENETO	Domanda non riconfermata
6	**125/a**	APPE ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI	PD	PADOVA IN VITA RISTORAZIONE, OSPITALITA' E DIVERTIMENTO A PADOVA E PROVINCIA	Azione non rientrante tra le tipologie ammissibili - pubblicazione di una guida II° domanda - contributo assegnato ad altra manifestazione
7	**29**	ARMANDOEDITORE ARMANDO ARMANDO SRL	RM	LA PUBBLICAZIONE, RELIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL VOLUME A CURA DI ANGELO MARRA "IL TURISMO CULTURALE"	1) Azione non rientra tra le tipologie ammissibili - non è un evento 2) Mancanza requisiti soggettivi
8	**122**	ARRIBA RANCH ASD	VI	CIACOLADA A CAVALLO LUNGO LA PEDEMONTANA	Richiesta inferiore al minimo
9	**195**	ARTE +	VE	GLI ELEMENTI: TERRA PAESAGGIO VENETO	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. La manifestazione non è stata fatta
10	**185**	ASS. CARNEVALI DI MARCA	TV	SFILATE DEL CARNEVALE DI MARCA 2007	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
11	**96**	ASSOCIAZIONE BARCHE E MESTIERI	TV	TRIATHLON DEL SILE	Evento non connesso ad attività aventi carattere turistico-promozionale
12	**117**	ASSOCIAZIONE BB.CC.ONLUS	VE	ITINERARI TURISTICI ALTERNATIVI CULTURALI	Azione non rientrante tra le tipologie ammissibili - progetto annuale
13	**193**	ASSOCIAZIONE COMITATO FIERA S.S. PIETRO E PAOLO	RO	ESCURSIONI DI PESCATURISMO E DEGUSTAZIONETIPICA LOCALE	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
14	**68**	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUMERO UNO	RM	MISS LEONE D'ORO	Azione non collegata ad evento locale
15	**114**	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTORE...SI NASCE?	TV	PER FILO E PER SEGNO 2007 VIII EDIZIONE MEMORIA	Finanziato con altro provedimento
16	**74**	ASSOCIAZIONE STRADA DEL RECIOTO E DEI VINI GAMBELLARA D.O.C.	VI	GAMBELLARA WINE FESTIVAL	Finanziato con altro provedimento
17	**170**	ASCOM VITTORIO VENETO	TV	FORMAGGIANDO 2007	Rinucia
18	**170/a**	ASSOCIAZIONE INTAVOLANDO	TV	FORMAGGIANDO 2007	Iniziatiava non realizata

N	RIF	ENTE RICHIEDENTE	PV	MANIFESTAZIONE	MOTIVAZIONE
19	**38**	ASSOCIAZIONE LIBERI PADANI ESCURSIONISTI A.L.P.E.	BG	SENTIERI FACILI NEL PARCO DEI COLLI EUGANEI pubblicazione su carta stampata in lingua italiana e su c.d. in lingua veneta della guida per escursionisti	1) Azione non collegata ad evento locale 2) Non rientrante tra le tipologie ammissibili - pubblicazione
20	**146**	ASSOCIAZIONE MINISTERO DELLA BELLEZZA	PD	INTERNAZIONAL V.I.P. GOLF TOURNAMENT TERME EUGANEE 2007	Evento non connesso ad attività aventi carattere turistico-promozionali
21	**127**	ASSOCIAZIONE PRO LOCO FONZASO	BL	PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "IL VINO DI FONZASO"	Domanda pervenuta fuori termine e senza preavviso
22	**81**	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERRAZZO	VR	47^ MOSTRA DELLA MELA VERONESE	Richiesta inferiore al minimo
23	**186**	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VALFIORENTINA	BL	UNPLI NAZIONALE	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
24	**124**	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BAGNOLI DI SOPRA	PD	FESTA DEA POENTA E SAGRA DEL ROSARIO	Disavanzo di bilancio preventivo inferiore al contributo concedibile
25	**35**	ASSOCIZIONE CULTURLE BRENTA AL CELTIC FOLK	VI	VI FESTIVAL DELLA CULTURA E MUSICA CELTICA IN VALBRENTA	Evento non connesso ad attività aventi carattere turistio-promozionale
26	**184**	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANGIORGIO VALPOLICELLA	VR	FESTA DE LE FAE	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
27	**183**	CAMPING CLUB ANDREA PALLADIO	VI	TALK-SHOW "DAL TURISMO AL PLEINAIR"	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
28	**53/a**	CASINO' DI VENEZIA	VE	CONCERTO DEL MAESTRO ENNIO MORRICONE	Soggetto richiedente non rientrante tra le tipologie previste dalla DGR 2257/2007
29	**53**	CASINO' DI VENEZIA	VE	CARNEVALE DI VENEZIA	Soggetto richiedente non rientrante tra le tipologie previste dalla DGR 2257/2007
30	**67/a**	CITTA' DI FELTRE	BL	PALIO DI FELTRE 2007, 28° EDIZIONE	La domanda non riconfermata e contributo assegnato ad altra manifestazione
31	**194**	CITTA' DI MAROSTICA	VI	CAPITALI D'EUROPA IN MONDO	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
32	**181**	CLUB 500 EUGANEO PADOVA	PD	6° RADUNO DI FIAT 500 in occasione del 50^ anniversario	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
33	**150**	CLUB IL MANNOCCHIO TOSCANO	RO	SAPERI E SAPORI DEL POLESINE	Richiesta inferiore al minimo
34	**128**	COMITATO "CONEGLIANO COMMERCIO E TURISMO"	TV	1° FESTALOONGA BY NIGHT 13^ EDIZIONE 2° FESTALOONGA BY DAY 3^ EDIZIONE 3° DICEMBRE IN CITTA' 4° PROGETTO DI MARKETING URBANO	Azioni non rientranti tra le tippologie ammissibili Progetto annuale di valorizzazione degli esercenti di Conegliano
35	**11**	COMITATO ANTICA FIERA S. LUCIA	TV	"VIGNE NEL TEMPO"	Contributo assegnato ad altra manifestazione
36	**188**	COMUNE DI BREDA DI PIAVE	TV	SGUARDO SU BREDA 2007	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
37	**57**	COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	VE	LA FESTA DELL'AMBIENTE LAGUNARE	1) Attività presso strutura privata 2) Evento non connesso ad attività aventi carrattere turitico-promozionale 3) Domanda incompleta

N	RIF	ENTE RICHIEDENTE	PV	MANIFESTAZIONE	MOTIVAZIONE
38	**9**	COMUNE DI CASTEGNERO	VI	8° CONVEGNO L'ALTRO VICENTINO:SCENARI FUTURI DELLA QUALITA' DELLA VITA NELL'AREA BERICA	Rinucia
39	**73**	COMUNE DI CASTELMASSA	RO	25^ M.A.A.C. - MOSTRA ARTIGIANATO ALTOPOLOESANO CASTELMASSA 2007	Azione inserito in progetto di commercializzazione non finaziabile nell'ambito della DGR 2257/2007
40	**177**	COMUNE DI CHIAMPO	VI	PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE VALLI DEL CHIAMPO E DELL'AGNO	Azione non rientrante tra le tipologie ammissibili - proggetto
41	**165**	COMUNE DI CORTINA D'AMEZZO	BL	INTERNATIONAL SHOW JUMPING CITTA' DI CORTINA D'AMPEZZO	Azione non rientrante tra le tipologie ammissibili
42	**26/a**	COMUNE DI DUE CARRARE	PD	CORSO DEGUSTAZIONI VINI E SAPERI E SAPORI	Evento non connesso ad attività aventi carattere turistio-promozionale ed è seconda domanda presentata
43	**197**	COMUNE DI LOREO	RO	6^ SAGRA DEL PANE DI LOREO	Non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
44	**147**	COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE (PD)	PD	50^ EDIZIONE SAGRA DEL SANTO ROSARIO 141° ANNIVERSARIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Evento non connesso ad attività aventi carattere turistico-promozionali
45	**168**	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	72^ SAGRA DELLE CASTAGNE	Richiesta inferiore al minimo
46	**36**	COMUNE DI TERAZZO	VR	VOLER BENE ALL'ITALIA	Bilancio inferiore agli importi indicati nel bando
47	**54**	COMUNE DI ZERO BRANCO	TV	NATALE SUL GARDA	Rinuncia
48	**86-a**	CONFCOMMERCIO ASCOM S.D.JESOLO	VE	6° FESTA CONTRY	Domanda non riconfermata
49	**86**	CONFCOMMERCIO ASCOM S.D.JESOLO	VE	CUOCO IN PIAZZA 2007	Contributo assegnato ad altra manifestazione
50	**15/a**	CONSORZIO DELLE PRO LOCO VENETO ORIENTALE	VE	PROGETTO PROMOZIONALE EVENTO A KLAGENFURT I GARDINO DELLA SERENISSIMA	Contributo assegnato ad altra manifestazione
51	**143**	COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DI LAVORO	VR	FUORISTAGIONE RISCOPERTA E RIVALUTAZIONE DELLA MONTAGNA BALDENSE:UN APPROCCIO SOSTENIBILE, IL MARRONE DOP DI SAN ZENO DI MONTAGNA	Soggetto richiedente non rientrante tral le tipologie previste dalla DgR 2257/07 mancanza requisiti soggettivi
52	**13**	DEPUR-AIR S.a.S. di Marcello Canzian & C	TV	VENETO TEAM - BEACH VOLLEY TOUR 2007 Italia-Europa - città e località balneari	Soggetto richiedente non rientrante tra le tipologie previste dalla DGR 2257/07 non ha carattere turistico
53	**95**	FONDAZIONE CENTRO STUDI CAMPOSTRINI	VR	LA SIMBOLOGIA DELLE FORME - ARTISTA ANDREA JORI	Evento non connesso ad attività aventi carattere turistio-promozionale
54	**98**	GRUPPO ALPINI BORSO DEL GRAPPA	TV	XI^ RASEGNA DEI FORMAGGI E VALORIZZAZIONE DEL GRAPPA	Iniziativa organizata da altra Associazione
55	**159**	GRUPPO LA BAITA	BL	MASCHERATA DI "SAN VALENTINO"	Richiesta inferiore al minimo
56	**82**	GRUPPO PODISTICO AVIS AIDO BAGNOLI DI SOPRA	PD	MARCIA DEL VIN FRIULARO	Richiesta inferiore al minimo
57	**113**	INVENETO ONLUS	VI	LA CICLOVIA DEL SILE (guida all'itinerario cicloturistico)	1) domanda perventua fuori termine e senza preavviso 2) contributo assegnato ad altra manifestazione

N	RIF	ENTE RICHIEDENTE	PV	MANIFESTAZIONE	MOTIVAZIONE
58	**70**	ISTITUTO PROF. ELENA CORNARO	VE	20° CONFER.ANNUALE DELL'ASS.EUROPA DELLE SCUOLE ALBERGHIERE DEL TURISMO - AEHT	Concesso contributo con altro provedimento
59	**166**	MARATONA DI VERONA	VR	MARATONA DI VERONA VII° EDIZIONE	Domanda non riconfermata
59	**134**	KLASSE UNO SRL	TV	FESTIVAL SCHOW DI RADIO BIRIKINA E RADIO BELLIA E MONELLA 2007	Soggetto richiedente non rientrante tral le tipologie previste dalla DgR 2257/07 - Mancanza requisiti soggettivi - Srl
60	**27**	COMUNE DI JESOLO	VE	PRESEPE DI SABBIA	Contributo assegnato ad altra manifestazione
61	**155**	PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PD	LE PIAZZE DEI BAMBINI ALA SCOPERTA DELLE PIAZZA DELLA BASSA PADOVANA	2257/07 (mancanza requisiti soggettivi)
62	**63**	PRO CITTADELLA	PD	OTTOBRE CITTADELESE / FIERA DI CITTADELLA	Azzione inserito in progetto di commercializzazione non finanziabile nell'ambito della DGR 2257/2007
63	**119**	PRO LOCO ASIAGO E SASSO	VI	"VIENI AD ASIAGO, E' NATALE"	Domanda pervenuta fuori termine e senza preavviso
64	**191**	PRO LOCO BREGANZE	VI	ANTICA FIERA DI S. MARTINO	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
65	**187**	PRO LOCO DI NOALE	VE	PALIO DI NOALE	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
66	**189**	PRO LOCO ROSA'	VI	ATTIVITA' 2007	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
67	**190**	PRO LOCO SAOAVE	VR	MANIFESTAZIONI 07	Non ammessa - non ha inviato le integrazioni richieste con a.r. Domanda non riconfermata
68	**152**	PRO LOCO DI VALSTAGNA	VI	PALIO DELLE ZATTERE RIEVOCAZIONE STORICA DEI ZATTIERI DEL FIUME BRENTA	Rinuncia
69	**107**	PROVINCIA DI TREVISO	TV	PRIMAVERA DEL PROSECCO 2007 PROMOZIONE TELEVISIVA	Contributo concesso ad organizzatore dell' evento
70	**158**	SINFONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PD	I LUOGHI DEL TURISMO MINORE: BASSA PADOVA E POLESINE ORIENTALE	2257/07 mancanza requisiti soggettivi
71	**108**	TAMS NORD EST	BL	VACANZE MUSICALI SAPPADA	Evento non a carattere turistico-promozionale
72	**176** **178**	UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI E P.M.I. DELLA PROVINCIA DI VICENZA	VI	CIOCCOLANDOVI 2007	Evento non connesso ad attività aventi carattere turistico-promozionali
73	**76**	VENEZIA EVENTI S.r.L	RM	VENICE MUSIC AWARDS 2007	1) Soggetto richiedente non rientrante tra le tipologie previste dalla DGR 2257/07 mancanza requisiti soggetivi
74	**34**	YACHT CLUB DEL GARDA	VR	14° RADUNO DI BARCHE D'EPOCA 10° RIVA BOATAS MEETING 11° RADUNO NAZIONALE BMW	Evento non connesso ad attività aventi carrattere turiistico-promozionali

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4277 del 28 dicembre 2007

Spese per studi indagini, ricerche e consulenze (capitolo di spesa 7010). Affidamento incarico di consulenza concernente "Attività di studio e indagine del comparto lattiero-caseario tipico finalizzata a valutare e a migliorare l'efficacia degli strumenti pubblici per la promozione e la valorizzazione del settore". L.r. n. 12/91 articolo 185, lettera b).

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di affidare, ai sensi dell'articolo 185, lettera h), della l.r. 12/91 - per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - l'incarico di consulenza relativo ad attività di studio e indagine del comparto lattiero-caseario tipico finalizzata a valutare e a migliorare l'efficacia degli strumenti pubblici per la promozione e la valorizzazione del settore alla società di consulenza CLAL S.r.l. - C.F. 00042740290, di cui si allega al presente provvedimento il relativo "curriculum" (allegato A).

2. Di prevedere che l'incarico di consulenza affidato ricomprende le seguenti attività:

- analisi del comparto lattiero caseario a livello regionale, con particolare riferimento ai formaggi tipici quali Asiago, Piave e Monte Veronese; analisi della struttura produttiva e dei canali di distribuzione in Italia;
- studio e classificazione delle azioni e degli interventi posti in essere dalla Regione per promuovere il settore lattiero-caseario, con riferimento alle azioni dirette (es. manifestazioni di importanza nazionale, progetti di promozione, campagne di comunicazione regionali) e indirette (tramite soggetti terzi quali Consorzi, Associazioni e imprese);
- Individuazione di altre iniziative di promozione (es. sostegno da parte di soggetti terzi, fondi comunitari, Ministero, camere di commercio, Enti locali pubblici);
- studio e definizione degli indicatori per valutare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di promozione regionale;
- valutazione dell'impatto delle azioni di promozione gestite dalla Regione, con riferimento all'ultimo triennio di attività;
- proposte metodologiche ed operative in merito alle strategie e agli interventi regionali di sostegno al settore lattiero-caseaRIo tipico e alla misurazione e valutazione delle azioni realizzate.

3. Di concedere alla società di consulenza CLAL S.r.l. C.F. 00042740290, quale compenso per lo svolgimento delle attività di consulenza di cui al punto 2, l'importo di € 39.000,00 iva inclusa.

4. Di prevedere che le attività affidate con la presente deliberazione vengano realizzate entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto di consulenza.

5. Di individuare nel Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata il soggetto responsabile dell'attività di controllo e verifica sull'attività di consulenza affidata con la presente deliberazione.

6. Di approvare, nell'allegato B alla presente deliberazione, lo schema di contratto di consulenza, inerente alla regolamentazione dei rapporti tecnici e amministrativi fra la Regione e la Società di consulenza incaricata, alla sottoscrizione del quale è delegato, per conto della Regione Veneto, il Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata.

7. Di impegnare l'importo complessivo di € 39.000,00 al capitolo n. 7010 "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007, che reca la necessaria disponibilità.

8. Di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della legge 23.12.2005, n. 266.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4328 del 28 dicembre 2007

Programmazione interventi di natura urgente ed indifferibile nel settore della bonifica e dell'irrigazione da attuarsi con il concorso finanziario previsto dalle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 3 e 7 novembre 2003, n. 27. Approvazione allegati "A" e "B" e assunzione impegno di spesa.

[Bonifica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare quanto indicato nelle premesse, nonché quanto analiticamente riportato negli Allegati "A" e "B", al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di attivare il programma degli interventi di natura urgente ed indifferibile per il settore della bonifica e irrigazione di cui all'Allegato "A", individuando le opere che i Consorzi di bonifica del Veneto e le Comunità Montane sono legittimati a realizzare nell'interesse del rispettivo comprensorio, al fine di garantire la funzionalità della rete idraulica di bonifica e di irrigazione;

3) di impegnare a tal fine l'importo complessivo di € 10.050.000,00, disponibile nei capitoli del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2007 sotto specificati, per il finanziamento del programma di cui al punto 2) a favore dei Consorzi di bonifica del Veneto e delle Comunità Montane, di cui all'Allegato "B", con punteggio di priorità pari o superiore a 14 punti:

- € 7.550.000,00 sul capitolo 10046 "Contributi a Consorzi di bonifica per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio (l.r. n. 3/1976 e n. 27/2003, art. 2, c. 2, lett. a)";
- € 1.500.000,00 sul cap. 100702 "Contributi a Consorzi di bonifica per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio, a seguito di calamità naturali (l.r. n. 3/1976 e n. 27/2003, art. 2, c. 2, lett. a)";

- € 1.000.000,00 sul cap. 100703 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio (l.r. n. 3/1976 e n. 27/2003, art. 2, c. 2, lett. a)";

4) di stabilire, anche in considerazione dell'urgenza e indifferibilità della realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A, che con successivo provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura verranno individuate le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Allegato A

DENOMINAZIONE ENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	PROGETTI ISTRUITI
Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione	Lavori urgenti e indifferibili di ammodernamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di idrovore, sifoni e paratoie-2° stralcio	500.000,00	
	Lavori urgenti e indifferibili per il miglioramento della sicurezza idraulica in località Barbegara del comune di Correzzola (Pd)	380.000,00	
	Interventi urgenti di ristrutturazione dell'idrovora Ca' Bianca di Chioggia	530.000,00	
	Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia 1° stralcio funzionale	800.000,00	
	Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia 2° stralcio funzionale	900.000,00	
	Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia 3° stralcio funzionale	800.000,00	
	Manutenzione straordinaria impianto idrovoro Foresto Superiore	135.000,00	
Consorzio di bonifica Adige Garda	Ammodernamento della centrale di sollevamento di Ponton in comune di Sant'Ambrogio Valpolicella	800.000,00	SI
	Ripristino del tratto terminale dell'adduttore primario di Custoza e ammodernamento della centrale di sollevamento di Custoza in comune di Sommacampagna	350.000,00	
	Ripristino di un tratto dell'adduttore primario di Salionze in comune di Valeggio sul Mincio	400.000,00	
	Adeguamento di alcuni tratti delle condotte adduttrici e compensatrici degli impianti irrigui ad aspersione di Spolverina e Monte Vento	800.000,00	
	Ripristino di alcuni adduttori irrigui terziari	300.000,00	
	Ripristino di un tronco del Canale Principale e adduttori terziari in comune di Valeggio sul Mincio	350.000,00	
	Lavori di risezionamento e ricalibratura di un tratto dell'asta principale del fiume Tione dei Monti nei comuni di Pastrengo, Bussolengo e Castelnuovo del Garda	250.000,00	
	Lavori di manutenzione idraulica straordinaria dei torrenti Novare, rio Molino e Progno di Parona nei comuni di Negrar e Verona	250.000,00	
	Lavori di manutenzione idraulica straordinaria lungo alcuni tratti dei torrenti Dugale dei Ronchi, Dugale Vallesana e S. Severo nei comuni di Lazise e Bardolino	250.000,00	
Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione	Lavori di sistemazione del canale raccoglitore principale – 2° stralcio	400.000,00	
	Lavori di sistemazione del canale secondario di irrigazione 136/G nel tratto compreso tra la ferrovia Verona_Bologna e l'Autostrada Serenissima in comune di Verona	400.000,00	SI
	Lavori di sistemazione canale diramatore di irrigazione Ramo di Destre e del canale 140/G nel tratto compreso tra Viale della Fiera e Viale del Lavoro in comune di Verona	400.000,00	
	Lavori di sifonamento del canale secondario di irrigazione 136/G nei comuni di Villafranca di Verona e Povegliano Veronese 1° stralcio	1.000.000,00	
	Lavori di sistemazione idraulica straordinaria del fiume Tartaro in comune di Nogara località Molino di Sopra	300.000,00	
Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta	Risanamento delle coperture e delle strutture murarie dei fabbricati dell'impianto idrovoro di S. Margherita di Codevigo	250.000,00	SI

Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta	Nuovo scolo Carpanedo € 3.200.000,00 (cofinanziamento Consorzio e Comuni per € 2.570.764,67)	629.253,33	
	Adeguamento Rio Spinoso nei comuni di Montegrotto Terme e Torreglia	600.000,00	
	Adeguamento impianto idrovoro Madonnetta	750.000,00	
	Fornitura e installazione gruppi elettrogeni per l'impianto idrovoro Valli di Camin a Noventa Padovana	400.000,00	
	Automazione impianto idrovoro Fogolona	200.000,00	
	Fornitura e installazione gruppi elettrogeni per gli impianti idrovori di S. Lazzaro e Saracinesca a Padova	750.000,00	
Consorzio di bonifica Basso Piave	Adeguamento del tratto del canale Piavon a monte di Chiarano ai maggiori deflussi provenienti dalla superiore ed extracomprensoriale zona urbana di Oderzo - 2° Stralcio	488.000,00	SI
	Estensione irrigazione di soccorso nel bacino Circogno superiore	300.000,00	
	Adeguamento del collettore idraulico tra le idrovore di Pesarona e Jesolo	350.000,00	
	Potenziamento della postazione idrovora Torre Crepaldo	350.000,00	
	Potenziamento della postazione idrovora Punta Sabbioni e adeguamento del condotto di collegamento per il canale Zambon	275.000,00	
	Estensione della rete irrigua nella zona verso foce del Cavetta e del Sile ora servite dalle derivazioni compromesse dalla risalita del cuneo salino	450.000,00	
	Sistemazione e adeguamento elettrico per la sicurezza di funzionamento automatico dell'idrovora Lanzoni del bacino Caposile	250.000,00	
Comunità Montana del Baldo	Completamento del sistema pluvirriguo della Valdadige veronese	600.000,00	
Comunità Montana della Lessinia	Lavori di straordinaria manutenzione - adeguamento e modernizzazione dell'impianto irriguo di Dolcè (Vr)	400.000,00	
	Ampliamento impianto irriguo a servizio delle aree coltivate a vigneto presso la loc. Peri in comune di Dolcè (Vr) per Ha 15	200.000,00	
	Opere urgenti e indifferibili a servizio del comprensorio idrico della Val d'Adige. Lavori di completamento impianto sollevamento e rete di distribuzione loc. Ceredello e Molino in Comune di Dolcè (Vr)	100.000,00	
Consorzio di bonifica Delta Po Adige	Adeguamento impianti idrovori obsoleti - 2° stralcio	780.000,00	
	Lavori di riordino idraulico bacino di S. Anna di Chioggia conseguenti all'urbanizzazione di vaste aree agricole con particolare riguardo ai centri abitati di Cà Lino e S. Anna	950.000,00	
	Lavori di riordino idraulico delle Isole di Ariano e Donzella nelle zone di interconnessione con i centri abitati di Oca e Donzella	950.000,00	
Consorzio di bonifica Dese Sile	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Cattal località Cà Noghera in comune di Venezia	500.000,00	
	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Zucarello in comune di Marcon	500.000,00	

Consorzio di bonifica Dese Sile	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrovoro di Carmason in comune di Quarto d'Altino	500.000,00	
Consorzio di bonifica Destra Piave	Bacino Fossetta. Installazione n. 3 gruppi di pompaggio e n. 1 generatore di corrente impianto idrovoro di Portesine 1° lotto	1.000.000,00	SI
	Bacino Fossetta. Installazione n. 3 gruppi di pompaggio e n. 1 generatore di corrente impianto idrovoro di Portesine 2° lotto	700.000,00	
	Bacino Fossetta. Potenziamento sifone sottopassante il Collettore Acque Alte. 2° lotto	300.000,00	
Consorzio di bonifica Euganeo	Opere urgenti e improrogabili di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri e Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova: 3° lotto	1.000.000,00	
	Sistemazione idraulica del comprensorio Gorzon Superiore Frattesina, tributario del fiume Fratta Gorzone: 5° lotto	4.850.000,00	
Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della roggia Verlata per la tutela idraulica del territorio urbano e rurale in comune di Villaverla (Vi)	450.000,00	
	Lavori di ricalibratura ed arginatura della rete di drenaggio per la sicurezza idraulica del territorio urbano e rurale tra il fiume Tribolo e l'Autostrada Valdastico nei comuni di Bolzano Vicentino e Torri di Quartesolo (Vi)	1.100.000,00	
Consorzio di bonifica Padana Polesana	Interventi di natura urgente e indifferibili ai fini della difesa e tutela del territorio. Adeguamento impianti idrovori obsoleti. 2° stralcio	2.750.000,00	
	Interventi di natura urgente e indifferibili ai fini della difesa e tutela del territorio. Potenziamento delle linee elettriche di alimentazione e delle riserve termiche degli impianti idrovori. 2° stralcio	800.000,00	
	Completamento delle opere idrauliche afferenti al bacino Tenca	700.000,00	
	Interventi per la sicurezza idraulica del bacino Aranova mediante la realizzazione di manufatto per la raccolta del materiale galleggiante, installazione di macchinario per la sgrigliatura e sistemazione degli elettromeccanismi esistenti e opere civili connesse	750.000,00	
Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta	Sostituzione di un tratto della condotta principale del pluvirriguo di Ramon di Loria	700.000,00	
	Trasformazione pluvirrigua Chiericata nei comuni di Bolzano Vicentino, Sandrigo e Bressanvido (Vi)	800.000,00	
	Intervento di consolidamento della traversa sul fiume Astico - Tesina per la derivazione della roggia Meneghina con realizzazione di una scala di risalita per la fauna ittica a Bolzano Vicentino (Vi)	930.000,00	
	Sistemazione idraulica dello scolo Rio Fosco in comune di Villafranca Padovana (PD)	900.000,00	
	Sistemazione idraulica dello scolo Barcarolo salla frazione Tremignon al punto di scarico nel fiume Brenta in comune di Piazzola sul Brenta (PD)	1.374.700,00	
Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba	Sistemazione e adeguamento torrente Viazza - Riazzolo	112.000,00	
	Adeguamento e ripristino manufatti canale Musonello	250.000,00	
	Sistemazione Rio Santa Margherita nel Comune di Valdobbiadene	200.000,00	
	Sistemazione torrente Patean nel Comune di Sernaglia della Battaglia	200.000,00	
	Sistemazione scolo Musoncello nei Comuni di Castelfranco Veneto e Resana	250.000,00	

Consorzio di bonifica Pedemontano Sinistra Piave	Interventi urgenti e indifferibili impianti idrovori Dolza e Trattor in comune di Fontanelle - 2° stralcio	700.000,00	
	Interventi urgenti e indifferibili di ristrutturazione e completamento degli impianti idrovori di Saccon di Lia, Fossa dei Negadi, Masotti e Campomolino	500.000,00	
Consorzio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento	Ripristino della funzionalità dell'impianto idrovoro Sette Sorelle Principale in comune di S. Stino di Livenza	200.000,00	
	Ripristino della funzionalità dell'impianto Lison 2 in comune di Concordia Sagittaria	250.000,00	
	Intervento di ripristino della sponda sx del canale consorziale Madonetta in Comune di Portogruaro	150.000,00	SI
	Lavori di risezionamento canale principale Bandoquerelle - 3° lotto	258.228,45	
	Interventi di manutenzione straordinaria su opere consorziali nel Bacino Brussa in Comune di Caorle	800.000,00	
	Ripristino canale doppia funzione Fossa Nuova	1.000.000,00	
Consorzio di bonifica Polesine Adige Canalbianco	Interventi di natura urgente e indifferibili ai fini della difesa e tutela del territorio. Potenziamento delle linee elettriche di alimentazione e delle riserve termiche degli impianti idrovori	850.000,00	
	Sistemazione tratto finale Rezzinella - 2° stralcio	600.000,00	SI
	Adeguamento e potenziamento impianto idrovoro Val Pilota in comune di Pettorazza - 1° stralcio	400.000,00	SI
Consorzio di bonifica Riviera Berica	Lavori urgenti e indifferibili di adeguamento dell'impianto idrovoro della Fontega in comune di Arcugnano (Vi) - 2° stralcio	183.000,00	
	Interventi urgenti e indifferibili di sistemazione dello scolo Ruppiaretto in Comune di Cornedo Vicentino	800.000,00	
	Lavori urgenti e indifferibili di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara in Comune di Arcugnano (VI)	1.000.000,00	
Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	Sistemazione idraulica della canaletta Olivetti in località S. Anna Morosina a San Giorgio in Bosco	291.000,00	
	Sistemazione idraulica della rete di bonifica con aggregazione allo scolo meccanico dei terreni depressi ad ovest del Tronco di Tramontana in Comune di Camponogara	500.000,00	
	Ricalibratura canalette Veronese e Brazzo Manganello a Tavo di Vigodarzere	650.000,00	
	Risezionamento della canaletta Tentori a valle del centro abitato di Camposampiero fino allo sbocco nel canale Tergolino	200.000,00	
Consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	Lavori urgenti e indifferibili per l'alimentazione idrica di terreni in località Cà di Lago in comune di Cerea	350.000,00	
	Collettore Scolo Ro in comune di Legnago	550.000,00	SI
	Lavori urgenti e indifferibili per l'eliminazione di difficoltà scolanti in comune di Casaleone: collettori Canossa, Fossa Nuovo Superiore, Paganin, Sanguineo e Rabbiosa - 2° stralcio	912.000,00	
	Lavori di manutenzione strordinaria di manufatti idraulici sugli scoli Orlandina, Mirandolo-Dugal S. Toscana e Fosso Grande in Comune di Palù	420.000,00	
	Ripristino funzionale dello scolo Piganzo nei Comuni di Oppeano e Isola Rizza	520.000,00	

Consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	Consolidamenti spondali dei collettori Seriola Storta e Cavo Nuovo in Comune di Casaleone	1.200.000,00	
	Adeguamento funzionale degli scoli Canossa e Carpeneolo nei Comuni di Cerea, San Pietro di Morubio e Isola Rizza	920.000,00	
		300.000,00	
	Interventi per la sistemazione idraulica e irrigua del bacino dello scolo Cavetto in Comune di Angiari	1.000.000,00	
Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà	Interventi di adeguamento delle opere di presa dal fiume Adige ai fini della razionalizzazione dei consumi idrici - 2° stralcio	512.000,00	
	Interventi di abbattimento della pensilità arginale del Rio Selva (Montebello - Vi)	880.000,00	
	Interventi di recupero e completamento della rete di scolo in località Borina Torri di Confine in comune di San Bonifacio	480.000,00	
	Ristrutturazione e ampliamento della rete di drenaggio delle acque meteoriche dell'area occidentale del comune di Montebello con immissione nel Rio Selva	310.000,00	
	Ripristino della rete idrografica tributaria dell'impianto Degora-Capri	250.000,00	
	Realizzazione di un nuovo collettore in sinistra Progno di Illasi	1.800.000,00	
Consorzio di 2° Grado Lessinio Euganeo Berico	Lavori di messa a norma e in sicurezza del sistema irriguo LEB: realizzazione degli impianti di telecontrollo e telecomando presso i nodi minori - 2° stralcio	660.000,00	
	interventi di manutenzione presso i caselli idraulici consortili	280.000,00	
	Lavori per il rifacimento dello sgrigliatore alla presa dal Fiume Guà in località Cologna Veneta (Vr)	455.000,00	
	TOTALE	63.065.181,78	

DENOMINAZIONE ENTE	Finanziamento 2003-2006		Richieste residuali da Allegato "A" alla dgr n. 2962/2006		Progetti istruiti		Capacità Realizzativa		Priorità ex deliberazioni della Giunta regionale	Somma Punti	Assegnazioni Prioritarie 2007
	Importo	Punti	Importo	Punti	Presenza	Punti	Importo	Punti	Punti		
Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione	€ 1.180.000,00	4	€ 3.762.000,00	3	NO	0	€ 3.318.825,00	3	0	10	
Consorzio di Bonifica Adige Garda	€ 2.650.000,00	1	€ 3.750.000,00	3	SÌ	10	€ 3.500.000,00	3	0	17	€ 800.000,00
Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione	€ 1.118.000,00	4	€ 2.500.000,00	2	SI	10	€ 2.169.375,00	2	0	18	€ 400.000,00
Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta	€ 1.866.524,00	3	€ 3.579.000,00	3	SÌ	10	€ 6.052.000,00	6	10	32	€ 600.000,00
Consorzio di Bonifica Basso Piave	€ 758.000,00	5	€ 822.000,00	1	SÌ	10	€ 918.827,00	1	10	27	€ 488.000,00
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige	€ 1.427.951,00	4	€ 2.012.000,00	2	NO	0	€ 6.646.678,45	6	0	12	
Consorzio di Bonifica Dese Sile	€ 1.063.000,00	4	€ 260.700,00	1	NO	0	€ 14.221.037,77	6	10	21	€ 1.000.000,00
Consorzio di Bonifica Destra Piave	€ 850.000,00	5	€ 2.000.000,00	1	SI	10	€ 1.150.327,00	1	20	37	€ 1.000.000,00
Consorzio di Bonifica Euganeo	€ 2.913.800,00	1	€ 6.317.000,00	6	NO	0	€ 4.220.987,00	4	10	21	€ 882.000,00
Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione	€ 785.000,00	5	€ 1.550.000,00	1	NO	0	€ 5.885.206,00	5	0	11	
Consorzio di Bonifica Padana Polesana	€ 1.376.228,00	4	€ 4.762.000,00	4	NO	0	€ 4.102.718,98	4	0	12	
Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta	€ 1.100.886,00	4	€ 1.166.000,00	1	NO	0	€ 6.300.000,00	6	10	21	€ 250.000,00
Conzorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba	€ 488.000,00	6	€ 362.000,00	1	NO	0	€ 3.276.000,00	3	10	20	€ 450.000,00
Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave	€ 3.175.000,00	1	€ 600.000,00	1	NO	0	€ 813.973,00	1	20	23	€ 700.000,00
Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento	€ 488.000,00	6	€ 362.000,00	1	SI	10	€ 2.604.701,18	2	0	19	€ 150.000,00
Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco	€ 2.039.039,00	2	€ 1.862.000,00	1	SÌ	10	€ 556.517,00	1	0	14	€ 600.000,00
Consorzio di Bonifica Riviera Berica	€ 988.000,00	5	€ 183.000,00	1	NO	0	€ 1.046.374,71	1	0	7	
Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta	€ 1.700.000,00	3	€ 1.451.000,00	1	NO	0	€ 1.655.205,46	1	10	15	€ 250.000,00
Conzorzio d Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	€ 1.301.000,00	4	€ 2.527.000,00	2	SI	10	€ 3.785.000,00	3	0	19	€ 550.000,00
Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Gua'	€ 948.000,00	5	€ 4.232.000,00	4	NO	0	€ 4.726.343,76	4	10	23	€ 680.000,00
Consorzio di Secondo grado Lessinio Euganeo Berico	€ 788.000,00	5	€ 1.396.882,00	1	NO	0	€ 27.426,00	1	10	17	€ 250.000,00
Comunita' Montana Baldo	€ 2.600.000,00	1	€ 600.000,00	1	NO	0	n.d.	0	0	n.d	€ 300.000,00
Comunita' Montana Lessinia	€ 1.500.000,00	4	€ 600.000,00	1	NO	0	n.d.	0	0	n.d	€ 700.000,00
											€ 10.050.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4330 del 28 dicembre 2007

Attività di gestione del Demanio Idrico. Assegnazione finanziamento all'AIPO quale partecipazione regionale alle spese di funzionamento e al Magistrato alle Acque di Venezia per le attività alle foci dell'Adige finalizzate a garantire la balneabilità.

[Demanio e patrimonio]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 400.000,00 all'AIPO per la partecipazione regionale agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento e di esercizio dell'Agenzia medesima;
2. di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 450.000,00 al Magistrato alle Acque di Venezia per le attività alle foci del fiume Adige finalizzate a garantire la balneabilità;
3. di autorizzare, nei termini di cui in premessa, il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ad impegnare la somma di € 850.000,00 sul capitolo di bilancio regionale n. 52025 "Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico - art. 86, 89 D.Lgs. 112/98" del bilancio 2007.
4. di delegare ogni altro provvedimento necessario per l'attuazione di questo provvedimento al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4361 del 28 dicembre 2007

Partecipazione della Regione del Veneto al 7° Salone Internazionale delle Tecnologie e dei Prodotti per la Pesca per il Mediterraneo (MSE – Seafood & Processing) che si terrà a Rimini dal 23 al 26 febbraio 2008. Autorizzazione.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, nei termini finanziari e progettuali di cui alle premesse, la partecipazione della Regione del Veneto al 7° Salone Internazionale delle Tecnologie e dei Prodotti per la Pesca per il Mediterraneo (MSE – Seafood & Processing) che si terrà a Rimini dal 23 al 26 febbraio 2008;
3. di acquisire da Rimini Fiera SpA, in qualità di Società organizzatrice dell'evento, oltre alla progettazione preliminare di cui sopra ed agli spazi espositivi necessari per una significativa partecipazione, anche l'incarico per l'allestimento ed il coordinamento grafico, il servizio hostess, la stampa di specifiche brochure nonché i servizi necessari all'organizzazione dei "workshop gastronomici" per un importo complessivo pari ad €. 178.143,53 (IVA inclusa), come da preventivo facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A);
4. di provvedere al pertinente impegno contabile, a favore della Società Rimini Fiera con sede in Rimini - via Emilia 155 - Partita IVA 00139440408, di un importo pari ad €. 178.143,53= (IVA inclusa) a carico del capitolo n.100563 del bilancio regionale per l'esercizio 2007 che presenta sufficiente disponibilità, tenuto conto del calendario dei pertinenti lavori organizzativi e correlate spese che inizia in data immediatamente successiva alla data di adozione del presente provvedimento;
5. di affidare all'Unità di Progetto Caccia e Pesca la liquidazione del corrispettivo dovuto per la realizzazione dell'iniziativa di cui trattasi sulla base di idonea documentazione di spesa da prodursi a cura del soggetto beneficiario ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa;
6. di disporre la trasmissione a Rimini Fiera SpA di copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art.1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4415 del 28 dicembre 2007

Azioni a sostegno dell'educazione musicale nel Veneto. Es. Fin. 2007. Impegno di spesa.

[Istruzione scolastica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di promuovere la strategia di sostegno all'educazione musicale mediante:
   a. la diffusione sperimentale di una didattica orientativa della musica nella scuola veneta come strumento di innalzamento della qualità dell'istruzione e della produttività quali-quantitativa del sistema scolastico;
   b. il sostegno all'Orchestra dei Conservatori del Veneto, in quanto esperienza didattica e insieme professionalizzante unica in Italia;
2. di affidare al Consorzio tra i Conservatori di Musica della Regione Veneto l'incarico di provvedere alla progettazione, all'organizzazione e alla gestione delle iniziative descritte in premessa;
3. di dare atto che gli obblighi del Consorzio tra i Conservatori di Musica della Regione Veneto sono disciplinati dalla Convenzione che costituisce l'Allegato A) del presente provvedimento a farne parte integrante;
4. di destinare alle azioni riconducibili al punto 1.a), analiticamente descritte in permessa, la somma di € 49.000,00, da erogare al Consorzio tra i Conservatori di Musica della Regione Veneto;

5. di impegnare la somma di € 49.000,00 sul capitolo 100661 del bilancio regionale 2007 che presenta sufficiente disponibilità;

6. di dare atto che la somma sopra citata sarà erogata, entro l'anno 2008, secondo la seguente modalità

- una prima quota di € 34.300,00 alla presentazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di orientamento all'educazione musicale;
- una seconda quota di € 14.700,00, a saldo, a seguito di una dettagliata relazione sulle iniziative svolte e i risultati conseguiti e della presentazione di idonea documentazione di spesa;

7. di destinare all'azione di cui al punto 1.b) la somma di € 80.000,00, da erogare al Consorzio tra i Conservatori di Musica della Regione Veneto che sarà erogata secondo la seguente modalità:

- una quota dell'80%, pari a € 64.000,00, alla presentazione del progetto esecutivo complessivo in tutti suoi dettagli;
- una quota del 20%, a saldo, pari a € 16.000,00, alla conclusione del progetto, su presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata da relazione sul lavoro svolto e sui risultati raggiunti;

8. di impegnare la somma di € 80.000,00 sul capitolo 100895 del Bilancio regionale 2007 che presenta sufficiente disponibilità;

9. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Istruzione dell'esecuzione del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4418 del 28 dicembre 2007

Contributo della Regione alla manifestazione "Job & Orienta" - Verona 22-23-24 novembre 2007. Assegnazione ed impegno di spesa.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa della realizzazione dell'iniziativa e di tutti i servizi connessi alla partecipazione dell'amministrazione regionale alla XVII edizione della manifestazione "Job & Orienta" tenutasi a Verona, presso l'Ente autonomo per le Fiere di Verona dal 22 al 24 novembre 2007;

2. di impegnare la somma di Euro 253.999,20 a favore dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona, sul capitolo 100171 del Bilancio di previsione 2007 che presenta sufficiente disponibilità;

3. di liquidare quanto sopra all'Ente autonomo per le Fiere di Verona, a seguito di presentazione di fattura relativa ai servizi;

4. di disporre che il presente atto costituisce provvedimento di riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289;

5. di disporre che il presente atto sarà trasmesso, a cura della Segreteria di Giunta, alla procura della Corte dei Conti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4433 del 28 dicembre 2007

Tutela del consumatore: consumo d'alimenti sanitariamente e qualitativamente qualificati. - Radicchio e Asparago. Impegno di Spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare al Consorzio dell'Asparago Bianco di Bassano DOP ed al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP l'incarico di sviluppare ciascuno una proposta di programma delle azioni necessarie a caratterizzare e a rendere maggiormente riconoscibili il proprio prodotto dal punto di vista qualitativo ed igienico-sanitario, secondo i principi della tracciabilità definiti dal cosiddetto "pacchetto igiene", ad informazione e tutela dei consumatori;

2. di assegnare a ciascuno dei soggetti indicati al primo aliena la somma di € 15.000,00, per sostenere quanto previsto dai rispettivi programmi;

3. d'impegnare, per le attività di cui al punto 1, la somma di € 30.000,00 - IVA e ogni altro onere incluso - imputandola al capitolo UO32050 - interventi regionali a favore dei consumatori - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di liquidare all'Associazione per la tutela e la valorizzazione del Consorzio l'Asparago Bianco di Bassano DOP ed al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP per le attività di cui al punto 1, la somma di € 7.500,00 ciascuno, pari al 50% della somma impegnata, all'approvazione del presente provvedimento ed il saldo del restante 50% alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta entro il 31.12.2008;

5. di dare mandato all'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare dell'attuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari per dare esecuzioni a quanto disposto dal presente provvedimento, anche ad implementazione e modifica dello stesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4435 del 28 dicembre 2007

Tutela del consumatore: "Processo al burro". Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di incaricare il Consorzio "Vicenza è" della realizzazione del "Processo del burro", come in premessa descritto;
2. di assegnare la somma di €. 30.000,00 al Consorzio "Vicenza è" per la realizzazione delle iniziative di cui al primo alinea, che prevedono, tra l'altro, l'organizzazione di una tavola rotonda, della presentazione pratica di alcune lavorazioni del burro e della realizzazione di una pubblicazione da divulgare ad uso di una corretta informazione alimentare del consumatore;
3. di impegnare, per le attività di cui al punto 2., la somma di €. 30.000,00, imputandola al capitolo UO32050 - interventi regionali a favore dei consumatori - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di liquidare al Consorzio Vicenza per le attività di cui al punto 2, la somma di €. 15.000,00 pari al 50% della somma impegnata all'approvazione del presente provvedimento ed il saldo del restante 50% alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta entro il 31.12.2008;
5. di dare mandato all'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare dell'attuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari nonché delle necessarie verifiche per dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, anche ad implementazione e modifica dello stesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4436 del 28 dicembre 2007

Tutela del consumatore: Sostegno a iniziative di studio, approfondimento e informazione nell'ambito dell'educazione ad un corretto stile alimentare. Impegno di spesa.
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, parte integrante del presente provvedimento, gli interventi a tutela del consumatore realizzati attraverso il sostegno a iniziative di studio, approfondimento e informazione nell'ambito dell'educazione ad un corretto stile alimentare:

- contributo di € 25.000,00 - IVA e ogni altro onere incluso - all'Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell'Alimentazione (ANSISA) con sede legale a Milano in Via Ornato nr.7 per la realizzazione del decimo congresso Nazionale dal titolo "Cibo del futuro e futuro del cibo", che si terrà a Vicenza, dal 5 al 7 giugno 2008, e per la pubblicazione di un libro a carattere divulgativo sulle tematiche dei disturbi alimentari, in progetto di stesura a cura del Presidente dell'ANSISA, Prof. Roberto Ostuzzi in collaborazione con l'Az. Ulss n. 4 dal titolo: "Anoressia e Bulimia: le domande e le risposte ai quesiti più importanti", che verrà realizzato entro il 30.06.2008;

2. di impegnare la somma complessiva di € 25.000,00 - IVA e ogni altro onere incluso - sul capitolo UO32050 - interventi regionali a favore dei consumatori - del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di liquidare la somma di € 25.000,00 all'Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell'Alimentazione (ANSISA), a seguito di presentazione della documentazione delle spese sostenute per le attività di cui al punto 1.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4437 del 28 dicembre 2007

Approvazione di uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto), per la realizzazione di un Programma di interventi denominato: "Qualità - prezzo: misure d'intervento a tutela dei consumatori veneti". Impegno di spesa.
[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di affidare all'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto), per le motivazioni di cui in premessa, la realizzazione del programma denominato "Qualità - prezzo: misure d'intervento a tutela dei consumatori veneti", alle condizioni e ai termini previsti dallo schema di convenzione di cui all' "Allegato A" alla presente deliberazione.
2. di approvare lo schema di convenzione di cui all' "Allegato A" al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto.
3. di incaricare il Segretario Regionale alle Attività Produttive, Istruzione e Formazione alla sottoscrizione della Convenzione, che avverrà entro il 31/12/07, e dell'attuazione ed esecuzione del presente provvedimento.
4. di stabilire, per la realizzazione del programma succitato una spesa complessiva pari ad Euro 400.000,00 di cui Euro 360.000,00 a carico della Regione del Veneto ed Euro 40.000,00 a carico di Unioncamere del Veneto.
5. di impegnare la somma pari ad euro 360.000,00 a favore di Unioncamere del Veneto sul capitolo di spesa U032050 "Interventi regionali per la tutela dei consumatori" del Bilancio di previsione 2007 che presenta sufficiente disponibilità.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4445 del 28 dicembre 2007

Protezione Civile - Dgr n. 2388 del 31/07/07: Attuazione. Approvazione del "Piano di formazione di Protezione Civile 2008" per "Vigili del Fuoco Volontari"e impegno di spesa del primo ciclo di corsi di formazione. Acquisizione

di strumentazione specifica per il nucleo Sommozzatori Regionale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia.

[Protezione civile e calamità naturali]

Riferisce l'Assessore alla Protezione Civile, Elena Donazzan

Con Delibera di Giunta regionale n. 2388 del 31/07/2007, la Regione Veneto ha inteso individuare forme di collaborazione e di cooperazione con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in considerazione delle molteplicità dei rischi presenti nel territorio e del ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività di estinzione degli incendi, negli interventi di soccorso tecnico urgente e nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici, al fine di rendere più adeguate e funzionali per il Sistema regionale di Protezione Civile le azioni che si intendono intraprendere.

Quindi, sempre con Delibera di Giunta regionale n. 2388 del 31/07/2007, si è approvato la "Schema di convenzione tra la Regione Veneto e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile", quale protocollo programmatico delle finalità comuni e degli ambiti di collaborazione, individuando quale responsabile per la Regione del Veneto della Convenzione il Segretario Regionale Lavori Pubblici.

Tale convenzione è stata formalizzata, in data 08/08/07, presso la sede della Regione Veneto, Palazzo Balbi, in Venezia.

Di conseguenza si è costituito un Gruppo di Lavoro Tecnico tra regione Veneto - Servizio Protezione Civile della Segreteria Regionale Lavori Pubblici - e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, dopo una serie di incontri, ha concluso che l'attuazione della Convenzione deve necessariamente partire dalla formazione.

Come destinatari dei percorsi formativi e addestrativi in materia di protezione civile si sono individuati: i Vigili del fuoco, permanenti e volontari, i Volontari di Protezione civile, generici e specialistici, e gli Operatori degli enti locali; si è valutata, inoltre, l'opportunità di pensare a momenti di formazione rivolti a gruppi di cittadini, come ad esempio anziani e bambini, residenti in aree caratterizzate da rischi specifici.

Il Gruppo Tecnico ha, quindi, così formalizzato il "Piano di formazione di Protezione Civile 2008":

1. Corsi base (spesa prevista € 588.200,00)
   a) per i volontari di protezione civile:
   - n. 15 da 60 ore
   - n. 15 da 10 ore "rischio del territorio"
   - n. 15 da 10 ore "campo base";

   a) per i volontari dei Vigili del fuoco:
   - n. 14 da 120 ore
   - n. 15 da 8 ore "rischio antropico"
   - n. 15 da 16 ore "626 rischio elevato"
   - n. 15 da 4 ore "sicurezza motosega"
2. Moduli operativi (spesa prevista € 285.000,00):
   - sulla sicurezza statica (per il rischio di crolli): n. 25 da 12 ore,
   - sulla sicurezza idraulica (per il rischio da allagamenti): n. 25 da 16 ore,
   - sul rischio ambientale (con particolare riferimento alla presenza o all'esposizione ad agenti NBCR): n. 25 da 16 ore,
   - sul lavorare in sicurezza negli interventi operativi: n. 15 da 16 ore;
3. Moduli organizzativi (da 8 ore circa)
   - sul supporto logistico dell'emergenza,
   - sul supporto psicologico d'emergenza.
4. Oneri vari (spesa prevista € 26.800,00)

Si propone, quindi, di approvare tale "Piano di formazione di Protezione Civile 2008" e, al fine di perseguire gli obiettivi citati, di approvare altresì lo schema di Convenzione per il programma attuativo della formazione stessa, in ottemperanza all'art. 2, comma 2 della convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile", firmata in data 08/08/2007 e approvata con la già citata Delibera di Giunta regionale n. 2388 del 31/07/2007.

Si propone, inoltre, data la loro pregnante importanza e necessità di urgente applicazione delle materie in esso contenute, di approvare un primo ciclo di corsi di formazione, così come specificati nel suddetto schema di Convenzione.

Gli oneri connessi, pari ad € 300.000,00, IVA compresa, potranno gravare sul capitolo 100793 "Azioni di protezione civile a valere sui trasferimenti del fondo regionale (LR n. 388/2000 art. 138)" del bilancio regionale, per l'esercizio 2007 che offre la sufficiente disponibilità.

Inoltre, sempre all'art.2 della citata Convenzione tra gli obiettivi che si intendono perseguire, si individuano:

- la collaborazione per l'acquisizione e l'eventuale possibilità, qualora gli spazi lo consentano, di ricovero, presso le sedi dei Comandi Provinciali Vigili del Fuoco delle attrezzature, per interventi di protezione civile di proprietà regionale;
- la reciproca fruibilità di sedi e/o dotazioni di Protezione Civile al fine della loro ottimizzazione nel Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile.

Come è noto, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia è ubicato il nucleo Sommozzatori Regionale, che, insieme all'analoga struttura ospitata presso il Comando VV.F. di Vicenza, assicura con continuità sulle 24 ore il soccorso in ambito subacqueo.

All'interno della Struttura di Protezione Civile, infatti, la certezza di poter disporre di personale abilitato all'intervento sotto il livello del mare risulta di fondamentale importanza, vista la peculiare caratteristica del territorio Veneto, ricco di corsi d'acqua e con la presenza di laghi e lagune, oltre che del mare. Anche le situazioni di emergenza che si verificano in seguito ad alluvioni e straripamenti rendono spesso necessario l'intervento dei sommozzatori.

Le tipologie di intervento vanno dai recuperi di motori, imbarcazioni ed altro materiale fino al soccorso di mezzi incidentati in canali, e, purtroppo, alla ricerca di eventuali vittime.

Tali interventi, spesso in acque torbide o in condizioni di visibilità insufficienti, vengono usualmente effettuati con l'ausilio di telecamere sottomarine o direttamente a vista, con la necessità di prolungare i tempi di immersione a volte anche per più di una giornata.

In tutti questi casi è strategico poter disporre di una strumentazione opportuna, che permetta di ridurre al minimo i tempi di ricerca, nonché l'incertezza del risultato.

In quest'ottica, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, con nota 11.12.2007, ha chiesto alla Regione del Veneto di voler valutare l'opportunità di acquisire e assegna-

re in comodato d'uso al medesimo Comando una sofisticata strumentazione atta agli scopi sopra elencati.

Il Nucleo Sommozzatori di Venezia ha effettuato delle prove su tipi differenti di strumentazione sonar che hanno permesso di evidenziare come tale tipologia di apparecchiatura consenta di ottenere risultati apprezzabili. In particolare, si è testata la possibilità di evidenziare la presenza di un corpo umano sul fondo dei fiumi, situazione simulata con il posizionamento di un sommozzatore immobile disteso sul fondo. Le prove effettuate hanno evidenziato che, fra i modelli testati, l'Imaging Sonar Didson della Soun Metrics Corp., che lavora su frequenze maggiori rispetto agli altri apparecchi, risulta decisamente quello più indicato per la tipologia di utilizzo richiesta.

Il costo di tale apparecchiatura è, nel caso del modello selezionato come ottimale, dell'ordine dei 110.000 euro. Alla Regione del Veneto è chiesta una partecipazione finanziaria pari a € 50.000,00.=

Dato atto della estrema importanza di dover procedere all'acquisizione di strumenti che per loro natura tecnologica risultano strategici per l'intervento di soccorso, si ritiene di poter accogliere la richiesta rappresentata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia e di assegnare, nell'ambito degli accordi di cui al citato protocollo d'intesa, il contributo succitato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

• Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

• Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

• Vista la Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;

• Vista la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

• Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse e facenti parte integrante del presente provvedimento, il "Piano di formazione di Protezione Civile 2008", esplicitato nella convenzione di cui all'art. 2;

2. Di approvare lo schema di convenzione tra le Regione Veneto e la Direzione Interregionale Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige, che sarà presumibilmente sottoscritta entro il 31/12/2007, - allegato A - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di delegare il Segretario regionale ai Lavori pubblici alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;

4. Di approvare un primo ciclo di corsi di formazione, così come specificati nello schema di Convenzione di cui all'art. 2;

5. Di impegnare a favore del Ministero degli Interni - Direzione Interregionale Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige (capitolo 2439, art.11 - Capo XIV del bilancio di riferimento), per l'esecuzione dei corsi di cui all'art. 4, la somma di € 300.000,00, ogni onere incluso, sul capitolo 100793 del bilancio regionale per l'esercizio 2007 che offre la sufficiente disponibilità.

6. Di impegnare, altresì, per le motivazioni espresse nelle premesse e facenti parte integrante del presente provvedimento, la somma di € 50.000,00, ogni onere incluso, a favore del Ministero degli Interni - Direzione Interregionale Vigili del Fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige (capitolo 2439, art.11 - Capo XIV del bilancio di riferimento) per l'acquisizione di un sonar modello "Imaging Sonar Didson" della Soun Metrics Corp, sul capitolo 100654 del Bilancio Regionale per l'esercizio 2007 che offre la sufficiente disponibilità;

7. Di incaricare la Segreteria Regionale ai Lavori Pubblici - Servizio Protezione Civile ai successivi atti necessari, ivi compreso di provvedere alla liquidazione dei contributi in argomento, previa verifica degli esiti delle attività di cui al presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4491 del 28 dicembre 2007

Attuazione del QSN (Quadro Strategico Nazionale). Formazione dei documenti di programmazione: Documento Unitario di Programmazione (DUP) e del Programma Attuativo FAS Regionale. Conferimento incarico all'Università di Cà Foscari di Venezia attraverso la società strumentale Cà Foscari Formazione e Ricerca s.r.l.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di affidare alla Società strumentale dell'Università di Cà Foscari venezia - Cà Foscari Università e Ricerca s.r.l. Uni personale l'incarico relativo alla elaborazione delle analisi di contesto e alla preparazione delle bozze del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del Programma Attuativo FAS Regionale, secondo le prescrizioni, raccolte in un disciplinare, emanate dal Segretario Generale della Programmazione, in relazione alla nota di orientamento e agli schemi redazionali che è previsto siano emessi dal Mise;

2. Di stabilire che il compenso per l'espletamento dell'incarico sia di euro 66.000,00, di cui 11.000 per IVA, da corrispondere metà all'approvazione da parte del Mise del DUP e il saldo all'approvazione, sempre da parte del Mise, del Programma Attuativo Fas Regionale;

3. Di impegnare la spesa complessiva di euro 66.000,00 sul capitolo 7010 "Spese per Studi, Indagini, Ricerche e Consulenze", del bilancio 2007;

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Programmazione l'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente incarico compresi gli atti di liquidazione della spesa;

5. Di inviare la presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 266/2005.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4537 del 28 dicembre 2007

Consolidamento ed estensione degli screening oncologici. Finanziamento di Programmi di controllo e promozione della qualità e di Progetti Aziendali di Screening Colon retto. Legge 26 maggio 2004, n. 138. Impegno di Spesa.
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la ripartizione del finanziamento di cui alla legge 26 maggio 2004, n. 138 pari ad € 1.400.011,00.=, tra le Aziende Ulss e il Registro Tumori come evidenziato nel prospetto allegato "A", allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, e secondo i criteri di assegnazione in premessa evidenziati;
2. di impegnare la somma di € 1.400.011,00.= sul capitolo 100832 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2007;
3. di liquidare alle Aziende Ulss e al Registro Tumori il finanziamento di cui al precedente punto 1) secondo lo schema riportato nell'allegato "A" con le seguenti modalità:
- 50 % all'approvazione del presente provvedimento;
- 30% alla trasmissione alla Direzione Prevenzione della prima rendicontazione delle spese, che dovrà avvenire entro sei mesi dall'erogazione della prima parte del finanziamento;
- 20% pari al saldo del finanziamento assegnato sarà erogato a seguito presentazione di una relazione sulla attività svolta e di una rendicontazione del totale delle spese sostenute che dovrà coprire l'intero finanziamento da presentare alla Direzione Prevenzione entro il 31/12/2008.

4. di subordinare, per quelle Aziende Ulss che ad oggi non hanno ancora attivato tutti e tre gli screening oncologici, l'erogazione della somma assegnata alla comunicazione alla Direzione Prevenzione dell'effettiva attivazione degli stessi fermo restando le modalità di liquidazione sopra descritte;
5. di subordinare, per le motivazioni indicate nelle premesse, a tutte le Aziende Ulss, destinatarie del finanziamento per programmi di attività di screening oncologici, il saldo del finanziamento all'istituzione di una centrale unica di screening collocata nel Dipartimento di Prevenzione di ogni Azienda Ulss.

Allegato A

AZIENDA ULSS	FINANZIAMENTO
ULSS 1 Belluno	50.000,00
ULSS 2 Feltre	30.000,00
ULSS 3 Bassano	30.000,00
ULSS 4 Thiene	60.000,00
ULSS 5 Arzignano	40.000,00
ULSS 6 Vicenza	60.000,00
ULSS 7 Pieve di Soligo	70.000,00
ULSS 8 Asolo	50.000,00
ULSS 9 Treviso	110.000,00
ULSS 10 Veneto Orientale	30.000,00
ULSS 12 Veneziana	50.000,00
ULSS 13 Dolo Mirano	50.000,00
ULSS 14 Chioggia	30.000,00
ULSS 15 Alta Padovana	50.000,00
ULSS 16 Padova	210.000,00
ULSS 17 Este Monselice	60.000,00
ULSS 18 Rovigo	60.000,00
ULSS 19 Adria	30.000,00
ULSS 20 Verona	100.000,00
ULSS 21 Legnago	35.000,00
ULSS 22 Bussolengo	45.000,00
Consulenza tecnica alla Direzione Prevenzione per monitorare le attività di screening	50.000,00
Coordinamento e Implementazione Piano (Azienda ULSS 7)	60.011,00
Coordinamento e Implementazione nuovo sistema informativo Screening (Azienda ULSS 13)	40.000,00
TOTALE	1.400.011,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2 del 22 gennaio 2008

Settore turismo. Definizione della nuova segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate. Legge regionale del 4 novembre 2002, n. 33, articolo 113, comma 2.
[Turismo]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di adottare, per le argomentazioni e motivazioni esposte in premessa, la nuova segnaletica per i sentieri alpini e le vie ferrate, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna nella seduta del 11 ottobre 2007, come descritta nell'allegato A al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 113,114,115 e 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
2. di stabilire che la nuova segnaletica per i sentieri alpini e le vie ferrate sia utilizzata in tutto il territorio regionale successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione:

a) per i nuovi sentieri proposti dalle comunità montane e per le nuove vie ferrate proposte dai comuni, enti competenti ai sensi dell'articolo 115 della L.r. 33/2002, subordinatamente alla iscrizione dei nuovi sentieri e delle nuove vie ferrate nel catasto regionale previsto dall'articolo114 della citata legge regionale;
b) per i sentieri e le vie ferrate attualmente iscritti nel catasto regionale qualora gli stessi siano oggetto da parte degli enti preposti, alla gestione e manutenzione previste ai sensi dell'articolo 115 della legge regionale 33/2002, nonché quando, rispettivamente la Comunità montana o il Comune, riterranno necessario od opportuno sostituire la segnaletica già esistente a causa dell'usura, del deterioramento o della perdita di funzionalità della stessa.

3. di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 18 gennaio 1991 in materia di segnaletica di sentieri alpini e vie ferrate.

Allegato A

SEGNALETICA DEI SENTIERI ALPINI E DELLE VIE FERRATE

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo
Articolo 113, comma 2

La segnaletica verticale in legno o materiale plastico deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Tabella segnavia: misura 55 cm di lunghezza per 15 di altezza con spessore minimo, nel caso di tabelle in legno, di 2 cm. E' a forma di freccia di colore bianco e scritte in nero, con punta rossa di 7,5 cm e coda a bandiera di 7 cm in rosso–bianco–rosso nella cui parte bianca va inserito il numero del sentiero, come riportato nello schema in calce. All'interno dei Parchi e delle aree protette, ove espressamente richiesto, potrà essere ammesso l'uso di tabelle in legno naturale. Va collocata alle estremità dei sentieri e agli incroci più importanti. Si usa per indicare la direzione della/e località di destinazione del sentiero ed il tempo indicativo necessario a raggiungerla per un medio camminatore (valori medi di riferimento: 300 m/h di dislivello in salita, 500 m/h di dislivello in discesa, 4 km/h circa per percorsi in piano). L'indicazione dei tempi di percorrenza è consigliata ma facoltativa.
b) Tabella località: misura 25 cm per 15 e sarà dello stesso materiale delle tabelle segnavia. E' di colore bianco con scritte in nero come riportato nello schema in calce e riporta il logo regionale del turismo. All'interno dei Parchi e delle aree protette, ove espressamente richiesto, potrà essere ammesso l'uso di tabelle in legno naturale. E' utile per indicare il nome della località e la quota dove si trova. Va posta normalmente ad integrazione delle tabelle segnavia nei luoghi più significativi di un percorso (passi, forcelle, ecc.) che trovino riscontro sulla cartografia.
c) Tabelle informative: eventuali ulteriori tabelle dovranno avere dimensioni e caratteristiche analoghe a quelle previste per la tabella "località". Sono di colore bianco con scritte in nero come riportato nello schema in calce; riportano nell'angolo in alto a destra il numero del sentiero all'interno di bandierina rosso-bianco-rosso e riportano il logo regionale del turismo.

Le tabelle citate andranno collocate su palo in legno, tornito o grezzo purché impregnato con metodi irreversibili o con prodotti certificati UNI, avente diametro di 8 – 10 cm ed altezza variabile fra i 2,50 ed i 3 metri. Vanno conficcati nel terreno per almeno 40-60 cm assicurando comunque un'altezza utile fuori terra non inferiore a 2 metri.

L'inserimento del logo turistico regionale deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005 e n. 1980 del 3 luglio 2007 e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

La dicitura "Escursionisti esperti" può essere utilizzata per i sentieri più difficili (esposti, insidiosi, lunghi e in ambienti isolati, non necessariamente attrezzati oppure attrezzati con funi corrimano) e percorribili senza l'uso di attrezzature.

La dicitura "Escursionisti esperti attrezzati" può essere utilizzata per indicare i percorsi difficili e attrezzati da percorrere con adeguata attrezzatura di sicurezza, che comprende come dotazione minima imbracature, caschetto, moschettoni e cordini con certificazione CE.

Le suddette diciture saranno inserite nelle tabelle informative, da collocarsi ad entrambe le estremità del sentiero o del tratto difficile.

La segnaletica orizzontale o intermedia, ovvero quella al suolo, posizionata a lato di un sentiero, usualmente sui sassi ovvero sui tronchi degli alberi per indicare la continuità, in entrambe le direzioni di un itinerario segnalato, deve essere in vernice di colore bianco-rosso e deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Segnavia semplice: misura 8 cm per 15 cm di colore bianco-rosso, come da schema in calce. È usato per indicare la continuità del sentiero; va posto nelle immediate vicinanze dei bivi ed indicativamente ogni 5-10 minuti di cammino se il sentiero è evidente, altrimenti a distanza più ravvicinata, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali e l'inserimento rispettoso nel luogo.
b) Segnavia a bandiera: misura 8 cm per 15 di colore rosso-bianco-rosso con inserito in nero su bianco il numero del sentiero come da schema in calce. È usato ai bivi ed in altri punti dove è utile confermare la continuità dell'itinerario numerato.
c) Picchetto segnavia: in legno con diametro 6-8 cm verniciato a tutto tondo nella parte superiore con il segnavia semplice (bianco e rosso) oppure a bandiera. L'altezza varia da 120 a 140 cm. Vanno conficcati nel terreno per almeno 40-50 cm assicurando un'altezza utile fuori terra non inferiore a 80 cm. Va posto lungo sentieri che attraversano pascoli privi di sassi o dove l'erba li nasconderebbe o su terreni aperti e nudi, privi di elementi naturali di riferimento, dove possa risultare più difficile l'orientamento o semplicemente tenere una direzione lungo una proprietà.
d) Ometto di pietra: è da preferire alla segnaletica a vernice ove la morfologia e le caratteristiche del territorio lo consentono.

- Tabella segnavia

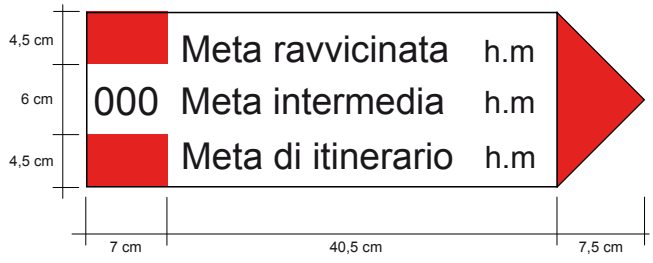

- Tabella località

- Tabella informativa

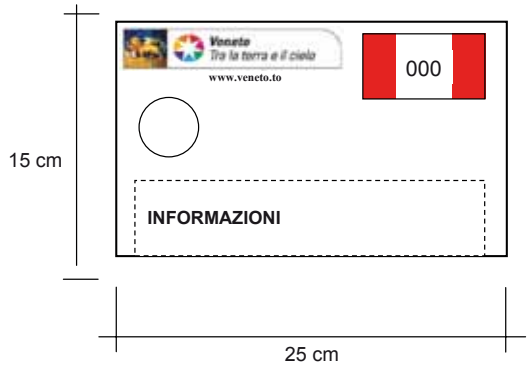

- Segnavia a bandiera

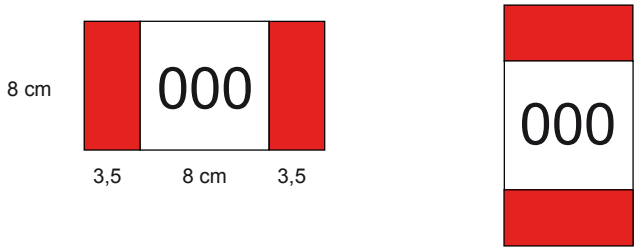

- Segnavia semplice

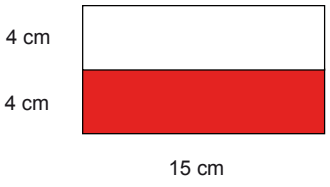

Scala 1 : 30 circa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 22 gennaio 2008

Ditta Inerti S. Valentino s.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "Ca' Vigneghetta", sita in Comune di Pescantina (VR). (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. - P.IVA 02028830236 - con sede in Bussolengo (VR) loc. Cà Nova Tacconi, ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "Ca' Vigneghetta", sita in Comune di Pescantina (VR), all'interno dell'area indicata con colorazione gialla nella "Planimetria Catastale" a scala 1:2000 contenuta nell'allegato n. 3 integrativo facente parte della documentazione allegata alla documentazione di recepimento delle prescrizioni indicate dalla C.T.R.A.E. nel parere espresso nella seduta del 8.11.2007, trasmesse con nota senza data, pervenuta in Regione il 18.12.2007, prot. n. 712155/57.02, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate;

2) il progetto così come autorizzato è costituito da n. 11 elaborati vistati dalla C.T.R.A.E. (domanda senza data pervenuta in Regione il 28.10.2005 prot. n. 740577/46.02, allegato 1 Relazione tecnica, allegato 2 Relazione geologica, allegato 3 Inquadramento cartografico, allegato 4 Documentazione fotografica, allegato 5 Planimetria Stato Attuale, allegato 6 Planimetria Stato di Progetto, allegato 7 Planimetria Stato di Ricomposizione, allegato 8Sezioni Stato Attuale e di Progetto, allegato 9 Sezioni Stato di Progetto e Ricomposizione, Relazione Paesaggistica), superati, integrati e sostituiti da n. 7 elaborati di integrazione a recepimento delle prescrizioni C.T.R.A.E. vistati dalla competente Direzione Regionale Geologia ed Attività Estrattive e pervenuti in data 18.12.2007 prot. n. 712155/57.02 (allegato 1 Relazione Tecnica, allegato 3 Inquadramento Cartografico, allegato 5 Planimetria Stato Attuale, allegato 6 Planimetria Stato di Progetto, allegato 7 Planimetria Stato di Ricomposizione, allegato 8 Sezioni Stato Attuale e di Progetto ed allegato 9 Sezioni Stato di Progetto e Ricomposizione);

3) di stabilire che la sopraccitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) recintare, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata con colorazione gialla nella "Planimetria Catastale" a scala 1:2000 contenuta nell'allegato n. 3 integrativo facente parte della documentazione allegata alla documentazione di recepimento delle prescrizioni indicate dalla C.T.R.A.E. nel parere espresso nella seduta del 8.11.2007, trasmesse con nota senza data, pervenuta in Regione il 18.12.2007, prot. n. 712155/57.02, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo;

b) porre in opera, entro tre mesi dalla data di efficacia del presente provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

c) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;

d) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

e) realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
f) mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro di cava, una quinta arborea di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
g) subordinare l'inizio dei lavori di estrazione del terzo lotto di cava solo dopo aver completato i previsti lavori di sistemazione ambientale del primo lotto della medesima. La verifica della realizzazione di tale condizione dovrà essere accertata con sopralluogo congiunto di Comune e Provincia a seguito di preventiva comunicazione da parte della ditta di avvenuto completamento della sistemazione ambientale del primo lotto di cava;
h) rispettare, con il ciglio superiore di scavo, la distanza di 100 metri dal lato Sud del sedime ferroviario inteso come confine della concreta zona definita "F" dal vigente P.R.G. del Comune di Pescantina, come peraltro rilevata nel progetto, provvedendo ad indicare in maniera inequivocabile il limite di tale distanza all'interno dell'area di cava con opportuni picchetti inammovibili;
i) stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi nonché i limi provenienti dalle operazioni di lavaggio di materiale di cava nel rispetto delle vigenti normative in materia. Potranno essere altresì utilizzate terre di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla Dgr n. 80 del 21.01.2005 categorie A1 e B1 previo parere dell'Arpav competente per il territorio se ed in quanto dovuto. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;
j) provvedere alla messa a dimora delle piante così come previste nel progetto di ricomposizione ambientale e di quelle di cui alla precedente lettera f) e alla gestione delle colture sul sito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari allorquando indispensabili e concimazioni in quantità strettamente necessarie, con divieto di utilizzo di liquami zootecnici;
k) provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
l) prescrivere alla ditta l'adozione di accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (sistemi a pioggia ove necessario etc.) nell'ambito del cantiere di cava e della viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto;
m) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
n) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
o) vietare espressamente l'installazione di impianti di lavorazione (lavaggio, frantumazione, selezione etc.);
p) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
q) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;
r) prevedere che la ditta presenti un accordo scritto con il Consorzio di Bonifica Adige Garda riportante le modalità di attuazione per la eventuale raccolta delle acque di piena scaricate dal torrente Lena e fuoriuscenti dal manufatto sfioratore realizzato dal consorzio medesimo;
s) di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, i titoli di disponibilità, debitamente registrati, delle aree oggetto di ampliamento e con efficacia fino alla temporalità assegnata;
t) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
u) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e le eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti:

v) di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

w) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della Dgr n. 652 del 20.03.2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata Dgr n. 652/2007 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;

4) di stabilire che l'intervento così come autorizzato al punto 1), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità riportate risulta compatibile con il vincolo ambientale/paesaggistico (ex. L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985) esistente sull'area di cava. Il presente provvedimento, rilasciato con il titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982.

5) di stabilire inoltre che la ditta è tenuta a:

a) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 10 anni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento autorizzativo;

b) l'autorizzazione ai fini ambientali, di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 contenuta nel titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/1982, ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data del presente atto;

c) la ditta è tenuta a formulare domanda di rinnovazione dell'autorizzazione ai soli fini paesaggistici, rilasciata nell'ambito della presente autorizzazione di cava, prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);

6) di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341 del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il presente provvedimento, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;

7) ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del Dpr 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

8) di stipulare con il Comune di Pescantina la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

9) stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;

10) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in euro 500,00 (cinquecento/00) e di stabilire che la ditta sonoè tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di euro 397,00 (trecentonovantasette/00), prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia.

11) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

12) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 del 22 gennaio 2008

L.R. 44/82 - Avvalimento della C.T.R.A.E. per lo svolgimento delle funzioni poste in capo alla C.T.P.A.C. per la Provincia di Rovigo.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di accogliere per le motivazioni precedentemente evidenziate la richiesta della Provincia di Rovigo e correlativamente chiedere alla C.T.R.A.E., integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, l'espressione, ai sensi dell'art. 39 - 2° comma lett. B, della L.R. 44/82, del parere C.T.P.A.C. così come previsto dalla medesima L.R. 44/82 e dall'art. 24 della L.R. 30/01/2004, n. 1;

2. di stabilire che i pronunciamenti di cui al precedente punto 1, richiesti e avanzati in via straordinaria, potranno essere espressi fino al 31/12/2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 5 del 22 gennaio 2008

Ditta BIASUZZI CAVE SPA - Progetto di ampliamento della cava di ghiaia "Montebelluna" sita in Comune di: Montebelluna (TV). Comuni interessati: Vedelago (TV), Trevignano (TV), Volpago del Montello (TV), Altivole (TV). - Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. n. 11 e 24 della L.R. n. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto di coltivazione.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 169 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 2 ottobre 2007 allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e ai fini dell'approvazione del progetto di ampliamento della cava di ghiaia "Montebelluna", presentato dalla Ditta Biasuzzi S.p.A.;

2) di esprimere, ai sensi delle vigenti norme e della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto con le prescrizioni e motivazioni riportate e richiamate;

3) di dare atto, altresì, che gli elaborati relativi al solo giudizio di compatibilità ambientale sono depositati presso la struttura regionale responsabile dell'istruttoria;

4) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 10/99 ed ai sensi della L.R. 44/82, la ditta Biasuzzi Cave s.p.a. - P.I. 02913090243 - con sede in via Morganella Ovest n. 55, Ponzano Veneto (TV), a coltivare in ampliamento la cava di ghiaia, denominata "Montebelluna", sita in Comune di Montebelluna (TV), già autorizzata con Dgr n. 2080 del 11.07.2003, all'interno dell'area individuata nella planimetria catastale a scala 1:2000 (Tav. n. 2 del progetto prot. n. 3815/46.02 del 14.05.03) in conformità alla documentazione approvata dalla Commissione Regionale VIA, costituita dalla istanza più n. 35 elaborati, debitamente vistati dall'Unità di Progetto VIA, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottoelencate;

5) di stabilire anche ai fini della semplificazione della amministrativa che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente Dgr n. 2080 del 11/07/03 di autorizzazione, dando atto che la documentazione di progetto presentato ricomprende l'ambito della medesima;

6) di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni stabilite dalla Commissione regionale V.I.A.:

a) la profondità di scavo, in relazione all'Art 44 della LR 44/82 e ai dati forniti dal proponente (superficie e perimetro), non potrà superare i 38,5 metri dal p.c.; poiché nell'area di SE la quota del p.c. risulta mediamente di 73,5 m s.l.m. e la massima quota della falda è stata calcolata a 36 m s.l.m., per cui la profondità di scavo in questo settore non dovrà superare il valore di 35,3 m dal p.c. (come pure indicato dal proponente nel quadro di riferimento progettuale) mentre per il settore Nord la profondità sarà quella derivata dall'applicazione della succitata norma; la superficie finale di scavo dovrà essere raccordata uniformemente ai suddetti valori;
b) non potrà essere utilizzato il compost per la ricomposizione finale;
c) l'inizio dello scavo dei lotti deve essere subordinato alla ricomposizione dei lotti precedenti così come dal cronoprogramma presentato in risposta alla richiesta integrazioni della Commissione;
d) la pendenza massima delle scarpate temporanee del fronte scavo non potrà superare la pendenza massima del 38°;
e) vengano realizzati, in aggiunta a quelli già progettati, ulteriori tre piezometri ubicati a valle della sezione di deflusso della falda, da utilizzarsi al fine di una ottimizzazione del monitoraggio qualitativo delle acque di falda in accordo con gli Enti preposti;
f) vengano eliminati dall'area di scavo tutti i depositi, anche temporanei, di carburanti, olii e altre sostanze potenzialmente inquinanti;
g) la canaletta perimetrale delle strutture di drenaggio e dispersione dovrà essere sottoposta a frequenti manutenzioni per evitarne l'intasamento del fondo; le scarpate per la parte incisa nel limo dovranno essere immediatamente inerbite;
h) il limo prodotto e definito in esubero dovrà essere uniformemente steso sulle scarpate in maniera uniforme, con spessore progressivamente in riduzione dal basso verso l'alto al fine di armonizzare il pendio e ridurre la pendenza, anche ai fini di una migliore percezione estetico paesaggistica dell'ambiente ricomposto; non sono ammessi cumuli temporanei di limo a fine ricomposizione;
i) tutto il materiale in entrata (terreno agrario destinato alla ricomposizione) dovrà essere assoggettato ad adeguato controllo;
j) le misure fonometriche dovranno essere eseguite con periodicità semestrale al fine di garantire il contenimento delle emissioni entro i limiti consentiti, con particolare riguardo ai recettori più vicini; vengano inoltre coibentati e insonorizzati adeguatamente i vagli per migliorare il contenimento delle emissioni sonore anche al di sotto dei valori soglia, specialmente nelle prime due ore di inizio attività giornaliera, a partire dalle ore 6.00;
k) dovranno essere mantenuti i rapporti col Consorzio di bonifica competente per territorio al fine di attuare - se necessario secondo le indicazioni del consorzio stesso e di altri Enti interessati - interventi di carattere idraulico anche prima della fine dell'attività così come proposto dalla stessa Ditta negli aggiornamenti presentati;
l) sia predisposto un piano di monitoraggio e manutenzione delle specie arboree piantumate;
m) dovranno essere ottenute le necessarie deroghe per l'avvicinamento da parte della Provincia di Treviso prima dell'inizio degli scavi inerenti l'ampliamento;

7) di stabilire, inoltre, che la citata ditta è tenuta ad osservare le seguenti raccomandazioni stabilite dalla Commissione regionale V.I.A.:

a) per la piantumazioni delle essenze vegetali arboree si prediligano esemplari aventi diametri del tronco non inferiori ai 10 cm e conseguente adeguata altezza;
b) è fatto divieto di piantumazione di specie arboree quali pioppo e robinia;

8) di dare atto e recepire le indicazioni avanzate dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive in data 10/09/2007 e stabilire e prescrivere quanto indicato ai punti 5), 9), 10) e 11);

9) di stabilire, altresì, che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le ulteriori seguenti condizioni e prescrizioni:

a) stabilire che, oltre il materiale utile residuale a giacimento di circa mc. 5.343.429 al 31.12.2006, l'ulteriore materiale utile estraibile è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa mc 3.340.000 (calcolati a giacimento);
b) effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di cava, al fine di utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
c) assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque

meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;

d) mettere a dimora, entro 12 mesi dalla consegna o notifica del presente provvedimento, lungo le fasce di rispetto dell'intera cava, una siepe ecologico-naturalistico, della tipologia indicata nella relazione del programma di ricomposizione ambientale;

e) provvedere alla manutenzione della recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale;

f) qualora il terreno agrario derivante dalla scopertura dell'area di cava dovesse risultare insufficiente ai soli fini della ricostituzione del suolo potranno altresì essere utilizzate terre di scavo in conformità a quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, previo parere dell'Arpav, quando dovuto, e comunque nel rispetto delle vigenti norme al momento dell'utilizzo. Non è consentito l'uso di materiale diverso da quello stabilito. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;

g) provvedere all'adozione permanente di modalità di coltivazioni di tipo biologico. Le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici;

h) provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava e di scarpata che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite ed alla effettuazioni di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;

i) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

j) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) già autorizzati e di quelli di cui al presente progetto entro il 31.12.2024;

k) stipulare con il Comune di Montebelluna la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla Dgr n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, in conformità agli schemi disposti dalla Direzione regionale Geologia e Attività estrattive;

l) fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

m) presentare, alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione di cui alla presente domanda, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. Tale deposito garantirà gli adempimenti derivanti dalla autorizzazione. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dalle due autorizzazioni. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

n) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui alla lettera m) il precedente deposito cauzionale per l'importo di Euro 1.090.950,00 (unmilionenovantamilanovecentocinquanta/00), costituita da polizza della società Assitalia per l'importo di Euro 1.050.000,00 (bolletta n. 400923 del 26.07.04) e dell'appendice rilasciata dalla medesima società per l'importo di Euro 40.950,00 (ordine provvisorio n. 392), nonché di restituire alla ditta Biasuzzi Cave s.p.a. i relativi atti di fidejussione;

o) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della Dgr 652 del 20 marzo 2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata Dgr 652/07 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;

p) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;

q) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la cava e cave contigue che per la coltivazione di giacimenti adiacenti alla cava in essere o estinta. Di stabilire che tali prescrizioni ed ogni correlato adempimento potranno essere statuiti con determinazioni del Dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività estrattive;

r) di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

s) di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, i titoli di disponibilità, debitamente registrati, delle aree interessate oggetto di ampliamento, rispetto a quanto già autorizzato, con efficacia fino alla temporalità assegnata;

10) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed in particolare del Dpr 09.04.1959 n. 128 art. 104 105 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

11) sono fatti salvi i diritti di terzi;

12) di trasmettere copia del presente atto e del progetto autorizzato alla Direzione Geologia ed Attività Estrattive. Di dare altresì mandato alla Direzione stessa per la consegna di copia della medesima documentazione alla ditta nonché al Comune di Montebelluna ed alla Provincia di Treviso ai sensi della L.R. 44/1982;

13) di comunicare il presente provvedimento al Ditta Biasuzzi Cave S.p.A. con sede in via Morganella Ovest, 55 - 31050 Ponzano Veneto (TV), ai Comuni di Vedelago (TV), Trevignano (TV), Volpago del Montello (TV), Altivole (TV), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto, al Consorzio di Bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba".

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 6 del 22 gennaio 2008

Ditta PROSPERO ERMES - Autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia denominata "CASETTA" sita in Comune di Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto di ampliamento e approfondimento.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, facendoli propri, i pareri n. 167, espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/09/2007, e n. 175, espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 5/12/2007, allegati A e B del presente provvedimento di cui formano parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e ai fini dell'approvazione del progetto di ampliamento e approfondimento della cava di ghiaia denominata "Casetta" sita in Comune di Sommacampagna (VR);

2. di esprimere, ai sensi delle vigenti norme e della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto con le prescrizioni e motivazioni riportate e richiamate;

3. di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 10/1999 ed ai sensi della L.R. 44/1982, la ditta Prospero Ermes (C.F. PRS RMS 34B20 G489N - impresa individuale REA MN 116769) con sede a Ponti sul Mincio (MN) in Strada Monzambano n. 73, a coltivare in ampliamento e approfondimento la cava di ghiaia, denominata "Casetta", sita in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova in data 27/07/1998, all'interno dell'area della cava come individuata nella planimetria catastale (Elaborato 2 del progetto di ampliamento e approfondimento 2005) con retino giallo (cave di ghiaia e sabbia in attività) e con retino rosso (ampliamento richiesto in Comune di Sommacampagna) ed in conformità alla documentazione acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottoelencate;

4. di dare atto, altresì, che gli elaborati relativi al solo giudizio di compatibilità ambientale sono depositati presso la struttura regionale responsabile dell'istruttoria;

5. di dare atto che il progetto esecutivo autorizzato risulta costituito dagli elaborati debitamente vistati dall'Unità di Progetto V.I.A., come di seguito elencati:

- Documentazione allegata all'istanza del 2005:
  - Relazione tecnica;
  - Relazione di ricomposizione ambientale, paesaggistica e computo metrico estimativo di ricomposizione;
  - estratto da P.R.G.;
  - elab. 1, Inquadramento territoriale;
  - elab. 2, estratto planimetria catastale;
  - elab. 3, planimetria stato attuale;
  - documentazione fotografica;
- Documentazione integrativa presentata nel 2007 e che integra e sostituisce in parte la relativa documentazione del 2005:
  - Relazione tecnica integrativa;
  - elab. 4/int. Planimetria stato di progetto
  - elab. 5/int., profili doppi (attuale e di progetto);
  - elab. 6/int, planimetria quotata stato di ricomposizione finale;
  - elab. 7/int, planimetria agraria stato di ricomposizione finale;
  - elab. 8/int., profili tripli (stato attuale, di progetto e di ricomposizione);
  - elab. 9/int, sezione tipo 1;
  - elab. 10/int, sezione tipo 2;
  - elab. 11/int, stato di avanzamento lotti;
  - relazione geologica.
  - relazione di dimensionamento del sistema di dispersione delle acque meteoriche;
  - allegato alla relazione di dimensionamento del sistema di dispersione delle acque meteoriche: planimetria quotata con sistema di dispersione delle acque
  - Relazione paesaggistica;
- allegato A alla relazione paesaggistica;
- allegato B alla relazione paesaggistica;
  - valutazione di incidenza ambientale (screening);
  - monitoraggi (elaborato inserito nel SIA ma facente parte del progetto esecutivo);
  - cronoprogramma (elaborato inserito nel SIA ma facente parte del progetto esecutivo);

6. di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni stabilite dalla Commissione regionale V.I.A.:

a. in merito al dimensionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo presentato dal proponente, si prescrive il raddoppio delle superfici disperdenti previste nel progetto;

b. in merito al monitoraggio qualitativo della falda, in corrispondenza della sezione di deflusso sottesa dall'area di cava, verso valle, si dovrà procedere all'installazione di ulteriori 2 (due) piezometri oltre a quello previsto dal proponente. L'ubicazione di detti piezometri, la frequenza dei rilievi di falda, le modalità di prelievo e i parametri da esaminare dovranno essere preventivamente concordati con gli Enti preposti;
c. deve essere previsto un piano di controllo e monitoraggio della qualità del materiale proveniente dall'esterno della cava e utilizzato per la ricomposizione, da concordare con gli Enti preposti;
d. sul fondo cava e su eventuali gradoni è vietata la realizzazione di depositi di carburante e comunque di sistemi potenzialmente inquinanti le acque sotterranee, quali officine, servizi igienici con scarichi a perdere e quant'altro;
e. per mitigare polveri e rumori vengano realizzati: un adeguato sistema di lavaggio delle ruote, idonei innaffiatoi antipolvere per le strade interne, una barriera arborea perimetrale alla cava, asfaltatura di strade e piazzali di transito autocarri di cava nel perimetro esterno dell'area;
f. in merito all'eventuale utilizzo idraulico dell'area di cava (come bacino di laminazione o di stoccaggio di acqua ai fini irrigui) il proponente dovrà impegnarsi per la redazione di uno studio di fattibilità da concordarsi con il consorzio di bonifica Adige Garda e con la Direzione regionale Difesa del Suolo;
g. le compensazioni, calcolate nel valore dello 0,2% dell'importo dei lavori, dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi di carattere ambientale (quali ad esempio l'utilizzo idraulico dell' area di cava), da stabilirsi in accordo con l'Amministrazione comunale;
h. tutte le operazioni di scavo dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici della soprintendenza per i Beni Archeologici;
i. il progetto di coltivazione e di ricomposizione dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali consegnati in fase di integrazione, nel rispetto delle presenti prescrizioni;

7. di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare la seguente raccomandazione stabilita dalla Commissione regionale V.I.A.:

a. per quanto concerne il traffico, al fine di limitare al massimo il numero di automezzi in circolazione, si raccomanda che per il trasporto dei materiali per la ricomposizione, dai cantieri di lavorazione esterni alla cava, vengano utilizzati gli stessi automezzi che trasportano la ghiaia nel percorso inverso;

8. di dare atto e recepire le indicazioni avanzate dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive in data 10/09/2007 e stabilire e prescrivere quanto indicato ai successivi punti 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16);

9. di stabilire, anche ai fini della semplificazione amministrativa, che il presente provvedimento, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente autorizzazione di cui al decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova in data 27/07/1998, dando atto che il progetto come autorizzato ricomprende l'ambito della medesima;

10. di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare, altresì, le ulteriori seguenti prescrizioni:

a. stabilire che il materiale utile espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da sabbia e ghiaia, per un ulteriore volume estraibile pari a circa mc. 1.351.050 mc (calcolati a giacimento) rispetto a quanto già autorizzato e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla Dgr 652/07 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;
b. presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 1.259.714,74 (unmilioneduecentocinquantanovemilasettecentoquattordi-ci/74) come previsto nel computo metrico estimativo di ricomposizione contenuto nella relativa relazione di progetto, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
c. presentare prima della consegna o notifica del presente provvedimento, regolare documentazione, debitamente registrata, attestante la disponibilità dell'area di cava come identificata al precedente punto 3) fino alla temporalità indicata alla successiva lettera p);
d. stipulare con il Comune di Sommacampagna la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla Dgr n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, in conformità agli schemi disposti dalla Direzione regionale Geologia e Attività estrattive;
e. fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
f. recintare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento autorizzativo il perimetro della cava comprensiva dell'ambito in ampliamento con recinzione alta non meno di m 1,5 e provvedere ad apporre, almeno ogni 100 metri lungo tale recinzione perimetrale, cartelli ammonitori di pericolo;
g. provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale;
h. effettuare i lavori di coltivazione secondo la sequenza delle fasi e dei lotti riportata nell'elaborato 11/int (stato di avanzamento lotti) facente parte del progetto autorizzato;
i. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di cava, al fine di utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
j. assicurare comunque il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti

tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque;

k. è fatto divieto di adibire l'area di cava a discarica;

l. mantenere, durante la fase estrattiva, una inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 38° rispetto all'orizzontale relativamente alla parte di cava oggetto di ampliamento;

m. per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento, da effettuarsi secondo il piano prescritto al precedente punto 6), lettera c), mediante riporto di materiali provenienti dall'esterno della cava, dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e prima lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbioso argillosi, ovvero terre di scavo nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalla Dgr n. 80 del 21.01.2005, tipologia A1 e B1, ovvero delle statuizioni di cui alla L.R. 16.08.2007 n. 20, art. 17, nel rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. 152 del 3.04.2006, art. 186, previa autorizzazione da parte dell'Arpav ovvero dell'Ente competente quando dovuta e, comunque, nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Per i materiali da impiegare dovrà essere individuata dettagliatamente la provenienza e la caratterizzazione in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di inquinamento del sottosuolo. Copia della relativa documentazione dovrà essere conservata presso la ditta. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato;

n. le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;

o. dare sviluppo ai lavori estrattivi e ricompositivi in aderenza al cronoprogramma presentato ad integrazione della documentazione progettuale;

p. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2018.

11. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

12. di riservarsi espressamente, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

13. di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del Dpr 09.04.1959, n. 128, con particolare attenzione agli artt. 104 e 105 del medesimo, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 44/82 sono esercitate dal Comune d'intesa con la Provincia;

14. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 9), lettera b), del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali versati dalla ditta per la a garanzia della decreto 27.07.1998 di cui alla polizza n. 8850689 della Aurora Assicurazioni S.p.a. per l'importo di € 493.155,63 (quattrocentonovantatremilacentocinquantacinque/63) (Bollette: n. 57 del 30.11.1999 per € 413.165,52; n.957 del 19.11.2001 per € 18.179,28; n. 300346 del 4.06.2003 per € 21.999,00; n. 501072 del 9.08.2005 per € 20.853,81 e bolletta non emessa per € 18.957,92);

15. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

16. di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

18. di trasmettere copia del presente atto e del progetto autorizzato alla Direzione Geologia ed Attività Estrattive. Di dare altresì mandato alla Direzione stessa per la consegna di copia della medesima documentazione alla ditta nonché al Comune di Sommacampagna ed alla Provincia di Verona ai sensi della L.R. 44/1982;

19. di comunicare il presente provvedimento al ditta PROSPERO ERMES, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento Provinciale Arpav di Verona, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 7 del 22 gennaio 2008

Ditta S.E.V. S.r.l. - Ampliamento della cava di ghiaia denominata "Ceolara" sita in Comune di Sommacampagna (VR) sita in Comune di Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto di coltivazione.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 170 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del

2 ottobre 2007 allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e ai fini dell'approvazione del progetto di ampliamento della cava di ghiaia denominata "Ceolara" sita in Comune di Sommacampagna (VR);

2. di esprimere, ai sensi delle vigenti norme e della L.R. n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto per le prescrizioni e motivazioni riportate di seguito ed in premessa;

3. di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. n. 10/99 ed ai sensi della L.R. 44/82, la ditta S.E.V. s.r.l. - P.I. 01293070239 - con sede in via Dario Tassoni n. 20/22, Mantova (MN), a coltivare in ampliamento la cava di ghiaia, denominata "Ceolara", sita in Comune di Sommacampagna (VR), già autorizzata con Dgr n. 4404 del 9.12.07 e Dgr n. 3254 del 13.10.00, all'interno dell'area individuata nella planimetria di progetto a scala 1:1000 (Tav. n. 05047-A01.E06 del progetto prot. n. 755840/46.02 del 7.11.05) in conformità alla documentazione approvata dalla Commissione Regionale VIA, costituita dalla istanza più n. 25 elaborati (di cui 8 superati), debitamente vistati dall'Unità di Progetto VIA, acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottoelencate;

4. di dare atto, altresì, che gli elaborati relativi al solo giudizio di compatibilità ambientale sono depositati presso la struttura regionale responsabile dell'istruttoria;

5. di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni stabilite dalla Commissione regionale V.I.A.:

a. ai fini della ricomposizione ambientale dell'ampliamento venga utilizzato il limo proveniente esclusivamente dall'attività di lavorazione del materiale estratto dalla cava; la ricomposizione conseguente al riporto sul fondo cava di materiali limosi e terreno vegetale sia effettuata in maniera omogenea per l'intera cava;
b. siano realizzati: uno studio idraulico finalizzato alla quantificazione degli afflussi meteorici - sia scrosci che di lunga durata - calcolati su tempo di ritorno di 50 anni, e la conseguente progettazione di adeguate strutture disperdenti da realizzare sul fondo della cava nel quadro della sua ricomposizione; tale documentazione dovrà essere presentata e approvata dalla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, prima dell'inizio dell'attività estrattiva;
c. venga svolto uno studio idrogeologico finalizzato all'inserimento di un numero adeguato di piezometri che consentano la individuazione del deflusso locale della falda; inoltre l'ubicazione di tali piezometri dovrà consentire un monitoraggio qualitativo dell'acqua di falda sia a monte che a valle della cava; tale documentazione dovrà essere presentata e approvata dalla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, prima dell'inizio dell'attività estrattiva;
d. nel cronoprogramma di coltivazione dei diversi lotti quello relativo alla nuova area venga inserito in maniera tale da poter procedere alla sua ricomposizione nel tempo più breve;
e. la coltivazione del nuovo ampliamento di cava non dovrà apportare un aumento del traffico giornaliero di automezzi;
f. viene fatto divieto alla Ditta di realizzare sia sul fondo che sui gradoni delle scarpate di depositi anche temporanei di carburante, olii o altre sostanze potenzialmente pericolose ed anche di strutture che possano costituire un rischio di inquinamento, quali officine meccaniche, servizi con dispersione o altre;
g. dovrà essere predisposto un adeguato e funzionante sistema di bagnatura della rampa di accesso per limitare la polverosità, e di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dalla cava;
h. venga cambiata, prima dell'inizio dell'ampliamento, l'attuale recinzione perimetrazione dell'intera cava con reti più consone e di minore impatto, oltre che di maggiore sicurezza, per impedire in modo efficace l'accesso all'aere; venga nel contempo realizzata o completata una barriera vegetale con funzione di mascheramento e di protezione dalla diffusione delle polveri e del rumore;
i. in accordo con il competente Consorzio di Bonifica, dovrà essere valutata nel tempo la fattibilità di un uso idraulico anche parziale della cava (accumulo per irrigazione, laminazione, ricarica della falda);
j. il progetto relativo all'ampliamento richiesto dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali consegnati in fase di integrazione e nel rispetto delle prescrizioni formulate nel presente parere.

6. di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare la seguente raccomandazione stabilita dalla Commissione regionale V.I.A.:

a. si raccomanda di evitare sul fondo e sulle scarpate dell'intera cava di svolgere attività che possano provocare inquinamento con particolare riferimento all'uso dei mezzi meccanici e alla loro manutenzione, allo spandimento accidentale di sostanze inquinanti, al lavaggio dei mezzi meccanici e allo scarico dei servizi;
b. prima dell'inizio dell'attività di coltivazione della nuova area vengano definite e risolte col Comune di Sommacampagna le questioni relative alle richieste dell'Amministrazione.

7. di dare atto e recepire le indicazioni avanzate dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive in data 02/10/2007 e stabilire e prescrivere quanto indicato ai successivi punti 8), 9), 10) e 11);

8. di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare, altresì, le ulteriori seguenti prescrizioni:

a. stabilire che l'ulteriore materiale utile estraibile rispetto al volume già autorizzato è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa mc. 1.038.074 mc (calcolati a giacimento);
b. provvedere ad apporre ogni 100 metri lungo la recinzione perimetrale dei cartelli avvisatori di pericolo;
c. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di cava, al fine di utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
d. assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il perimetro del fondo cava;
e. è fatto divieto di adibire l'area di cava a discarica;
f. mantenere, durante la fase estrattiva, una inclinazione delle scarpate non superiore a 40° rispetto all'orizzontale relativamente alla parte di cava oggetto di ampliamento;
g. provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale;

h. qualora le quantità dei materiali associati, provenienti dalla selezione dei materiali di cava, non risultino qualitativamente e/o quantitativamente sufficienti a completare la prevista ricomposizione morfologica la ditta dovrà attivarsi ai sensi della Dgr n. 652/07 per l'eventuale utilizzo di terre di scavo in conformità a quanto stabilito all'art. 186 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, previo parere dell'Arpav, se dovuto, e comunque nel rispetto delle vigenti norme al momento dell'utilizzo. Non è consentito l'uso di materiale diverso da quello stabilito. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;
i. provvedere all'adozione permanente di modalità di coltivazioni di tipo biologico. Le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici;
j. provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava e di scarpata che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite ed alla effettuazioni di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;
k. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) già autorizzati e di quelli di cui al presente progetto entro il 31.12.2018;
l. stipulare con il Comune di Sommacampagna la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla Dgr n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, in conformità agli schemi disposti dalla Direzione regionale Geologia e Attività estrattive;
m. fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
n. presentare, alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione di cui alla presente domanda, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di € 251.000,00 (duecentocinquantunomila/00) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. Tale deposito garantirà gli adempimenti derivanti dalla autorizzazione. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dalle due autorizzazioni. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
o. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della Dgr 652 del 20 marzo 2007 è la sabbia e ghiaia e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata Dgr 652/07 che si intende correlativamente qui richiamata e trascritta;
p. di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
q. di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, i titoli di disponibilità, debitamente registrati, delle aree oggetto di ampliamento e con efficacia fino alla temporalità assegnata;
r. di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
s. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere comunque sempre per le cave in sotterraneo, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra cava e cave contigue che per la coltivazione di giacimenti adiacenti a cave in essere o estinte. Di stabilire che tali prescrizioni ed ogni correlato adempimento potranno essere statuiti con determinazioni del Dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività estrattive.

9. di stabilire che il presente atto e la documentazione di progetto in ampliamento, per quanto riferiti alle originarie autorizzazioni di cava, modificano ed integrano tali autorizzazioni costituite dalla DD.GG.RR. n. 4404 del 9.12.97 e n. 3254 del 13.10.00;

10. di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed in particolare del Dpr 09.04.1959 n. 128 art. 104 105 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

11. sono fatti salvi i diritti di terzi;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

13. di trasmettere copia del presente atto e del progetto autorizzato alla Direzione Geologia ed Attività Estrattive. Di dare altresì mandato alla Direzione stessa per la consegna di copia della medesima documentazione alla ditta nonché al Comune di Sommacampagna ed alla Provincia di Verona ai sensi della L.R. 44/1982;

14. di comunicare il presente provvedimento al ditta S.E.V. Srl, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento Provinciale Arpav di Verona, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 2008

Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene. Atto convenzionale per l'individuazione della forma di cooperazione tra gli Enti costituenti l'Ambito. Diffida ad adempiere nei confronti del Comune di Morsano al Tagliamento. Art. 3, comma 9 dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene sottoscritto in data 31.07.2006.
[Acque]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di diffidare il Comune di Morsano al Tagliamento ad approvare l'atto convenzionale per la cooperazione degli Enti locali, lo statuto ed i patti parasociali per l'adesione all'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene, ai sensi dell'Art. 3 dell'Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale Lemene sottoscritto tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 31.07.2006 ed integrato con atto in data 10.07.2007;

2) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai fini della notifica contestuale al Comune di Morsano al Tagliamento della presente deliberazione e della deliberazione di diffida della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 3027 del 7.12.2007;

3) di assegnare 30 giorni quale termine ultimo per l'adempimento delle procedure di approvazione dell'atto convenzionale, dello statuto e dei patti parasociali di cui al precedente punto 1), a partire dalla data di ricevimento da parte del Comune di Morsano al Tagliamento della comunicazione di notifica di cui al precedente punto 2).

4) in caso di inadempimento, verrà nominato un commissario che provvederà in via sostitutiva all'adozione degli atti e le cui funzioni cesseranno decorsi trenta giorni dalla nomina del Presidente dell'Autorità dell'ATO interregionale Lemene.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Felix Group srl, Felisi Arrigo e Negrini Renza c/ Comune di San Martino Buon Albergo, Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Verona e Servizio Forestale Regionale di Verona avverso la nota del Servizio Forestale Regionale di Verona prot. n. 665384 del 20.11.2006 contenente istruzioni per il rimboschimento.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 10 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Pianca Benedetta e De Luca Virginia c/ Regione del Veneto e Comune di Vittorio Veneto per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 2733 del 16.5.1995 di approvazione, con modifiche d'ufficio, della variante di sintesi al P.R.G. del Comune di Vittorio Veneto, e parere C.T.R. n. 138 del 15.3.1995.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 11 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti il Tar Lazio proposto da Venosi Erasmo e altri contro la Regione del Veneto e altri per l'annullamento di ogni provvedimento, di data e contenuto non sconosciuti, relativi al progetto di realizzazione di una base militare presso l'Aeroporto Dal Molin, e di cui alla dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei Deputati in data 20.06.2007. Ratifica Dpgr n. 210 del 2.11.2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 12 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Vecchie Case s.a.s. c/ Regione del Veneto e Comune di Verona per l'annullamento, tra l'altro, della circolare regionale n. 1 del 17.01.2007 limitatamente all'indirizzo interpretativo che individua la normativa applicabile anche nelle zone E prive di distinzione in sottozone. Ratifica Dpgr n. 1 dell'8.01.2008.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 13 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia proposto da Semenzato Adriano c/ Regione Veneto ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - sez. Dolo n. 114 del 12.08.2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 14 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a proporre avanti il giudice civile competente per valore il giudizio di rinvio per il risarcimento

del danno e per la liquidazione delle spese di lite a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 855 depositata il 06.02.2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 15 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia - sez. lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza - sez. lavoro - n. 363/2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 16 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia - sez. lavoro n. 474 del 2.10.2007. Ratifica del DPGR n. 2 del 15.01.2008.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 17 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio in n. 2 ricorsi R.G. 1620/07 e 1795/07 proposti avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ex L. 210/92.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 18 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Anselmi Vittorio c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 1876 del 19.06.2007 di approvazione del P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio - del Comune di San Giovanni Lupatoto.-PAQE.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 19 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Claudio De Polo Saibanti contro la Regione del Veneto e altri per l'annullamento, dei decreti n. 192 e 193 del 10.7.2003 della Direzione Regionale Cultura.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 20 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da De Nardin Donata c/ Regione del Veneto e il Comune di La Valle Agordina per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 2776 dell'11.09.2007 di variante al PRG del Comune di La Valle Agordina - variante parziale settore residenziale.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 21 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Musaragno Marco, Musaragno Moreno e Musaragno Paola c/ Regione del Veneto e Comune di Pramaggiore per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 3141 del 9.10.2007 di approvazione variante al P.R.G. del Comune di Pramaggiore.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 22 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da RA costruzioni di Leso Federico c/ Regione del Veneto e Comune di Verona per l'annullamento, tra l'altro, della circolare regionale n. 1 del 17.01.2007, limitatamente all'indirizzo interpretativo che individua per le sottozone E1, la normativa applicabile anche nelle zone E prive di distinzione in sottozone.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 23 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Vergerio Reghini Reghino c/ Regione del Veneto e Provincia di Treviso, per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione della Giunta regionale n. 2653/07 del 11 settembre 2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 24 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Canale Italia 2 srl c/ Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 25 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Pagan Silvia più altri contro la Regione del Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'annullamento del decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane

n. 546 del 9.10.2007 nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla selezione riservata ai soggetti di cui alla L. n. 296/06 e alla L.R. n.2/07.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 26 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto da Società Agricola Felisati srl c/ Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 27 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova proposto da Crispino Matteo contro la Regione del Veneto per l'annullamento, della cartella di pagamento n. 07720070003801519000 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2000.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 28 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Beccaro Davide contro la Regione del Veneto, avverso l'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 1750082007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 29 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da En Naciri El Hassam contro la Regione del Veneto per l'annullamento, degli avvisi di accertamento n. 002598252007/TA n. 002616862007/TA n. 002634972007/TA n. 002593512007/TA n. 002612232007/TA n. 002630402007/ TA riguardanti l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 30 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Gi&Gi Cars srl contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001701412007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 31 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Locatelli Mauro contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001731392007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Martina Botton contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001838852007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Oliosi Barbara contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001840032007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 34 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Pietropoli Paola contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001131172007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 35 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso

avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Pisani Marco contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000892052007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 36 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Scardua Paolo contro la Regione del Veneto per l'annullamento, della cartella di pagamento n. 11920070006761224 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2002.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia proposto da Zangirolami Maria Maddalena contro la Regione del Veneto per l'annullamento, dell'avviso di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 001748692007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 38 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Verona proposto da Mallardo Antonio contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, degli avvisi di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 000916712007/TA e n. 001105722007/TA riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 39 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato proposto da Ernesto Conte di Broglio per l'annullamento e/o riforma della sentenza Tar Veneto n. 2764 dell'11.06.2002.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. 1088/07 proposto avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ex L. 210/92.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso R.G. 1560/07 proposto avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ex L. 210/92.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso, avanti il Tar per il Lazio, proposto da Consorzio dell'Asparago di Bassano c/ Ministero delle Politiche Agricole, Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, tra l'altro, del decreto n. 195 del 20.12.2001 del Dirigente regionale della Direzione Politiche Agricole di Mercato, in applicazione della delibera giuntale n. 1440 dell'8.6.2001.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 43 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa promosso da Schiavotto srl contro la Regione del Veneto per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica all'autovettura dell'attrice.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tar per il Veneto promosso con ricorso del Comune di Cimadolmo (TV) contro Regione Veneto per l'accesso a tutti i documenti relativi ad un progetto di intervento per la realizzazione di una cava di espansione in golena del fiume Piave nel territorio del suddetto Comune.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 45 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Treviso - sezione distaccata di Conegliano promosso da Foroni Andrea contro la Regione del Veneto e la Provincia di Treviso per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere nel giudizio in appello promosso avanti la Corte di Appello di Venezia per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso sez. di Montebelluna n. 76 del 26 luglio 2006.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 47 del 22 gennaio 2008

Dgr n. 3326 del 22.10.2004. Ricorso avanti la Corte dei Conti di Venezia proposto da Regione Veneto c/ INPDAP di Roma per l'annullamento, tra l'altro, della determinazione VE012004000197 del direttore della sede periferica INPDAP di Venezia. Sostituzione dei difensori patrocinanti l'Amministrazione regionale.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 22 gennaio 2008

Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 1891/04 RGNR presso il Tribunale Ordinario di Belluno.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 49 del 22 gennaio 2008

Non costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 401/06 RGNR presso il Tribunale Ordinario di Belluno.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 50 del 22 gennaio 2008

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Borsato Gabriele c/ Comune di Trevignano e per quanto occorra contro Regione del Veneto per l'annullamento, tra l'altro, dell'ordinanza di demolizione e/o ripristino n. 76 del 10.10.2007 del Comune di Trevignano.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 51 del 22 gennaio 2008

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Cabrini Francesca c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 1/59074/28 del 12.12.2005.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 52 del 22 gennaio 2008

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Frasson Linda c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento del provvedimento n. 34172-49824 del Comune di Mirano con cui si nega l'accoglimento alla richiesta di adozione di variante parziale al P.R.G.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 53 del 22 gennaio 2008

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Gheller Olga Maria c/ Regione del Veneto e Comune di Rossano Veneto per l'annullamento, tra l'altro, del decreto di esproprio n. 15055 prot. 7/08/2007 emesso del Comune di Rossano Veneto - Ufficio di espropri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 54 del 22 gennaio 2008

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Maritan Guido c/ Comune di Bovolenta e altri e nei confronti della Regione del Veneto per l'annullamento, tra l'altro, del Piano Particolareggiato di Cà Molin adottato con deliberazione G.M. n. 103 del 3.08.07 e approvato con deliberazione Comunale n. 29 del 29.09.07.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 55 del 22 gennaio 2008

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Pia Opera Croce Verde Padova contro Aziende Ulss n. 17 di "Este" e Ulss n.15 "Alta Padovana" notiziandone la Regione del Veneto per l'annullamento del bando per procedura negoziata "in unione d'acquisto".

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 56 del 22 gennaio 2008

Non costituzione in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Vianello Marinella c/ Regione del Veneto e Comune di Venezia per l'annullamento, tra l'altro, nel ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento prot. 21782 dell'11.10.07 con il quale il Comune di Venezia respinge la domanda di accertamento della compatibilità ambientale relativa ad una veranda realizzata in un immobile in Pellestrina 1221.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 57 del 22 gennaio 2008

Procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno n. 547/03 R.G.N.R.. Autorizzazione alla definizione transattiva della controversia.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 58 del 22 gennaio 2008

Procedimento penale n. 11466/06 RGNR avanti il Tribunale di Venezia - Giudice Monocratico sezione di Mestre -. Autorizzazione a definire in via transattiva gli aspetti risarcitori conseguenti alla costituzione di parte civile della Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 59 del 22 gennaio 2008

Procedimento penale n. 1263/06 RGNR avanti il Tribunale di Venezia - Giudice Monocratico sezione di Mestre -. Autorizzazione a definire in via transattiva gli aspetti risarcitori conseguenti alla costituzione di parte civile della Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 60 del 22 gennaio 2008

Procedimento penale n. 2086/06 RGNR avanti il Tribunale di Venezia - Giudice Monocratico sezione di Mestre -. Autorizzazione a definire in via transattiva gli aspetti risarcitori conseguenti alla costituzione di parte civile della Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 61 del 22 gennaio 2008

Ricorso avanti il Tar per il Veneto contro l'Istituto Comprensivo 04 - Ponte Crencano - Quinzano - Avesa per l'annullamento della deliberazione del Consiglio d'Istituto di modifica del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2007/2008 e della nota prot. 4115/A34 dell'8 ottobre 2007 del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 04. Ratifica Dpgr n. 232 del 6.12.2007.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 62 del 22 gennaio 2008

Rettifica Allegati D ed E di cui alla Dgr n. 1272 dell'8 Maggio 2007 - Approvazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami in attuazione della L. n. 174/05 "Disciplina dell'attività di acconciatore", previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare con le dovute rettifiche quanto riportato erroneamente negli Allegati D ed E della Dgr n. 1272 dell'8 Maggio 2007 relativamente alle tabelle riepilogative dell'articolazione dei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e all'art. 6, comma 5 della Legge 17 Agosto 2005, n. 174 adeguando, pertanto, le tabelle medesime ai programmi ed ai contenuti dei percorsi formativi in questione, facendo salve le restanti parti degli Allegati in oggetto.
2. di dare atto pertanto che gli Allegati D ed E alla presente deliberazione sostituiscono i corrispondenti allegati D ed E della Dgr n. 1272 dell'8 maggio 2007.

Allegato D

Abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore" ore 350
(disciplinato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 174 del 17 agosto 2005)

Il percorso riguarda quanti hanno maturato una esperienza professionale nel contesto delle imprese di acconciatore con le modalità di cui alla lettera b) del comma 1, art. 3 della Legge 174/2005.

Il percorso consente di acquisire conoscenze riguardanti l'organizzazione dell'impresa, varie tipologie di società e di contratti di lavoro nonché tutta l'attività gestionale-amministrativa e contabile al fine di gestire autonomamente l'attività.

Obiettivi

Al termine del percorso l'allievo/a sarà in grado di:

- organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;
- gestire l'attività contabile e amministrativa;
- selezionare e gestire il personale;
- organizzare la promozione dell'attività professionale;
- gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc;
- gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino;
- fornire consulenze d'immagine ai propri clienti nella fase di scelta dell'acconciatura e dei prodotti.

D.1. Contenuti

- Area dei linguaggi: in questa sezione vengono affrontate le problematiche relative ai linguaggi evoluti della pubblicità e si forniscono i criteri da seguire per gestire in modo

corretto e produttivo le campagne di pubblicità.

Nella sezione dedicata alla lingua straniera, oltre all'approfondimento sintattico, si presenteranno le terminologie utilizzate nel settore dell'acconciatura, per favorire un colloquio soddisfacente anche con clienti stranieri.

Discipline	Contenuti
• I sistemi di comunicazione	- Linguaggi della pubblicità - La gestione della pubblicità - Fare marketing in salone
• Lingua straniera	- Approfondimento della sintassi - Terminologia del settore acconciature - Applicazioni operative

- Area socio-economica e tecnologica: nella sezione della psicologia vengono approfondite le tematiche relative alla consulenza d'immagine alla clientela. Nella sezione del diritto vengono presentate le varie forme di società nelle quali può articolarsi l'attività di acconciatore. Vengono inoltre illustrati i vari contratti di lavoro e le modalità necessarie per l'apertura di un negozio.

Nella sezione informatica vengono presentati i pacchetti gestionali in uso nel settore degli acconciatori.

Particolare enfasi viene posta su tutte le materie legate alla gestione del salone: controllo dei costi, organizzazione del magazzino, politiche commerciali e marketing.

Discipline	Contenuti
• Psicologia	- Fornire consulenze d'immagine - Laboratorio per creare il look alla/al cliente
• Diritto	- Tipologie di contratti di lavoro: l'apprendistato, i contratti di inserimento, i contratti a tempo determinato, i contratti a tempo indeterminato, part-time - Contratti particolari: associazione in partecipazione - I rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali - La legislazione vigente in materia di accesso alla professione Legge 174/2005 - L'imprenditore - Legislazione sull'artigianato: Legge 443/85 e L.R. 27/87 - Regolamenti regionali, provinciali, comunali - Bandi regionali/nazionali/comunitari per accedere ai contributi previsti
• Informatica	- Utilizzo dei sistemi informatici nell'attività di acconciatore - Uso di Internet, sistemi web per la ricerca nel settore
• Organizzazione aziendale	- Le varie tipologie di società: snc, sas, srl, spa, le cooperative, i consorzi - Il franchising: regole, limiti ed opportunità - Le varie tipologie di contratti - Fatture, ricevute fiscali, registri obbligatori - Acquisto di prodotti: il rapporto tra fornitori e clienti, il contratto in esclusiva, la concessione - Gestione del magazzino
• Igiene e sicurezza	- Approfondimento sulle norme di tutela per la sicurezza della Legge 626/94: gestione RSPP, primo soccorso, gestione emergenze e prevenzione incendi

- Area tecnico-operativa: la preparazione scientifica viene approfondita nell'area della tricologia non curativa e della dermatologia; essa viene inoltre completata con la presentazione delle principali tecniche di colorimetria e della consulenza d'immagine.

Discipline	Contenuti
• Tricologia, dermatologia e colorimetria	- Conoscenze di base sugli effetti delle terapie mediche invasive e come supportare la/il cliente - La struttura e condivisioni della pelle - Modalità per determinare i cambiamenti da introdurre - Scelta dei prodotti - Modalità applicative - Basi tecniche e progettazione di colore

D.2. Esame finale

Colloquio sugli argomenti trattati nel corso.

Obiettivi e Contenuti	Modalità'
Presentare in modo chiaro e articolato i contenuti relativi alle norme vigenti in materia amministrativa e fiscale nonché verificare le conoscenze relative al diritto e alla organizzazione aziendale	Colloquio
Verificare le conoscenze di dermatologia, tricologia, colorimetria	Colloquio
Verificare le abilità nell'effettuare: - Analisi - Applicazione prodotti tecnici - Scelta proposte servizio - Scelta proposte trattamento	Colloquio

D.3. Competenze tecnico-professionali

- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;
- Gestire l'attività contabile e amministrativa;
- Selezionare e gestire il personale;
- Organizzare la promozione dell'attività professionale;
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc;
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino;
- Fornire consulenza d'immagine.

AREE	DISCIPLINE	Abilitazione
Area dei linguaggi	Lingua straniera	
	Sistemi di comunicazione	
Ore totali		60
Area socio-economica e tecnologica	Diritto	
	Informatica	
	Organizzazione Aziendale	
	Igiene e Sicurezza	
	Psicologia	
Ore totali		120
Area tecnico-operativa Tecnico-Professionali Laboratori	Tricologia	
	Dermatologia	
	Colorimetria	
Ore totali		170
	ORE TOTALI	350

Allegato E

Abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore" ore 350
(disciplinato dall'art. 6 comma 5 della Legge 174/2005)

I soggetti in possesso della qualifica di "Barbiere" che intendano ottenere l'abilitazione di "Acconciatore", sono tenuti a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1, articolo3, Legge 174/2005.

Il corso sarà articolato come segue:

E.1. Contenuti

- Area dei linguaggi: in questa sezione vengono affrontate le problematiche relative ai linguaggi evoluti della pubblicità e si forniscono i criteri da seguire per gestire in modo corretto e produttivo le campagne di pubblicità.

Nella sezione dedicata alla lingua straniera, oltre all'approfondimento sintattico, si presenteranno le terminologie utilizzate nel settore dell'acconciatura, per favorire un colloquio soddisfacente anche con clienti stranieri.

Discipline	Contenuti
• I sistemi di comunicazione	- Linguaggi della pubblicità - La gestione della pubblicità - Fare marketing in salone
• Lingua straniera	- Approfondimento della sintassi - Terminologia del settore acconciature - Applicazioni operative

- Area socio-economica e tecnologica: nella sezione della psicologia vengono approfondite le tematiche relative alla consulenza d'immagine alla clientela. Nella sezione del diritto vengono presentate le varie forme di società nelle quali può articolarsi l'attività di acconciatore. Vengono inoltre illustrati i vari contratti di lavoro e le modalità necessarie per l'apertura di un negozio.

Nella sezione informatica vengono presentati i pacchetti gestionali in uso nel settore degli acconciatori.

Particolare enfasi viene posta su tutte le materie legate alla gestione del salone: controllo dei costi, organizzazione del magazzino, politiche commerciali e marketing.

Discipline	Contenuti
• Psicologia	- Fornire consulenze d'immagine - Laboratorio per creare il look alla/al cliente
• Diritto	- Tipologie di contratti di lavoro: l'apprendistato, i contratti di inserimento, i contratti a tempo determinato, i contratti a tempo indeterminato, part-time - Contratti particolari: associazione in partecipazione - I rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali - La legislazione vigente in materia di accesso alla professione Legge 174/2005 - L'imprenditore - Legislazione sull'artigianato: Legge 443/85 e L.R. 27/87 - Regolamenti regionali, provinciali, comunali - Bandi regionali/nazionali/comunitari per accedere ai contributi previsti

• Informatica	- Utilizzo dei sistemi informatici nell'attività di acconciatore - Uso di Internet, sistemi web per la ricerca nel settore
• Organizzazione aziendale	- Le varie tipologie di società: snc, sas, srl, spa, le cooperative, i consorzi - Il franchising: regole, limiti ed opportunità - Le varie tipologie di contratti - Fatture, ricevute fiscali, registri obbligatori - Acquisto di prodotti: il rapporto tra fornitori e clienti, il contratto in esclusiva, la concessione - Gestione del magazzino
• Igiene e sicurezza	- Approfondimento sulle norme di tutela per la sicurezza della Legge 626/94: gestione RSPP, primo soccorso, gestione emergenze e prevenzione incendi

- Area tecnico-operativa: la preparazione scientifica viene approfondita nell'area della tricologia non curativa e della dermatologia; essa viene inoltre completata con la presentazione delle principali tecniche di colorimetria e della consulenza d'immagine.

Discipline	Contenuti
• Tricologia, dermatologia e colorimetria	- Conoscenze di base sugli effetti delle terapie mediche invasive e come supportare la cliente - La struttura e condivisioni della pelle - Modalità per determinare i cambiamenti da introdurre - Scelta dei prodotti - Modalità applicative - Basi tecniche e progettazione di colore

E.2. Esame finale
Colloquio sugli argomenti trattati nel corso.

E.3. Competenze tecnico-professionali
- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;
- Gestire l'attività contabile e amministrativa;
- Selezionare e gestire il personale;
- Organizzare la promozione dell'attività professionale;
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc;
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino
- Fornire consulenza d'immagine.

Aree	Discipline	Abilitazione
Area dei linguaggi	Lingua straniera	
	Sistemi di comunicazione	
Ore totali		60
Area socio-economica e tecnologica	Diritto	
	Informatica	
	Organizzazione Aziendale	
	Igiene e Sicurezza	
	Psicologia	
Ore totali		120
Area tecnico-operativa Tecnico-Professionali Laboratori	Tricologia	
	Dermatologia	
	Colorimetria	
Ore totali		170
	ORE TOTALI	350

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 63 del 22 gennaio 2008

Gara d'appalto a procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di gestione delle azioni relative alla Fase 3 del Progetto Challenge, indetta con Dgr n. 3707/2007. Nomina Commissione di gara.
[Appalti]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di nominare responsabile del procedimento relativo alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione delle azioni relative alla Fase 3 del Progetto Challenge, indetta con Dgr n. 3707/2007, il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro, Dott. Pier Angelo Turri.

2. di nominare, altresì, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate in relazione alla predetta gara d'appalto, con la seguente composizione:
- Presidente: Dott. Alessandro Agostinetti (Dirigente del Servizio occupazione e servizi per l'impiego della Direzione Lavoro)
- Componente: Dott. Gianluigi Cogo

(Direzione Sistema Informatico)
- Componente: Dott.ssa Lara Lupinc
(Esperto assistenza tecnica - Isfol)
- Componente: Dott.ssa Simonetta Mantovani
(Direzione Istruzione)
- Componente: Dott. Fabio Menin
(Direzione Formazione)
- Segretario della Commissione: Dott.ssa Giovanna Susin
(Direzione Lavoro).

Il Responsabile del procedimento potrà nominare eventuali sostituti in caso di improvviso impedimento di uno o più componenti.

L'Ufficiale rogante della Regione del Veneto verbalizzerà le operazioni di gara e curerà la stipula del contratto ai sensi dell'art. 182 della L.R. 12/1991 e s.m.i.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 64 del 22 gennaio 2008

Programma UE Interreg IV C (2007-2013). Presa d'atto del Programma Operativo e partecipazione al primo bando internazionale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto dell'approvazione del Programma operativo Interreg IV C il cui testo è reperibile dal sito ufficiale della Regione Veneto www.regione.veneto.it, sezione economia, Programmi comunitari, cooperazione territoriale relativo al periodo 2007-2013, sulla base del quale sono state elaborate le proposte progettuali di cui all'Allegato A;

2) di dar mandato alla Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera di coordinare le attività di collaborazione transnazionale mediante il cointeressamento delle strutture regionali competenti per materia, incaricando altresì il dirigente regionale dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera a rappresentare la Regione del Veneto nelle varie riunioni del Programma Interreg IVC e del relativo Comitato nazionale;

3) di approvare il prospetto di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle proposte di progetto per cui la Regione Veneto si propone come "lead" partner o partner;

4) di dare altresì mandato alle strutture regionali ivi elencate di procedere alla formalizzazione della presentazione dei progetti elencati, in particolare delegandone i dirigenti alla firma del contratto di cooperazione tra i partner, della dichiarazione di co-finanziamento, alla verifica della compatibilità del progetto realizzato da enti territoriali con le politiche regionali e ai successivi adempimenti progettuali;

5) di rinviare l'istituzione di adeguati capitoli di entrata e di spesa nonché il successivo atto d'impegno delle somme comunitarie e nazionali ad avvenuta approvazione dei progetti a partecipazione regionale.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 65 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una cabina primaria di trasformazione 220/20 kV e dei relativi elettrodotti di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale in Comune di Nanto (VI). Intesa ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 1, della legge 290/2003.

[Energia e industria]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di rilasciare, ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, l'intesa sulla necessità della realizzazione di una cabina primaria di trasformazione 220/20 kV e dei relativi elettrodotti di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale in Comune di Nanto (VI). Gli aspetti progettuali necessari per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera saranno esaminati in sede di conferenza di servizi statale;
2. Di trasmettere il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 66 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una nuova stazione elettrica 220/132 kV e dei relativi raccordi con le linee a 220 kV "Cittadella Este" e "Dugale Marghera" in Comune di Castegnero (VI). Intesa ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 1, della legge 290/2003.

[Energia e industria]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, l'intesa sulla necessità della realizzazione di una nuova stazione elettrica 220/132 kV e dei relativi raccordi con le linee a 220 kV "Cittadella Este" e "Dugale Marghera" in Comune di Castegnero (VI);
2. di trasmettere il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 67 del 22 gennaio 2008

Metanodotto "Mira - Mestre - DN 400 mm. (16") P 75 bar" - istanza ditta SNAM Rete Gas S.p.a.. Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di gasdotti di competenza regionale non soggetti a V.I.A. - DgrV. n. 2607 del 7.08.2006 - art. 52 quater/Dpr n. 327/08.06.2001 e s.m. e i.

[Energia e industria]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il progetto definitivo dell'opera denominata "Metanodotto Mira - Mestre DN 400 (16") P 75 bar" redatto dalla ditta SNAM Rete Gas S.p.A. depositato agli atti dell'U. P. Energia;

2. di dichiarare la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici vigenti;

3. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni 5, sulle aree individuate nelle tavole del progetto definitivo di cui sopra;

4. di dichiarare la pubblica utilità delle opere per la durata di 5 anni dalla data della pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione; entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi;

5. di autorizzare la costruzione e l'esercizio del "Metanodotto Mira - Mestre DN 400 (16") P 75 bar" come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti in materia;

6. di fissare i termini di inizio dei lavori di costruzione del metanodotto in 12 mesi dalla data della pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione e di ultimazione entro i successivi 36 mesi;

7. di far obbligo alla ditta SNAM Rete Gas S.p.A. di adempiere, a pena di decadenza della presente autorizzazione unica, alle prescrizioni seguenti:

- dovranno essere realizzate opere di mitigazione visiva con l'impianto di specie arbustive autoctone all'esterno delle recinzioni e lungo il limite della viabilità di accesso alle opere fuori terra, per costituire una quinta con vegetazione autoctona (siepi campestri) a evoluzione naturale simili a quelle ancora visibili nel territorio attraversato dal metanodotto;
- dovranno essere effettuate a cura e spese della ditta SNAM Rete Gas S.p.A. la valutazione preliminare di impatto archeologico, la prospezione archeologica preventiva e la assistenza archeologica allo scavo. Preliminarmente all'avvio del vero e proprio cantiere di costruzione, dovranno essere eseguiti saggi di verifica in corrispondenza del sito individuato in località Ghebba tra il km. 4 e il km. 5 e del sito individuato in località Rugoletto tra il km. 3 ed il km. 4. Tutta la pista risultante dallo scotico dovrà essere oggetto di ricognizione finalizzata all'individuazione di evidenze archeologiche - tutti i lavori di scavo siano soggetti ad assistenza archeologica. Sia i saggi di verifica sia la ricognizione sia l'assistenza dovranno essere effettuate da operatori archeologici qualificati, il cui onere non potrà gravare sulla Soprintendenza ai Beni Archeologici, che si riserva la direzione scientifica degli interventi archeologici, nonché l'emissione di ulteriori prescrizioni di tutela che si rendessero necessarie sulla base di eventuali evidenze archeologiche in situ;
- affinché l'opera possa ritenersi compatibile con gli elettrodotti con i quali interferisce, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni: l'extradosso della conduttura del gasdotto nei punti del tracciato in prossimità dei sostegni dovrà trovarsi ad una distanza non inferiore a 12 metri dall'asse della linea (art. 2.1.07 commi g e h del D.M. 449/88);
- siano rispettate le norme sulla polizia e protezione delle telecomunicazioni contenute nel D.Lgs. 1/8/03 N. 259 (art. 95); i lavori vengano eseguiti secondo quanto previsto dal D.M. 24/11/84 del Ministero dell'Interno (in particolare all'art. 2.4.2) lettera e); art. 2.6; art. 3.4.2 lettera d); art. 3.6; nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrate siano rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano; la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti; durante il corso dei lavori SNAM Rete Gas SpA dovrà consentire, a propria cura e spese, l'effettuazione di sopralluoghi a campione per la verifica della regolarità delle protezioni adottate. Qualora l'impianto in oggetto preveda una rete su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici a suo servizio, per la trasmissione di segnali, telemisure, telecontrolli o altro, ai sensi degli artt. 99,104,107, Titolo III del D.Lgs. 1.08.03 n. 259, la Società SNAM Rete Gas dovrà inoltre richiedere la prevista autorizzazione generale da conseguirsi previa presentazione al Ministero delle Comunicazioni - D.G.S.C.E.R. - Ufficio II - Viale America, 201- 00144 ROMA della dichiarazione di cui all'Allegato 17 allo stesso decreto e della relativa documentazione;
- il terreno di risulta degli scavi, se non contaminato, dovrà essere riutilizzato in loco; non dovranno essere lasciati residui di lavorazioni (taglio e saldatura tubi); eventuali acque di pompaggio, di lavaggio tubazioni o altro dovranno essere correttamente smaltite;
- le opere in corrispondenza del metanodotto Enel RG dovranno essere realizzate alla presenza di personale di Enel RG e secondo le indicazioni che saranno impartite. La copertura del gasdotto Enel RG dovrà essere verificata, prima dell'inizio dei lavori mediante sondaggio a mano da eseguirsi in presenza di Enel RG stessa. Nel punto d'incrocio con il metanodotto Enel RG dovrà essere mantenuta una distanza, misurata tra la generatrice inferiore del tubo Enel RG e quella superiore della tubazione di protezione SNAM RG di DN 400 (16") maggiore di 100 cm e fra esse dovrà essere realizzata una soletta in calcestruzzo delle dimensioni 300x50x10 cm.. Non dovranno essere realizzati depositi di materiale, anche se provvisori, in corrispondenza del tubo Enel RG;
- il metanodotto dovrà essere realizzato mantenendo un franco di minimo 3 m. tra la generatrice superiore del nuovo metanodotto e la livelletta di scorrimento delle acque per i canali non muniti di argini e di 4m. per quelli arginati. Le difese di sponda dovranno essere seguite ponendo in opera una palificata di sostegno in legname di essenze forti posta al piede della scarpata, realizzata con pali del diametro medio di 15-20 cm e di lunghezza dai 2 ai 4 m. a seconda dell'altezza delle scarpate, in numero di 4 per ml. e con la posa di un presidio di sponda realizzato con materiale lapideo non gelivo di pezzatura 15-20 cm., compattato e disposto a formare il piano della scarpata fino ad una altezza pari ad almeno i due terzi della stessa. Il rivestimento del fondo, dove previsto, dovrà essere costituito da un getto in calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm 20. Eventuali parallelismi con la rete di bonifica, il

posizionamento di cabine di smistamento, scavi o quant'altro dovrà essere previsto ad una distanza non inferiore a 4m. computati sempre dal ciglio del corso d'acqua o dal piede esterno dell'argine se presente. Dovrà essere presentata domanda di concessione/ autorizzazione di attraversamenti e occupazione del sedime dei corsi d'acqua;

8. la ditta SNAM Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando la Regione Veneto da qualsiasi responsabilità o pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;

9. l'U.P. Energia provvederà a trasmettere alla ditta SNAM Rete Gas S.p.A. copia del progetto definitivo approvato nella Conferenza di Servizi unitamente a copia della presente deliberazione;

10. la ditta SNAM Rete Gas S.p.A., essendo il numero di destinatari superiore a 50, provvederà a dare notizia della conclusione del procedimento, della data in cui è divenuta efficace la presente deliberazione, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, mediante pubblicazione di un Avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, oltre che sul sito informatico della Regione;

11. la ditta SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà trasmettere copia del progetto definitivo approvato nella Conferenza di Servizi alla Provincia di Venezia ed ai Comuni di Venezia, Mira e Spinea (VE) per il seguito di competenza;

12. gli eventuali provvedimenti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione, di competenza dei singoli Enti, Amministrazioni e Società interessati, dovranno essere rilasciati alla ditta SNAM Rete Gas S.p.A. entro 30 gg. dalla data della pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione stessa; decorso inutilmente tale termine, la ditta potrà ugualmente avviare l'esecuzione delle opere, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti in materia;

13. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R. Veneto;

14. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tar competente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, sono di 60 gg. per il ricorso al Tar e di 120 gg. per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Entrambi i ricorsi possono essere proposti per vizi di legittimità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 68 del 22 gennaio 2008

Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione. Legge Regionale n. 33/2004 - art. 3. Attualizzazione componenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di accogliere le proposte di sostituzione dei componenti designati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo, da Casartigiani Veneto e dalla Provincia di Vicenza nominando quali componenti in seno Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione:

- il sig. Luciano Braga - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo - componente della Giunta camerale (in sostituzione del sig. Loredano Zampini);
- il sig. Andrea Prando - Casartigiani Veneto - Segretario Regionale (in sostituzione del sig. Andrea Garbo);
- il sig. Attilio Schneck - Provincia di Vicenza - Presidente (in sostituzione della prof.ssa Manuela Dal Lago);

2) di confermare che, per gli altri Enti, non sono state segnalate variazioni;

3) di notificare il presente provvedimento ai componenti del Comitato di cui al punto 1) e ai rispettivi Enti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 69 del 22 gennaio 2008

Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento. Azienda per l'Edilizia Economica e popolare di Castelfranco Veneto (TV).

[Edilizia abitativa]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare la proposta formulata dall'Azienda per l'Edilizia Economica e popolare di Castelfranco Veneto (TV) n. 94 - C.d.A. del 13.12.2007, concernente il reinvestimento dei proventi ex lege 560/93 disponibili al 31.12.2006, ammontante a complessivi euro 54.417,39 da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria.

2) di approvare la proposta formulata dall'Azienda per l'Edilizia Economica e popolare di Castelfranco Veneto (TV) concernente il seguente nuovo piano di reinvestimento dell'importo già autorizzato di euro 849.942,49 in considerazione della necessità di finanziare urgenti interventi di manutenzione straordinaria:

- euro 417.000,00 per il cofinanziamento di un intervento di nuova costruzione in via Conco;
- euro 432.942,49 per interventi di manutenzione straordinaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 70 del 22 gennaio 2008

Interventi di edilizia universitaria. Legge 14 novembre 2000, n. 388. Indicazione grado di coerenza.

[Edilizia abitativa]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di definire il" grado di coerenza" degli interventi di cui alle premesse con la programmazione regionale nel seguente modo:

Ente richiedente	Tipologia intervento	Costo complessivo intervento	Grado coerenza
Esu Padova	Manutenzione straordinaria "Residenza Carli"	€ 3.086.731,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Costruzione nuovo edifico "Residenza Carli"	€ 5.952.605,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Adeguamento antincendio "Casa della Studentessa MENEGHETTI	€ 903.207,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Manutenzione straordinaria " Casa della Studentessa "MENEGHETTI	€ 655.570,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Adeguamento antincendio Residenza Universitaria N. Copernico	€ 123.780,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Ristrutturazione Residenza Universitaria N. Copernico	€ 1.418.080,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Ampliamento residenza Bepi Colombo	€ 5.629.208,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Manutenzione straordinaria "Casa dello studente I. Nievo	€ 115.880,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Abbattimento barriere architettoniche residenza universitaria Via Goito	€ 423.256,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Manutenzione straordinaria residenza universitaria Via Goito	€ 319.000,00	Particolarmente coerente
Esu Padova	Adeguamento antincendio residenza universitaria Via Goito	€ 209.000,00	Particolarmente coerente
Esu Verona	Recupero edilizio ex Corte Maddalene	€ 10.420.714,00	Particolarmente coerente
Esu Verona	Recupero, ristrutturazione edilizia residenza universitaria via N: Mazza	€ 5.537.887,00	Particolarmente coerente
Fondazione Universitaria Iuav Venezia	Recupero edilizio ex Caserma Manin in Venezia	€ 15.317.500,00	Particolarmente coerente

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 71 del 22 gennaio 2008

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"- Direttive per l'applicazione. Adozione del provvedimento n. 96/CR del 7 agosto 2006.

[Opere e lavori pubblici]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di prendere atto dei criteri generali di classificazione delle zone sismiche, allegati all'O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519 recante, "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", pubblicata nella G.U. dell'11 maggio 2006, n. 108 e della mappa di pericolosità sismica di riferimento su scala regionale, allegato A) al presente provvedimento.

- per gli aspetti amministrativi, con particolare riguardo agli oneri di deposito e di verifica degli elaborati di calcolo, è confermata la classificazione sismica dei Comuni del Veneto di cui all'elenco (allegato I) della Delibera di Consiglio Regionale n.67/03.

- per quanto riguarda la calcolazione di progetti da realizzare in ambito regionale, si prende a riferimento la proposta di zonizzazione allegata all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- le accelerazioni al suolo, andranno assunte con riferimento ai valori di fascia individuati nell'O.P.C.M. 3519/06, con possibilità di incremento o riduzione del valore di calcolo di 0,025g.
- nel caso si utilizzino le modalità di calcolo di cui al DM 16.01.1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", per la zona 4 di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n.67/03, il grado di sismicità da assumersi è S=4.
- il progettista può definire gli effetti in ambito locale con riferimento ai coefficienti riportati nelle norme tecniche o a seguito di specifiche analisi di risposta sismica locale sulla base di considerazioni specifiche rivolte alle singole situazioni e alla loro localizzazione rispetto alle fasce di cui all'allegato A).

- le disposizioni di cui ai precedenti alinea si applicano alle attività di progettazione i cui incarichi risultino conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- è fatto carico alla Segreteria Regionale Lavori Pubblici delle iniziative conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 72 del 22 gennaio 2008

Istituzione di corsi di specializzazione, qualificazione e aggiornamento per maestri di sci. Artt. 8 e 9 L.R. 2 /2005. Anno 2007 e 2008. Approvazione di variazioni al programma corsi per l'anno 2008.

[Sport e tempo libero]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare le modifiche ed integrazioni al programma, approvato con precedente deliberazione n. 2749 del 11 settembre 2007 per i corsi di specializzazione, qualificazione e aggiornamento per i maestri di sci, indicate in premessa;

2. di fissare, per l'anno 2008, le seguenti date per i corsi di aggiornamento, di qualifica e specializzazione:

a.1) corso aggiornamento per i maestri nella disciplina alpina:
- Cortina d'Ampezzo - dal 10 al 12 aprile 2008
- Asiago (VI) - dal 28 al 30 marzo 2008
- Chamonix (Francia) - dal 1 al 3 aprile 2008

a.2) corso aggiornamento per i maestri nella disciplina del fondo:
- Cortina d'Ampezzo - dal 7 al 9 aprile 2008

a.3) corso aggiornamento per i maestri disciplina dello snowboard:
- Asiago - dal 25 al 27 marzo 2008
- Falcade - dal 31 marzo al 2 aprile 2008
- Cortina d'Ampezzo - dal 3 al 5 aprile 2008

b) corso di specializzazione per i maestri nelle discipline freeride
- Arabba e Cortina d'Ampezzo - dal 25 al 30 marzo 2008

c) corso di specializzazione nell'insegnamento del telemark:
- Arabba e Cortina d'Ampezzo - dal 31 marzo al 5 aprile 2008

d) corso di specializzazione nell'insegnamento ai bambini:
- Cortina d'Ampezzo - dal 9 al 13 aprile 2008

e) corso di specializzazione nell'insegnamento ai diversamente abili:
- Alleghe - dal 1 al 5 aprile 2008

f) corso per qualifica di direttore di scuola di sci:
- Belluno - dal 1 al 5 aprile 2008, più una giornata di tirocinio in una scuola di sci,

in data da destinarsi;

3. di fissare le seguenti quote di partecipazione ai corsi, quote che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio Regionale Veneto dei maestri di sci:

a) Euro 500,00 (IVA esclusa) per il corso di freeride;
b) Euro 125,00 (IVA esclusa) per i due nuovi corsi per aggiornamento disciplina alpina.

4. di affidare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, che opererà avvalendosi degli istruttori federali e secondo i criteri e i metodi previsti dalla Federazione italiana sport invernali ed in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della L.R. 2/2005. Il Consiglio direttivo è autonomo nella decisione di effettuare i corsi di specializzazione e qualifica dopo verifica del numero effettivo dei partecipanti, che comunque non dovrà essere inferiore a otto persone per corso. In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna la sede di ogni singolo corso potrà subire variazioni. Tali modifiche dovranno essere comunicate ai partecipanti dal Consiglio direttivo. A conclusione dei corsi, il Consiglio direttivo riferirà alla Regione del Veneto in merito allo svolgimento dei corsi ed ai risultati conseguiti;

5. di stabilire che agli esami, davanti alla commissione regionale del Veneto per l'ottenimento della specializzazione o qualifica, possano partecipare esclusivamente i maestri risultanti iscritti, alla data dell'esame stesso, nell'albo regionale dei maestri di sci la cui tenuta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 2/2005, è demandata al Collegio regionale;

6. di dare atto che nessun onere è a carico della Regione per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione, che sarà trasmessa al Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei maestri di sci.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 74 del 22 gennaio 2008

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. D.M. Ambiente e LL.PP. 30.07.1999. Approvazione nuovi termini di adeguamento per gli scarichi di impianti pubblici di depurazione delle acque reflue. Depuratori di Pontelongo (PD); Pegolotte di Cona (VE); Zero Branco (TV); Morgano (TV).

[Venezia, salvaguardia]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di far proprie le espressioni di Parere della C.T.R.A. del 29.10.2007, n. 3467 (A.P.G.A., ora Acegas-A.P.S. S.p.a. - impianti di Pontelongo e di Pegolotte di Cona - Allegato A); n. 3468 (Morgano-depuratore comunale - Allegato B); n. 3469 (Zero Branco-depuratore comunale - Allegato C), allegate al presente provvedimento.

3. Sulla scorta del Parere della C.T.R.A. n. 3467/2007, all'Azienda Acegas-A.P.S. S.p.a., vengono concesse le seguenti deroghe transitorie ai limiti tabellari agli scarichi sanciti dal D.M. 30.07.1999:

- Impianto di depurazione di Pontelongo (PD), deroga dal 01.01.2007 al 01.06.2009.
- Impianto di depurazione di Pegolotte di Cona (VE), deroga dal 01.01.2007 al 01.06.2009.

4. Sulla scorta del Parere della C.T.R.A. n. 3468/2007, al Comune di Morgano (TV), viene concessa la seguente deroga transitoria ai limiti tabellari agli scarichi sanciti dal D.M. 30.07.1999:

- Impianto di depurazione comunale di Morgano (TV), deroga dal 01.01.2007 al 31.12.2007.

5. Sulla scorta del Parere della C.T.R.A. n. 3469/2007, al Comune di Zero Branco (TV), viene concessa la seguente deroga transitoria ai limiti tabellari agli scarichi sanciti dal D.M. 30.07.1999:

- Impianto di depurazione comunale di Zero Branco (TV), deroga dal 01.01.2007 al 31.12.2007.

6. Nel periodo transitorio gli impianti, citati nei punti precedenti, continueranno a rispettare i valori limite indicati nella Tabella allegata al Dpr 20.09.1973, n. 962, fatti salvi limiti allo scarico diversi e più restrittivi, eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.

7. Il presente provvedimento va trasmesso al Comune di Morgano (TV); al Comune di Zero Branco (TV); all'ACEGAS-A.P.S. S.p.a.; alla Provincia di Padova; alla Provincia di Venezia; alla Provincia di Treviso; ai Dipartimenti Provinciali dell'Arpav di Padova, Venezia e Treviso; alle Unità Periferiche del Genio Civile di Padova, di Venezia e di Treviso.

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 75 del 22 gennaio 2008

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. D.M. Ambiente e LL.PP. 30.07.1999. Approvazione nuovi termini di adeguamento per gli scarichi di impianti pubblici di depurazione delle acque reflue. Impianto di depurazione di Campalto (Venezia).
[Venezia, salvaguardia]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Viene fatta propria la espressione di Parere della C.T.R.A. del 22.11.2007, n. 3471, riportata in Allegato A al presente provvedimento.
3. Sulla scorta del Parere della C.T.R.A. n. 3471/2007, per l'impianto di depurazione di Campalto, gestito dalla società V.E.R.I.T.A.S. S.p.a., viene concessa la deroga transitoria ai limiti di concentrazione agli scarichi, sanciti dal D.M. 30.07.1999, dal 01.01.2008 al 31.12.2008.
4. Nel periodo transitorio l'impianto di depurazione di Campalto (VE) dovrà comunque rispettare i valori limite di concentrazione allo scarico indicati nella Tabella allegata al Dpr 20.09.1973, n. 962, fatti salvi limiti allo scarico diversi e più restrittivi, eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.
5. Il presente provvedimento va trasmesso alla Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.a.; alla Provincia di Venezia; all'Arpav; alla Unità Periferica del Genio Civile di Venezia.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 99 del 22 gennaio 2008

Designazioni rappresentanti regionali in seno alle commissioni di concorso nelle aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto (Dpr n. 483 del 10/12/1997). Aziende UU.LL.SS.SS. nn. 4, 5, 9, 10 e 18.
[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

di designare i nominativi dei rappresentanti regionali nelle commissioni dei concorsi pubblici di seguito indicati:

Ente:	Azienda Ulss 4 Alto Vicentino
Concorso per n.	1 Dirigente Medico disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione
Titolare:	Barletta Rosa
Qualifica:	Dirigente Medico resp. strutt. compl./ Medicina Fisica e Riabilitazione
Sede:	Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino
Supplente:	Pernigo Pier Alberto
Qualifica:	Dirigente Medico resp. strutt. compl./ Medicina Fisica e Riabilitazione
Sede:	Azienda Ospedaliera di Verona

Ente:	Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino
Concorso per n.	1 Dirigente Medico disciplina di Anatomia Patologica
Titolare:	Colombari Romano
Qualifica:	Dirigente med. resp. strutt. compl./ Anatomia Patologica
Sede:	Azienda Ulss 20 di Verona
Supplente:	Mencarelli Roberto
Qualifica:	Dirigente med. resp. strutt. compl./ Anatomia Patologica
Sede:	Azienda Ulss 18 di Rovigo

Ente:	Azienda Ulss 9 Treviso
Concorso per n.	1 Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia
Titolare:	Sartorello Enrico
Qualifica:	Dirigente Medico resp. strutt. compl./ disciplina di Ortopedia e Traumatologia
Sede:	Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa
Supplente:	Agueci Alberto
Qualifica:	Dirigente Medico resp. strutt. compl./ disciplina di Ortopedia e Traumatologia
Sede:	Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo

Ente:	Azienda Ulss 9 Treviso
Concorso per n.	1 Dirigente Medico disciplina di Medicina Interna
Titolare:	Beltramello Giampietro
Qualifica:	Dirigente Medico resp. strutt. compl./ disciplina di Medicina Interna
Sede:	Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa
Supplente:	Maccioni Antonio
Qualifica:	Dirigente Medico resp. strutt. compl./ disciplina di Medicina Interna
Sede:	Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo

Ente:	Azienda Ulss 10 Veneto Orientale
Concorso per n.	1 Dirigente Medico disciplina di Medicina Trasfusionale
Titolare:	Marchiori Giorgio
Qualifica:	Dirigente med. resp. strutt. compl./ Medicina Trasfusionale
Sede:	Azienda Ulss 12 Veneziana
Supplente:	Ciappa Antonino
Qualifica:	Dirigente med. resp. strutt. compl./ Medicina Trasfusionale
Sede:	Azienda Ulss 13 di Mirano-Dolo

Ente: Azienda Ulss 10 Veneto Orientale
Concorso per n. 1 Dirigente Veterinario Area B "Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati"
Titolare: Benedetti Giovanni Battista
Qualifica: Dirigente Veterinario resp. strutt. compl./ Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
Sede: Azienda Ulss 1 Belluno
Supplente: Cazzola Luigi
Qualifica: Dirigente Veterinario resp. strutt. compl./ Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
Sede: Azienda Ulss 2 Feltre

Ente: Azienda Ulss 18 Rovigo
Concorso per n. 1 Dirigente Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione
Titolare: Maggiolo Carlo
Qualifica: Dirigente Medico resp. strutt. compl./ Anestesia e Rianimazione
Sede: Azienda Ulss 19 Adria
Supplente: Pizzirani Ernesto
Qualifica: Dirigente Medico resp. strutt. compl./ Anestesia e Rianimazione
Sede: Azienda Ulss 15 Alta Padovan.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 100 del 22 gennaio 2008

Art. 23 bis, comma 7, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Protocollo d'intesa con l'Azienda Ulss n. 12 Veneziana. - Rinnovo ed evoluzione del progetto.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di rinnovare per un anno, così come descritto al punto 3 dell'art. 1 del protocollo d'intesa (Allegato A) che forma parte integrante e contestuale del presente atto, l'affidamento del progetto all'Azienda Ulss 12 Veneziana attribuito con Dgr n. 1446 del 16/05/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare l'allegato protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, co. 7 del D.Lgs. n. 165/01 (Allegato A) che forma parte integrante e contestuale del presente atto;
3. di dare atto che per l'intero periodo di svolgimento del progetto tutti i relativi oneri economici sono interamente a carico dell'Azienda Ulss 12 Veneziana;
4. di delegare alla firma del protocollo d'intesa (Allegato A) che forma parte integrante e contestuale del presente atto, ai sensi dell'art. 23 bis, co. 7 del D.Lgs. n.165/01 il Dirigente della direzione risorse umane e formazione SSR.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 101 del 22 gennaio 2008

Modifiche organizzative della Direzione Affari Generali.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di suddividere la Direzione Affari Generali in due distinte Direzioni, precisamente la Direzione Affari Generali e la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, con ripartizione dei Servizi attualmente esistenti e distribuzione degli uffici in base alla nuova declaratoria delle funzioni, nei termini di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di modificare conseguentemente la precedente deliberazione n. 3609 del 22/11/2005 per quanto attiene alle declaratorie delle funzioni delle strutture interessate, che vengono distribuite tra le due nuove Direzioni.
3. di rinviare a distinti provvedimenti per il conferimento dei relativi incarichi di direzione delle nuove strutture.

Allegato A

Nuovo assetto organizzativo		
POS.	Struttura	Declaratoria delle funzioni
A	Direzione affari generali	Ufficiale rogante e repertorio atti. Gestione archivi generali. Economato. Gestione parco automezzi e natanti regionali. Assicurazioni. Acquisto di beni strumentali, di materiali di consumo e di servizi generali. Gestione centri stampa regionali. Gestione del servizio postale interno. Servizio di portineria e guardiania.
C	Servizio ufficiale rogante e contratti	
C	Servizio approvvigionamenti	
A	Direzione demanio patrimonio e sedi	Amministrazione del demanio regionale. Acquisizione, amministrazione e manutenzione del patrimonio regionale. Gestione e manutenzione delle sedi regionali. Locazioni.
B	U.C. demanio e patrimonio	
C	Servizio sedi regionali e manutenzione	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 114 del 22 gennaio 2008

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": accreditamento del Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili, Via Strada Ospedaletto 230, Vicenza - Fondazione Orizzonti Sereni "Fonos", Via della Moscova 40/6, Milano.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - Centro di Servizi Comunità Alloggio per disabili, Via Strada Ospedaletto 230, Vicenza - Fondazione Orizzonti Sereni "FONOS", Via della Moscova 40/6, Milano, per 10 posti e per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.
2. Di trasmetterne copia del presente atto al Centro di Servizi richiedente, all'Assessorato Politiche Sociali, all'azienda Ulss 6 di Vicenza, al Comune di Vicenza e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 115 del 22 gennaio 2008

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi R.S.A. per disabili "Villa Italia", Via Italia 24, San Giovanni Lupatoto (VR) - Fondazione Opera Pia Ciccarelli o.n.l.u.s., Vicolo Ospedale 1, San Giovanni Lupatoto (VR).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi R.S.A. per disabili "Villa Italia", Via Italia 24, San Giovanni Lupatoto (VR) - Fondazione Opera Pia Ciccarelli o.n.l.u.s., Vicolo Ospedale 1, San Giovanni Lupatoto (VR), per una capacità ricettiva totale di 34 posti - ripartiti in due nuclei da 18 e da 16 posti rispettivamente - e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.
2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.
3. Di trasmetterne copia al Centro di Servizi richiedente, all'Assessorato Politiche Sociali, all'azienda Ulss 20 di Verona, al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 116 del 22 gennaio 2008

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Centro Diurno per disabili "L'Iride Blu", Via Euganea 27, Selvazzano Dentro (PD) - Società Cooperativa Sociale "L'Iride", Via Vivaldi 14, Selvazzano Dentro (PD).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi Centro Diurno per disabili "L'Iride Blu", Via Euganea 27, Selvazzano Dentro (PD) - Società Cooperativa Sociale "L'Iride", Via Vivaldi 14, Selvazzano Dentro (PD), per una capacità ricettiva totale di 18 posti e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.
2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.
3. Di trasmetterne copia al Centro di Servizi richiedente, all'Assessorato Politiche Sociali, all'azienda Ulss 16 di Padova, al Comune di Selvazzano Dentro (PD) e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 117 del 22 gennaio 2008

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Centro Diurno per Disabili "L'Arcolaio", Via San Giovanni 20, Montecchia di Crosara (VR) - Società Cooperativa Sociale Monscleda o.n.l.us., Via San Giovanni 23, Montecchia di Crosara (VR).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi Centro Diurno per Disabili "L'Arcolaio", Via San Giovanni 20, Montecchia di Crosara (VR) - Società Cooperativa Sociale Monscleda o.n.l.us., Via San Giovanni 23, Montecchia di Crosara (VR), per una capacità ricettiva totale di 18 posti e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.
2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della

Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di trasmetterne copia al Centro di Servizi richiedente, all'Assessorato Politiche Sociali, all'azienda Ulss 20 di Verona, al Comune di Montecchia di Crosara (VR) e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 118 del 22 gennaio 2008

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi R.S.A. per disabili "Atlantis", Via Postioma 23/A, Castelfranco Veneto (TV) - Azienda Ulss 8, Via Forestuzzo 41, Asolo (TV).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi Centro di Servizi R.S.A. per disabili "Atlantis", Via Postioma 23/A, Castelfranco Veneto (TV) - Azienda Ulss 8, Via Forestuzzo 41, Asolo (TV), per una capacità ricettiva totale di 20 posti e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di trasmetterne copia al Centro di Servizi richiedente, all'Assessorato Politiche Sociali, all'azienda Ulss 8 di Asolo, al Comune di Castelfranco Veneto (TV) e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 119 del 22 gennaio 2008

L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Centro di Servizi Centro Diurno per disabili "A.R.T.È.", Via Due Palazzi 41, Padova - A.N.F.F.A.S. o.n.l.u.s., Via Due Palazzi 41, Padova.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi Centro Diurno per disabili "A.R.T.È.", Via Due Palazzi 41, Padova - A.N.F.F.A.S. o.n.l.u.s., Via Due Palazzi 41, Padova, per una capacità ricettiva totale di 57 posti - ripartiti in un nucleo di 30 e un nucleo di 27 posti - e per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di accreditare - ai sensi della L.R. 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di trasmetterne copia al Centro di Servizi richiedente, all'Assessorato Politiche Sociali, all'azienda Ulss 16 di Padova, al Comune di Padova e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 120 del 22 gennaio 2008

Recepimento del "Protocollo d'Intesa, tra il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione del Veneto, per la realizzazione di un progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale" e del progetto sperimentale ad esso collegato.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di recepire i seguenti documenti:

- "Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale", sottoscritto il 28 dicembre 2007 tra il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione del Veneto, nella persona del dott. Claudio Beltrame - Commissario Straordinario per la Riforma ed il Potenziamento nel Settore Sociale e Sociosanitario e Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali - delegato a tal fine dal Presidente della Giunta regionale On. Dott. Giancarlo Galan, con propria nota prot. n. 725308/500005 del 27 dicembre 2007 (Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante);
- Progetto sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governance e piani nazionali, regionali e piani di zona nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, riportato in allegato al suddetto Protocollod'Intesa.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 123 del 22 gennaio 2008

Cereal Docks S.p.A. di Camisano Vicentino (VI). Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione da 5,2 MWe e 4,5 MWt a biomassa (olio vegetale) in Camisano Vicentino (VI). D.lgs. 387/2003; d.lgs. 152/2006.

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di autorizzare la Cereal Docks S.p.A., con sede legale in Camisano Vicentino (VI) a Cà Marzare, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione con potenza elettrica di 5,2 MW e con potenza termica di 4,5 MW alimentato a biomassa costituita da olio vegetale in Comune di Camisano Vicentino (VI), nel rispetto di quanto riportato nel parere della CTRA n. 3452/2007 di cui all'allegato A;
3. La ditta dovrà condurre un'indagine olfattometrica in accordo con Arpav, e oltre ai parametri indicati nel parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente dovranno essere monitorati, con le stesse modalità, anche i COV (composti organici volatili);
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla AULss n. 6, alla ditta Cereal Docks S.p.A., al Comune di Camisano Vicentino, alla Provincia di Vicenza, all'Arpav, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. di Padova, e al Gestore Servizi Elettrici.

Allegato *(omissis)*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 124 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso con ricorso ex art. 692 c.p.c. avanti il Tribunale di Venezia da Garau Giovanna c/ Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 125 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Consiglio di Stato proposto da Soluzione Ambiente srl per la riforma della sentenza del Tar Veneto - terza sezione - n. 1819 del 6.06.2007. Ratifica Dpgr n. 6 del 16.01.2008.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 126 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto dalla ditta Marine Radio Boat Service contro Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Direttore del Genio Civile di Venezia prot. n. 692019/57.16 in data 7.12.2007.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 127 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tar per il Veneto da Confcommercio Unione Venezia c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del 28.09.2006 della Conferenza di Servizi di rilascio della autorizzazione alla apertura di un out let. Ratifica D.P.G.R. n. 5 del 16.1.2008.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 128 del 22 gennaio 2008

Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso avanti il Tar per il Veneto da Gruppo Basso Spa e Ditta Lefin Spa c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento, tra l'altro, della deliberazione del 28.09.2006 della Conferenza di Servizi di accoglimento della domanda di Immobiliare Sassi srl di un parco commerciale in forma di "out let". Ratifica D.P.G.R. n. 4 del 16.1.2008.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 174 del 29 gennaio 2008

Comune di Cervarese Santa Croce (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale - Settore residenziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Cervarese Santa Croce (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 338 del 19 dicembre 2000, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 3 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9022 del 1.08.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 10 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 21 del 21.07.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, respon-

sabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 733 del 19.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cervarese Santa Croce, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 733 del 19.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1.1 - PRG Intero Territorio Comunale - sc. 1:5.000 - Variante;
- Tav. 13.1.2 - PRG Intero Territorio Comunale - sc. 1:5.000 - Variante;
- Tav. 13.3.a - PRG Zone Significative: Cervarese - sc. 1:2.000 - Variante;
- Tav. 13.3.b - PRG Zone Significative: Fossona - sc. 1:2.000 - Variante;
- Tav. 13.3.c1 - PRG Zone Significative: Montemerlo - sc. 1:2.000 - Variante;
- Elaborato unico (Relazione, Estratti Planimetrici e Norme Tecniche di attuazione).

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 733 del 19.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 19.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 707567/57.09, in data 14.12.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 19.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 733 del 19.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cervarese Santa Croce (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 733 in data 19.12.2007

Premesse:

Il Comune di Cervarese Santa Croce (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 338 in data 19 dicembre 2000;

con deliberazione di Consiglio n. 3 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9022 in data 01.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 08.08.2005 prot. n. 564776;

la procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 10 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.07.2005;

l'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 5620 del 16.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

Il Comune con nota n. 1661 del 15.02.2007 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Riviera Berica e al Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta, i quali hanno espresso parere favorevole con prescrizioni: con nota n. 1899 del 15.03.2007 il Consorzio di Bonifica Riviera Berica e con nota n. 1730 del 8.03.2007 il Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta;

il Genio Civile di Padova con nota n. 368702 del 28.06.2007 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica e ha recepito, facendole proprie, le prescrizioni tecniche per la progettazione delle opere disposte dai Consorzi di Bonifica con le sopra citate note e, inoltre, ha fornito ulteriori elementi e prescrizioni;

pertanto, con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune. Lo stesso Comune di Cervarese Santa Croce dovrà uniformare il contenuto degli elaborati di variante ai citati pareri e relative prescrizioni che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non allegati.

Valutazione di incidenza

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Cervarese Santa Croce è stato individuato il Sito di Importanza Comuni-

taria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Rico (Codice: IT 3260017).

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Al riguardo:

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Considerato che, dagli elaborati, si evince che:

Le previsioni della variante sono esterne al perimetro del SIC/Zps IT3260017 "Colli Euganei";

Si ritiene comunque di prescrivere che:

La progettazione definitiva di ogni intervento, quando previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

La variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

Tale accordo di pianificazione, nel caso specifico sotto indicato, è stato sostituito dal parere della Provincia di Padova, n. 26974/2007 di Prot. in data 26.02.2007;

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al Prg:

Zonizzazione

Var. n. 2 Individuazione di una nuova zona di espansione residenziale, comparto C2-1*/1Mo, in località Albere a Montemerlo. La variante ha come obiettivo primario la riqualificazione urbanistica e ambientale dell'ambito.

Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a mc. 10.060, corrispondente a 67 abitanti teorici equivalenti. Per tale incremento è stata effettuata positivamente la dotazione di aree a servizi;

Var. n. 3 Individuazione di nuova area a servizi di interesse comune in prossimità dell'area produttiva D1/ex1, adibita ad area di sosta e attrezzata con elisuperficie per funzioni di soccorso, antincendio, etc.;

Var. n. 6 cambio di destinazione d'uso da Zto Residenziale C2/1 a Zto D1 (355 mq);

Modifiche puntuali

Var. n. 1 adeguamento cartografico dell'indicazione del percorso pedonale in località Fossona a seguito dell'avvenuta realizzazione;

Var. n. 4 ampliamento verso Ovest dell'area di intervento unitario relativa al Piano di Recupero del Complesso edilizio Via Roma in Zto A/4Ce e riclassificazione degli interventi ammissibili al complesso edilizio Levi-Marcolin - Scheda edificio n. 2a - 1/2 sezione n. 9;

Var. n. 5 modifica in ampliamento della Zto D4 - agro industriale speciale e relativa scheda Interventi puntuali n. 1 dei Percorsi Turistico-Ricettivi;

Var. n. 7 Riclassificazione delle Zto dell'area centrale di Montemerlo (accorpamento C2/3 e C2/4 e parte della zona C2/1 in un'unica zona C2/2, residenziale da assoggettare a Piano Particolareggiato);

Var. n. 8 Riperimetrazione della Zto C2/1 come conseguenza della variazione di cui al punto precedente;

Modifiche ai testi normativi delle Nta e RE

Vengono inoltre proposte le sotto elencate modifiche al testo delle Nta e del RE:

Var. n. 9 Modifica dell'art. 38 del Regolamento Edilizio concernente il decoro degli spazi: viene prevista la possibilità di realizzazione di pertinenze residenziali quali gazebo, casette in legno, pergolati e pompeiane; viene inoltre prevista l'obbligatorietà per ogni unità immobiliare residenziale di un posto auto scoperto in aggiunta al rapporto minimo ex art. 2 della L. n. 122/1989;

Var. n. 10 Modifica dell'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione per quanto concerne le attività produttive in zone a diversa destinazione - C) attività da trasferire. Si prevede, per le attività da trasferire, così come individuate dal Prg, nel caso siano parte di immobili compatibili con la residenza e il cui volume complessivo adibito all'attività non sia superiore a 800 mc., la possibilità, nel caso di cessazione dell'attività della ditta insediata, del recupero dell'immobile a fini residenziali.

Valutazioni e proposte

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Nulla da eccepire in merito alla variazione individuata con il numero 1 in quanto trattasi di adeguamento cartografico di opera di interesse pubblico già realizzata.

La variante n. 2 è compresa all'interno delle c.d. "aree limitrofe" al Parco (art. 18 delle n.d.A.), classificate nella cartografia del Piano Ambientale come zone di promozione agricola "PA"; si ritiene di confermare, per tali aree, le previsioni della variante in argomento con le seguenti prescrizioni:

- l'intervento deve rispettare le direttive dell'art. 18 del Piano Ambientale dei Colli Euganei;
- devono essere mantenuti i corridoi ecologici lungo i confini Nord ed Est;

L'attuazione della nuova area a servizi di interesse comune ubicata in prossimità all'area produttiva D1/ex1, adibita ad area di sosta e attrezzata con superficie per atterraggio di elicotteri, di cui alla variazione n. 3 sopra indicata, dovrà essere subordinata al parere favorevole dell'Ente Nazionale per l'aviazione civile (ENAC), e della Provincia di Padova su progetto di livello preliminare, ed, eventualmente, definitivo se e in quanto necessario. Occorrerà valutare la necessità di regolare gli spostamenti pedonali da e verso la zona produttiva, in attraversamento della SP n. 38, mediante impianto semaforico e/o sottopasso.

In merito alla variazione n. 4 sopra citata si ritiene condivisibile l'ampliamento dell'ambito soggetto a P.d.R. così come proposto con la destinazione di zona prevista (servizi di interesse generale - parcheggio e piazza); risulterà necessario adeguare la perimetrazione della zona di degrado e di Piano Urbanistico Attuativo. Qualora risulti già approvato il Piano di Recupero relativo all'area di che trattasi, prima di autorizzare gli interventi, risulterà necessario approvare specifica variante

allo stesso. La modifica della scheda denominata "P", edificio n. 2/1 - 2 Sez. 9 nella parte relativa alla tipologia degli interventi ammissibili che, nel caso specifico, consiste nell'ammettere la Ristrutturazione di tipo A, si ritiene condivisibile, con le limitazioni indicate nel paragrafo "Osservazioni pervenute in Comune", Osservazione n. 8 a nome Antonio De Rossi.

La variante n. 5 prevede la modifica della Scheda di progetto Interventi puntuali n. 1 dei Percorsi Turistico-Ricettivi. La proposta di variante è stata ulteriormente modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni sotto indicate. Pertanto, la scheda definitiva, rispetto allo stato vigente prevede:

- l'allargamento dell'ambito individuato dalla scheda quale zona D4 Speciale, nella parte a Nord, al fine di comprendere al suo interno alcuni fabbricati esistenti e la collocazione della nuova viabilità di accesso;
- la demolizione di n. 2 edifici esistenti posti all'interno della fascia di rispetto stradale e la ricostruzione all'esterno della stessa fino alla concorrenza di un volume massimo pari a mc. 1.200;
- la previsione di una nuova ubicazione dell'alloggio del custode per mc. 500.

Non si condivide l'ampliamento della Zto D4 - agroindustriale speciale, avvenuto mediante riclassificazione di terreno con destinazione agricola, in quanto lo stesso non risulta essere in relazione funzionale con l'attività turistico-ricettiva prevista, inoltre, per lo stesso, non è stato prodotto l'accordo di pianificazione coordinata previsto dalla L. R. n. 35/2002. Si ritiene condivisibile, invece, la nuova distribuzione interna e la previsione della nuova ubicazione dell'alloggio del custode.

Per la proposta di variante n. 6, visto il parere della Provincia di Padova sopra citato, si ritiene di accogliere la proposta di variante così come presentata dal Comune.

Risulta condivisibile la variante n. 7 che, sostanzialmente, consiste nell'individuazione di un ambito residenziale da attuare previa approvazione di specifico strumento urbanistico attuativo (Piano Particolareggiato). Il Piano Regolatore vigente classifica tali aree parte come zone C2, parte come zone a verde privato con sovrastante "edificio storico", parte a viabilità. Per l'edificio indicato come "storico" continuano ad applicarsi le norme individuate dalle specifiche schede vigenti. A seguito dell'accoglimento delle osservazioni sotto elencate riferite a questo punto, è stata ridefinita la volumetria assentibile che, in ultima analisi, rimane inalterata.

La variante n. 8 è conseguenza della precedente in quanto viene effettuata la ridefinizione dell'ambito residenziale di espansione limitrofo che diminuisce dell'esatta quantità di superficie territoriale confluita nella nuova perimetrazione. Rimane inalterato anche l'indice territoriale.

In merito alle variazioni del testo delle Nta e del Regolamento Edilizio si prescrive quanto segue:

al testo dell'art. 38 del Regolamento edilizio, così come modificato anche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni sotto indicate, dopo il paragrafo "La struttura non deve portare stillicidio verso gli spazi confinanti le altre proprietà", siano aggiunti i seguenti: "I manufatti di cui al presente articolo dovranno essere rimossi su formale richiesta dell'Amministrazione Comunale motivata da ragioni di decoro, pubblica incolumità e sicurezza. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti terzi".

Al testo dell'art. 32 delle Nta, così come modificato anche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni sotto indicate, alla fine del paragrafo che termina con: "... il recupero dell'immobile a fini residenziali", sia aggiunta la seguente frase: "compatibilmente con quanto previsto dalla normativa di zona territoriale omogenea nella quale sono comprese". A seguire sia aggiunto il seguente periodo: "In particolare, nella zona di tipo E, si applicherà la disciplina regionale vigente".

Si richiamano inoltre le prescrizioni contenute nelle osservazioni sotto indicate così come proposte per l'approvazione.

Osservazioni pervenute in Comune

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

n. oss.	Nominativo	Parere Comune	Parere Regione
1	Balasso Antonio e altri	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE. Il mancato aggiornamento del Prg vigente a seguito del parere della DgrV del 8/3/2000, è alla base dell'errore cartografico riportato nella variante. Viene pertanto accolta l'osservazione per quanto riguarda la conferma dei parametri edilizi del Prg vigente aggiornati come da DgrV del 8/3/2000 (indice fondiario), ferma restando la volontà espressa dall'Amministrazione, con questa nuova variante, di procedere alla trasformazione dei luoghi previo disegno unitario. Per quanto concerne la richiesta di poter edificare con altezza di 3 piani fuori terra, sarebbe opportuno limitarla ai soli edifici residenziali esterni all'area centrale (piazza), per la quale sarebbe più appropriata l'altezza di due piani. Risulta accoglibile anche la correzione cartografica relativa al ripristino dei simboli per le attività da trasferire e dei parametri di scheda per l'edificio storico.	Parere favorevole all'accoglimento parziale in conformità a quanto controdedotto dal Comune.
2	Marcante Rossella e Annarosa	1) NON ACCOGLIBILE La revisione del vincolo ambientale dell'edificio richiede una ridefinizione dei parametri che hanno portato alla schedatura di tutti gli edifici di valenza storico-architettonico-ambientale e testimoniale del territorio di Cervarese. Andarli a modificare per sostenere l'eliminazione di un solo vincolo non è accoglibile. Si ritiene più opportuno rivedere il vincolo in sede di variante generale (PAT). 2) PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, con recupero della volumetria esistente nel limite di 1.200 mc, con il rispetto dei parametri edilizi della zona agricola previsti dalle Nta del Prg vigente, nonché la prescrizione localizzativa di contenere i sedimi dei fabbricati all'interno del perimetro della scheda adottata ed inoltre con il recupero della volumetria, siano realizzati massimo quattro unità abitative. 3) ACCOGLIBILE per la parte urbanistico-localizzativa. Tutte le altre componenti dell'accordo (realizzazione, modalità d'uso dell'accesso, etc.) saranno oggetto della convenzione come prescritto dalla Dgr n. 1469/04 4) PARZIALMENTE ACCOGLIBILE nel rispetto dei punti 2 e 3.	Parere contrario all'accoglimento. Non si ritiene condivisibile l'ampliamento della Zto D4 per le motivazioni sopra riportate. Conseguentemente la destinazione di zona rimane quella di Prg vigente.

n. oss.	Nominativo	Parere Comune	Parere Regione
3	Giuratti Giuseppe e altri	1) ACCOGLIBILE, trattasi di integrazione tecnica funzionale alla comprensione del disegno organizzativo della scheda; 2) ACCOGLIBILE, in quanto non modifica i parametri volumetrici della scheda; 3) ACCOGLIBILE, in quanto già presentato dall'osservazione n. 2 (Marcante); 4) ACCOGLIBILE, ma non necessaria, in quanto il parere della Dgr n. 1469/04, indica, per le zone D4 speciali: "…Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il Comune che disciplini…. In ogni caso il progetto di ciascun intervento dovrà essere unitario ed esteso all'intero ambito……". Questo significa che tutti i proprietari interessati dall'ambito della scheda dovranno sottoscrivere un progetto unitario, e poi, ciascuno dovrà stipulare una convenzione con il Comune: questa convenzione, per alcuni, sarà coerente con l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto, per altri (Marcante), sarà una nuova convenzione, separata, con i propri obblighi.	Parere favorevole all'accoglimento parziale. Condivisibili i punti 1, 2. Parere contrario ai punti 3 e 4 in quanto riferibili all'ampliamento di zona D4 stralciato per i motivi sopra riportati.
4	Cenghiaro - Broetto	NON ACCOGLIBILE La motivazione tecnica è insita nella variante stessa: la volontà dell'Amministrazione è quella di reperire il secondo posto auto all'interno del lotto, di fatto riducendo l'uso a parcheggio delle sedi stradali, con conseguente limitazione della mobilità per tutti i cittadini. Resta inteso che i posti auto devono intendersi all'interno del lotto, ricavati interni o esterni all'autorimessa (possono essere anche ambedue interni): Tale superficie deve essere indicata chiaramente nelle planimetrie di progetto e calcolata al netto delle aree di manovra.	Parere favorevole all'accoglimento parziale. In merito all'osservazione sulla quantità di superficie da destinare a parcheggio privato per gli edifici con destinazione residenziale si ritiene di mantenere il limite minimo fissato dalla L. n. 122/1989. Diversamente da quanto deliberato dal Comune non si ritiene condivisibile, inoltre, la possibilità di usare eventuali eccedenze di piano attuativo per concorrere a soddisfare esigenze di spazi a parcheggio privati.
5	Tobaldo Ivana e altri	1) ACCOGLIBILE: trattasi di correzione cartografica; 2) ACCOGLIBILE: trattasi di integrazione tecnica funzionale alla comprensione del disegno organizzativo della scheda; 3) ACCOGLIBILE: non modifica i parametri urbanistici della scheda 4) ACCOGLIBILE (vedi proposta per oss. n. 2 punto 2 e 3) 5/6) ACCOGLIBILE, ma non necessaria, in quanto il parere della Dgr n. 1469/04, indica, per le zone D4 speciali: "…Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con il Comune che disciplini…. In ogni caso il progetto di ciascun intervento dovrà essere unitario ed esteso all'intero ambito……". Questo significa che tutti i proprietari interessati dall'ambito della scheda dovranno sottoscrivere un progetto unitario, e poi, ciascuno dovrà stipulare una convenzione con il Comune: questa convenzione, per alcuni, sarà coerente con l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto, per altri (Marcante), sarà una nuova convenzione, separata, con i propri obblighi. 7) ACCOGLIBILE: trattasi di correzione cartografica	Parere favorevole all'accoglimento parziale. Condivisibili i punti 1, 2 e 3. Parere contrario ai punti 4, 5, 6 e 7 in quanto riferibili all'ampliamento di zona D4 stralciato per i motivi sopra riportati.
6	Gruppo Consigliare: Vivere Cervarese	Variante n. 2 ACCOGLIBILE Con il termine viabilità di progetto deve intendersi "viabilità nuova rispetto al Prg vigente", da perfezionare, sia come localizzazione che dimensioni, in sede di strumento attuativo (nella presente variante ha solo funzione indicativa). Per l'area a standard viene prescritta l'individuazione su Via Roma. Variante n. 3 punto 1 ACCOGLIBILE, in quanto non incide sui parametri urbanistici; punto 2 NON ACCOGLIBILE, in quanto si rimanda alle prescrizioni tecniche che dovranno essere dettate dagli organi competenti per l'autorizzazione al volo. Variante n. 7 PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Vengono condivise le richieste di un unico strumento attuativo. La legge n. 61/85 implica comunque il disegno alla scala 1:2000 dell'organizzazione degli spazi. Tali proposta è da ritenersi solo indicativa, in quanto spetta allo strumento attuativo l'esatta configurazione. Si ritiene che sia quello il momento più appropriato per la concertazione sulle aree scoperte, sulla viabilità interna, sull'uso pubblico, sulla piazza, dopo che la Regione ha comunque approvato il disegno di massima e la proposta di un unico strumento attuativo. Per le scuole elementari è attualmente previsto l'ampliamento del plesso scolastico di Fossona.	Parere favorevole all'accoglimento parziale in conformità a quanto controdedotto dal Comune.
7	Miotello Giuseppe	ACCOGLIBILE Il mancato aggiornamento del Prg vigente a seguito del parere della DgrV del 8/3/2000, è alla base dell'errore cartografico riportato nella variante. L'accoglimento, peraltro riguardante solo lo stralcio del Prg vigente, non pregiudica la variante di via Albere. Viene pertanto prescritto per i lottizzanti, nella redazione dello strumento attuativo, la garanzia dell'accesso ai residenti di via Albere.	Parere favorevole all'accoglimento in conformità a quanto controdedotto dal Comune.
8	De Rossi Antonio	ACCOGLIBILE si condividono le richieste volte ad una univoca interpretazione delle norme delle schede che prevalgono sulle norme di carattere generale. Per quanto riguarda i prospetti allegati, si concorda sugli interventi relativi ai prospetti sud dei corpi 3 e 4, mentre per quanto riguarda i prospetti nord, si concorda solo per il corpo 3, indicando per il corpo 4 le seguenti modifiche: - eliminazione dell'impronta dell'arco in basso a destra sul fronte strada via Roma; - eliminazione della terza colonna di finestre, a partire da sinistra, che altera la simmetria fotometrica della facciata nord del corpo 4.	Parere favorevole all'accoglimento parziale con le limitazioni in seguito specificate. Per mantenere la lettura storica delle facciate dell'edificio necessita mantenere il ritmo della forometria delle stesse compresa l'impronta dell'arco. Parere contrario alla realizzazione degli abbaini.

n. oss.	Nominativo	Parere Comune	Parere Regione
9	Ufficio tecnico	ACCOGLIBILE Trattasi di precisazioni tecniche: - escluse le Zto A - Centro storico, per posto auto scoperto; - Destinazione casette: "ricovero attrezzi da giardino" - Modifica art. 32 Nta "attività da trasferire" - rispetto art. 11; - Altezza massima pergolati e pompeiane, anziché mt. 2,20, mt 2,50 (netta).	Parere favorevole all'accoglimento parziale con le seguenti prescrizioni. In merito alla quantità di superficie da destinare a parcheggio privato per gli edifici con destinazione residenziale si ritiene di mantenere il limite minimo fissato dalla L. n. 122/1989.
10	Consorzio Agrario	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Il mancato aggiornamento del Prg vigente a seguito del parere della DgrV del 8/3/2000, è alla base dell'errore cartografico riportato nella variante. Viene pertanto accolta l'osservazione per quanto riguarda la conferma dei parametri edilizi del Prg vigente aggiornati come da DgrV del 8/3/2000 (indice fondiario), ferma restando la volontà espressa dall'Amministrazione, con questa nuova variante, di procedere alla trasformazione dei luoghi previo disegno unitario. Per quanto concerne la richiesta di poter edificare con altezza di 3 piani fuori terra, sarebbe opportuno limitarla ai soli edifici residenziali esterni all'area centrale (piazza), per la quale sarebbe più appropriata l'altezza di due piani.	Parere favorevole all'accoglimento parziale in conformità a quanto controdedotto dal Comune.
11	Trevisan Massimo	Punto 1) PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Trattasi di variante per il decoro degli spazi scoperti; vengono indicati pertanto parametri costruttivi che risultino uguali per tutti i cittadini, indipendentemente dal volume edilizio costruito o dall'area scoperta disponibile, con un orientamento di decoro pubblico, ossia del tipo di paesaggio che la comunità di Cervarese, per mezzo della sua rappresentanza nell'Amministrazione, ritiene adeguato. Si concorda nell'elevare il limite da 15 mq a 20 mq Punto 2) NON ACCOGLIBILE	Parere favorevole all'accoglimento parziale in conformità a quanto controdedotto dal Comune
12	Amm. Provinciale Settore Urbanistica	ACCOGLIBILE, in quanto l'individuazione è indicativa e la sua esatta collocazione dovrà essere prescritta dagli organi competenti per l'autorizzazione al volo.	Parere favorevole all'accoglimento parziale in conformità a quanto controdedotto dal Comune e con le prescrizioni sopra indicate.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Direttamente in Regione non sono pervenute altre osservazioni.

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP di Padova, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.07.2006, ora in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 delle NT e valutato il contenuto della variante urbanistica, è stata accertata la compatibilità delle proposte, in essa contenute, rispetto alle previsioni del medesimo PTCP.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cervarese Santa Croce (PD) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1.1 - Prg Intero Territorio Comunale - sc. 1:5.000 - Variante;
- Tav. 13.1.2 - Prg Intero Territorio Comunale - sc. 1:5.000 - Variante;
- Tav. 13.3.a - Prg Zone Significative: Cervarese - sc. 1:2.000 - Variante;
- Tav. 13.3.b - Prg Zone Significative: Fossona - sc. 1:2.000 - Variante;
- Tav. 13.3.c1 - Prg Zone Significative: Montemerlo - sc. 1:2.000 - Variante;
- Elaborato unico (Relazione, Estratti Planimetrici e Norme Tecniche di attuazione);

Vanno vistati n. 6 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 175 del 29 gennaio 2008

Comune di Dolcè (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Dolcè (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 5587 in data 15.11.1983 e successivamente modificato con la Variante Generale datata 1998, adottata con Deliberazione di C.C. n. 33 del 10.09.1998, e approvata con DgrV. n. 77 del 18.01.2000, pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 15.02.2000.

Con Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, notificato il 13.06.2000, veniva chiesto l'annullamento della Deliberazione del C.C n. 33/1998, nonché della Dgr n. 77 del 18.01.2000. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.02.2005, pervenuto al protocollo del Comune, in data 20.04.2005 n. 3336, sulla base del parere n. 2105/02 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione II^, nella Adunanza del 19.05.2004, è stato disposto l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10.09.1998 avente per oggetto "Variante Generale al P.R.G. - Adozione ai sensi art. 42 L.R. n. 61/1985 e successive modificazione ed integrazioni", nonché la Dgr n. 77/2000 di approvazione del P.R.G.

Il Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10.10.2006 ha riadottato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10.08.2006, n. 18, la Variante Generale composta dagli elaborati che costituivano originariamente la Variante Generale 1998 annullata, adeguati agli effetti del giudicato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22/02/2005.e l'ha trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 848 in data 29.01.2007, acquisita agli atti della Regione in data 30.01.2007 prot. 54336/57.00.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 6 osservazioni nei termini e nessuna osservazione fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n. 2 del 24.01.2007.

Direttamente alla Regione non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 618 del 31.10.2007,

del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Dolcè (VR), con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 618 del 31.10.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- 13.1 - P.R.G. intero territorio comunale Scala 1:5000 - Tavola adeguata agli effetti del giudicato: Decreto Presidente della Repubblica 22.02.2005.
- 13.3a Zone significative (Volargne) Scala 1:2000 - Tavola adeguata agli effetti del giudicato: Decreto Presidente della Repubblica del 22.02.2005.
- 13.3b Zone significative (Ceraino) Scala 1:2000.
- 13.3c Zone significative (Dolcè) Scala 1:2000.
- 13.3d Zone significative (Peri) Scala 1:2000.
- 13.3e Zone significative (Ossenigo) Scala 1:2000.
- 13.3f Zone significative Centro storico (Volargne - 1) Scala 1:200.
- 13.3g Zone significative Centro storico (Volargne - 2) Scala 1:200.
- 13.3h Zone significative Centro storico (Ceraino) Scala 1:200.
- 13.3i Zone significative Centro storico (Dolcè - 1) Scala 1:200.
- 13.3l Zone significative Centro storico (Dolcè - 2) Scala 1:200.
- 13.3m Zone significative Centro storico (Peri - 1) Scala 1:200.
- 13.3n Zone significative Centro storico (Peri - 2) Scala 1:200.
- 13.3o Zone significative Centro storico (Ossenigo) Scala 1:200.
- NTA - Norme tecniche di attuazione.
- Norme di attuazione relative alla Z.T.O. "C2 S-PRG 1983" (norme previste per effetto del giudicato: Decreto Presidente della Repubblica 22.02.2005).
- REC - Regolamento edilizio Comunale.
- Fascicolo Unico:
- A2/1 Schede B corte rurale "Colombare" - Volargne.
- A2/2 Schede B corte rurale "Pegrosse" - Volargne.
- A2/3 Schede B corte rurale "Palazzina" - Volargne.
- A2/4 Schede B "Forte Chiusa" - Ceraino.
- A2/5 Schede B "Aggregato rurale Via Battello" - Ceraino.
- A2/6 Schede B "Forte Hlawaty" - Ceraino.
- A2/7 Schede B "Corte rurale Via Molino" - Dolcè.
- A2/8 Schede B "Corte rurale Campagnola" - Peri.
- A2/9 Schede B "Nucleo storico strada del Quartiere" - Peri.
- A2/10 Schede B "Complesso S. Andrea" - Ossenigo.
- Schede B centro storico "Ossenigo" Fascicolo 1 da U.M.I. 1 a U.M.I. 31.
- Schede B centro storico "Ossenigo" Fascicolo 2 da U.M.I. 32 a U.M.I. 62.
- Schede B centro storico "Peri" Fascicolo 1 da U.M.I. 1 a U.M.I. 47.
- Schede B centro storico "Peri" Fascicolo 2 da U.M.I. 48 a U.M.I. 94.
- Schede B centro storico "Dolcè" Fascicolo 1 da U.M.I. 1 a U.M.I. 50.
- Schede B centro storico "Dolcè" Fascicolo 2 da U.M.I. 51 a U.M.I. 100.
- Schede B centro storico "Ceraino" Fascicolo unico da U.M.I. 1 a U.M.I. 37.
- Schede B centro storico "Volargne" Fascicolo 1 da U.M.I. 1 a U.M.I. 32.
- Schede B centro storico "Volargne" Fascicolo 2 da U.M.I. 33 a U.M.I. 64.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 618 del 31.10.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 31.10.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 600522/57.09, in data 26.10.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 31.10.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 618 del 31.10.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Dolcè (VR), descritta in premessa, adottata con Deliberazione del C.C. n. 33 del 10.10.2006 sia meritevole di approvazione, con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 618 in data 31.10.2007

Premesse:

- Il Comune di Dolcè (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 5587 in data 15.11.1983 e successivamente modificato.

- Il Prg del 1983, è stato modificato con la Variante Generale datata 1998, adottata con Deliberazione di C.C. n. 33 del 10.09.1998, e approvata con DgrV. n. 77 del 18.01.2000, pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 15.02.2000.

- Con Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, notificato il 13.06.2000, veniva chiesto l'annullamento della Deliberazione del C.C n. 33/1998, nonché della Dgr n. 77 del 18.01.2000. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.02.2005, pervenuto al protocollo del Comune, in data 20.04.2005 n. 3336, sulla base del parere n. 2105/02 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione II^, nella Adunanza del 19.05.2004, è stato disposto l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10.09.1998 avente per oggetto "Variante Generale al Prg - Adozione ai sensi art. 42 L.R. n. 61/1985 e successive modificazione ed integrazioni", nonché la Dgr n. 77/2000 di approvazione del Prg

- Il Comune, a seguito della approvazione del Prg con Dgr n. 77/2000, aveva nel frattempo predisposto ulteriori varianti a tale strumento, come di seguito elencate:

- Var. 1, ai sensi dell'art. 50, comma 4° della L.R. 61/1985, adottata con Dcc n. 2 del 30.01.2002 e approvata con Dcc n. 11 del 21.03.2002;

- Var. 2, ai sensi dell'art. 50, comma 4° della L.R. 61/1985, adottata con Dcc n. 16 del 10.09.2003 e approvata con Dcc n. 28 del 26.11.2003;

- Var. 3, ai sensi dell'art. 50, comma 3° della L.R. 61/1985, adottata con Dcc n. 35 del 30.12.2003 e in attesa di approvazione da parte della Regione;

- Var. 4, ai sensi dell'art. 50, comma 4° della L.R. 61/85, adottata con Dcc n. 4 del 12.02.2004 e approvata con Dcc n. 16 del 24.03.2004.

- Successivamente è entrata in vigore la L.R. n. 18 del 10.08.2006 che, all'art. 3, testualmente recita: "In deroga al divieto previsto dal comma 1 e fino all'approvazione del primo Piano di Assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e comunque entro un anno dalla data in vigore della presente legge è ammessa secondo le procedure di cui all'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, l'adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello stato, ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato".

- Il Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10.10.2006 ha riadottato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10.08.2006, n. 18, la Variante Generale composta dagli elaborati che costituivano originariamente la Variante Generale 1998 annullata, adeguati agli effetti del giudicato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22/02/2005.e l'ha trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 848 in data 29.01.2007, acquisita agli atti della Regione in data 30.01.2007 prot. 54336/57.00. Con la stessa Deliberazione di C.C. ha integrato gli elaborati della Variante Generale, con gli elaborati delle successive varianti parziali, adottate ed approvate ai sensi del 3° e 4° comma della L.R. 61/1985.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 6 osservazioni nei termini e nessuna fuori termine, alle quali il Comune ha provveduto a controdedurre con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.2007.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota n. 11043 del 30.11.2006 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Il Comune con nota del 17.07.2007, prot. 5709, ha inviato una documentazione relativa alla realizzazione nella frazione di Volargne, di un sottopasso pedonale di attraversamento della S.S. 12, finanziato con Dgr n. 2515/2004, ai sensi della L. 144 del 17.05.1999.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 2102.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S).", risultano individuati i seguenti SIC.: IT3210021 "Monte Pastello" e IT3210043 "Fiume Adige da Brentino Belluno a Verona Ovest".

- Con nota del 15.02.2007 prot. 91267/57.09, la struttura Regionale ha richiesto della documentazione e atti integrativi relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale, alla pubblicazione, agli avvisi di deposito ecc….

- Il Comune con nota del 15.03.2007 prot. 2217, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 15.03.2007 prot. 153164/57.00, ha provveduto ad inviare parte della documentazione richiesta con la precedente nota.

- Il Comune con nota del 12.06.2007 prot. 4698, pervenuta alla Direzione Urbanistica il 20.06.2007 prot. 351984/57.00, ha provveduto a completare l'invio della documentazione integrativa richiesta, trasmettendo la Valutazione di Incidenza Ambientale del SIC presente sul territorio.

Elenco elaborati presentati

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.10.2006, sono i seguenti:

Elaborati grafici di analisi e di progetto

- 1.1 Ambiti amministrativi sovracomunali.
- 1.2 Ambiti amministrativi comunali.
- 2.a Analisi storica dell'insediamento (catasto austriaco e attuali).
- 2.b Analisi storica dell'insediamento (c/o I.G.M. Firenze 1866).
- 2.c Analisi storica dell'insediamento (tavolette storiche I.G.M.
- 2.d Analisi storica dell'insediamento (catasto di impianto).
- 3 Programmazione e pianificazione di livello superiore (allegata alla relazione generale).
- 4 Mosaico degli strumenti urbanistici generali vigenti.

- 5 Pianificazione e programmazione comunale in atto.
- 6.1 Destinazioni d'uso prevalenti dell'edificato.
- 6.2a Classi di età degli edifici residenziali e produttivi.
- 6.2b Numero dei piani degli edifici residenziali e produttivi.
- 6.2c Tipologie degli edifici residenziali e produttivi.
- 6.2d Distribuzione territoriale degli alloggi.
- 6.3 Attività e strutture primarie (a cura dell'agronomo).
- 6.4 Attività ed attrezzature secondarie.
- 6.5 Attività ed attrezzature terziarie.
- 6.6 Attività ed attrezzature turistiche.
- 7 Infrastrutture di collegamento.
- 8 Opere di urbanizzazione - Infrastrutture tecnologiche a rete.
- 9 Opere di urbanizzazione - Servizi ed impianti di interesse comune.
- 10.1 Carta geomorfologica (a cura del geologo).
- 10.1a Carta della clivometria (a cura del geologo).
- 10.2 Carta geolitologica (a cura del geologo).
- 10.3 Carta della classificazione agronomica (a cura del geologo).
- 10.4 Carta idrogeologica (a cura del geologo).
- 10.5 Carta delle colture intensive di pregio (a cura dell'agronomo)).
- 10.6 Carta della tutela degli invenstimenti dell'assetto fondiario (a cura dell'agronomo).
- 10.7 Carta della classificazione socio-economica delle aziende agricole (a cura dell'agronomo).
- 10.8 Carta del paesaggio agrario (a cura dell'agronomo).
- 10.9 Carta delle penalità ai fini edificatori (a cura del geologo).
- 11 Vincoli e servitù.
- 12 Beni culturali.
- 13.1 - Prg intero territorio comunale Scala 1:5000 - Tavola adeguata agli effetti del giudicato: Decreto Presidente della Repubblica 22.02.2005.
- 13.2 Prg reti tecnologiche Scala 1:5000.
- 13.3a - Zone significative (Volargne) Scala 1:2000 - Tavola adeguata agli effetti del giudicato: Decreto Presidente della Repubblica 22.02.2005.
- 13.3b Zone significative (Ceraino) Scala 1:2000.
- 13.3c Zone significative (Dolcè) Scala 1:2000.
- 13.3d Zone significative (Peri) Scala 1:2000.
- 13.3e Zone significative (Ossenigo) Scala 1:2000.
- 13.3f Zone significative Centro storico (Volargne - 1) Scala 1:200.
- 13.3g Zone significative Centro storico (Volargne - 2) Scala 1:200.
- 13.3h Zone significative Centro storico (Ceraino) Scala 1:200.
- 13.3i Zone significative Centro storico (Dolcè - 1) Scala 1:200.
- 13.3l Zone significative Centro storico (Dolcè - 2) Scala 1:200.
- 13.3m Zone significative Centro storico (Peri - 1) Scala 1:200.
- 13.3n Zone significative Centro storico (Peri - 2) Scala 1:200.
- 13.3o Zone significative Centro storico (Ossenigo) Scala 1:200.
- 14.1a /b/c/d/e - Dimensionamento - Volarne - Ceraino - Dolcè - Peri - Ossenigo.

Elaborati beni ambientali e architettonici (schedatura particolareggiata)

- A2/1 Schede B corte rurale "Colombare" - Volargne.
- A2/2 Schede B corte rurale "Pegrosse" - Volargne.
- A2/3 Schede B corte rurale "Palazzina" - Volargne.
- A2/4 Schede B "Forte Chiusa" - Ceraino.
- A2/5 Schede B "Aggregato rurale Via Battello" - Ceraino.
- A2/6 Schede B "Forte Hlawaty" - Ceraino.
- A2/7 Schede B "Corte rurale Via Molino" - Dolcè.
- A2/8 Schede B "Corte rurale Campagnola" - Peri.
- A2/9 Schede B "Nucleo storico strada del Quartiere"- Peri.
- A2/10 Schede B "Complesso S. Andrea" - Ossenigo.
- Schede B centro storico "Ossenigo" Fascicolo 1 da Umi 1 a Umi 31.
- " " " " " Fascicolo 2 da Umi 32 a Umi 62.
- Schede B centro storico "Peri" Fascicolo 1 da Umi 1 a Umi 47.
- " " " " " Fascicolo 2 da Umi 48 a Umi 94.
- Schede B centro storico "Dolcè" Fascicolo 1 da Umi 1 a Umi 50.
- " " " " " Fascicolo 2 da Umi 51 a Umi 100.
- Schede B centro storico "Ceraino"Fascicolo unico da Umi 1 a Umi 37.
- Schede B centro storico "Volargne"Fascicolo 1 da Umi 1 a Umi 32.
- " " " " " Fascicolo 2 da Umi 33 a Umi 64.

Schedatura della consistenza del patrimonio immobiliare

- Schede A - Fascicoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9.
- Schede C - Fascicolo 10.
- Schede D - Fascicolo 11.
- Schede E - Fascicolo 12.
- Schede G - Fascicolo 13
- Schede F - (a cura dell'agronomo).

Norme tecniche e relazioni generali

- Nta - Norme tecniche di attuazione.
- Norme di attuazione relative alla Zto "C2 S-Prg 1983" (norme previste per effetto del giudicato: Decreto Presidente della Repubblica 22.02.2005).
- REC - Regolamento edilizio Comunale.
- Relazione tecnica.
- Relazione agronomica.
- Relazione geologica.

Variante n. 1 - Procedura: L.R.V. n. 61/1985, art. 50, comma 4°.

Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2002, esecutiva.

Approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/0002, esecutiva.

Elaborati:

- Tav. n. 13/1 - Prg vigente - intero territorio comunale - Prg variante - sc. 1:5000.
- Tav. 13/3a - Prg vigente - zone significative - Volargne - Prg variante - Volargne - sc. 1:2000.
- Tav. 13/3c - Prg vigente - zone significative - Dolcè - Prg variante - sc. 1:2000.
- Tav. 13/3d - Prg vigente - zone significative - Peri - Prg

variante - sc. 1:2000.
- Relazione e modifiche alle norme di attuazione e regolamento edilizio contenente gli obiettivi perseguiti, la verifica dei rapporti e dei limiti di dimensionamento.

Variante n. 2 - Procedura: L.R.V. n. 61/1985, art. 50, comma 4°

Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10/09/2003, esecutiva

Approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26/11/2003, esecutiva

Elaborati:
- Tav. 13/1 - Prg vigente - intero territorio comunale - sc. 1:5000
- Tav. 13/1 - Prg variante - intero territorio comunale - sc. 1:5000
- Tav. 13/3/a Prg zone significative - stralcio attuale e variante - Volargne - sc. 1:2000
- Tav. 13/3/b - Prg zone significative - stralcio attuale e variante - Ceraino- sc. 1:2000
- Tav. 13/3/c - Prg zone significative - stralcio attuale e variante - Dolcè - sc. 1:2000
- Tav. 13/3/d - Prg zone significative - stralcio attuale e variante - Peri - sc. 1:2000
- Tav. 13.3h - Prg zone significative - C. S. - stralcio attuale e variante - Ceraino- sc. 1:200.
- Tav. 13.3n - Prg zone significative - C. S. - stralcio attuale e variante - Peri 2 - sc. 1:200.
- Relazione e modifiche alle norme di attuazione contenente gli obiettivi perseguiti, la verifica dei rapporti e dei limiti di dimensionamento.

Variante n. 3 - Procedura: L.R.V. n. 61/1985, art. 50, comma 3°.

Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2003, esecutiva.

Controdeduzioni: Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/0002, esecutiva.

In attesa di approvazione da parte della Regione Veneto.

Elaborati:
- Tav. 13/3/a - Frazione Volargne - sc. 1:2000 - Vigente.
- Tav. 13/3/a - Frazione Volargne - sc. 1:2000 - Variante.
- Tav. 13/3/b - Frazione Ceraino - sc. 1:2000 - Vigente.
- Tav. 13/3/b - Frazione Ceraino - sc. 1:2000 - Variante.
- Tav. 13/3/c - Frazione Dolcè - sc. 1:2000 - Vigente.
- Tav. 13/3/c - Frazione Dolcè - sc. 1:2000 - Variante.
- Tav. 13/3/d - Frazione Peri - sc. 1:2000 - Vigente.
- Tav. 13/3/d - Frazione Peri - sc. 1:2000 - Variante.
- Tav. 13/3/e - Frazione Ossenigo - sc. 1:2000 - Vigente.
- Tav. 13/3/e - Frazione Ossenigo - sc. 1:2000 - Vigente.
- Tav. 13/1 - Intero Territorio Comunale - sc. 1:5000 - Vigente.
- Tav. 13/1 - Intero Territorio Comunale - sc. 1:5000 - Variante.
- Relazione e modifiche alle Nta - Norme Tecniche di Attuazione.
- Nta - Norme di Attuazione.

Variante n. 4 - Procedura: L.R.V. n. 61/1985, art. 50, comma 4°.
- Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2004, esecutiva.
- Approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2004, esecutiva.

Elaborati:
- Tav. 13/1 - Prg vigente - stralcio territorio comunale attuale e variante - sc. 1:5000.
- Tav. 13/3/c - Prg zone significative - stralcio attuale e variante - cap. Dolcè - sc. 1:2000.
- Relazione e modifiche alle norme di attuazione contenente gli obiettivi perseguiti, la verifica dei rapporti e dei limiti di dimensionamento.

Tavole riassuntive:
- A - Tav. 13/1 - Intero Territorio Comunale - sc. 1:5000.
- B - Tav. 13/3/a - Frazione Volargne - sc. 1:2000.
- C - Tav. 13/3/b - Frazione Ceraino - sc. 1:2000.
- D - Tav. 13/3/c - Frazione Dolcè - sc. 1:2000.
- E - Tav. 13/3/d - Frazione Peri - sc. 1:2000.
- F - Tav. 13/3/e - Frazione Ossenigo - sc. 1:2000.
- G - Nta - Norme Tecniche di attuazione.
- H - REC - Regolamento Edilizio Comunale.

Valutazioni considerazioni e proposte:

La variante generale al Prg, adottata dal Comune di Dolcè (VR), con Del. C.C. 33 del 10.09.1998 e approvata dalla Giunta regionale Veneto con Dgr n. 77 del 18.01.2000, è stata oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato. In sede amministrativa i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della Delibera comunale di adozione e della Delibera Regionale di approvazione per i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell'art. 279 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 290 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 e dell'art. 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265; 2) eccesso di potere per errore di fatto, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta; 3) violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. Carenza di motivazione e contraddittorietà; 4) violazione dell'art. 10 della Legge n. 1150/1948 e dell'art. 45 della legge regionale del Veneto n. 61/1985. Eccesso di potere.

Il Presidente della Repubblica, visto il parere del Consiglio di Stato n. 2105/2002, sez. II -adunanza del 19.05.2004, con decreto del 22.2.2005 ha deliberato l'accoglimento "dei primi due motivi di ricorso diretti contro gli atti dell'Amministrazione Comunale di Dolcè".

Contro il decreto del Presidente della Repubblica il Comune ha presentato ricorso al Tar Veneto. Tale ricorso, con sentenza 3019/2005, è stato dichiarato inammissibile.

Il Comune di Dolcè (VR), ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2006, ha adottato, con Del. C.C. 33 del 10.10.2006, una variante generale che " avendo nella sostanza gli stessi contenuti della annullata variante generale 1998, elimini i vizi di merito e di forma che hanno determinato l'annullamento della Deliberazione di Consiglio comunale n. 33/1998". L'art. 3, della L.R. n. 18/2006, infatti, prevede che, "in deroga al divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni e fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge è ammessa secondo le procedure di cui all'articolo 50 della L.R. 27.06.1985 n.. 61 e successive modificazioni, l'adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato."

La variante adottata dal Comune di Dolcè (VR), con Del. C.C. n. 33/2006 è stata inviata in Regione, per gli adempimenti

di competenza, con nota prot. 848 del 29.01.2007. Tale variante è composta dagli elaborati indicati nella predetta Del. C.C. che, per espressa affermazione del Comune, "costituivano gli elaborati della variante generale 1998 annullata, adeguati agli effetti del giudicato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22.02.2005 e alla sentenza 3019/05 del 27.07.2005 del Tar Veneto per quanto riguarda l'area interessata dalla P. di L. Antolini…..". per la quale viene confermata la destinazione urbanistica "C2 - Residenziale di Espansione" prevista dal P.R.G 1983 nonché le previsioni del relativo P. di L approvato, in vigenza dello stesso Prg 1983, con le Deliberazioni del C.C. n. 56 del 13.10.1995 e n. 45 del 14.10.1996 entrambe esecutive.

All'interno della Del. C.C. n. 33/2006 il Comune ha altresì ritenuto di integrare gli elaborati della variante generale con gli elaborati di successive varianti parziali adottate e/o approvate che risultino compatibili con la variante generale. Si tratta delle seguenti varianti: n. 1 (art. 50, comma 4, L.R. n. 61/1985); n. 2 (art. 50, comma 4, L.R. n. 61/1985); n. 3 (art. 50, comma 3, L.R. n. 61/1985); n. 4 (art. 50, comma 4, L.R. n. 61/1985).

Trattandosi di variante adottata ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 18/2006 (sopra citato) l'esame degli elaborati, da parte della Regione, si limita esclusivamente a quelli costituenti variante generale ed elencati nella prima parte del deliberato.

Le varianti n. 1, 2, 4, essendo disciplinate dal comma 4, dell'art. 50 L.R. 61/1985, esulano dalle competenze regionali, pertanto dette varianti non sono oggetto di valutazioni nel presente parere.

La variante n. 3, disciplinata dal comma 3 dell'art. 50, è stata adottata con Del. C.C. n. 35 del 30.12.2003 ed è stata inviata in Regione con nota prot. 2962 del 1.04.2004 e pertanto segue un autonomo iter.

Inoltre si precisa che, qualsiasi ulteriore diversa modifica apportata, rispetto a quanto approvato con Dgr n. 77 del 18.01.2000, non risulta approvabile, in quanto le stesse sarebbero in contrasto con quanto ammesso dalla L.R. 18/2006.

Si prende atto che il parere C.T.R. n. 487 del 15.12.1999, allegato alla Dgr. n. 77 del 18.01.2000, che qui si richiama per gli aspetti urbanistici, è stato recepito nella variante generale adottata con Delibera di C.C. n. 33/2006.

Si prende altresì atto dell'avvenuto adeguamento al giudicato.

Si richiama infine la prevalenza delle normative nel frattempo sopravvenute che andranno pertanto applicate.

Si riportano allo scopo le successive prescrizioni:

1. In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, il Gruppo di Esperti, costituiti con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, ha preso atto in data 02 luglio 2007 verbale n. 136/07, della relazione per la Valutazione di Incidenza, nella quale si dice che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell'area di studio ed in particolare sui siti Natura 2000 IT 3210043 _ Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest e IT 3210021 - Monte Pastello".

Si ritiene comunque di prescrivere quanto segue:

- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
- Sia eseguito un monitoraggio preventivo entro l'area protetta e nel perimetro esterno per accertare gli attuali parametri inerenti le emissioni gassose, l'eventuale indice di rumorosità e di luminescenza nonché i parametri inerenti la falda acquifera;
- Sia programmato un sistema di monitoraggio, dopo la realizzazione degli interventi ed eseguito periodicamente, in modo da tenere sotto controllo tutte le emissioni (fumi, rumori, gas, illuminazione, acque reflue e quelle dell'eventuale ciclo di lavorazione, ecc…) affinchè le stesse rimangano entro i limiti di legge;
- Le azioni di piano dovranno salvaguardare i filari di siepi, le alberature o le singole piante autoctone esistenti;
- Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.
- Siano rispettate le pozze, anche temporanee, non direttamente collegate al bacino acque principale, in cui sono presenti elementi caratteristici e peculiari dell'erpetofauna veneta, inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat.

2. Le prescrizioni introdotte dalla Unità periferica del Genio Civile di Verona, si intendono con il presente parere, interamente recepite. Pertanto il Comune dovrà adeguare la cartografia e le Nta a quanto prescritto.

3. Zone agricole "Zto E" - post L.R. n. 18/2006. Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del Prg, va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi. Pertanto la normativa di riferimento, andrà adeguata alla normativa ora vigente.

4. Nta - Norme tecniche di attuazione. Le modifiche introdotte dal parere della CTR allegato alla Dgr di approvazione del Prg, n. 77 del 18.01.2000 risultano incluse nel fascicolo ora in esame. Comunque, le Nta del Piano Regolatore Generale in argomento, andranno adeguate alle vigenti disposizioni legislative sopravvenute.

5. R.E.C. - Regolamento edilizio comunale. Le modifiche introdotte dal parere della CTR allegato alla Dgr di approvazione del Prg, n. 77 del 18.01.2000, risultano incluse nel fascicolo ora in esame. Comunque, il Regolamento Edilizio del Piano Regolatore Generale in argomento, andrà adeguato alle vigenti disposizioni legislative sopravvenute.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente alle n. 6 osservazioni presentate, come meglio sopra descritto, cui il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.2007,

si concorda con il parere di non accoglimento espresso dal Comune per le osservazioni n. 1, 2, 4, 5, 6, Non si concorda con il parere espresso dal Comune relativamente all'osservazione n. 3 per le considerazioni e valutazioni di seguito espresse:

N.	Nome.	Contenuto	Comune	Regione
3	Bresciani Marco Prot. n. 10704 del 17.11.2006.	L'oss.ne presentata riguarda una rettifica al testo dell'art. 76 delle Nta della Variante Generale adottata in quanto è stato omesso, per un probabile errore di collazione del testo previgente, il comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.11.2003, esecutiva, avente ad oggetto "Controdeduzioni e approvazione della Variante Parziale n. 2 al Prg ai sensi del comma IV° L.R. 61/85", e precisamente: "In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario, di dirigenti o custode sino ad un volume massimo di 500,00 mc per unità produttiva da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività nella misura di 100,00 mc ogni 400,00 mq di superficie produttiva realizzata; tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo."	Dopo una puntuale verifica dell'art. 76 delle Nta riassuntive della Variante Generale al Prg adottata è emerso che, per un mero errore materiale, tale articolo è riprodotto in una versione non corretta non essendo stato riportato il comma introdotto dalla deliberazione di C.C. n. 28 del 26.11.2003, esecutiva, avente ad oggetto "Controdeduzioni e approvazione della Variante Parziale n. 2 al Prg ai sensi del comma IV° L.R. 61/85". In merito al contenuto della richiesta formulata si propone di dichiarare accoglibile l'osservazione presentata in quanto conforme con la "ratio" e le finalità dell'art. 3 della L.R. n. 18/2006. Favorevole.	L'osservazione viene respinta in quanto non pertinente, trattando di una variante adottata dal Comune ai sensi del 4° comma, non oggetto della presente variante generale, secondo quanto precedentemente esposto.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 18/2006, non risulta che, direttamente in Regione, siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Dolcè (VR) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta dai seguenti elaborati, adottati con deliberazione di C.C. n. 33 del 10.10.2006 come adeguati al giudicato, ad esclusione della modifica inerente la pista ciclabile, che fa parte di altro provvedimento:

- 13.1 - Prg intero territorio comunale Scala 1:5000 - Tavola adeguata agli effetti del giudicato: Decreto Presidente della Repubblica 22.02.2005.
- 13.3a Zone significative (Volargne) Scala 1:2000 - Tavola adeguata agli effetti del giudicato: Decreto Presidente della Repubblica del 22.02.2005.
- 13.3b Zone significative (Ceraino) Scala 1:2000.
- 13.3c Zone significative (Dolcè) Scala 1:2000.
- 13.3d Zone significative (Peri) Scala 1:2000.
- 13.3e Zone significative (Ossenigo) Scala 1:2000.
- 13.3f Zone significative Centro storico (Volargne - 1) Scala 1:200.
- 13.3g Zone significative Centro storico (Volargne - 2) Scala 1:200.
- 13.3h Zone significative Centro storico (Ceraino) Scala 1:200.
- 13.3i Zone significative Centro storico (Dolcè - 1) Scala 1:200.
- 13.3l Zone significative Centro storico (Dolcè - 2) Scala 1:200.
- 13.3m Zone significative Centro storico (Peri - 1) Scala 1:200.
- 13.3n Zone significative Centro storico (Peri - 2) Scala 1:200.
- 13.3o Zone significative Centro storico (Ossenigo) Scala 1:200.
- Nta - Norme tecniche di attuazione.
- Norme di attuazione relative alla Zto "C2 S-Prg 1983" (norme previste per effetto del giudicato: Decreto Presidente della Repubblica 22.02.2005).
- REC - Regolamento edilizio Comunale.
- Fascicolo Unico:
- A2/1 Schede B corte rurale "Colombare" - Volargne.
- A2/2 Schede B corte rurale "Pegrosse" - Volargne.
- A2/3 Schede B corte rurale "Palazzina" - Volargne.
- A2/4 Schede B "Forte Chiusa" - Ceraino.
- A2/5 Schede B "Aggregato rurale Via Battello" - Ceraino.
- A2/6 Schede B "Forte Hlawaty" - Ceraino.
- A2/7 Schede B "Corte rurale Via Molino" - Dolcè.
- A2/8 Schede B "Corte rurale Campagnola" - Peri.
- A2/9 Schede B "Nucleo storico strada del Quartiere" - Peri.
- A2/10 Schede B "Complesso S. Andrea" - Ossenigo.
- Schede B centro storico "Ossenigo" Fascicolo 1 da Umi 1 a Umi 31.
- Schede B centro storico "Ossenigo" Fascicolo 2 da Umi 32 a Umi 62.
- Schede B centro storico "Peri" Fascicolo 1 da Umi 1 a Umi 47.
- Schede B centro storico "Peri" Fascicolo 2 da Umi 48 a Umi 94.
- Schede B centro storico "Dolcè" Fascicolo 1 da Umi 1 a Umi 50.
- Schede B centro storico "Dolcè" Fascicolo 2 da Umi 51 a Umi 100.
- Schede B centro storico "Ceraino" Fascicolo unico da Umi 1 a Umi 37.
- Schede B centro storico "Volargne" Fascicolo 1 da Umi 1 a Umi 32.
- Schede B centro storico "Volargne" Fascicolo 2 da Umi 33 a Umi 64.

Vanno vistati n. 27 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 176 del 29 gennaio 2008

Comune di Loreo (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n. 1 bis/2004. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Loreo (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3408 del 7.06.1988, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7791 del 23.12.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 4 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 38 del 29.08.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 703 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Loreo (RO), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 703 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

Tav. 1 Perimetro di Centro storico sc. 1: 1.000

Tav. 2 Unità minima d'intervento sc. 1: 1.000

Tav. 3 Categorie d'intervento sc. 1: 1.000

Tav. 4 Individuazione zone ambientali omogenee sc. 1: 1.000

Tav. 5 Destinazioni d'uso e individuazione aree ad usi collettivi sc. 1: 1.000

Fascicolo Tav. A1 - Schede tecniche operative Isolato 1
Fascicolo Tav. A2 - Schede tecniche operative Isolato 2
Fascicolo Tav. A3 - Schede tecniche operative Isolato 3
Fascicolo Tav. A4 - Schede tecniche operative Isolato 4
Fascicolo Tav. A5 - Schede tecniche operative Isolato 5
Fascicolo Tav. A6 - Schede tecniche operative Isolato 6
Fascicolo Tav. A7 - Schede tecniche operative Isolato 7
Fascicolo Tav. A8 - Schede tecniche operative Isolato 8
Fascicolo Tav. A9 - Schede tecniche operative Isolato 9
Fascicolo Tav. B - Norme Tecniche di Attuazione.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 703 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 703 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 1 bis/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Loreo (RO), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 703 in data 05.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Loreo (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3408 in data 07.06.1988;

• Con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7791 in data 23.12.2005, acquisita agli atti della Regione in data 30.12.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.08.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Rovigo, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 30068 del 6.07.2005 che tale avviso è stato re-

golarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Loreo (RO) sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente i SIC in argomento riguardano:

IT3270004 ("Dune di Rosolina e Volto").

IT3270017 ("Delta del Po:Tratto terminale e Delta Veneto").

IT3270021 ("Vallona di Loreo").

IT3270023 ("Delta delPo").

A tal proposito è stata prodotta una asseverazione.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al Prg:

Zonizzazione

Var. n. 1 Viene recepita la cartografia del Piano Particolareggiato del Centro Storico nel Prg, considerato che lo stesso aveva durata di 10 anni. Oltre che all'impaginazione grafica di seguito si elencano le modifiche alla tavole:

Tav. n. 1: non viene modificata

Tav. n. 2: è stata modificata e riunita un'area oggetto di intervento, nella quale si sottolinea la presenza di più proprietà;

Tav. n. 3: non viene modificata;

Tav. n. 4: non viene modificata;

Tav. n. 5: alcune modifiche nelle zone destinate a verde pubblico e a parcheggio per adeguarle allo strumento generale del Prg.

Testi normativi delle Nta

Var. n. 1 Vengono recepite le Norme tecniche di attuazione del vecchio P.P.C.S. all'interno delle Nta del Prg, senza comunque modificarle al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Considerato che:

- Prima dell'entrata in vigore del Piano Particolareggiato, tutta l'area del centro storico, era stata individuata sulla base dell'Atlante Regionale dei Centri Storici; al suo interno erano ammessi solamente interventi di manutenzione edilizia ai sensi dell'art. 31 della L. 457/78.

- Con l'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato (Dgr n. 5169 del 13.09.1991), è stato dato corso ad interventi edilizi di riqualificazione architettonica ed urbana che da ani erano in attesa di compimento e di realizzazione.

- In ogni edificio, posto lungo le calli o le piazze del Centro Storico, l'intervento edilizio sarà il risultato di proposte progettuali desunte da una serie di indagini conoscitive svolte su ogni singolo edificio, catalogate e schedate.

- La variante in oggetto, partendo dal Piano Particolareggiato, ormai scaduto, essendo passati 10 anni, viene integrata con schede modificate rispetto alle precedenti, ma che ne rispecchiano la categoria di intervento da eseguire.

- Le nuove cartografie proposte non si discostano rispetto a quelle già approvate se non per alcuni aspetti tecnico grafici; ad esempio la Tav. 2 riporta le unità minime di intervento che permettono l'attuazione di operazioni dirette e mirate sulle proprietà; in tale tavola è stata modificata un'area oggetto di intervento, nella quale si sottolinea la presenza di più proprietà.

- Nella Tav. n. 3 si individuano le categorie di intervento da applicare su ogni singolo edificio, specificate in ogni scheda. Questa tavola non è stata modificata perché:

• Gli interventi finora eseguiti nell'ambito del Centro Storico sono stati del tutto positivi sia per il buon risultato architettonico che urbanistico. Sono state recuperate parti del tessuto urbane del centro storico con interventi organici che ne hanno riqualificato anche gli aspetti ambientali, anche se con una certa difficoltà ad accettare lo strumenti urbanistico.

• Il risultato ambientale ottenuto fino a questo momento con gli interventi realizzati, è più che soddisfacente, poiché gli stessi hanno prodotto una riqualificazione del Centro Storico di Loreo. Va ancora completato l'aspetto dell'arredo urbano che andrebbe ad incidere in maniera definitiva sul tessuto storico.

- La Tav. n. 5 subisce alcune modifiche nelle zone destinate a verde pubblico e a parcheggio per adeguarle allo Strumento Urbanistico Generale.

- Le Norme Tecniche non vengono modificate visto che quelle vigenti sono state applicate in maniera corretta e con risultati più che soddisfacenti e attuali, in quanto risultano coerenti con le vigenti disposizioni di legge.

1. Tuttavia esistono alcune discrepanze tra i contenuti delle schede e l'elaborato grafico n. 3 con l'individuazione delle categorie d'intervento:

scheda 10 isolato 1 => demolizione con ricostruzione
elaborato grafico => ristrutturazione edilizia R2
scheda 14 isolato 1 => ristrutturazione edilizia R2
elaborato grafico => in parte ripristino morfologico
scheda 19 isolato 2 => ristrutturazione edilizia R2
elaborato grafico => ristrutturazione edilizia R1
scheda 20 isolato 2 => è copia della scheda 19
scheda 9 isolato 3 => è copia della scheda 2
scheda 37 isolato 3 => è copia della scheda 36
scheda 38 isolato 3 => ristrutturazione edilizia R2
elaborato grafico => risanamento conservativo
scheda 2 isolato 4 => risanamento conservativo
elaborato grafico => ristrutturazione edilizia R1
scheda 3 isolato 9 => ristrutturazione edilizia R2
elaborato grafico => demolizione con ricostruzione
scheda 20 isolato 9 => l'estratto della CTR non corrisponde all'edificio oggetto della scheda

Trattandosi di una trasposizione delle previsioni del Piano Particolareggiato vigente sul Piano Regolatore, è stata effettuata la verifica in Comune con lo strumento attuativo vigente, ed è stato accertato che le indicazioni contenute nell'elaborato planimetrico prevalgono sulle schede.

Conseguentemente, vengono apportate alcune modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85: le schede sopraccitate vanno corrette con le categorie di intervento, riportate nella tavola 3, vanno stralciate le schede doppie e conseguentemente vanno rinumerate.

2. La previsione del parcheggio nell'isolato 2 riportato nella Tav. 5 Destinazione d'uso e individuazione aree ad usi

collettivi, va corretto, estendendo la superficie alla parte erroneamente rimasta bianca.

3. Si ricorda che nel territorio del Comune di Loreo (RO), sono stati individuati alcuni Siti di Natura 2000 (SIC) che figurano nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuato ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente i siti in argomento sono:

IT3270004 ("Dune di Rosolina e Volto").

IT3270017 ("Delta del Po:Tratto terminale e Delta Veneto").

IT3270021 ("Vallona di Loreo").

IT3270023 ("Delta delPo").

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del Prg ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e Zps, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/Cee, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

Considerato che, dagli elaborati, si evince che:

verificato che gli interventi previsti dalla variante al Prg 1/bis2004 adottata con Dcc n°8/05 dal Comune di Loreo (RO) interessano i siti: SIC IT3270004 - "Dune di Rosolina e Volto", SIC IT3270017 - " Delta del PO: Tratto terminale e Delta Veneto", Zps IT3270021 - "Vallona di Loreo" e Zps IT3270023 - "Delta del PO";

Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

2. Sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;

Pertanto si prende atto della asseverazione redatta dal tecnico arch.Giuseppe DONEGÀ il quale afferma che: "gli interventi presenti e proposti nella Variante Parziale 1/bis del centro capoluogo di Loreo, essendo un solo aggiornamento cartografico eseguito mediante l'impiego delle CTR e il rinnovo amministrativo del PP del Centro Capoluogo, non incidendo sui parametri urbanistici di base e, vista l'esiguità generale degli interventi i quali non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare l'aspetto originario, non svolgono azioni di incidenza ambientale per le aree SIC o Zps o d'incidenza ambientale".

3. In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N.	Nome	Comune	Regione
1	Borsari Chiara Rita	accoglimento	Concorda: ACCOLTA come da Comune
2	Faggian Luciana	accoglimento	Concorda: ACCOLTA come da Comune
3	Marzolla Carlo	accoglimento	Concorda: ACCOLTA come da Comune
4	Bissacco Severino	accoglimento	Concorda: ACCOLTA come da Comune

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale 1/bis/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Loreo (RO) per il recepimento delle norm,e del Centro Storico, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 1 Perimetro di Centro storico sc. 1: 1.000
- Tav. 2 Unità minima d'intervento sc. 1: 1.000
- Tav. 3 Categorie d'intervento sc. 1: 1.000
- Tav. 4 Individuazione zone ambientali omogenee sc. 1: 1.000
- Tav. 5 Destinazioni d'uso e individuazione aree ad usi collettivi sc. 1: 1.000
- Fascicolo Tav. A1 - Schede tecniche operative Isolato 1
- Fascicolo Tav. A2 - Schede tecniche operative Isolato 2
- Fascicolo Tav. A3 - Schede tecniche operative Isolato 3
- Fascicolo Tav. A4 - Schede tecniche operative Isolato 4
- Fascicolo Tav. A5 - Schede tecniche operative Isolato 5
- Fascicolo Tav. A6 - Schede tecniche operative Isolato 6
- Fascicolo Tav. A7 - Schede tecniche operative Isolato 7
- Fascicolo Tav. A8 - Schede tecniche operative Isolato 8
- Fascicolo Tav. A9 - Schede tecniche operative Isolato 9
- Fascicolo Tav. B - Norme Tecniche di Attuazione

Vanno vistati n. 15 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 177 del 29 gennaio 2008

Comune di Loreo (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n. 1/2004. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Loreo (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3408 del 7.06.1988, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 21 del 27.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2267 del 18.04.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi è pervenuta n. 1 osservazione, sulla quale il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 7 del 28.02.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 702 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Loreo (RO), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 702 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tav. 13.1.2 PRG Intero Territorio Comunale-Individuazione aree e fabbricati oggetto di intervento con scheda tecnica;
- Tav. 13.1.3 PRG Intero Territorio Comunale-Individuazione aree e fabbricati oggetto di intervento con scheda tecnica;
- Fascicolo schede tecniche di progetto.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 702 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 702 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 1/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Loreo (RO), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 702 in data 05.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Loreo (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3408 in data 07.06.1988;

• Con deliberazione di Consiglio n. 21 del 27.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2267 in data 18.04.2005, acquisita agli atti della Regione in data 22.04.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Rovigo, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 33276/34189 del 11.10.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2005;

• il Comune con nota n. 5622 del 24.09.2005 ha trasmesso l'asseverazione di compatibilità idraulica redatta dal progettista redattore della variante al Prg al genio Civile di Rovigo, il quale ha espresso un parere favorevole con nota n. 697555/46.08 del 11.10.2005;

• In luogo della relazione di incidenza ambientale, considerata l'esiguità degli interventi, è stata prodotta da parte del progettista redattore della variante un'asseverazione di non incidenza ambientale.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti n° 6 schede tecniche per interventi puntuali su fabbricati esistenti:

Scheda Tecnica	Zona	Attività	Volumi		Interventi	
			Esist	Ampliam		
1 via Cento Campi	E2 agricola	Edificio rurale non utilizzato	2059.65 mc	-	Cambio d'uso ad attività artigianale dell'edificio e dell'area. Lettere a),b), e c) dell'art. 31 L. 457 del 5.08.1978	Vedi nota n. 1
2 Zona del Pilastro	D4 acquacultura	Residenza e attività artigianale (autocarrozzeria)	168.42 mq 829.20 mc	138.00 mq 485.00 mc	L'ampliamento deve essere in armonia con la forma del fabbricato esistente usando materiali tradizionali. Indicata nella scheda la posizione dell'ampliamento .	Vedi nota n. 2
3	Non indicata	Inserimento di 3 pontili in legno per l'attracco di natanti di medie dimensioni.	-	Larghezza di mt. 1,50 con ringhiere lignee		Vedi nota n. 3
4	E2	Residenza	Segnalato come Bene Storico Culturale Non indicato	4) Aumento volumetrico per adeguare le altezze interne alle norme igienico-sanitarie. 5) Il fabbricato B (nuovo volume) può essere adeguato al fabbricato A.	1)Possibilità di demolizione con ricostruzione delle strutture portanti verticali ed orizzontali mediante presentazione di perizia statica. 2) Mantenimento della partitura delle fonometrie esistenti adeguandole al rapporto illuminotecnica previsto per legge. 3)Mantenimento e rifacimento dei camini e delle cornici. - Aumenti volumetrici e di superficie coperta Indicata nella scheda la posizione dell'ampliamento in sopraelevazione (?).	Vedi nota n. 4
5	E2 agricola normale	Artigianale	Non indicato	-	Cambio d'uso a residenziale suddividendo l'edificio anche in più unità abitative. Possibilità di modificare i prospetti e inserimento aperture nella copertura. Ristrutturazione edilizia	Vedi nota n. 1
6	B1 e F3 verde pubblico	Residenza	Non indicato	-	Possibilità di recuperare il volume che si può realizzare nella zona F3 applicando gli indici previsti per la zona B1 trasferirli nella zona B1 dove è presente il fabbricato. L'area F3 dovrà essere ceduta gratuitamente prima del rilascio del certificato di abitabilità.	Vedi nota n. 5

nota n. 1Si rileva che non risulta assentibile la proposta dalla scheda n°1 e n°5 in quanto i cambi d'uso non risultano ammissibili ai sensi della L.R. 18/2006.

nota n. 2Si ritiene condivisibile la scheda n°2 per contenuti e forma.

nota n. 3Rilevato che con Variante 1/2003bis si è introdotto l'art.62 - Attracco di natanti di previsione - che norma, in adeguamento al Piano d'Area del Po, le caratteristiche della strutture necessarie all'attracco, si ritiene di stralciare la scheda n° 3 in quanto in sede di richiesta di Permesso di Costruire e successivamente all'acquisizione dei pareri degli uffici preposti, potranno essere adeguatamente valutati il numero, la posizione, le dimensioni e materiali da utilizzare per le strutture dei pontili. Si fa salvo dallo stralcio l'inserimento nella Tavola 13.1 - Prg - Intero Territorio Comunale scala 1:5000, del simbolo relativo all'individuazione di "Attracco natanti di previsione" nell'area individuata dalla scheda 3.

nota n. 4Si rileva che la descrizione degli interventi richiesti dalla scheda n° 4 risulta talora confusa. Premesso che, con Variante 1/2003bis si è introdotto l'art. 63 A -Beni storico-culturali che va a normare le modalità di intervento per i manufatti individuati, con apposita simbologia,come edifici rurali e manufatti di valore ambientale e ville padronali e palazzi, si ritiene che le possibilità espresse nei punti 1) e 4) della scheda siano non congruenti con le modalità di intervento generali, espresse dal succitato articolo delle Norme Tecniche d'Attuazione e con le finalità di tutela e valorizzazione per i manufatti storico-culturali. Si propone dunque lo stralcio dei punti 1) e 4) dalla scheda.

Per quanto attiene il punto 5), si precisa che oggetto di sopraelevazione sarà il solo edificio indicato con la lettera A nella planimetria allegata alla scheda e che il nuovo volume B e la sopraelevazione dell'esistente A avranno la stessa altezza dell'edificio principale.

nota n. 5Si segnala come le zone individuate dal Prg come verde pubblico non abbiano una potenzialità edificatoria e che quindi non risulta possibile prevedere una traslazione di volume nella vicina zona B1. Si ritiene di stralciare la scheda n° 6 per incongruenza con le norme urbanistico-edilizie vigenti.

Relazione di incidenza ambientale

Si ricorda che nel territorio del Comune di Loreo (RO) sono stati individuati dei Siti di Natura 2000 (SIC) che figura nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamen-

to recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuato ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente i siti in argomento sono:

SIC IT3270004 - "Dune di Rosolina e Volto",

SIC IT3270017 - " Delta del PO: Tratto terminale e Delta Veneto",

Zps IT3270021 - "Vallona di Loreo" e la Zps IT3270023 - "Delta del PO";

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del Prg ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e Zps, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/Cee, nominati con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato nel Verbale n. 15/07 del 29.01.2007 che:

- l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;
- di prescrivere che:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento per la SCHEDA n°3, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
2. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
3. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

Pertanto si prende atto, nel Verbale n. 15/07 del 29.01.2007 della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che "vista l'esiguità generale degli interventi i quali non comportano una trasformazione territoriale modificandone l'aspetto originario, non hanno incidenza ambientale".

Osservazioni pervenute in Comune

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N.	Nome	Comune	Regione
1	Boscolo Antonio	non accoglimento per infondati motivi urbanistico-edilizi	Concorda con il comune - respinta - tuttavia l'osservazione trova in parte risposta nelle precedenti valutazioni (vedi nota n. 4)

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale 1/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Loreo (RO), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13.1.2 Prg Intero Territorio Comunale-Individuazione aree e fabbricati oggetto di intervento con scheda tecnica;
- Tav. 13.1.3 Prg Intero Territorio Comunale-Individuazione aree e fabbricati oggetto di intervento con scheda tecnica;
- Fascicolo schede tecniche di progetto.

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 178 del 29 gennaio 2008

Comune di Montecchia di Crosara (VR). Piano Regolatore Generale - Variante. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Montecchia di Crosara (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3181 del 1.09.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 58 del 22.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2849 del 11.04.2005 e successivamente integrata con nota n. 6118 del 25.09.2007.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni nei termini.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 695 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Gene-

rale del Comune di Montecchia di Crosara (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 695 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

1- Fascicolo unico titolato:

Fabbricato non più funzionale al fondo rustico - ditta Campi Maria.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 695 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con modifiche d'ufficio, la Variante titolata "Integrazione schedatura edifici non più funzionali al fondo rustico - Ditta Campi", ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 695 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montecchia di Crosara (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A 1

Valutazione Tecnica Regionale n. 695 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando con modifiche d'ufficio, la Variante titolata "Integrazione schedatura edifici non più funzionali al fondo rustico - Ditta Campi", ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 695 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montecchia di Crosara (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 179 del 29 gennaio 2008

Comune di Occhiobello (RO). Piano Regolatore Generale. Variante area residenziale a nord di via della Pace. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Occhiobello (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3591 del 12.11.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 5 del 23.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 15883/6 del 9.08.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 62 del 4.08.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 706 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art.

45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Occhiobello (RO), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 706 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Estratto Tav. 13.1.a Intero Territorio Comunale Capoluogo, S. M. Maddalena sc. 1: 5.00.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 706 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 706 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Occhiobello (RO), per l'area residenziale a nord di via della Pace, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 706 in data 05.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Occhiobello (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3591 in data 12.11.2004;

• Con deliberazione di Consiglio n. 5 del 23.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 15883/6 in data 9.8.2005, acquisita agli atti della Regione in data 12.8.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 4.8.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Rovigo, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 27027 del 15.6.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 7846/6 del 2.5.2006 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Padana Polesana di Rovigo, il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 3152/47 del 31.5.2006; infatti, dato che al momento dell'invio al Consorzio la valutazione di Compatibilità Idraulica non risultava esaustiva in quanto priva del progetto delle opere da eseguirsi in relazione al maggior invaso necessario per stoccare e successivamente laminare le acque piovane, ha prescritto al Comune l'obbligo di approfondire la coitata relazione definendo:

- la modalità di arrivo dei volumi da invasare nelle aree predisposte;
- l'ubicazione e le modalità esecutive di realizzazione degli invasi;
- l'analisi delle quote della rete di bonifica e della rete fognaria al fine di verificare che la quota della fognatura sia a livello più alto del livello medio dell'acqua nei canali di bonifica;
- il preciso dimensionamento delle bocche tarate in funzione delle prevalenze risultanti dal progetto esecutivo.

Tale progetto è stato poi predisposto come evidenziato nelle successive valutazioni.

• il Genio Civile di Rovigo con nota n. 372179/57.07 del 20.6.2006 ha espresso parere favorevole sotto il profilo della compatibilità idraulica ai sensi della DgrV. 13.12.2002, n. 3637 alla variante, dopo la verifica con il progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Fissero Tartaro Canalbianco adottato con deliberazione m. 1 in data 12.04.2002 dal Comitato Istituzionale della Competente Autorità di Bacino;

Il Genio Civile, inoltre prescrive che nelle aree destinate a parcheggio dovrà essere prevista una pavimentazione di tipo drenante su idoneo sottofondo e potranno essere altimetricamente depresse rispetto rispetto al piano d'imposta dei fabbricati e delle strade al fine di garantire un invaso in caso di precipitazioni particolarmente intense.

Inoltre vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto al punto di scarico finale delle acque.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Occhiobello (RO) è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

IT3270017 (Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto)

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nella individuazione di un'area attualmente classificata come:

- parte Zto E2 di circa mq. 176.740;
- parte Zto D1 di circa mq. 22.150;
- parte Zto C1 BIS di circa mq. 14.780;
- Rispetto stradale di circa mq. 5.330;

prevedendo un'unica zonizzazione, parte C2 Semiestensiva di progetto di una superficie di circa mq. 207.700 e parte Zona di Rispetto stradale e fluviale per una superficie di circa mq. 11.300, posto in località S.Maria Maddalena - (tra Via Della Pace e Via Boccalara). Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a mc. 219.000, corrispondente a 1.460 abitanti teorici equivalenti e l'intervento è subordinato alla redazione di un Piano Particolareggiato che dovrà prestare particolare attenzione al sistema della connessione viaria, alla qualità progettuale e al soddisfacimento di standard quantitativamente elevato.

Considerato che:

- La variante proposta, per le dimensioni dell'area residenziale proposta, non si inquadra in una modifica a scala urbana; il Comune infatti, oltre alla variante in oggetto, ha presentato anche altre varianti relative alle zone produttive, che complessivamente, si configurano come previsioni di scala territoriale.

- Tra le motivazioni addotte per la scelta della varianti ci sono la determinazione nel territorio comunale di una nuova struttura urbanistica, la creazione di nuova viabilità, la necessità del coinvolgimento finanziario di privati nella realizzazione della circonvallazione, nella necessità di disporre di aree da destinare alla residenza in una realtà in crescita demografica, nella necessità di dotare il Comune di sufficienti aree a standard, come scuole, strutture socio-sanitarie e spazi a verde.

- Nel caso specifico, va fatta una puntualizzazione sull'aspetto demografico. Il rapporto statistico della provincia di Rovigo, risulta che nel confronto tra il censimento del 1971 e l'ultimo del 2001, nella maggior parte dei comuni, la popolazione è diminuita, mentre aumenta nei comuni del basso Polesine e solamente Occhiobello ha avuto un incremento superiore al 30%.

- Alla fine del 2005 la popolazione residente nel comune di Occhiobello ammonta a 10.724 abitanti. Il ritmo di crescita viene evidenziato, inoltre, dal numero indice che nel 2005 è pari al 117, 2 rispetto al 100,0 del 1985.

- I Servizi Demografici del Comune di Occhiobello hanno fornito una tabella statistica sull'andamento delle famiglie negli ultimi 5 anni ed il risultato è un costante forte incremento dei nuclei familiari che passano dai 4.191 del 2003 ai 4.637 del 22.06.2007 (+ 446). Di questo incremento, un buon contributo è dovuto alla presenza straniera che passa da 111 famiglie del 2004 a 161 famiglie al 22.06.2007.

- La combinazione delle ipotesi demografiche incrociate con le tendenze economiche consentono di definire uno scenario di sviluppo della popolazione pari a circa 2.300 nuovi abitanti e circa 1.000 famiglie nei prossimi 10 anni.

- È evidente, comunque che, nonostante tutte le condizioni favorevoli all'incremento della popolazione e quindi alla necessità di dare una risposta a tali necessità, i numeri proposti, sono comunque elevati in riferimento al comune.

- Infatti il Comune ha in fase di redazione il Pati; nel Documento Preliminare, relativamente ai tematismi residenza, servizi e produttivo, si fa riferimento alle varianti introdotte, compresa quella in oggetto, per precisare che gli obiettivi generali sono:

• costruire il Piano verificando le scelte insediative, dei servizi, produttive e infrastrutturali sotto il profilo dello sviluppo sostenibile;

• contenere il consumo do territorio prevedendo l'insediamento di nuove aree per la residenza e per la produzione, nei limiti di un corretto dimensionamento, basato su previsioni realistiche e conseguenti alle condizioni di domanda ed offerta dei quattro comuni che hanno deciso di condividre il processo di pianificazione.

- Relativamente agli obiettivi specifici si dice:

• La dotazione di aree residenziali secondo la stima derivata dal calcolo delle Zto C2 comprese in piani attuativi dei Prg vigenti e delle varianti adottate corrisponde nei quattro comuni a oltre 800.000 metri cubi pari a circa 5.000 abitanti teorici. Tale valore comprende però anche i piani attuativi approvati e quindi in gran parte attuati e/o in corso di realizzazione che corrispondono a quasi 33.000 mc e oltre 1.500 abitanti teorici. Dall'altra sono oltre 300.000 i metri cubi e 2.105 gli abitanti teorici attivabili qualora le varianti vengano approvate.

L'offerta urbanistica di cui dispongono i comuni e che può essere attivata, anche in coerenza con quanto andrà a definire il Pati è rappresentata dalla quota prevista nei Prg vigenti con i Piani urbanistici attuativi non ancora approvati.

Il Pati si trova quindi già di fatto con una dotazione di circa 200.000 mc pari a 1.300 abitanti teorici.

Nei confronti della quota prevista dalle varianti adottate si pone il vero obiettivo del Pati che deve verificare quanto questa offerta è in grado di soddisfare la domanda arretrata e quella aggiuntiva di origine demografica, e quanta deve essere integrata con dotazioni aggiuntive.

• La nuova viabilità di attraversamento del Comune di Occhiobello, è costituita dalla variante alla via Eridania che attraversa il centro abitato di S.Maria Maddalena, e che collega direttamente Casello autostradale zona produttiva-commerciale e la strada per Rovigo-Ferrara.

• Liberando pertanto dal traffico di attraversamento le zone a vocazione residenziale, contestualmente si vanno a valorizzare le aree poste a diretto contatto con la nuova viabilità, attraverso processi di riconversione urbanistica come l'area via della Pace nord che si qualifica come la nuova offerta residenziale resa possibile dal ruolo, urbano-locale assunto in questo tratto di via Eridania.

- Per le nuove aree inserite con le ultime varianti, il Comune di Occhiobello ha predisposto anche un progetto preliminare per la realizzazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'urbanizzazione di aree agricole con successivo scarico nel canale demaniale denominato "Mainarda".

- Infatti il Comune sta soffrendo una situazione di precarietà dal punto di vista idraulico e quindi risulta necessario prevedere un intervento di compensazione idraulica per evitare l'insorgere di emergenze rilevanti.

- La prevista urbanizzazione di nuove aree residenziali e produttive, necessita di una soluzione progettuale per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche attraverso una rete di raccolta, senza gravare l'attuale rete fognaria.

- Una volta quantificato il volume da raccogliere in caso di precipitazioni, è stata individuata un'area idonea alla realizzazione dell'invaso per contenere tali volumi e sversare la portata totale consentita dalla bonifica idraulica.

- Il costo dell'opera si aggira in €800.000 circa e l'intendimento è che a fronte dell'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale con previsione di esproprio, i privati lottizzanti realizzino direttamente l'opera.

- Il bacino interessato da questo intervento, si estende per una superficie complessiva di ~ Ha 35 di cui 22 siono costituiti da due aree rispettivamente di Ha 20 e Ha 2, oggetto delle varianti urbanistiche da zona agricola a zona residenziale (di cui una, è quella in oggetto).

Complessivamente, i dati delle due zone residenziali proposte in via della Pace, da questa variante (Dcc 5/2005) e dall'altra variante (Dcc 4/2005) sono:

Dimensionamento zone resideniali S.Maria Maddalena Via della Pace				
zona	indice	Superficie mq	Volume	Abitanti insed.
C2	1,00	219.000	213.800	1.451
C2	1,00	21.040	21.040	140
Totale		240.040	234.640	1.591

Relazione di incidenza ambientale

Si ricorda che nel territorio del Comune di Occhiobello (RO) è stato individuato un Sito di Natura 2000 (SIC) che figura nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuato ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il sito in argomento è:

- IT3270017 (Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto)

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del Prg ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e Zps, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/Cee, nominati con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Considerato che, dagli elaborati, si evince che:

- Le previsioni della variante sono esterni al perimetro dei siti rete Natura 2000;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

- La progettazione definitiva di ogni sngolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore della variante, che afferma che "si attesta che la valutazione d'incidenza ambientale per questo progetto non è considerata necessaria poiché risultano improbabili effetti nei siti Natura 2000".

Osservazioni

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N.	Nome	Comune	Regione
1	Valentini Alberto e Tiberio	esprime parere contrario alla Osservazione n° 1 - ditta: Valentini Alberto e Tiberio - per le seguenti motivazioni: "In questa fase non appare giustificato quanto richiesto sia perché la riduzione della fascia cimiteriale richiede una espressa procedura urbanistca non superabile con una semplice osservazione, sia perché l'intera area è già costituita da una superficie considerevole (v. mq. 219.000)".	Concorda: RESPINTA come da Comune, in quanto non è possibile interessare un ambito con vincolo di carat-tere igienico-sanitario, senza sia stato emes-so un decreto di ridu-zione motivato, da parte del Sindaco in qualità di autorità sanitaria nel comune.
2	Martinelli Luciano e Gianna	esprimere parere favorevole alla Osservazione n° 2 - ditta: Martinelli Luciano e Gianna - per le seguenti motivazioni: "Considerato che l'area in questione non risulta strategica all'organizzazione complessiva attigua nuova area "C-2" se ne propone lo stralcio dall'ambito territoriale d'intervento ed il suo mantenimento quale Zto D1 Produttiva di Completamento".	Concorda: ACCOLTA come da Comune, in quanto la zona posta fronte strada non risulta indispensabile alla zona residenziale, a condi-zione che l'attività si limiti alla sola esposi-zione di mobili e non alla produzione, nel qual caso risulterebbe incompatibile.

Sulla base delle informazioni fornite dal Comune di Occhiobello attraverso uno studio

che richiama il Documento Preliminare del Pati e delle motivazioni sopra descritte, la variante può risultare assentibile se viene inquadrata in un più ampio contesto territoriale che il nuovo strumento urbanistico va a pianificare.

Pare necessario prescrivere, dato che c'è solamente un riferimento nelle premesse, che nell'attuazione dell'area attraverso il Piano Particolareggiato sia data la massima attenzione possibile al sistema della connessione viaria, alla qualità progettuale e al soddisfacimento di standard quantitativamente elevato. Trattandosi di una macroarea, una buona progettazione degli edifici e una buona progettazione del verde e dei parcheggi, non solo dal punto di vista quantitativo, e del rispetto delle prescrizioni di carattere idraulico, possono renderla altamente qualificante, nonostante le dimensioni.

Quindi sono fondamentali:

- lo studio, concordato con le autorità competenti, delle connessioni tra viabilità di distribuzione interna all'area e la viabilità di rango superiore, in modo da rendere estremamente sicura la circolazione veicolare,

- la predisposizione di percorsi ciclopedonali e della relativa interconnessione con gli altri percorsi lungo il Po,

- lo studio degli spazi aperti con la scelta delle essenze di tipo arboreo ed arbustivo idonee, e la realizzazione degli spazi di sosta con materiale drenante della linea verde, nel rispetto

delle prescrizioni delle Autorità idrauliche,

- la scelta dei materiali e degli elementi infrastrutturali idonei per arricchire l'arredo urbano.

Con queste prescrizioni e attenzioni all'ambiente, la proposta di variante può risultare assentibile.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Occhiobello (RO), per l'area residenziale a nord di via della Pace, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Estratto Tav. 13.1.a Intero Territorio Comunale Capoluogo, S.M.Maddalena sc. 1: 5.000

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 180 del 29 gennaio 2008

Comune di Occhiobello (RO). Piano Regolatore Generale. Variante area residenziale a sud di via della Pace. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Occhiobello (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3591 del 12.11.2004, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 4 del 23.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14753/6 del 25.07.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 704 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Occhiobello (RO), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 704 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Estratto Tav. 13.1.a Intero Territorio Comunale Capoluogo, S.M.Maddalena sc. 1:5.000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 704 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 704 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Occhiobello (RO), per l'area residenziale a sud di via della Pace, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 704 in data 05.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Occhiobello (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3591 in data 12.11.2004;

• Con deliberazione di Consiglio n. 4 del 23.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 14753/6 in data 25.7.2005, acquisita agli atti della Regione in data 27.7.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione

prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Rovigo, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 27026 del 15.6.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 7846/6 del 2.5.2006 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Padana Polesana di Rovigo, il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 3152/47 del 31.5.2006;; infatti, dato che al momento dell'invio al Consorzio la valutazione di Compatibilità Idraulica non risultava esaustiva in quanto priva del progetto delle opere da eseguirsi in relazione al maggior invaso necessario per stoccare e successivamente laminare le acque piovane, ha prescritto al Comune l'obbligo di approfondire la coitata relazione definendo:

- la modalità di arrivo dei volumi da invasare nelle aree predisposte;
- l'ubicazione e le modalità esecutive di realizzazione degli invasi;
- l'analisi delle quote della rete di bonifica e della rete fognaria al fine di verificare che la quota della fognatura sia a livello più alto del livello medio dell'acqua nei canali di bonifica;
- il preciso dimensionamento delle bocche tarate in funzione delle prevalenze risultanti dal progetto esecutivo.

• il Genio Civile di Rovigo con nota n. 372179/57.07 del 20.6.2006 ha espresso parere favorevole sotto il profilo della compatibilità idraulica ai sensi della DgrV. 13.12.2002, n. 3637 alla variante, dopo la verifica con il progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Fissero Tartaro Canalbianco adottato con deliberazione m. 1 in data 12.04.2002 dal Comitato Istituzionale della Competente Autorità di Bacino;

Il Genio Civile, inoltre prescrive che nelle aree destinate a parcheggio dovrà essere prevista una pavimentazione di tipo drenante su idoneo sottofondo e potranno essere altimetricamente depresse rispetto rispetto al piano d'imposta dei fabbricati e delle strade al fine di garantire un invaso in caso di precipitazioni particolarmente intense.

Inoltre vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto al punto di scarico finale delle acque.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Occhiobello (RO) è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

IT3270017 (Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto)

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nella proposta di riclassificazione da zona di rispetto stradale e fluviale (v. art. 51 Nta) a zona residenziale C1- Semiestensiva (v. art. 18 Nta) di un ambito di circa mq. 21.000 posto in località S.Maria Maddalena - Via Della Pace). Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a mc. 21.000, corrispondente a 140 abitanti teorici equivalenti".

Considerato che:

- La variante in oggetto, è correlata allo studio sul nuovo sistema viario generale che prevede di dirottare il traffico pesante fuori dei centri abitati per poi ricongiungersi a sud verso il ponte per Ferrara.
- Tale studio prevede quindi anche la ricognizione sulla viabilità esistente che viene adeguata e funzionalizzata.
- Sulla base della viabilità che collega tra loro le due aree di espansione residenziale n. 4 e 5, è nata la volontà di riunificarle inserirendo la nuova zona C2.
- Le due varianti, 4 e 5 assieme, per le dimensioni del comparto residenziale proposto, non si inquadrano in una modifica a scala urbana; il Comune infatti, oltre alla variante in oggetto, ha presentato anche altre varianti relative alle zone produttive, che complessivamente, si configurano come previsioni di scala territoriale.
- Attualmente tale tratto intermedio ai due P.di L. è a destinazione agricola, che risulta incompatibile con il contesto residenziale circostante lambita dalla fascia di rispetto fluviale.
- La superficie oggetto di riclassificazione è quantificabile in 21.040 mq.

Si ricorda che nel territorio del Comune di Occhiobello (RO) è stato individuato un Sito di Natura 2000 (SIC) che figura nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuato ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il sito in argomento è:

- IT3270017 (Delta del Po: tratto terminale e Delta Veneto)

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del Prg ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e Zps, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/Cee, nominati con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale;

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Considerato che, dagli elaborati, si evince che:

- Le previsioni della variante sono esterni al perimetro dei

siti rete Natura 2000 e poste ad una distanza di circa 350 ml;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

- La progettazione definitiva di ogni sngolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore della variante, che afferma che "si attesta che la valutazione d'incidenza ambientale per questo progetto non è considerata necessaria poiché risultano improbabili effetti nei siti Natura 2000".

La variante, dato che la nuova zona proposta si inserisce correttamente tra le due zone residenziali e ne costituisce naturale completamento, risulta condivisibile; tuttavia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, gli interventi vanno subordinati alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo.

La realizzazione di detti interventi, dato che comunque, si devono direttamente correlare con l'altra zona C2 a nord di via della Pace, dovrà tenere conto delle prescrizioni inserite nel relativo parere.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Occhiobello (RO) per l'area residenziale a sud di via della Pace, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Estratto Tav. 13.1.a Intero Territorio Comunale Capoluogo, S.M.Maddalena sc. 1: 5.000

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 181 del 29 gennaio 2008

Comune di Peschiera del Garda (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Peschiera del Garda (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1796 del 19.5.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 38 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3793 del 3.03.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 10 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 8 del 31.01.2005.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 730 del 18.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Peschiera del Garda (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 730 del 18.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

1. Variante N. 01 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
2. Variante N. 02 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
3. Variante N. 03 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
4. Variante N. 04 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
5. Variante N. 05 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
6. Variante N. 06 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
7. Variante N. 07 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
8. Variante N. 08 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
9. Variante N. 09 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
10. Variante N. 10 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
11. Variante N. 11 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
12. Variante N. 12 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
13. Variante N. 13 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
14. Variante N. 14 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000

15. Variante N. 15 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
16. Variante N. 16 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
17. Variante DAL N. 17 AL N. 21 - Norme di Attuazione
18. Variante N. 22 - Regolamento Edilizio Comunale.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 730 del 18.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 18.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante parziale del comune di Peschiera del Garda (VR) con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 705626/57.09, in data 13.12.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 18.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 730 del 18.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Peschiera del Garda (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 730 in data 18.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Peschiera del Garda (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1796 in data 19.5.1998;

• Con deliberazione di Consiglio n. 38 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3793 in data 03.03.2005, acquisita agli atti della Regione in data 10.3.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 10 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.01.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 100309 del 15.12.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Genio Civile di Verona con nota n. 732433 del 9.11.2004 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).

Valutazione di incidenza

Si sottolinea che sul territorio del Comune di Peschiera del Garda è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

IT320003 (Laghetto del Frassino) e IT320018 (Basso Garda).

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Visti gli elaborati trasmessi:

- Relazione generale Variante 2004
- Variante n. 01 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 02 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 03 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 04 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 05 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 06 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 07 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 08 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 09 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 10 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 11 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 12 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 13 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 14 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000

- Variante n. 15 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante n. 16 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
- Variante DAL n. 17 AL n. 21 - Norme di Attuazione
- Variante n. 22 - Regolamento Edilizio Comunale
- Tav. 1ab - Individuazione delle zone oggetto di variante
- Tav. 1cd - Individuazione delle zone oggetto di variante
- Tav. 2ab - Prg Con modifiche introdotte con la variante Parziale 2005
- Tav. 2cd - Prg Con modifiche introdotte con la variante Parziale 2005

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al Prg:

Zonizzazione

Var. n. 01	Riclassificazione da zona agricola E2 Agricola produttiva a zona D3.3 "Complessi ricettivi all'aperto" di un ambito di circa mq. 20.100 posto in località Bassana.
Var. n. 02	In località La Conta riclassificazione da strada-piazza parte a verde privato (art. 79bis n.t.A.) e parte a F.3.1, come le zone finitime.
Var. n. 03	In loc. I Vecchi riclassificazione di una zona della superficie di circa mq. 28.700 da zona agricola E2.1 Agricola produttiva, in parte a zona C2.A di nuovo impianto nella quale dovrà essere ceduta un'area di circa mq. 6.900 da destinare a F3.1 Verde pubblico attrezzato. Inoltre è prevista una riclassificazione da zona da F3.1 Verde pubblico attrezzato a C1.2 di completamento delle frazioni della superficie di circa mq. 1.300. Tali variazioni comportano l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a circa mc. 17.200, corrispondente a 115 abitanti teorici equivalenti".
Var. n. 04	In Fraz. San Benedetto riclassificazione da zona D3.3 complessi ricettivi all'aperto a zona D3.1 Attrezzature Alberghiere della superficie di circa mq. 8.400 all'interno della quale dovrà essere realizzato e ceduto al Comune da parte dei realizzatori della struttura alberghiera un parcheggio di circa mq. 1.650.
Var. n. 05	In loc. Santa Cristina riclassificazione da zona agricola E1 Agricolaproduttiva a zona C2.1 residenziale di nuovo impianto della superficie di circa mq. 34.000. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a circa mc. 30.330, corrispondente a 202 abitanti teorici equivalenti".
Var. n. 06	In Frazione san Benedetto riclassificazione di una zona F3.1 Verde pubblico Attrezzato a zona C2.1 residenziale di nuovo impianto della superficie di circa mq. 7.600 Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a circa mc. 6.878, corrispondente a 46 abitanti teorici equivalenti.
Var. n. 07	Riclassificazione nei pressi di Forte Papa di due zone, della superficie complessiva di circa mq. 2.500 da C1.1 residenziale di completamento a zona Verde privato vincolato.
Var. n. 08	Riclassificazione nei pressi di Forte Laghetto di due zona, della superficie complessiva di circa mq. 1.500 da C1.1 residenziale di completamento a zona Verde privato vincolato.
Var. n. 10	Riclassificazione di una zona, in prossimità della Scuola Media, della superficie di mq. 2.450 da D3.1 Attrezzature Alberghiere a C1.1bis di integrazione e completamento con un indice di 1,00 mc./mq..
Var. n. 11	Riclassificazione di una zona, in l.go Garibaldi, della superficie di circa mq. 2.500 da zona C1.1 residenziale di completamento a zona F2.Attrezzature Collettive.
Var. n. 12	Ridefinizione, in prossimità della Polveriera Ronchi, di una zona F3.2 Parco pubblico di interesse urbano-territoriale in zona C1.1 della superficie di circa 200 mq.
Var. n. 13	Ridefinizione, in loc. Marinoni, di una zona E2 Agricola produttiva in zona C1.2 della superficie di circa 280 mq.
Var. n. 14	La variante interviene a modificare una zona E.2. definendo un nuovo parcheggio pubblico a servizio del vicino insediamento produttivo e del vicino Santuario del Frassino.
Var. n. 15	Riclassificazione in via Goito di una zona C1.1 residenziale di completamento in zona F1 Attrezzature scolastiche di un'area della superficie di mq. 950.
Var. n. 16	Ridefinizione del perimetro del vincolo monumentale del Forte Salvi con riclassificazione della zona da F3.1 Verde pubblico attrezzato a F3.2 Parco pubblico di interesse urbano-territoriale.

Modifiche puntuali

Var. n. 09	Nella zona C2.4 di ristrutturazione urbanistica in via Secolo normata da apposita scheda della superficie di circa mq. 23.700 mq. l'indice territoriale viene ridotta da 2,4 mc./mq. a 1,2 mc./mq. con una conseguente ridizione della capacità edificatoria del p.r.g. pari a mc. 28.488 con una riduzione corrispondente a 190 abitanti teorici equivalenti. "modifica della scheda approvata con delibera di C.C. n° 15 del 16/07/2004.

Modifiche ai testi normativi delle Nta e RE

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle Nta e del RE, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Var. n. 17 (Nta)	modifica art.07 delle Nta inserendo il seguente comma n. 7: "7. Ai sensi del Decreto Giunta regionale n° 3637 del 13.12.2002 avente per oggetto "Legge 3 agosto 1998, n° 267 Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici", ogni strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere specifici studi particolareggiati volti a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti dal punto di vista del rischio idraulico ed idrogeologico, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, progettando le eventuali opere di mitigazione da porre in essere, da considerarsi opere di urbanizzazione primaria. L'approvazione dello strumento urbanistico attuativo resta comunque subordinata all'acquisizione dei pareri delle competenti autorità idrauliche".
Var. n. 18 (Nta)	definizione all'art. 39 delle Nta di una zona C1.1bis (di integrazione e completamento); all'art. 40 (zone C1: di completamento) al punto 3, dopo "zone C1.1 (di integrazione e completamento)" e dopo la lettera f) è aggiunto: "zone C1.1 bis (di integrazione e completamento): a) densità fondiaria massima = 1,00 mc/mq, b) altezza massima = 10,50 m, c) distanza minima tra i fabbricati =10,00 m, o in aderenza ,(Tra pareti cieche, previo accordo tra confinanti) d) distanza minima tra pareti finestrate = altezza dell'edificio più alto, e) distanza minima dai confini = 5,00 m, distanza minima dalle strade = 5,00 m, o in allineamento con gli edifici contermini;"
Var. n. 19 (Nta)	Modifica dell'art. 41 delle Nta (Zone C2.1, C2.2, C2.A: di nuovo impianto) al punto 2 dove si aggiunge: "zone C2.A (di nuovo impianto con Scheda Progetto): a) densità territoriale massima=0,60 mc/mq, b) altezza massima=7,50 m, c) distanza minima tra i fabbricati=10,00 m, o in aderenza (v. comma 3), d) distanza minima dai confini=5,00 m, e) distanza minima dalle strade=7,50 m. La densità territoriale massima si applica secondo le indicazioni della Scheda Progetto". Al punto 4 si aggiunge alla fine "...Restano salve le indicazioni della Scheda Progetto per le zone C2.A." Inserimento del comma 7: "Nelle zone C2.A sono ammesse, oltre a destinazioni pubbliche di interesse generale e locale, tutte le destinazioni d'uso elencate nel precedente art. 39, con la limitazione per le attività commerciali ad esercizi di vicinato o medie strutture di vendita che complessivamente non superino: a) il 20% del volume realizzabile, b) i 1.500 mq di superficie per la vendita. Quando la limitazione di cui alla lettera a) comporti dimensioni inferiori a 150 mq di superficie per la vendita, questa estensione sarà comunque raggiungibile.

Var. n. 20 (Nta)	All'art. 76 delle Nta al punto 5., dopo la frase "…la costruzione di nuove autorimesse interrate è subordinata alle indicazioni del piano particolareggiato del centro storico" è aggiunta la seguente frase: "Nel caso in cui fosse documentata la assoluta impossibilità di reperire tali aree, la giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale circa l'impossibilità o l'inopportunità urbanistica, potrà consentire la monetizzazione, in analogia a quanto previsto al successivo comma 8. per i parcheggi pubblici."
Var. n. 21 (Nta)	La variante aggiunge l'art. 79bis delle Nta che così recita: "Art. 79 BIS - Aree di verde privato vincolato Trattasi di aree che per loro caratteristiche, ubicazione di protezioni visuali e di valenza paesaggistica-ambientale, sono indicate per la conservazione a verde secondo le seguenti caratteristiche: 1. le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone urbanizzate o urbanizzabili limitrofe; 2. per le aree già realizzate a parco, a giardino, ad orto o a particolare coltura, è vietato l'abbattimento di piante esistenti o comunque apportare modifiche alla fisionomia ambientale consolidata; 3. per l'edilizia esistente all'interno di tali aree sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione ai sensi dell'art. 31 della L.S. 457/78."
Var. n. 22 (R.E.)	Sostituzione in toto dell'art. 54 del Regolamento Edilizio con il seguente testo: "Art. 54. - Parametri abitativi (DM 5/7/75 e L. 457/78 art. 43) 1. Le abitazioni, anche se monostanza, non debbono avere una superficie netta di pavimento inferiore a 45 mq.. 2. È possibile la realizzazione di abitazioni aventi superficie non inferiore a mq. 45 per un gruppo di 4 abitazioni, situate nel medesimo complesso edilizio. Per gruppi da 5 abitazioni e successivi, situate nel medesimo complesso edilizio, sono prescritte la metà di abitazioni con superficie di almeno a mq. 60 (nel caso di numeri dispari sono ammesse la metà più uno di abitazioni con superficie non inferiore a mq. 60). 3. Nelle zone A.1 CENTRO STORICO la superficie minima netta delle abitazioni, anche se monostanza, non deve essere inferiore a 38 mq. 4. Nelle zone A.2 NUCLEI STORICI MINORI, EDIFICI E COMPLESSI DI INTERESSE STORICO nei casi di restauro e ristrutturazione qualora risulti inopportuno osservare la proporzione di cui al primo comma, per motivi di salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può consentire motivatamente diverse proporzioni, garantendo comunque una superficie minima netta di 38,00 mq. 5. Per motivi di salvaguardia del patrimonio storico artistico, sono consentite superfici inferiori, in deroga da parte del Consiglio Comunale, ma in ottemperanza del D.M. 05/07/75, per gli edifici ricadenti nelle zone omogenee A.3 (fortificazioni e relative pertinenze). 6. Per le zone di espansione residenziale soggette ad edilizia convenzionata sono consentite superfici inferiori, fatto salvo il rispetto del D.M. 05/07/75. 7. Ai fini del recupero abitativo dei sottotetti di cui alla L.r. 12/99, qualora i sottotetti non raggiungano la superficie minima di 45 mq., possono essere realizzate abitazioni con superficie non inferiore a mq. 38 utili, ferme restando gli ulteriori requisiti della L.R. 12/99. 8. Per le singole abitazioni esistenti è sempre ammesso l'aumento della superficie anche se non si raggiungono i minimi di cui sopra, mediante accorpamento o trasformazioni di unità viciniore o ampliamenti volumetrici ammessi dal Prg. 9. Negli alloggi plurilocali: a) il soggiorno deve avere superficie utile interna di almeno 14 mq e deve essere provvisto di finestra apribile; b) la camera da letto doppia deve avere superficie utile interna di almeno 14 mq e deve essere provvista di finestra apribile; c) la camera da letto singola deve avere superficie utile interna di almeno 9 mq e deve essere provvista di finestra apribile; d) la cucina o il cucinino (o angolo cucina compreso eventualmente nella superficie del soggiorno) sarà munita di canna di esalazione e di acquaio e deve essere provvista di finestra apribile; e) almeno un servizio igienico sarà dotato di vaso, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno. 10. Per unità abitative esistenti soggette ad interventi di recupero potranno essere mantenute le superfici esistenti. Le superfici sopra indicate sono da riferirirsi alla Superficie Utile dell'alloggio.

Considerazioni e valutazioni

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Complessivamente si tratta di modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

Osservazioni geologiche

Dall'esame della proposta di variante adottata con Dcc n. 38 del 21/10/2004 al Piano Regolatore del Comune di Peschiera del Garda, la cui relazione geologica è stata redatta nel 1996, si è notato che buona parte delle aree interessate ricadono in terreni classificati "buoni" e "mediocri" come definiti dalla "carta delle penalità ai fini edificatori" (Tav. 10.9 del Prg).

Per le varianti n. 1, n. 3, n. 4 e n. 11, le aree evidenziate in giallo ricadono in terreni classificati scadenti dalla carta delle penalità ai fini edificatori in quanto caratterizzati da: "pessimo drenaggio per frequenti condizione di saturazione, da presenza di livelli argillosi e torbosi compressibili o da terreni ad elevata acclività, o posti ai piedi o al ciglio di scarpate e versanti". In tutte queste situazioni l'edificabilità è sconsigliata, ma pur possibile solo dopo aver effettuato un'approfondita e dettagliata indagine geologica e idraulica per evidenziare le problematiche effettivamente insistenti sulle aree di interesse, al fine di individuare e realizzare interventi correttivi specifici.

Va, infine, ricordato che il comune di Peschiera è dotato di un attuale Prg che presenta un'analisi geologica datata 1996, pertanto si raccomanda l'Amministrazione Comunale di provvedere, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 L.R. 11/2004), ad un'integrazione della relazione geologica e ad un aggiornamento delle carte allegate come definito dalla Dgr 615/96 che tratta le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale".

Sic

Nel territorio del Comune di Peschiera (VR) sono presenti due siti di importanza comunitaria denominati "Basso Garda" (IT3210018) e "Laghetto del Frassino" (IT3210003).

La presente Variante è corredata dalla Relazione di Incidenza Ambientale prevista ai sensi della Dgr n. 3173 del 10.10.2206 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e Dpr 357/1997. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedura e modalità operative.", redatta dallo studio Ing. Silvano Carli e Dott. Biol. Paola Modena, iscritto rispettivamente al n. A1032 dell'Ordine degli Ingegneri della Prov. di Verona e al n. 034749 all'Ordine Nazionale dei Biologi.

La Relazione è stata esaminata dal gruppo di esperti di cui alla Dgr 2821 del 4.10.2002, i quali Prendono Atto di quanto dichiarato nella medesima Relazione che afferma che "con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 IT320018 e IT3210003 derivanti dalle varianti pianificate dalla variante 2004 del comune di Peschiera".

Considerato che, dagli elaborati, si evince che "le previsioni della Variante sono esterne al perimetro dei siti natura 2000 e non interessano habitat prioritari, RITENGONO comunque di prescrivere che:

- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, quando previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale.

Per quanto riguarda la verifica di compatibilità idraulica, di cui al parere dell'Unità Periferica del Genio Civile di Verona, citato in premessa, esso prende atto della asseverazione rilasciata dal tecnico estensore della variante in oggetto, Ing. Silvano Carli, dalla quale emerge che la variante urbanistica succitata non comporta alcuna alterazione del regime idraulico delle aree interessate né di quelle a loro strettamente connesse e che pertanto non necessita di alcuna valutazione di carattere idraulico.

Peraltro, poiché la variante in argomento comporta la realizzazione di nuove superfici coperte o pavimentate, ovvero un aumento di quelle esistenti, codesto comune avrà cura di introdurre nelle norme tecniche di attuazione delle aree ove si verifica un aumento della superficie impermeabilizzata, come da tabella allegata, l'obbligo di dotare ogni singola zona oggetto di variante di adeguati volumi di invaso delle acque meteoriche dimensionati, rispetto alla superficie resa impermeabile, per smaltire almeno 50 mm. di pioggia.

Dovrà, inoltre, essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, (elementi grigliati, autobloccanti in calcestruzzo ecc.), nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs 152/1999.

Per le superfici destinate a viabilità, parcheggi, accessi carrabili ecc. lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà prevedere anche il trattamento delle acque di prima pioggia, cioè quelle corrispondenti ai primi 5 mm. di ogni evento meteorico.

N.	Variante	Considerazioni e valutazioni
1	Riclassificazione da zona agricola E2 Agricola produttiva a zona D3.3 "Complessi ricettivi all'aperto" di un ambito di circa mq. 20.100 posto in località Bassana.	SI CONDIVIDE, con le prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, di cui al parere del Servizio Geologia in precedenza citate.
2	In località La Conta riclassificazione da strada-piazza parte a verde privato (art. 79bis n.t.A.) e parte a F.3.1, come le zone finitime.	SI CONDIVIDE In particolare per quanto attiene l'area proposta con destinazione a verde privato, la si ritiene condivisibile in quanto effettivamente destinata a giardino di pertinenza del fabbricato limitrofo.
3	In loc. I Vecchi riclassificazione di una zona della superficie di circa mq. 28.700 da zona agricola E2.1 Agricola produttiva, in parte a zona C2.A di nuovo impianto nella quale dovrà essere ceduta un'area di circa mq. 6.900 da destinare a F3.1 Verde pubblico attrezzato. Inoltre è prevista una riclassificazione da zona da F3.1 Verde pubblico attrezzato a C1.2 di completamento delle frazioni della superficie di circa mq. 1.300. Tali variazioni comportano l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a circa mc. 17.200, corrispondente a 115 abitanti teorici equivalenti".	SI CONDIVIDE, con le prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, di cui al parere del Servizio Geologia in precedenza citate.
4	In Fraz. San Benedetto riclassificazione da zona D3.3 complessi ricettivi all'aperto a zona D3.1 Attrezzature Alberghiere della superficie di circa mq. 8.400 all'interno della quale dovrà essere realizzato e ceduto al Comune da parte dei realizzatori della struttura alberghiera un parcheggio di circa mq. 1.650.	SI CONDIVIDE, con le prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, di cui al parere del Servizio Geologia in precedenza citate.
5	In loc. Santa Cristina riclassificazione da zona agricola E1 Agricolaproduttiva a zona C2.1 residenziale di nuovo impianto della superficie di circa mq. 34.000. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a circa mc. 30.330, corrispondente a 202 abitanti teorici equivalenti".	SI CONDIVIDE
6	In Frazione san Benedetto riclassificazione di una zona F3.1 Verde pubblico Attrezzato a zona C2.1 residenziale di nuovo impianto della superficie di circa mq. 7.600 Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a circa mc. 6.878, corrispondente a 46 abitanti teorici equivalenti.teorici equivalenti.	SI CONDIVIDE
7	Riclassificazione nei pressi di Forte Papa di due zone, della superficie complessiva di circa mq. 2.500 da C1.1 residenziale di completamento a zona Verde privato vincolato.	NON SI CONDIVIDE. Premesso che la destinazione a verde privato non è da considerarsi Zona, nel caso specifico le due aree proposte non rivestono caratteristiche di verde privato, inteso come area da "tutelare" a giardino di pertinenza di un fabbricato, né tantomeno sono ubicate in ambito di protezioni visuali e/o di valenza paesaggistico-ambientale. Pertanto le medesime sono stralciate, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, riconfermando la destinazione di Prg vigente.
8	Riclassificazione nei pressi di Forte Laghetto di due zona, della superficie complessiva di circa mq. 1.500 da C1.1 residenziale di completamento a zona Verde privato vincolato.	NON SI CONDIVIDE. Premesso che la destinazione a verde privato non è da considerarsi Zona, nel caso specifico le due aree proposte non rivestono caratteristiche di verde privato, inteso come area da "tutelare" a giardino di pertinenza di un fabbricato, né tantomeno sono ubicate in ambito di protezioni visuali e/o di valenza paesaggistico-ambientale. In particolare quella posta più a sud, in via Forte Laghetto, è già parzialmente destinata a parcheggio privato. Pertanto le medesime sono stralciate, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, riconfermando la destinazione di Prg vigente.
9	Nella zona C2.4 di ristrutturazione urbanistica in via Secolo normata da apposita scheda della superficie di circa mq. 23.700 mq. l'indice territoriale viene ridotta da 2,4 mc./mq. a 1,2 mc./mq. con una conseguente ridizione della capacità edificatoria del p.r.g. pari a mc. 28.488 con una riduzione corrispondente a 190 abitanti teorici equivalenti. "modifica della scheda approvata con delibera di C.C. n° 15 del 16/07/2004.	SI CONDIVIDE

10	Riclassificazione di una zona, in prossimità della Scuola Media, della superficie di mq. 2.450 da D3.1 Attrezzature Alberghiere a C1.1bis di integrazione e completamento con un indice di 1,00 mc./mq..	SI CONDIVIDE
11	Riclassificazione di una zona, in l.go Garibaldi, della superficie di circa mq. 2.500 da zona C1.1 residenziale di completamento a zona F2.Attrezzature Collettive.	SI CONDIVIDE, con le prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, di cui al parere del Servizio Geologia in precedenza citate.
12	Ridefinizione, in prossimità della Polveriera Ronchi, di una zona F3.2 Parco pubblico di interesse urbano-territoriale in zona C1.1 della superficie di circa 200 mq..	SI CONDIVIDE
13	Ridefinizione, in loc. Marinoni, di una zona E2 Agricola produttiva in zona C1.2 della superficie di circa 280 mq.	SI CONDIVIDE
14	La variante interviene a modificare una zona E.2. definendo un nuovo parcheggio pubblico a servizio del vicino insediamento produttivo e del vicino Santuario del Frassino.	SI CONDIVIDE
15	Riclassificazione in via Goito di una zona C1.1 residenziale di completamento in zona F1 Attrezzature scolastiche di un'area della superficie di mq. 950.	SI CONDIVIDE
16	Ridefinizione del perimetro del vincolo monumentale del Forte Salvi con riclassificazione della zona da F3.1 Verde pubblico attrezzato a F3.2 Parco pubblico di interesse urbano-territoriale.	SI CONDIVIDE

Modifiche ai testi normativi delle Nta e RE

Per quanto concerne le modifiche delle Nta esse sono da ritenersi condivisibili.

Dimensionamento

Con la presente variante si prevede un aumento di 173 abitanti teorici

Per effetto della "Variante 2004" il dimensionamento del Prg risulta il seguente:

Variante 2004						
Abitanti di Prg		10.508				
Popolazione turistica		8.000				
	Servizi ed attrezzature di interesse comune	Standards per residenti (mq)	Standards per turisti (mq)	Dotazione per residenti (mq/ab)	Dotazione per turisti (mq/ab)	Dotazioni minime (mq/ab)
a)	istruzione	28.360		2,70		4,50
b)	attrezzature collettive	228.998		21,79		4,50
c1)	verde attrezzato (residenti)	152.554		14,52		15,00
c2)	verde attrezzato (turisti)		162.000		20,25	20,00
d1)	parcheggi pubblici (residenti)	50.003		4,76		3,50
d2)	parcheggi pubblici (turisti)		30.000		3,75	3,50
				43,77	24,00	
	totali	459.915	192.000	67,77		51,00

Si osserva come lo standard per l'istruzione risulti sottodimensionato rispetto alle dotazioni minime (si ricorda che in sede di approvazione della Variante Generale è stata accettata dalla Giunta regionale la tesi del Comune secondo cui le dotazioni, pur inferiori ai minimi ex L.R. 61/85, fossero ampiamente sufficienti per la popolazione scolastica prevista).

Si osserva come lo standard per il verde attrezzato (residenti) risulti lievemente inferiore ai minimi previsti, ma tuttavia si sottolinea come lo standard per attrezzature collettive sia viceversa nettamente superiore ai minimi, comprendendo esso parecchie zone destinate ad attrezzature sportive che saranno realizzate con la necessaria presenza di verde attrezzato.

Si rileva comunque che i dati dimensionali, nella loro globalità sono largamente superiori ai minimi di legge.

Osservazioni

Relativamente alle n. 10 osservazioni presentate entro i termini alle quali il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 7.02.2005, si concorda con il parere del Comune con le eccezioni precisate nella successiva tabella. Pertanto fatto salvo quanto esposto nella tabella, le osservazioni sono accolte, parzialmente accolte o respinte secondo quanto proposto dal Comune. Per tutte le osservazioni che non si condividono rispetto al parere espresso dal Comune, valgono le considerazioni e valutazioni espresse nel presente parere.

N	Nome	Contenuto	Comune	Regione
7	Franceco Olioso Prot. 19946 del 23/12/04	Chiede che i terreni in proprietà, classificati dalla variante n. 7 da Zona di completamento C1.1 in "Zona a verde privato vincolato", siano mantenuti nella destinazione C1.1	Respinta per quanto argomentato nella relazione che accompagna la variante, suffragata dal parere legale dell'avv. Giuseppe Poggi che si allega in copia.	NON SI CONDIVIDE per le motivazioni di cui alla Variante n. 7, al precedente considerato.
9	Pietro Bin e Adelina Cattinzoli Prot. 20294 del 29/12/04	Chiede che i terreni in proprietà (F. 9 mapp. 1292), classificati dalla variante n. 8 da Zona di completamento C1.1 in "Zona a verde privato vincolato", siano mantenuti nella destinazione C1.1	Respinta per quanto argomentato nella relazione che accompagna la variante, suffragata dal parere legale dell'avv. Giuseppe Poggi che si allega in copia.	NON SI CONDIVIDE per le motivazioni di cui alla Variante n. 8, al precedente considerato..

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Peschiera del Garda (VR) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

1. Variante n. 01 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
2. Variante n. 02 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
3. Variante n. 03 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
4. Variante n. 04 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000

5. Variante n. 05 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
6. Variante n. 06 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
7. Variante n. 07 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
8. Variante n. 08 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
9. Variante n. 09 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
10. Variante n. 10 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
11. Variante n. 11 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
12. Variante n. 12 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
13. Variante n. 13 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
14. Variante n. 14 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
15. Variante n. 15 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
16. Variante n. 16 - Relazione, Stato Attuale scala 1:5000, Variante 2004 Scala 1:5000 e 1:2000
17. Variante DAL n. 17 AL n. 21 - Norme di Attuazione
18. Variante n. 22 - Regolamento Edilizio Comunale

Vanno vistati n. 18 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 182 del 29 gennaio 2008

Comune di Piovene Rocchette (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 12. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/06/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce: "Il Comune di Piovene Rocchette (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5354 in data 26.11.1993, e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 77 del 21.12.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9164 in data 22.06.2005, acquisita agli atti della Regione in data 01.07.2005 prot. 480039.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione, su cui il Comune si è espresso con deliberazione di Consiglio n. 30 del 14.06.2005.

Direttamente in Regione non risultano pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 692 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Piovene Rocchette (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 692 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo contenente: "Relazione tecnica, estratto cartografico in scala 1:5.000 e 1:2.000 dello stato vigente e variato, estratto Norme Tecniche di Attuazione".

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 692 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 692 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 12 al Piano Regolatore Generale del Comune di Piovene Rocchette (VI), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 in data 21.12.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 692 in data 05.12.2007

Premesse:

- Il Comune di Piovene Rocchette (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5354 in data 26.11.1993, e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 77 del 21.12.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9164 in data 22.06.2005, acquisita agli atti della Regione in data 01.07.2005 prot. 480039.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa risulta pervenuta n. 1 osservazione sia nei termini che fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14.6.2005.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 9066 del 21.04.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Il Comune, in base alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002, ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, con nota n. 19338 del 16.12.2004, ha trasmesso l'asseverazione di non necessità di valutazione idraulica al Genio Civile di Vicenza. Il Genio Civile di Vicenza con nota n. 37676 del 21.1.2005 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica, ed il Comune in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Piovene Rocchette è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda: "IT 3210040 - Monti Lessini. Pasubio e Piccole Dolomiti Vicentine".

- Il Comune afferma che la variante non era soggetta all'Accordo di Pianificazione coordinata, ai sensi della L.R. n. 35/2002.

- Si rileva che, il Comune, con nota n. 455 del 12.01.2005 ha trasmesso alla Società Autostrada "Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a. di Verona" la variante adottata, richiedendo successivamente con nota n. 4688 del 30.03.2005 un parere di competenza.

- La Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a. di Verona, con nota n. 2429 del 3.05.2005 ha dato parere favorevole alla variante proposta.

- Si dà atto che è stata effettuata, da parte del Servizio Amministrativo della Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali, la verifica sulla completezza e regolarità formale della variante.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante in argomento n. 12, sono i seguenti:

- Fascicolo contenente: " Relazione tecnica, estratto cartografico in scala 1:5.000 e 1:2.000 dello stato vigente e variato, estratto Norme Tecniche di Attuazione.

Descrizione della variante:

La variante consiste nella riduzione della fascia di rispetto Autostradale compresa all'interno del P.I.P. che interessa la Zto D1/2 n. 12. La variante propone di ridurre la profondità della fascia di rispetto, in ambito P.I.P. approvato e in fase di attuazione a 40,00 ml., superiore al minimo indicato dalla norma di legge al fine di garantire comunque la realizzazione della barriera verde prevista dalle norme del Prg

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di una singola modesta modifica che, non configura l'ipotesi di variante generale poiché non incide significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, il Gruppo di Esperti, costituiti con Dgr n. 4388 del 30.12.2005, ha preso atto in data 03.12.2007 verbale n. 232/07, della relazione del tecnico progettista che dichiara che, le aree interessate direttamente e indirettamente da tale variante sono ampliamente esterne al perimetro del SIC50-06 e che pertanto non è dovuta alcuna Valutazione d'Incidenza.

Visto il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Attuazione, visto quanto esposto dalla "Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a. di Verona, con nota n. 2429 del 3.05.2005", in merito alla richiesta posta dal Comune, con nota n. 455 del 12.01.2005, sulla riduzione della fascia di rispetto dell'Autostrada, si condivide la proposta.

G. Norme tecniche di attuazione

Le Nta andranno adeguate alla presente modifica.

Osservazioni pervenute in Comune

Relativamente all'unica osservazione presenta, cui il Comune ha controdedotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14.6.2005, si concorda con il parere del Comune.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risulta che, direttamente in Regione siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 12 al Piano Regolatore Generale del Comune di Piovene Rocchette (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 77 del 21.12.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo contenente: " Relazione tecnica, estratto cartografico in scala 1:5.000 e 1:2.000 dello stato vigente e variato, estratto Norme Tecniche di Attuazione".

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 246 del 12 febbraio 2008

Comune di Arzignano (VI). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 23. Adozione D.C.C. n. 14 del 25.03.2004. Integrazione Parere VTR n. 265/07 e Dgr n. 2883 del 18.09.2007 "Approvazione con proposte di modifica Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61".
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Arzignano (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 345 in data 31.1.1995, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 14 del 25.03.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 38835 in data 22.10.2004, acquisita agli atti della Regione in data 16.11.2004 prot. 750207/47.010.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 6 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.09.2004.

Direttamente in Regione sono pervenute due osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 265 del 9.05.2007 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2883 del 18.09.2007 ha approvato la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Arzignano (VI) con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

Il Comune con comunicazione del 17.12.2007 prot. 4487, precisando che intende recepire integralmente le proposte di modifica contenute nel parere VTR n. 265 del 9.05.2007 approvate con Dgr n. 2883 del 18.09.2007, ha segnalato che nel parere del Comitato, VTR appena citato "non è stato espresso il parere relativo alla scheda di variante D4 riguardante la modifica del tipo di intervento sull'edificio schedato".

Ritenuto pertanto necessario integrare il parere della VTR n. 265 del 9.05.2007 al fine di ricondurre la variante secondo l'effettiva volontà espressa da parte del Consiglio Comunale che aveva adottato la variante n. 23 con propria deliberazione n. 14/2004, si è nuovamente sottoposta la variante all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 3 del 17.01.2008 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Conseguentemente, al fine di recepire il sopraindicato parere è necessario provvedere alla integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 18.09.2007."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di integrare la propria precedente Deliberazione n. 2883 del 18.09.2007, avente ad oggetto l'approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 della Variante Parziale n. 23 al Piano Regolatore Generale del Comune di Arzignano (VI), adottata con deliberazione di Consiglio n. 14 del 25.03.2004, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 3 del 17.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

2) Di dare atto che elaborati costituenti il progetto sono quelli elencati nella precedente Deliberazione n. 2883 del 18.09.2007 con l'inserimento delle modifiche allora proposte.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 3 del 17.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 17.01.2008;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando l'integrazione in oggetto;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 22193/57.09, in data 14.01.2008, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 3 del 17.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere Che, sia da integrare il parere della VTR n. 265 del 9.05.2007, relativamente alla modifica D4 contenuta nella variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Arzignano (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.03.2004, e approvata con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.r. n. 61/1985, e pertanto di proporre alla Giunta regionale di integrare la propria precedente Deliberazione n. 2883 del 18.09.2007.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 3 in data 17.01.2008

Premesse:

- Il Comune di Arzignano (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 345 in data 31.01.1995, successivamente modificato;

- Con deliberazione di Consiglio n. 14 del 25.03.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 38835 in data 22.10.2004, acquisita agli atti della Regione in data 16.11.2004 prot. 750207/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 6 osservazioni nei termini e n. 2 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.09.2004.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Vicenza, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 19917 del 7.06.2004 che lo strumento urbanistico è stato regolarmente depositato per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale e che nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni.

- Direttamente in Regione sono pervenute due osservazioni.

- Il Comune con nota n. 22631 del 10.06.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà ed al Consorzio di Bonifica Riviera Berica, i quali hanno espresso un parere favorevole con prescrizioni rispettivamente con nota n. 4162 del 2.09.2004 e n. 6767 del 24.08.2004.

- Il Genio Civile di Vicenza con nota n. 596494/46.12 del 10.09.2004, esaminato lo studio di valutazione di compatibilità idraulica, redatto dal professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale, nonché i pareri dei Consorzi di Bonifica ha espresso parere favorevole.

- Con successiva nota prot. n. 100941/57.00 del 20.02.07, il Genio Civile di Vicenza ha integrato il parere espresso in precedenza, precisando che i pareri dei consorzi di Bonifica dovranno essere recepiti integralmente. Pertanto, con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto del citato parere.

- La variante al Piano Regolatore Generale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 25.03.2004, è stata esaminata dalla Vtr, Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004, nella seduta del 9.05.2007, Arg. n. 265 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 18.09.2007 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

Il Comune con comunicazione del 17.12.2007, prot. n. 4487, precisando che intende recepire integralmente le proposte di modifica contenute nel parere Vtr n. 265 del 9.05.2007 approvate con Dgr n. 2883 del 18.09.2007, ha segnalato che nel parere del Comitato, Vtr appena citato "non è stato espresso il parere relativo alla scheda di variante D4 riguardante la modifica del tipo di intervento sull'edificio schedato".

Considerato che per un refuso, non è stata inserita la modifica D4, che così di seguito prevede "Modifica del tipo di intervento su edificio schedato. Viene modificata la scheda normativa relativa all'edificio di interesse ambientale unità numero 211 in via Pozzetti n. 35, definendo puntualmente il tipo di intervento per i diversi corpi di fabbrica".

Si ritiene pertanto necessario apportare la necessaria integrazione al parere della Vtr n. 265 del 9.05.2007, e conseguentemente la Dgr n. 2883 del 18.09.2007, al fine di ricondurre la variante secondo l'effettiva volontà espressa da parte del Consiglio Comunale che aveva adottato la variante n. 23 con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.03.2004.

Valutazioni e considerazioni

Oggetto del presente parere risulta essere solo ed esclusivamente la modifica D4, che stabiliva gli interventi consentiti sull'unità di intervento n. 211, in località Zona rurale di Castello, prevedendo la ristrutturazione di tipo A e di tipo B. Tale modifica si condivide.

Per le altre modifiche apportate, si ribadisce integralmente il precedente parere della Vtr n. 265 del 9.05.2007, allegato alla Dgr n. 2883 del 18.09.2007.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere Che sia da integrare il parere della Vtr n. 265 del 9.05.2007, relativamente alla modifica D4 contenuta nella variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Arzignano (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.03.2004, e approvata con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/1985, e pertanto di proporre alla Giunta regionale di integrare la propria precedente Deliberazione n. 2883 del 18.09.2007.

Di dare atto che la integrazione in argomento, riguarda solo ed esclusivamente la modifica D4 che stabilisce gli interventi consentiti sull'unità di intervento n. 211, in località Zona rurale di Castello, prevedendo la ristrutturazione di tipo A e di tipo B.

Si dà atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel Parere della Vtr n. 265 del 9.05.2007, con l'inserimento delle modifiche allora proposte.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 12 febbraio 2008

Comune di Auronzo di Cadore (BL). Piano Regolatore Generale. Variante per le zone produttive. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Auronzo di Cadore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 934 del 02.04.1975, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 18 del 28.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante

al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3878 del 26.04.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 2 osservazioni, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 51 del 04.08.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 10 del 17.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Auronzo di Cadore (BL), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 10 del 17.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:

- Tav. 00 Inquadramento generale – interventi di variante proposti sc. 1: 5.000
- Fascicolo Relazione-Norme di attuazione-Cartografia-Documentazione fotografica.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 10 del 17.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 22193/57.09, in data 14.01.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 10 del 17.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale per le zone produttive del Comune di Auronzo di Cadore (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 10 in data 17.01.2008

Premesse:

• Il Comune di Auronzo di Cadore (BL) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 934 in data 2.4.1975;

• Con deliberazione di Consiglio n. 18 del 28.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 3878 in data 26.4.2006, acquisita agli atti della Regione in data 4.5.2006;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 2 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 4.8.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Belluno, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 222 del 31.3.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Genio Civile di Belluno con nota n. 275686 del 14.3.2005 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

• pertanto, con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Auronzo (BL) sono stati individuati alcuni Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che figurano nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente i SIC in argomento riguarda:

SIC IT 3230089 (Dolomiti del Cadore e del Comelico).

SIC IT 3230081 (Gruppo Antelao-Marmarole-Sorapis)

SIC IT 3230071 (Dolomiti d'Ampezzo)

SIC IT 3230019 (Lago di Misurina)

SIC IT 3230078 (Gruppo del Popera-Dolomiti diAuronzo e di Val Comelico)

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

• tale Accordo di Pianificazione Coordinata è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'Amministrazione Comunale il 23.2.2005, come evidenziato nel documento della Provincia di Belluno n. 14a del 24.02.2005;

• pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste in una serie di proposte di ampliamento di attività produttive, sia artigianali che industriali non omogenee tra di loro: una è a carattere prettamente industriale, legata all'attività primaria di questo territorio alpino, la lavorazione del legname, dal taglio dei boschi alle prime lavorazioni ed ai semilavorati e necessita di un sostanziale ampliamento per lo sviluppo dell'attività; le altre quattro sono più propriamente di piccolo artigianato di cui tre riguardanti falegnamerie ed una l'edilizia.

• Il Prg vigente ha programmato una superficie di territorio comunale per lo sviluppo di attività produttive di mq 458.350.

A tutt'oggi di questa disponibilità restano ancora da realizzare, come verificato dall'Ufficio Tecnico comunale, una superficie di complessivi mq 134.826 pari al 29,4% del totale.

Risulta quindi già utilizzata una superficie del 70,6% maggiore al 60% delle aree previste dal Prg vigente.

• Il maggior ampliamento proposto a carattere industriale, è di 24.000 mq è pari al 5,23% delle aree produttive previste dal Prg e comporta un aumento del 17,8% delle superfici a carattere produttivo ancora da completare nell'intero territorio comunale.

• Le attività produttive nel comune di Auronzo di Cadore sono state previste dal Prg nelle zone SIN (insediamenti industriali) e nelle zone MA (insediamenti misti residenziali-artigianali).

• Le zone identificate dalla presente variante sono sufficientemente servite da adeguate infrastrutture come è facilmente riscontrabile dalla tavola di inquadramento generale in sc. 1: 5.000 comprendente buona parte del territorio urbano del comune, elaborato grafico ed inscindibile da detta variante parziale 1/2005 al Prg del Comune di Auronzo di Cadore.

In particolare la variante si articola nelle seguenti modifiche al Prg:

Zonizzazione

Var. n. 1 Località "Rizio"- Attività produttiva "segheria e semilavorati".

Scheda "A"

L'intervento prevede l'estensione di una Zto SIN3 a destinazione industriale di circa 37.000 mq, divisa dalla sede della strada statale, in una parte a monte della strada in cui sono collocate attrezzature per attività legate all'edilizia ed in una valle della strada in cui sono localizzate attrezzature per attività legate alle lavorazioni del legname. L'ampliamento riguarda sostanzialmente la porzione a valle della strada adibita a lavorazione del legname SIN3bis di mq 24.000. La zona si sviluppa in due livelli ed è servita da una strada in pendenza che si inerpica, costeggiando il fronte del citato dislivello.

L'intero ampliamento proposto è vincolato alla conduzione unitaria dell'attività di lavorazione di legname esistente nella zona SIN3 posta sotto strada, con esclusione di qualsiasi unità abitativa e commerciale.

L'utilizzo dell'area è subordinato al mantenimento della viabilità comunale in essere ed all'esecuzione, se necessarie, di opere per l'arginatura del fiume.

Nella zona SIN3bis l'uso è limitato esclusivamente al deposito di legname (tronchi e legname lavorato), alla loro movimentazione e a quelle lavorazioni che non necessitano di superfici coperte e/o volumetrie.

La variante, ancorchè riguardi un'area di vaste dimensioni e preveda l'estensione della zonizzazione produttiva su aree di altrettante vaste dimensioni, è finalizzata al solo reperimento di spazi per l'ampliamento dell'attività in essere, con esclusione di qualsiasi forma di edificazione. È possibile, nei due livelli in cui è morfologicamente distribuita l'area, effettuare le lavorazioni che non comportino il realizzo di superfici coperte. Nella parte più bassa, verso il corso dell'Ansiei, vanno collocate le attività più rumorose, senza realizzare superfici coperte. La viabilità di accesso alla nuova area, appare particolarmente difficoltosa, e tuttavia la normativa che il Comune ha proposto, intende mantenere in essere la viabilità comunale esistente, riferendosi non tanto a quella che scende in corrispondenza delle due aree a cavallo della statale, ma quella che parte appena dopo Villagrande.

È evidente che con l'estensione dell'ambito della zona sin3bis, l'attività si pone a ridosso del corso dell'Ansiei, ma il parere dell'autorità idraulica favorevole ha sicuramente verificato gli aspetti della sicurezza idraulica escludendo che si tratta di aree esondabili.

La variante, quindi può essere condivisa, a condizione che le superfici, per quanto possibile, non vengano impermeabilizzate, ma vengano mantenute allo stato naturale.

Var. n. 2 Località "Villagrande - Attività produttiva "falegnameria".

Scheda "B"

L'intervento prevede l'estensione di una Zto T5 a destinazione residenziale di tipo semintensivo su una Zto SI (destinata ad attrezzature scolastiche). Nelle zone di tipo T, sono consentiti oltre alla residenza, anche insediamenti di attività che non contrastino con il carattere residenziale della zona, tra cui laboratori di carattere artigianale, non rumorosi, non molesti, con ridotto numero di dipendenti.

Si prevede l'ampliamento, in continuità ad un'attività in essere:

• espandendo di mq 654,51 la zona T5, trasformando pari superficie di zona SI

• Vincolando tale superficie al solo ampliamento artigianale dell'attività di lavorazione del legno, esistente, che dovrà costituire un unicum produttivo ed edilizio.

La riduzione di area scolastica, non incide sostanzialmente sulla successiva edificazione della zona SI di 21.400 mq.

L'esigua superficie necessaria e sufficiente per l'ampliamento

produttivo, non altera sostanzialmente la capacità insediativi del territorio comunale quanto a servizi scolastici.

La normativa che disciplina la zona T5 viene integrata per vincolare l'uso dell'area stessa all'attività artigianale esistente. In caso di cessazione dell'attività artigianale in essere, l'area riprenderà la precedente destinazione scolastica.

La variante risulta ininfluente dal punto di vista dimensionale, e corretta in quanto è ha effettuato un aggiornamento dello stato di fatto, rilevando la presenza di un edificio esistente. Tale edificio, tuttavia pare interamente adibito a residenza e sono solo presenti alcune cataste di legname nella pertinenza verso gli impianti sportivi. Tuttavia, nel caso che negli interrati sia presente l'attività artigianale sopra descritta, la proposta può essere ammissibile, a condizione che si tratti di un'attività non molesta e compatibile con la presenza della scuola. La normativa collegata dovrà esser adeguata alla sola zona oggetto di variante e non potrà essere estensibile ad altre zone.

Var. n. 3 Località "tra Rizio e Reane lungo la strada statale" - Attività produttiva "falegnameria e commerciale"

Scheda "C"

L'intervento prevede la trasformazione di una zona in cui sorge una struttura edilizia già utilizzata come attività commerciale a piano strada ed a magazzini ai piani seminterrati ed interrati, in una nuova Zto MA 107di mq 3.500 da destinare a residenza ed artigianato per la sua trasformazione in attività di falegnameria.

L'intervento ha carattere di riqualificazione complessiva del sito.

La normativa che disciplina la zona MA 107 viene integrata per lo specifico intervento in variante relativamente all'esclusione di qualsiasi aumento volumetrico e al mantenimento della destinazione commerciale al piano terra (quota strada).

La variante intende disciplinare una zona in cui insiste già una struttura esistente localizzata in zona impropria, in cui deve trovare insediamento un'attività di falegnameria. In qualche modo si configura come presa d'atto di una situazione esistente, ancorché venga parzialmente modificata il tipo di attività cha va ad insediarsi assieme all'attività commerciale che rimane. La destinazione di zona proposta pare condivisibile, e pertanto la proposta viene approvata.

Var. n. 4 Località "Giralba" - Attività produttiva "falegnameria".

Scheda "D"

L'intervento prevede la trasformazione di una zona in cui sorge una struttura edilizia già utilizzata per il tiro al volo in una nuova Zto MA 108 di mq. 1350 da destinare esclusivamente ad artigianato attività di falegnameria.

L'intervento ha carattere di riqualificazione complessiva del sito.

La normativa che disciplina la zona MA 108 viene integrata per lo specifico intervento in variante relativamente alla destinazione esclusiva di attività artigianale esclusa la residenza, al volume massimo edificabile che viene ridotto (da 1,00 mc/mq a 0,5 mc/mq), all'individuazione di un unico lotto minimo, alla realizzazione tramite Piano di Recupero convenzionato da estendere a tutta l'area di proprietà, per una riqualificazione complessiva e per la realizzazione di un accesso carraio funzionale all'attività artigianale da realizzare.

La variante propone la riclassificazione di un ambito già utilizzato da un'attività di tipo sportivo (tiro al volo), su cui insistono strutture più o meno precarie, in zona MA108 per inserire un'attività artigianale di falegnameria, attività che come è evidente è la principale nel comune di Auronzo di Cadore (la residenza che sarebbe consentita nelle zone MA è specificatamente esclusa in questa zona). La zona di Giralba risulta delicata dal punto di vista ambientale e pertanto risulta necessario che le strutture da realizzare non contribuiscano a incrementare gli elementi detrattori del paesaggio. Si raccomanda, come già specificato in normativa, di demolire i vari corpi di fabbrica distribuiti nella proprietà, accorpando detti manufatti in un unico volume, realizzando, per quanto possibile, una struttura non impattante che possa adattarsi al profilo del terreno, rimodellando le scarpate e ripristinando per quanto possibile le pendenze del terreno.

Var. n. 5 Località "Cella" - Attività produttiva "Deposito edile".

Scheda "E"

L'intervento prevede la trasformazione di una zona in cui esiste una struttura edilizia (tettoia) già utilizzata per il ricovero di materiali edili in una nuova Zto MA109 di mq 1350 destinata a residenza ed artigianato, per la riorganizzazione dell'area finalizzata al ricovero dei materiali edili della ditta.

L'intervento ha carattere di riqualificazione complessiva del sito.

La normativa che disciplina la zona MA 109 viene integrata per lo specifico intervento in variante relativamente alla destinazione esclusiva di attività artigianale esclusa la residenza, al volume massimo edificabile che viene ridotto (da 1,00 mc/mq a 0,5 mc/mq), all'individuazione di un unico lotto minimo, alla realizzazione tramite Piano di Recupero convenzionato da estendere a tutta l'area di proprietà, per una riqualificazione complessiva e per la realizzazione di un accesso carraio funzionale all'attività artigianale da realizzare.

La variante propone la riclassificazione di un ambito in zona agricola, su cui insistono strutture più o meno precarie, già utilizzato come deposito di materiale edile, in nuova zona MA109 destinato ad artigianato per ricovero dei materiali edili della ditta. (la residenza che sarebbe consentita nelle zone MA è specificatamente esclusa in questa zona). La normativa va a ridurre la volumetria realizzabile limitando l'indice e subordinando l'intervento a Piano attuativo tendendo alla realizzazione di una struttura non impattante che possa riqualificare l'area. È importante la realizzazione dell'accesso carraio in funzione dell'attività, dato che la viabilità per il cimitero, su cui si attesta, presenta una sezione abbastanza ridotta. La proposta, con tali prescrizioni, può risultare assentibile, a condizione che vengano mantenute le opportune distanze dal corso d'acqua che delimita il lato est, e nel rispetto del vincolo cimiteriale.

Modifiche ai testi normativi delle Nta

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle Nta, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Var. n. 1 Art. 11- Zona "SIN" Destinazione ad attività industriali.

Viene aggiunto un ultimo comma: "all'interno della zona SIN3bis è possibile la sola destinazione d'uso a piazzale per l'ampliamento dell'attività in essere e consentita alla stessa conduzione unitaria dell'adiacente zona Sin3.

Nell'area sopra il ciglio della scarpata potranno essere depositati materiali, mezzi d'opera e quant'altro necessario

alle conduzioni dell'attività a condizione di lasciare libera una fascia di rispetto di almeno 3m. dal ciglio della strada comunale, in detta area potranno essere effettuate lavorazioni che non comportino il realizzo di superfici coperte e/o volumetriche.

Nell'area pianeggiante sotto la scarpata, oltre agli usi sopradescritti per l'area in quota, dovranno trovare collocazione le lavorazioni particolarmente rumorose quali quelle per l'intestazione dei tronchi e che non comportino, in ogni caso, la necessità di superfici coperte e/o volumetriche. L'utilizzo di detta Zto SIN3bis, in ampliamento, proposto, dovrà mantenere in essere il tracciato viario esistente che attraversa l'ampliamento medesimo, eventualmente convenzionare con l'Amministrazione il suo spostamento, nonché le opere necessarie per il suo ripristino e manutenzione; inoltre, se necessario, dovranno essere garantite tutte quelle opere necessarie alla sicurezza dell'area in prossimità del fiume e provvedere al realizzo del tratto di pista ciclabile che potrebbe interessare l'ampliamento proposto.

Var. n. 2 Art. 5- Zona T (zona residenziale di tipo semintensivo

Viene aggiunto un ultimo comma: "all'interno delle zone T le aree perimetrale con linea puntinata grossa, sono vincolate alla sola destinazione artigianale in ampliamento alle attività artigianali esistenti nelle stesse zone T; l'indice di fabbricabilità all'interno di dette aree è diminuito da 1,5 mc/mq (Zto T) a 0,8 mc/mq (Zto T perimetrata; la cessazione di dette attività (artigianali esistenti) comporta un decadimento della destinazione d'uso e l'esclusione delle aree limitate dalla linea puntinata grossa, dall'azzonamento classificato di tipo"T".

Var. n. 3 Art. 57- Zona "MA" (destinate a residenza ed artigianato)

Vengono aggiunti due ultimi commi: "per la zona MA108 ed Ma109 è esclusa la residenza, l'indice fondiario è fissato in 0,5 mc/mq e l'edificazione è sottoposta a Piano di Recupero Convenzionato che preveda:

- L'individuazione di un unico lotto minimo di mq 700
- La sistemazione di tutta l'area esterna compresa nella Zto anche quella eccedente la metratura dell'unico lotto minimo, nonché la sistemazione di tutte le aree di proprietà adiacenti alla Zto ed interessate da depositi per stoccaggio di materiali vari.
- La demolizione ed accorpamento di tutti i manufatti precari o provvisori nonché la rimozione dei depositi di materiali inerenti le attività artigianali dislocati anche in aree di proprietà limitrofe alla Zto "MA" in un unico volume (nuovo) per una cubatura massima di 350 mc.
- La realizzazione/sistemazione di un accesso carraio funzionale all'attività artigianale da realizzare.

Relativamente alla sola Zto MA 109, in considerazione della sua ubicazione adiacente all'area di rispetto cimiteriale, dovrà essere posta particolare cura nel contenere qualsiasi rumore che arrechi disturbo (inquinamento) acustico.

Le proposte di modifica alla normativa appaiono coerenti con le scelte progettuali precedentemente esposte; pertanto sono assentibili.

Osservazioni

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N.	Nome	Parere Comune	Regione
1	Zandegiacomo Mazzon Osvaldo per conto della ditta ""Arte Cristallin", prot. 5277 del 27.05.2005	Accolta parzialmente: si propone di innalzare, nel caso specifico, l'indice fondiario da 0,5 a 0,85 mc/mq, ma comunque sempre inferiore all'indice di Prg pari a 1 mc/mq. È del tutto fuori luogo prevedere cubature più consistenti vista la vicinanza al corso d'acqua ed alla morfologia dei piani che degradano verso il torrente.	Concorda: ACCOLTA PARZIALMENTE come da Comune
2	Cella De Dan Michele per l'impresa "Cella De Dan Carlo sas", prot. 5302 del 28 maggio 2005	Accolta parzialmente: si propone di innalzare, nel caso specifico, l'indice fondiario da 0,5 a 0,85 mc/mq, ma comunque sempre inferiore all'indice di Prg pari a 1 mc/mq. È del tutto fuori luogo prevedere cubature più consistenti vista l'adiacenza con l'area di rispetto cimiteriale	Concorda: ACCOLTA PARZIALMENTE come da Comune

Relazione di incidenza ambientale

Si ricorda inoltre, che nel territorio del Comune di Auronzo di Cadore (BL), sono stati individuati dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che figurano nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente i siti in argomento sono:

SIC IT 3230089 (Dolomiti del Cadore e del Comelico).

SIC IT 3230081 (Gruppo Antelao-Marmarole-Sorapis)

SIC IT 3230071 (Dolomiti d'Ampezzo)

SIC IT 3230019 (Lago di Misurina)

SIC IT 3230078 (Gruppo del Popera-Dolomiti diAuronzo e di Val Comelico)

Il Comune, ottemperando a quanto disposto dall'art. 5 e allegato "G" del citato Dpr 357/97 ha trasmesso la relazione di incidenza del Prg ai sensi della direttiva "Habitat" 92/43/Cee.

Il Gruppo di esperti per le valutazioni di incidenza ambientale alle istruttorie degli strumenti urbanistici nei confronti dei SIC e Zps, ai sensi dell'art. 6 direttiva 92/43/Cee, ha esaminato la variante in oggetto, e ha rilevato che:

Verificato che gli interventi previsti dalla variante interessano i siti SIC/Zps IT 3230089 "Dolomiti del Cadore e del Complico", IT 3230081 "Gruppo Antelao-Marmarole-Sorapis", IT 3230071 "Dolomiti d'Ampezzo", IT 3230019 "Lago di Misurina", IT 3230078 "Gruppo del Popera-Dolomiti diAuronzo e di Val Complico";

Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione, che in sostanza dice che: "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Per tutto quanto sopra si segnala che:

- Le informazioni fornite non sono complete, ma nella particolare circostanza del caso, le conclusioni tracciate possono

essere ragionevolmente e obiettivamente accolte;

Considerato che dagli elaborati si evince che:

- Le previsioni della variante sono esterne al territorio dei siti Natura 2000;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento contenga la relazione di incidenza ambientale e tenga in debito conto le Misure di Conservazione contenute nella DgrV 2371 del 27/07/2006.

Pertanto si prende atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio, il quale afferma che "si può escludere il verificarsi di effetti significativi su un sito della Natura 2000 per la variante parziale al Prg relativa alle aree produttive".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Auronzo di Cadore (BL) per le zone produttive, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 00 Inquadramento generale - interventi di variante proposti sc. 1: 5.000
- Fascicolo Relazione-Norme di attuazione-Cartografia-Documentazione fotografica

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 248 del 12 febbraio 2008

Comune di Bergantino (RO). Piano Regolatore Generale - Variante parziale. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Bergantino (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5629 del 22.11.1994, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 54 del 22.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2328 del 14.04.2005, acquisita agli atti della Regione in data 22.04.2005 con prot. n. 2983355.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 19 del 23.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bergantino (RO), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 19 del 23.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tavola n. 2: P.R.G. vigente Tav. 13.3 - scala 1:2.000
  P.R.G. in variante Tav. 13.3 - scala 1:2.000,
  limitatamente agli estratti cartografici in variante.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 19 del 23.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 23.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 32785/57.09, in data 18.01.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 19 del 23.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante e' del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bergantino (RO), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 19 in data 23.01.2008

Premesse:

• Il Comune di Bergantino (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale

n. 5629 in data 22.11.1994;

• Con deliberazione di Consiglio n. 54 del 22.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2328 in data 14.4.2005, acquisita agli atti della Regione in data 22.4.2005 con prot. n. 2983355;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Rovigo, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 2145/3189 del 5.4.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 6482 del 7.11.2005 ha trasmesso l'asseverazione di compatibilità idraulica al Genio Civile di Rovigo;

• il Genio Civile di Rovigo con nota n. 781869 del 16.11.2005 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

• pertanto con riferimento alla. Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Bergantino sono stati individuati alcuni Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che figurano nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

IT327008 (Delta del Po: lagune e valli arginate tra Adige e Po di levante);

IT327007 (Gorghi di Trecenta).

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza nella quale viene dichiarata l'assenza, nel comune, di siti Natura 2000 ed inoltre si dichiara la non significatività degli effetti sui siti della provincia.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al Prg:

Zonizzazione

Var. n. 1 Trasformazione di un lotto "B" (potenzialità edificatoria 1.200 mc) inedificato in zona C1-16. Inoltre vengono eliminati il parcheggio n. 95/4 (nella tavola è identificato dal n. 4/4) e la viabilità di collegamento con il PPAR;

Var. n. 2 Trasformazione di parte di un'area D4/1 in zona C2;

Var. n. 3 Trasformazione di un lotto di circa 2.000 mq, classificato C2/9, in C1/2 e individuato anche come "lotti liberi inedificati di tipo A" (800 mc);

Var. n. 4 Trasformazione di un'area classificata "Area attrezzata a parco, gioco e sport" in zona C1/23 e ulteriormente identificata come "lotti liberi inedificati di tipo A" con volumetria massima ammissibile pari a 800 mc e con obbligo di mantenimento di una parte del verde e del parcheggio;

Var. n. 5 Trasformazione di un'area classificata C2/1 in zona C1/15 ulteriormente individuata come "lotto libero inedificato di tipo A"

Var. n. 6 Trasformazione di un lotto ricadente in zona C1/5 da "lotto libero inedificato di tipo B" a "lotto libero inedificato di tipo A". Viene inoltre ridotta e traslata la superficie del Parcheggio ed individuata "nuova viabilità di accesso".

Considerazioni

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale, poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

In merito alla presente variante, si condividono in gran parte le proposte di piano che necessitano comunque di alcune modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 punti 4 e 6 della L.R. 61/85, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli, e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

In merito alla nuova zona residenziale C2, prevista nella variante parziale n. 2, si prescrive, in fase di elaborazione dello strumento urbanistico attuativo, la previsione di una adeguata fascia verde lungo tutto il confine, in prossimità del territorio agricolo prospiciente e della zona D4/1 presente nel lotto limitrofo, con funzione di filtro e di ammortizzazione - mitigazione degli impatti visivi, acustici e di inquinamento, così come indicato con colore rosso nell'estratto Prg modificato a scala 1:2.000.

Valutazione di incidenza ambientale

VISTA la Dgr 4388 del 30.12.2005 inerente la costituzione di un gruppo di esperti per l'espletamento delle procedure concernenti la valutazione di incidenza ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso gruppo si esprime come segue:

"Vista la dichiarazione pervenuta con protocollo del Comune n. 6482 del 7.11.2004;

Vista la Dgr n. 3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e Dpr 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

Esaminata la dichiarazione redatta del geom. Amedeo Fortuna, in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Bergantino;

Si comunica che la stessa è conforme a quanto previsto nella DgrV. n. 2803 del 4.10.2004".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bergantino (RO), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi

dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:
- Tavola n. 2: Prg vigente Tav. 13.3 - scala 1:2.000
  Prg in variante Tav. 13.3 - scala 1:2.000,
  limitatamente agli estratti cartografici in variante.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 249 del 12 febbraio 2008

Comune di Borgoricco (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale n. 19. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27.06.1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Borgoricco (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1140 in data 13.03.1990;

Con deliberazione di Consiglio n. 51 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 13047 in data 29.09.2005, acquisita agli atti della Regione in data 12.10.2005.

La pubblicazione ed il deposito della variante è regolarmente avvenuta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, sulla quale il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 20 del 23.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Borgoricco (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 20 del 23.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:
- Tav. 13-1-C Individuazione variante - scala 1:5000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 20 del 23.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 23.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 32785/57.09, in data 18.01.2008, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.01.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 6 del 23.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Borgoricco (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 20 in data 23.01.2008

Premesse:

• Il Comune di Borgoricco (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1140 in data 13.03.1990.

• Con deliberazione di Consiglio n. 51 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 13047 in data 29.09.2005, acquisita agli atti della Regione in data 12.10.2005.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n.1 osservazioni nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2005.

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 0020761 del 24.02.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 10444 del 10.07.2006 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, il quale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni con nota n. 8742 del 22.08.2006;

• il Genio Civile di Padova con nota n. 6517del 14.11.2006

ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune che in sede di controdeduzione alle osservazioni ha preso atto dei citati pareri (Genio Civile e Consorzio di Bonifica).

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

• tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 18.10.2004;

• pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al Prg:,

Var. n. 1 ampliamento dell'esistente zona agro-industriale, attualmente già parzialmente edificata con l'esistenza di una attività già operativa e di un insediamento molto consistente in fase di ultimazione. Si tratta di una area posta a nord-ovest del territorio comunale, avente superficie di mq. 46.238 di forma regolare, in località S. Michele delle Badesse a ridosso dell'argine del Muson dei Sassi. La zona è interessata anche da una previsione di nuova viabilità indicata dal Ptcp

Var. n. 2 è previsto l'ampliamento della zona agro-industriale esistente in S. Michele delle Badesse a sud di Via Desman, per una superficie di mq. 39.403. La proposta di nuova espansione andrebbe a collocarsi in una zona marginale del centro abitato di S. Michele delle Badesse, con limitata presenza di abitazioni.

Var. n. 3 modesto ampliamento (circa mq. 4.000) della zona produttiva di completamento. Tale modifica consentirà l'ampliamento di una attività esistente posta al margine del primo nucleo della zona industriale, la cui possibilità di sviluppo produttivo è legata alla forte esigenza di nuovi spazi - interni ed esterni - per la lavorazione e la logistica, dettata dalla qualità e rappresentatività del proprio prodotto nell'ambito nazionale ed internazionale.

Var. n. 4 Redazione di una scheda relativa ad una attività commerciale sita in zona impropria, che ha una superficie coperta di mq. 2.265. La proposta prevede, quindi, il raddoppio dell'attività esistente a cavallo tra la zona rurale E2 e la zona omogenea residenziale di mantenimento. L'attività attualmente insediata è prettamente ad uso magazzino e deposito di prodotti per l'igiene della casa.

Var. n. 5 Individuazione di un'area commerciale della superficie di mq. 3.930. L'area è posta lungo il confine sud-ovest della zona commerciale esistente; la nuova previsione permetterebbe l'insediamento di una attività di magazzino di materiali edili - attualmente ubicato in centro abitato del capoluogo - in zona più marginale e con limitata presenza di abitazioni.

Var. n. 6 Individuazione di attività produttiva della superficie di mq. 531, con la quale viene proposto il raddoppio della superficie lorda di pavimento. La area è posta a nord di Via Carbonara e ricade parzialmente in zona C1/4 e parzialmente in zona E2. L'attività è di tipo artigianale di servizio e le lavorazioni svolte non arrecano disturbo alle abitazioni circostanti.

Var. n. 7 Viene individuata un'area D2 commerciale di mq. 20.281, all'interno della quale esiste già un fabbricato produttivo. L'area è posta lungo la strada provinciale Via Desman in località S. Eufemia, e a sud di un'area residenziale di ampliamento di recente istituzione (quest'ultima in ampliamento del centro abitato della frazione di S. Eufemia)

Var. n. 8 Viene individuata un'attività sita in zona impropria della superficie coperta di mq. 4.486, per la quale viene richiesto un aumento pari al 100% della superficie lorda di pavimento. La zona si trova lungo Via Desman in località S. Eufemia; la richiesta deriva dalla necessità della ditta di avere nuovi spazi per il confezionamento e l'immagazzinamento dei prodotti.

Testo normativo delle Nta

Relativamente alle modifiche introdotte, si richiamano gli articoli 7.4, 7.5 e 7.6 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti.

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

N. Oss	Nominativo	Comune	Regione
1	Bianchi Giovanni.	Si ritiene accoglibile il punto "B" in quanto l'individuazione di un ambito d'intervento che assoggetti tutta l'area ad uno strumento urbanistico comporta una maggiore qualità dell'intervento ed una puntuale disciplina delle opere da realizzare. Si esprime altresì parere negativo all'ampliamento dell'area (punto "A") lungo il torrente Muson in quanto si andrebbe ad allungare ulteriormente una zona critica soggetta, tra l'altro, a vincolo ambientale.	Si concorda con quanto espresso il Comune.

Valutazioni e proposte

Si tratta di una variante puntuale che inserisce degli ampliamenti alle previsioni dello strumento urbanistico, che costituiscono il completamento di alcune operazioni già avviate con le precedenti varianti, in particolare:

Var. n. 1 ampliamento dell'esistente zona agro-industriale, attualmente già parzialmente edificata con l'esistenza di una attività già operativa e di un insediamento molto consistente in fase di ultimazione, tale nuova riclassificazione risulta accoglibile con l'obbligo dello strumento urbanistico attuativo.

Var. n. 2 ampliamento della zona agro-industriale esistente in S. Michele delle Badesse a sud di Via Desman, per una superficie di mq. 39.403, tale nuova riclassificazione risulta accoglibile con l'obbligo dello strumento urbanistico attuativo.

Var. n. 3 modesto ampliamento (circa mq. 4.000) della zona produttiva di completamento, modifica accoglibile in quanto legata alla esistente zona produttiva.

Var. n. 4 redazione di una scheda relativa ad una attività commerciale sita in zona impropria, che ha una superficie coperta di mq. 2.265, condizione oramai risolta mediante l'applicazione del Dpr 447/98 (Sportello Unico per le Attività Produttive), pertanto tale modifica viene stralciata.

Var. n. 5 Individuazione di un'area commerciale della

superficie di mq. 3.930. La modifica richiesta si inserisce all'interno di un contesto agricolo non compromesso ed in forma isolata, la proposta non risulta accoglibile.

Var. n. 6 Individuazione di attività produttiva della superficie di mq. 531, con la quale viene proposto il raddoppio della superficie lorda di pavimento. La modifica richiesta si inserisce all'interno di un contesto agricolo non compromesso ed in forma isolata, la proposta non risulta accoglibile.

Var. n. 7 Viene individuata un'area D2 commerciale di mq. 20.281, all'interno della quale esiste già un fabbricato produttivo, condizione oramai risolta mediante l'applicazione del Dpr 447/98 (Sportello Unico per le Attività Produttive), pertanto tale modifica viene stralciata.

Var. n. 8 Viene individuata un'attività sita in zona impropria della superficie coperta di mq. 4.486, per la quale viene richiesto un aumento pari al 100% della superficie lorda di pavimento. La modifica richiesta si inserisce all'interno di un contesto agricolo non compromesso ed in forma isolata, la proposta non risulta accoglibile.

Per l'attuazione delle modifiche accolte si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 7 del documento d'intesa sottoscritto dal Comune di Borgoricco con la Provincia di Padova in data 18.10.2004.

Visto

Il piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Ptcp di Padova, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 46 del 31.07.2006, ora in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 delle NT, e valutato il contenuto della variante urbanistica, è accertata la compatibilità delle proposte, in essa contenute, rispetto alle previsioni del medesimo Ptcp

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Borgoricco (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 13-1-C Individuazione variante - scala 1:5000.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 250 del 12 febbraio 2008

Comune di Carmignano di Brenta (PD). Piano Regolatore Generale - Variante parziale di assestamento. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Carmignano di Brenta (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2889 del 3.10.2003, definitivamente approvato con Dgr n. 3583 in data 12.11.2004.

Con deliberazione di Consiglio n. 64 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6851 del 22.6.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 68 osservazioni nei termini e n. 7 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 22 del 24.5.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 711 del 12.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carmignano di Brenta (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 711 del 12.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Norme di attuazione - articoli variati;
- Regolamento edilizio comunale - articoli variati;
- Schede progetto (produttivi in zona impropria);
- Schede progetto (rustici dismessi);
- tav. 13.1 - Intero territorio comunale - scala 1:5000;
- fascicolo estratti planimetrici con rappresentazione delle proposte regionali (var. 14-15-18, var. 31, var. 33-34, var. 36,var. 37, oss. n. 75).

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 711 del 12.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 12.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la

variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.r. 61/1985;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota prot. n. 691149/57.09 in data 6.12.2007, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 12.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 711 del 12.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carmignano di Brenta (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.r. 61/85.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 711 in data 12.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Carmignano di Brenta (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con proposte di modifica con deliberazione di Giunta regionale n. 2889 in data 3.10.2003, definitivamente approvato con Dgr n. 3583 in data 12.11.2004.

• Con deliberazione di Consiglio n. 64 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 6851 in data 22.6.2005, acquisita agli atti della Regione in data prot.n. 454770 del 22.6.2005.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 68 osservazioni nei termini e n. 7 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.5.2005.

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 1328 del 10.1.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

• Direttamente in Regione sono pervenute le seguenti osservazioni:

1RV Sgarbossa Gianni -prot. n. 543446 del 28.7.2005

2RV Scattola Fabio e Toffanin Chantal -prot. n. 628682 del 13.9.2005, n. 589026 del 12.10.2006, n. 429432 del 31.7.2007

3RV Dellai Giuseppe -prot. n. 446928 del 26.7.2006

4RV Stocco Maria -prot. n. 57498 del 31.1.2007

5RV Baldo Mario ed altri -prot. n. 475173 del 28.8.2007

6RV Sgarbossa Gianni -prot. n. 543446 del 28.7.2005, n. 503340 del 13.9.2007.

• L'Ulss n. 15, con nota n. 2188 in data 11.1.2005, ha espresso in merito alla variante il parere di competenza.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• Il Comune con nota n. 12529 del 9.11.2005 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, il quale ha espresso parere favorevole con nota n. 4408 del 1.4.2005.

• Il Genio Civile di Padova con nota n. 258856 del 8.4.2005 ha espresso il parere sulla compatibilità idraulica di competenza.

• Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Carmignano di Brenta (PD) è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria / Zona di Protezione Speciale (SIC / Zps) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee", nonché nell'allegato A della Dgr del 27 febbraio 2007, n. 441; più precisamente il SIC / Zps in argomento riguarda:

IT3260018 (Grave e Zone umide del Brenta).

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza che è stata esaminata dal gruppo di esperti costituito con Dgr n. 1497 in data 22.5.2007, che ha espresso il proprio parere con verbale n. URB/233/07 del 3.12.2007.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• La variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia.

• Tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 25.2.2005.

• Pertanto, con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Compatibilità con il Ptcp adottato

• Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.7.2006, è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, attualmente in regime di salvaguardia ai sensi della L. n. 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito sono state acquisite le valutazioni della Provincia di Padova relativamente alla compatibilità delle previsioni con il Ptcp adottato.

Visti gli elaborati trasmessi

Valutazioni e proposte:

• La variante in esame è stata adottata in pendenza del provvedimento regionale di approvazione definitiva della variante generale. Pertanto lo stato "vigente" rappresentato contiene alcune indicazioni non congruenti con il Prg definitivamente approvato con Dgr n. 3583 in data 12.11.2004; va a tale proposito precisato che tali indicazioni incongruenti sono

da considerarsi superate da quelle conseguenti al provvedimento regionale citato.

• In linea con i principi della L.R. n. 11/2004 e con quanto espresso dalla volontà del legislatore Veneto, l'esame si è riferito in particolare alle componenti strategiche e strutturali.

1. Dato atto che per quanto concerne i contenuti specifici della variante oggetto di esame, gli stessi sono integralmente elencati ed esplicitati negli elaborati trasmessi, si sintetizzano di seguito le variazioni proposte e le relative valutazioni regionali:

tab. I

n.	Descrizione sintetica	Determinazioni regionali
Var. n. 1	eliminazione della z.t.o. Fb/3, sita in località Camazzole, in altra zona fronteggiante e sua trasformazione in zona agricola- sottozona agricola E2	Si concorda.
Var. n. 2	collocazione della nuova z.t.o. Fb/3, in luogo della esistente zona agricola - sottozona E2. Tale variazione si è resa necessaria per razionalizzare la posizione della suddetta z.t.o. a ridosso della z.t.o. Fc/5b esistente per il completamento delle aree a standards degli stabili comunali ad uso scuole materne	Si concorda.
Var. n. 3	spostamento del parcheggio di piano denominato P/3 in altra z.t.o. contigua, con il mantenimento della medesima superficie (vedasi tavole A e B)	Si concorda.
Var. n. 4	nuova collocazione del P/3 in luogo della prevista zona agricola, in quanto si ritiene la nuova collocazione più razionale	Si concorda.
Var. n. 5	diminuzione della fascia di rispetto stradale della nuova viabilità di progetto nella frazione di Camazzole, tale diminuzione è stata resa necessaria in quanto trattasi di viabilità locale di progetto	Si concorda, richiamando in generale la prevalenza della normativa vigente in materia di distanze dalle strade (D.Lgs. d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e d. legisl. 30 aprile 1992, n. 285), da verificare in sede di attuazione degli interventi e da applicarsi anche nel caso di indicazioni di Prg discordanti.
Var. n. 6	ridistribuzione planimetria del parcheggio P/5 prevista in località Camazzole per una sua razionalizzazione al fine della sua realizzazione	Si concorda.
Var. n. 7	trasformazione della z.t.o. E3 in z.t.o. C1/SP15, area che ha di fatto perso la natura di area agricola in quanto esistente già un aggregato abitativo;	Non si concorda, in quanto l'area è già stata oggetto di valutazione in sede di esame della variante generale, riscontrando la carenza dei requisiti delle aree di completamento. La previsione è pertanto stralciata.
Var. n. 8	completamento della z.t.o. C1/SP10 e C1/SP9 con nuova dicitura in z.t.o. C1/SP9; tale completamento di mq. 6600 corrispondente a 19 abitanti teorici equivalenti	Considerata la prossimità al centro abitato, l'analoga classificazione delle zone contermini, e la complessiva consistenza del nucleo abitato, si concorda parzialmente con il Comune, proponendo di subordinare gli interventi - nella porzione oggetto di variazione - a progettazione unitaria e a convenzionamento obbligatorio per l'integrazione delle opere di urbanizzazione del nucleo, evitando in ogni caso l'edificazione in prossimità dell'incrocio.
Var. n. 9	realizzazione di una nuova viabilità di progetto, (strada comunale) che attraversa il territorio comunale a nord del centro abitato del capoluogo, al fine di razionalizzare e risolvere i problemi di congestione del centro urbano	La previsione è stata proposta per lo stralcio in sede di controdeduzioni alle oss.ni nn. 5, 22, 40, 43. Si rinvia pertanto alle relative determinazioni regionali.
Var. n. 10	ampliamento della z.t.o. D1/5 (area facente parte del complesso della Cartiera di Carmignano s.p.a.); tale ampliamento di mq. 18331.67 è stato reso necessario per l'ampliamento del complesso industriale esistente e per l'aumento di nuovi posti di lavoro	Richiamati i contenuti e le prescrizioni dell'accordo sottoscritto in data 25.2.2005 con la Provincia di Padova ed il Comune di Grantorto, ai sensi della L.R. 35/2002, si concorda con la proposta.
Var. n. 11	eliminazione della prevista z.t.o. C2/3 e trasformazione di parte della stessa in zona a verde privato; tale eliminazione si è resa necessaria in quanto esiste un fabbricato agricolo a destinazione allevamento intensivo che di fatto inibisce la costruzione di fabbricati residenziali	Si concorda.
Var. n. 12	trasformazione di parte di lotto C2/3 in z.t.o. B2/10; trattasi di completamento di lotto esistente	Si concorda.
Var. n. 13	trasformazione della zona agricola E4 in z.t.o. C1/SP14, trattasi di area che ha di fatto perso la natura di area agricola in quanto esistente già un aggregato abitativo	Si concorda parzialmente con il Comune: considerato che la zona viene ampliata includendo una porzione non edificata, si propone di subordinare gli interventi - nella porzione oggetto di variazione - a progettazione unitaria e convenzionamento obbligatorio per l'integrazione delle opere di urbanizzazione del nucleo. Si prescrive inoltre di mantenere la fascia di rispetto stradale lungo Via Spessa così come indicata dal Prg vigente. Con riferimento alla presenza della Roggia Lama, si rammenta il rispetto del RD 523/1904 (distanze dal demanio idrico). Si richiama infine il rispetto della normativa relativa all'area di rispetto del radiofaro.
Var. n. 14 Var. n. 15 Var. n. 18	eliminazione di porzione di zona di espansione denominata C2/4 e realizzazione di un nuovo parcheggio P/30; tale variazione è resa necessaria per il reperimento di standard e nuova viabilità a servizio di zona residenziale ricollocazione della z.t.o. FC/12 in nuova posizione, con conseguente ampliamento della z.t.o. C2/4 di mq. 10.000 circa corrispondenti a 21 abitanti teorici equivalenti creazione di una nuova area di espansione C2/11 con una nuova area Fc/12; tale variazione comporta un aumento della capacità edificatoria di mq. 26000 circa 54 abitanti teorici equivalenti	Si concorda parzialmente con le proposte. L'ampliamento delle zone di espansione residenziale è stato motivato, nella relazione, dalla prevista eliminazione di altre aree dello stesso tipo e dall'opportunità di porre a carico dei privati la realizzazione della nuova circonvallazione; l'eliminazione di tale viabilità, proposta dal Comune in sede di controdeduzioni alle osservazioni, lascia un disegno urbanistico dell'ambito indefinito, derivante dalla "cancellazione" della strada e dalla conferma delle aree a servizi contermini (peraltro ricadenti in area di rispetto dell'elettrodotto). Si ritiene necessario che il Comune affronti in maniera più organica il futuro assetto dell'ambito, tenendo in adeguata considerazione le emergenze architettoniche presenti negli intorni e verificando le possibilità di effettiva attuabilità delle previsioni sulla base dei principi perequativi prefigurati nella relazione, da aggiornare alla sopravvenuta eliminazione della strada.

n.	Descrizione sintetica	Determinazioni regionali
		In particolare si ritiene che le dimensioni della nuova zona C2/11 risultino eccessive, in rapporto alle necessità ed al contestuale ampliamento della zona C2/4 operato con la variante, e che sia necessario mitigare il rapporto con il contesto visuale della chiesetta di Sant'Anna e del complesso di villa Spessa. Si propone pertanto: - il parziale ridimensionamento della zona C2/11, con riclassificazione delle porzioni stralciate in aree a verde; - la previsione di aree a verde di mitigazione e filari alberati a protezione del contesto figurativo dell'oratorio di Sant'Anna; - l'estensione delle aree a verde pubblico lungo il perimetro dell'insediamento; - la ricollocazione delle aree a parcheggio in posizione congruente con il disegno complessivo dell'ambito; - che sia sottoposto a strumento attuativo unitario l'intero ambito costituito dalle zone C2/11 e C2/4, compresi i parcheggi, le aree a verde pubblico e la viabilità a margine degli insediamenti, ponendo a carico degli attuatori degli interventi la realizzazione e la cessione gratuita delle opere e delle aree a servizi previste (verde e parcheggi pubblici, opere di mitigazione, filari alberati, ecc.). Il tutto secondo le indicazioni grafiche riportate nell'estratto planimetrico allegato al presente parere. In sede di controdeduzioni il Comune potrà proporre anche una diversa suddivisione degli ambiti sottoposti a SUA (in luogo dell'ambito unitario) previa predisposizione una scheda di progetto redatta ai sensi dell'art. 9 della L.R. 61/85, con valore di piano guida per gli interventi, con i medesimi contenuti di cui sopra. In tale sede potranno essere proposte soluzioni di progetto alternative, purché in linea con le finalità evidenziate. Dovranno essere prodotte le Tav. 1:2000 delle zone significative.
Var. n. 16	creazione z.t.o. agricola di protezione dell'area residenziale z.t.o. B3/24 con parziale riduzione della z.t.o. D1/5; tale variazione è resa necessaria per la creazione di una zona di protezione per la z.t.o. B3/24 da presenza di una attività industriale	Si concorda.
Var. n. 17	trasformazione della z.t.o. Fc/16 in z.t.o. B2/30, tale ampliamento di mq. 6400 circa corrisponde a 26 abitanti teorici equivalenti	Si concorda parzialmente con il Comune: considerate le dimensioni dell'ambito di completamento ed i parametri urbanistico edilizi di zona, nonché la necessità di definire le modalità di accesso all'area, si propone di subordinare gli interventi - nella porzione oggetto di variazione - a progettazione unitaria con obbligo di convenzionamento per il completamento delle opere di urbanizzazione.

n.	Descrizione sintetica	Determinazioni regionali
Var. n. 19	realizzazione di una nuova Fb/46 in luogo della z.t.o. B2/40 (caserma carabinieri). Tale variazione è resa necessaria necessaria per la puntuale individuazione del sito citato	Si concorda.
Var. n. 20	trasformazione dell'area Fb/21 del depuratore della Cartiera di Carmignano in z.t.o. B2/59. Tale variazione è resa necessaria al fine di eliminare un impianto di depurazione in vicinanza di una zona residenziale esistente e sua nuova collocazione in z.t.o. D1/5 precedentemente ampliata. Tale variazione comporta un aumento della capacità edificatoria di mq. 15600 circa corrispondenti a circa 36 abitanti teorici equivalenti;	Si concorda parzialmente con il Comune: considerate le dimensioni dell'ambito di completamento ed i parametri urbanistico edilizi di zona, nonché l'opportunità di migliorare la percorribilità pedonale in prossimità dell'incorcio, si propone di subordinare gli interventi - nella porzione oggetto di variazione - a progettazione unitaria con obbligo di convenzionamento obbligatorio per il completamento delle opere di urbanizzazione. In tale sede dovrà essere prevista la realizzazione di un percorso pedonale lungo la Roggia Molina. Ogni intervento di trasformazione sarà subordinato alla preventiva bonifica dei siti da eventuali inquinamenti.
Var. n. 21	eliminazione della prevista rotatoria su Via Cerato-Spessa. Tale variazione è resa necessaria in quanto è stata prevista una nuova rotatoria a sud a supporto della nuova viabilità di progetto	Si concorda.
Var. n. 22	traformazione di porzione dell'area Fc/22 in z.t.o. B2/45. Tale variazione è resa necessaria per completare la z.t.o. B2/45 esistente. Tale variazione comporta un aumento della capacità edificatoria di mq. 3300 corrispondenti a circa 13 abitanti equivalenti	Si concorda, prescrivendo che l'attuazione degli interventi sia subordinata all'individuazione delle modalità di accesso alla residua area Fc/22.
Var. n. 23	realizzazione di una nuova z.t.o. C2/9. Tale variazione è resa necessaria per sviluppare e completare il centro residenziale esistente. Tale variazione comporta un aumento della capaicità edificatoria di mq. 38.000 circa, corrispondente a 85 abitanti teorici equivalenti	Non si concorda con la proposta. La nuova zona di espansione residenziale è stata motivata, nella relazione, dalla prevista riduzione della zona C2/8; l'eliminazione di tale riduzione, proposta dal Comune in sede di controdeduzioni alle osservazioni, fa venir meno la necessità di compensazione; la previsione comporta la pressoché totale chiusura dell'ampio varco aperto verso la campagna lungo il tratto urbano di via Belluzzo. Non vi sono, al contrario che nelle aree interessate dalle varianti 15 e 18, motivazioni di natura perequativa (realizzazione di ampie zone a servizi) che sorreggano l'interesse pubblico della proposta. La previsione è pertanto proposta per lo stralcio.
Var. n. 24	ampliamento della z.t.o. B3/38. Tale variazione è resa necessaria per il completamento del centro residenziale esistente della località di Spessa. Tale varazione comporta un aumento della capacità edificatoria di circa mq. 5100	Non si concorda con la proposta del Comune in quanto lo stato di fatto dell'area interessata, la collocazione e la conformazione non ne consentono la classificazione in zona di completamento. La previsione è pertanto stralciata.
Var. n. 25	trasformazione dell'area a verde privato in z.t.o. Fc/16. Tale variazione è resa necessaria per l'aumento degli standards di piano	La previsione è stata proposta per lo stralcio in sede di controdeduzioni all'oss. n. 17, ripristinando la situazione pre-vigente. Si rinvia pertanto alle relative determinazioni regionali.

n.	Descrizione sintetica	Determinazioni regionali
Var. n. 26	riduzione dell'area di espansione D2/3 e sua trasformazione in z.t.o. E2 speciale. Tale variazione è resa necessaria data la difficoltà nella realizzazione della suddetta espansione	La previsione è stata proposta per lo stralcio in sede di controdeduzioni all'oss. n. 75, ripristinando la situazione pre-vigente. Si rinvia pertanto alle relative determinazioni regionali.
Var. n. 27	trasformazione del parcheggio P/25 in z.t.o. Fa/31. Tale variazione è resa necessaria per uniformare la zona di progetto del nuovo "Polo Scolastico"	Si concorda.
Var. n. 28	eliminazione porzione di z.t.o. B2/87 e trasformazione in z.t.o. Fa/45. Tale variazione è resa necessaria per dare uniformità all'area Fa/45 dove verrà realizzato il "Polo Scolastico"	Si concorda, richiamando quanto considerato in merito all'oss. n. 65.
Var. n. 29	riduzione della prevista z.t.o. C2/8 e trasformazione in z.t.o. E2 Speciale. Tale variazione risulta necessaria per uniformarsi alla nuova perimetrazione dell'ambito edificatorio di progetto	La previsione è stata proposta per lo stralcio in sede di controdeduzioni alle oss.ni nn. 9, 45 e 65, ripristinando la situazione pre-vigente. Si rinvia pertanto alle relative determinazioni regionali.
Var. n. 30	riduzione della prevista z.t.o. C2/8 e trasformazione in z.t.o. Fc/47 all'interno del PUA e trasformazione di una porzione di z.t.o. C2/8 in z.t.o. B3/52. Tale variazione è resa necessaria per la riduzione della dimensione dell'ambito del PUA C2/8 a seguito dello scorporo dell'area Fa/45	La previsione è stata proposta per lo stralcio in sede di controdeduzioni alle oss.ni nn. 9, 45 e 65, ripristinando la situazione pre-vigente. Si rinvia pertanto alle relative determinazioni regionali.
Var. n. 31	modesta riperimetrazione della z.t.o. D1/17 con individuazione di fascia a verde privato a protezione dell'area residenziale e trasformazione della prevista z.t.o. D2/1 in z.t.o. B2/88. Tale variazione è resa necessaria al fine di protezione della esistente zona residenziale B2/88 da una z.t.o. D1 (industriale) e la trasformazione della z.t.o. D2/1 in z.t.o. B2/88 è resa necessaria al fine di rendere prevalentemente residenziale l'ambito esistente. Tale variazione comporta un aumento della capacità edificatoria di mq. 4500 circa, corrisponedente a circa 21 abitanti teorici equivalenti	Si concorda parzialmente con il Comune: considerata la collocazione dell'ambito di completamento residenziale, nonché l'opportunità di realizzare contestualmente agli interventi di edificazione le necessarie opere di mitigazione, si prescrive di estendere l'area a verde privato di protezione anche alla porzione d'angolo della zona B/88, e di subordinare gli interventi di eventuale edificazione nell'ambito alla preventiva realizzazione delle necessarie opere di separazione e mitigazione (barriere arbustive, filari di alberi ad alto fusto). Il tutto secondo le indicazioni grafiche riportate nell'estratto planimetrico allegato al presente parere.
Var. n. 32	trasformazione con conseguente aumento di superficie della prevista z.t.o. C2/9 in z.t.o. B2/100. Tale variazione è resa necessaria al fine dello snellimento delle procedure edificatorie in quanto area già dotata delle principali opere di urbanizzazione. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria del Prg pari a mq. 11800, corrispondenti a 96 abitanti teorici equivalenti	Si concorda parzialmente con il Comune; tenuto conto del carattere della proposta (definizione del margine del capoluogo), considerate le dimensioni e lo stato delle urbanizzazioni della zona e delle aree contermini (B2/69), la proposta risulta condivisibile subordinatamente a progettazione unitaria con convenzionamento obbligatorio per il completamento delle opere di urbanizzazione. In tale sede dovranno essere previste la sistemazione del marciapiedi, accorpando il più possibile gli accessi ed assicurando la tutela della sicurezza stradale, nonché la realizzazione delle necessarie opere di separazione e mitigazione (barriere arbustive, filari di alberi ad alto fusto) verso il lato campagna.
Var. n. 33 Var. n. 34	individuazione di una nuova z.t.o. D2/4 (artigianale ed industriale di espansione): Tale variazione è resa necessaria al fine di completare la z.t.o. D1 esistente a confine e realizzare inoltre le opere di urbanizzazione mancanti risagomatura in ampliamento della prevista z.t.o. B2/98. tale variazione è resa necessaria al fine di regolarizzare i limiti della zona	Si concorda parzialmente con il Comune: considerate le finalità della zona "E2 speciale", concepita nel Prg approvato come una cintura agricola di separazione tra le zone produttive lungo la statale e l'abitato di Carmignano, si ritiene necessario mantenere almeno in parte la continuità di tale fascia e quindi evitare la fusione tra le zone produttive e quelle residenziali lungo la strada Vecchia Postumia e via S. Pio X; si condividono parzialmente il prolungamento della zona produttiva a ridosso della zona "AC/1" per le eventuali necessità di ampliamento dell'attività, previa introduzione di una fascia di separazione a verde privato dalle zone residenziali, e la modesta rettifica della zona D2/4 (già classificata dal Prg vigente D1/16). Pertanto si propongono le seguenti modifiche: - parziale stralcio della zona D2/4 e della zona B2/98, nelle parti prospicienti l'incrocio tra la strada Vecchia Postumia e via S. Pio X; - riclassificazione dell'ambito interessato dall'attività fuori zona "AC/1" (che, va precisato, ricade in E2 speciale nel vigente Prg), in zona produttiva di completamento "D1", unitamente alla porzione in ampliamento; - introduzione di una fascia di separazione a verde privato tra la suddetta zona e la zona B2/98; - conferma parziale dell'ampliamento della zona D2/4 (già classificata dal Prg vigente D1/16). Il tutto secondo le indicazioni grafiche riportate nell'estratto planimetrico allegato al presente parere.
Var. n. 35	eliminazione della prevista z.t.o. D1/21	La previsione è stata proposta per lo stralcio in sede di controdeduzioni all'oss. n. 48, ripristinando la situazione pre-vigente. Si rinvia pertanto alle relative determinazioni regionali.
Var. n. 36	individuazione di una nuova z.t.o. D2/SP3 (area a servizi viabilistici, mezzi commerciali senza nuove superfici produttive). Tale variazione è resa necessaria al fine di creare una zona per lo stazionamento dei mezzi commerciali e pesanti sparsi per il territorio comunale	Si concorda parzialmente con il Comune: richiamati i contenuti dell'accordo di pianificazione sottoscritto con la Provincia ed il Comune di Grantorto ai sensi della L.R. 35/2002, e tenuto conto della presenza del corso d'acqua vincolato e delle caratteristiche dell'ambito, si ritiene di poter condividere la sola porzione ovest, opportunamente separata dal canale. Si propone pertanto il parziale stralcio della nuova zona D2/SP3 secondo le indicazioni grafiche riportate nell'estratto planimetrico allegato al presente parere. Valuti inoltre il Comune, in sede di controdeduzioni, l'opportunità di ricomprendere nell'ambito dello strumento urbanistico attuativo anche la porzione di via Ospitale sino all'innesto sulla strada provinciale Contarina, interessata dal presumibile aumento del carico di traffico, al fine di adeguarne le caratteristiche alle nuove funzioni proposte.

n.	Descrizione sintetica	Determinazioni regionali
		Per quanto riguarda la presenza dell'elettrodotto e della ferrovia - delle quali non sono riportate nella cartografia adottata le fasce di rispetto - e del corso d'acqua vincolato, si richiamano il rispetto della normativa di settore e le prescrizioni generali riportate nel presente parere. Si richiamano infine tutte le altre prescrizioni / indicazioni contenute nel citato accordo con la Provincia.
Var. n. 37	nuova z.t.o. D2/SP2 (area per la regolarizzazione dell'attività esistente). Tale variazione è resa necessaria al fine di completare un'attività esistente e dotarla di viabilità autonoma.	Si concorda parzialmente con il Comune: richiamati i contenuti dell'accordo di pianificazione sottoscritto con la Provincia ed il Comune di Grantorto ai sensi della L.R. 35/2002, si ritiene di poter condividere il solo riconoscimento dell'ambito dell'attività esistente, peraltro prossimo alla zona produttiva del vicino Comune di Grantorto; si concorda peraltro con le valutazioni della Provincia, in particolare con quelle relative all'inadeguatezza delle aree produttive proposte a fianco della viabilità di progetto ed alla caratterizzazione di quest'ultima quale bypass del centro abitato di Ospitale. Si propone pertanto: - la rettifica del tracciato della viabilità di progetto a nord in modo da avvicinare l'innesto su via Ospitale alla zona ad autoparco (var. 38) ed allontanarlo dall'abitato di Ospitale; - la continuazione della viabilità di progetto a sud sino all'innesto con via Ospitale / via Regina Elena verso Grantorto; - lo stralcio delle porzioni di zona D2/SP2 poste a fianco della viabilità a nord dell'ambito attuale; - che l'intero ambito, costituito dalla zona produttiva e dalla nuova viabilità, sia ricompreso nello strumento urbanistico attuativo, con obbligo di realizzazione della nuova viabilità posto a carico del privato. Il tutto secondo le indicazioni grafiche riportate nell'estratto planimetrico allegato al presente parere. Si richiamano inoltre tutte le altre prescrizioni / indicazioni contenute nel citato accordo con la Provincia, nonché le modifiche derivanti dal parziale accoglimento dell'oss. n. 38. L'attuabilità delle nuove previsioni è vincolata al rigoroso rispetto dell'autorizzazione regionale n. 1431 (scadenza 31/12/2010) in corso e delle previsioni del piano regionale delle attività di cava, nonché di tutti gli obblighi derivanti dalla futura cessazione dell'attività di escavazione. Va precisato infine che ogni intervento rimane subordinato alla preventiva verifica della legittimità dello stato di fatto.
Var. n. 38	riperimetrazione area a parcheggio P/9 tra la Via Trento e la z.t.o.D1/6 e z.t.o. B2/21. tale variazione è resa necessaria al fine di completare le opere di urbanizzazione mancanti a servizio del già realizzato parcheggio pubblico	Si concorda, suggerendo al Comune di valutare, in sede di attuazione degli interventi, la possibilità di studiare un diverso accesso all'attività insediata nella zona D1/6, previa chiusura dell'accesso dalla strada residenziale, onde evitare improprie commistioni di traffico leggero e pesante.

Modifiche puntuali (annessi rustici)
tab. II

Var. n.1	recupero annesso rustico dismesso della Ditta Costa Margherita. Vista la necessità ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 2 delle n.A. del Prg Vigente di individuazione degli annessi rustici dismessi si è provveduto a stilare una scheda che individua la superficie da recuperare e da riutilizzare con destinazione residenziale (vedasi scheda)	Per quanto concerne l'individuazione di edifici agricoli dismessi per i quali è consentito il cambio d'uso in senso residenziale si rileva che non è presente, nelle schede trasmesse, alcuna informazione in merito alla consistenza degli stessi e alle motivazioni di carattere agronomico in base alle quali l'annesso sia stato giudicato non più funzionale. Non è possibile pertanto concordare con le schede proposte dal Comune in assenza di una valutazione agronomica puntuale sulla funzionalità al fondo, disposta attraverso una apposita integrazione delle schedature che esprima contestualmente contenuti di analisi e di progetto. Va peraltro precisato che le modalità di recupero non possono comportare la demolizione e ricostruzione, e che ogni intervento rimane subordinato alla preventiva verifica della legittimità dello stato di fatto. Si propone pertanto lo stralcio delle schede proposte. In sede di controdeduzioni il Comune potrà integrare le schede prodotte secondo le modalità descritte (verifiche agronomiche, rappresentazione stati di fatto, documentazione fotografica). Vanno in ogni caso rammentate le limitazioni agli interventi in zona agricola conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 18/2006).
Var. n. 2	recupero annesso rustico dismesso della Ditta Sonda Maria. Vista la necessità ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 2 delle n.A. del Prg Vigente di individuazione degli annessi rustici dismessi si è provveduto a stilare una scheda che individua la superficie da recuperare e da riutilizzare con destinazione residenziale (vedasi scheda)	
Var. n. 3	recupero annesso rustico dismesso della Ditta Zanella Emanuela. Vista la necessità ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 2 delle n.A. del Prg Vigente di individuazione degli annessi rustici dimessi si è provveduto a stilare una scheda che individua la superficie da recuperare e da riutilizzare con destinazione residenziale (vedasi scheda)	
Var. n. 4	recupero annesso rustico dismesso della Ditta Zanella Ornella. Vista la necessità ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 2 delle n.A. del Prg Vigente di individuazione degli annessi rustici dismessi si è provveduto a stilare una scheda che individua la superficie da recuperare e da riutilizzare con destinazione residenziale (vedasi scheda)	
Var. n. 5	recupero annesso rustico dismesso della Ditta Sgarbossa Augusto. Vista la necessità ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 2 delle n.A. del Prg Vigente di individuazione degli annessi rustici dismessi si è provveduto a stilare una scheda che individua la superficie da recuperare e da riutilizzare con destinazione residenziale (vedasi scheda)	
Var. n. 6	recupero annesso rustico dismesso della Ditta Zanella Michela. Vista la necessità ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 2 delle n.A. del Prg Vigente di individuazione degli annessi rustici dismessi si è provveduto a stilare una scheda che individua la superficie da recuperare e da riutilizzare con destinazione residenziale (vedasi scheda)	

Modifiche puntuali (edifici produttivi in zona impropria)
tab. III

Var. n. 1	Trattasi di ampliamento di attività artigianale in zona agricola per lavorazione e stampaggio di carta, non considerata insalubre di cui alla scheda progetto allegata	Per l'attività individuata è in corso una procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive ex Dpr 447/98. La previsione è pertanto stralciata in quanto superata.

Var. n. 2	Trattasi di ampliamento di attività artigianale in zona agricola per autotrasporto per conto terzi di cui alla scheda progetto allegata	Non si concorda con il Comune: i consolidati criteri di valutazione regionale non ammettono di norma la possibilità di ampliare attività in zona impropria poste in prossimità di corsi d'acqua (Roggia Rezzonica); l'attività di autotrasporto in atto va peraltro valutata in relazione alla contestuale previsione della nuova zona D2/SP3, che ha lo scopo - dichiarato dal Comune - di evitare la nascita ed il consolidamento di attività di questo tipo in zona impropria; considerata infine la presenza, in area contigua, di un fabbricato di valore ambientale individuato ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85, richiamate le limitazioni conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni (L.R. 18/2006), rilevata infine l'inadeguatezza della documentazione fotografica prodotta, la scheda è stralciata.

Modifiche ai testi normativi delle Nta e RE tab. IV

Var. da n. 1 a n. 9: modifiche alle norme di attuazione del Prg (artt. 7, 22, 28, 36, 37, 38, 39, 45, 57) Si concorda con le modifiche proposte, con le eccezioni di seguito riportate, e richiamando le modifiche conseguenti al parziale accoglimento dell'oss. n. 38:		
Var. n. 2	modifica alle n.A. art. 23 comma 2 è stata aggiunta la seguente dicitura: "con esclusione della viabilità di accesso e distribuzione quanto opportuna e necessaria". Sono stati cancellati all'art. 23 comma 2 le lettere c e d ed è stato inserito i commi c.1, c.2, c.3. Inoltre sempre all'art. 23 comma 2 le lettera e f e g sono diventate d, e ed f	Si concorda, richiamando in ogni caso il rispetto delle norme regionali in materia di attività commerciali, anche in caso di contrasto con le norme di Prg, e la modifica conseguente al parziale accoglimento dell'oss. n. 38.
Var. n. 4	modifica alle n.A. art. 36 al comma 2 lettera h è stata aggiunta la seguente dicitura: "ivi comprese le medie… d'ora in poi L.R. 15/04"	Si concorda, fatto in ogni caso salvo il rispetto delle norme regionali in materia di attività commerciali, anche in caso di contrasto con le norme di Prg.
Var. n.5	modifica alle n.A. art. 37 al comma 4 nella definizione del parametro altezza è stato aggiunta la seguente dicitura "nel caso in cui… dai fabbricati"	Si concorda parzialmente, ritenendo necessario aggiungere alla fine della parte aggiunta le parole: ", purché nel rispetto dei diritti dei terzi, delle norme del Codice Civile e del DM 1444/68."
Var. n. 6	Art. 38 comma 5 è stato inserito il punto 1.2	Il testo va aggiornato alle proposte di modifica relative alla zona D2/SP2 (var. 37), ed integrato con le indicazioni / prescrizioni contenute nell'accordo di pianificazione con la Provincia. In particolare va precisato che la strada, la cui realizzazione sarà da porsi a carico della Ditta insediata, dovrà essere pubblica (e non interna). Si richiama inoltre e la modifica conseguente al parziale accoglimento dell'oss. n. 38.
	Art. 38 comma 5 è stato inserito il punto 1.3	Il testo va aggiornato alle proposte di modifica relative alla zona D2/SP3 (var. 36), ed integrato con le indicazioni / prescrizioni contenute nell'accordo di pianificazione con la Provincia.
Var. n. 7	modifica alle n.A. art. 39 al comma 1 è stata aggiunta la lettera "d"	La correzione prescritta nel parere Ulss non appare appropriata. Si richiama la rettifica derivante dal parziale accoglimento dell'oss. n. 38 (corretto riferimento all'art. 30 L.R. 61/85).
	art. 39 al comma 3 alla lettera "a" sono state aggiunte le parole "anche mediante immobili non contigui"	Non si concorda, in quanto non in linea con i consolidati criteri regionali e poiché, sotto il profilo tecnico giuridico, non si configurano come ampliamenti, ma come nuove costruzioni. Stralciato.
Var. n. 8	modifica alle n.A. art. 45 al comma 1 e 2 è stata aggiunta la parole "allegate"	Si concorda, richiamando tuttavia le proposte di modifica relative alle schede proposte.
	Art. 57 sono stati aggiunti i commi 4 e 5	Si concorda, richimando la modifica conseguente al parziale accoglimento dell'oss. n. 38.
Var. da n. 10 a n. 23: modifiche varie al regolamento edilizio comunale, per la maggior parte in adeguamento al Dpr 380/2001 (artt. 2, 5, 8bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27) Si concorda con le modifiche proposte, con le sole eccezioni di seguito riportate, e richiamando le modifiche conseguenti al parziale accoglimento dell'oss. n. 38:		
Var. n. 11	modifica al R.E.C. art. 5 al comma 1 sono state tolte le seguenti diciture: "ai fini dell'individuazione… successive modifiche"	Non si concorda, in quanto l'integrazione normativa è stata prescritta in sede di approvazione regionale del Prg, ed è confermata integralmente in quanto richiamo alle norme statali sovraordinate. Stralciata.
	il comma 4 dell'art. 5 è stato suddiviso in commi 5 e 6; al comma 6 così ricostruito sono state tolte le seguente frasi: "eventuali… per più del 12%"; "i tagli di... Non meno di 1,5 m" in più al suddetto comma sono state aggiunte le seguenti frasi "è consentita… tetti"; "tutte"; "le trasformazioni… in poi L. 13/89"; "€ 100". Al comma 6 così' ricostruito è stata aggiunta alla lettera b la seguente frase "1.50 ml; …20 m. di falda"; sono state inoltre aggiunte al citato comma le lettere c e d	Si concorda parzialmente: richiamate le prescrizioni contenute nel parere Ulss, la frase aggiunta: "Le trasformazioni… in poi L. 13/89" è stralciata. Si richiama inoltre il rispetto della disciplina regionale in materia di sottotetti, che prevale anche in caso di contrasto con le norme di Prg.
Var. n.12	modifica al REC art. 8 bis: sono state eliminate le seguenti parole "alla L. 13/89… Dpr 503/96" e aggiunta alla fine del comma la seguente frase "a quanto previsto nel DprP 380/2001"	Si concorda, precisando che i riferimenti normativi sostituiti rimangono validi per le parti richiamate dall'art. 82 del Dpr n. 380/2001.
Var. n. 25	modifica al REC art. 27 comma 2 lettera elimato "40" e sostituito con "45" ed aggiunto "in ogni alloggio....per ciascuno dei successivi" al comma 3 è stata aggiunta ripetutamente la parola "minima" nella prima linea e nelle seguenti 12 punti; al comma 3 punto 12 sono state aggiunte le parole "con un lato non misurante meno di m. 3", è stato aggiunto il punto 13 "cantine e simili: superficie massima 20 mq" e il punto 14 "centrali termiche: superficie massima 10 mq" al comma 4 lettera a è stato aggiunto "con foro finestra di dimensione minima di 0.80 per 0.80 mq" al comma 6 lettera a è stata sostituita la parola "3,5" con "3"	Si richiamano le prescrizioni contenute nel parere Ulss.

1. Con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del Prg va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50, lett. d), della legge stessa, approvati con Dgr 3178 dell'8.10.2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi. Si richiamano a tale proposito i contenuti della circolare regionale n. 1 del 17.1.2007 approvata con Dgr n. 34 del 16.1.2007. Le disposizioni e le previsioni contenute nel Prg vigente, nonché quelle oggetto del presente parere, sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato.

2. Come già rilevato nella Variante Generale, nella cartografia della variante in esame non risultano riportate le fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi definite ai sensi della vigente disciplina regionale. Tenuto conto del fatto che le caratteristiche degli allevamenti possono subire modifiche nel tempo, e che la sussistenza e la conformazione delle relative aree di rispetto è legata alle caratteristiche ed al permanere dell'elemento che le genera (allevamento), si ribadisce che l'effettiva ammissibilità delle previsioni edificatorie di piano (comprese quelle relative ai nuovi insediamenti) rimane subordinata alla preventiva verifica del rispetto delle distanze dagli eventuali allevamenti individuate ai sensi della vigente normativa, da effettuarsi prima dell'approvazione dello strumento attuativo o, nel caso di altri interventi assoggettati a tale normativa, prima del rilascio del titolo abilitativo.

3. Si rammenta che la presenza negli ambiti oggetto di variante di infrastrutture a rete quali elettrodotti e gasdotti, comporta l'obbligo - nelle relative aree di rispetto / servitù - della rigorosa osservanza della disciplina normativa statale e regionale vigente, da recepirsi in sede di attuazione degli interventi. Si prescrive a tale proposito che nella cartografia di Prg siano riportate le relative aree di rispetto, in qualche caso omesse nella cartografia adottata.

4. Sono confermate le fasce di tutela dei corsi d'acqua previste dall'art. 27 della L.R. 61/85, che si invita il Comune a rappresentare nella cartografia di Prg, all'interno delle quali si applica la disciplina di cui all'art. 16 delle Nta, nonché le norme di cui al R.D. 523/1904 per quanto concerne le distanze minime da osservarsi dal demanio idrico. Si ribadisce inoltre all'Amministrazione Comunale l'opportunità di disciplinare ed organizzare gli insediamenti posti tra la ferrovia e la strada statale in sede di futura pianificazione.

5. È da recepirsi il parere dell'Ulss n. 15, espresso con nota n. 2188 in data 11.1.2005.

6. Si richiamano le valutazioni espresse dalla Provincia di Padova nella nota pervenuta alla Regione con prot. n. 488600 in data 5.9.2007, con la quale è stata accertata la compatibilità delle previsioni della variante con le disposizioni prescrittive ed immediatamente operative contenute nel Ptcp adottato ed in regime di salvaguardia, di seguito riportate per estratto:

"(…)

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Ptcp di Padova, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.07.2006 ora in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 delle n.T.;

(…)

Richiamato l'Accordo di Pianificazione Coordinata per insediamenti produttivi sottoscritto in data 25.02.2005 ai sensi della L.R. 35/02 dal Comune di Carmignano di Brenta e la Provincia di Padova;

Valutato il contenuto della suddetta variante urbanistica;

Si accerta

la compatibilità delle proposte contenute nella variante parziale al Prg del Carmignano di Brenta, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.10.2004, rispetto alle previsioni del Ptcp, in regime di salvaguardia, con le seguenti precisazioni:

Sistema ambientale fisico

Vincolo sismico

Il Comune di Carmignano di Brenta, secondo quanto stabilito dall'allegato I della D. C. R. n. 67 del 3 dicembre 2003, è classificato in zona sismica 3. Si dovrà pertanto tener conto, nell'attuazione dell'intervento, di quanto stabilito nelle direttive di cui all'allegato II della citata D.C.R. n. 67/2003.

Sistema ambientale e risorse naturalistiche

Alcune proposte contenute nella variante al Prg (Modifiche n. 1-2, 3-4, 6, 7), si collocano in prossimità del perimetro del Parco del Medio Corso del Brenta previsto dal Ptrc e del SIC - Zps IT3260018 "Grave e zone umide del Brenta".

Nel merito della tutela, sarà cura dell'Amministrazione Regionale verificare, ai fini dell'approvazione della variante in argomento, la valutazione di incidenza ambientale di cui alla Direttiva 92/43/Cee, secondo il procedimento di cui alla Dgr 2803 del 4 ottobre 2002.

Aree ad alta infiltrabilità / Fascia di ricarica delle risorgive / Pozzi di prelievo ad uso idropotabile

Il territorio comunale è caratterizzato da aree ad alta infiltrabilità. Il Comune, in fase attuativa degli interventi, dovrà prescrivere una particolare attenzione alla protezione della risorsa idropotabile, constatato che il territorio ricade all'interno della fascia di ricarica delle risorgive ed il Ptcp lo inserisce nell'Ambito di pianificazione coordinata "A) Fascia di ricarica delle risorgive" (art. 20 delle Nta).

Dovrà essere quindi posta particolare attenzione nell'adottare tutte le cautele che garantiscano la salvaguardia, in fase attuativa degli interventi, del grande bacino acquifero sotterraneo; Tale bacino, presente nel sottosuolo dell'alta pianura padovana, risulta essere particolarmente vulnerabile dal punto di vista degli inquinamenti avendo il terreno caratteristiche di spiccata permeabilità.

Al fine di proteggere adeguatamente tale risorsa si rende quindi opportuno effettuare adeguate indagini relative alla parametrizzazione dell'acquifero e all'individuazione delle eventuali aree di rispetto.

In particolare, in mancanza di indagini suppletive e aggiornate valuterà, nelle aree caratterizzate dalla presenza di centri di pericolo, l'opportunità di richiedere alcune indagini riferite a opere di interferenza/impatto con la falda al fine rivalutare l'assetto idrogeologico generale.

In particolare si segnala che le modifiche di cui ai punti n. 3-4, 6, 7, risultano molto vicine alla localizzazione di un pozzo di prelievo ad uso idropotabile.

Sistema del paesaggio e dello spazio rurale

Il territorio comunale si colloca all'interno dei "paesaggi da rigenerare" riferiti ai Progetto prati stabili e Progetto Fluviale.

Per quanto riguarda i prati stabili, il territorio ha caratteristiche tipiche dell'area storico - ambientale naturalistica delle

praterie del Brenta, per la cui salvaguardia diventa opportuna la previsione del mantenimento degli eventuali fontanili, siepi e macchie boscate, che facciano da filtro rispetto al territorio agricolo e urbanizzato.

Il progetto fluviale mira invece a tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di fasce filtro (buffer zones) lungo i corsi d'acqua per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola. Altri obiettivi da perseguire risultano inoltre la tutela delle emergenze storico culturali legate ai fiumi e l'organizzazione di accessi, percorsi ricreativi e didattici,

Tutela e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali

Vincolo paesaggistico - corsi d'acqua

Le modifiche n. 13 e 34 ricadono all'interno della fascia di vincolo paesaggistico-corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 relativa alla "Roggia Grimana".

Sonno inoltre previste altre modifiche in adiacenza a corsi d'acqua non vincolati:

- Modifiche n. 3_4, n. 20 vicino al corso d'acqua "Roggia Molinella";
- Modificche n. 13 e n. 24 vicino al corso d'acqua "Roggia Degora";
- Modifica n. 32 in adiacenza al corso d'acqua "Roggia Rezzonico";
- Modifica n. 34 in adiacenza al corso d'acqua "";

A Tale proposito, si ricorda che uno degli obiettivi del Ptcp è la tutela e la valorizzazione, con particolare attenzione alle interazioni tra i valori ambientali e gli impatti antropici.

Sistema delle Ville Venete - Land Markers - Alberi monumentali

Le modifiche previste al punto 13, 18, 24 risultano collocarsi nelle vicinanze di Villa Spessa vincolata secondo la L. 1089/39 con decreto 1948/03/16 e 1948/04/12 e considerata come un Land Marker, oltre che area interessata dalla presenza di alberi monumentali.

Relativamente a questo tipo di complessi, si riportano i seguenti obbiettivi generali, finalizzati alla tutela dei contesto delle Ville, oggetto di vincolo ministeriale, da salvaguardare:

- l'ubicazione di standards urbanistici all'esterno dei beni ed a congrua distanza dal limite esterno dell'area di pertinenza del bene stesso, con esclusione di tali standards urbanistici all'interno delle aree di pertinenza medesime;

Data la vicinanza a tali rilevanze storico architettoniche, che si accompagnano a quelle paesaggistiche, appare opportuna una forte attenzione architettonica, urbanistica, paesaggistica e ambientale dei siti, da attuarsi anche attraverso opere di mitigazione con fasce arboree ed arbustive.

Nella fase attuativa, per tutti gli interventi attuati in un raggio di 500 m dal limite esterno del perimetro di vincolo monumentale, il Ptcp prevede che dovrà essere richiesto il parere della competente Soprintendenza così come precisato nella circolare.

I piani regolatori comunali dovranno quindi contenere previsioni atte a mantenere l'integrità materiale del bene, assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali, consentire le destinazioni d'uso compatibili con il monumento e favorirne la fruizione da parte del pubblico.

IL Ptcp si pone inoltre l'obiettivo del recupero e valorizzazione delle presenze "monumentali verdi" già censite e non, i parchi e i giardini di rilevanza storica, architettonica e botanica, e delle loro interazioni fisico - ambientali e storico - architettoniche con il territorio circostante;

Sistema relazionale / infrastruttturale

Viabilità

Le modifiche n. 1 - 2, n. 13 insistono sulla S.P. 16 e la modifica n. 34, sulla S.P. n. 28.

Le eventuali opere di raccordo tra la nuova sistemazione urbanistica delle aree e la viabilità provinciale esistente, sono da concordarsi con il Settore Viabilità della Provincia.".

Dette valutazioni dovranno essere adeguatamente recepite e sviluppate nel Prg in accordo con i contenuti del presente parere.

7. Si richiamano le valutazioni espresse dal gruppo di esperti costituito con Dgr n. 1497 del 22.5.2007 nel verbale di istruttoria tecnica per la valutazione d'incidenza n. URB/233/07 del 3.12.2007, di seguito riportate per estratto:

"(…)

Esaminata la relazione per la Valutazione d'Incidenza redatta dal dott. Giuliano Bertoni, iscritto al n. 514 dell'Ordine degli Agronomi-Forestali della Prov. di Padova, trasmessa con nota n 12723 del 28.11.2007 dal Comune di Carmignano di Brenta (PD);

Verificato che gli interventi previsti dalla variante interessano il Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale IT3260018 denominato "Grave e Zone Umide della Brenta";

Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientalè;

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale; considerato che, dagli elaborati, si evince che:

Le previsioni della variante sono esterni al sito Natura 2000 e non interessano habitat prioritari;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento dei Punti Variante n. 4, 9, 10 e 26, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

2. Nella progettazione definitiva di ogni singolo intervento dei Punti Variante n. 4, 9, 10 e 26, siano rispettate le pozze, anche temporanee, non direttamente collegate al bacino acqueo principale, in cui sono presenti elementi caratteristici e peculiari dell'erpetofauna veneta, inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat;

3. Durante i lavori relativi a tutti i Punti di Variante siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

Pertanto

Prendono atto

della dichiarazione del tecnico redattore dello studio dott. Giuliano Bertoni, il quale afferma che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verifìcarsi di effetti significativi

negativi su l sito della rete Natura 2000”.”

Tali valutazioni sono da recepirsi nel Prg attraverso l’integrazione delle norme tecniche di attuazione.

8. È da recepirsi integralmente il parere di compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile con nota n. 280556 in data 8.4.2005 ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002 e in attuazione della L. n. 267 del 3.8.1998, attraverso l’integrazione delle norme tecniche di attuazione con uno specifico articolo che ne riporti i contenuti.

9. La cartografia adottata (Tav. 13.1) presenta alcune incongruenze nelle indicazioni progettuali (in particolare si segnala l’omessa indicazione delle fasce / aree di rispetto all’interno delle z.t.o.) e nelle grafie (colori delle retinature) rispetto alla cartografia approvata con Dgr n. 3583 del 12.11.2004. Pertanto la cartografia di variante è da ritenersi approvata limitatamente alle parti oggetto di variante, con la prescrizione di riportare tutte le indicazioni progettuali omesse (in particolare le fasce / aree di rispetto) come rappresentate nella cartografia del Prg vigente. È opportuno precisare inoltre che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante. In sede di controdeduzioni il Comune provveda a trasmettere una cartografia di progetto corretta ed adeguata al presente parere, previa attenta verifica della congruenza delle parti non oggetto di variante con la cartografia approvata con Dgr n. 3583 del 12.11.2004.

Osservazioni pervenute in Comune

10. Va evidenziato come siano rilevabili alcune incongruenze tra il parere espresso dal Comune in merito alle osservazioni con la d.C.C. n. 22/2005, e la traduzione grafica delle controdeduzioni trasmessa unitamente alla variante. Si è considerato prevalente, nelle valutazioni espresse, il contenuto della citata deliberazione del Consiglio Comunale. Va inoltre sottolineato che in alcuni casi il Consiglio Comunale ha considerato non controdeducibili alcune osservazioni pertinenti ai temi della variante, in quanto non riguardanti aree oggetto di variante. Ciò premesso, relativamente alle osservazioni controdedotte dal Comune si decide come di seguito riportato:

N.	Nominativo	Descrizione	Proposte Comunali	Determinazioni Regionali
1	Grasselle Maria	Viene richiesta la possibilità di recupero di un annesso rustico non più funzionale alle esigenze del fondo	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema degli annessi rustici non più funzionali, e pertanto l’osservazione è da considerarsi pertinente. Si invita il Comune ad esprimere un parere in merito, tenendo conto delle valutazioni riportate nella tab. II, var.ti da n. 1 a n. 6, e che l’eventuale accoglimento deve essere necessariamente tradotto in una scheda di analisi e di progetto da valutare. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85.
2	Basso Antonio	Richiesta di ampliamento della z.t.o. C1/Sp11	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle zone di completamento C1/SP, e pertanto l’osservazione è da considerarsi pertinente. Non risulta tuttavia accoglibile in quanto l’area oggetto di osservazione è priva di edificazione in atto e non presenta le caratteristiche delle zone di completamento. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85.
3	Bertoncello Giuseppe e Pietro	Soppressione della strada di progetto sita ad est dell’abitato di Camazzole	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche la strada di progetto a Camazzole, se pure relativamente alla riduzione delle fasce di rispetto, e pertanto l’osservazione è da considerarsi pertinente. Tuttavia la previsione, introdotta dalla variante generale, è stata confermata dalla variante in esame e la richiesta soppressione non risulta quindi accoglibile. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85.
4	Quartiere Via Ospitale	Introduzione di una norma che vieti l’attività di cava nella z.t.o. D2/SP2	Non accoglibile	Si concorda con il Comune. L’attività di cava resta disciplinata dall’autorizzazione regionale in corso e dalle previsioni del piano regionale delle attività di cava. Non accolta.
5	Dellai Giuseppe e altri	Soppressione della viabilità prevista a nord del capoluogo	Parere Favorevole	Si concorda con il Comune. Accolta.
6	Braghetta s.a.s.	Estensione di z.t.o. D	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il settore produttivo, se pure relativamente ad altri ambiti, e pertanto l’osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto non è stata oggetto di accordo con la Provincia ai sensi della L.R. 35/2002, ed interessa uno di pochi varchi agricoli rimasti tra le zone produttive lungo la strada statale. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85.
7	Cerono Gloriana e Ceroni Alfreso	Estensione di z.t.o. B3	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle zone di completamento B, e pertanto l’osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile poiché le aree oggetto di osservazione non presentano le carattersitiche delle zone di completamento, in quanto prive di edificazione in atto, ed interessano peraltro gli ultimi varchi agricoli rimasti liberi tra l’edificato lungo via R. Margherita. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85.
8	Paganini Augusto	Estensione della z.t.o. D2/SP1 e riduzione della F/SP2 al fine di costruire una stazione di servizio	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il settore produttivo, se pure relativamente ad altri ambiti, e pertanto l’osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto non è stata oggetto di accordo con la Provincia ai sensi della L.R. 35/2002, ed interessa peraltro un ambito contiguo a quello di un fabbricato oggetto di tutela. Per quanto riguarda il distributore di carburante si richiama l’applicazione della normativa regionale in materia. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell’art. 46 della L.R. 61/85.
9	Mezzato Fernanda	Ripristino di parte dell’area C2/8 (erroneamente denominata C2/10) stralciata nella variante di assestamento	Parere Favorevole, con modifiche alla cartografia	Si concorda con il Comune. Accolta.

N.	Nominativo	Descrizione	Proposte Comunali	Determinazioni Regionali
10	Forte Flavio	Modifica della perimetrazione della z.t.o. Fb/3 al fine di renedere autilizzabile un'area della contigua z.t.o. B3/4	Parere Favorevole, con modifiche alla cartografia	Si concorda con il Comune. Accolta.
11	Stocco Maria	Recupero di un rustico non più funzionale alle esigenze del fondo	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema degli annessi rustici non più funzionali, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Si invita il Comune ad esprimere un parere in merito, tenendo conto delle valutazioni riportate nella tab. II, var. da n. 1 a n. 6, e che l'eventuale accoglimento deve essere tradotto in una scheda di analisi e di progetto da valutare. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
12	Multiflex s.n.c.	Soppressione della strada di progetto sita ad est dell'abitato di Camazzole, in subordine riduzione della fascia di rispetto o conteggio della superficie suddetta ai fini edificatori	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche la strada di progetto a Camazzole, se pure relativamente alla riduzione delle fasce di rispetto, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile, nei termini proposti, in quanto l'estensione della zona D1/1 proposta non è stata oggetto di accordo con la Provincia ai sensi della L.R. 35/2002. Si richiama inoltre quanto considerato relativamente alla strada in merito all'oss. n. 3. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
13	Ramina s.r.l.	Ampliamento di z.t.o. D sita in Comune di Grantorto	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il settore produttivo, se pure relativamente ad altri ambiti, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile, nei termini proposti, in quanto l'estensione non è stata oggetto di accordo con la Provincia ai sensi della L.R. 35/2002. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
14	Bertoncello Giuseppe	Soppressione della strada di progetto sita ad est dell'abitato di Camazzole	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche la strada di progetto a Camazzole, se pure relativamente alla riduzione delle fasce di rispetto, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Tuttavia la previsione, introdotta dalla variante generale, è stata confermata dalla variante in esame e la richiesta soppressione non risulta quindi accoglibile (si veda anche oss. 3). Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
15	Firma illeggibile	Soppressione della viabilità prevista a nord del Capoluogo	Non controdeducibile per mancata identificazione dell'osservante	Si concorda con il Comune, richiamando in ogni caso quanto quanto determinato in merito all'oss. n. 4.
16	Gonzato Antonio Giuseppe	Sostituzione di parte della z.t.o. Fc/10 con superficie edificabile	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche le zone ad attrezzature, se pure relativamente ad altri ambiti, e parte dell'area oggetto di osservazione (var. 11); pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Tuttavia non risulta accoglibile in carenza delle necessarie verifiche di piano, proponendo la riduzione di un'area ad attrezzature di interesse pubblico. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
17	Benetti Ada e altri	Ritristino dell'area Fc/16 in verde privato	Parere Favorevole	Si concorda con il Comune. Accolta.
18	Toffanin Schantal e Scattola Fabio	Trasformazione, spostamento di immobile rustico non più funzionale alle esigenze del fondo	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	Si concorda con il Comune in quanto l'osservazione trasmessa risulta riferita ad un quesito posto al Comune e non propriamente alla variante in esame.
19	Forte Gianpietro e Ivano	Annullamento della schedatura dell'edificio 8/c/28	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	Si concorda con il Comune in quanto la modifica della disciplina di tutela dei fabbricati non è oggetto di variante.
20	Rigoni Francesco	Riduzione della sezione di un raccordo stradale	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	Si concorda con il Comune.
21	Rigoni Francesco	Spostamento del confini dei comparti edificatori all'interno della z.t.o. C2/4	Parere Favorevole	Le varianti interessanti la zona C2/4 sono oggetto di proposte di modifica nel presente parere (var. nn. 15-18). Conseguentemente, anche l'osservazione viene proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
22	Federazione Provinciale Coldiretti	Soppressione della viabilità prevista a nord del capoluogo e critica alla zonizzazione residenziale che sottraee aree all'agricoltura	Parzialmente accoglibile per quanto riguarda la soppressione della viabilità	Si concorda con il Comune. Parzialmente accolta. Per quanto concerne la problematica relativa agli allevamenti intensivi, si richiama la prescrizione in merito ribadita nel presente parere.
23	Gallinaro Don Giuseppe e Gallinaro Pietro	Soppressione della z.t.o. D2/Sp3	Parere contrario	Si concorda con il Comune, richiamando tuttavia le proposte di modifica relative all'ambito in questione contenute nel presente parere. Non accolta.
24	Cervato Luisa	Trasformazione di parte della z.t.o. Fa/31 in residenziale	Parere contrario	Si concorda con il Comune. Non accolta.
25	Sabin Giorgio	Trasformazione di parte della z.t.o. Fa/31 in residenziale	Parere contrario	Si concorda con il Comune. Non accolta.
26	3C Buildings s.a.s.	Modifica relativa all'insediabilità di strutture di tipo commerciale	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	Si concorda con il Comune in quanto il tema non è oggetto di variante.
27	Gazzola Ivano e Gazzola Rosanna	Ampliamento della z.t.o. B2/10 a scapito di z.t.o. E	Parere Contrario	Si concorda con il Comune. Non accolta.

N.	Nominativo	Descrizione	Proposte Comunali	Determinazioni Regionali
28	Rigon Antonio	Ampliamento della z.t.o. B2/56	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle zone di completamento B, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile, in carenza delle necessarie verifiche degli indici, poiché l'estensione proposta riguarda aree non edificate. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
29	Stefani Antonio	Nuova z.t.o. residenziale in z.t.o. E3	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle zone di completamento B, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto la classificazione urbanistica vigente (E3) risulta corretta considerate la localizzazione e le caratteristiche del nucleo insediativo. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
30	Sarzo cristiano	Formazione di una fascia di rispetto tra una z.t.o. di tipo B e la z.t.o. B2/4	Parzialmente accogibile con l'inserimento in sede di stesura del PUA di apposita normativa che prevede l'inserimento della fascia di verde richiesta a protezione della zona residenziale esistente	Si concorda parzialmente con il Comune, richiamando le proposte di modifica relative all'ambito (var. ti nn. 33-34) che contemplano anche la previsione di una fascia di separazione. Proposta per il parziale accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
31	Sarzo Severino	Formazione di una fascia di rispetto tra una z.t.o. di tipo B e la z.t.o. B2/4	Parzialmente accogibile con l'inserimento in sede di stesura del PUA di apposita normativa che prevede l'inserimento della fascia di verde richiesta a protezione della zona residenziale esistente	Si concorda parzialmente con il Comune, richiamando le proposte di modifica relative all'ambito (var. ti nn. 33-34) che contemplano anche la previsione di una fascia di separazione. Proposta per il parziale accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
32	Peruzzo Modesto	Nuova z.t.o. residenziale in z.t.o. E	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle nuove zone residenziali, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto l'area è isolata e priva di edificazione in atto, ed avulsa dal modello insediativo. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
33	Sgarbossa Gianni	Annullamento della scheda n° 5 (annessi rustici dimessi)	Parere Contrario	Si concorda con il Comune, richiamando tuttavia le proposte di modifica relative alle schede degli annessi non più funzionali (tab. II, var.ti da n. 1 a n. 6) e rammentando che ogni intervento su tali fabbricati è subordinato, in sede di attuazione, alla preventiva verifica della legittimità degli stati di fatto. Si rammenta inoltre il rispetto della vigente disciplina regionale delle zone agricole, richiamata nel presente parere. Non accolta.
34	Carim s.r.l.	Reinclusione di area della z.t.o. C2/10 già prevista nel p.r.g. vigente	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche l'ambito oggetto di osservazione, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Si richiamano inoltre i pareri espressi in merito oss.ni nn. 9-45-65 (considerate accoglibili). Si rinvia a quanto determinato in merito alle osservazioni citate, invitando il Comune a chiarire il parere espresso in sede di controdeduzioni.
35	Bernardi Sergio	Modifica della destinazione di zona di parte dell'area di proprietà (da C2/8 a B3/45)	Parere Contrario	Si concorda con il Comune. Non accolta.
36	Bernardi Loris	Modifica della destinazione di zona di parte dell'area di proprietà (da C2/8 a B3/45)	Parere Contrario	Si concorda con il Comune. Non accolta.
37	Battistella Luciano, Ermanno e Graziano	Soppressione della viabilità prevista a nord del Capoluogo, comparto minimo per l'area di proprietà e annullamento della norma che prevede una proporzione di 1/10 per i pergolati	Parzialmente accogibile per la soppressione della viabilità, parere contrario per i punti 2 e 3	Si concorda con il Comune. Parzialmente accolta.
38	Busata Dario	N° 24 rilievi (vedi allegato a) 1) È richiesta la soppressione del n° 2 dall'elenco delle norme modificate, nella copertina del fascicolo 2) È richiesto lo spostamento del testo relativo alla modifica dell'art. 23 in conseguenza dell'adeguamento alla L.R. n° 15/2004, all'art. 22; la motivazione riguarda la maggior congruità della collocazione della modifica tra gli standards pubblici 3) È richiesta la correzione dell'erronea citazione della L. n° 36/00 anziché della L.R. 15/04 nel punto m dell'art. 36 n.A.	Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Contrario Parere Contrario Parere Contrario Parere Contrario Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole Parere Favorevole	1) Si concorda con il Comune. 2) Si concorda con il Comune. 3) Si concorda con il Comune. 4) Si concorda con il Comune. 5) Si concorda con il Comune. 6) Si concorda con il Comune. 7) Si concorda con il Comune. 8) Si concorda con il Comune, richiamando il parere espresso in merito alle previsioni relative all'ambito. 9) Si concorda con il Comune. 10) Si concorda con il Comune. 11) Si concorda con il Comune. 12) Si concorda con il Comune. 13) Si concorda con il Comune, richiamando il parere espresso dall'Ulss. 14) Si concorda con il Comune. 15) Si concorda con il Comune. 16) Si concorda con il Comune. 17) Si concorda con il Comune. 18) Si concorda con il Comune. 19) Si concorda con il Comune. 20) Si concorda con il Comune. 21) Si concorda con il Comune, precisando che va in ogni caso assicurato il rispetto del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. 22) Si concorda con il Comune, precisando che l'accoglimento va formalizzato nella normativa del Prg. 23) Si concorda con il Comune, precisando che la normativa tecnica per le corrette progettazione ed esecuzione delle strade non è oggetto di disciplina comunale.

N.	Nominativo	Descrizione	Proposte Comunali	Determinazioni Regionali
		4) È richiesta la correzione della numerazione dei commi nell'art. 38 5) È richiesta la cancellazione delle parole "prefabbricazione e attività di trasformazione e recupero di materie prime e seconde ai sensi del D.lgs. 22/97" dal punto 1.2 (corretto in 5.2) dell'art. 38 6) È richiesta la riduzione dell'altezza di un immobile da m. 10 a m. 6.50 7) Idem come sopra per la tettoia esistente 8) È richiesta l'introduzione di "garanzie idonee all'esecuzione del PUA" e - se l'intrepretazione è corretta- di introdurre garanzie relative al periodo successivo alll'eventuale cessazione dell'attività" 9) Idem come sopra per il punto 1.3 10) Si richiede la correzione di una citazione della L.R. 61/85: non l'art. 31 ma l'art. 30 è giudicato pertinente 11) È richiesta la soppressione della frase "rispettare la distanza dai confini di cui all'art. 14 delle presenti n.A." 12) È richiesta di evidenziare la modificazione apportata all'art. 5, comma 5 del REC erroneamente non effettuata 13) È richiesta la soppressione "le trasformazioni… stabilite dalla L. 9 gennaio	Parzialmente Favorevole, si ritiene accettabile il proposito di migliorare le condizioni di abitabilità riducendo peraltro a m. 2.80 la dimensione proposta per il lato minore. Parere Favorevole Parzialmente Favorevole, con l'aggiunta della seguente frase " salvo che nell'ultimo piano " Non controdeducibile Parere Favorevole con il rispetto delle distanze statuite per le costruzioni stesse Non controdeducibile in quanto non pertinente al REC Parzialmente Favorevole con la seguente riformulazione: "Sono ammessi ampliamenti una tantum degli allevamenti a carattere intensivo come individuati dalla DgrV. n° 7949/89, per una superficie non maggiore del 5% di quella coperta dagli immobili destinati al ricovero del	27) Non si concorda con il Comune. La materia è attualmente disciplinata dalla L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, alla quale ci si deve riferire. Non accolta.

N.	Nominativo	Descrizione	Proposte Comunali	Determinazioni Regionali
		1989, n. 13 (d'ora in poi L. 13/89)." In quanto illegittima 14) È richiesta la soppressione della parola "abitabilità" dall'art. 19 del REC 15) È richiesto per l'art. 27, comma 3 del REC, l'aumento della superficie dell'angolo di cottura da mq. 4 a mq. 5, cosicché la superficie complessiva dello spazio soggiorno-cucina ammonti a 19 mq. 16) È richiesta per l'art. 27 comma 3 del REC la sostituzione della dizione "servizio igienico principale... 1,8 m" con "servizio igienico principale: superficie minima mq. 4 con il lato minore di dimensione non inferiore a m. 1.80" 17) È richiesta per l'art. 27 comma 3 del REC, nei servizi igienici "non principali" un lato di dimensione non inferiore a m. 1.20 18) È richiesta, per l'art. 27 comma 3 del REC la modifica della frase "camera da letto singola: non meno di mq. 3 " con la seguente "camera da letto singola: superficie minima di mq. 9 e il lato minore di dimensione non inferiore a m. 3 " 19) È richiesta la modifica all'art. 27 comma 3 del REC la modifica della frase "camera da letto doppia:	bestiame, quando regolarmente autorizzati dall'amministrazione comunale alla data del 31.10.2004, sia per necessità aziendali sia per adeguamenti igienico-sanitari e/o adeguamento alle direttive comunitarie; nei due ultimi casi, ove si dimostri che l'ampliamento suddetto sia insufficiente al rispetto delle norme, la percentuale del 5% può essere aumentata fino al 10%".	

N.	Nominativo	Descrizione	Proposte Comunali	Determinazioni Regionali
		...non meno di mq. 3" con la seguente " camera da letto doppia: superficie minima di mq. 14 e il lato mino di dimensione non inferiore a m. 3.5 " 20) È richiesta l'aggiunta all'art. 27 comma 4, lettera a del REC: al termine della frase l'aggiunta della dizione " su parete verticale " 21) Si osserva ma senza proporre soluzioni alternative:che talune z.t.o. edificabili riportano l'indicazione delle fasce di rispetto stradale e che ciò limita le possibilità edificatorie 22) È richiesta la specificazione della distanza dei pergolati dalle strade 23) È richiesta la precisazione dei raggi di curvatura delle strade 24) È richiesta l'inserzione, negli art. 42, punto 4 e 42 bis, punto 4 delle n.A., della dizione seguente "Sono ammessi per una sola volta, ampliamenti pari al 5% della superficie coperta degli allevamenti esistenti a carattere intensivo ai sensi del DgrV. n° 7949/89, purché regolarmente autorizzati alla data di adozione della presente variante parziale al Prg (ottobre 2004), tale ampliamento è autorizzabile anche per adeguamenti igienico-sanitari e/o alle direttive comunitarie, sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nella DgrV. citata. In quest'ultimo caso ove la percentuale suddetta non risultasse sufficiente la stessa è superabile fino al massimo del 20% dell'esistente.		
39	E.G.M. Domeniconi s.a.s.	Soppressione di fascia di rispetto in Via Margherita	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema della viabilità, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto si ritiene opportuno il mantenimento della fascia di rispetto, considerata la prossimità all'incrocio con la strada statale. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
40	Zanonato Cristina e Altri	Valutazione della fattibilità della viabilità prevista a nord del capoluogo	Parere Favorevole	Si concorda con il Comune. Accolta.
41	Forte Gianpietro e Ivano	Ridefinzione dei perimetri della z.t.o. C2/1 e Fb/3	Parere Contrario	Si concorda con il Comune. Non accolta.
42	Carolo Francesco e Bovo Loreta	Soppressione di una parte della z.t.o. C1/Sp12 in quanto soggetta a tutela dell'elettrodotto	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema della zone residenziali di completamento C1/SP, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto, in base alla vigente normativa, l'eventuale edificabilità è condizionata alla misurazione del campo elettrico ed al rispetto dei limiti di esposizione fissati dalle norme vigenti. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
43	Carolo Francesco e Altri	Soppressione della viabilità prevista a nord del Capoluogo	Parere Favorevole	Si concorda con il Comune. Accolta.
44	Pasquin Guido e altri	Modiifica della normativa per la z.t.o. D, relativamente all'altezza edifici e distanza dalle strade	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il settore produttivo, se pure relativamente ad altri ambiti, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto la deroga non può essere puntuale, considerata la distanza dalla strada, né può essere generalizzata a tutte le zone D1. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
45	Giachin Franco e altri	Ripristino della destinazione d'uso residenziale per parte dell'area C2/8, già a tale destinazione prevista dal Prg Vigente e stralciata con la variante di assestamento	Parere Favorevole	Si concorda con il Comune. Accolta.

N.	Nominativo	Descrizione	Proposte Comunali	Determinazioni Regionali
46	Dellai Giuseppe	Soppressione della z.t.o. B3/38 in quanto area avocata all'agricoltura	Parere Favorevole	Si concorda con il Comune, richiamando lo stralcio della zona già operato nel presente parere (var. 24). Accolta.
47	Paganini Antonio	Modifica cartografica e normativa tendente a consentire il trasferimento dell'allevamento produttivo sito immediatamente a nord della statale	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	Si concorda con il Comune sul giudizio di non controdeducibilità in quanto la richiesta esula dai temi della variante e non è formulata in termini valutabili sotto il profilo urbanistico. Inoltre la problematica posta potrà essere affrontata in un quadro più generale ed appropriato in occasione della redazione del PAT ai sensi della L.R. 11/2004, ricorrendo ai nuovi strumenti previsti.
48	Paganini Antonio	Ripristino ed ampliamento della porzione D1/21	Parzialmente favorevole esclusivamente per il ripristino dell'area stralciata e non per l'ampliamento di superficie	Non si concorda con il Comune, in quanto il proposto accoglimento non è adeguatamente motivato dal Comune in rapporto alle scelte originariamente operate dalla variante, e considerata la prossimità ad un edificio tutelato. In sede di controdeduzioni il Comune potrà motivare in maniera adeguata il proposto ripristino. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
49	Fabris Roberto	Nuova destinazione di zona (residenziale) in z.t.o. E	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	Si concorda con il Comune sul giudizio di non controdeducibilità, in quanto la richiesta non è formulata in termini valutabili.
50	Zaccaria Emanuela e altri	Eliminazione del passaggio previsto dalla z.t.o. D1/6 verso via Trento	Parere Contrario	Si concorda con il Comune, richiamando il suggerimento riferito all'attività riportato nel presente parere (var. n. 38). Non accolta.
51	De Cia Maria e altri	Ripristino e modifica di edificabilità della porizione di z.t.o. C2/3 di proprietà degli osservanti	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa sia l'ambito che il tema delle zone di completamento, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile, in carenza delle necessarie verifiche degli indici, poiché l'estensione proposta riguarda aree non edificate. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
52	Basso Lucio e altri	Revoca della variante adottata o in alternativa: stralcio della viabilità di progetto a nord, stralcio della z.t.o. D2/SP3 e D2/Sp2, ripristino di tutte le z.t.o. C2/8 soppresse e stralcio della z.t.o. B2/100, stralcio della z.t.o. D2/4	Parzialmente accoglibile per la soppressione della viabilità, parere contrario per gli altri punti	Si concorda parzialmente con il Comune, rilevando che la richiesta relativa al ripristino della zona C2/8 è stata di fatto accolta in risposta alle oss.ni nn. 9 e 45, alle quali si rimanda. Parzialmente accolta.
53	Basso Anna	Nuova destinazione residenziale in z.t.o. E	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle zone residenziali di completamento C1/SP, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile, in carenza delle necessarie verifiche degli indici, poiché l'estensione proposta riguarda aree non edificate. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
54	Basso Alberto	Nuova destinazione residenziale in z.t.o. E	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle zone residenziali di completamento C1/SP, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile, in carenza delle necessarie verifiche degli indici, poiché l'estensione proposta riguarda aree non edificate. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
55	Oasi s.r.l	Estensione della z.t.o. C2/10 all'intera area di proprietà	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle nuove zone residenziali C2, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto l'estensione proposta, riguardante aree classificate "E2 speciale", non è giustificata sul piano del fabbisogno insediativo, non è verificata in rapporto al dimensionamento, ed è oltretutto estranea al modello insediativo ed ai criteri seguiti nella redazione del Prg. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
56	Peruzzo Renato	Soppressione del parcheggio P/1	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle aree a servizi, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile, in quanto propone l'eliminazione di un'attrezzatura che è stata ritenuta necessaria in sede di redazione del Prg e di verifica del dimensionamento. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
57	Stocco Bernardo e altri	Ripristino della situazione pre-variante o applicazione della perequazione alla z.t.o. Fa/45	Parzialmente accoglibile esclusivamente per il punto 1	Il parere espresso dal Comune non è chiaro, in quanto parrebbe accogliere la richiesta di ripristino della destinazione "Fc" (situazione pre-variante), mentre nella traduzione grafica delle controdeduzioni trasmessa a corredo della variante, l'area è classificata "Fa". L'osservazione è rinviata al Comune ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 affinché chiarisca le modalità di parziale recepimento dell'osservazione.
58	Cortese Renzo	Argomentazioni relative a nuove zone produttive, viabilità a nord del Capoluogo, z.t.o. Fa/45, z.t.o. B2/100, z.t.o. C2/9, caserma dei carabinieri, trasformazione a residenza di un'area a servizi	Parzialmente accogibile per quanto riguarda la soppressione della viabilità parere contrario per gli altri punti	Si concorda con il Comune richiamando, per alcune delle altre questioni sollevate, quanto riportato nel presente parere. Parzialmente accolta.

N.	Nominativo	Descrizione	Proposte Comunali	Determinazioni Regionali
59	Spunton Anna Maria	Estensione della z.t.o. D1/3	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il settore produttivo, se pure relativamente ad altri ambiti, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto la zonizzazione di Prg non deve necessariamente tenere conto dei confini di proprietà, ed oltretutto l'estensione proposta non è stata oggetto dell'accordo di pianificazione con la Provincia ai sensi della L.R. 35/2002. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
60	Frasson Giovanni	Rilievo sulla penalizzazione imposta dall'art. 7 delle n.A. a logge e balconi, sull'andamento serpentesco della viabilità a nord del Capoluogo, mancanza di motivazione per la z..to. D2/SP3, sulla congruità della citazione dell'art. 50 della l:R. n° 61/85	Parzialmente accogibile per la soppressione della viabilità	Si concorda con il Comune richiamando, per alcune delle altre questioni sollevate, quanto riportato nel presente parere. Parzialmente accolta.
61	Pedron Giuseppe e altri	Stralcio della z.t.o. D2/4 in quanto foriera di inquinamenti vari	Parere contrario	Si concorda con il Comune, richiamando tuttavia le proposte di modifica relative all'ambito oggetto dell'osservazione (var.ti nn. 33-34). Non accolta.
62	Concato Virginio e altri	Stralcio di tutte le previsioni viabilistiche e di tutte le z.t.o. produttive in via ospitale	Parere contrario	Si concorda con il Comune, richiamando tuttavia le proposte di modifica relative agli ambiti oggetto dell'osservazione (var.ti nn. 36-37). Non accolta.
63	Ferronato Orietta	Nuova area residenziale sita in z.t.o. E	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle nuove zone residenziali, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto la classificazione proposta, riguardante aree classificate "E2 speciale", non è giustificata sul piano del fabbisogno insediativo, non è verificata in rapporto al dimensionamento, ed è oltretutto estranea al modello insediativo ed ai criteri seguiti nella redazione del Prg. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
64	Scalera Fernando	Apprezzamento per parte della variante, e "non necessità di altra"	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	Si concorda con il parere di non controdeducibilità, in quanto si tratta di valutazioni generali sui contenuti della variante.
65	ME.FIN s.p.a.	Ripristino della situazione del Prg Vigente per quanto attiene alle aree già F/36 e C2	Parere Favorevole	Il parere espresso dal Comune non è chiaro, in quanto sembrerebbe accogliere la richiesta di ripristino complessivo della situazione pre-variante (compresa l'area Fc/36), mentre nella traduzione grafica delle controdeduzioni trasmessa a corredo della variante, l'area è classificata "Fa". L'osservazione è pertanto proposta per il parziale accoglimento invitando il Comune a chiarire l'effettiva classificazione dell'area a servizi ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
66	Meneghini Attilio s.r.l.	Modifiche per ampliamento delle possibilità edificatorie della z.t.o. D/SP2	Parere Contario	Si concorda con il Comune, richiamando le proposte di modifica relative all'ambito oggetto dell'osservazione nel presente parere (var. n. 37). Non accolta.
67	Costa Renato e Bovo Giuliana	Soppressione della viabilità prevista a nord del Capoluogo	Parere Favorevole	Si concorda con il Comune. Accolta.
68	Antonio De Poli	Soppressione della viabilità prevista a nord del Capoluogo	Parere Favorevole	Si concorda con il Comune. Accolta.
69	Gastaldello Graziano	Applicazione delle norme per l'ampliamento di attività produttive furoi zona	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il settore produttivo ed il tema delle attività produttive fuori zona, se pure relativamente ad altri ambiti, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile in quanto l'individuazione richiesta non è stata oggetto dell'accordo di pianificazione con la Provincia ai sensi della L.R. 35/2002, e rientra oltretutto nell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
70	Costenaro Ernesto	Individuazione di allevamento produttivo	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	Si concorda con il Comune, in quanto l'individuazione degli allevamenti non rientra tra i temi della variante, e richiamando in ogni caso la prescrizione relativa agli allevamenti ribadita nel presente parere.
71	Mezzato Evandro	Ripristino della situazione del Prg Vigente per quanto attiene l'area C2/3	Parere Contrario	Si concorda con il Comune. Non accolta.
72	Pigatto Concato Emilia e altri	Soppressione dell'ampliamento verso nord della z.t.o. D1/17 e sua trasformazione in z.t.o. E	Parere Contrario	Si concorda con il Comune, richiamando le proposte di modifica relative all'ambito contenute nel presente parere (var. n. 31). Non accolta.
73	Prosdocimi Concetta	Soppressione dell'area a parcheggio P/29	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema delle aree a servizi, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Non è tuttavia accoglibile, in quanto propone l'eliminazione di un'attrezzatura che è stata ritenuta necessaria in sede di redazione del Prg e di verifica del dimensionamento. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

N.	Nominativo	Descrizione	Proposte Comunali	Determinazioni Regionali
74	Prosdocimi Concetta	Recupero di un rustico non più funzionale alle esigenze del fondo	Non controdeducibile in quanto la richiesta non risulta oggetto della variante	La variante interessa anche il tema degli annessi rustici non più funzionali, e pertanto l'osservazione è da considerarsi pertinente. Si invita il Comune ad esprimere un parere in merito, tenendo conto delle valutazioni riportate nella tab. II, var. da n. 1 a n. 6, e che l'eventuale accoglimento deve essere tradotto in una scheda di analisi e di progetto da valutare. Proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
75	Rachela Luigi	Ritorno a configurazione della z.t.o. precedente alla variante di assestamento	Parere Favorevole	Si concorda parzialmente con il Comune, considerato che non sono state addotte adeguate giustificazioni alla reintroduzione dell'area, e ritenendo di escludere dalla zona produttiva almeno la parte occupata da edifici civili prospiciente la curva, secondo l'indicazione grafica riportata nella planimetria allegata al presente parere. Proposta per il parziale accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

Le modalità di accoglimento delle osservazioni sono quelle rappresentate negli elaborati trasmessi dal Comune riportanti la dicitura "adeguamento alla Deliberazione CC n° 22 del 25 maggio 2005 relativo/a alle osservazioni accolte".

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

11. In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto le osservazioni vengono proposte per il non accoglimento, trasmettendole al Comune affinché il Consiglio Comunale possa esprimersi in merito, tenendo conto dei contenuti del presente parere.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carmignano di Brenta (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, e come composta da:

- Norme di attuazione - articoli variati;
- Regolamento edilizio comunale - articoli variati;
- Schede progetto (produttivi in zona impropria);
- Schede progetto (rustici dismessi);
- Tav. 13.1 - Intero territorio comunale - scala 1:5000;
- fascicolo estratti planimetrici con rappresentazione delle proposte regionali (var. 14-15-18, var. 31, var. 33-34, var. 36,var. 37, oss. n. 75).

Vanno vistati n. 6 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 251 del 12 febbraio 2008

Comune di Casalserugo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante 7. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Casalserugo, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3204 in data 26.11.2001;

Con deliberazione di Consiglio n. 3 del 7.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9166 in data 11.8.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 1 osservazioni nei termini, sulla quale il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 36 del 29.7.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 737 del 19.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Casalserugo così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 737 del 19.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione Tecnica e repertorio normativo;
- Tav. n. 13.1.1.4 - Individuazione Ambito d'Intervento - scala 1:2000;
- Tav. 13.3.1.2 - Stato di Fatto - scala 1:2000;
- Tav. 13.3.1.6 - Stato di progetto - scala 1:2000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 737 del 19.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 19.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 44 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata

invitata con nota n. 707567/5709, in data 14.12.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 19.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 737 del 19.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Casalserugo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 737 in data 19.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Casalserugo (PD) è dotato di Variante Generale al Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3204 in data 26.11.2001;

• Con deliberazione di Consiglio n. 3 del 7.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9166 in data 11.8.2005, acquisita agli atti della Regione in data 16.8.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta n. 1 osservazione nei termini, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.7.2005;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 5156 del 5.5.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 1407 del 4.02.2005 ha trasmesso asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica al Genio Civile di Padova;

• nei 30 gg successivi al ricevimento l'ufficio del Genio Civile non ha formulato alcuna osservazione e/o emesso parere;

• pertanto con riferimento alla. Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al Prg:

• Zonizzazione

Var. n. 1 La variante consiste nel cambio di destinazione d'uso di un'area bianca a seguito di una sentenza del Tar, precedentemente destinata in parte ad "aree attrezzate a parco, gioco e sport" e in parte ad "aree di verde privato" ed ora destinata a "aree attrezzate a parco, gioco e sport", ad "aree per parcheggio" e "zona C2".

L'intervento è finalizzato alla riqualificazione della zona a sud-est delle zone residenziali attestate su Via Roma e alla realizzazione di un percorso pedonale di attraversamento est-ovest, che collega la pista ciclopedonale esistente in Via Roma con l'area della ex Barchessa da Zara in Centro storico

Dimensionamento superficie territoriale St mq 4.000
Volume di progetto (massimo)mc 4.000
Indice di edificabilità territoriale itmc/mq 1,00
Superficie dell'interventomq7.258
Superficie per spazi pubblici o di uso pubblico (minime)
Verde pubblico (primario)mq 81
Verde pubblico di Prgmq2.922
Parcheggio (primario)mq 94
Parcheggio di Prgmq 336
Numero max di piani n° 2
Abitanti teorici insediatin° 27
Modifiche ai testi normativi delle Nta e RE

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle Nta, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Var. n. 1 Al repertorio normativo allegato "A" viene aggiunta la scheda relativa all'area 14 della zona C2

Var. n. 2 Al repertorio normativo allegato "E" viene introdotta la scheda progetto 18R: Via Roma lato est (zona C2.14)

Osservazioni

In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si fornisce il seguente quadro:

n. oss.	nominativo	Parere Comune	Parere Regione
1	Bassa Renato Tiziano, prot. 4032 del 9.4.2005. L'osservazione presenta un allegato a firma di Sartori Igino e Ruffatti Riccardo	Osservazione non accolta. La sentenza del Tar ha annullato in parte la variante generale al Prg limitatamente alle aree di proprietà del sig. Bassa. In esecuzione della sentenza sé è provveduto ad adottare la variante 7 attribuendo all'area una nuova disciplina urbanistica, la quale non comporta alcuna reiterazione dei precedenti vincoli espropriativi, ma prevede invece un piano attuativo di iniziativa privata che nell'assentire un nuovo intervento edificatorio prescrive i necessari standard dell'intervento. In merito alle presunte inesattezze viene precisato che non sussistono	Si concorda con il parere comunale espresso. Inoltre si ritiene opportuno che la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra via Roma e la Corte Da Zara, sia prevista fin dall'approvazione dello strumento attuativo dell'area, salvaguardando eventuali emergenze ambientali esistenti.

Valutazioni e proposte

Si tratta di una variante assai modesta che prevede il cambio di destinazione d'uso di un'area bianca a seguito di una sentenza del Tar, precedentemente destinata in parte ad "aree attrezzate a parco, gioco e sport" e in parte ad "aree di verde privato" ed ora destinata a "aree attrezzate a parco, gioco e

sport", ad "aree per parcheggio" e "zona C2".

L'intervento è finalizzato alla riqualificazione della zona a sud-est delle zone residenziali attestate su Via Roma e alla realizzazione di un percorso pedonale di attraversamento est-ovest, che collega la pista ciclopedonale esistente in Via Roma con l'area della ex Barchessa da Zara in Centro storico. Si prevede la formazione di nuovo volume per 4.000 mc. Su una superficie di mq. 4.000 edificabili e una superficie d'intervento pari a mq. 7.258. L'incremento volumetrico previsto è rispettoso del dimensionamento del piano vigente così come da verifica presentata.

La variante in parola si ritiene meritevole di accoglimento in quanto la nuova previsione va a consolidare un edificato già esistente e si inserisce in un contesto già stabile quindi contestualizzandosi con l'aggregato urbano.

Visto

Il piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Ptcp di Padova, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 46 del 31.07.2006, ora in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 delle NT, e valutato il contenuto della variante urbanistica, è accertata la compatibilità delle proposte, in essa contenute, rispetto alle previsioni del medesimo Ptcp

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Casalserugo (PD) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Relazione Tecnica e repertorio normativo;
- Tav. n. 13.1.1.4 - Individuazione Ambito d'Intervento - scala 1:2000;
- Tav. 13.3.1.2 - Stato di Fatto - scala 1:2000;
- Tav. 13.3.1.6 - Stato di progetto - scala 1:2000;

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 252 del 12 febbraio 2008

Comune di Creazzo (VI).. Piano Regolatore Generale - Variante parziale n. 7. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Creazzo (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2662 in data 28.07.1992, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 05.02.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5355/05/GT in data 08.03.2005, acquisita agli atti della Regione in data 08.03.2005 prot. 166075/47.01.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, sia entro i termini che fuori termine, come risulta dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 28.02.2005.

La variante n. 7 al Piano Regolatore Generale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 5.02.2004, è stata esaminata dal Comitato previsto all'art. 27 della L.R. 23.04.2004, n. 11 nella seduta del 2.05.2007 Arg. n. 249 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, e successivamente approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1873 del 19.06.2007 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.09.2007 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 05.10.2007 prot. 20743, ha trasmesso la Deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 05.10.2007, prot. 551529/57.00.09/217.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato, per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 691 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante 7 al Piano Regolatore Generale del Comune di Creazzo (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 691 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 691 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 691 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Creazzo (VI), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 05.02.2004, e controdedotta con Del C.C. n. 60 del 27.09.2007, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 691 in data 05.12.2007

Premesse:

- Il Comune di Creazzo (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2662 in data 28.07.1992, successivamente modificato con una variante parziale approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1152 del 14.03.1995.

- Con deliberazione di Consiglio n. 6 in data 05.02.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5355/05/GT in data 08.03.2005, acquisita agli atti della Regione in data 08.03.2005 prot. 166075/47.01.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, sia entro i termini che fuori termine, come risulta dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 28.02.2005.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Si ricorda che sul territorio del Comune, in base alla Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e alla Dgr n. 2673 del 6.8.2004, è presente il Torrente Valdiezza, posto sul quadrante nord/Ovest del Territorio Comunale, "IT3220038".

- Il Genio Civile di Vicenza, con la nota del 10.03.2004 prot. 317739/46.12/27, ha espresso nel merito parere favorevole ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002.

- Con nota 225331/47.01 del 29.03.2005, la Direzione Urbanistica ha richiesto della documentazione integrativa, specificatamente una seconda copia degli elaborati grafici e la Valutazione di Incidenza Ambientale in merito al SIC presente sul territorio.

- Il Comune in data 18.05.2005 prot. 11592, pervenuta alla Struttura Regionale il 26.05.2005 prot. 388580/47.01, ha provveduto ad integrare la pratica con la trasmissione della documentazione richiesta. Per quanto concerne la Valutazione di Incidenza, il Comune informa che verrà inviata non appena il tecnico la produrrà.

- Con successiva nota del 6.09.2005 prot. 20775/05/GT, il Comune ha trasmesso copia della Valutazione di Incidenza Ambientale.

- La variante n. 7 al Piano Regolatore Generale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 5.02.2004, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale nella seduta del 2.05.2007 Arg. n. 249 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1873 del 19.06.2007 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

- Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27.09.2007 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 05.10.2007 prot. 20743, ha trasmesso la Deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 05.10.2007, prot. 551529/57.00.09/217.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza ha adottato, con Deliberazione di Consiglio n. 78 del 20.12.2006, il Ptcp, come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004. In base a quanto dispone l'art. 3 comma 3 delle relative Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al Prg adottate ai sensi della L.R. 61/85 in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati trasmessi che fanno parte della Deliberazione del Consiglio Comunale di controdeduzioni n. 60 del 27.09.2007 alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1873 del 19.06.2007, sono i seguenti:

- Fascicolo scheda B n. 127, contenente scheda dei dati, estratto catasto, estratto planimetria CTR, planimetria generale con prospetti sud e documentazione fotografica.
- Relazione agronomica.

Proposte di modifica

La variante n. 4 al Prg esaminata dalla Vtr nella seduta del 2.05.2007, Arg. 249 e approvata con Dgr n. 1873 del 19.06.2007, prevedeva l'applicazione dell'art. 46 della L.R. 27.6.1985, n. 61 per i seguenti argomenti:

- per la scheda B n. 127, riguardante un edificio non più funzionale al fondo, ex art. 4 L.R. 24/85.

Valutazioni e proposte:

Il Comune ha controdedotto alle Proposte di Modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 allegando, la documentazione richiesta.

In riferimento alla schedatura dell'edificio, vista l'indagine agronomica predisposta allo scopo, dalla quale si evince che, l'edificio in argomento, edificato nel 1969, non risulta ora essere più funzionale al fondo agricolo.

Ribadendo quanto esposto nel Parere della Vtr allegato alla Dgr n. 1873 del 19.06.2007 che così di seguito recitava: "Con riferimento alle zone Agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni del Prg, va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dell'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), dalla L.R. n. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8.10.20004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi."

Si condivide la proposta, con la esclusione della ricomposizione dell'edificio come dimostrato nel prospetto sud, dove risulta presente una dicitura: "Volume max ricomposto 500,00 mc.", in quanto, come già esposto nel parere della

Vtr n. 249/2007, allegato alla Dgr n. 1873/2007, è possibile il cambio di destinazione d'uso dell'annesso esistente, senza alcuna demolizione con ricomposizione, ampliamento ecc…., ancorchè si debba sempre e comunque trattare di edifici legittimi o legittimati.

Pertanto risulterà ammissibile il cambio di destinazione d'uso dell'annesso, con la esistente superficie, volumetria e altezze in quanto l'ex art. 4 della L.R. 24/1985 consentiva al Prg soltanto di disciplinare le destinazioni d'uso dei fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo, mentre la edificazione e gli ampliamenti, qualora gli edifici fossero stabilmente abitati, era disciplinata dagli artt. 3, e seguenti, e pertanto non rientranti in quanto prevede l'art. 46 delle Nta del Comune: "Prescrizioni particolari per le zone "E" e per gli edifici compresi nelle schede urbanistiche".

Si propone a seguito di quanto predisposto, di accogliere quanto controdedotto dal Comune, come meglio precisato ai precedenti punti, facendo proprie le prescrizioni dettate.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 7/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Creazzo (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 6 del 5.02.2004, e controdedotta con Deliberazione C.C. n. 60 del 27.09.2007, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Non va vistato alcun elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 253 del 12 febbraio 2008

Comune di Crespino (RO). Piano Regolatore Generale. Variante - Traslazione area produttiva. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Crespino (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4302 del 30.07.1991, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 19 del 28.04.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2443 del 16.03.2006, acquisita agli atti della Regione in data 22.03.2006 con prot. 188749.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni, come si evince dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.08.2004 di presa d'atto della mancanza di osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 14 del 17.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespino (RO), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 14 del 17.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo che contiene:
  - N 1 Tav. 13.1 stralcio P.R.G. vigente;
  - N 2 Tav. 13.1 stralcio P.R.G. in variante;
  - N 3 Tavola comparativa;
  - N 4 Relazione tecnica;

  limitatamente alla Tav. 13.1 stralcio P.R.G. in variante.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 14 del 17.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 22193/57.09, in data 14.01.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 14 del 17.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespino (RO), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 14 in data 17.01.2008

Premesse:

• Il Comune di Crespino (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4302 in data 30.7.1991;

• Con deliberazione di Consiglio n. 19 del 28.4.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2443 in data 16.3.2006, acquisita agli atti della Regione in data 22.3.2006 con prot. n. 188749;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine, per cui il Comune ha preso atto della mancanza di osservazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.8.2004;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Rovigo, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 20964/21945 del 16.7.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 5654 del 6.7.2006 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Padana Polesana, il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 4960/4-7 del 29.8.2006;

• il Distretto Idrografico Delta Po Adige Canalbianco con nota n. 601412 del 19.10.2006 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

• pertanto con riferimento alla. Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Crespino è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda:

SIC IT3270017 denominato "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto".

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27.12.2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

• tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 21.4.2004, come evidenziato nel Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 18120 del 26.4.2004;

• pertanto con riferimento alla LR 35/02 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al Prg:

Zonizzazione

Var. n. 1 Cambio di Zto di mq 45.700 da Zona D1/B Produttiva di espansione in Zona agricola E2, in località Villa Fabbri.

Var. n. 2 Trasposizione della medesima superficie in località "La Sbarra", con cambio di destinazione d'uso da Zto Agricola E2 a Zto Produttiva di espansione D1/B.

Considerazioni

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale, poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

In merito alla presente variante, si condividono in gran parte le proposte di piano che necessitano comunque di alcune modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 punti 4 e 6 della L.R. 61/85, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli, e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

In merito alla nuova zona produttiva, si prescrive, in fase di elaborazione dello strumento urbanistico attuativo, la previsione di una adeguata fascia verde lungo tutto il confine, in prossimità del territorio agricolo prospiciente, con funzione di ammortizzazione - mitigazione degli impatti visivi, acustici e di inquinamento.

Si richiamano anche le prescrizioni sotto riportate in merito alla valutazione di incidenza ambientale.

Osservazioni geologiche

In merito alla variante in oggetto, la Direzione Regionale Geologia, con nota prot. 27641 del 16.01.2007, si è espressa come segue: "In merito alla variante Dcc n. 19 del 28.04.2004 al Piano Regolatore del Comune di Crespino, non è possibile fare alcuna osservazione geologica non avendo materiale tecnico di confronto, perché restituito all'amministrazione comunale, in data 16 settembre 2004, al fine di realizzare un integrazione ed un aggiornamento di una relazione geologica redatta nel 1988 obsoleta e non adeguata alle esigenze di informazione territoriale.

Vista, comunque, la presenza nel territorio comunale di terreni argillosi situati in zone altimetricamente depresse e con falda freatica prossima a piano campagna, si ritiene necessaria, prima di qualsiasi nuova edificazione, la realizzazione di un adeguato ed approfondito studio geologico, al fine di verificare le caratteristiche geotecniche dei terreni e la profondità della falda e per valutare la tipologia e le strutture di fondazione degli interventi edilizi.

Si ricorda, come già evidenziato nei pareri precedenti (19/12/2001 e 7/09/2004) trasmessi dal Servizio Geologia della Regione Veneto, che il Piano Regolatore è dotato di un'analisi geologica datata e redatta sulla base di dati estremamente esigui.

Pertanto, si raccomanda all'Amministrazione Comunale di provvedere, in occasione della realizzazione del P.A.T. (art. 15 L.R. 11/2004), ad un'integrazione della relazione geologica e ad un aggiornamento delle carte allegate come definito dalla Dgr 615/96 che tratta le "Nuove Grafie Geologiche per la Pianificazione Territoriale".

Valutazione di incidenza ambientale

Vista la Dgr 4388 del 30.12.2005 inerente la costituzione di un gruppo di esperti per l'espletamento delle procedure concernenti la valutazione di incidenza ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso gruppo si esprime come segue:

"Esaminata la dichiarazione per la valutazione d'incidenza redatta dall'arch. Lino De Battisti e ing. Carlo Romanato, trasmessa con nota 7389 del 2.10.2007 dal Comune di Crespino (RO);

Verificato che gli interventi previsti dalla variante interessano il Zps/SIC IT3270017 denominato "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto".

Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "principio di precauzione", che in sostanza dice che "In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Considerato che dagli elaborati si evince che:

- Le previsioni della variante non interessano il territorio del sito Natura 2000.

Ritenuto comunque di prescrivere che:

1. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
2. La progettazione del verde sia eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;

Pertanto

Prendono atto

della dichiarazione dei tecnici redattori dello studio arch. Lino De battisti e ing. Carlo Romanato, i quali affermano che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito Natura 2000".

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespino descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

• Fascicolo che contiene:
• N 1 Tav. 13.1 stralcio Prg vigente;
• N 2 Tav. 13.1 stralcio Prg in variante;
• N 3 Tavola comparativa;
• N 4 Relazione tecnica;

limitatamente alla Tav. 13.1 stralcio Prg in variante.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 254 del 12 febbraio 2008

Comune di Crespino (RO). Piano Regolatore Generale - Variante n. 8. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Crespino (RO), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4302 del 30.07.1991, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 59 del 20.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2035 del 10.03.2005, acquisita agli atti della Regione in data 17.03.2005 con prot. 196261.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni, come si evince dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.02.2005 di presa d'atto della mancanza di osservazioni.

Il Dirigente Regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 13 del 17.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespino, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 13 del 17.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:
- Tav. 3 Norme Tecniche d'Attuazione.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 13 del 17.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 22193/57.09, in data 14.01.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 13 del 17.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante n. 8 al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespino (RO), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 13 in data 17.01.2008

Premesse:

• Il Comune di Crespino (RO) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4302 in data 30.7.1991;

• Con deliberazione di Consiglio n. 59 del 20.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2035 in data 10.3.2005, acquisita agli atti della Regione in data 17.3.2005 con prot. 196261;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono non pervenute osservazioni, come si evince dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23.2.2005, presa d'atto mancanza di osservazioni;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Rovigo, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 45327 del 10.1.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

il Comune con nota del 13.12.2005 ha trasmesso asseverazione della non necessità dello studio di compatibilità idraulica;

il Genio Civile di Rovigo con nota n. 6724 del 4.1.2006 ha espresso parere favorevole in merito alla valutazione di compatibilità idraulica;

Pertanto con riferimento alla. Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

Il Comune con nota n. 10016 del 15.12.2005, ha trasmesso asseverazione di non incidenza ambientale redatta dei tecnici incaricati arch. Lino De Battisti e ing. Carlo Romanato.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

La variante, non trattando il tema delle zone produttive, non è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27.12.2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al Prg:

Zonizzazione

Var. n. 1 La variante consiste in una modifica normativa che riclassifica le Zone D1, destinate ad attività produttive industriali, in zone D1 destinate ad attività produttive industriali e commerciali.

Modifiche ai testi normativi delle Nta

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle Nta, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Var. n. 1 Art. 19 Zona D1 - Zona destinata ad attività produttive industriali-commerciali: L'integrazione riguarda la previsione di zone a destinazione commerciale per cui la superficie utile massima non potrà essere superiore a mq. 1.500.

Considerazioni

Complessivamente si tratta di modeste modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale, poiché non incidono significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

In merito alla presente variante, si condividono in gran parte le proposte di piano che necessitano comunque di alcune modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 punti 4 e 6 della L.R. 61/85, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli, e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

Pertanto si prescrive che in sede di rilascio del permesso di costruire per medie strutture di vendita, corrispondenti a strutture con superficie commerciale fino ad 1.500 mq, dovranno essere acquisiti tutti gli elementi previsti dall'art. 19 della

L. R. 15/2004 e quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 569 del 25 febbraio 2005, art 19 della L.R. 13 agosto 2004 n. 15. "Studi sull'impatto di viabilità per le grandi e medie strutture di vendita. Disposizioni per la presentazione della documentazione."

Valutazione di incidenza ambientale

Vista la Dgr 4388 del 30.12.2005 inerente la costituzione di un gruppo di esperti per l'espletamento delle procedure concernenti la valutazione di incidenza ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso gruppo si esprime come segue:

"Vista la dichiarazione pervenuta con protocollo del Comune n. 10016 del 15.12.2005;

Vista la Dgr n. 3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/Cee e Dpr 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

Esaminata la dichiarazione redatta dall'arch. Lino De Battisti e dall'ing. Carlo Romanato in qualità di tecnici incaricati per la variante parziale al Prg del Comune di Crespino (RO).

Si comunica che la stessa è conforme a quanto previsto nella DgrV. n. 3173 del 10.10.2006."

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Crespino, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tav. 3 Norme Tecniche d'Attuazione

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 255 del 12 febbraio 2008

Comune di Curtarolo (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Generale. Approvazione con proposte di modifica. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Curtarolo (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2646 del 14.6.1994, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 32 del 24.4.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante generale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11848 del 30.12.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute al Comune n. 52 osservazioni nei termini e n. 23 fuori termine, ed alla Provincia n. 2 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazioni n. 60 del 23.11.2004 e n. 61 del 25.11.2004.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 602 del 24.10.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Curtarolo (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 602 del 24.10.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Norme tecniche di Attuazione - Versione definitiva;
- Regolamento Edilizio - Versione definitiva;
- Repertorio normativo;
- Schede progetto;
- Schede B - Edifici di interesse storico ambientale;
- Schede attività - Art 30 L.R. 61/1985;
- Tav. 13.1.a - P.R.G. - intero territorio comunale;
- Tav. 13.1.b - P.R.G. - intero territorio comunale;
- Tav. 13.1.c - P.R.G. - intero territorio comunale;
- Tav. 13.1.2 - Sistema ambientale;
- Tav. 13.3.a - P.R.G.-zone significative;
- Tav. 13.3 b - P.R.G.-zone significative;
- Tav. 13.3.c - P.R.G. - zone significative;
- Tav. 13.3.d - P.R.G. - zone significative;
- "Osservazioni Geologiche" espresse dal Servizio Geologia con nota in data 28.5.2007 e allegati cartografici.

2) Di ricordare al Comune, che in caso di inerzia, il decorso del termine di cui al 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/1985, comporta l'automatica introduzione nel Piano delle modifiche proposte.

3) Di stabilire che il menzionato automatismo, qualora si verificassero i predetti presupposti, sarà accertato con apposita deliberazione di questa Giunta.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 602 del 24.10.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 24.10.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 6 presenti aventi diritto al voto, approvando la

variante con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.r. n. 61/85;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota prot. n. 584265/57.09 del 19.10.2007, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 24.10.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004. n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985 n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 602 del 24.10.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Curtarolo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.r. n. 61/85.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 602 in data 24.10.2007

Premesse:

• Il Comune di Curtarolo (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2646 in data 14.6.1994, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 32 del 24.4.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Generale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 11848 in data 30.12.2004, acquisita agli atti della Regione in data prot. n. 5076 in data 5.1.2005.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 52 osservazioni nei termini e n. 23 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 60 del 23.11.2004 e n. 61 del 25.11.2004

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 73421 del 7.07.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale. In Provincia sono pervenute n. 2 osservazioni, controdedotte dal Comune con le deliberazioni sopracitate

• Direttamente in Regione sono pervenute osservazioni a firma di:

1RV - Bianchi Candido - prot. n. 680558 in data 19.10.2004
2RV - Gruppo di agricoltori (senza firma) - prot. n. 53844 in data 27.1.2005
3RV - Unindustria Padova - prot. n. 53301 in data 27.1.2005
4RV - Gambarotto Claudio - prot. n. 708753 in data 17.10.2005
5RV - Miatello Franca - prot. n. 772745 in data 14.11.2005
6RV - Zaramella Giancarlo - prot. n. 103580 in data 15.2.2006
7RV - Sarzo Sandro ed altri - prot. n. 143741 in data 3.3.2006
8RV - Carollo Giovanni - prot. n. 330730 in data 30.5.2006
9RV - Maggiolo Tarciso ed altri - prot. n. 108296 in data 23.2.2007
10RV - Boldrin Maurizio ed altri - prot. n. 108325 in data 23.2.2007
11RV - Campagnaro Graziosa - prot. n. 436169 in data 2.8.2007.

L'AUlss n. 15, con nota n. 80781 in data 2.8.2007, ha espresso in merito alla variante il parere di competenza.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• Il Comune con nota n. 1129 del 5.02.2004 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 2860 del 14.04.2004.

• Il Genio Civile di Padova con nota n. 269488 del 20.04.2004 ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla compatibilità idraulica inerente la variante generale al Prg in conformità alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 e in attuazione della L. 3.8.1998 n. 267.

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune. Va tuttavia precisato che sono nel frattempo intervenute l'adozione del P.A.I. e della variante n. 1 allo stesso, nonché delle relative norme di salvaguardia.

Valutazione di incidenza

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Curtarolo (PD) è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria / Zona di Protezione Speciale (SIC / Zps) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.06.2002 ai sensi del Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee", nonché nell'allegato A della Dgr del 27 febbraio 2007, n. 441; più precisamente il SIC / Zps in argomento riguarda:

IT3260018 (Grave e Zone umide del Brenta).

A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza che è stata esaminata dal gruppo di esperti costituito con Dgr n. 1497 in data 22.5.2007, che ha espresso il proprio parere con verbale n. 158 del 30.7.2007.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• La variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia.

• Tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 22.04.2004.

• Pertanto con riferimento alla L.R. 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Compatibilità con il Ptcp adottato

• Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.7.2006, è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, attualmente in regime di salvaguardia ai sensi della L. n. 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito sono state acquisite le valutazioni della Provincia di Padova relativamente alla compatibilità delle previsioni con il Ptcp adottato.

Visti gli elaborati trasmessi:

• Il Prg in esame conferma sostanzialmente la struttura insediativa consolidata delineata dal precedente strumento urbanistico generale, introducendo alcune correzioni su aree specifiche con previsioni inadeguate, e alcune nuove aree edificabili da attuarsi a mezzo di meccanismi perequativi. Il fabbisogno residenziale a 10 anni è stato stimato in 434200 mc, a fronte di una nuova volumetria complessiva - riportata nella Tav. 14 - pari a 415.357 mc.

Zona A - centro storico

• Il perimetro di centro storico, così come deriva dalla L.R. 80/80, è stato mantenuto per l'abitato di Pieve, mentre quello a nord del Capoluogo è stato stralciato ritenendo perduto ogni riferimento di tipo storico. La nuova cubatura complessivamente prevista indicata nella Tav. 14 è pari a mc 3676. Relativamente al C.S. di Pieve, nella relazione si fa riferimento alla variante adottata con d.C.C. n. 8 del 16.4.2003, che è stata nel frattempo approvata con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 con Dgr n. 833 dell'11.3.2005.

Zona B di completamento

• Il nuovo Prg prevede per queste zone il mantenimento degli indici di edificabilità fondiaria medio esistenti. Per la zona B1-09 è prevista la possibilità di trasformare, previo piano attuativo, la cubatura produttiva esistente, al fine di risolvere una problematica relativa alla presenza in zona residenziale di una attività produttiva da trasferire. La nuova cubatura complessivamente prevista indicata nella Tav. 14 è pari a mc 5308, ai quali va aggiunta la cubatura produttiva trasformabile pari a mc 26437.

Zone C

• Le zone C1 così come definite dall'art. 24 della L.R. 61/85, sono suddivise in tre zone:

C1.a: viene mantenuto l'indice fondiario di 1.5mc/mq.

C1.b: sono stati individuati dei lotti liberi fissando la relativa edificabilità; è ammesso l'ampliamento del 20% dell'esistente fino ad un massimo di 150 mc.

C1.c: area sita nel centro del Capoluogo; l'indice fondiario è stato mantenuto come l'esistente pari a 2.5 mc/mq.

La nuova cubatura complessivamente prevista nelle zone C1 (escluse le C1e) indicata nella Tav. 14 è pari a mc 48695.

C1.e: aree residenziali esterne ai centri di Pieve, Curtarolo e Santa Maria di Non; la filosofia d'intervento in tali aree è volta al recupero di volumetria esistente con la possibilità di ampliare fino a 800 mc. la cubatura degli edifici residenziali stabilmente abitati; sono stati individuati dei lotti liberi con volumetria predefinita. La nuova cubatura complessivamente prevista indicata nella Tav. 14 è pari a mc 38000, ai quali va aggiunta la cubatura produttiva trasformabile pari a mc 4000.

• Le aree che ospitano la nuova espansione residenziale si suddividono in due categorie:

a) Zone C2 tradizionali: aree di espansione residenziale già dotate di piano attuativo o già classificate come tali dal Prg vigente. L'edificabilità è definita dal repertorio normativo per quelle ancora da approvare; per quelle già approvate ci si rifà ai dati del P.d.L. La nuova cubatura complessivamente prevista indicata nella Tav. 14 è pari a mc 155456.

b) Aree soggette a perequazione: comprendono gli ambiti di nuova espansione residenziale; l'indice di perequazione è fissato dal repertorio normativo e dalle schede di progetto specifiche per ogni nuova zona, vincolanti per le quantità di aree a servizi da cedere ed indicative per quanto concerne le modalità di organizzazione urbanistica; la trasformazione del territorio dovrà avvenire attraverso l'approvazione di strumenti attuativi. La nuova cubatura complessivamente prevista indicata nella Tav. 14 è pari a mc 156703.

Aree a servizi

• Le previsioni indicate nel Prg vigente vengono potenziate mediante l'applicazione della perequazione. Sono state previste attrezzature per l'istruzione al fine di adeguarsi alle quantità minime di Legge.

Settore produttivo

• Sono sostanzialmente confermate le previsioni della variante al Prg specifica del 1998, salvo alcune eccezioni:

- riconoscimento con adeguata zonizzazione di alcune attività esistenti.
- modesti ampliamenti nella zona centrale in vicinanza di una ditta al fine soprattutto di razionalizzare problematiche di sicurezza viaria.
- riconoscimento di una nuova attività a sensi dell'art. 30 della L.R. 61 (scheda n. 53)
- accorpamento delle attività di una ditta (vedi scheda n. 54) al fine di trasferirla dalla zona residenziale. Le altre attività site in zona impropria per cui è stata approvata una variante specifica, sono confermate ad eccezione di quelle ricadenti in zona residenziale che sono state stralciate. Al fine di adeguarsi a quanto prescritto dalla L.R. 35/2002 è già stata conclusa con la provincia di Padova la procedura dell'accordo di pianificazione coordinata. Infine alcune aree fronteggianti la S.S. 47 sono state riconosciute come zone D2 a prevalente destinazione terziaria.

Territorio agricolo

• Il territorio agricolo è stato suddiviso in sottozone, come previsto dalla L.R. 24/85, individuandone le caratteristiche ed adeguandone di conseguenza le norme relative:

zona E2.a di valore agricolo produttivo: ambiti soprattutto in vicinanza del fiume Brenta caratterizzati da particolare composizione e struttura paesaggistica, scarsa edificazione, presenza di alberature, prossimità ai corsi d'acqua; da salvaguardare in maniera decisa.

zona E2.b a prevalente scopo produttivo: aree di minore pregio ambientale rispetto a quelle sopra evidenziate; l'edificabilità, pur se limitata rispetto a quella consentita dalla L.R. 24, è leggermente più ampia.

zona E3 - E4: aree caratterizzate dalla elevata presenza di edificato residenziale e di aziende agricole di piccole dimensioni; presentano caratteristiche intermedie tra quelle di tipo E2 e quelle di tipo C1.e; si differenziano da queste ultime per la permanenza di una parziale fuzionalità con l'attività agricola (presenza di strutture agricole). La nuova cubatura complessivamente prevista nelle zone E4 indicata nella Tav. 14 è pari a mc 7518.

Rispetto al previgente Prg sono state eliminate le zone E1a ed E1b.

Viabilità stradale, ciclopedonale e nuove vie d'acqua

• Nell'ambito degli obiettivi di piano si è operato nel senso di:

risolvere alcuni punti conflittuali mediante la previsione di rotatorie.

prevedere la costruzione di alcuni tratti di nuove strade per risolvere problematiche di traffico locale ed in particolare:

a. Realizzazione della bretella a nord di Via Volta al fine di collegare la zona industriale al centro di Curtarolo;
b. Realizzazione della bretella a nord di Via Matteotti per disimpegnare le abitazioni esistenti fronte SS. 47 e rese inaccessibili dalla futura rotatoria;
c. Previsione di una bretella di collegamento tra Via Kennedy e Via S. Andrea senza interessare la S.P. Provinciale;

recepire le previsioni della viabilità sovracomunale ed in particolare la nuova strada di collegamento tra la SS. 309 del Santo con la SS. 47 della Valsugana.

Particolare importanza appare la previsione di costruire nuovi canali al fine di risolvere per quanto possibile i problemi di esondabilità del territorio. A tal profilo si rimanda alla specifica relazione di compatibilità idraulica.

È stata individuata una rete di percorsi ciclabili che, a partire dai luoghi centrali, si dirama verso le zone residenziali, le frazioni esterne e si collega poi con i percorsi di carattere ambientalistico evidenziati nella tavola ambientale.

Il sistema ambientale

• Oltre alla suddivisione delle zone agricole, eseguita assumendo le valenze ambientali e paesaggistiche come assunti primari per la pianificazione del territorio, è stato redatto uno specifico elaborato grafico che contiene tutte quelle indicazioni e prescrizioni sulle valenze architettoniche ed ambientali (sia esistenti che di progetto) meritevoli di attenzione, affinché si prefiguri un articolato "sistema ambientale" atto a garantire l'integrità e la fruizione del territorio portatore di valenze paesaggistiche. Vengono individuati:

le aree di pregio naturalistico ed ambientale da tutelare

corsi d'acqua e loro componenti: rive, scarpate, greti, spiagge, stagni, acquitrini, vegetazione, fauna, ecc.;

il paesaggio agrario e sue componenti: fossi, filari alberati, gruppi di alberi, singolo albero, ecc.;

i percorsi pedonali e ciclabili e loro componenti: percorsi in genere, sentieri, cavini, capezzagne e strade agrarie, anche se non più utilizzate.

parchi extraurbani

aree attrezzate, ossia aree ambientalmente interessanti e destinate ad accogliere le attrezzature per la sosta, l'osservazione, la ricreazione ed il tempo libero.

Modifiche ai testi normativi delle Nta e RE

• Vengono proposte modifiche al testo normativo delle Nta e del RE, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo. Una parte specifica fa riferimento a normative sul sistema ambientale, così come esplicitato nel paragrafo precedente. Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione, il Repertorio Normativo precisa gli articoli di riferimento e l'edificabilità di ogni singola area.

Valutazioni e proposte

• In linea con i principi della L.R. n. 11/2004 e con quanto espresso dalla volontà del legislatore Veneto, l'esame si è riferito in particolare alle componenti strategiche e strutturali.

Dato atto che per quanto concerne i contenuti specifici della variante generale oggetto di esame, gli stessi sono elencati ed esplicitati negli elaborati trasmessi, si esprimono le valutazioni di seguito riportate.

Aspetti urbanistici

• Relativamente agli aspetti urbanistici, l'impostazione generale dello strumento di pianificazione appare in buona parte condivisibile nelle ragioni e nei concetti informatori, nonché nelle scelte progettuali di fondo. Risulta meno condivisibile per quanto attiene ad alcune scelte progettuali e traduzioni delle esigenze espresse nella relazione illustrativa e/o derivanti dalle analisi svolte, nonché ad alcune previsioni che non risultano del tutto congruenti con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e con la normativa vigente, come nel seguito evidenziato.

Pertanto il giudizio sulla variante generale in esame può considerarsi nel complesso positivo; risulta tuttavia necessario avanzare alcune proposte di modifica (art. 46 L.R. n. 61/85) al fine di ricondurre lo strumento all'osservanza dei limiti e dei rapporti di dimensionamento stabiliti dal titolo III della LR 61/85, di aumentare il grado di tutela del territorio, di introdurre alcuni aggiustamenti sotto il profilo urbanistico - ambientale, di adeguare lo strumento e la normativa agli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alle vigenti disposizioni di legge.

Dimensionamento

• Il dato complessivo delle aree destinate ad attrezzature è pari - secondo quanto desumibile dalle tabelle riportate nella relazione alla variante e dalla tavola 14 - a 32,52 mq/ab (525.189 mc /16151 ab), valore che risulta superiore ai minimi di legge, se pure va rilevato che le dotazioni minime riportate nella verifica del dimensionamento riferite alle diverse attrezzature (di tipo "a", "b", "c" e "d") non sono del tutto in linea con quelle prescritte dalle norme vigenti: in particolare, nelle zone di completamento B e C1 la dotazione minima di parcheggio è di 5 mq/ab anziché di 3,5 mq/ab come erroneamente riportato; non si è considerata inoltre la quota aggiuntiva di verde prescritta dall'art. 26 della L.R. 61/85 (3 mq/ab); la Tav. 14 risulta incompleta rispetto a quanto previsto dalle grafie e simbologie regionali unificate (Dgr n. 2705/83); nel dimensionamento non sono stati infine considerati i vani abitabili secondo quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 61/85. Le carenze sopra rilevate non consentono di esprimere un giudizio completo in merito alla congruenza del dimensionamento complessivo delle aree per servizi rispetto alla capacità insediativa del piano.

Si propone pertanto che il Comune provveda alla stesura della Tavola 14 aggiornata ed in coerenza con le grafie e simbologie regionali unificate (Dgr n. 2705/83), assegnando ad ogni singola zona territoriale omogenea, il valore dei residenti insediati ed il 75% dei vani esistenti al fine di determinare il calcolo esatto degli abitanti teorici ai sensi dell'art. 22 L.R. 61/85.

L'elaborato dovrà indicare la dotazione di aree per servizi suddivise per tipo di z.t.o. e disaggregate tra: "a) aree per l'istruzione", "b) aree per attrezzature di interesse comune", "c) aree per parco, gioco e sport", "d) aree per parcheggi.", al fine di verificare la corretta rispondenza delle aree per servizi al disposto del D.M. n. 1444/68 come modificato dall'art. 25 della L.R. 61/85.

Dovrà essere in ogni caso garantito il rispetto delle dotazioni complessive di aree a servizi determinato in base alle norme citate. Si ritiene opportuno, a tale proposito, che le norme di

attuazione prevedano la possibilità per l'amministrazione comunale di variare la tipologia delle singole attrezzature nelle zone a servizi, secondo le modalità indicate nella modifica d'ufficio all'art. 42 delle Nta illustrata nell'apposita sezione del presente parere, in modo da potere far fronte all'eventuale necessità di incrementare le dotazioni carenti qualora se ne presentasse la necessità.

In sede di controdeduzioni il Comune dovrà integrare la Tav. 14 anche con riferimento alle variazioni al dimensionamento derivanti dall'accoglimento di osservazioni.

Zone residenziali

Zto A

Non si condivide l'integrale eliminazione della perimetrazione del centro storico proposta per l'abitato a nord del capoluogo, a cavallo della Strada Statale, né l'impropria classificazione in z.t.o. "C1e" degli ambiti già classificati come z.t.o. "A". Considerati l'attuale assetto e le valenze di parte dell'edificato, si ritiene di confermare parzialmente la perimetrazione riportata nell'atlante regionale - escludendo le sole parti a destinazione produttiva - con conseguente riclassificazione in z.t.o. "A" delle aree ricomprese, secondo le indicazioni grafiche (perimetro di colore rosso campito a tratteggio grigio) riportate nelle tavole di progetto.

In sede di controdeduzioni il Comune potrà rettificare tale perimetrazione sulla base di puntuali motivazioni storico - ambientali ed urbanistiche, ricomprendendo in ogni caso gli edifici oggetto di tutela ed i relativi ambiti di pertinenza.

Zto C1e

In termini generali, le nuove zone di tipo C1e individuate con la variante generale rispondono ad un criterio teso al riconoscimento di stati di fatto; tuttavia vengono impropriamente classificate tali alcune aree caratterizzate da una scarsa edificazione, o da dimensioni limitate, o con caratteristiche del tutto omogenee a quelle di ambiti che (correttamente) mantengono la classificazione di sottozone agricole, o con problemi di natura geologica o idraulica; vengono infine incluse nella perimetrazione porzioni prive di edificazione, in contrasto con il D.M. 1444/68 e con i criteri regionali assunti nella valutazione di questo tipo di zone definite - per l'appunto - "di completamento". Tali criteri di valutazione mantengono peraltro la propria validità, almeno in linea generale, anche in relazione alla L.R. 11/2004 (atti di indirizzo approvati con Dgr 3178/2004 - aree a "edificazione diffusa").

Per quanto concerne le modifiche relative alle aree ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta si richiama, con riferimento all'art. 54 ed al titolo VII delle Norme di attuazione del Ptrc, la ricognizione dei nuclei esistenti per la definizione dei relativi interventi di completamento già operata in occasione della variante approvata con Dgr n. 229 del 1.2.2000, non ritenendo condivisibili nuove individuazioni di questo tipo laddove non sia chiaramente dimostrato che tali proposte sono finalizzate esclusivamente al completamento della ricognizione già operata in occasione della citata variante, nel rispetto della citata norma di tutela del Ptrc.

Inoltre si richiamano, con riferimento al Ptcp adottato con D.C.P. n. 46 del 31.7.2006, le proposte relative alle valutazioni espresse dalla Provincia di Padova con nota prot. n. 387670 del 9.7.2007, riportate nel presente parere.

Non si condivide infine - per queste zone definite di completamento extraurbane in rapporto diretto con contesti di tipo rurale - l'aumento dell'altezza massima già prevista dallo strumento generale vigente (si veda la corrispondente modifica all'art. 23 delle Nta nel presente parere).

Per tali ragioni, con le motivazioni puntualmente specificate, si ritiene di proporre le seguenti modifiche per le zone e porzioni di zone di seguito elencate, evidenziate con colore rosso nelle tavole di progetto:

parziale stralcio della zona C1e/11, per la porzione libera da edificazione (evidenziata in cartografia); la classificazione proposta è da limitarsi conseguentemente al fabbricato esistente ed alla relativa area di pertinenza, che potranno essere meglio precisate in sede di controdeduzioni;

stralcio delle zone C1e/12 e C1e/13, in quanto ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta, nonché per le motivazioni illustrate nelle "Osservazioni geologiche" riportate nella sezione "Modifiche di carattere normativo e generale" nel presente parere, che inducono ad evitare un'ulteriore estensione delle zone di questo tipo;

parziale stralcio delle zone C1e/14, C1e/15 e C1e/16, per le porzioni di nuova previsione, in quanto ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta, nonché per le motivazioni illustrate nelle "Osservazioni geologiche" riportate nella sezione "Modifiche di carattere normativo e generale" nel presente parere, che inducono ad evitare un'ulteriore estensione delle zone di questo tipo;

stralcio della zona C1e/21, in quanto priva di edificazione in atto e quindi non classificabile quale area di completamento; in sede di controdeduzioni il Comune potrà proporre una classificazione più appropriata valutando l'opportunità di introdurre criteri perequativi riferiti alla realizzazione della rotonda stradale, del verde pubblico e del canale limitrofi;

parziale stralcio della zona C1e/26 (scheda progetto 01), per le porzioni ricomprendenti aree prive di edificazione; gli interventi edilizi previsti nella scheda di progetto in dette porzioni configurano un'impropria espansione residenziale anziché interventi di completamento; si ritengono tali previsioni urbanisticamente non condivisibili considerati la collocazione, le preesistenze, ed il regime di tutela del Ptrc (vincolo archeologico - agro centuriato); è conseguentemente stralciata anche la scheda progetto 01;

parziale stralcio della zona C1e/28, per la porzione con lotto libero a ridosso della nuova strada di progetto della quale va mantenuta la fascia di rispetto;

richiamo, per la porzione aggiunta alla zona C1e/30, di quanto indicato nelle "Osservazioni geologiche" riportate nella sezione "Modifiche di carattere normativo e generale" nel presente parere;

stralcio delle zone C1e/39 e C1e/40, in quanto ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta; per quanto concerne la viabilità di progetto, se ne propone lo stralcio per le medesime motivazioni, invitando il Comune, in sede di controdeduzioni, a ricondurre gli interventi ad "opere di manutenzione e di adeguamento della viabilità esistente", in armonia con la suddetta normativa del Ptrc;

stralcio della zona C1e/41 e del contiguo parcheggio, in quanto privi di edificazione in atto e ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta;

parziale stralcio della zona C1e/42, per la porzione di nuova previsione, in quanto priva di edificazione in atto e ricadente

all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta;

stralcio della zona C1e/46, in quanto per la scarsa edificazione in atto non risulta classificabile quale area di completamento;

parziale stralcio della zona C1e/49, per la porzione ricadente nella fascia di tutela del fiume Piovego (che va ripristinata), richiamando, per la porzione approvata e per la porzione aggiunta alla zona C1e/48, quanto indicato nelle "Osservazioni geologiche" riportate nella sezione "Modifiche di carattere normativo e generale" nel presente parere.

Si precisa che le zone o porzioni di zona proposte per lo stralcio assumono la classificazione della sottozona agricola limitrofa prevalente, salvo diversa specificazione, e comportano la reintroduzione delle eventuali fasce di rispetto / tutela dalle strade e dai corsi d'acqua.

Si richiama inoltre quanto prescritto in ordine al rispetto del P.A.I. adottato al punto 22.f del presente parere, specificando che sono conseguentemente proposte per lo stralcio tutte le nuove previsioni in contrasto con tale strumento anche qualora non evidenziate nelle tavole di progetto (si vedano precedenti punti 3.8, 3.9, 3.10 e la nuova zona C1e/43).

Zto C2

Le zone di tipo C2 individuate con la variante corrispondono, salvo alcune eccezioni, agli ambiti già assoggettati a strumenti attuativi approvati. In sede di adozione della Variante Generale, il Consiglio Comunale al punto 2 del deliberato ha ritentuo di precisare quanto segue:

"(…) Di dare atto, quale norma generale per il Prg, che gli strumenti urbanistici attuativi già approvati / adottati, alla data di adozione della presente variante al Prg, conservano la loro validità per il periodo di tempo indicato nell'atto di approvazione, in assenza di termini, per un periodo di dieci anni dalla data di approvazione; in particolare, trattandosi di zone già sostanzialmente in fase di attuazione, per tali piani non vengono applicate le norme di tutela di cui agli articoli 54, 54 bis, 54 ter delle Nta".

Si ritiene di concordare solo parzialmente con tale disposizione (in ogni caso riferibile ai soli strumenti vigenti alla data di adozione della variante generale) secondo quanto indicato nelle modifiche relative all'art. 48 delle Nta riportate nel presente parere.

Zto C2p

L'ipotizzato fabbisogno di nuova volumetria residenziale (415.357 mc, dei quali 156.703 mc nelle zone C2p) è fondato su rapporti di volumetria pro-capite e per famiglia in linea con i valori medi territoriali e con le tendenze in atto (diminuzione dei componenti i nuclei familiari), ma appare comunque eccessivo in rapporto alle dimensioni, all'andamento demografico del Comune ed alla capacità attuale (C2 vigenti). Le nuove zone di tipo C2p individuate con la variante sono per lo più collocate a ridosso delle aree già urbanizzate; le "schede progetto" allegate alla variante generale propongono gli schemi di organizzazione urbanistica, se pure indicativi (si rimanda, a tale proposito, alla modifica dell'art. 25 delle Nta). Come si è già detto, l'attuazione delle previsioni relative alle aree di questo tipo avverrà a mezzo di meccanismi perequativi, peraltro non circoscritti alle singole z.t.o. ma "allargati" ad ambiti più vasti.

Si concorda in linea di massima con le proposte comunali in tal senso, che anticipano i contenuti della L.R. 11/2004 in materia di perequazione. Tuttavia non si ritengono condivisibili alcune delle scelte operate dalla variante generale che, richiamate le riserve espresse sul fabbisogno stimato, risultano altresì in potenziale contrasto con le esigenze di tutela del territorio e/o con il quadro vincolistico, normativo e pianificatorio sovraordinato.

Si richiamano a tale proposito anche le proposte relative alle valutazioni espresse dalla Provincia di Padova con la citata nota prot. n. 387670 del 9.7.2007, in riferimento al Ptcp adottato con D.C.P. n. 46 del 31.7.2006, riportate nel presente parere.

Alcune zone o porzioni di zona di nuova previsione risultano altresì in parziale contrasto con le indicazioni dello studio geologico, secondo quanto evidenziato nelle "Osservazioni geologiche" riportate nella sezione "Modifiche d'ufficio di carattere normativo e generale" nel presente parere.

Relativamente alle problematiche relative al rischio idraulico, va evidenziato quanto di seguito esposto.

Il territorio comunale di Curtarolo ricade nel bacino idrografico dei fiumi Brenta - Bacchiglione, nell'ambito del quale sono stati adottati i "Progetti di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione", ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267 e della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Alcune delle aree di espansione previste dalla variante generale in esame riguardano ambiti classificati "P2" (pericolosità media) nella cartografia del Piano; all'interno di detti ambiti la normativa prevede che l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, debba prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio debba prevedere la non idoneità per le nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.

Va rilevato, tuttavia, che:

l'art. 11 "Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media-P2" del Progetto di Piano stralcio non compare espressamente all'art. 1, comma 1, della delibera n. 2 del 3/03/2004 tra le norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio adottate dall'Autorità di Bacino come misure di salvaguardia;

l'art. 2 della delibera n. 1 del 3/03/04 prevede l'assoggettamento a misure di salvaguardia delle sole aree classificate a pericolosità ovvero rischio elevato e molto elevato (P3, R3, P4, R4);

il citato art. 2 della delibera n. 1 del 3/03/2004 è richiamato nella premessa della delibera n. 2 del 3/03/2004 di adozione delle misure di salvaguardia.

In conclusione, sussiste un oggettivo dubbio interpretativo circa l'applicabilità delle disposizioni che disciplinano le misure di salvaguardia con riferimento alle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media "P2".

Tali perplessità permangono in relazione alla successiva delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.4 del 19 giugno 2007 relativa all' "Adozione di Variante al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152".

La vigenza della normativa del P.A.I. è peraltro ribadita

nelle "Osservazioni geologiche" dianzi richiamate e riportate nella sezione "Modifiche di carattere normativo e generale" nel presente parere.

Va ritenuto, in applicazione di criteri precauzionali alla valutazione delle questioni legate alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, che tutte le nuove aree di espansione previste dalla variante generale ricadenti in zona P2 e P3 del P.A.I. adottato siano da evitare, e se ne propone quindi complessivamente lo stralcio con conseguente riclassificazione omogenea a quella delle sottozone agricole limitrofe prevalenti.

In sede di controdeduzioni il Comune potrà verificare in maniera adeguata le proprie analisi e previsioni, ed acquisire sulle stesse il parere favorevole dell'Autorità di Bacino. Va sottolineata in ogni caso la necessità di acquisire anche un nuovo parere di compatibilità idraulica del Genio Civile, in quanto quello espresso con nota n. 269488 in data 20.4.2004, richiamato nelle premesse e nella sezione "Modifiche di carattere normativo e generale" nel presente parere, è stato rilasciato in data antecedente la pubblicazione del citato P.A.I.

Si propongono, in aggiunta a quanto sopra, le seguenti modifiche per le zone e porzioni di zone di seguito elencate, evidenziate con colore rosso nelle tavole di progetto:

zona C2p/01: richiamato il carattere indicativo dell'organizzazione urbanistica rappresentata nella scheda progetto (si veda l'art. 25 delle Nta), si prescrive che l'edificazione non debba in ogni caso ricadere in aree individuate a rischio idraulico elevato (P3) nella Tav. 9 della Valutazione di compatibilità idraulica predisposta dal Comune; con riferimento alle valutazioni espresse dalla Provincia di Padova va precisato che la zona risulta esterna all'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta individuato dal Ptrc;

zona C2p/03: allo scopo di ottenere un'area a verde pubblico di dimensioni più significative, si ritiene opportuno accorpare le aree di questo tipo traslando la collocazione di un lotto edificabile, secondo le indicazioni grafiche riportate nella scheda progetto; si richiamano inoltre, anche con riferimento alla zona C2p/04, le valutazioni espresse dalla Provincia di Padova nella nota citata;

zona C2p/05: va esclusa dalla perimetrazione di zona la parte ricompresa nell'area di rispetto cimiteriale (si veda al proposito quanto riportato nella sezione "Modifiche di carattere normativo e generale", lett. "i" del presente parere); tale porzione, perimetrata con il colore rosso nelle tavole di progetto, è pertanto stralciata; si richiamano inoltre le valutazioni espresse dalla Provincia di Padova nella nota citata, con particolare riferimento alla progettazione ed alle sistemazioni lungo la ex ferrovia Treviso - Ostiglia; si veda infine quanto considerato in merito all'oss. n. 4;

zona C2p/08: considerata la collocazione prossima al centro abitato, le motivazioni e le considerazioni di carattere geologico illustrate nelle "Osservazioni geologiche" sopra richiamate, il fatto che l'ambito ricade in una zona individuata a medio rischio idraulico (P2) nella Tav. 9 della Valutazione di compatibilità idraulica predisposta dal Comune, nell'attuazione delle previsioni dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni riportate nella sezione "Modifiche di carattere normativo e generale", lett. "i" del presente parere;

zona C2p/10: le motivazioni e le considerazioni illustrate nelle "Osservazioni geologiche" sopra richiamate, inducono ad evitare un'estensione delle z.t.o. di questo tipo, che riguarderebbe peraltro una zona individuata a medio rischio idraulico (P2) nella Tav. 9 della Valutazione di compatibilità idraulica predisposta dal Comune; l'ambito è inoltre stato individuato, in sede di approvazione del previgente Prg, come "area di paleoalveo" nella quale è stata in tale occasione preclusa l'edificazione; sia l'organizzazione urbanistica che la nuova viabilità proposte non valutano con sufficiente attenzione queste "invarianti", e non sono pertanto condivisibili; tenuto conto degli articolati meccanismi perequativi prefigurati, la porzione di zona e la viabilità evidenziate con il colore rosso nelle tavole di progetto (ed evidenziate in colore giallo nella planimetria allegata alle "Osservazioni geologiche" come terreni scadenti) sono pertanto proposte per lo stralcio; in sede di controdeduzioni il Comune potrà rivedere l'organizzazione del nuovo insediamento e della viabilità salvaguardando l'assetto morfologico del paleoalveo, in maniera da localizzare l'edificazione nelle aree con caratterisiche idrauliche, geologiche ed ambientali adeguate; in tale occasione dovranno essere verificate le indicazioni delle analisi geologiche ed idrauliche e motivata, sulla base di riscontri puntuali, la correttezza delle proposte formulate, ricalibrando nel contempo i meccanismi perequativi proposti;

zona C2p/12: pur essendo destinata a verde pubblico, è opportuno che la destinazione e la conformazione della zona siano riviste unitamente alle zone limitrofe (C2p/10 e C2p/17) ed alla viabilità, oggetto di proposte di modifiche nel presente parere;

zona C2p/13: la proposta risulta estranea al modello insediativo individuabile negli ambiti della centuriazione, ove si ritengono ammissibili il riconoscimento e l'eventuale consolidamento del tessuto edificato su una fascia di dimensioni limitate lungo la viabilità esistente, escludendo l'edificazione all'interno dei "quadranti" del graticolato, dei quali va garantita l'integrità; la zona e la relativa viabilità, perimetrate con il colore rosso nelle tavole di progetto, sono pertanto proposte per lo stralcio; in sede di controdeduzioni il Comune potrà verificare la correttezza dell'attuale perimetrazione nel nucleo abitato esistente e della relativa classificazione urbanistica, tenendo conto delle valutazioni espresse dalla Provincia di Padova nella nota citata;

zona C2p/16: le motivazioni e le considerazioni di carattere geologico illustrate nelle "Osservazioni geologiche" sopra richimate, inducono ad evitare un'estensione delle z.t.o. di questo tipo, che riguarderebbe peraltro una zona a medio rischio idraulico (P2); la zona e la relativa viabilità, perimetrate con il colore rosso nelle tavole di progetto, sono pertanto proposte per lo stralcio; in sede di controdeduzioni il Comune potrà verificare le indicazioni delle analisi geologiche ed idrauliche motivando, sulla base di riscontri puntuali, la correttezza delle proposte formulate, e considerando le previsioni unitariamente all'oss. n. 65, tenuto conto delle tracce di paleoalveo a nord dell'ambito e delle valutazioni espresse dalla Provincia di Padova con nota prot. n. 387670 del 9.7.2007, riportate nel presente parere.

zona C2p/17: si richiamano le medesime considerazioni espresse in merito alla zona C2p/10; la porzione di zona e la viabilità evidenziate con il colore rosso nelle tavole di progetto sono pertanto proposte per lo stralcio; in sede di controdeduzioni il Comune potrà rivedere l'organizzazione del nuovo insediamento salvaguardando l'assetto morfologico del paleoalveo, in maniera da localizzare l'edificazione nelle aree con caratte-

risiche idrauliche, geologiche ed ambientali adeguate; in tale occasione dovranno essere verificate le indicazioni delle analisi geologiche ed idrauliche e motivata, sulla base di riscontri puntuali, la correttezza delle proposte formulate, ricalibrando nel contempo i meccanismi perequativi proposti.

Con riferimento a tutte le zone di tipo C2p si precisa che le z.t.o. e/o porzioni di z.t.o. stralciate comportano la conseguente riduzione delle nuove volumetrie previste nel repertorio normativo e nelle "schede progetto".

Si ritiene opportuno integrare le indicazioni progettuali relative alle zone C2p con norme di carattere generale relative al corretto inserimento ambientale dei nuovi insediamenti. Si prescrive inoltre la collocazione di filari alberati con essenze autoctone lungo i perimetri delle nuove zone di espansione (lato campagna), coerenti con i segni territoriali e gli allineamenti presenti nel paesaggio agrario, a chiusura degli insediamenti e a tutela delle contigue sottozone agricole. Si vedano a tale proposito le integrazioni all'art. 25 delle Nta nell'apposita sezione del presente parere.

All'interno delle nuove zone dovranno essere rispettate le distanze dalle strade e dai corsi d'acqua prescritte dalle norme vigenti, anche qualora non graficizzate negli elaborati di progetto del Prg

Zone produttive

Pur evidenziato che le scelte operate dal Comune sono state avvallate dalla Provincia nell'Accordo di Pianificazione Coordinata ai sensi della L.R. 35/2002 sottoscritto in data 22.4.2004, si rileva come le modeste previsioni relative al settore produttivo, concentrate lungo la S.R. 47, non risultino pienamente condivisibili. Ciò anche in relazione a quanto considerato relativamente al centro storico al punto 2 del presente parere. In particolare:

9.1. la z.t.o. D2.1/09 rappresenta un'impropria appendice della zona produttiva e comporta peraltro il completo "accerchiamento" dell'edificio tutelato n. 33, già compromesso dalle adiacenze produttive; in relazione a quanto considerato relativamente al centro storico al punto 2 del presente parere, la previsione è pertanto proposta per lo stralcio, secondo l'indicazione grafica riportata nelle tavole di progetto (perimetro rosso); in sede di controdeduzioni il Comune potrà proporre una soluzione d'insieme che, salvaguardando il fabbricato tutelato, prenda in considerazione l'intero ambito e la relativa viabilità;

9.2. per le ragioni già indicate al precedente punto, la z.t.o. D2.1/08 è parzialmente stralciata, per la porzione fronteggiante il parcheggio, secondo l'indicazione grafica riportata nelle tavole di progetto (perimetro rosso); la porzione stralciata è proposta per la riclassificazione in zona "A" (si veda il punto 2 del parere);

9.3. si accoglie la riclassificazione in z.t.o. "D2.1" delle fasce di rispetto stradale, confermando tuttavia la permanenza integrale di tali fasce (secondo la configurazione indicata dallo strumento generale previgente) e la loro inedificabilità; in sede di controdeduzioni il Comune potrà illustrare le modalità di utilizzo delle aree, per le quali si ritiene valutabile la sola destinazione a standard (verde e parcheggi), da finalizzarsi alla riqualificazione del fronte stradale attraverso un progetto unitario che verifichi anche le modalità di attuazione della previsione della nuova pista ciclabile. Sono proposte per lo stralcio le previsioni relative allo svincolo con la strada regionale Valsugana (si veda il punto 20 del presente parere);

9.4. la nuova zona ricettiva D3/01 è prospiciente una zona con la medesima destinazione, al momento inattuata, presentando rispetto a questa dimensioni che appaiono inadeguate alla destinazione prevista, e comportando nel contempo la riduzione dell'area ad attrezzature di interesse comune, baricentrica all'insediamento produttivo; la previsione è pertanto proposta per lo stralcio, secondo l'indicazione grafica riportata nelle tavole di progetto (perimetro rosso); in sede di controdeduzioni il Comune potrà illustrare le ragioni per le quali ritiene necessario tale incremento della zona ricettiva, e la congruità della superficie residua dell'area destinata ad attrezzature rispetto alla prevista destinazione pubblica.

Per le zone di tipo D3 - attività ricettive non si condivide inoltre la modesta percentuale minima (30%) di destinazione principale prescritta, insufficiente a caratterizzarne la specifica destinazione. Si vedano le conseguenti modifiche all'art. 30 delle Nta;

9.5. considerato lo stato attuale delle aree, si prende atto delle indicazioni di progetto relative alle fasce a verde lungo lo scolo Riale e sul perimetro della zona produttiva, modificate rispetto a quanto riportato nel parere C.T.R. n. 518 del 22.12.1999 allegato alla Dgr n. 229 del 1.2.2000.

Sono richiamati, per le parti non superate dal presente parere, i contenuti dell'Accordo di pianificazione sottoscritto con la Provincia di Padova il 22.04.2004 ai sensi dell'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35

Attività produttive esistenti

Vengono confermate le schede relative alle attività produttive individuate ai sensi dell'art. 30 della L.R. 61/85, approvate con Dgr n. 229 del 1.2.2000; in merito a queste si precisa che:

l'eventuale cessazione delle attività a suo tempo censite fa venire meno le possibilità di ampliamento previste dalle schede stesse;

ogni intervento rimane subordinato alla verifica della legittimità degli stati di fatto esistenti e rappresentati, da effettuarsi prima del rilascio del titolo abilitativo;

per gli interventi ricadenti nelle aree di cui agli articoli 54 bis e 54 ter delle Nta per i quali debbano ancora essere rilasciati i titoli abilitativi alla data di adozione della Variante Generale, si dovrà comunque tenere conto, in sede di predisposizione dei progetti, delle suddette norme di tutela, garantendo l'adozione di tutte le cautele tecniche e degli accorgimenti progettuali ed esecutivi atti a tutelare la pubblica incolumità e ad evitare danni a persone e cose, sotto la diretta responsabilità dei progettisti e dei soggetti attuatori; a tal fine, i progetti dovranno essere corredati da una relazione geologica redatta da un tecnico abilitato e da una dichiarazione del progettista con i contenuti di cui sopra, da richiamarsi nel titolo abilitativo.

Si vedano le conseguenti integrazioni all'art. 55 delle Nta

Relativamente alla attività ricadenti in zona agricola, si rammentano le limitazioni conseguenti all'entrata in vigore della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50, lett. d), della legge stessa, approvati con Dgr 3178 dell'8.10.2001, con particolare riferimento a quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006).

Relativamente alle due nuove schede nn. 53 e 54, si rileva che le stesse sono state escluse dall'Accordo di pianificazione con la Provincia, in quanto nel testo originario della L.R. 35/2002 (vigente alla data di sottoscrizione dell'Accordo) non

erano previste le deroghe successivamente introdotte dal Consiglio Regionale. Va peraltro segnalato, in merito alle suddette schede, quanto segue:

scheda n. 53: i manufatti esistenti hanno carattere precario: è opportuno non consolidare tali situazioni e favorire il trasferimento di queste attività nelle zone attrezzate del Piano Regolatore Generale; il carattere dell'intervento previsto (demolizione dell'esistente e ricostruzione con ampliamento) è peraltro in palese contrasto con la normativa e con i criteri di valutazione regionali, finalizzati al riconoscimento delle attività ed all'eventuale ampliamento delle stesse (nel caso di demolizione è opportuno che le attività si trasferiscano in zona propria); non si ritiene infine ammissibile, in base ai medesimi criteri regionali, l'estensione dell'area di pertinenza attuale dell'attività che si configurerebbe come espansione e non già come riconoscimento.

scheda n. 54: le modalità di intervento proposte (trasferimento ed accorpamento, mediante demolizione, di un'unità produttiva già schedata e ricadente in ambito diverso) risultano in contrasto con la normativa e con i criteri di valutazione regionali, i quali non ammettono nuovi volumi fuori zona per trasferirvi attività ubicate in altri siti; non si ritiene parimenti ammissibile, in base ai medesimi criteri regionali, l'estensione dell'area di pertinenza attuale.

Le due schede sono pertanto proposte per lo stralcio.

ZonE AgricolE

Gli aspetti della variante relativi alle zone agricole sono stati esaminati con la collaborazione della Direzione Regionale agroambiente e servizi per l'agricoltura, che con nota in data 8.8.2007 ha espresso le seguenti valutazioni:

"Parere agronomico

Analisi e rappresentazione cartografica del territorio rurale estesa e approfondita, relativamente ai diversi aspetti previsti dalla Guida per la classificazione del territorio rurale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 1986, n. 5833; particolarmente apprezzabile la qualità della analisi alla base della redazione della tavola degli aspetti socio economici delle aziende agricole.

La relazione agronomica illustra con chiarezza i caratteri della attività agricola realizzata nel territorio di Curtarolo, mettendone in evidenza i principali caratteri legati alla presenza delle coltivazioni.

L'istruttoria ha anche riguardato la verifica dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento delle scelte di sottozonizzazione del territorio rurale in E2 ed E3; mentre per quanto attiene alle E4 di progetto si rimanda alle specifiche verifiche condotte dall'ufficio incaricato della Direzione dell'urbanistica. Pertanto le verifiche istruttorie condotte dallo Scrivente hanno riguardato la verifica della presenza di "elevato frazionamento fondiario" a fondamento della classificazione in E3 (mediante confronto fra la tavola di progetto e quanto rappresentato nella tavola 6.3 riportante i confini delle aziende agricole oggetto di indagine). In proposito si evidenzia che le proposte di stralcio, con riclassificazione delle E3 in sottozone E2 o E1, derivano dal riscontro dell'assenza del "carattere elevato frazionamento fondiario" (*), che costituisce fondamento delle E3 medesime, oppure dalla ridottissima dimensione delle sottozone E3 (**). In alcuni casi, gli stralci sono motivati da valutazioni legate alla ridotta presenza di preesistenti edifici ad uso abitazione all'interno delle medesime aree, tali da far presupporre che la "prima casa stabilmente abitata dalla famiglia rurale" ricada nelle finitime aree E4 o C1 (***); tale proposta deriva dall'evitare il rafforzamento della presenza di residenze in tali zone, secondo un modello a fasce sovrapposte urbanisticamente non condivisibile. Infine, nella sottozona numerata E3/109 se ne propone lo stralcio e la riclassificazione in E2 per continuità con le finitime sottozone E2.

(*) rientrano in questa fattispecie le sottozone E3: parte della 20, 26, parte della 51,

(**) rientrano in questa fattispecie le sottozone E3: 25, 36, 38, 40, 41, 48, 54, 104, 105, 106, 107, 108,

(***) rientrano in questa fattispecie le sottozone E3: 01, 03, 17, 27, 34, 37, 47, 49, 52, 101, 102, 103.

Le sottozone E3 dal n. 101 al n. 109 sono state numerate dagli scriventi.".

Tali valutazioni sono integralmente recepite mediante le conseguenti riclassificazioni, come riportate nella cartografia di progetto e di seguito specificate:

- da E3/20 (parte) a E2b	- da E3/108 a E2b
- da E3/26 a E2b	- da E3/01 a E2b
- da E3/51 (parte) a E2b	- da E3/03 a E2b
- da E3/25 a E2b	- da E3/17 a E2b
- da E3/36 a E2b	- da E3/27 a E2b
- da E3/38 a E2b	- da E3/34 a E2b
- da E3/40 a E2b	- da E3/37 a E2b
- da E3/41 a E2b	- da E3/47 a E2b
- da E3/48 a E2b	- da E3/49 a E2b
- da E3/54 a E2b	- da E3/52 a E2b
- da E3/104 a E2b	- da E3/101 a E2a
- da E3/105 a E2b	- da E3/102 a E2a
- da E3/106 a E2a	- da E3/103 a E2a
- da E3/107 a E2b	- da E3/109 a E2

(le zone da E3/101 a E3/109 sono numerate d'ufficio in cartografia).

Con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del Prg va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50, lett. d), della legge stessa, approvati con Dgr 3178 dell'8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va atresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nel Prg sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere.

Apparato normativo

Norme tecniche di attuazione

L'impianto normativo previgente è in buona parte confermato. Le rettifiche / integrazioni introdotte con la variante generale risultano impostate in maniera sostanzialmente corretta; tuttavia, per il rispetto della normativa vigente e per una corretta applicazione delle previsioni del Piano si ritengono necessarie le seguenti proposte di modifica, riferite alle parti oggetto della variante generale:

Art. 5

1) comma 2, ultimo periodo; modificare come segue: "Le indicazioni di tale scheda sono vincolanti per quanto concerne i dati planivolumetrici e la quantità di aree a standards; per quanto concerne l'organizzazione urbanistica, le indicazioni possono essere modificate in sede di attuazione per docu-

mentate ragioni finalizzate ad una maggiore funzionalità all'organizzazione urbanistica complessiva, previo parere della Commissione Edilizia.";

2) comma 3, ultimo alinea; integrare come segue: "- alla preventiva approvazione di uno strumento urbansitico attuativo, previa individuazione dell'ambito assoggettato nei modi previsti dalla legge.";

comma 4, stralciare l'ultimo alinea: "- sostituzione edilizia", in quanto in contrasto con l'art. 27, comma 4, della L. 457/78; va tuttavia precisato che è invece ammissibile la demolizione - ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma nei limiti di cui all'art. 3 del Dpr 380/2001.

Art. 8

3) comma 1, secondo periodo; modificare come segue: "In tutti gli interventi… così come previsto dalla L.R. 61/85, con le seguenti ulteriori specificazioni: (…)";

4) comma 2; modificare come segue: "DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE: dovrà essere… sito all'interno del fabbricato (parcheggio pertinenziale privato ai sensi della L. 122/89).";

5) comma 3; integrare come segue: "Nelle zone C2 e C2p… in mq. 5.00 minimi, fatte salve dotazioni maggiori eventualmente riportate nelle schede progetto.";

6) comma 4; integrare come segue: "destinazione d'uso turistica: dovrà essere… letto previsti, fatte salve ulteriori dotazioni eventualmente richieste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di attività ricettive.";

7) comma 6; sostituire alle parole: "L.R. 09.08.1999 n 37" le parole: "L.R. 15/2004".

Art. 10

8) paragrafo "indici edilizi", sezione "quota massima"; modificare come segue: "È la quota… dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano praticabile.";

9) paragrafo "indici edilizi", sezione "volume del fabbricato", ultimo periodo; modificare come segue: "Non concorrono… e la realizzazione di autorimesse pertinenziali al piano terra degli edifici fino ad un massimo di mc. 50 per unità immobiliare con altezza massima interna di ml. 2,40. Nelle zone P2-P3 di cui all'art. 54 delle presenti norme tale limite è aumentato a mc. 100, sempre con altezza massima interna di ml. 2,40 ed a condizione che non siano realizzati piani interrati o seminterrati. L'esclusione dal computo del volume non si applica per autorimesse autonome o su corpo staccato.";

10) paragrafo "indici edilizi", sezione "sottotetti e mansarde", primo comma; modificare come segue: "I sottotetti… e l'altezza minima di ml. 1,80."; aggiungere alla fine della sezione il presente comma: "Gli interventi restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. 12/99.";

11) paragrafo "indici edilizi", sezione "distanza dalle strade", quarto comma; aggiungere alla fine: ", fatto salvo il rispetto del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.";

12) paragrafo "indici edilizi", sezione "distanza dai confini", primo comma, ultimo periodo; modificare come segue: "La distanza minima… e può essere derogata qualora vi sia atto notarile di assenso tra le parti, fatto salvo il rispetto delle distanze di legge tra pareti finestrate antistanti; nel caso… del Consiglio Comunale.";

13) paragrafo "indici edilizi", sezione "distacco tra fabbricati", sesto comma; stralciare le parole: "o tra pareti con finestre su locali di servizio (s.n.r.)".

Art. 17

14) paragrafo "sostituzione edilizia", comma 2; modificare come segue: "La "Sostituzione edilizia" prevede la sostituzione di un organismo edilizio con altro organismo diverso per sedime e /o forma e/o volume; esclusa la fattispecie prevista dall'art. 3 del Dpr 380/2001 (demolizione e ricostruzione), la "sostituzione edilizia" equivale a tutti gli effetti ad una nuova costruzione e deve pertanto conformarsi alle prescrizioni di zona."; stralciare i successivi comma 3: "Per i volumi "condonati"…" e comma 4: "L'intervento deve prevedere…", sostituendoli con il seguente: "Con esclusione delle zone agricole e delle aree e/o fabbricati oggetto di vincoli e/o tutele di legge o di Prg, sono ammessi interventi di ricomposizione volumetrica dei manufatti condonati che ne prevedano l'aggregazione e/o l'accorpamento al corpo principale. Tali interventi, subordinati alla predisposizione di un progetto esteso all'intero ambito, dovranno conseguire un complessivo riordino e un miglioramento ambientale delle aree interessate; a tal fine il Comune potrà imporre, in sede di valutazione degli interventi, una riduzione delle volumetrie. Tali interventi dovranno in ogni caso rispettare le distanze di zona ed i diritti dei terzi."

15) aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: "Si richiamano in ogni caso le definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del Dpr 380/2001, che prevarranno in caso di contrasto con quelle del presente articolo.".

Art. 17 bis

16) paragrafi "grado di tutela "2" - risanamento conservativo" e "grado di tutela "3" - restauro propositivo"; modificare l'ultimo periodo come segue: "Per le parti di edificio prive di valore culturale… purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale, ed a condizione che le porzioni interessate da tali interventi risultino oggettivamente marginali rispetto al fabbricato tutelato (in ogni caso non oltre il limite massimo del 20% del volume complessivo).".

Art. 17 ter

17) I contenuti dell'articolo vanno resi conformi a quanto previsto dall'intervenuta L.R. n. 15/2004.

Art. 23

18) paragrafo "Zto C1a", ripristinare il rapporto di copertura massimo previgente del 40%;

19) paragrafo "Zto C1b", comma 2, 3° alinea; modificare come segue: "- densità fondiaria: ampliamento 20% del volume degli edifici unifamiliari o assimilabili esistenti, fino ad un massimo di 150 mc.";

20) paragrafo "Zto C1e", modificare l'ultimo periodo come segue: "Per quanto non indicato nel presente articolo valgono le norme della zona C1a, ad eccezione dell'altezza massima che è confermata, per le zone C1e, in ml. 9,50.".

Art. 24

21) Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente testo: "Agli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone C2 vigenti alla data di adozione della variante generale al Prg, si applica quanto previsto dall'art. 48 delle Nta.".

Art. 25

22) comma 3, ultimo alinea, integrare come segue: "Il disegno organizzativo e planivolumetrico dell'intero ambito potrà essere modificato in sede di predisposizione dello strumento urbanistico attuativo solo per giustificate ragioni ed a seguito di adeguata e puntuale analisi dei rapporti con il tessuto edilizio e l'ambiente circostanti, e tenuto conto del

rischio idraulico; l'Amministrazione valuterà le modifiche in relazione al rispetto dei principi e degli obiettivi del Prg.";

23) comma 7 ("Possono essere proposte… alternative."); stralciare;

24) comma 8 ("Nel caso la proposta… con il restante ambito."); stralciare;

25) comma 9 ("L'Amministrazione valuterà… obiettivi del Prg."); stralciare;

26) modificare l'ultimo comma come segue: "Ciascuna zona perequata dovrà essere attuata mediante strumento urbanistico attuativo unitario esteso all'intero "ambito di perequazione", cioè comprensivo di tutte le sub-aree individuate nella scheda di progetto relativa, secondo le modalità e le procedure stabilite dalle norme vigenti. In relazione alla dimensione complessiva degli ambiti interessati, il Comune potrà valutare l'ammissibilità di stralci funzionali, purché sia salvaguardata (attraverso le opportune garanzie) la complessiva attuazione degli interventi secondo le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati, con priorità per gli interventi infrastrutturali e di interesse collettivo.";

27) aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: "Gli interventi di nuova edificazione nelle z.t.o. di tipo "C2p" dovranno essere compatibili col tessuto edificato esistente nelle aree contigue, con particolare riferimento alle tipologie edilizie (preferibilmente in continuità con gli allineamenti sugli spazi pubblici e con i margini dell'edificato preesistenti), al trattamento delle facciate ed ai materiali impiegati; in particolare, non dovranno proporre articolazioni volumetriche o morfologie complesse, curando piuttosto la contestualizzazione dei progetti sia negli schemi compositivi che in quelli planimetrici, ed evitando episodi di discontinuità con l'esistente. Lungo il perimetro dei nuovi insediamenti posti sul lato campagna dovranno essere previsti filari alberati realizzati con essenze autoctone, con funzione di filtro e mitigazione; l'eventuale presenza di beni tutelati all'interno o ai margini dell'ambito dovrà comportare una particolare attenzione al rapporto con gli stessi e l'adozione di tutti accorgimenti necessari alla tutela dei relativi ambiti figurativi.".

Art. 29

28) aggiungere alla fine dell'articolo: "Gli insediamenti commerciali dovranno rispettare la normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla L.R. n. 15/2004.".

Art. 30

29) comma 1; modificare come segue: "Le zone D3 sono destinate… ed attività connesse nel limite minimo del 50%.";

30) aggiungere alla fine dell'articolo: "Gli insediamenti ricettivi dovranno rispettare la normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla L.R. n. 33/2002. Gli eventuali insediamenti commerciali dovranno rispettare la normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla L.R. n. 15/2004.".

Art. 32

31) paragrafo "tutela delle caratteristiche… in zona rurale", comma 1, 9° alinea, secondo periodo; modificare come segue: "Portici e logge così realizzati non sono computabili ai fini della volumetria realizzabile purché non vengano racchiusi e purché di profondità non superiore a ml. 1,50.";

32) aggiungere alla fine dell'articolo il seguente testo: "In sede di attuazione delle previsioni del Prg va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all'art. 50, lett. d), della legge stessa, approvati con Dgr 3178 dell'8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va atresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nelle presenti Nta sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale.".

Art. 42

33) secondo comma; aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il tipo di attrezzatura indicato nelle tavole di Prg può essere modificato da Comune in sede di attuazione, per giustificate ragioni di interesse pubblico e nel rispetto delle dotazioni minime di legge, senza che ciò costituisca variante al Prg stesso.";

Art. 44

34) aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: "Sono consentiti i soli interventi finalizzati alla salvaguardia / conservazione del bene protetto e delle aree scoperte.".

Art. 45

35) paragrafo "aree di rispetto cimiteriale"; la definizione e l'eventuale riduzione delle aree di rispetto cimiteriale (vincoli cimiteriali), nonché la relativa disiciplina, sono definiti dall'art. 338 del T.U. leggi sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), cui la norma in esame va uniformata;

36) paragrafo "aree di rispetto fluviale"; l'ultimo comma: "Il segno grafico… di cui alla L. 8/8/1985 n. 431", è errato nella formulazione ed incongruente con la cartografia di progetto, e va pertanto stralciato;

37) paragrafo "aree di rispetto dagli elettrodotti"; si rammenta che va tenuto conto, sino all'emanazione della nuova disciplina regionale in materia, dell'intervenuta entrata in vigore del d.P.C.M. 8 luglio 2003 e delle sentenze Tar Veneto n. 1735/2005 e Corte Costituzionale n. 222/2007.

Art. 48

38) Riformulare l'articolo nel seguente modo: "Gli strumenti urbanistici attuativi vigenti alla data di adozione della variante generale al Prg, conservano la loro validità per il periodo di tempo indicato nell'atto di approvazione e/o nella convenzione attuativa; in assenza di tali termini, detti strumenti conservano validità sino alla scadenza ordinaria e comunque per un periodo massimo di dieci anni dalla data di approvazione, previa declaratoria di decadenza da parte del Consiglio Comunale. Gli interventi devono rispettare la disciplina urbanistica stabilita dall'atto di approvazione; alla scadenza dei termini di validità, valgono le disposizioni del Prg. Per detti strumenti attuativi sono sempre ammesse varianti di adeguamento alle norme di tutela di cui agli articoli 54, 54 bis, 54 ter delle Nta. Per gli interventi disiciplinati da strumenti urbanistici attuativi vigenti alla data di adozione della Variante Generale, ma ricadenti nelle aree di cui ai citati articoli 54, 54 bis e 54 ter e per i quali debbano ancora essere rilasciati i titoli abilitativi agli interventi, si prescrive di tenere conto, in sede di predisposizione dei progetti, delle suddette norme di tutela, garantendo l'adozione di tutte le cautele tecniche e degli accorgimenti progettuali ed esecutivi atti a tutelare la pubblica incolumità e ad evitare danni a persone e cose, sotto la diretta responsabilità dei progettisti e dei soggetti attuatori; a tal fine, i progetti dovranno essere corredati da una relazione geologica redatta da un tecnico abilitato e da una dichiarazione

del progettista con i contenuti di cui sopra, da richiamarsi nel titolo abilitativo.".

Art. 49

39) aggiungere alla fine il seguente paragrafo "Ambiti Sic E Zps": "Nelle parti del territorio comprese nel perimetro del Sito di Interesse Comunitario / Zona di Protezione Speciale "IT 3260018", è obbligatoria la preventiva redazione della relazione di valutazione di incidenza per piani, progetti e interventi, pubblici o privati, che possano avere impatti o effetti significativi negativi sul sito protetto, ai sensi del Dpr 357/97. Tale relazione è obbligatoria anche per gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori del perimetro del SIC/Zps, possano avere incidenze significative negative sullo stesso. I contenuti ed i criteri metodologici della relazione di valutazione d'incidenza sono quelli indicati negli allegati alla Dgr n. 3173/2006. L'esame e l'approvazione delle valutazioni d'incidenza sono effettuate dalle autorità competenti all'approvazione dei piani, progetti e interventi.". Lo stesso articolo va integrato con le valutazioni espresse dal gruppo di esperti costituito con Dgr n. 1497 del 22.5.2007 nel verbale di istruttoria tecnica per la valutazione d'incidenza n. 158 del 30.7.2007

Art. 54

40) i contenuti del parere di compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile con nota n. 269488 in data 20.4.2004, ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002 e in attuazione della L. n. 267 del 3.8.1998, devono essere recepiti per le parti eventualmente più restrittive (rispetto alla normativa proposta dal Comune) attraverso uno specifico articolo.

Art. 54 bis

41) Si richiama quanto proposto in ordine al rispetto del P.A.I. adottato ai punti 3, 5, 12 e 22 del presente parere, specificando che sono conseguentemente proposte per lo stralcio anche le nuove previsioni normative in contrasto con tale strumento; la verifica della compatibilità della disciplina normativa proposta con quella del P.A.I. adottato dovrà essere operata dal Comune in sede di controdeduzioni.

Art. 55

42) aggiungere alla fine della normativa specifica il seguente articolo: "Art. 5 - Norme integrative.

L'eventuale cessazione delle attività a suo tempo censite fa venire meno le possibilità di ampliamento previste dalle schede stesse.

Ogni intervento rimane subordinato alla verifica della legittimità degli stati di fatto esistenti e rappresentati, da effettuarsi prima del rilascio del titolo abilitativo.

Per gli interventi ricadenti nelle aree di cui agli articoli 54 bis e 54 ter delle Nta per i quali debbano ancora essere rilasciati i titoli abilitativi alla data di adozione della Variante Generale, si prescrive di tenere conto, in sede di predisposizione dei progetti, delle suddette norme di tutela, garantendo l'adozione di tutte le cautele tecniche e degli accorgimenti progettuali ed esecutivi atti a tutelare la pubblica incolumità e ad evitare danni a persone e cose, nonché possibili inquinamenti, sotto la diretta responsabilità dei progettisti e dei soggetti attuatori; a tal fine, i progetti dovranno essere corredati da una relazione geologica redatta da un tecnico abilitato e da una dichiarazione del progettista con i contenuti di cui sopra, da richiamarsi nel titolo abilitativo.".

Si richiamano inoltre le prescrizioni contenute nel parere dell'AUlss n. 15, prot. n. 80781 in data 2.8.2007, riportate nella sezione "modifiche d'ufficio di carattere normativo e generale" del presente parere.

Regolamento Edilizio

L'impianto del R.E. previgente è confermato quasi integralmente; va precisato che le norme statali e regionali vigenti prevalgono in caso di discordanza con quanto previsto dal R.E. stesso; per il rispetto della normativa vigente e per una corretta applicazione delle previsioni del Piano si propongono le seguenti modifiche (riferite alle parti oggetto di variante):

Artt. 13-14-15

43) Gli articoli vanno riformulati al fine di disciplinare la formazione ed il funzionamento della Commissione edilizia integrata ai sensi della L.R. 63/94.

Art. 19

44) penultimo comma; il riferimento normativo per la vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia va aggiornato al Dpr 380/2001 (Titolo IV), che prevale anche sulla normativa regionale antecedente per le parti in contrasto.

Art. 33

45) comma 6; modificare come segue: "Ad esclusione delle zone agricole, delle zone A, delle zone C1e e delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sono ammesse anche coperture di tipo piano, purché non in contrasto con l'edificazione prevalente e/o con le caratteristiche ambientali del contesto; in tali ipotesi il Responsabile del procedimento, sentito il parere della C.E., ha la facoltà di vietarne la realizzazione.".

Art. 44 (parzialmente stralciato)

46) non si condivide il proposto stralcio degli ultimi tre commi, considerato che i contenuti risultano ancora condivisibili; se ne propone pertanto il parziale ripristino, sostituendo l'ultimo comma del testo originale con il seguente: "È prescritta comunque l'osservanza della normativa sulle indagini geologiche e geotecniche preventive ad ogni intervento edificatorio ed infrastrutturale di cui al DM 11.3.1988, richiamata con Circ. Reg. n. 9/2000. Su tutto il territorio comunale ogni intervento deve essere preceduto da apposite indagini geotecniche ed idrogeologiche che ne accertino la fattibilità o che prescrivano idonee soluzioni costruttive. Indicazioni più dettagliate sulle condizioni di edificabilità e sulle modalità di intervento anche relativamente all'individuazione del piano di posa delle opere fondazionali, sono riportate nello studio geologico allegato alla Variante Generale e sono da intendersi qui integralmente recepite. (riportare di seguito le indicazioni contenute nell'indagine)".

Art. 74

47) aggiungere alla fine dell'articolo il seguente testo: "Ai fini del presente articolo si precisa che: - non sono qualificabili come portici, e vanno pertanto considerati a tutti gli effetti locali chiusi, gli spazi che non presentino almeno 1 (un) lato aperto verso l'esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso; - per "pompeiane-pergolati" e "gazebi" si intendono le strutture prive di fondazioni, pavimentazioni o strutture su sottofondo cementizio atte a limitare la permeabilità del suolo, composte di elementi verticali snelli e di sovrastanti elementi orizzontali o inclinati, in legno o metallo, atte a consentire il sostegno del verde rampicante o di teli ombreggianti permeabili.".

Si richiamano inoltre le prescrizioni contenute nel parere dell'AUlss n. 15, prot. n. 80781 in data 2.8.2007, riportate nella sezione "modifiche d'ufficio di carattere normativo e generale" del presente parere.

repertorio normativo

Il Repertorio Normativo va aggiornato alle alle proposte di modifica contenute nel presente parere.

Schede "b" edifici di interesse storico - ambientale

Per quanto riguarda gli edifici schedati ricadenti in zona agricola, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 7 bis 3, della L.R. 11/2004; pertanto, in sede di attuazione, gli interventi previsti dalle suddette schede dovranno essere ricondotti, in caso di contrasto, a quanto previsto dalla suddetta norma.

Con riferimento agli edifici schedati ricadenti in tutte le zone, la disciplina relativa (art. 17 bis Nta) contempla tre gradi di protezione: restauro, risanamento conservativo e restauro propositivo. Si concorda con le previsioni riportate nelle schede, rilevando tuttavia che, per gli edifici ricadenti nella frazione di Pieve, le schede riportano la dicitura "Int. Prev. Variante Pieve" in luogo del grado di protezione / intervento e della destinazione d'uso ammessa. Analogo riferimento è stato riportato nella relazione illustrativa. Poiché non è chiaro a quale variante ci si riferisca, si propone di assegnare i seguenti gradi di protezione / destinazioni d'uso:

- scheda n. 05: grado tutela 1; destinazione d'uso ammessa: esistente
- scheda n. 06: grado tutela 3; destinazione d'uso ammessa: esistente
- scheda n. 07: grado tutela 1; destinazione d'uso ammessa: esistente
- scheda n. 08: grado tutela 1; destinazione d'uso ammessa: esistente
- scheda n. 09: grado tutela 3; destinazione d'uso ammessa: esistente
- scheda n. 10: grado tutela 2; destinazione d'uso ammessa: esistente

In sede di controdeduzioni il Comune potrà meglio verificare tali assegnazioni, sulla base di puntuali argomentazioni.

Con riferimento ad alcuni degli edifici schedati, non si condivide il grado di tutela assegnato per le caratteristiche ed il valore testimoniale dei manufatti; si propongono pertanto le seguenti rettifiche:

- scheda n. 20: grado tutela 1
- scheda n. 29: grado tutela 2
- scheda n. 38: grado tutela 2
- scheda n. 61: grado tutela 1
- scheda n. 65: grado tutela 2

Viabilità

In relazione alla cosiddetta "viabilità acquea di progetto" riportata nelle tavole di progetto, va precisato che gli interventi di questo tipo ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta devono essere compatibili con le norme specifiche di tutela di cui all'art. 54 ed al titolo VII delle Norme di attuazione del Ptrc (si veda in particolare il punto 20.18).

La viabilità di progetto ricadente all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta pare eccedere le fattispecie ammesse dalle norme specifiche di tutela di cui all'art. 54 ed al titolo VII delle Norme di attuazione del Ptrc (si veda in particolare il punto 20.1), ed è pertanto proposta per lo stralcio. In sede di controdeduzioni il Comune potrà ricondurre gli interventi alle fattispecie ammesse dalla suddetta normativa.

Si rileva che il tracciato di progetto della nuova viabilità sovracomunale di collegamento tra la SR 307 "del Santo" e la SR 47 "Valsugana" non è stato confermato nel Piano Provinciale della Viabilità e nel Ptcp adottato (si richiamano a tale proposito la D.G.P. n. 354 del 19.6.2006 e la citata nota prot. n. 387670 in data 9.7.2007 della Provincia di Padova). Si ritiene pertanto di proporne al Comune lo stralcio, per le parti evidenziate col colore rosso nelle tavole di progetto (compreso lo svincolo con la strada regionale Valsugana - si veda il punto 9.3 del presente parere), confermando le previsioni del Prg previgente relative a Via dell'Artigianato.

Si richiamano le valutazioni espresse dal gruppo di esperti costituito con Dgr n. 1497 del 22.5.2007 nel verbale di istruttoria tecnica per la valutazione d'incidenza n. 158 del 30.7.2007, di seguito riportate per estratto:

"(…)

Esaminata la relazione per la Valutazione d'Incidenza redatta dalla dott.ssa Barbara Sarzo, iscritta al n. 506 dell'Ordine degli Agronomi-Forestali della Prov. Di Padova, trasmessa con nota n°11848 del 30.12.2004 e n°7331/7377 del 26.07.2007, dal Comune di Curtarolo (PD);

Verificato che gli interventi previsti dalla variante interessano il Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale IT3260018 denominato "Grave e Zone Umide della Brenta";

Considerato che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

Preso atto di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

Per tutto quanto sopra si segnala che

Le informazioni fornite, per la variante in esame, possono essere ritenute complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte;

Ritenuto comunque di prescrivere che:

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento interno o prossimo al sito Natura 2000, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale;
2. Siano attuate tutte le Disposizioni (pag. 46 - 50) riportate nella Valutazione di Incidenza, trasmessa con prot. Comunale n° 7331 / 7377 del 26.07.2007 dal Comune di Curtarolo (PD), a firma della dott.ssa Barbara Sarzo;
3. Siano messe in atto le Misure di Conservazione, relative al sito "Grave e Zone Umide della Brenta" di cui all'allegato C della Dgr 2371 del 27.07.2006;
4. La progettazione del verde sia eseguita con l'obbiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
5. Siano rispettate le pozze, anche temporanee, non direttamente collegate al bacino acqueo principale, in cui sono presenti elementi caratteristici e peculiari dell'erpetofauna veneta, inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat;

Pertanto

Prendono atto

della dichiarazione del tecnico redattore dello studio dott.ssa la quale afferma che "con ragionevole certezza scientifica,

si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della rete Natura 2000, per i lavori del Prg intero territorio comunale (variante generale), Comune di Curtaorlo (PD)".

Tali valutazioni sono da recepirsi quali prescrizioni attraverso l'integrazione delle norme tecniche di attuazione.

Modifiche di carattere normativo e generale

Risultano necessarie le seguenti precisazioni e modifiche di carattere normativo e generale:

Per quanto concerne la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, si ritiene opportuno ricordare al Comune gli effetti e le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20.5.1999, relativamente all'obbligo di indennizzo da corrispondere ai proprietari.

In riferimento alla L.R. 15/2005, si invita il Comune ad adempiere ai disposti della normativa regionale.

In relazione ai problemi legati all'inquinamento acustico, dovrà essere predisposto (qualora il Comune non vi abbia già provveduto) il piano di classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 21/99. Tale classificazione dovrà seguire i criteri previsti dal Dpcm 01.03.1991 e dalla Dgr n. 4313 del 21.09.1993 (BUR n. 88 del 19.10.93).

Sono da recepire integralmente le prescrizioni e le indicazioni contenute nel parere espresso dall'Ulss n. 15 in data 2.8.2007, prot. n. 80781, anche qualora non esplicitamente riportate nelle modifiche all'apparato normativo contenute nel presente parere, di seguito riportato per estratto:

"(…)

Con riferimento alle Vs. note a margine citate, esaminata la documentazione relativa alla variante generale al Prg., si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

Nell'individuazione delle nuove Zto residenziali ed "F" siano rispettate le distanze dagli allevamenti intensivi previste dalla normativa regionale. In alternativa sia prevista l'edificazione o l'attuazione delle suddette zone in subordine alla dismissione dell'allevamento o al suo ridimensionamento tale da garantire idonee distanze.

Regolamento Edilizio

Art. 53 ex lett. a. sostituire "mq. 8,00" con "mq. 9,00" in ossequio al DM. 5/7/75.

Art. 53 ex lett. b. sostituire "mc. 21,60" con "mc. 24,30" in conseguenza della modifica al punto precedente.

Art. 53 penultimo comma sostituire "ml. 2,60" con "mq. 2,70".

Art. 56 ex lett. a. sostituire "mq. 3,00" con "mq. 4,00".

Art. 56 terzo comma sostituire "ad eccezione della cucina" con "solo quando destinato a camera da letto".

Art. 57 stralciare tutto il quarto comma "Possono essere illuminati.....degli alloggi."

Art. 57 ultimo comma sostituire "ml. 2,00" con "ml. 1,00".

Art. 60 stralciare "seguenti prescrizioni.....Devono comunque essere osservate tutte le particolari".

Art. 60 ex lett. e. stralciare "adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiori a ml. 7,00;".

Norme Tecniche di Attuazione.

11. Art. 10 indici edilizi - altezza dei vani primo comma sostituire "due volte la larghezza" con "due volte l'altezza". Aggiungere dopo il punto "Ai fini dell'abitabilità l'altezza misurata all'intradosso delle travi non può essere inferiore a mt. 1,80.".

12. Art. 10 indici edilizi - sottotetti e mansarde primo comma sostituire "1.40" con "1.80".

13. Art. 45 aree di rispetto cimiteriale primo comma sostituire "dell'A.S.L." con "del Sindaco" in conformità al T.U.LL. SS.

14. Art. 54 terzo comma stralciare "pozzi a fondo perdente," in ossequio al D.lgs. 152/99 e al Piano di Tutela delle Acque (art. 31)

(…)".

È da recepirsi integralmente il parere di compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile con nota n. 269488 in data 20.4.2004 ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002 e in attuazione della L. n. 267 del 3.8.1998, attraverso l'integrazione delle Nta con uno specifico articolo che ne riporti integralmente i contenuti (si veda la sezione dedicata all'apparato normativo nel presente parere). Dovrà altresì essere acquisito un nuovo parere di compatibilità idraulica del Genio Civile, aggiornato alla sopravvenuta adozione del P.A.I. (si veda anche il punto 5).

Va osservata la normativa sulle indagini geologiche e geotecniche preventive ad ogni intervento edificatorio ed infrastrutturale di cui al DM 11.3.1988, richiamata con Circ. Reg. n. 9/2000. Si richiamano inoltre le osservazioni espresse dal Servizio Geologia con nota in data 28.5.2007, di seguito riportate (le aree segnalate sono evidenziate negli estratti planimetrici allegati):

"Osservazioni geologiche

Il Piano Regolatore Generale del comune di Curtarolo è dotato di analisi geologica appositamente realizzata nel 2003 secondo le disposizioni della Dgr 615/96. Dall'esame di questa documentazione appare evidente che le problematiche relative al territorio in questione sono essenzialmente determinate dalla presenza lungo il confine ovest del corso del fiume Brenta. Le divagazioni nel tempo del corso d'acqua hanno determinato caratteristiche geomorfologiche e modalità di formazione dei depositi alluvionali assai peculiari, costituendo in tal modo locali situazioni di pericolosità idraulica e aspetti geotecnici da tenere in debita considerazione.

Queste caratteristiche sono in pratica riassunte nella Carta delle penalità edificatorie (Tav. 10.9 di analisi del Prg), nella quale il territorio comunale è contraddistinto in zone a diversa classificazione secondo i parametri sopra ricordati.

Negli allegati stralci cartografici sono riportate, in colore giallo, ma meglio identificate nella menzionata Tavola, le zone classificate come "scadenti" nelle quali l'edificabilità, secondo le prescrizioni sottolineate dalla studio geologico, è possibile all'interno dei centri già edificati e non è consentita la realizzazione di piani interrati o di volumi utilizzabili al di sotto del piano campagna. Anche il piano terra dei fabbricati dovrà essere destinato all'uso temporaneo e non al pernottamento delle persone.

Nella stessa cartografia allegata sono, inoltre, riportate le aree classificate come "pessime" in cui l'edificabilità è preclusa e sono possibili solo interventi di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. Anche in questo caso non è possibile la realizzazione di volumi utilizzabili al di sotto del piano campagna.

Per quanto riguarda la sola situazione idraulica si evidenzia che le analisi del Prg, in quanto condotte con maggior dettaglio, inseriscono una maggiore penalizzazione complessiva del territorio comunale rispetto a quella definita dal Piano di

Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione. La normativa di quest'ultimo resta, in ogni caso, in vigore e viene integrata dalle indicazioni di Prg; la cartografia del PAI è riportata in allegato.

Su tutto il territorio comunale ogni intervento deve, comunque, essere preceduto da apposite indagini geotecniche ed idrogeologiche che ne accertino la fattibilità o che prescrivano idonee soluzioni costruttive.

Indicazioni più dettagliate sulle condizioni di edificabilità e sulle modalità di intervento anche relativamente all'individuazione del piano di posa delle opere fondazionali, sono riportate nello studio geologico di cui sopra e dovranno trovare applicazione nella normativa tecnica.".

Tali osservazioni, da riferirsi alle zone di nuova previsione della Variante Generale, vengono allegate agli elaborati approvati e sono da recepirsi quali prescrizioni. Nelle zone già individuate dal previgente strumento generale dovranno essere recepite e valutate in sede di attuazione degli interventi.

Sono conseguentemente proposte per lo stralcio tutte le nuove previsioni della variante generale ricadenti nelle zone P2 e P3 del P.A.I. adottato e/o che siano in contrasto con il P.A.I. stesso e con la relativa disciplina (si veda anche quanto considerato ai punti 3, 5, 12 e 24 del presente parere).

Si richiama il rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione per quanto concerne le distanze minime a protezione delle strade, da applicarsi anche nel caso di mancata o contrastante indicazione riportata nelle tavole del Prg

Relativamente alle aree di rispetto cimiteriali, si richiama quanto prescritto dall'art. 338, terzultimo comma, del T.U. leggi sanitarie (R.D. 1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni). Pertanto sono stralciate tutte le previsioni non conformi a detta normativa ricadenti all'interno delle suddette fasce.

Nelle aree interessate dalla centuriazione romana, gli interventi ammessi devono rispettare l'art. 28 delle norme di attuazione del Ptrc

In merito all'elaborato "Tav. 11 Vincoli e servitù" trasmesso, si precisa che tale elaborato ha valore ricognitivo e che sono in ogni caso fatti salvi tutti i vincoli e servitù previsti da norme, regolamenti, provvedimenti, atti e strumenti urbanistici sovraordinati, anche qualora non rappresentati nel suddetto elaborato.

Nella cartografia non risultano riportate le fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi definite ai sensi della vigente disciplina regionale. Tenuto conto del fatto che le caratteristiche degli allevamenti possono subire modifiche nel tempo, e che la sussistenza e la conformazione delle relative aree di rispetto è legata alle caratteristiche ed al permanere dell'elemento che le genera (allevamento), si prescrive che l'effettiva ammissibilità delle previsioni edificatorie di piano (comprese quelle relative ai nuovi insediamenti) sia subordinata alla preventiva verifica del rispetto delle distanze dagli eventuali allevamenti individuate ai sensi della vigente normativa, da effettuarsi prima dell'approvazione dello strumento attuativo o, nel caso di interventi diretti, prima del rilascio del titolo abilitativo.

Si rammenta che la presenza negli ambiti oggetto di variante di infrastrutture a rete quali elettrodotti e gasdotti, comporta l'obbligo - nelle relative aree di rispetto / servitù - della rigorosa osservanza della disciplina normativa statale e regionale vigente, da recepirsi in sede di attuazione degli interventi.

Sono confermate le fasce di tutela dei corsi d'acqua (fiumi Brenta e Piovego) già individuate ai sensi dell'art. 27 della L.R. 61/85, anche laddove non rappresentate nella cartografia, nonché le norme di cui al R.D. 523/1904 per quanto concerne le distanze minime da osservarsi dal demanio idrico.

Si richiamano le valutazioni espresse dalla Provincia di Padova nella nota pervenuta alla Regione con prot. n. 387670 in data 9.7.2007, con la quale è stata accertata la compatibilità delle previsioni della variante con le disposizioni prescrittive ed immediatamente operative contenute nel Ptcp adottato ed in regime di salvaguardia, di seguito riportate per estratto:

"(…)

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Ptcp di Padova, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.07.2006;

Valutate le proposte e gli obiettivi specifici della variante generale in oggetto, adottata dal Comune di Curtarolo, che si riassumono sinteticamente:

per alcune parti del territorio, la riconferma del dimensionamento già previsto in strumenti di pianificazione precedentemente adottati (che introducevano un aumento degli indici edilizi di zona);

le nuove aree di espansione sono sostanzialmente quelle assoggettate a perequazione;

l'individuazione di nuove aree produttive, e modifiche per razionalizzare la viabilità locale e la sicurezza (sistema di rotatorie);

Richiamato il Documento d'Intesa relativo alle previsioni di espansione produttiva, sottoscritto in data 22.04.2004 dalla Provincia e dal Comune di Curtarolo ai sensi della L.R. 27 Dicembre 2002 n. 35;

Verificato che, dalla comparazione tra gli obiettivi che si prefigge la variante urbanistica con quelli contenuti nel Ptcp, non emergono elementi di contrasto;

Si accerta

la compatibilità delle proposte contenute nella variante generale al Prg del Comune di Curtarolo, adottata con D.C.C. n. 32 del 24.04.2004, con le disposizioni prescrittive ed immediatamente operative contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Ptcp, con le seguenti precisazioni:

Vincoli

•Le varianti puntuali di cui alle zone C1.e 48, C2. 10, C1.b 9, C1.e 47, C2.p 15, C1.e 49, C1.e 50, C1.e 51, C1.e 52, C2.p 13 e C1.e 11 risultano all'interno della perimetrazione del graticolato romano nord orientale di Padova, sottoposto a "vincolo paesaggistico zone archeologiche", normato dall'art. 28 del Ptrc (art. 26 punto A delle Nta Ptcp).

Nota: si osserva che nella tavola di variante 5a, il perimetro dell'ambito sottoposto a vincolo archeologico (graticolato romano) risulta disassato rispetto a quello della Tav. 13.1 a (coincidente con la rappresentazione del PTCP).

Inoltre, nella tavola di variante 5b la medesima indicazione manca.

•Il fiume Brenta è sottoposto a Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua, normato dall'art. 26 punto A delle Nta del PTCP.

•La parte est del territorio comunale è attraversata, in direzione nord-sud, dalla S.R. n. 53, sottoposta a "Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004" (recepito dall'art. 26 punto A delle Nta del PTCP)

In particolare, la variante vi localizza in adiacenza la modifica puntuale D2. 1/8.

•A Curtarolo è presente il S.IC. "Grave e Zone umide della Brenta", nonché Zps (ID 3260018), normati dall'art. 19 punto A delle Nta del PTCP. Il Comune ha prodotto la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il fiume Brenta fa parte degli Ambiti naturalistici di livello regionale (Medio e Basso corso del Brenta), normati dall'art. 19 delle n.T.A del Ptrc

A) Sistema ambientale fisico

Fragilità

• rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI"

Il Comune di Curtarolo è interessato dalla presenza, lungo tutto il confine ovest, del fiume Brenta, che con le sue piene ha storicamente reso fragile gran parte del suo territorio.

Il Comune recepisce i contenuti del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione redatto dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino e dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto (Legge n. 267/1998 e Legge n. 365/2000), nello specifico per il bacino idrografico Brenta Bacchiglione.

In particolare, quasi tutte le varianti puntuali rientrano nel perimetro del PAI.

• Aree esondabili o periodico ristagno idrico

Inoltre, tutto il territorio comunale (eccetto l'estremità centro-est) è soggetto a tale rischio, rilevato attraverso indagini effettuate dai Consorzi di Bonifica, dalla protezione civile provinciale, da informazioni fornite dai Comuni.

Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di opere idrauliche sul medio - lungo periodo, ogni intervento deve essere preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche.

Allo scopo di prevenire situazioni di rischio idraulico, il Comune valuterà l'opportunità di richiedere, in fase attuativa, in assenza di una disciplina specifica, la documentazione relativa a:

controllo del microrilievo e delle direzioni di deflusso;

controllo del livello della falda e valutazione della sua escursione;

valutazione della permeabilità dei suoli e conseguente verifica del rischio di ristagno di acque pluviali.

La variante include interventi per risolvere il problema, attraverso la previsione di nuove vie d'acqua.

È stata altresì prodotta specifica valutazione di compatibilità idraulica.

• Rischio sismico

Il Comune di Curtarolo, secondo quanto stabilito dall'allegato I della D. C. R. n. 67 del 3 dicembre 2003, è classificato in zona sismica 3. Si dovrà pertanto tener conto, nell'attuazione degli interventi, di quanto stabilito nelle direttive di cui all'allegato II della citata D.C.R. n. 67/2003.

B) Sistema ambientale e risorse naturalistiche

• Reti Ecologiche

Quasi tutto l'ambito del Parco Medio Brenta (eccetto l'estremità sud-est), viene considerata dal PTCP un "Corridoio ecologico principale" (art. 19, punto C delle Nta)

Nella fase attuativa degli interventi previsti dalla variante generale del Piano, il Comune dovrà favorire la formazione delle ulteriori connessioni tra la rete ecologica principale costituita dagli esistenti corsi d'acqua principali e quella di tipo locale, la cui individuazione "viene demandata alla pianificazione intercomunale con eventuali approfondimenti a livello comunale

Vanno quindi salvaguardate le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, mediante l'inserimento di diverse tipologie di siepi campestri al fine di evidenziare e valorizzare la leggibilità di qualsiasi segno del territorio legato all'elemento fiume/canale e alla sua storia; ciò al fine di una maggior tutela della biodiversità dell'ambiente e paesaggio agrario circostante, nonché delle specifiche caratteristiche geopedologiche del luogo e delle problematiche in atto, in relazione a punti e margini di conflitto indotti da insediamenti e infrastrutture per i quali predisporre interventi di mitigazione.

La nuova zona C2.p5 ricade nel "Corridoio ecologico principale" che attraversa la parte nord di Curtarolo, in direzione est-ovest, lungo viabilità esistente di collegamento con i Comuni contermini.

Per le suddette motivazioni è auspicabile il mantenimento in prossimità dei nuovi insediamenti di una adeguata fascia di mitigazione ambientale.

• Zone di ammortizzazione o transizione

Ai fini della tutela ambientale, il PTCP ne prevede due (art. 19 punto B delle Nta), nelle vicinanze del perimetro del Parco del Brenta (rispettivamente a nord e al centro). In particolare, vi rientrerebbero le modifiche C1.e 3, C1.e 39, C1.e 40, C1.e 41, C2.p 1, C2.p 3, C2.p 4, C2.p 5.

Si definiscono tali, le aree con un grado di naturalità ancora significativo, ma poste a margine ad insediamenti antropici, infrastrutture, svolgendo il ruolo di base di appoggio per la transizione lungo i corridoi ecologici, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato.

Anche per le zone di ammortizzazione valgono le precisazioni indicate nel punto precedente.

• Infine, il Brenta è stato inserito fra gli ambiti fluviali per i quali, ai sensi del Ptrc, è prevista l'istituzione di Parchi naturali: "Medio corso del Brenta", recepito dall'art. 18 punto A del PTCP

Sono previste alcune modifiche che rientrano nel perimetro del parco quali: nuove zone C1. e 1, C1.e 12, C1.e 13, C1.e 14, C1.e 15, C1.e 16, C1.e 39, C1.e 40, C1.e 41, C1.e 42, C2. p 1.

C) SISTEMA DEL PAESAGGIO E DELLO SPAZIO RURALE

Paesaggi antropici

• Paesaggi da rigenerare

Il PTCP perimetra un vasto ambito paesaggistico da rigenerare - che ricalca e amplia (nella parte sud, ricomprendendovi antiche anse fluviali), quello del Parco del Brenta - denominato "Progetto fluviale" (art. 24 delle Nta)

Il Comune dovrà tendere a tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di fasce filtro lungo i corsi d'acqua per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia.

Nello specifico, oltre alle modifiche rientranti nel perimetro del Parco del Brenta, nel perimetro del "Progetto fluviale" rientrerebbero anche le nuove zone C1.e 46, C2.p 16.

Paesaggi sommersi

Il territorio comunale è attraversato dal sedime dell'ex ferrovia "Ostiglia" per la quale il PTCP (art. 25 punto B delle Nta) prevede che il Comune, di concerto con la Provincia, detta specifica norma finalizzata a tutelare e valorizzare il manteni-

mento del sito, promuovendone la leggibilità e la divulgazione, anche organizzando accessi e percorsi ricreativi e didattici.

La previsione della nuova Zona C2p 5 (modifica puntuale di cui al punto 23 sopraelencato), posta in adiacenza all'Ostiglia, non dovrà porsi in contrasto con i suddetti obiettivi del Ptcp

Beni centuriati. Il PTCP (art. 25 punto C delle Nta) oltre a quanto prescritto dall'art. 28 delle Nta del Ptrc, prevede il rispetto viabilità esistente in modo da non alterare l'aspetto dei luoghi e tutelare l'integrità delle aziende agricole; la sistemazione delle scoline con la messa a dimora di siepi ed alberate, per consentire il riparo della fauna; la costruzione di nuovi edifici in armonia con la tipologia esistente tipica della zona rurale parallelamente al reticolato.

In particolare, nell'agro centuriato la variante localizza parte della zona C1.e 50 e la C2.p 13.

Si osserva che la variante non prevede "coni visuali" di tutela anche relativamente all'ambito interessato dal futuro Parco del Brenta, specie con riferimento alla previsione della "cortina" di nuove zone residenziali (C1.e 13, C1.e 12, C1.e 15, C1.e 14 e C1.e 16 interne al Parco); la variante li indica invece per zone agricole interne al territorio;

analoga mancanza si rileva relativamente all'ambito archeologico del "graticolato romano" (con particolare riferimento alle nuove zone previste C2.p 15 e C1.b 9, oltretutto comprensive di un'attività produttiva "da trasferire").

D) Sistema dei beni architettonici e ambientali

• Centri storici

Il PTCP individua i centri storici di cui alla L.R. n. 80/1980, così come recepiti dall'art. 24 del Ptrc, secondo quanto riportato nell'Atlante dei centri storici. In particolare, per il Comune di Curtarolo ne vengono indicati 2, rispettivamente denominati "Pieve" e "Curtarolo (Stradona)".

Contrariamente a quanto indicato nella relazione del Piano (art. 11.1) il Comune prevede lo stralcio del centro storico denominato Pieve (Tav. 13.1a)

Fra gli obiettivi della variante vi è l'individuazione e tutela degli edifici con valenza storico-ambientale. Fra questi vi vengono inclusi quelli del centro storico "Curtarolo-Stradona", che al contempo la variante medesima intende eliminare. Tale operazione sembra apparire non priva di contraddizione.

• Edifici di interesse storico-culturale al di fuori dei centri storici.

Non appare descritto il motivo sotteso alla nuova zona C1.e 26, relativa all'edificio di interesse storico (ai sensi della L.R. 24/1985) ubicato nell'area paesaggistica del graticolato romano.

• Ville Venete

Sono i complessi, tutelati o meno ai sensi del D. L.vo 42 / 2004, catalogati dall'Istituto Regionale delle Ville Venete secondo l'individuazione riportata in "Ville Venete: la Provincia di Padova" pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.R. 11/2004.

Nelle more dell'individuazione degli ambiti e contesti da tutelare da effettuarsi in sede di Pati, si ponga particolare attenzione nell'attuazione degli interventi al fine di salvaguardare il contesto ambientale più prossimo ai beni in oggetto presenti nel territorio.

In particolare, le nuove zone C1.e 49 e C1.e 51, risultano prossime a "Villa Bozza".

In fase attuativa degli interventi si dovrà comunque acquisire quanto previsto dall'art. 26 del Ptcp.

E) Sistema Insediativo

Nel quadro dei Comuni della fascia settentrionale del territorio provinciale, Curtarolo fa parte del "Sistema nodo lineare dell'Alta Padovana e sistemi urbani lineari in via di agglomerazione", con la presenza di 2 centri storici, lungo la ex SS 47, ai lati della quale è seguito negli ultimi decenni un notevole sviluppo edilizio. Nella restante parte del territorio comunale esistono alcuni centri urbani consolidati, il maggiore dei quali a sud, attestato alla SP n. 70; un altro verso il confine est, nell'area del graticolato romano; un altro posto a nord, maggiormente specializzato per la destinazione produttiva (adiacente ad analoga posta nella confinante frazione di Marsango in comune di Campo San Martino).

Per tali comuni il PTCP indica (art. 28 delle Nta) direttive tese a favorire l'agglomerazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati; il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, evitando saldature tra le aree in via di agglomerazione, al fine di mantenere l'identità dei luoghi ed il mantenimento degli elementi culturali e naturali presenti meritevoli di salvaguardia.

In tal senso, la scelta della variante di sviluppare il centro abitato di S. Maria di Non, creando un insediamento di tipo lineare ai lati della S.P. n. 70, (nuove zone C1.b 9, C1.e 47, C1.e 48, C1.e 50 e C1.e 51), in particolare quelle poste a confine con Campodarsego (C1.e 50, C1.e 51 e C1.e 52) non appare del tutto coerente con le direttive del PTCP.

Analogo ragionamento per le nuove zone C1.e 10 e C1. e 11, a confine con Campo San Martino.

Anche la zona di previsione C1.e 39, con la nuova bretella di collegamento alla S.P. 70, prosegue la tendenza all'espansione lineare lungo la ex SS 47, in un ambito peraltro posto all'interno del futuro Parco del Brenta, fiume che segna il confine con Piazzola, ove il PTCP (Tav. 4) prevede "Elementi per impedire la saldatura".

Le previsioni delle zone C1.e 26 e C1.e 27 risultando completamente isolate all'interno dell'area agricola-paesaggistica del graticolato romano, non seguono la tendenza all'agglomerazione urbana proposta dal PTCP.

La variante (specie con le zone residenziali di previsione C2.p 10, C2.p 17, C2.p 12 e C1.e 42) persegue la tendenza a saturare il territorio agricolo posto fra la ex SS 47 e lo Scolo Riale posto ad est del centro abitato consolidato. L'impatto rimane comunque mitigato dal mantenimento della fascia di rispetto fluviale.

In tal senso, perplessità si nutre circa la dimensione della nuova zona C1.e 42 (peraltro interna al perimetro del futuro Parco del Brenta), che invece arriva ad occupare la fascia fluviale del suddetto Scolo.

L'ampliamento della zona C1.e 16 oltre la viabilità locale esistente (estremità sud-ovest della zona in esame), appare forzato.

F) Sistema infrastrutturale - relazionale

•Viabilità di livello sovracomunale

Il PTCP prevede il "Potenziamento della ex SS 47 Curtarolo-Limena" (intervento n. I22 di cui al Piano provinciale della viabilità), solo in piccola parte interessante il Comune di Curtarolo, sino al collegamento con la S.P. n. 70. La Variante in esame, redatta anteriormente al Piano, prevede la realizzazione di una rotatoria in tale incrocio.

Per quanto concerne le previsioni della viabilità provin-

ciale si richiama il provvedimento della Giunta Provinciale n. 354 del 19.06.2006.

G) Sistema produttivo

Curtarolo possiede un ambito produttivo di rilievo soprattutto locale. Per tale tipologia, il PTCP prevede che le aree specializzate vigenti o programmate nei Prg siano indirizzate a:

Consolidamento e sviluppo prioritariamente delle attività produttive già insediate nel rispetto dei criteri e disposizioni da prevedere nei Pati

Insediamento di nuove attività per il reinsediamento di quelle già presenti nel comune stesso o in quelli compresi nel Pati, che debbano trasformarsi e delle opportunità offerte in caso di dismissioni.

All'insediamento di nuove attività con preferenza di quelle ubicate "fuori zona", individuate come "incongrue" dal PAT, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004.

(…)".

Dette valutazioni dovranno essere adeguatamente recepite e sviluppate nel Prg quali proposte di modifica, in accordo con i contenuti del presente parere e tenuto conto delle nuove previsioni introdotte dalla variante generale rispetto a quelle già inserite nel previgente Prg

Osservazioni pervenute in Comune

In merito alle osservazioni pervenute in Comune si propone quanto segue:

N. OSS.	nominativo	descrizione	parere Comune	determinazioni Regione
1	Tescaro Maurizio e Lion Caterina	richiedono di modificare la destinazione urbanistica della zona da "rurale" a "residenziale"	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, poiché non è verificato se la riclassificazione proposta dal Comune (C1e) comprenda aree che non sono di proprietà dell'osservante né se, in tal caso, vi sia l'assenso delle altre proprietà cointeressate. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà effettuare le necessarie verifiche.
2	Rizzato Renata	richiede di ampliare l'area a destinazione residenziale "C1e/26" alla propria proprietà;	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, per le ragioni evidenziate relativamente all'oss. n. 1, alle quali si rinvia. Va altresì rilevato come il fatto che l'osservante si dichiari "imprenditrice agricola", appare in contraddizione con quanto si legge nella relazione illustrativa alla variante generale laddove si evidenzia come, nelle zone C1e, "gli abitanti hanno quasi del tutto perso il rapporto in termini economici con la campagna". L'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85,
3	Pinton Wilma	richiede di ampliare l'area a destinazione residenziale "C1e/25" alla propria proprietà;	Accolta	Si concorda. Accolta.
4	Cusinato Angelina Stella	richiede di modificare l'ambito della zona perequata "C2p/05";	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, poiché non si ritiene accoglibile l'inserimento di nuove zone di espansione – né di consistenti ampliamenti delle stesse - in carenza della necessaria pubblicazione e delle opportune verifiche in rapporto al fabbisogno stimato, al dimensionamento, alle problematiche di natura idraulica, geologica e vincolistica; non è stata peraltro predisposta la "scheda progetto" aggiornata alla nuova previsione. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
5	Toniolo Oriana	richiede di ampliare l'area a destinazione residenziale "C1e/16" individuando inoltre un lotto inedificato di 800 mc.;	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, in quanto riguardante aree ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta; richiamate le considerazioni svolte al punto 3 del presente parere, l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
6	Cabrele Elvio	richiede di ampliare l'area a destinazione residenziale "C1e/16" individuando inoltre un lotto inedificato di 800mc. Con demolizione di volumetria esistente;	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, in quanto riguardante aree ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta; richiamate le considerazioni svolte al punto 3 del presente parere, l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
7	Guerriero Clara	richiede di poter prevedere l'ampliamento per il fabbricato di interesse storico-ambientale individuato con scheda n. 29;	? (nella deliberazione è riportato l'esito della votazione contraria alla proposta di non accoglimento, ma manca il dispositivo deliberativo finale)	Tenuto conto del fatto che non è stato esplicitato il dispositivo deliberativo, e del notevole valore testimoniale ed ambientale dell'immobile, l'osservazione è proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
8	Salvato Giuliana	richiede di poter prevedere l'ampliamento per il fabbricato di interesse storico-ambientale individuato con scheda n. 22;	? (nella deliberazione è riportato l'esito della votazione contrario alla proposta di non accoglimento, ma manca il dispositivo deliberativo finale)	Tenuto conto del fatto che non è stato esplicitato il dispositivo deliberativo, e del notevole valore testimoniale ed ambientale dell'immobile, l'osservazione è proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
9	Canton Mirella	richiede di individuare un lotto inedificato di 800 mc. In area "C1e/03";	Accolta	Si concorda. Accolta.

N. OSS.	nominativo	descrizione	parere Comune	determinazioni Regione
10	Gasparetto Elvio	richiede ampliare la zona residenziale "C1e/13" ed individuare un lotto inedificato di 800 mc.;	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, in quanto riguardante aree ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta; richiamate le considerazioni svolte al punto 3 del presente parere, l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
11	Pavan Eleonora	chiede di modificare la destinazione della zona "C1e/35" in zona "C2";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
12	Pinton Alfonso	richiede di individuare un lotto inedificato .con demolizione di volumetria esistente;	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
13	Pinton Matteo	richiede di realizzare un edificio artigianale in zona rurale "E3/39"	Accolta	Non si concorda. Il riconoscimento dell'attività in zona impropria non è ricompreso nell'accordo con la Provincia sottoscritto in data antecedente (22.4.2004) ed è pertanto in contrasto con l'art. 1, comma 5, della L.R. 35/2002. Non accolta.
14	Zago Reso Luigi	richiede di modificare il posizionamento dell'area a parcheggio prospiciente alla zona residenziale C1a/10 prevedendolo lungo via Istria ora zona residenziale C1a/11;	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
15	Zago Reso Luigi	richiede comprendere in area residenziale "C1a/08" anche la strada di accesso a tale zona;	Accolta	Si concorda. Accolta.
16	Trento Lino Pietro	richiede che il lotto inedificato, individuato in zona residenziale "C1e/19", sia portato da mc. 800 a mc. 1.200	Accolta con prescrizione: l'intervento è subordinato al completamento delle opere di urbanizzazione per l'accesso all'area a cura e spese del proprietario.	Si concorda. Accolta con la prescrizione del Comune.
17	Reffo Rino	richiede di modificare parte della zona rurale "E2b/21" in zona rurale "E4" e/o zona "C1e" con individuazione di un lotto inedificato di 800 mc.;	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, poiché non è verificato se la riclassificazione proposta dal Comune (C1e) comprenda aree che non sono di proprietà dell'osservante né se, in tal caso, vi sia l'assenso delle altre proprietà cointeressate. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà effettuare le necessarie verifiche.
18	Guerriero Clara	richiede la modifica del tracciato del canale di scolo previsto in zona rurale "E2a/05" – E2a/06	Non Accolta	Si concorda. Non accolta, precisando che gli interventi di questo tipo ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta devono essere compatibili con le norme specifiche di tutela di cui all'art. 54 ed al titolo VII delle Norme di attuazione del P.T.R.C. (si veda in particolare il punto 20.18).
19	Breda Francesco	richiede di realizzare un edificio artigianale in zona rurale "E2b/06";	? (nella deliberazione è riportato l'esito della votazione contrario alla proposta di non accoglimento, ma manca il dispositivo deliberativo finale)	Tenuto conto del fatto che non è stato esplicitato il dispositivo deliberativo, e che la richiesta è in contrasto con la normativa urbanistica regionale in materia (L.R. 35/2002), l'osservazione è proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
20	Tellatin Romeo	richiede di confermare il rapporto di copertura del 2% per la zona rurale "E2a;	Non Accolta	Si concorda. Non accolta, rammentando peraltro l'intervenuta entrata in vigore della L.R. 11/2004.
21	Bisinella Elfio	richiede di modificare la porzione di area residenziale perequata "C2p/04" in lotto lotto inedificato di 800 mc.;	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
22	Unindustria Padova	per un proprio associato "Peruzzo S.r.l., richiede di stralciare la previsione: a) della strada di collegamento tra via Gorizia e Via Valsugana attraverso l'area Peruzzo (zona D2.1/8 – D2.1/10); b) dell'attività di Peruzzo s.r.l. come attività da trasferire;	Non Accolta	Considerate le ragioni poste dall'osservante, la possibilità di alternative meno onerose per l'A. C., e la pendenza di un ricorso al TAR, si invita il Comune a riconsiderare l'osservazione ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, valutando soluzioni e strumenti di intervento più opportuni ed efficaci in rapporto all'oggettiva necessità di riqualificazione dell'ambito. Qualora il comune non controdeduca l'osservazione deve considerarsi non accolta. Si vedano anche la proposta relativa alla zona D2.1/9 e l'oss. n. 3RV pervenuta direttamente in Regione.

N. OSS.	nominativo	descrizione	parere Comune	determinazioni Regione
23	Selvatico geom. Mauro	richiede di eliminare il vincolo di edificio di interesse storico-ambientale al fabbricato individuato con scheda n. 37;	Accolta	Si concorda, considerato che era già stato rilasciato il titolo abilitativo all'intervento prima dell'adozione della variante generale. Accolta.
24	Castegnaro Chiara	ichiede la modifica dell'estensione della fascia di rispetto del canale "Riale";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
25	Gentilin Giancarlo e Tellatin Roberta	richiedono di individuare un lotto inedificato di 800mc. In area "C1e/16";	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, in quanto riguardante aree ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta; richiamate le considerazioni svolte al punto 3 del presente parere, l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
26	Griggio Adriano	richiede di ampliare l'area residenziale "C1/e/29" ed individuare un lotto inedificato di 800 mc	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
27	Salvato Mirco, Salvato Sergio, Salvato Simonetta	richiedono di modificate il lotto inedificato, individuato in zona residenziale "C1e/04", da mc. 800 a mc. 1.200	Accolta	Si concorda. Accolta.
28	Paulotto Livia	richiede, per l'edificio di interesse storico-ambientale individuato con scheda n. 66, che venga rivista oltre alla destinazione residenziale anche la possibilità di destinazione all'attività non incompatibili con la destinazione residenziale prevista dall'art. 18 delle N.T.A.;	Accolta	Si concorda con la proposta del Comune (si vedano anche l'oss. 55 e la scheda progetto 02). Accolta, precisando che va aggiornata la destinazione d'uso ammessa nella scheda B n. 66.
29	De Rossi geom. Riccardo	richiede la modifica dell'art. 2 sub art. 55 delle N.T.A. – rubricato "Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 30 L.R. 61/1985", inerente le destinazione d'uso ammesse;	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
30	Mason Cristian, Mason Nicola, Mason Guerrino, Miotto Loretta, Mason Andrea e Riondato Flavio	richiedono di modificare quota parte della zona rurale "E2b/08" in zona "C1e";	Accolta	Vista l'integrazione all'osservazione prodotta al Comune con prot. n. 8456 del 10.9.2007, si concorda con la proposta del Comune, poiché la proposta è stata sottoscritta da tutti i proprietari gli interessati. Accolta.
31	Doro Antonio	richiede di modificare il grado di tutela dell'edificio di interesse storico-ambientale individuato con scheda n. 39	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
32	Facco Salvatore	richiede di ridimensionare e ridistribuire l'area a parcheggio individuata in prossimità della zona residenziale "B1/02";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
33	Fantinato Roberto	richiede di poter ampliare il proprio edificio ad uso commerciale ubicato in area "C1e/31";	Accolta	È stata redatta una scheda rapportabile ai contenuti degli artt. 9 e 30 della L.R. 61/85. L'osservazione è da considerarsi parzialmente accolta in quanto è stato stralciato l'ampliamento residenziale. Si concorda. Parzialmente accolta.
34	Magarotto Stefano	richiede che venga stralciata la previsione prevista nell'area di proprietà zona "B*/02";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.

N. OSS.	nominativo	descrizione	parere Comune	determinazioni Regione
35	Miozzo Emanuele	richiede l'individuazione di una zona "C" lungo la strada di previsione prevista in prolungamento di via Dalmazia	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
36	Ceccato Gianni, Ceccato Ivone	richiedono che le aree perequate "C2p/03" e "C2p/04" siano autonome come intervento urbanistico-edilizio	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
37	Settimo Stefania, Settimo Lionella, Settimo Lodovica e Zuanon Bruna	richiedono l'ampliamento della zona residenziale "C1e/36";	Accolta	Si concorda. Accolta.
38	Saggion Paola	richiede di ampliare l'area a destinazione residenziale "C1e/43" individuando inoltre un lotto inedificato di 800 mc. Inoltre chiede l'integrazione delle N.T.A. inerente l'indice edilizio: distacco tra fabbricati;	Accolta parzialmente	Non si concorda, in quanto ricadente in zona P3 del P.A.I. L'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
39	Pagetta Silvio	richiede di modificare quota parte della zona rurale "E3/01" in zona "C1";	Accolta parzialmente	Si concorda. Parzialmente accolta.
40	Nicoletti Gino	richiede di prevedere: a) il prolungamento verso sud di Via Istria; b) lo spostamento del campo di calcio esistente	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
41	Dozzo Luciano e Miozzo Adriana	richiedono di modificare quota parte della zona residenziale "C1e/20" in zona rurale con scheda al fine di realizzare un fabbricato per i mezzi agricoli;	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, in quanto la cartografia che rappresenta le modalità di accoglimento dell'osservazione mantiene la destinazione C1e. Va peraltro tenuto conto che in tali zone sono da escludersi le attività non compatibili con la residenza. Pertanto l'osservazione, peraltro incompatibile con l'accoglimento dell'oss. n. 67, non è accoglibile. Non accolta.
42	Gambarotto Claudio	richiede di riconfermare la zona "D2.1/17" del vigente P.R.G. o zona similare;	Accolta	Si concorda con la proposta del Comune, tenuto conto della previgente destinazione D2/1, del tipo di attività svolta (canile - addestramento cani), dei contenuti della scheda dell'attività. Si prescrive che nella sezione "Note e/o prescrizioni" siano aggiunte le seguenti: - l'ampliamento sia realizzato ponendo particolare attenzione al contesto ambientale, per quanto attiene a tipologie, coperture, materiali e finiture che dovranno essere compatibili con le forme tipiche dell'edilizia rurale; - il progetto dovrà comprendere una dettagliata sistemazione del verde e delle aree scoperte, che contempli anche adeguati impianti arborei di mitigazione degli elementi di detrazione visiva, con esclusivo utilizzo di essenze autoctone; - nei parcheggi dovranno essere previste alberature e masse arboree sia internamente che lungo il perimetro, evitando la formazione di aree impermeabilizzate. - prima del rilascio del titolo abilitativo ad ogni intervento dovrà essere verificata la legittimità dello stato di fatto; - in caso di dismissione dell'attività, gli usi ammissibili saranno esclusivamente quelli consentiti nelle sottozone E2b. Accolta con prescrizioni.
43	Perpignano Livio, Romano e Allegrelli Gianni	richiedono la modifica del percorso ciclabile interessante la zona rurale "E2a/11" e la zona residenziale "C1e/44";	Accolta	Si concorda, richiamando in ogni caso le proposte di modifica nel presente parere relative al P.A.I. adottato. Accolta.
44	ARNEG S.p.a."	richiede l'ampliamento della zona produttiva "D1.1/02	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
45	Frasson Ciro	richiede di modificare quota parte della zona rurale "E3/03" in zona commerciale "D";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.

N. OSS.	nominativo	descrizione	parere Comune	determinazioni Regione
46	Pettenuzzo Bruno	richiede di modificare quota parte della zona rurale "E3/20" in zona residenziale "C1" ;	Accolta Parzialmente	Non si concorda con la proposta del Comune, poiché non è verificato se la riclassificazione proposta dal Comune (C1e) comprenda aree che non sono di proprietà degli osservanti né se, in tal caso, vi sia l'assenso delle altre proprietà cointeressate. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà effettuare le necessarie verifiche.
47	Cavinato Ugo	richiede di modificare quota parte della zona residenziale "C1e/50" in zona rurale "E3/52";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
48	Zaramella Nadine	richiede di individuare come zona rurale "E4" una porzione della zona rurale "E3/44";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
49	Unizzi Margherita	richiede di individuare come zona residenziale "C1" con n. 3 lotti inedificati di mc. 800 quota parte della zona rurale "E2b/37";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
50	Parolin Silvana	richiede di individuare come zona residenziale "C1e" con n. 1 lotto inedificato di mc. 800 quota parte della zona rurale "E3/20";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
51	Bettega Romualdo	richiede di ampliare la zona residenziale "C1e/31" ed individuare un lotto inedificato di mc. 800;	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, poiché non è verificato se la riclassificazione proposta dal Comune (C1e) comprenda aree che non sono di proprietà degli osservanti né se, in tal caso, vi sia l'assenso delle altre proprietà cointeressate. L'area si presenta peraltro scarsamente edificata. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà effettuare le necessarie verifiche.
52	Stocco Luciano	chiede l'ampliamento dell'attività produttiva esistente in zona rurale "E2b/27";	Accolta	Non si concorda. La modifica della scheda dell'attività in zona impropria comporta un ampliamento non ricompreso nell'accordo con la Provincia sottoscritto in data antecedente (22.4.2004) ed è pertanto in contrasto con l'art. 1, comma 5, della L.R. 35/2002. Non accolta.
53	Ragazzo Zeno	richiede di individuare un lotto inedificato di mc. 800	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, poiché non è verificato se la riclassificazione proposta dal Comune (C1e) comprenda aree che non sono di proprietà dell'osservante né se, in tal caso, vi sia l'assenso delle altre proprietà cointeressate. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà effettuare le necessarie verifiche.
54	Cappellari Severino	richiede di ampliare la zona residenziale "C1e/36" ed individuare un lotto inedificato di mc. 800;	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
55	Paulotto Livia	chiede: a) un recupero volumetrico al fine di valorizzare il complesso storico esistente; b) nuove modalità di accesso alla proprietà; c) consentire destinazioni d'uso commerciali/ricettive; d) l'ampliamento dell'area a verde privato;	Accolta	Si concorda con la proposta del Comune (si vedano anche l'oss. 28 e la scheda progetto 02). Accolta, precisando che va aggiornata la destinazione d'uso ammessa nella scheda B n. 66.
56	Finotti geom. Aldo	richiede il ripristino della volumetria prevista dal P di L. "Montenero" sui lotti di proprietà ora ubicati in zona "C1a/08";	? (nella deliberazione è riportato l'esito della votazione , che è di 4 contrari e 4 favorevoli, ma manca il dispositivo deliberativo finale)	Precisato che in merito all'efficacia degli strumenti urbanistici attuativi, si richiamano i contenuti dell'art. 48 delle N.T.A., tenuto conto del fatto che non è stato esplicitato il dispositivo deliberativo, l'osservazione è proposta per il non accoglimento ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85..

N. OSS.	nominativo	descrizione	parere Comune	determinazioni Regione
57	Cecchinato Paola, Magarotto Stefano	richiedono che venga stralciata la previsione prevista nell'area di proprietà zona "B*/02" e/o di individuare come unico comparto "B*02" l'area in proprietà;	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
58	"Mer. Com. s.r.l."	richiede la modifica della destinazione della zona ricettiva "D3/01" in zona commerciale-direzionale "D2";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
59	Mognon Mariella Afra	richiede di modificare quota parte dell'area a destinazione rurale "E3/03", Area di Rispetto, area residenziale "C1e/03" in area commerciale-ricettiva;	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
60	Guerriero Mara	richiede di individuare una porzione della zona rurale "E3/42" ed "E3/43" come zona rurale "E4";	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
61	Bezzegato Giuseppe	richiede di poter prevedere l'ampliamento per il fabbricato di interesse storico-ambientale individuato con scheda n. 62;	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
62	Bano Teresina e Salghini Gianfranco	richiedono la modifica del tracciato del canale di scolo previsto in zona rurale "E2b/34" – E2b/35";	Accolta	Non si concorda la proposta del Comune, in quanto non sono chiare le modalità di accoglimento dell'osservazione, né se l'eventuale spostamento del tracciato del canale coinvolga proprietà diverse da quella dell'osservante. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà fornire i necessari chiarimenti.
63	Doro Romeo	richiede di ampliare la zona residenziale "C1e/5" al fine di consentire l'ampliamento del fabbricato di abitazione esistente	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, in quanto riguardante aree ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta; richiamate le considerazioni svolte al punto 3 del presente parere, l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
64	Zuin Gianni	chiede di individuare un lotto inedificato di mc. 800;	Accolta	Non si concorda, in quanto ricadente in zona P3 del P.A.I. L'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
65	Tosato Giorgio	richiede di ampliare l'ambito della zona perequata C2p16);	Accolta Parzialmente	Non si concorda con la proposta del Comune, in quanto la zona C2p/16 è oggetto di proposta di stralcio nel presente parere. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà effettuare le necessarie verifiche (si rinvia a quanto considerato in merito alla zona C2p/16).
66	Bello Michele e Marcon Manuela	richiedono di individuare due lotti inedificati di mc. 800 sull'appezzamento di terreno di proprietà ora ubicato in zona rurale "E3/08" e di ubicare il lotto inedificato di mc. 800, già individuato dall'adottata variante, sulla propria proprietà;	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, in quanto riguardante aree ricadenti all'interno dell'ambito per l'istituzione del Parco del Medio Corso del Brenta, e pertanto in contrasto con le norme specifiche di tutela di cui all'art. 54 ed al titolo VII delle Norme di attuazione del P.T.R.C.. Non accolta.
67	Dozzo Luciano e Miozzo Adriana	richiedono di individuare un lotto inedificato di mc. 800;	Accolta	Si concorda. Accolta.
68	N.N. (anonima);	richiedono di modificare quota parte dell'area a destinazione rurale "E2b/27" in area residenziale "C1"	N.N.	L'osservazione non è accolta in quanto priva delle generalità dell'osservante. Purtuttavia la stessa segnala l'inadeguatezza della nuova zona D2.1/9 adottata, che è oggetto di proposta di stralcio nel presente parere.

N. OSS.	nominativo	descrizione	parere Comune	determinazioni Regione
69	Lorenzetto Tarcisio, Federico, Fabiola	richiedono di modificare quota parte dell'area a destinazione rurale "E2b/27" in area residenziale "C1"	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.
70	Cavinato Ivo	richiede di ampliare la zona C1e/50 al fine di comprendere gli immobili di proprietà;	Accolta	Si concorda. Accolta.
71	Cabrele Iole, Ines e Roverato Valerio e F.lli	richiedono la modifica del tracciato della viabilità di progetto sul confine della proprietà;	Accolta	La viabilità di progetto della quale si chiede la modifica è oggetto di proposta di stralcio nel presente parere. Si richiamano inoltre le proposte di modifica nel presente parere relative al P.A.I. adottato.
72	Finotti Aldo	richiede la riconferma degli indici volumetrici esistenti così come attribuiti con l'ex Piano di Lottizzazione MonteNero	Accolta	Non si concorda con la proposta del Comune, in quanto non sono chiare le modalità di accoglimento dell'osservazione, che comporterebbero una modifica della zonizzazione e/o della normativa di zona. In merito all'efficacia degli strumenti urbanistici attuativi, si richiamano inoltre i contenuti dell'art. 48 delle N.T.A.. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà fornire i necessari chiarimenti.
73	Bano Nico, Ines, Landino, Luigino e Teresina	richiedono la modifica del tracciato del canale di scolo previsto in zona rurale "E2b/34" – E2b/35";	Accolta	Non si concorda la proposta del Comune, in quanto non sono chiare le modalità di accoglimento dell'osservazione, né se l'eventuale spostamento del tracciato del canale coinvolga proprietà diverse da quella dell'osservante. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà fornire i necessari chiarimenti.
74	Facco Aldo	richiede di modificare quota parte dell'area a destinazione rurale "E3/11" in area residenziale "C2".	Non Accolta	Si concorda. Non accolta.

N. OSS.	nominativo	descrizione	parere Comune	determinazioni Regione
75	Fagan Pietro	richiede alcuni adeguamenti e precisazioni delle Norme Tecniche di Attuazione adottate;	Accolta.	Si concorda parzialmente con la proposta del Comune, nei seguenti termini: - punto a): non valutabile in assenza di una precisa formulazione della norma richiesta; - punto b): non valutabile in assenza di una precisa formulazione della norma richiesta; - punto c): non valutabile in assenza di una precisa formulazione della norma richiesta; va peraltro precisato che l'assunzione di responsabilità da parte del proprietario non esime l'amministrazione dalla tutela della sicurezza e della salute dei cittadini; - punto d): non valutabile in assenza di una precisa formulazione della norma richiesta; - punto e): si concorda; - punto f): si concorda, secondo quanto già prescritto nella sezione dedicata all'apparato normativo; - punto g): non si concorda, trattandosi di volumetrie non inserite nel dimensionamento; - punto h): si concorda, secondo quanto già prescritto nella sezione dedicata all'apparato normativo; - punto i): non si concorda, considerate le destinazioni d'uso ammesse; - punto j): non si concorda, in quanto la consistente variazione di altezza necessita delle necessarie verifiche di compatibilità e di ripubblicazione; - punto k): non si concorda, in quanto la consistente variazione di altezza necessita delle necessarie verifiche di compatibilità e di ripubblicazione. Pertanto l'osservazione è proposta per il parziale accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.
76	Tiso Aldo e Tiso Flavio	richiedono la riduzione dell'area a verde ZTO FC/14;	Accolta, prevedendo una fascia di ml 10 per la zona F, con conseguente estensione della zona C1e.	Non si concorda la proposta del Comune, in quanto non è chiaro se l'eventuale riduzione della fascia riguardi l'intero canale e riguardi quindi aree che non sono di proprietà dell'osservante né se, in tal caso, vi sia l'assenso delle altre proprietà cointeressate. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà fornire i necessari chiarimenti.
77	RAGAZZO ALESSANDRO	chiede di individuare un lotto inedificato di mc. 800;	Accolta	Non si concorda la proposta del Comune, in quanto non sono chiare le modalità di accoglimento dell'osservazione, non rappresentate nelle tavole di adeguamento. Si richiama inoltre quanto considerato in merito alle osservazioni nn. 1-17-53. Pertanto l'osservazione è proposta per il non accoglimento, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85. In sede di controdeduzioni il Comune potrà fornire i necessari chiarimenti.

Con riferimento a tutte le osservazioni, si precisa che l'eventuale accoglimento delle stesse rimane - anche laddove non evidenziato nel quadro sopra riportato - subordinato alla verifica della conformità al P.A.I. adottato, da operarsi a cura del Comune in sede di controdeduzioni, richiamando in particolare quanto proposto in merito ai punti 3, 5, 12, 22 del presente parere.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto le osservazioni vengono proposte per il non accoglimento, trasmettendole al Comune affinché il Consiglio Comunale possa esprimersi in merito, tenendo conto dei contenuti del presente parere.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 6 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Curtarolo (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85, e come composta da:

Norme tecniche di Attuazione - Versione definitiva;
Regolamento Edilizio - Versione definitiva;
Repertorio normativo;
Schede di progetto;
Schede B - Edifici di interesse storico ambientale;
Schede attività - Art 30 L.R. 61/1985;
Tav. 13.1.a - Prg - intero territorio comunale;
Tav. 13.1.b - Prg - intero territorio comunale;
Tav. 13.1.c - Prg - intero territorio comunale;
Tav. 13.1.2 - Sistema ambientale;
Tav. 13.3.a - Prg-zone significative;
Tav. 13.3 b - Prg-zone significative;
Tav. 13.3.c - Prg - zone significative;
Tav. 13.3.d - Prg - zone significative;
"Osservazioni Geologiche" espresse dal Servizio Geologia con nota in data 28.5.2007 e allegati cartografici

Vanno vistati n. 15 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 256 del 12 febbraio 2008

Comune di Gambellara (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 3/2004. Controdeduzioni D.C.C. n. 16 del 2.07.2007. Approvazione definitiva - Art. 46 - L.R. 27.06.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Gambellara (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3288 in data 06.06.1989, successivamente modificata.

Con deliberazione di Consiglio n. 35 in data 12.07.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. n. 11.725 in data 21.10.2004, acquisita agli atti della Regione in data 25.10.2004, prot. 695357/47.010.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 9 osservazioni, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 30.09.2004, esecutiva a tutti gli effetti.

Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

La variante al Piano Regolatore Generale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12.07.2004, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale nella seduta del 7.02.2007, Arg. n. 54, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 17.04.2007, con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2.07.2007, ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 10.07.2007, prot. 820, ha trasmesso la Deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 11.07.2007, prot. 393688/57.00.09/217.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato, per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 16 del 23.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante 3/2004, al Piano Regolatore Generale del Comune di Gambellara (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 16 del 23.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:
- N.T.A. - Norme Tecniche di Attuazione.
- R.E.C. - Regolamento edilizio comunale.
- Deduzioni del Consiglio Comunale.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 16 del 23.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 23.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 32785 /57.09, in data 18.01.2008, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n. 11;

- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 16 del 23.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Gambellara (VI), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 12.07.2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 16 in data 23.01.2008

Premesse:

- Il Comune di Gambellara (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3288 in data 06.06.1989, successivamente modificata.

- Con deliberazione di Consiglio n. 35 in data 12.07.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota prot. n. 11.725 in data 21.10.2004, acquisita agli atti della Regione in data 25.10.2004, prot. 695357/47.010.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 9 osservazioni, a cui il comune ha controdedotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 30.09.2004, esecutiva a tutti gli effetti.

- Direttamente in Regione non risulta siano pervenute osservazioni.

- Con nota prot. n. 10169 del 15.09.2004 l'Amministrazione Provinciale di Vicenza ha comunicato di non aver ricevuto osservazioni.

- Il Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, competente per la gestione idraulica, con nota prot. n. 3070 del 28.06.2004 ha dichiarato che la variante è meritevole di approvazione con alcune prescrizioni.

- Il Genio Civile di Vicenza, con nota n. 446134/46.12 del 29.06.2004, in relazione alla Dgr 3637 del 13.12.2002, preso atto dei contenuti della dichiarazione asseverata e della relazione tecnica sottoscritta dal professionista incaricato dall'Amministrazione Comunale, nonché del parere favorevole del Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, ha espresso parere favorevole alla variante.

- Il Settore Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss n. 5 con nota n. 31836 del 29.09.2004 ha esaminato la documentazione di variante non rilevando controindicazioni igienico-sanitarie negli interventi proposti.

- Il territorio del Comune di Gambellara non figura nell'elenco pubblicato nel Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e nel D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee", successivamente modificati ed integrati.

- La variante al Piano Regolatore Generale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12.07.2004, è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale nella seduta del 7.02.2007, Arg. n. 54 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 17.04.2007 con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

- Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2.07.2007 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 10.07.2007 prot. 820, ha trasmesso la Deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 11.07.2007, prot. 393688/57.00.09/217.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PtrcP come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004, riadottato successivamente per alcune parti. In base a quanto dispone l'art. 3, comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al Prg adottate ai sensi della L.R. 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati trasmessi che fanno parte della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2.07.2007 di controdeduzioni alla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1045 del 17.04.2007 sono i seguenti:

- Nta - Norme Tecniche di Attuazione.

- R.E.C. - Regolamento edilizio comunale.

- Deduzioni del Consiglio Comunale.

- Indagine agronomica relativa alla modifica 8/A.

Proposte di modifica

La variante n. 3/2004 al Prg esaminata dalla Vtr nella seduta del 7.02.2007, Arg 54, e approvata con Dgr n. 1045 del 17.04.2007, prevedeva l'applicazione dell'art. 46 della L.R. 27.6.1985, n. 61 per i seguenti argomenti.

Valutazioni e proposte:

Il Comune ha controdedotto alle Proposte di Modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 allegando gli elaborati e documentazione in precedenza esposti.

La prima variazione alla quale il Comune ha controdedotto riguarda la modifica 2 relativa alla riclassificazione della Zto C2/6 in Zto B/45 e 46 e parte in area a verde pubblico. Il Comune ha sostanzialmente recepito le proposte di modifica

riclassificando il particolare la Zto B/46 in area a verde pubblico. Si condivide.

La seconda variazione alla quale il Comune ha controdedotto riguarda la modifica 8/A relativa ad un edificio definito non più funzionale al fondo. È stata allegata una relazione tecnico-agronomica dalla quale si evince che la parte non più funzionale è l'intera superficie posta al piano primo tranne la porzione di portico da adibire allo scarico delle uve per una superficie complessiva di mq. 202,04.

Si condivide con le successive prescrizioni:

- Relativamente alla disciplina sugli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, si precisa che non è assentibile la demolizione e ricostruzione, atteso che l'art. 4 della L.R. 24/85 consente al Prg soltanto di disciplinare le destinazioni d'uso dei fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo, mentre la edificazione è disciplinata dagli artt. 3, e segg. Pertanto se ne propone la correzione a livello normativo. L'eventuale possibilità di inserimento di attività connesse con l'attività agricola risulta ammissibile con l'esclusione di destinazioni quali l'industria, l'artigianato se non quello di servizio. Previa apposita schedatura, potrà essere assentibile ricavare un singolo alloggio fino al raggiungimento della volumetria massima di mc. 600,00.

- Inoltre non è assentibile nemmeno l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, in quanto gli ampliamenti degli stessi sono normati dalla L.R. n. 24/1985, di conseguenza, secondo i disposti della citata Legge, non è consentita nemmeno la traslazione dei volumi, se non nel rispetto di quanto citato dall'art. 7, 3° comma della più volte citata Legge.

- L'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari, è da considerarsi ammissibile, solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti.

- Si prescrive infine che con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali, di cui all'art. 4 della L.R. 24/85, dalla data di adozione della variante, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento.

Relativamente alla modifica 8/B il Comune ha controdedotto allo stralcio proposto dalla Vtr, proponendo l'inserimento del fabbricato come "edificio non utilizzato da riqualificare" ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/85, allegando scheda di progetto e inserendo all'art. 23 delle Nta il punto 12.

Non si condivide in quanto la proposta non trova riscontro nelle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare con l'art. 11 della L.R. 24/85, che dispone che gli strumenti urbanistici disciplinano le tipologie e le caratteristiche costruttive per gli interventi edilizi sia di recupero degli edifici preesistenti che di nuova costruzione, fermo restando che gli interventi sui fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dall'art. 4 della medesima legge.

Pertanto si conferma lo stralcio della variazione n. 8/B.

Considerato infine quanto riportato nella relazione delle controdeduzioni comunali, circa la connessione dell'intervento del recupero del fabbricato con quello per la realizzazione del limitrofo parco pubblico oggetto di Piano Particolareggiato, si invita il Comune a valutare l'opportunità di predisporre una variante ai sensi del 4° comma dell'art. 50 della L.R. 61/85, per inserire i fabbricati e la relativa area di pertinenza all'interno del perimetro dell'area soggetta a P.P., disciplinando in sede di attuativo le modalità per il recupero dei fabbricati esistenti nei limiti della superficie lorda di pavimento legittima o legittimata.

Regolamento edilizio

Il Comune ha inviato un nuovo fascicolo riguardante il REC, senza però apportare le modifiche relative alla Commissione Edilizia, alla L.R. 15/2004 e a tutti gli altri adeguamenti previsti in riferimento al Dpr 380/2001. Pertanto si prescrive che il Comune provveda ad adeguare il R.E.C. a quanto esposto nel parere della Vtr allegato alla Dgr 1045/07 in sede di recepimento da parte del Consiglio Comunale del presente parere.

Inoltre il R.E.C. andrà rivisto in funzione di quanto verrà successivamente esposto in merito alle Nta

Norme tecniche di attuazione.

Art. 6: Il comune ha provveduto ad adeguare l'articolo a quanto proposto.

Art. 9: Si prende atto delle motivazioni esplicitate nelle controdeduzioni comunali.

Art. 11- Prendendo atto che il Comune non ha ritenuto di adeguare l'articolo e ha riconfermato la modifica adottata, non si condivide e si ribadisce quanto prescritto nel parere della Vtr allegato alla Dgr n. 1045/07.

Art. 12 - Si condivide.

Art. ex 17 - Si prende atto dell' avvenuto adeguamento dell'articolo alla vigente L.R. 15/2004.

Art. ex 19 comma 2, prima parte - Il Comune non ha provveduto a controdedurre e neppure ad adeguare l'articolo, pertanto quanto proposto andrà automaticamente inserito.

Art. ex 20 punto 5.7 - Il Comune non ha provveduto a controdedurre e neppure ad adeguare l'articolo, mantenendo quanto proposto in origine, pertanto quanto proposto andrà automaticamente inserito secondo quanto prescritto nel parere della Vtr allegato alla Dgr 1045/07, precisando che comunque non potrà essere superato il tetto massimo del rapporto di copertura della zona che era stato fissato nel 30%.

Art. ex 21.2 - Il Comune non ha recepito quanto proposto pertanto non si condivide e si ribadisce quanto prescritto nel parere della Vtr, allegato alla Dgr n. 1045/07.

Art. ex 22 - Rilevato che la previsione di grande struttura di vendita era già previste nel vigente Prg, si condivide, prescrivendo tuttavia che permane l'obbligo di acquisire tutti gli elementi, documenti, elaborati grafici ed indagini sul traffico, previsti dall'art. 18 della L.R. 15/2004 in sede di rilascio dell'autorizzazione per l'insediamento di grandi strutture di vendita.

Si fa in ogni caso presente che il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita non implica l'automatico diritto ad ottenere l'autorizzazione commerciale, il cui eventuale rilascio dovrà essere subordinato al rispetto delle procedure e disposizioni della L.R. n. 15/2004.

Art. ex 24 - Considerato che l'altezza massima viene confermata in ml. 12,00 si può condividere la previsione di n. 3 piani, prescrivendo comunque che dovranno essere rispettati gli standard urbanistici nonché quelli della L.R. 15/2004 in sede di approvazione del S.U.A.

Si fa in ogni caso presente che il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita non implica l'automatico diritto ad ottenere l'autorizzazione commerciale, il cui eventuale rilascio dovrà essere subordinato al rispetto delle procedure e disposizioni della L.R. 15/2004.

Artt. ex 26, 27 e seguenti: Si condivide.

Art. ex 27 punto 10.1 e 10.3: Il Comune non ha recepito quanto proposto pertanto non si condivide e si ribadisce quanto prescritto nel parere della Vtr allegato alla Dgr n. 1045/07.

Art. ex 27 punto 12: Non si condivide rinviando a quanto precedentemente esposto per la variazione n. 8/B.

Art. ex 28 punto 1, ex 29 punto 3, ex 30 punto 3 - Prendendo atto che il Comune non ha ritenuto di adeguare gli articoli e ha riconfermato le modifiche adottate, non si condivide e si ribadisce quanto prescritto nel parere della Vtr allegato alla Dgr n. 1045/07.

Art. 33 punto 4, lett.a): Viste le motivazioni prodotte nonché l'interesse pubblico dell'opera si condivide prescrivendo comunque che sia valutato l'impatto che tale struttura avrà sulle aree circostanti al fine di preservare le valenze paesaggistiche ed ambientali dell'intorno.

Si rileva che all'art. 33 - punto 4 - lett. a) è stata omessa la precisazione del limite di altezza di mt 4.00 di cui all'osservazione n. 1 accolta dal Comune e condivisa dalla Regione, pertanto si prescrive che l'ultimo comma venga integrato con la precisazione del limite di altezza di mt 4.00 di cui all'osservazione n. 1 accolta dal Comune e condivisa dalla Regione ovvero: "Previa variante allo stesso ma nel rispetto dell'indice di utilizzazione fondiaria e con altezza massima netta di 4,00 ml limitata ad un piano, è ammessa la realizzazione di una sala polivalente quale funzione integrativa del parco, con annesso locale di deposito attrezzi e attrezzature comunali".

Art. ex 39 il Comune non ha ritenuto di adeguare l'articolo e ha riconfermato la modifica adottata, non si condivide e si ribadisce quanto prescritto nel parere della Vtr allegato alla Dgr 1045/07, in quanto trattasi di argomento riguardante la normativa e non il Regolamento

Art. 36 punto 5.1 (ex art. 40): Si condivide a condizione sia rispettato il Codice della strada e relativo Regolamento.

Art. 36 punto 5.4 (ex art. 40) Si condivide a condizione sia rispettato il Codice della strada e relativo Regolamento.

Art. 36 punto 5.5 (ex art. 40) Si condivide.

Art. 45 punto 3 (ex art. 49) Si condivide

Art. 46 punto 2 (ex art. 50) il Comune non ha ritenuto di adeguare l'articolo e ha riconfermato la modifica adottata, non si condivide e si ribadisce quanto prescritto nel parere della Vtr allegato alla Dgr n. 1045/07 in quanto l'onerosità eventuale di tali strutture è normata dal Dpr n. 380/2001.

Art. ex 52: Si condivide.

Art. ex 54: Si condivide.

Osservazioni

In merito all'osservazione n. 8 il Comune ha accolta la proposta di modifica espressa nel parere della Vtr allegato alla Dgr 1045/07.

Si prende atto di quanto proposto dal Comune.

Si propone a seguito di quanto predisposto, di accogliere quanto controdedotto dal Comune, come meglio precisato ai precedenti punti, facendo proprie le prescrizioni dettate.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante n. 3/2004 al Piano Regolatore Generale del Comune di Gambellara (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 35 del 12.07.2004, e controdedotta con Deliberazione C.C. n. 16 del 2.07.2007, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Nta - Norme Tecniche di Attuazione.
- R.E.C. - Regolamento edilizio comunale.
- Deduzioni del Consiglio Comunale.

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 257 del 12 febbraio 2008

Comune di Grancona (VI). Piano Regolatore Generale - Variante n. 7. Rettifica ed integrazione Parere VTR n. 267/06 e Dgr n. 2451 del 1.08.2006. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Grancona (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 24.01.1989, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 3 del 20.01.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2571 del 11.06.2004, acquisita agli atti della Regione in data 24.06.2004, prot. n. 438692/47.010.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 37 osservazioni, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 1.06.2004.

Con successiva deliberazione di Consiglio n. 32 del 14.07.2004 il Comune ha revocato, in autotutela, la predetta deliberazione n. 24/2004, al fine di ripresentare un nuovo provvedimento sull'argomento.

Con deliberazione di Consiglio n. 44 del 23.11.2004, il Comune ha controdedotto alle osservazioni già pervenute prima del 1.06.2004, nonché a quelle successive pervenute dopo il 01.06.2004.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità ai pareri n. 267 del 14.06.2004 e n. 287 del 22.06.2006, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Giunta regionale con deliberazione n. 2451 del 1.08.2006, ha approvato la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Grancona (VI), con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85.

Il Comune con comunicazione del 5.10.2006, prot. n. 3982, ha segnalato che nel parere del Comitato n. 267 del 14.06.2006, allegato alla Dgr n. 2451 del 1.08.2006, "non è stata indicata la prescrizione proposta all'art. 3.12, voce F1), paragrafo b) di pag. 26 delle NTA, che stabiliva che la distanza minima dalla strada comunale è di ml. 10,00 come previsto dal Codice della Strada".

Ritenuto pertanto necessario rettificare ed integrare il parere della VTR n. 267 del 14.06.2006 al fine di ricondurre la variante secondo le effettive volontà espresse da parte del Consiglio Comunale che aveva adottato la variante n. 7 con

propria deliberazione n. 3/2004, si è nuovamente sottoposta la variante all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 673 del 28.11.2007 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Conseguentemente al fine di recepire i sopraindicati pareri è necessario provvedere alla rettifica ed integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 2451 del 1.08.2006."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di rettificare ed integrare la propria precedente Deliberazione n. 2451 del 1.08.2006, avente ad oggetto l'approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Grancona (VI), adottata con deliberazione di Consiglio n. 3 del 20.01.2004, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 673 del 28.11.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

2) Di dare atto che elaborati costituenti il progetto sono quelli elencati nella precedente Deliberazione n. 2451 del 1.08.2006, con l'inserimento delle modifiche allora proposte.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 673 del 28.11.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 28.11.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la rettifica in oggetto;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 655729/57.09, in data 22.11.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 28.11.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n. 11;

- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 673 del 28.11.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere Di rettificare ed integrare il precedente parere della VTR n. 267 del 14.06.2006, relativamente alla modifica contenuta nella variante al Prg del Comune di Grancona (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 20.01.2004, da approvare con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. n. 61/1985, e pertanto di proporre alla Giunta regionale di modificare la propria precedente Deliberazione n. 2451 del 1.08.2006.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 673 in data 28.11.2007

Premesse:

- Il Comune di Grancona (VI) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 239 in data 24.01.1989, successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 3 del 20.1.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 2571 del 11.6.2004, ns. prot. 438692/47.010317 del 24.6.2004.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 37 osservazioni. Il Comune ha controdedotto alle predette osservazioni con D.C.C. n. 24 in data 1.6.2004.

- Con nota del 30.3.2004 prot. 16661, ns. prot. 242762/47.010317 del 6.4.2004, la Provincia di Vicenza - Settore Urbanistica ha trasmesso, per conoscenza, alla Direzione Urbanistica, la delibera di verifica della compatibilità della variante urbanistica al P.T.P. di Vicenza.

- Con nota del 15.7.2004 prot. 3045, ns. prot. 489126/47.010317 del 16.7.2004, il Comune di Grancona (VI) ha trasmesso alla Direzione Urbanistica copia conforme della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 14.7.2004, avente per oggetto " Provvedimento in autotutela per la revoca della deliberazione consiliare n. 24 del 1/06/2004".

- Con nota del 21.9.2004 prot. 618468/47.01, la Direzione Regionale Urbanistica ha richiesto al Comune di Grancona (VI) l'integrazione degli atti necessari all'istruttoria della variante (relazione di valutazione di incidenza ambientale, seconda copia elaborati adottati, invio atti relativi alla conclusione dell'iter procedurale conseguente alla ripubblicazione della variante).

- Con nota del 20.12.2004 prot. 4972, ns. prot. 843663/47.010317 del 28.12.2004, il Comune di Grancona (VI) ha trasmesso alla Direzione Urbanistica documentazione integrativa a fini istruttori (elaborati richiesti dalla Regione, fatta eccezione per la relazione di valutazione incidenza am-

bientale, Del. C.C. n. 44 del 23.11.2004 avente per oggetto "Variante n. 7 al Prg comunale. Controdeduzioni alle osservazioni presentate").

- Con note del 29.4.2005 prot. 1810, ns. prot. 327022/47.010317 del 4.5.2005, del 21.12.2005 prot. 5088, ns. prot. 866731/47.010317 del 23.12.2005, del 18.1.2006 prot. 195, ns. prot. 35173/47.010317 del 26.1.2006, del 18.1.2006 prot. 195, ns. prot. 35173/47.010317 del 26.1.2006, del 10.4.2006 prot. 1557, ns. prot. 232326/47.010317 del 11.4.2006, del 29.5.2006 prot. 2375, ns. prot. 338137/57.010317 del 1.6.2006, e per ultimo tramite del 13.6.2006 prot. 2478, ns. prot. 358914/57.010317 del 13.6.2006, il Comune di Grancona ha provveduto a trasmettere alla Struttura Regionale Urbanistica, la documentazione integrativa richiesta.

Il Comune con comunicazione del 5.10.2006 prot. 3982, ha segnalato che nel parere del Comitato, Vtr n. 267 del 14.06.2006, allegato alla Dgr n. 2451 del 1.08.2006, "non è stata indicata la prescrizione proposta all'art. 3.12, voce F1), paragrafo b) di pag. 26 delle Nta, che stabiliva che la distanza minima dalla strada comunale è di ml. 10,00 come previsto dal Codice della Strada".

Considerato che per un refuso, non è stata inserita la proposta appena citata.

Si ritiene pertanto necessario apportare la necessaria integrazione al parere della Vtr n. 267 del 14.06.2006, e conseguentemente alla Dgr n. 2451 del 1.08.2006, al fine di ricondurre la variante secondo le effettive volontà espressa da parte del Consiglio Comunale che aveva adottato la variante n. 7 con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dl 20.01.2004.

Valutazioni e considerazioni

Oggetto del presente parere risulta essere solo ed esclusivamente la modifica all'art. 3.12, voce F1), paragrafo b) di pag. 26 delle Nta adottate con deliberazione del C.C. n. 3 in data 20.01.2004, che stabiliva che, la distanza minima dalla strada comunale dovrà essere di ml. 10,00. Tale modifica si condivide.

Per le altre modifiche apportate, si ribadisce integralmente il precedente parere della Vtr n. 267 del 14.06.2006, allegato alla Dgr n. 2451 del 1.08.2006.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere Che, sia da integrare e rettificare il parere della Vtr n. 267 del 14.06.2006, relativamente alla modifica contenuta nella variante al Prg del Comune di Grancona (VI), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 20.01.2004, da approvare con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985, e pertanto di proporre alla Giunta regionale di modificare la propria precedente Deliberazione Dgr n. 2451 del 1.08.2006.

Di dare atto che la rettifica in argomento, riguarda solo ed esclusivamente la modifica all'art. 3.12, voce F1), paragrafo b) di pag. 26 delle Nta, che stabilisce che, la distanza minima dalla strada comunale, per le nuove costruzioni, dovrà essere di ml. 10,00.

Si da atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel Parere della Vtr n. n. 267 del 14.06.2006, con l'inserimento delle modifiche allora proposte.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 258 del 12 febbraio 2008

Comune di Isola Vicentina (VI).. Piano Regolatore Generale - Variante n. 11 di assestamento. Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Isola Vicentina è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5666 del 21.10.1986 e successivamente modificato con variante generale approvata con DgrV. n. 247 del 8.02.2002.

Con deliberazione di Consiglio n. 3 in data 05.02.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7914 in data 01.06.2004, acquisita agli atti della Regione in data 03.06.2004 prot. 383203/47.010.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 9.03.2004, in riferimento alla variante n. 11 adottata con Del. C.C. 3 del 5.02.2004, è stato revocato il punto della Variante n. 50.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 27 osservazioni entro i termini e n. 1 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 26 in data 22.04.2004.

Direttamente in Regione sono pervenute n. 18 osservazioni.

La Giunta regionale con deliberazione n. 925 in data 03.04.2007, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 652 del 13.12.2006.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 in data 16.07.2007, ha controdedotto alle proposte di modifica ed, in data 17.07.2007 prot. 9859, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 26.07.2007 prot. 421624/57.00.09/217.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 925 del 3.04.2007 di approvazione della Variante n. 11/2004 al PRG del Comune di Isola Vicentina è stata impugnata con ricorso notificato a questa amministrazione in data 21.06.2007.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole alla rettifica del Parere della VTR n. 652/2006 allegato alla Dgr n. 925 del 3.04.2007, in conformità al parere n. 579 del 10.10.2007 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Valutazione Tecnica Regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3453 del 30.10.2007, con la quale si rettifica la precedente Deliberazione di Giunta regionale n. 925 del 3.04.2007.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 in data 18.12.2007, prendendo atto che, in conseguenza della rettifica introdotta con la Dgr 3453 del 30.10.2007, tutti i richiami all'art. 45 della L.R. 61/85 contenuti nel precedente parere del Comitato n. 652 del 13.12.2006 devono intendersi come

proposte di modifica ai sensi art. 46 L.R. 61/85 ha ritenuto di fare proprie e accogliere tali modifiche nonché ha confermato le controdeduzione contenute nella delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 16.07.2007, già inoltrata in Regione in data 17.07.2007 prot. n. 9859.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 4 del 17.01.2008 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante n. 11, al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola Vicentina (VI), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 4 del 17.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo unico contenete: "Relazione illustrativa - Tabella controdeduzioni - Documentazione a corredo delle controdeduzioni (estratti PRG aggiornati - elaborati grafici, rappresentazioni fotografiche) - Stralcio NTA Norme Tecniche di Attuazione.".

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 4 del 17.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 17.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 22193/57.09, in data 14.01.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n. 11;

- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 4 del 17.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante di assestamento n. 11, al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola Vicentina (VI), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 5.02.2004, e controdedotta con Deliberazioni del C.C. n. 27 del 16.07.2007 e n. 56 del 18.12.2007, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 4 in data 17.01.2008

Premesse:

- Il Comune di Isola Vicentina è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5666 del 21.10.1986 e successivamente modificato con variante generale approvata con DgrV. n. 247 del 8.02.2002.

- Con deliberazione di Consiglio n. 3 in data 05.02.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7914 in data 01.06.2004, acquisita agli atti della Regione in data 03.06.2004 prot. 383203/47.010.

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 9.03.2004, in riferimento alla variante n. 11 adottata con Del. C.C. 3 del 5.02.2004, è stato revocato il punto della Variante n. 50.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 27 osservazioni entro i termini e n. 1 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 26 in data 22.04.2004.

- Direttamente in Regione risultano pervenute n. 18 osservazioni.

- La Ulss 6, con nota del 25.02.2004 prot. 9231, ha espresso nel merito della variante il proprio parere.

- In data 16.09.2004 prot. 608327/47.01, vengono richiesti al Comune dati ed informazioni relative alla L.R. n. 35/2002, come richiesti dalla Provincia di Vicenza.

- Si dà atto che sul territorio del Comune di Isola Vicentina (VI) non sono presenti SIC o Zps, inclusi nell'elenco di cui al Dpr 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche."

- Il Comune con nota del 29.10.2004 prot. 15235, in risposta alla nota della Direzione del 20.09.2004 prot. 12715, ha disposto lo stralcio dell'ampliamento della Zto D1/8 conseguante alle prescrizioni della Provincia.

- Il Comune, con nota del 30.03.2005 prot. 4752, ha inviato la Deliberazione del C.C. n. 11 del 28.02.2005, con la quale viene accolta una osservazione presentata fuori termine.

- Con nota Prot. 246241 del 5.05.2005, il Comune di Isola Vicentina provvedeva ad inviare la Deliberazione del C.C. che accoglieva un'osservazione presentata fuori termine.

- Con ulteriore nota del 30.09.2005 Prot. 671624, il Comune di Isola Vicentina provvedeva ad inviare un' osservazione presentata fuori termine relativa allo stralcio del punto 81 della variante.

- Il Comune, con nota in data 08.11.2005 prot. 15739, ha trasmesso una osservazione presentata direttamente in Comune e anche inviata alla Struttura Regionale.

- Il Comune, con nota del 30.12.2005 prot. 18411/05, ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2005, relativa alle controdeduzioni di due osservazioni presentate fuori termine, nota pervenuta alla Struttura il 10.01.2006 prot. 16961.

- Il Genio Civile di Vicenza, con nota del 14.04.2004 prot. 256059/46.12, ha espresso nel merito parere favorevole con la condizione che, la realizzazione dei diversi P. di L., e altri interventi urbanistici, dovrà essere subordinata o quanto meno contestualizzata alla costruzione di opere di mitigazione delineate, sotto il profilo quantitativo e dimensionale, nelle studio di compatibilità idraulica.

- La variante al Piano Regolatore Generale, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 05.02.2004, è stata esaminata dalla Vtr, Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004, nella seduta del 13.12.2006, Arg. n. 652 con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 3.04.2007 con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 e con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

- Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.07.2007 ha controdedotto entro i termini alle proposte di modifica e in data 17.07.2007 prot. 9859, ha trasmesso la Deliberazione per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti della Regione in data 26.07.2007, prot. 421624/57.00.09/217.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 925 del 3.04.2007 di approvazione della Variante n. 11/2004 al Prg del Comune di Isola Vicentina è stata impugnata con ricorso notificato a questa amministrazione in data 21.06.2007.

Preso atto della fondatezza del primo motivo di diritto del ricorso laddove si ritiene il provvedimento regionale viziato per contraddittorietà e perplessità, l'Avvocatura Regionale con nota prot. 419885 del 25.07.2007, ha comunicato che, all'udienza che si è tenuta in data 25.07.07 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo in attesa che l'amministrazione proceda in autotutela entro l'anno corrente.

Invero, mentre l'oggetto ed il disposto della Deliberazione di Giunta regionale n. 925 del 3/04/2007 recita "approvazione con proposte di modifica, art. 46 L.R. 61/85", nel parere del Comitato previsto dall'articolo 27, L.R. 11/2004 - le cui conclusioni sono fatte proprie dalla Valutazione Tecnica Regionale n. 652/06 allegata alla citata Dgr - si cita altresì espressamente, e in più punti, l'articolo 45 e la dicitura "prescrizioni", quindi la procedura di approvazione con modifiche d'ufficio.

Ciò premesso, al fine di garantire la dovuta certezza amministrativa, si è reso necessario emendare l'atto dal vizio che lo inficia, rettificando le premesse del parere del Comitato arg. n. 652/06 al fine di renderlo conforme al dispositivo del parere medesimo e al deliberato della DgrV n. 925 del 3/04/2007.

- Rispetto a quanto appena esposto, si è espressa la Vtr nella seduta del 10.10.2007 verbale n. 579, che ha proposto alla Giunta regionale l'approvazione della variante de qua ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, eliminando i richiami all'art. 45 della L.R. 61/85, erroneamente citati nelle premesse del suddetto parere.

- La rettifica del Parere della Vtr n. 652/2006 allegato alla Dgr n. 925 del 3.04.2007, sulla quale si è espressa la Vtr (Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004) in data 10.10.2007 Arg. 579, successivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3453 del 30.10.2007.

-A seguito della rettifica di cui sopra, si è espresso il Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 18.12.2007, "prendendo atto che in conseguenza della rettifica introdotta con la Dgr 3453 del 30/10/2007 tutti i richiami all'art. 45 della L.R. 61/85 contenuti nel precedente parere del Comitato n. 652 del 13/12/2006, devono intendersi come proposte di modifica ai sensi art. 46 L.R. 61/85, e di fare proprie e accogliere tali modifiche, essendo le stesse coerenti con le finalità di ordinato assetto del territorio dal punto di vista urbanistico che sono state fatte proprie dal comune nella stesura del P.A.T. adottato con D.C.C. n. 25 del 13/07/20072, nonché di "confermare le controdeduzione contenute nella delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 16/07/2007 già inoltrata in Regione Veneto in data 17/07/2007 nostro prot. n. 9859."

In data 30.11.2007 prot. 674756, è pervenuta una nota da parte dell'Avv. Paola Franchini di Vicenza, per conto dei proprietari dell'area interessata alla modifica n. 53/27, con la quale si chiede il ripristino della vigente classificazione di Zto C1a/43.

Si rammenta che la Provincia di Vicenza, ha adottato con Deliberazione n. 78 del 20.12.2006, il PtrcP come previsto dalla L.R. 11 del 23 aprile 2004. In base a quanto dispone l'art. 3 comma 3 delle Norme Tecniche, sono fatte salve le varianti al Prg adottate ai sensi della L.R. 61/85, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati trasmessi alla Struttura Regionale, che fanno parte delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di controdeduzioni n. 27 del 16.07.2007 e n. 56 del 18.12.2007 alle Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 925 del 3.04.2007 e n. 3453 del 30.10.2007, sono i seguenti:

- Fascicolo unico contenete: "Relazione illustrativa - Tabella controdeduzioni - Documentazione a corredo delle controdeduzioni (estratti Prg aggiornati - elaborati grafici, rappresentazioni fotografiche) - Stralcio Nta Norme Tecniche di Attuazione."

Proposte di modifica

La variante al Piano Regolatore Generale di assestamento n. 11/2004, esaminata dalla Vtr e approvata con Dgr n. 925 del 3.04.2007 e n. 3453 del 30.10.2007, è interamente oggetto di proposte di modifiche ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

Valutazioni e proposte:

Il Comune ha provveduto a controdedurre ai pareri della Vtr allegati alle Dgr n. 925/2007 e n. 3453/2007, di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 allegando elaborati, e la documentazione in precedenza descritti.

In merito alle modifiche, il comune ha condiviso buona parte degli stralci, secondo le considerazioni e valutazioni esposte nei pareri della Vtr allegati alle Dgr n. 925/2007 e n. 3453/2007 in quanto li ha ritenuti coerenti con le finalità di

un ordinato e corretto assetto del territorio e rispettose della normativa urbanistica vigente. Ha provveduto a controdedurre invece alle modifiche che verranno successivamente trattate.

Il Comune ha inoltre provveduto ad eseguire una verifica del dimensionamento, in particolare per le modifiche n. 72 e 84, relative agli standard a parcheggio che, risulta comunque in linea anche con la sottrazione di dette aree. Le aree mantengono la destinazione d'uso di parcheggio privato al servizio delle attività esistenti, e non pubblico come precedentemente erano destinate.

In merito alle varianti che il comune non ha condiviso, e che ha provveduto pertanto a controdedurre, si esprime quanto di seguito esposto:

A. Centri Storici

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
62/33	Si presenta l'apposita scheda preprogettuale invocata dal parere di Vtr, evidenziando che il corpo di fabbrica da sopraelevare presenta copertura piana non in linea con le tipologie storiche e che si mantiene un dislivello di 50 cm rispetto al fabbricato adiacente. La modifica proposta originariamente, pur non evidenziandolo esplicitamente, recuperava anche l'errore di rappresentazione della falda.	SI CONDIVIDE, prescrivendo che dovranno essere utilizzate tipologie, forometrie materiali e quant'altro in linea con la normativa vigente e nel rispetto della tipologia degli edifici contermini.
72/39	La variazione proposta prende atto della situazione corrente, secondo la quale l'area in parola è già a parcheggio e proprio a servizio dell'attività commerciale. L'Amministrazione non rileva la necessità che diventi pubblico.	SI CONDIVIDE considerato, che il dimensionamento risulta rispettato come espresso nelle premesse del presente parere.
81/43	Esaminate le riserve regionali, L'amministrazione comunale non controdeduce.	Visto quanto controdedotto dal Comune, si conferma lo stralcio.
84/46	La variazione proposta prende atto della situazione corrente, secondo la quale l'area in parola è già a parcheggio e proprio a servizio dell'attività commerciale. L'Amministrazione non rileva la necessità che diventi pubblico.	SI CONDIVIDE considerato, che il dimensionamento risulta rispettato, come espresso nelle premesse del presente parere.
87/46	Si presenta l'apposita scheda preprogettuale invocata dal parere di Vtr e si introduce revisione dell'estratto 46 per eliminare la simbologia dell'allineamento di gronda per il corpo di fabbrica a nord, introducendo la prescrizione di mantenimento del dislivello esistente.	SI CONDIVIDE utilizzando tipologie, forometrie materiali e quant'altro in linea con la normativa vigente e nel rispetto della tipologia degli edifici contermini.
90/49	Si presenta l'apposita scheda preprogettuale invocata dal parere di Vtr. Coerentemente con quanto emerso in fase di analisi alla scala edilizia, nell'estratto 49 si adeguano i sedimi dei nuovi volumi.	SI CONDIVIDE utilizzando tipologie, forometrie materiali e quant'altro in linea con la normativa vigente e nel rispetto della tipologia degli edifici contermini, inoltre l'andamento delle falde dovrà essere parallelo alla strada come quello degli altri edifici del borgo.
94/52	Esaminate le riserve regionali, l'Amministrazione comunale non controdeduce.	Visto quanto controdedotto dal Comune si conferma lo stralcio della modifica.

A1. Zone Residenziali

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
31/15	Come confermato nel parere di Valutazione Tecnica Regionale, il Comune non è comunque obbligato all'individuazione di aree per edilizia residenziale convenzionata: la ricalibrazione dei comparti è tuttavia finalizzata all'attuazione concreta degli stessi. A seguito della nuova articolazione dei comparti il Comune diverrà proprietario delle aree Peep con prezzo simbolico predeterminato.	Considerato che non tutta l'area destinata a Peep viene declassata a C2a/25 e C2a/26, ma solo una porzione pari a circa il 50%, SI CONDIVIDE prescrivendo che vengano possibilmente realizzate tipologie edilizie non contrastanti con quelle già realizzate sulle zone C2 contermini.
33/15	Come confermato nel parere di Valutazione Tecnica Regionale, il Comune non è comunque obbligato all'individuazione di aree per edilizia residenziale convenzionata: la ricalibrazione dei comparti è tuttavia finalizzata all'attuazione concreta degli stessi. A seguito della nuova articolazione dei comparti il Comune diverrà proprietario delle aree Peep con prezzo simbolico predeterminato.	Considerato che non tutta l'area destinata a Peep viene declassata a C2b/14, ma solo una porzione pari a circa il 50%, SI CONDIVIDE prescrivendo che vengano possibilmente realizzate tipologie edilizie non contrastanti con quelle già realizzate sulle zone C2 contermini.
44/21 45/21	I punti 44 e 45, con la connessa osservazione 3C e l'ulteriore osservazione connessa 22C, configurano il sostanziale mantenimento della superficie dello standard ad istruzione (+ mq 535) ed introducono nel complesso un inserto agricolo contiguo al polo scolastico con potenziale funzione di zona di ammortizzazione. La presenza di due nuclei edificati (Bugifave - 111 e Graziani - 112) ad un'accorta lettura puo rivelare un diverso contesto per la nuova zona C2a/12 proposta con l'osservazione 22C.	Viste le considerazioni esposte dal Comune, che ha trattato unitariamente le due modifiche. Considerato che vengono sottratte aree destinate a standard per l'istruzione rendendole liberamente edificabili e nel contempo viene declassata una zona C1 portandola ad agricola in contrasto con una corretta pianificazione urbanistica derivante non solamente dalla L. R. 61/85 ma anche dalla L. 1150/42 nonché dai D.M. 1444/68 e 1404/68, NON SI CONDIVIDE pertanto le modifiche vengono stralciate. Le aree manterranno le vigenti classificazioni urbanistiche.

C- Zone Agricole

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
1/1	Per un mero errore materiale l'area è stata classificata E4, ma doveva intendersi come ricalibrazione della contigua E4.C1. Venendo meno la motivazione addotta nell'allegato al parere di Vtr, ancorché la situazione in parola non sia stata correttamente rappresentata sulla base cartografica, si chiede la riformulazione del parere medesimo.	Si conferma lo stralcio dell'area in quanto non è stato sufficientemente motivato e giustificato l'ampliamento della E4, comunque l'ampliamento dell'area, non risulta in linea con la normativa della L.R. 24/85 e le successive circolari esplicative.
10/5	L'area di cui è proposto l'ampliamento è già fisicamente attuata, anche se gli edifici rilevabili dalla documentazione fotografica allegata non hanno ancora l'agibilità. Il contesto di edifici esistenti è pertanto più consistente di quanto rappresentato sulla carta di base. Venendo meno la motivazione addotta nell'allegato al parere di Vtr, ancorché la situazione in parola non sia stata correttamente rappresentata sulla base cartografica, si chiede la riformulazione del parere medesimo.	Si conferma lo stralcio dell'area in quanto non è stato sufficientemente motivato e giustificato l'ampliamento della E4, comunque l'ampliamento dell'area, non risulta in linea con la normativa della L.R. 24/85 e le successive circolari esplicative.

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
24/9	L'area di cui è proposto l'ampliamento è già fisicamente attuata, come rilevabile anche dall'ortofotocarta CGR IT 2000 NR 2003 di cui si allega un estratto. Venendo meno la motivazione addotta nell'allegato al parere di Vtr, ancorché la situazione in parola non sia stata correttamente rappresentata sulla base cartografica, si chiede la riformulazione del parere medesimo.	Si conferma lo stralcio dell'area in quanto non è stato sufficientemente motivato e giustificato l'ampliamento della E4, comunque l'ampliamento dell'area, non risulta in linea con la normativa della L.R. 24/85 e le successive circolari esplicative.
53/27	L'ampliamento della zona residenziale è stato introdotto con la variante generale approvata con Dgr del 19.04.2002 n. 984 e pertanto gli edifici fronte strada, già esistenti, sono compatibili con i rispettivi lotti di pertinenza. La porzione di zona C2a oggetto del punto di variante non è pertanto asservita in termini di cubatura ad alcuno degli edifici esistenti adiacenti.	In data 30.11.2007 prot. 674756, è pervenuta una nota da parte dell'Avv. Paola Francini di Vicenza per conto dei proprietari dell'area interessata, con la quale, considerato che "il Comune non ha recepito le osservazioni inviate dai proprietari dell'area intese a mantenere la classificazione della stessa in Zto C1a/43, si chiede che per l'area in esame sia ripristinata la vigente classificazione." Visto quanto controdedotto dal Comune, a supporto dello stralcio della zona C1a/43, che ha evidenziato che i fabbricati esistenti non sono stati realizzati con l'apporto dell'area che ora viene stralciata, si condivide.
57/31	Non si producono controdeduzioni e dunque si prende atto delle minuziose indicazioni regionali, riproponendo il disegno complessivo del comparto come descritto al punto n. 57/31 e alla connessa osservazione 24C. L'area si configura pertanto come ambito unico.	SI CONDIVIDE, pertanto andranno confermate le previsioni esposte nel parere della Vtr n. 652/06.

C1 - Edifici non funzionali alla conduzione del fondo - Art. 4 L.R. 24/85.

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
12/5	Si presenta una revisione della scheda, composta dalla pagina con la tabella dimensionale e le variazioni di destinazione d'uso e dagli schemi planimetrici dello stato di fatto integrati con le cubature specifiche.	SI CONDIVIDE

C2. Schede B in nuclei agricoli e zone agricole

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
23/9	Accogliendo la sottolineatura inerente la contestualizzazione percettiva dell'intervento del parere parte della Valutazione Tecnica Regionale, si propone la scheda preprogettuale adeguandovi la planimetria della Scheda B n. 81.	SI CONDIVIDE.
55/29	Alla luce della più precisa lettura dell'intervento desumibile dalla scheda preprogettuale alla scala edilizia allegata, la planimetria di Scheda B n. 67 viene adeguata all'intervento proposto.	SI CONDIVIDE, invitando comunque il comune a fare predisporre un intervento di ricomposizione degli edifici destinati ad uso agricolo presenti sull'area al fine di riordinarla e conferirle un aspetto edilizio ed urbanistico più consono.

E - Viabilità

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
Piruea/ VAR30	Quanto emerso in tema di viabilità in sede di conferenza dei servizi del Piruea "Casa di riposo" sarà trattato più agevolmente nella nuova variante "Comma 4", in fase di elaborazione.	SI PRENDE ATTO di quanto esposto dal comune.

F - Fasce di rispetto

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
17/7	La linea di costruzione della fascia di rispetto stradale è corretta, ma per un mero errore materiale il retino è stato attribuito all'elettrodotto. Trattandosi di un vincolo esistente, ancorchè determinato da viabilità fuori comune, si ritiene utile introdurre in cartografia la rappresentazione corretta.	Trattasi di un vincolo derivante da una viabilità di previsione che interessa non solo il comune di Isola Vicentina ma anche quello di Caldogno contermine, SI CONDIVIDE.

Norme tecniche di attuazione

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
Art. 17	Si prende atto delle indicazioni regionali, integrandole con evidenza in grigio nel testo coordinato riproposto.	SI PRENDE ATTO del recepimento comunale.
Art. 19	Si prende atto delle indicazioni regionali, integrandole con evidenza in grigio nel testo coordinato riproposto.	SI PRENDE ATTO del recepimento comunale.
Art. 21 bis	L'articolo in questione non è stato oggetto di modifica da parte della variante 11/2004 "di assestamento", oggetto del presente procedimento amministrativo.	SI PRENDE ATTO che l'articolo non era oggetto di modifica con la variante in argomento. Comunque lo stesso andrà adeguato alla variante specifica precedentemente predisposta dal comune.
Art. 26	Le prescrizioni metriche relative a punti non approvati vengono stralciate (barrate ed evidenziate in grigio nel testo coordinato)	SI PRENDE ATTO del recepimento comunale.
Distanze tra stalle con più di 30 UBA e abitazioni	L'articolo 32 disciplina l'argomento, ma non è stato oggetto di modifica da parte della variante 11/2004 "di assestamento", oggetto del presente procedimento amministrativo.	SI PRENDE ATTO che l'articolo non era oggetto di modifica, comunque andranno rispettate le distanze e quant'altro contenuto negli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale collegati alla L.R. 11/2004.

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
Art. 34	Le prescrizioni relative ai punti connessi non approvati vengono stralciate (barrate ed evidenziate in grigio nel testo coordinato).	SI CONDIVIDE.
Art. 42	Le prescrizioni relative al punto connesso non approvato vengono stralciate (barrate ed evidenziate in grigio nel testo coordinato). L'articolo 42 risulta così stralciato.	SI CONDIVIDE.

Osservazioni

Il comune ha provveduto a controdedurre esclusivamente alle osservazioni n. 12C e 13C, condividendo quanto esposto dai pareri della Vtr allegati alle Dgr n. 925/2007 e n. 3453/2007 in quanto le stesse risultano coerenti con le finalità di un ordinato e corretto assetto del territorio e rispettose della normativa urbanistica vigente.

n.	Controdeduzioni Comune	Controdeduzioni Considerazioni e valutazioni
12c	Un più minuzioso rilievo quotato del tratto stradale interessato dall'osservazione accompagnato da una immagine del sito evidenzia la funzionalità di un allargamento stradale di misura ridotta. La modifica al grado di tutela è più consona al tipo di intervento richiesto per allargare il fabbricato.	SI CONDIVIDE.
13c - sub var -NTA	L'articolo in questione non è stato oggetto di modifica da parte della variante 11/2004 "di assestamento", oggetto del presente procedimento amministrativo.	SI PRENDE ATTO che l'articolo non era oggetto di modifica, comunque andranno rispettate le distanze e quant'altro contenuto negli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale collegati alla L.R. 11/2004.

Si propone, a seguito di quanto controdedotto dal Comune, di accogliere le controdeduzioni predisposte come meglio precisato ai precedenti punti, facendo proprie le prescrizioni dettate.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante di assestamento n. 11 al Piano Regolatore Generale del Comune di Isola Vicentina (VI), adottata con Deliberazione del C.C. n. 3 del 5.02.2004, e controdedotta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.07.2007 e n. 56 del 18.12.2007, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo unico contenete: "Relazione illustrativa - Tabella controdeduzioni - Documentazione a corredo delle controdeduzioni (estratti Prg aggiornati - elaborati grafici, rappresentazioni fotografiche) - Stralcio Nta Norme Tecniche di Attuazione."

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 259 del 12 febbraio 2008

Comune di Legnaro (PD). Piano Regolatore Generale. Variante parziale - sistema produttivo. Approvazione. Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Legnaro, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2180 in data 14.5.1996;

Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 28.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 8129 in data 21.7.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 736 del 19.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Legnaro così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 736 del 19.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo - Sistema produttivo;
- Tav. Interventi codificati - scala 1:5000.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 736 del 19.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 19.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 44 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 707567/5709, in data 14.12.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 19.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 736 del 19.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Legnaro (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 736 in data 19.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Legnaro (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2180 in data 14.5.1996;

• Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 28.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 8129 in data 21.7.2005, acquisita agli atti della Regione in data 21.7.2005;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni nei termini e fuori termine; il Comune ne ha preso atto e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24.6.2005;

• Successivamente con delibera n. 5 del 30.1.2006 il Comune ha provveduto alla correzione dell'errore materiale riportato nella delibera n. 32 del 24.6.2005 riguardante il riferimento normativo alla LR 61/85 art. 50 comma 4 e 7 invece di comma 3;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 64199 del 8.6.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione, come pure in Comune, non sono pervenute osservazioni.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 8862 del 3.8.2006 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta, il quale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni con nota n. 8366 del 28.9.2006;

• il Genio Civile di Padova con nota n. 651688 del 14.11.2006 ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica;

• pertanto con riferimento alla. Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Accordo di Pianificazione coordinata LR 35/2002

• la variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27.12.2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia;

• tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 24.2.2005, come evidenziato nel Decreto del Presidente della Provincia di Padova del 24.11.2005;

• pertanto con riferimento alla LR 35/02 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante, che comporta un incremento di superficie coperta complessiva produttiva pari a 4.637,62 mq, consiste nelle proposta delle seguenti modifiche al Prg:

Modifiche puntuali

Inserimento di nuove 7 individuazioni cartografiche relative ad "attività produttive con attuazione legge 11".

Var. n. 1 Mod. 2 modesto ampliamento sul retro del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato mq. 375,00;

Var. n. 2 Mod. 3 modesto ampliamento mediante sopraelevazione dei fabbricati esistenti, lotto di pertinenza invariato mq. 420,00;

Var. n. 3 Mod. 6 modesto ampliamento sul retro del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato mq. 450,50;

Var. n. 4 Mod. 7 modesto ampliamento sul retro del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato mq. 1.500,50;

Var. n. 5 Mod. 8 modesto ampliamento laterale del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato, mq. 42,12;

Var. n. 6 Mod. 10 ampliamento dei fabbricati esistenti, mediante ricomposizione (demolizione e nuova costruzione) dei volume presenti nel lotto di pertinenza che rimane invariato mq. 1.200,00;

Var. n. 7 Mod. 11 modesto ampliamento sul retro del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato mq. 650,00.

Modifiche ai testi normativi delle Nta e RE

Vengono inoltre proposte modifiche al testo normativo delle Nta e del RE, al fine di adeguare il testo normativo alle norme regolamentarie e legislative in materia e rendere coerenti le specifiche previsioni della variante con l'apparato normativo.

Var. n. 1 Inserimento di 7 nuove schede di individuazione di attività produttiva in zona impropria nelle Nta;

Var. n. 2 Integrazione e modifica delle Nta relativamente alle attività in zona impropria.

Valutazioni e proposte

Si tratta di una variante assai modesta che prevede minimi ampliamenti alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, che costituiscono completamento di alcune operazioni già avviate con precedenti varianti. In totale l'Amministrazione Comunale con questa variante aumenta la superficie coperta delle attività produttive in zona impropria di mq 4.637,62.

In particolare:

Inserimento di nuove 7 individuazioni cartografiche relative ad "attività produttive con attuazione legge 11".

Mod. 2 modesto ampliamento sul retro del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato mq. 375,00;

Mod. 3 modesto ampliamento mediante sopraelevazione dei fabbricati esistenti, lotto di pertinenza invariato mq. 420,00;

Mod. 6 modesto ampliamento sul retro del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato mq. 450,50;

Mod. 7 modesto ampliamento sul retro del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato mq. 1.500,50;

Mod. 8 modesto ampliamento laterale del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato, mq. 42,12;

Mod. 10 ampliamento dei fabbricati esistenti, mediante ricomposizione (demolizione e nuova costruzione) dei volume presenti nel lotto di pertinenza che rimane invariato mq. 1.200,00;

Mod. 11 modesto ampliamento sul retro del fabbricato esistente, lotto di pertinenza invariato mq. 650,00.

In conclusione le modifiche, apportate costituendo completamento di interventi già realizzati e consolidati sul territorio comunale, si inseriscono in maniera puntuale contestualizzandosi con il territorio.

Visto

Il piano Territoriale di Coordinamento Provinciale Ptcp di Padova, adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 46 del 31.07.2006, ora in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 10 delle NT, e valutato il contenuto della variante urbanistica, è accertata la compatibilità delle proposte, in essa contenute, rispetto alle previsioni del medesimo Ptcp

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Legnaro (PD) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo - Sistema produttivo;
- Tav. Interventi codificati - scala 1:5000;

Vanno vistati n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 260 del 12 febbraio 2008

Comune di Montegrotto Terme (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Controdeduzioni. Approvazione definitiva Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Montegrotto Terme (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1101 del 2.5.2001, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 22 del 31.5.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 21141 del 23.9.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 77 osservazioni; una osservazione è pervenuta alla Provincia di Padova; in merito a tali osservazioni il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 41 del 9.9.2004.

La Giunta regionale con delibera n. 903 in data 28.3.2006, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, e di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 7 del 19.1.2006.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 in data 26.6.2006, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 11.7.2006, prot. n. 12904, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 18.7.2006, prot. n. 429431.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 647 del 14.11.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montegrotto Terme (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 647 del 14.11.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento. Sono confermati gli elaborati già approvati con Dgr n. 903 del 28.3.2006, con le modifiche indicate nel parere del sopraccitato Comitato.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 647 del 14.11.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.11.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi

favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante ai sensi dell'art. 46 della L.r. n. 61/1985;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota prot. n. 631841/57.09 del 12.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.11.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 647 del 14.11.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montegrotto Terme (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.r. n. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 647 in data 14.11.2007

Premesse:

• Il Comune di Montegrotto Terme (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1101 in data 2.5.2001, e successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 22 in data 31.5.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 21141 in data 23.9.2004, acquisita agli atti della Regione in data 24.9.2004.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n.77 osservazioni; una osservazione è pervenuta alla Provincia di Padova; in merito a tali osservazioni il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 41 in data 9.09.2004;.

• La variante al Piano Regolatore Generale è stata approvata con Dgr n. 903 del 28.3.2006 con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, e con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85.

• Il Comune con deliberazione di Consiglio n. 21 in data 26.6.2006, ha controdedotto entro i termini alle proposte avanzate dalla Giunta regionale.

• Con nota n. 12904 del 11.7.2006 il Comune ha trasmesso la deliberazione e la documentazione relativa alle controdeduzioni per l'approvazione definitiva, acquisite agli atti della Regione in data 18.7.2006 con prot.n. 429431.

Valutazioni e proposte:

• Per maggiore chiarezza si riassumono le proposte di modifica regionali, le controdeduzioni comunali e le determinazioni regionali nel seguente prospetto:

n.	Descrizione variante	Proposta regionale (Dgr n. 903/28.3.2006 - parere Vtr n. 7/19.1.2006)	Controdeduzioni comunali (Dcc n. 21/26.6.2006)	Determinazioni regionali
25	Ridisegno generale dell'area centrale compresa tra via Siesa lunga e via Roma, proponendo: in luogo della zona C2/3 ed I.C. 18, area per servizi per un totale di circa 21.840 mq.; in luogo dell'area V.P. 3 e 7, spazi residenziali per un totale di circa 15.500 mq., con un indice di edificabilità territoriale di 2.00 mc./mq. L'ex area C2/3 consentiva un volume edificabile di mc. 8.000 mentre la nuova area residenziale consente un volume di mc. 31.000 con un incremento assoluto di mc. 23.000. Con tali nuove quantità di volume sarà effettivamente possibile realizzare quelle strutture pubbliche del centro che attualmente mancano. L'area oggetto di variante è comunale e sarà oggetto di intervento unitario S.U.A.	Si concorda parzialmente Nel senso che si condivide il ridisegno dell'area ma non si ritiene giustificato il notevole incremento volumetrico anche in rapporto agli indici di edificabilità delle altre zto C2; si propone pertanto di ridurre l'indice di edificabilità territoriale da mc/mq 2,00 a mc/mq 1,60 ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85.	Premesse: a) VARIANTE PUNTUALE n. 25 La Regione non ritiene giustificato l'incremento volumetrico della zona C2/3 proponendo pertanto di ridurre l'indice di edificabilità territoriale da 2,00 mc/mq a 1,60 mc/mq, in sostanza dai 31.000 mc previsti dal Comune la Regione, con la riduzione dell'indice, porta a 24.000 mc il volume da edificare sull'area. L'Amministrazione Comunale ripropone il volume adottato (31.000 mc) e quindi ripropone, altresì, l'indice di 2,00 mc/mq in quanto l'area interessata è di esclusiva proprietà comunale, dove l'edificazione risulta necessaria per riqualificare un ambito centrale di Montegrotto rappresentato dall'intera Piazza Mercato che si estende da via Siesalunga, Via Roma, e Corso Terme, per una dimensione di area a servizi da sistemare di circa 34.000 mq (circa 10 campi). Inoltre le altre aree adiacenti, già	Viste le considerazioni avanzate dal Comune in merito all'indice delle zone adiacenti, e tenuto conto della proprietà pubblica dell'area, si prende atto di quanto controdedotto, accogliendo la proposta comunale e raccomandando un adeguato controllo delle tipologie in sede di attuazione degli interventi affinché il nuovo edificato previsto risulti armonicamente inserito nel contesto urbano, evitando episodi di discontinuità rispetto all'esistente (altezze e tipologie), ed assicurando prioritariamente un'adeguata collocazione delle aree ed attrezzature pubbliche, secondo i criteri progettuali indicati per le zone perequate nel presente parere(si veda il punto "NTA").

			approvate dal Prg vigente nell'anno 2001 (C2/2, C2/4, B/12, B/14, B/15, B/29,B/30 ecc.) hanno indici pari o addirittura superiori (2,30 mc/mq) ai 2,00 mc/mq previsti nell'area in questione. Deliberato: a) VARIANTE PUNTUALE n. 25. Non si concorda con quanto proposto dalla Regione riproponendo il volume adottato (indice edificabilità territoriale 2,00 mc/mq), come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
35a	Individuazione di un'area già ad "alberghiera D3a", ed un'altra area già a "Parcheggio" ed a "Viabilità", che vengono riclassificate in perequata 19 a - b, in quanto con tale operazione si consente di addivenire ad una razionale organizzazione della viabilità centrale, con "rotatoria ed arredi". La nuova suddetta area consentirà una nuova edificazione residenziale per circa 14.875 mc.. L'area a parcheggio n. 72 non concorre alla determinazione del volume edificabile.	Vedi perequata 19/a-b. Approvata con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85.	Premesse: b) VARIANTE PUNTUALE 35-a: area perequata 19 a-b e osservazione n. 22. La Regione nell'approvare la variante in questione ha proposto di abbassare l'indice perequato da 1,00 mc/mq a 0,80 mc/mq ed inoltre quando la Regione Stessa ha esaminato l'osservazione n. 22, pur concordando in linea generale con il parere del Comune, ha proposto altresì di rivalutare l'osservazione. Il Comune concorda con la Regione la riduzione dell'indice perequato accettando che lo stesso sia di 0,80 mc/mq e quindi l'indice territoriale nella conseguente zona C2 sarà di 1,60 mc/mq. L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha rivalutato l'osservazione n. 22, la quale mira principalmente a mantenere l'area prospiciente l'albergo il più possibile libera da edificazione per la salvaguardia di eventuali perforazioni per pozzi termali e per evitare un impatto urbanistico in termini residenziali. Premesso che l'Amministrazione Com.le ha condiviso l'abbassamento dell'indice perequato il quale comporta una nuova volumetria pari a 11.900 mc circa in luogo dei 14.875 mc previsti con l'adottata variante, la stessa Amministrazione Comunale è dell'avviso che la previsione edificatoria così come ridotta possa essere attuata prevedendo i nuovi edifici il più lontano possibile dall'area alberghiera esistente prevedendo la loro dislocazione principalmente lungo la strada a completamento dell'edificato esistente e, quindi,	Si prende atto del sostanziale accoglimento delle proposte regionali, ritenendo di determinare in merito quanto segue: - il repertorio delle aree perequate 19 a-b va adeguato ai parametri urbanistico - edilizi indicati nelle controdeduzioni comunali (in particolare: Indice volumetrico perequato = 0,80 mc/mq - Indice "Zto C2" = 1,60 mc/mq - Volume edificabile in "Zto C2" = 11.900 mc); - nella sezione "Prescrizioni", il 4° alinea va integrato nel seguente modo: "- L'edificazione consentita nell'area perequata 19a dovrà avvenire il più lontano possibile dall'area alberghiera esistente, prevedendo la dislocazione dei nuovi fabbricati principalmente lungo la strada a completamento dell'edificato esistente, ed in ogni caso ad una distanza minima non inferiore a m. 30 dal confine della zona D3a/9."; - nella medesima sezione "Prescrizioni", il 6° alinea va rettificato nel seguente modo (come da proposta comunale): "- Altezza massima degli edifici n. 3 piani fuori terra" - per quanto concerne il sostenuto carattere indicativo dell'organizzazione urbanistica delle aree perequate riportata nelle tavole di progetto (in generale), si rinvia inoltre a quanto determinato in merito alle controdeduzioni relative all'art. 5, punto 9, lett. m) delle Nta.

			ribadendo che ciò sarà possibile in sede di approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo cui l'area è assoggettata ribadendo, pertanto, che l'organizzazione, non solo di questa area ma anche delle altre aree perequate, è da ritenersi indicativa, come verrà ampiamente giustificato nella successiva controdeduzione dell'art. 5 punto 9 lett. m) delle Nta Per effetto di quanto sopra esposto, visto che il volume è stato ridotto, si propone di stabilire che il numero dei piani fuori terra degli edifici non sia superiore a 3 (tre); in tal senso andrà anche modificata la relativa scheda del repertorio normativo che stabiliva invece il numero dei piani fuori terra pari a 4 (quattro). Deliberato: b) VARIANTE PUNTUALE n. 35-a: area perequata 19 a-b e osservazione n. 22. Si concorda con quanto proposto dalla Regione accettando la riduzione dell'indice perequato da 1,00 mc/mq a 0,80 mc/mq e quindi l'indice territoriale nella	

			conseguente zona C/2 sarà di 1,60 mc/mq, proponendo, altresì, di stabilire che il numero dei piani fuori terra degli edifici non sia superiore a 3 (tre). La rivalutazione dell'osservazione n. 22 rimanda la previsione di allontanamento degli edifici dal confine dell'area alberghiera esistente all'approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo cui è preventivamente soggetta l'edificabilità dell'area, il tutto come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
35d	Area in parte area E2, in parte area a parco e lo sport ed in parte normata dall'art. 28 c. 2 l. a dove è consentito per usi a servizi una volumetria di circa mc. 25.000. L'area ora viene riclassificata come perequata 22 suddivisa in due aree "a - b" necessaria per dare un'immagine di porta d'accesso al capoluogo e per consentire, con la realizzazione della nuova viabilità, un senso rotatorio che impedisca la	Vedi perequata 22 approvata con proposte di modifica - art. 46-	Premesse: c) VARIANTE PUNTUALE 35-d: area perequata n. 22 e osservazione n. 59. La Regione ha approvato parzialmente la previsione dell'ambito perequato n. 22 a e b prescrivendo che l'organizzazione dell'intervento dovrà riservare ad usi pubblici le aree perimetrate in rosso nella cartografia di Prg, consentendo, comunque, che tale limite planimetrico potrà essere adeguato dallo Strumento Urbanistico Attuativo solo per documentate e	Si prende atto del parziale accoglimento delle proposte regionali, ritenendo di concordare sostanzialmente con quanto controdedotto. Considerato tuttavia che non è stata prodotta una nuova ipotesi organizzativa a seguito del parziale accoglimento della proposta regionale, e tenuto conto della nota inviata dal Comune con prot. n. 10934 del 28.5.2007, pervenuta al protocollo regionale in data 28.5.2007, prot. n. 298340, e dell'ipotesi di progetto allegata, si determina

	formazione di ristagno di automezzi. Inoltre consentirà la realizzazione di una notevole quantità di parcheggi necessari agli impianti sportivi pubblici. Date ancora le caratteristiche di Montegrotto "città d'acqua" sarà possibile la realizzazione di un idro-parco pubblico ad ulteriore valorizzazione del sito. La volumetria costruibile sarà di circa mc. 64.357. L'area è in parte privata ed in parte comunale, per la parte privata viene inserita una prescrizione prevedendo che del volume privato costruibile il 5% è da cedere al Comune e realizzato secondo lo standard dell'edilizia residenziale pubblica.		motivate esigenze progettuali. Inoltre la Regione stessa nel valutare l'osservazione n. 59 non ha concordato l'aumento di ulteriori 16.000 mc proposti con l'osservazione stessa e approvata dal Comune, in quanto non è stato motivato in maniera esaustiva l'aumento dell'indice e le necessarie verifiche tecnico-progettuali. Inoltre, ha proposto che gli interventi sulle aree perequate possano avvenire per parti omogenee che comprendano sia l'area edificabile che le aree a servizi, con una superficie minima del 51% dell'intera zona perequata, con specifico richiamo alla proposta di modifica operata per l'art. 5 punto 9 lett. m) delle Nta Il Comune concorda parzialmente con quanto indicato dalla Regione in merito all'organizzazione dell'area perequata 22-a, condividendo la sola proposta della delimitazione evidenziata in rosso nella planimetria laddove viene effettuata una netta distinzione tra le aree da	quanto segue: a) il repertorio delle aree perequate 22 a-b va adeguato ai parametri urbanistico - edilizi indicati nelle controdeduzioni comunali; b) nella sezione "Prescrizioni", dopo il 4° alinea va aggiunto il seguente: "- obbligo di realizzazione di un nuovo campo di calcio regolamentare con relativi servizi e della piazza antistante la chiesa, con le caratteristiche tecniche, dimensionali ed esecutive che saranno stabilite dal Comune in sede di convenzionamento." (in maniera da valutare correttamente l'applicazione del principio perequativo alla nuova volumetria in sede di attuazione); c) per quanto concerne il carattere indicativo dell'organizzazione urbanistica delle aree perequate riportata nelle tavole di progetto, si rinvia a quanto determinato in merito alle controdeduzioni relative all'art. 5, punto 9, lett. m) delle Nta, precisando che, nel caso specifico, le modifiche ammesse ai sensi della suddetta norma
			riservare a usi pubblici e quelle da riservare all'edificazione. In merito all'organizzazione planivolumetrica dell'area si ribadisce tuttavia come la stessa non può che essere indicativa (come si avrà modo di argomentare in occasione delle controdeduzioni di cui all'art. 5 punto 9 lett. m) delle Nta e, quindi, oggetto di sistemazione puntuale da realizzarsi con il Piano Urbanistico Attuativo. Basta pensare che se si andasse a riorganizzare le aree in questa sede (come vorrebbe la Regione) nessun cittadino potrebbe proporre le sue osservazioni e pertanto la trasparenza sugli atti amministrativi andrebbe vanificata. Relativamente all'incremento di 16.000 mc proposti dall'osservazione (approvata dal Comune) questi possono trovare giustificazione nel fatto che l'area perequata in questione è interessata da una notevole quantità di aree e opere pubbliche che devono essere realizzate dai soggetti privati attuatori del piano tra le quali: un	potranno, nel sostanziale rispetto delle indicazioni regionali, comportare anche una (parzialmente) diversa collocazione delle aree riservate ad usi pubblici e/o limitate traslazioni delle stesse in ragione di documentate esigenze ambientali, funzionali, paesaggistiche (coni visuali, preesistenze, ecc.), o di una migliore organizzazione delle attrezzature pubbliche, purché operanti le necessarie compensazioni e nel rispetto del rapporto aree pubbliche / aree private fissato dal Prg; d) resta fissata la percentuale minima del 51% nel caso di attuazione per stralci funzionali.

			nuovo campo di calcio regolamentare con relativi servizi e il ricavo della piazza antistante la chiesa, precisando che per una mera dimenticanza queste opere non sono state riportate nella scheda in occasione dell'esame dell'osservazione da parte del Comune. Pertanto si ribadisce e si invita la Regione ad accogliere l'aumento del volume prescrivendo che nella scheda del repertorio normativo allegato all'area perequata in argomento, venga inserita la realizzazione del nuovo campo di calcio con relativi servizi e della piazza. Deliberato: c) VARIANTE PUNTUALE n. 35-d: area perequata n. 22 e osservazione n. 59. Si concorda parzialmente con quanto indicato dalla Regione in merito all'organizzazione dell'area perequata n. 22-a, condividendo la sola proposta della delimitazione evidenziata in rosso nella planimetria laddove viene effettuata una netta distinzione tra le aree riservate ad usi pubblici e	

			quelle da riservare all'edificazione, il tutto come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente. Non si concorda con il non accoglimento da parte della Regione del richiesto incremento di volume (16.000 mc), il tutto come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
PER 6	Variazione dell'indice di edificabilità da 0,40 mc./mq. a 0,45 mc./mq. necessario per la realizzazione di opere pubbliche così come riportato nei repertori. La variazione apportata all'area consiste nella sua organizzazione, dove viene prevista che l'area per servizi possa contenere le acque meteoriche in eccesso (bacino di laminazione) con la realizzazione di un arginello con funzione anche di pista ciclo pedonale. I dati sono riportati negli appositi repertori normativi.	Considerato che la prescrizione di cui al quinto alinea non è formulata in maniera chiara in quanto può prestarsi a diverse interpretazioni, si chiede al Comune di meglio precisarla, proponendo, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, la seguente formulazione: "La quota di 0,1 mc/mq dell'indice perequato va ceduta gratuitamente al Comune che potrà realizzare la conseguente edificazione in proprio e/o nelle forme che riterrà opportune. Pertanto l'indice volumetrico perequato al netto della quota pubblica è pari a 0,35 mc/mq."	Premesse: g) VARIANTE AREE PEREQUATE Nn. 6 e 7 Anche per tali aree perequate come per le 10, 20 e 15 la Regione ha osservato che la prescrizione relativa alla quota di volume da riservare al Comune non è chiara e può prestarsi a diverse interpretazioni, per cui il Comune è stato invitato a precisare quale è il suo intento, proponendo nel contempo, ai sensi dell'art. 46 una nuova formulazione della prescrizione stessa. Si chiarisce da subito che il Comune per le aree perequate n. 6 e 7 ha aumentato l'indice perequato da 0,40 mc./mq. a 0,45 mc./mq. con l'intento che il conseguente incremento del	Si prende atto delle modalità di applicazione dell'indice specificate dal Comune, concordando con la formulazione della prescrizione proposta in sede di controdeduzioni.
PER 7	Con le medesime variazioni,	Considerato che la prescrizione di		

	indicazioni e giustificazioni riportate per l'area n. 6, in quanto area limitrofa.	cui al quinto alinea non è formulata in maniera chiara in quanto può prestarsi a diverse interpretazioni, si chiede al Comune di meglio precisarla, proponendo, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, la seguente formulazione: "La quota di 0,1 mc/mq dell'indice perequato va ceduta gratuitamente al Comune che potrà realizzare la conseguente edificazione in proprio e/o nelle forme che riterrà opportune. Pertanto l'indice volumetrico perequato al netto della quota pubblica è pari a 0,35 mc/mq."	volume deve essere riservato all'Ente pubblico che lo realizzerà in proprio e/o nelle forme che riterrà più opportune. Quindi il volume derivante dall'applicazione dell'aumento dell'indice perequato di 0,05 mc./mq. deve essere di parte pubblica, con ciò chiarendo che non aveva alcuna intenzione né di ridurre il volume riservato al privato né di ridurre l'indice perequato (0,40 mc./mq.) vigenti e, pertanto, in linea con tutte le altre aree perequate modificate per le quali, con la variante parziale 2004/B, non è stato appunto ridotto l'indice vigente. A tale proposito si condividono le linee di principio e di diritto esplicitate in merito dal Prof. Avv. Vittorio Domenichelli nei due pareri-istanze prodotte al Comune con proprie note del 20/06/06, protocolli comunale nn. 11450 e 11452, che qui per maggior chiarezza si allegano (allegati A e B). Se da una parte si condividono gli aspetti giuridici del parere dell'Avvocato,	

			nel senso che non possono essere messi in discussione i diritti in termini volumetrici acquisiti dai proprietari delle aree, dall'altra parte si deve ribadire e precisare che l'aumento del volume derivante dall'applicazione dell'incrementato indice perequato di 0,05 mc./mq. sulle superfici delle aree perequate n. 6 e 7 dovrà essere ceduto gratuitamente dai privati al Comune che lo realizzerà nei modi che crederà più opportuni. Pertanto, se da un verso si condivide con la Regione la modalità con la quale deve essere calcolato il volume da riservare al Comune, e cioè applicando la quota dell'indice perequato all'area, metodo tra l'altro usato anche per le altre aree perequate 10, 20 e 15, dall'altro verso si precisa che, per i motivi sopra esposti e per le questioni di diritto evidenziate nei pareri del Prof. Domenichelli, l'aumento del volume previsto nelle varianti di cui si discute è quello da cedere al Comune, per cui a tale precisazione	

			consegue che la parte di indice perequato da riservare all'Ente Pubblico è di 0,05 mc./mq. Alla luce di quanto sopra esposto questo Comune controdeduce alla proposta della Regione stabilendo che la prescrizione, inserita nel quinto alinea della scheda del repertorio normativo delle aree perequate n.i 6 e 7, viene sostituita con la seguente formulazione: "La quota di 0,05 mc./mq. dell'indice perequato va ceduta gratuitamente al Comune che potrà realizzare la conseguente edificazione in proprio e/o nelle forme che riterrà opportune. Pertanto l'indice volumetrico perequato al netto della quota pubblica è pari a 0,40 mc./mq.". Rimangono, comunque, invariate tutte le altre prescrizioni delle schede delle aree perequate n.i 6 e 7. Deliberato: g)VARIANTE AREE PEREQUATA Nn. 6 E 7. Si concorda parzialmente con la proposta delle Regione nel senso che si condivide che il volume di parte privata e pubblica vada calcolata applicando la quota	

			dell'indice perequato (mc./mq.) alla superficie dell'area perequata (mq.), in quanto metodo usato (e voluto dal Comune) anche per le altre aree perequate 10, 20 e 15, mentre non si concorda con la Regione stessa sulla quota degli indici da distribuire (tra pubblico e privato), per tutti i motivi esplicitati nelle premesse che qui si richiamano integralmente, controdeducendo e stabilendo che la prescrizione inserita nel quinto alinea delle schede del repertorio normativo delle aree perequate n.i 6 e 7, viene sostituita con la seguente formulazione: "La quota di 0,05 mc./mq. dell'indice perequato va ceduta gratuitamente al Comune che potrà realizzare la conseguente edificazione in proprio e/o nelle forme che riterrà opportune. Pertanto l'indice volumetrico perequato al netto della quota pubblica è pari a 0,40 mc./mq.". Rimangono, comunque, invariate tutte le altre prescrizioni delle schede delle aree perequate n.i 6 e 7.	

PER 10	Unificazione delle aree perequate n. 9 e n. 10, che nel prosegue sarà solo n. 10, e riduzione dell'area soggetta a S.U.A. come proposto in variante puntuale n. 31, per motivi di razionalizzazione dell'area. Incremento dell'indice di edificabilità da 0,50 mc./mq. a 0,80 mc./mq. necessari per la realizzazione di opere pubbliche e la cessione di volumi al Comune per edilizia residenziale pubblica. I dati sono riportati negli appositi repertori normativi.	Considerato che la prescrizione di cui al primo alinea non è formulata in maniera chiara in quanto può prestarsi a diverse interpretazioni, si chiede al Comune di meglio precisarla, proponendo, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, la seguente formulazione: "La quota di 0,1 mc/mq dell'indice perequato va ceduta gratuitamente al Comune che potrà realizzare la conseguente edificazione in proprio e/o nelle forme che riterrà opportune. Pertanto l'indice volumetrico perequato al netto della quota pubblica è pari a 0,70 mc/mq."	Premesse: e) VARIANTE AREE PEREQUATE Nn. 10 e 20 La Regione Veneto ha osservato che la prescrizione relativa alla quota di volume da riservare al Comune in dette aree perequate non è formulata in maniera chiara, in quanto può prestarsi a diverse interpretazioni e quindi la Regione stessa chiede al Comune di precisarlo proponendo tra l'altro una nuova formulazione della prescrizione. L'Amministrazione Comunale in questa sede intende chiarire qual è la finalità della prescrizione. Il Comune con la variante parziale in oggetto aveva ed ha l'obiettivo di dotarsi di opere ed infrastrutture pubbliche nel proprio territorio, infatti ha aumentato in dette aree perequate l'indice edificatorio per consentire il raggiungimento di tale obiettivo. Tra gli oneri che il privato deve sostenere vi è anche la cessione di aree urbanizzate edificabili o di edifici costruiti, entrambe da cedere gratuitamente al Comune.	Si prende atto dell'accoglimento delle proposte regionali.
PER 20	Nuova perequata che trova giustificazione al n. 35b delle varianti puntuali.	Considerato che la prescrizione di cui al primo alinea non è formulata in maniera chiara in quanto può prestarsi a diverse interpretazioni, si chiede al Comune di meglio precisarla, proponendo, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, la seguente formulazione: "La quota di 0,2 mc/mq dell'indice perequato dovrà essere costruita e ceduta gratuitamente al Comune. Pertanto l'indice volumetrico perequato al netto della quota pubblica è pari a 0,60 mc/mq."		
PER 15	Aumento dell'indice di edificabilità e modifica di perimetro, necessario per la realizzazione per la notevole quantità di opere stradali e per la cessione di parte del volume edificabile. I dati sono riportati negli appositi repertori normativi. Si concorda parzialmente: L'aumento consiste nel raddoppio dell'indice esistente da mc 0,60 a 1,20 che comporta un indice nella zto C2 pari a mq. 2,40; l'indice volumetrico perequato assegnato non si ritiene giustificato e pertanto si propone ai sensi dell'art. 46 della LR61/85 di ridurlo in coerenza con le altre zone perequate a	Premesse: f) VARIANTE AREA PEREQUATA n. 15 In merito alla proposta Regionale di abbassare l'indice perequato da 1,20 mc/mq a 1,00 mc/mq viene concordato da questo Comune, altresì per quanto riguarda la quota di volume derivante dall'indice perequato da cedere gratuitamente al Comune, si concorda con quanto proposto dalla Regione per i motivi espressi nelle precedenti varianti delle aree perequate nn. 10 e 20. Deliberato: f)VARINATE AREA PEREQUATA n. 15. Si concorda con la Regione, come	Si prende atto dell'accoglimento delle proposte regionali.

		mc/mq 1,00, considerata la previsione di cessione di 0,2 mc/mq. Inoltre la prescrizione di cui al secondo alinea non è formulata in maniera chiara in quanto può prestarsi a diverse interpretazioni; si chiede pertanto al Comune di meglio precisarla, proponendo, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, la seguente formulazione: "La quota di 0,2 mc/mq dell'indice perequato va ceduta gratuitamente al Comune che potrà realizzare la conseguente edificazione in proprio e/o nelle forme che riterrà opportune. Pertanto l'indice volumetrico perequato al netto della quota pubblica è pari a 0,80 mc/mq." Approvata con proposte di modifica.	stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
PER 19 a-b	Nuova perequata che trova giustificazione al n. 35a delle varianti puntuali.	Si concorda parzialmente: L'indice volumetrico perequato di mc/mq 1,00 comporta un indice nella zto C2 pari a mc/mq 2,00; l'indice volumetrico perequato assegnato non si ritiene giustificato e pertanto si propone di ridurlo in coerenza con tutte le altre zone perequate a mc/mq 0,80 ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85. Approvata con proposte di modifica.	Si vedano le controdeduzioni relative alla var. n. 35a.	Si rimanda a quanto determinato in merito alle controdeduzioni relative alla var. n. 35a.
PER 22 a-b	Nuova perequata che trova giustificazione al n. 35d delle varianti puntuali.	Si concorda parzialmente con le seguenti prescrizioni: l'organizzazione dell'intervento dovrà riservare ad usi pubblici le aree perimetrate in cartografia in colore rosso. Tale disegno organizzativo riportato nella Tav in sc. 1:2000 dovrà essere rispettato dallo SUA che potrà adeguarlo solo per documentate esigenze progettuali e comunque motivando le eventuali modifiche; Approvata con proposte di modifiche ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85. (Vedasi osservazione. n. 59)	Si vedano le controdeduzioni relative alla var. n. 35d.	Si rimanda a quanto determinato in merito alle controdeduzioni relative alla var. n. 35d.
NTA		- Art. 5 p. 9 lett. m) È STRALCIATA e così riproposta: "Gli interventi sulle aree perequate possono avvenire per parti omogenee, che comprendano sia l'area edificabile che le aree a servizi, con una superficie minima del 51% dell'intera zona perequata, fatte comunque salve le prescrizioni previste nelle schede del Repertorio Normativo. In tal caso lo SUA dovrà rispettare	Premesse: d) VARIANTE ALL'ART. 5 punto 9 lett. m) delle Nta La Regione nell'approvare l'art. 5 punto 9 lett. m) delle Nta ha proposto che lo Strumento Urbanistico Attuativo dovrà rispettare l'organizzazione riportata nelle tavole di Prg in scala 1:2.000, consentendo modifiche per modesti aggiustamenti debitamente motivati. A tale proposito si premette che l'indicazione data dalla	Le obiezioni poste dal Comune in sede di controdeduzioni, e le copiose argomentazioni addotte, sono solo parzialmente condivisibili. Le proposte regionali sono state infatti motivate dalla necessità di salvaguardare un disegno coerente ed unitario delle aree perequate nel caso di attuazione per parti, in ragione delle loro considerevoli dimensioni e della necessità di garantire un'adeguata conformazione

		l'organizzazione riportata nelle Tav. di Prg in sc. 1:2.000 che potrà essere modificata per modesti aggiustamenti debitamente motivati." Art. 46 LR 61/85	Regione proponendo che il disegno planimetrico sia vincolante non risulta oggetto di variante, in quanto alla lett. g) dell'art. 5 delle Nta quanto già previsto nel Prg vigente non è stato oggetto di modifica con la variante in questione; infatti la norma "prima" e "dopo" recita: "le aree per servizi da realizzare nella misura minima del 50% dell'area perequata saranno definite dalla Strumento Urbanistico Attuativo …..". Dopo tale premessa che si ritiene meritevole di considerazione , va precisato che la proposta normativa così introdotta dalla Regione genera sul territorio considerato un vincolo per i servizi che di fatto, se non venissero ceduti bonariamente al Comune entro il quinquennio, le relative aree dovranno essere espropriate, e ciò è in contrasto con i principi sanciti dalla perequazione. Inoltre facendo riferimento alle schede che regolamentano le aree perequate si può notare come le quantità per servizi siano puntualmente	e un'organica collocazione degli spazi pubblici e degli edifici. D'altra parte la precisazione comunale relativa alla prescritta "progettazione funzionale per le rimanenti parti dell'area perequata", non potendo giuridicamente avere natura vincolante nei confronti dei privati, non assolverebbe adeguatamente alla necessità suddetta, limitando l'efficacia dello strumento generale nel suo ruolo di coordinamento su ambiti che, per caratteristiche collocazione e dimensioni, risultano decisamente significativi e strategici nel quadro della pianificazione generale. Non condivisibili risultano altresì le obiezioni del Comune relative al contenuto espropriativo delle previsioni relative alle aree a servizi interne agli ambiti (l'applicazione dei principi perequativi è finalizzata proprio a superare questa problematica), né quelle relative alla sostenuta limitazione della "libertà compositiva dei soggetti che propongono l'attuazione degli strumenti attuativi".
			calibrate, mentre dalla verifica grafica le stesse sono di dimensioni ben maggiori rispetto a quanto puntualmente riportate nelle schede succitate. La grafia per la formazione degli strumenti generali, edita dalla Regione Veneto nel 1983, stabilisce dei simboli che fanno riferimento alla tipologia edilizia ben sapendo che la prevalenza invece è sempre quella della norma scritta. Infatti è impensabile che il disegno urbano per la parte edificabile sia coincidente con un progetto edilizio; se così fosse su tutto il territorio si avrebbe un'unica tipologia. Infine è stata presa visione di piani elaborati nello stesso modo dove mai si è entrati nel merito delle organizzazioni edilizie di dettaglio. Si ribadisce pertanto che, per le ragioni di cui sopra ed altre da sostenere in sede di eventuale contenzioso, il rispetto del disegno organizzativo indicato nel Prg non trova giustificazione né sul Prg vigente, né sulla variante, ma derivano	Tutto ciò premesso, va preso atto del fatto che il Comune ha chiarito che considera le organizzazioni urbanistiche adottate una mera "ipotesi accademica con la quale il Comune voleva dimostrare la sua riqualificazione" e che "mai si è entrati nel merito delle organizzazioni edilizie di dettaglio". Alla luce di tali assunti - formalmente esplicitati dal Comune solo in sede di controdeduzioni - e considerato che alcuni degli schemi di organizzazione urbanistica proposti non risultano in effetti sufficientemente attenti al contesto, al rapporto con il tessuto esistente nelle aree contigue, alle tracce territoriali presenti negli ambiti, si ritiene di accogliere parzialmente quanto controdedotto, riformulando la norma (art. 5 p. 9 lett. m delle Nta) nei seguenti termini, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità della proposta regionale: " Le organizzazioni urbanistiche riportate nelle tavole di Prg sono indicative e potranno essere modificate a

			soltanto dal frutto di una ipotesi accademica con la quale il Comune voleva dimostrare la sua riqualificazione; ciò non toglie che comunque l'indirizzo organizzativo sarà il più possibile rispettato ribadendo che però questo non potrà essere in nessun modo vincolante, altrimenti una tipologia imposta in sede di programmazione generale condizionerebbe la libertà compositiva dei soggetti che propongono l'attuazione degli strumenti attuativi di dettaglio. D'altronde, per esempio, in alcuni casi (vedi perequate nn. 20, 4, 22 e 19) sono state accolte osservazioni che di fatto vanno a modificare anche sostanzialmente il disegno prodotto, e se fosse vero che il disegno è vincolante in alcuni casi saremmo di fronte a notevoli incongruenze atteso che il rispetto della prevista edificazione dalle aree alberghiere indicate nella planimetria in scala 1:2.000, va in contrasto con la normativa di Prg che	seguito di adeguata e puntuale analisi dei rapporti con il tessuto edilizio e l'ambiente circostanti, in sede di predisposizione e dello strumento urbanistico attuativo, fatto salvo il rispetto dei parametri, delle indicazioni e delle prescrizioni fissati dal repertorio normativo, e nel rispetto dei seguenti criteri progettuali: a) gli interventi di nuova edificazione nelle z.t.o. di tipo "PER" dovranno essere compatibili col tessuto edificato esistente nelle aree contigue, con particolare riferimento alle tipologie edilizie, preferibilmente in continuità con gli allineamenti sugli spazi pubblici e con i margini dell'edificato preesistenti, al trattamento delle facciate ed ai materiali impiegati; in particolare, non dovranno proporre articolazioni volumetriche o morfologie complesse, curando piuttosto la contestualizzazione dei progetti sia negli schemi compositivi che in quelli planimetrici, evitando episodi di discontinuità con l'esistente; b) lungo il
			definisce distanze prestabilite dai confini delle aree alberghiere stesse (leggasi 30 m.). Con l'altra proposta di modifica dell'art. 5 in argomento avanzata dalla Regione Veneto è stato stralciato quanto previsto dal Comune e riscritto la norma imponendo che gli interventi sulle aree perequate possano avvenire per parti omogenee solo quando queste interessino una superficie minima del 51% della zona perequata. A tal proposito il Comune intende invece riproporre la norma così come adottata in quanto la stragrande maggioranza delle aree perequate hanno una notevole estensione di superficie. Infatti, come l'esperienza insegna, difficilmente potrà essere data attuazione all'intervento in una zona perequata di grande estensione, specialmente quando questa superficie è interessata da un numero considerevole di proprietari. Del resto anche la Regione ha condiviso, seppur parzialmente, la proposta comunale	perimetro dei nuovi insediamenti sul lato campagna dovranno essere previsti filari alberati realizzati con essenze autoctone, con funzione di filtro e mitigazione; l'eventuale presenza di beni tutelati all'interno o ai margini dell'ambito dovrà comportare una particolare attenzione al rapporto con gli stessi e l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari alla tutela dei relativi ambiti figurativi, attraverso elementi di separazione e quinte arborate; c) le aree per servizi primari e secondari, fissate nella misura minima del 50% della superficie dell'ambito, salvo diversa indicazione del repertorio normativo e comunque nel rispetto delle dotazioni minime di legge (qualora superiori), saranno puntualmente definite in sede di predisposizione e dello strumento urbanistico attuativo, tenuto conto dell'organizzazione urbanistica riportata nelle tavole di Prg (con le modifiche ammissibili ai sensi del presente

			accettando questa tesi con la quale il Comune ha inteso di non vincolare gli interventi stralciando con la propria variante la dizione “unitario” riferendosi allo strumento attuativo (vedi stralcio art. 5 punto 9 secondo capoverso). L’inserimento della norma comunale, che in questa sede si intende riproporre in tutta la sua interezza, ha lo scopo di poter dare concreta attuazione agli interventi previsti nelle aree perequate dove l’interesse pubblico prevalente è rappresentato dall’esecuzione di quelle opere pubbliche necessarie alla collettività alle quali l’intera variante si è ispirata. Infatti se così non fosse, o meglio se non si desse la possibilità di intervenire per parti omogenee il fine dell’Amministrazione verrebbe vanificato. Invece con la possibilità di intervenire negli ambiti perequati per parti omogenee (superficie almeno del 30% dell’area) si avrà la certezza che almeno in tali zone potranno essere attuate le opere funzionalmente necessarie alle parti del	articolo). Tali aree dovranno essere realizzate e cedute o destinate ad uso pubblico secondo le modalità da disciplinare nella convenzione dello s.u.a., nel rispetto integrale di quanto prescritto nel repertorio normativo; d) le aree a servizi previste all’interno dell’ambito perequato dovranno essere configurate in maniera tale da costituire spazi significativi e fruibili, evitando il più possibile le frammentazioni e le localizzazioni marginali o residuali, in particolare nel caso di attuazione per stralci funzionali; in ogni caso non potranno essere considerate aree a standard aiuole spartitraffico o poste a separazione degli stalli nei parcheggi, né aree di risulta a margine della viabilità carrabile che si configurino come parti strutturali della viabilità, eccettuate quelle con caratteristiche e funzioni di viali alberati; e) sarà ammessa l’attuazione per stralci funzionali, completi cioè della quota proporzionale delle aree a
			territorio oggetto di modifica. Va da sé che è prescritta in ogni caso la progettazione altrettanto funzionale per le rimanenti parti dell’area perequata. Resta inteso, comunque, che i Piani Urbanistici Attuativi nelle specifiche aree omogenee dovranno essere redatti e presentati dagli aventi titolo che rispettino quanto stabilito dall’art. 20 comma 6 della L.R. Urbanistica n. 11 del 23/04/2004. Resta inteso, altresì, che in questi casi sono fatte salve le prescrizioni riportate nelle schede relativamente alla realizzazione delle specifiche opere pubbliche ivi indicate in maniera proporzionale all’area di intervento considerata, e con ciò raggiungendo, seppur per stralci funzionali, i primari obiettivi dell’Amministrazione Com.le che altro non sono che quelli di interesse pubblico. Deliberato: d) VARIANTE ALL’ART. 5 punto 9 lett. m) delle Nta Non si concorda con la Regione sull’obbligo di rispettare l’organizzazio	servizi riportate nel repertorio normativo (in ordine sia alla quantità che alla tipologia) e delle dotazioni di legge; in tal caso, l’intervento minimo nell’area perequata non potrà riguardare una superficie inferiore al 51% della superficie totale dell’ambito e dovrà comprendere la progettazione urbanistica dell’intera area perequata (piano guida), da approvarsi contestualmente allo s.u.a., assicurando l’attuabilità delle previsioni di Prg nelle parti escluse dallo s.u.a., con particolare riferimento alla viabilità di accesso e distribuzione, alla collocazione ed alla tipologia delle aree a servizi.”.

			ne planimetrica riportata nelle tavole di Prg, in sede di Strumento Urbanistico Attuativo; la previsione di Prg è da ritenersi indicativa, il tutto come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente. Non si concorda, altresì, sull'imposizione delle percentuale del 51% come superficie minima per l'intervento sulle aree perequate; si riconferma la percentuale del 30% come indicato dal Comune in sede di adozione della variante in oggetto. Il tutto come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
oss. 22	CHIEDE: che l'Amministrazione Comunale effettui una congrua ed approfondita rivalutazione della scelta effettuata in merito all'area adiacente lo stabilimento termale in proprietà della scrivente ed individuata quale area 19a, confermando l'attuale classificazione della predetta area quale albergo-termale "D3a", in quanto maggiormente compatibile con la stessa struttura alberghiera e funzionale allo sfruttamento della concessione termale di cui è titolare l'esponente. Controdeduzione del Comune: Non favorevole in quanto la richiesta va contro una precisa scelta e volontà programmatoria dell'Amministrazione Comunale precisando che con l'intervento previsto dall'Amministrazione Comunale stessa con la presente variante si va a qualificare un ambito degradato del centro della città in termini di spazi e servizi. Non favorevole.	Pur concordando in linea generale con il parere del Comune, considerato che la variante n. 19a è oggetto di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, si propone al Comune di rivalutare la richiesta dell'osservante in sede di controdeduzioni.	Si vedano le controdeduzioni relative alla var. n. 35a.	Si rimanda a quanto determinato in merito alle controdeduzioni relative alla var. n. 35a.
oss. 33	CHIEDE: proposta di rivalutazione degli standard all'interno dell'area perequata. (vedi osservazione e proposta grafica). Controdeduzione del Comune: Parere non favorevole in quanto l'aumento delle quantità di aree e servizi prevista con la variante al	Considerato che la controdeduzione non è chiara si invita il comune a riesprimersi in merito ai sensi dell'art. 46 della LR61/85.	Premesse: h) OSSERVAZIONE n. 33 - Salerno, Favaretti e altri. L'osservazione dei richiedenti non ha ottenuto il completo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale anche perché la proposta planimetrica prodotta a corredo dell'osservazione prevede una	Si concorda con il Comune, richiamando quanto determinato in merito all'art. 5, punto 9, lett. m delle Nta e precisando che le prescrizioni impartite devono essere correttamente riportate nel repertorio normativo, sezione "Prescrizioni" (area perequata 13).

	Prg si è resa necessaria perché parte dell'area potrà essere messa a disposizione per la pubblica utilità vista anche la mancanza di parcheggi nella zona. Parzialmente favorevole: parere favorevole nel prescrivere che l'accesso da via Mezzavia sia riservato al solo uso pubblico		organizzazione vincolante delle aree pubbliche e dell'edificato, mentre l'Amministrazione Com.le intende che l'organizzazione puntuale dell'area avvenga in sede di Strumento Urbanistico Attuativo, come argomentato in occasione delle specifiche controdeduzioni in merito al punto specifico (Art. 5, punto 9, lett. m delle Nta). L'Amministrazione Comunale intende comunque ribadire che dovrà essere vincolante nella sua dislocazione la realizzazione della strada che costituisce il collegamento viario con la futura circonvallazione e altresì dovrà essere vincolante l'organizzazione del parcheggio a servizio del plesso scolastico adiacente all'area, stabilendo che la viabilità di accesso carraio a tale parcheggio non dovrà essere collegata né con la viabilità interna al futuro Piano di Lottizzazione né con la futura strada di livello superiore prevista a nord dell'area. Inoltre la previsione della dislocazione del futuro	

			verde pubblico dovrà il più possibile essere accorpata, e questo in sede di attuazione dello Strumento Urbanistico Attuativo. Si ribadisce, infine, che l'accesso al parcheggio a servizio della scuola (di circa mq 1500) dovrà avvenire dal piazzale esterno di ingresso alle attrezzature scolastiche. Deliberato: h) OSSERVAZIONE n. 33 - Salerno, Favaretti e altri L'Amministrazione Com.le ribadisce che dovrà essere vincolante nella sua dislocazione la realizzazione della strada che costituisce il collegamento viario con la futura circonvallazione e altresì dovrà essere vincolante l'organizzazione del parcheggio a servizio del plesso scolastico adiacente all'area, stabilendo che la viabilità di accesso carraio a tale parcheggio non dovrà essere collegata né con la viabilità interna al futuro Piano di Lottizzazione né con la futura strada di livello superiore. Parzialmente favorevole, come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si	

			richiamano integralmente.	
oss. 59	CHIEDE: Le osservazioni vengono descritte nei sottoelencati punti: 1. Oss. A): richiesta che un'area già interessata da un fabbricato vincolato (ex art. 10 L.R. 24/85) diventi zona di tutela per lo stesso e il suo intorno; 2. Oss. B): incongruenza sui modi di intervento delle aree soggette a perequazione tra il punto 9 dell'art. 5 delle Nta adottate con la variante e il punto 10 dell'art. 5 delle vigenti Nta e chiarimenti sulla lettera m) del punto 9 dell'art. 5 delle Nta adottate; 3. Oss. C): richiesta di ulteriore suddivisione dell'area perequata n. 22/a; 4. Oss. D): a) aumento dell'indice perequato dell'ambito 22 da 0,40 a 0,50 mc/mq; b) dislocazione in luogo diverso dell'edilizia residenziale pubblica prevista nella scheda; c) trasformazione di alcune aree agricole in Zto C1e; d) rivalutazione sulla organizzazione dell'area affinché si concretizzi l'effettiva porta d'ingresso di Montegrotto.	(Vedasi variante n. 22). Si concorda parzialmente con il parere del Comune - Oss. di cui al punto 2) si rinvia alla proposta di modifica relativa all'art. 5 delle Nta. - Oss. di cui al punto 4/a): NON si concorda con la controdeduzione comunale che aumenta di ulteriori 16.000 mc l'edificabilità dell'area dove già sono consentiti 64.357 mc e senza motivazioni esaustive e senza le necessarie verifiche tecnico progettuali. Accolta parzialmente ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85.	Si vedano le controdeduzioni relative alla var. n. 35d.	Si rimanda a quanto determinato in merito alle controdeduzioni relative alla var. n. 35d.
	Controdeduzione del Comune: Oss. di cui al punto 1) - 4b) - 4d): le proposte per il momento non sono accoglibili in quanto l'organizzazione planimetrica rappresentata nella tavola di Prg è indicativa e sarà lo Strumento Urbanistico Attuativo a definire l'organizzazione definitiva dell'area; Oss. di cui al punto 2): si concorda con la puntualizzazione dell'osservante sulla incongruenza esistente sui modi di intervento di cui all'art. 5 delle Nta vigenti e adottate.Si intende ora chiarire, proponendo parere favorevole a questa osservazione, che il punto 10 dell'art. 5 delle vigenti Nta è superato dal punto 9, lett. m) dell'art. 5 delle Nta adottate con la presente variante, chiarendo, altresì, che la lettera m) del punto 9 dopo le parole "……ivi riportate" va			

	stralciata la dizione “in tal caso la superficie di intervento sarà l’intera area perequata. Il progetto di intervento dovrà comunque essere accompagnato da una” e sostituita con la seguente dizione: “che saranno da realizzare in proporzione all’area di intervento previa”. Conseguentemente alla lettera n) del punto 9 dell’art. 5 delle Nta dopo le parole “……singola scheda” vanno aggiunte le seguenti “nonché fatto salvo quanto consentito nella sopracitata lettera m)”. Si precisa, altresì, che l’area minima di intervento del 30% sulle zone perequate è già estesa a tutte le aree oggetto della presente variante.			
oss. 60	CHIEDE Che la zona perimetrata in rosso nell’allegata planimetria, ovvero fino al limite della fascia di rispetto della strada di circonvallazione, venga classificata, in quanto all’interno della zona ad urbanizzare controllata prevista dal P.A., in “Zto C1b” con I.F. pari a 1,2 mc./mq.. Controdeduzione del Comune: Favorevole per i motivi espressi dall’osservante. Favorevole.	Considerato che si tratta di un’area già edificata ma che ricade all’interno del P.A. si può concordare previa acquisizione del parere dell’Ente Parco Colli Euganei. Art. 46 LR 61/85.	Premesse: i) OSSERVAZIONE n. 60 - Mandruzzato Agnese. Il Comune in merito all’osservazione ha dato parere favorevole e la Regione ha concordato quanto espresso dal Comune previa acquisizione del parere del Parco Colli Euganei. L’Ente Parco ha fatto pervenire il proprio parere favorevole con nota prot. n. 5197/06 del 19/06/06, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 11257, per cui si propone alla Regione la definitiva approvazione dell’osservazione. Deliberato: i) OSSERVAZIONE n. 60 - Mandruzzato Agnese Favorevole, come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	Preso atto del parere espresso dall’Ente Parco, prot. n. 5197/06 del 19.6.2006, nel quale si attesta che l’area ricade in zona UC, si concorda con quanto controdedotto. Accolta.
oss. 71	CHIEDE l’aggiornamento cartografico a quanto già approvato con precedente variante per l’area in proprietà. Controdeduzione del Comune: Non favorevole in quanto l’osservazione non è pertinente alla adottata Variante Parziale al Prg. L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di prendere eventualmente in considerazione la richiesta in occasione di successive varianti al Prg Non favorevole,	Non si concorda con la controdeduzione comunale: considerato che la richiesta riguarda un dovuto adeguamento cartografico si rinvia al Comune affinchè possa riesprimersi in merito Proposta per l’accoglimento ai sensi dell’art. 46 della LR61/85.	Premesse: j) OSSERVAZIONE n. 71 - Marcolongo Gianni In merito all’osservazione il Comune non aveva dato parere favorevole ritenendola non pertinente, riservandosi nel contempo considerarla in altra occasione. Considerato che il Comune, in occasione della Variante Generale al Prg aveva espresso parere favorevole alla stessa osservazione allora prodotta in data 04/01/2000 con il n. 119 e verificato che per una mera dimenticanza il Comune pur avendo accolto l’osservazione, successivamente approvata	Si concorda con quanto controdedotto, richiamando il provvedimento di approvazione regionale della precedente variante al quale ci si dovrà rigorosamente attenere nell’adeguamento cartografico richiesto. Accolta.

	perché non pertinente.		dalla Regione, non ha provveduto ad eseguire l'adeguamento cartografico, si concorda con il parere proposto dalla Regione accogliendo l'osservazione in oggetto. Deliberato: j) OSSERVAZIONE n. 71 - Marcolongo Gianni Favorevole, come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
76 FT	Chiede che l'area in proprietà sia ricompresa in C1.e/11. Controdeduzione del Comune: si ritiene di non esprimere nessun parere disponendo comunque l'invio alla Regione per conoscenza ed eventuale competenza	Considerato che il Consiglio Comunale non si è espresso, l'osservazione non è accoglibile. La stessa viene rinviata al Comune ai snsi dell'art. 46 della LR61/85. Respinta.	Premesse: k) OSSERVAZIONE n. 76 F.T. - Cannone Fernando Concezio In merito a questa osservazione il Comune non ha ritenuto di esprimersi disponendo l'invio della stessa alla Regione. Dal canto suo la Regione ha rinviato l'osservazione al Comune perché potesse entrare nel merito della stessa e quindi formulare il proprio parere. Considerato che con la variante parziale di cui all'oggetto il Comune nell'area di proprietà dell'osservante ha previsto con la variante n. 47 una discreta espansione della Zto C1.e/11, esprime parere non favorevole all'osservazione di cui trattasti, in quanto ritiene di aver già impresso nella zona una sufficiente area per gli eventuali fabbisogni edificatori dell'osservante avendo, tra l'altro, lo stesso di recente già eseguito un fabbricato d'abitazione, pertanto non ritiene giustificabile una ulteriore espansione della zona, anche in considerazione del fatto che l'osservante non ha né dimostrato né giustificato le proprie future esigenze abitative. Deliberato: k)OSSERVAZIONE n. 76 F.T. - Cannone Frenando Concezio Non favorevole, come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	Si concorda con il Comune. Non accolta.
77 FT	Chiede che l'area in proprietà sia ricompresa in C1.e/11. Controdeduzione del Comune: si ritiene di non esprimere nessun parere disponendo comunque l'invio alla Regione per conoscenza ed eventuale competenza	Considerato che il Consiglio Comunale non si è espresso, l'osservazione non è accoglibile. La stessa viene rinviata al Comune ai snsi dell'art. 46 della LR61/85. Respinta.	Premesse: l) OSSERVAZIONE n. 77 F.T. - Masiero Mirella In merito a questa osservazione il Comune non ha ritenuto di esprimersi disponendo l'invio della stessa alla Regione. Dal canto suo la Regione ha rinviato l'osservazione al Comune perché potesse entrare nel merito della stessa e quindi formulare il proprio parere. Considerato che con la variante parziale di cui	Si concorda con il Comune. Non accolta.

			all'oggetto il Comune nell'area di proprietà dell'osservante ha previsto con la variante n. 47 una discreta espansione della Zto C1.e/11, esprime parere non favorevole all'osservazione di cui trattasti, in quanto ritiene di aver già impresso nella zona una sufficiente area per gli eventuali fabbisogni edificatori dell'osservante avendo, tra l'altro, lo stesso di recente già eseguito un fabbricato d'abitazione, pertanto non ritiene giustificabile una ulteriore espansione della zona, anche in considerazione del fatto che l'osservante non ha né dimostrato né giustificato le proprie future esigenze abitative. Deliberato: l) OSSERVAZIONE n. 77 F.T. - Masiero Mirella Non favorevole, come stabilito e motivato nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
OSS. RV	n. 1	In merito alle osservazioni pervenute direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità delle stesse, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85	OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE IN REGIONE Premesse: m) Osservazione RV n. 1 - Terme Antoniano S.r.l.	Si prende atto, rinviando a quanto già determinato in merito all'oss. n. 46 pervenuta al Comune.

		relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale. Pertanto le osservazioni vengono trasmesse al Comune ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, affinché esprima il necessario parere.	In merito a tale osservazione si precisa che la stessa è pervenuta anche al Comune in data 06/08/2004 prot. n. 17925 e il Comune stesso si è regolarmente espresso in maniera parzialmente favorevole e la Regione l'ha accolta parzialmente concordando con il parere del Comune (vedi osservazione n. 46 dell'elenco Comunale). Deliberato: m) Osservazione RV n. 1 - Terme Antoniano S.r.l. Parzialmente favorevole (vedasi osservazione n. 46 dell'elenco Comunale) per le motivazioni riportate nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
	n. 2		Premesse: n) Osservazione RV n. 2 - Hotel Des Bains Terme S.r.l. In merito a tale osservazione si precisa che la stessa è pervenuta anche al Comune in data 06/08/2004 prot. n. 17927 e il Comune stesso si è regolarmente espresso in maniera parzialmente favorevole e la Regione l'ha accolta parzialmente concordando con il parere del Comune (vedi	Si prende atto, rinviando a quanto già determinato in merito all'oss. n. 47 pervenuta al Comune.

			osservazione n. 47 dell'elenco Comunale). Deliberato: n) Osservazione RV n. 2 - Hotel Des Bains Terme S.r.l. Parzialmente favorevole (vedasi osservazione n. 47 dell'elenco Comunale) per le motivazioni riportate nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
	n. 3		Premesse: o) Osservazione RV n. 3 - Associazione Albergatori Termali Abano Terme In merito a tale osservazione si precisa che la stessa è pervenuta anche al Comune in data 06/08/2004 prot. n. 17928 e il Comune stesso si è regolarmente espresso in maniera non favorevole e la Regione l'ha respinta concordando con il parere del Comune (vedi osservazione n. 48 dell'elenco Comunale). Deliberato: o) Osservazione RV n. 3 - Associazione Albergatori Termali Abano Terme. Non favorevole (vedasi osservazione n. 48 dell'elenco Comunale) per le motivazioni riportate nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	Si prende atto, rinviando a quanto già determinato in merito all'oss. n. 48 pervenuta al Comune.
	n. 4		Premesse: p)	Si prende atto, rinviando a

			Osservazione RV n. 4 - Hotel Esplanade Tergesteo In merito a tale osservazione si fa presente che gran parte del suo contenuto può essere rilevato dall'osservazione n. 22 prodotta dalla stessa ditta al Comune in data 30/07/2004 prot. n. 17447. Sulla osservazione pervenuta al Comune l'Amministrazione si è espressa in maniera non favorevole e la Regione pur concordando in linea generale con il parere del Comune ha proposto di rivalutare l'osservazione stessa. A tale proposito l'Amministrazione Com.le ha rivalutato l'osservazione prodotta dalla Ditta al Comune a cui si rimanda la lettura della controdeduzione relativa alla VARIANTE 35-a - area perequata 19-a e b e alla stessa osservazione n. 22. In merito agli altri contenuti esplicitati nell'osservazione trasmessa direttamente in Regione si ritiene di ribadire quanto argomentato nella delibera del C.C. n. 41 del 9/09/2004 nella quale il Comune ha esposto e specificato in maniera esauriente in merito al parere	quanto determinato in merito alla variante 35-a, all'area perequata 19 a-b e all'osservazione n. 22.

			idraulico di cui alla DgrV. n. 3637/2002. A tale proposito la Regione ha preso atto di quanto argomentato dal Comune relativamente alla Valutazione di Impatto Idraulico ritenendo formato il silenzio assenso nei termini della citata DgrV. n. 3637/2002. Infine si precisa che la Ditta ha impugnato innanzi al Tar la parte di piano inerente l'area adiacente all'albergo Tergesteo e il Comune a tale proposito si è costituito ritualmente, precisando che il contenzioso è "Sub-Judice". Deliberato: p) Osservazione RV n. 4 - Hotel Esplanade Tergesteo Parzialmente accolta con le controdeduzioni relative alla VARIANTE 35-a - area perequata 19-a e b per le motivazioni riportate nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	
	n. 5		Premesse: q) Osservazione RV n. 5 - Comunian Angelo e altri In merito a tale osservazione fatta pervenire in copia dalla Regione con propria nota prot. n. 221686/57.09 del 8/06/2006, acquisita al protocollo Com.le in data 12/06/2006 al n. 10845 e per la quale la Regione stessa in occasione dell'approvazione della variante di cui all'oggetto ha proposto al Comune di esprimersi in merito, si ritiene di dare un parere non favorevole in quanto le motivazioni derivano dalle stesse ammissioni dell'osservante il quale afferma l'incongruità del disegno dell'area. Infatti un parere favorevole all'osservazione contribuirebbe ad una disomogeneità dell'intera area considerata (Zto C1.e/24). Deliberato: q) Osservazione RV n. 5 - Comunian Angelo e altri Non favorevole per le motivazioni riportate nelle premesse, che qui si richiamano integralmente.	Si concorda con il Comune. Non accolta.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Montegrotto Terme (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, con le modifiche sopra indicate.

Sono confermati gli elaborati già approvati con Dgr n. 903 del 28.3.2006, con le modifiche sopra indicate.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 261 del 12 febbraio 2008

Comune di Noventa di Piave (VE). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale "Area Autoparco. Approvazione

con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Noventa di Piave, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2909 del 11/10/2002, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 26/2/2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 10702 del 5/7/2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni. Il Consiglio Comunale ha preso atto della mancanza di osservazioni con Deliberazione n. 31 del 15/6/2005.

Il dirigente regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 2 del 17/1/2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Noventa di Piave (VE), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 2 del 17/1/2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:

- Variante Parziale- Zona D2 -settore commerciale ed alberghiero- varianti cartografiche.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 2 del 17.1.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.1.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 22193/57.09, in data 14.1.2008, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 2 del 17.1.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Noventa di Piave (VE), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 2 in data 17.1.2008

Premesse:

• Il Comune di Noventa di Piave (VE) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2909 in data 11.10.2002;

• Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 26.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 10702 in data 05.07.2005 e acquisita agli atti della Regione in data 13.07.2005 prot. n. 507298;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni;

• l'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota del 3.05.2005 prot. n. 33209 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e che nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

• con delibera di C C n. 31 del 15/6/2005 il Comune ha preso atto dell'assenza di osservazioni ed ha inoltre confermato i contenuti della variante in oggetto denominata "Variante Autoparco";

• Sulla proposta di variante si riscontrano i pareri del:

- Genio Civile di Venezia con nota n. 302748/46-10 del 26.04.05, condizionato, sullo studio idraulico inerente alla variante della verifica sulla compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002;
- Consorzio di Bonifica "Basso Piave" parere in data 23.02.2005 prot. n. 402;

• Sul territorio del Comune di Noventa di Piave non sono state individuate zone interessate da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (Zps)

• Ai sensi della LR 27 dicembre 2002 n. 35 è stato redatto l'accordo di pianificazione coordinata con la Provincia di Venezia, conseguentemente sono state formulate le determinazioni

n. 2005/00524 del 23.02.2005 e successiva n. 2005/00990 del 7.04.2005, che prevedono la conformità del documento tecnico di concertazione agli obiettivi stabiliti nell'accordo stesso.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante propone la riclassificazione di una vasta area di circa 6 ettari, da Zto "F - Autoparco" a Zto "D2" commerciale, direzionale e ricettivo, normate dall'art 36 delle Nta del Prg e con previsione del progetto norma PN 28; vengono inoltre proposte modifiche ed integrazioni al testo normativo di Prg.

Più in generale la Variante prevede lo sviluppo del sistema commerciale ed alberghiero del Prg del Comune di Noventa di Piave, consolidando ulteriormente la polarità del terziario avanzato localizzata in adiacenza al casello autostradale a completamento del disegno contenuto nel Piano di area del Sandonatese, che aveva già indicato l'area compresa tra il casello ed il sovrapasso autostradale come elemento strutturale dello schema direttore n. 2 - Cardine Europeo.

L'attuale destinazione ad Autoparco era giustificata dalla presenza di una notevole zona industriale che implica la necessità di un luogo in cui custodire gli automezzi pesanti. Tale servizio, come relazionato dal Comune, troverà una sua collocazione all'interno della nuova zona industriale, in via di realizzazione in continuità con quella del comune di San Donà di Piave, all'interno delle aree a parcheggio ivi previste, anzichè in adiacenza ad una polarità commerciale, direzionale e ricettiva, vicina al centro abitato.

La variante proposta riguarda solo l'area dell'ex autoparco, di circa sei ettari, mentre l'ambito di intervento, per un totale di 70.818 mq, disciplinato con specifico progetto norma, comprende anche l'area destinata a servizi di interesse comune (nuova sede della Polizia Stradale), da cedere come urbanizzazione secondaria, della superficie di circa un ettaro.

A carico del soggetto attuatore è posta, oltre alla esecuzione delle opere a standard obbligatorie, anche quota parte del costo di realizzazione del nuovo tratto stradale di raccordo con la S.P. n. 14 (in direzione Ponte di Piave), in quanto viabilità esterna all'ambito di intervento ma funzionalmente connessa con lo stesso.

Compatibilità con il Ptrc

Il territorio comunale di Noventa di Piave, sulla base delle definizioni degli assetti territoriali del Ptrc, ricade all'interno dell'ambito di pianificazione di interesse regionale da attuare tramite la predisposizione di piani di area.

È efficace in ogni caso l'art. 41, che subordina l'individuazione di nuove aree produttive in ciascun comune alla realizzazione di almeno il 60% degli insediamenti produttivi già previsti.

Piano d'Area dell'Area Sandonatese

Il Piano d'Area predisposto in attuazione delle indicazioni del Ptrc, denominato "Piano d'Area dell'Area Sandonatese" (piano che non risulta però approvato) recepisce e conferma, alla luce degli obiettivi di riordino e sviluppo del sistema territoriale della "Città del Piave", alcune scelte progettuali derivate dalla pianificazione di livello locale.

In particolare, per quanto riguarda il sistema delle aree produttive e commerciali, viene individuata in corrispondenza del casello autostradale una nuova polarità di carattere territoriale, disciplinata con uno schema direttore, che interessa direttamente l'area oggetto di discussione.

La destinazione a nuova sede della Polizia (notazione Sb "area per attrezzature di interesse comune" n.44 - Pubblica Sicurezza), presente nel Prg è confermata dal Piano di Area. La variante non modifica la destinazione, trasformando semplicemente tale previsione, da vincolo finalizzato all'esproprio ad area a servizi secondari, da cedere al demanio comunale.

L'attuazione della previsione avviene attraverso un progetto norma.

Il progetto norma n. 28:

Le caratteristiche dimensionali dell'area interessata dalla variante son le seguenti:

Sup. Territoriale mq 70.818

Sup. Fondiariamq 35.782

Sup. viariamq 5.846.

Sup. verde pubblico primariomq 19.887

Sup. servizi pubblici secondarimq 9.303

L'accesso all'area avviene, mediante sottopasso, dall'adiacente Progetto Norma n. 21 - Outlet Factory Store -, passando attraverso una zona "Sc" Aree attrezzate a parco, gioco e sport, con notazione puntuale a verde attrezzato "area gioco bambini", mentre per l'uscita dei veicoli è prevista una corsia complanare a via S. Maria di Campagna, a valle del sovrapasso autostradale, prima dell'innesto sulla grande rotatoria.

È prevista una significativa estensione di verde attrezzato, lungo tutto il perimetro dell'intervento, all'interno della fascia di rispetto stradale.

Un anello viario delimita l'area riservata ai nuovi edifici, localizzati nella parte più interna, serviti da una corona di parcheggi ad uso pubblico.

A carico del soggetto attuatore viene posta, come già anticipato nella premessa, una quota parte del costo di realizzazione del nuovo tratto stradale di raccordo con la S.P. n. 14 (in direzione Ponte di Piave), in quanto viabilità esterna all'ambito di intervento ma funzionalmente connessa con lo stesso.

Normativa del progetto norma:

Destinazioni d'uso:

sono quelle previste dall'art. 36 delle Nta, oltre alle attività di spaccio aziendale (outlet factory store): è esclusa la possibilità di realizzare complessi commerciali, come definiti dall'art. 5, comma 8, delle Nta

Prescrizioni particolari:

poichè per collegare adeguatamente il nuovo insediamento alla rete viaria esistente è necessaria la realizzazione di un nuovo tratto stradale, esterno all'ambito di intervento ma funzionalmente connesso con lo stesso, raccordato alla S.P. n. 14 (in direzione Ponte di Piave), i costi di realizzazione di tale tratto stradale saranno esattamente determinati in sede di progetto definitivo ed attribuiti al soggetto attuatore del presente progetto norma n. 28 nella misura del 33%, corrispondente alla sua quota di superficie fondiaria.

Per gli insediamenti direzionali ed alberghieri è ammessa un'altezza massima pari a ml 24,50 (otto piani fuori terra). (Tale articolo risulta in variante rispetto a quello in vigore che prevede una H max 18,50 m e 6 piani fuori terra).

Le sedi stradali devono essere alberate utilizzando le specie arboree previste per i viali e le strade alberate negli schemi tecnici per la realizzazione delle strutture verdi dell'allegato 2 alle Nta: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico. La sistemazione degli spazi scoperti, pubblici e privati, e delle aree a verde, deve essere fatta utilizzando le specie arboree ed arbustive contenute nello stesso prospetto; la piantumazione dovrà essere fatta rispettando le indicazioni

contenute nello schema tecnico di riferimento per la realizzazione delle strutture verdi.

Altri parametri dell'art. 36 delle Nta che rimangono in vigore sono:

Rapporto di copertura:35%

Indice di utilizzo max del lotto: pari alla superficie fondiaria

Pianificazione coordinata con la Provincia

Si riportano di seguito gli esiti della pianificazione coordinata:

Determinazione n. 2005/00524 del 23.02.2005;

La proposta di variante non è compatibile con gli indirizzi del Consiglio Provinciale in quanto la stessa comporterebbe un aggravamento delle condizioni generali del traffico, nel sistema insediativi e in particolare si evidenzia quanto segue:

- L'accesso all'area interessata dalla variante viene oggi previsto in un altro ambito (P.n.21), determinando inoltre una riduzione delle superfici a standards già previste; le modalità di ingresso/uscita non garantiscono una soddisfacente gestione dei flussi di traffico, infatti uno dei punti d'accesso/uscita verrebbe collocato in prossimità della "rotonda" del casello autostradale e non distante dalla fine rampa del sovrappasso dell'autostrada detto posizionamento risulterebbe ulteriormente inadeguato.

- La connessione dell'ambito mediante sottopasso all'area attigua (P.n. 21) dove è prevista la localizzazione di un outlet, sarebbe impedita o fortemente condizionata dalla previsione della terza corsia e inoltre condizionata nei tempi e nelle caratteristiche funzionale della attuazione dell'ambito.

- Per quanto concerne le destinazioni proposte, non solo per motivi di mobilità, le medesime appaiono non sufficientemente integrate nel sistema insediativo anche in ragione della separatezza assoluta dell'area in oggetto rispetto ai limitrofi insediamenti (totalmente circondata da viabilità extraurbana). L'attuale previsione di autoparco non poneva analoghi problemi in quanto le caratteristiche dei flussi di entrata/uscita sarebbero più facilmente sostenibili dal sistema viario.

- I limiti e l'inadeguatezza dell'area per la localizzazione delle proposte funzioni si evince anche dal fatto che l'insediamento viene previsto a condizione che venga realizzata quota parte di una nuova infrastruttura a nord dell'autostrada, evidenziando in tal modo la inadeguatezza del sistema infrastrutturali esistente.

Si ritiene con ciò che l'attività di Pianificazione Coordinata si sia conclusa evidenziando: la non conformità con gli indirizzi provinciali e quindi la non conformità agli obiettivi di cui all'accordo sottoscritto.

A seguito di ulteriori incontri fra Comune e Provincia quest'ultima rivedeva la prima determinazione e assumeva quella di seguito riportata a modifica della precedente.

Determinazione n. 2005/00990 del 7.04.2005;

La proposta di variante potrà essere considerata compatibile con gli indirizzi del Consiglio Provinciale a condizione che:

- La previsione dell'accesso all'area interessata dalla variante, previsto in ambito (P.n. 21), veda la compensazione della riduzione delle superfici a standards già previste ovvero la verifica dell'adeguatezza dimensionale degli stessi.

- Le modalità di ingresso/uscita garantiscano una soddisfacente gestione dei flussi di traffico, anche mediante l'eventuale realizzazione di una corsia di immissione complanare alla S.P.

- Sia accertata la coerenza con la previsione della terza corsia autostradale della previsione della viabilità di collegamento tra il P.n. 21 e l'area già destinata ad autoparco.

- Per quanto concerne le destinazioni proposte, non solo per motivi di mobilità, in sede di pianificazione attuativa e di progettazione delle infrastrutture dovrà essere garantita adeguata integrazione degli insediamenti previsti con quelli limitrofi anche in ragione della separatezza assoluta dell'area (totalmente circondata da viabilità extraurbana). La collocazione e le modalità di accesso a detta area potrebbero risentire dell'andamento del traffico autostradale in prossimità del casello.

- Si evidenzia che al fine di superare la inadeguatezza del sistema infrastrutturale esistente, l'insediamento viene previsto a condizione che venga realizzata quota parte di nuova infrastruttura a nord dell'autostrada.

Si ritiene con ciò che l'attività di Pianificazione Coordinata si sia conclusa evidenziando la possibilità di una conformità condizionata agli indirizzi provinciali e quindi di una conformità condizionata agli obiettivi di cui all'accordo sottoscritto.

Considerazioni e proposte

In merito a quanto contenuto nell'accordo di pianificazione con la Provincia si evidenzia che successivamente sono state proposte delle integrazioni che danno parziale risposta ai problemi sollevati dalla stessa Provincia in merito a:

1. Aggravamento della viabilità in considerazione delle funzioni generatrici di flussi di traffico non sostenibili dall'attuale sistema viario.

2. La realizzazione della viabilità di accesso, lato autostrada, che coinvolge il PN 21, senza che quest'ultimo preveda tale nuova viabilità.

3. Il posizionamento di una viabilità troppo vicina al sedime della futura terza corsia autostradale.

Infatti in conseguenza di quanto sopra la provincia riteneva che la proposta di variante "sarebbe in contrasto con gli indirizzi del consiglio provinciale".

Le risposte ai tre punti di cui sopra sono state date dal Comune con la dcc 31 in data 15/6/2005 con la quale si prendeva anche atto della mancanza di osservazioni.

Dall'analisi delle nuove proposte si evidenzia che le integrazioni viabilistiche vanno ad interessare un ambito di intervento di un altro piano attuativo quale è il PN 21 dell'Outlet. Sembra pertanto necessario prioritariamente modificare tale PUA laddove viene interrotta la continuità dell'area "Sc- parco gioco bambini" da una strada di attraversamento che va a servire in entrata l'area di nuova variante. È pleonastico evidenziare che tale proposta non dovrà portare ad una diminuzione delle aree a standard prescritte.

Si evidenzia poi che il parere allegato dalle Autovie Venete, quale ente gestore delle autostrade, in merito alla non interferenza con la prevista terza corsia autostradale, si riferisce alla viabilità interna all'area dell'Outlet e non alla prevista realizzazione del sottopasso con la SP 55 - via S. Maria di Campagna, per il quale invece, sicuramente esistono problemi di spostamento nel caso di realizzazione della terza corsia.

Oltre a quanto esposto si richiama l'attenzione sul fatto che all'interno delle integrazioni prodotte e controdedotte sono state presentate delle tavole con una viabilità che tuttavia, essendo diversa e coinvolgendo aree diverse rispetto alla variante adottata, non appare con questa coerente presentando un quadro di risoluzione viabilistica con notevoli discrasie temporali.

Inoltre, di recente, la delibera della giunta provinciale di Venezia n. 2007/184 del 17/7/2007 ad oggetto: "Comune di Noventa di Piave - avvio di procedura pianificazione concertata ai sensi art 15 LR 11/04" richiama una nota, facendola propria, della 3° commissione consiliare provinciale in merito alla necessità che la nuova pianificazione del Comune ponga una particolare attenzione al polo dell'Outlet in quanto sicuramente condizionante la viabilità, la mobilità, l'organizzazione territoriale delle attività terziarie e della residenza non solo in ambito comunale. Si richiama qui la considerazione ribadita dalla G P in merito alla:

"esigenza di considerare in sede di redazione del PAT, valutando anche l'organizzazione degli insediamenti esistenti e pianificati, le previsioni che potrebbero condizionare la realizzazione della terza corsia della A4 e la sua adeguata connessione al sistema viario locale".

È evidente pertanto che in questa fase le scelte della pianificazione devono essere quanto mai lungimiranti e tali da non poter prescindere da una attenta valutazione di tutti gli aspetti che coinvolgono i vari enti o gestori del pubblico servizio, e quindi si prescrive che il Comune acquisisca da Autovie Venete quale ente gestore delle autostrade il parere finalizzato ad evitare problemi di realizzazione della futura terza corsia.

Sempre in ordine alla prevista quota con destinazione commerciale va rilevato come nulla sia specificato in merito alle verifiche di cui alla LR 15/2004, richiamando le Nta una generica definizione di "complessi commerciali come definiti dall'art 5 comma 8 delle Nta".

A proposito si richiama la preliminare necessità, qualora si realizzassero strutture di vendita previste dall'art 18 LR 15/2004, di verificare quanto contenuto al comma 6° dell'art 18.

A prescindere da questa verifica si dovrà prevedere, in funzione delle future destinazioni commerciali, la quantità di spazi di sosta e standard come richiesto dalla citata LR 15/2004.

In ordine alla necessità di non compromettere la fattibilità delle opere viarie previste dagli strumenti sovra comunali e dalla possibile realizzazione della terza corsia autostradale si prescrive di prevedere la fascia di rispetto di 60 ml dal limite autostradale e di non prevedere al suo interno alcuna opera infrastrutturale. Inoltre si prescrive di acquisire sul progetto definitivo del PN 28, il parere di Autovie Venete, quale ente gestore dell'autostrada.

In ordine alla prevista strada di uscita dalla nuova area alberghiera-terziaria, si ritiene che questa sia collocata troppo a ridosso della strada di accesso al casello autostradale e pertanto si prescrive che la posizione della stessa sia rivista e prevista, eventualmente e fatte le opportune verifiche, in adiacenza alla corsia di entrata, appena a sud della fascia di rispetto autostradale di 60 ml.

Inoltre nel caso di coinvolgimento dell'ambito del PN 21 si dovrà prevedere la relativa variante interna di questo piano attuativo vigente, in modo che non vi siano scompensi di aree a standard e senza che ciò comporti variante al Prg.

il Comune valuti altresì la possibilità di non dividere l'ampia area a parco per gioco posta ad ovest del PN 21.

In sede di predisposizione dello strumento urbanistico attuativo, considerata la complessa situazione viabilistica ed infrastrutturale, nonché il tipo di traffico previsto, dovranno essere inserite delle fascie di protezione e di mitigazione della profondità minima di 20 ml dalle strada e 60 ml dall'autostrada mediante l'impiego di barriere antirumore o di verde arboreo e/o altre tecniche di ingegneria ambientale.

Si dovrà recepire il parere del Genio Civile mediante integrazione delle norme di zona.

La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte dei soggetti lottizzanti dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti).

Dovranno essere adeguati secondo le prescrizioni di cui sopra tutti gli elaborati di variante nonché la scheda del PN 28 ancorchè quella presentata sia da ritenersi non vincolante.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal CC ed evidenziate negli elaborati di progetto. Qualunque altra modifica non è da considerasi oggetto della presente variante.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Noventa di Piave (VE), descritta in premessa, sia da approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Variante Parziale- Zona D2 -settore commerciale ed alberghiero- varianti cartografiche. Solo la Tav pag 15 ter con evidenziato in campitura rossa la fascia di rispetto dall'autostrada.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 262 del 12 febbraio 2008

Comune di Peschiera del Garda (VR). Piano Regolatore Generale - Variante parziale "Laghetto del Frassino" Controdeduzioni. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Peschiera del Garda (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1796 del 19.5.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 40 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4424 del 16.03.2005, successivamente integrata con note n. 5991 e n. 12255, rispettivamente in data 28.03.2006 e in data 12.07.2006.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 9 del 31.01.2005.

La Giunta regionale con delibera n. 3324 in data 24.10.2006, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica

Regionale n. 454 del 5.10.2006.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 in data 27.12.2006, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 10.01.2007, prot. n. 585, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 16.01.2007, prot. n. 26735.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 728 del 18.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Peschiera del Garda (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 728 del 18.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tavola VA1 - spazi ad uso pubblico e sistema del verde scala 1:5.000;
- Tavola VA4 - P.R.G. zone significative del piano di valorizzazione scala 1:2.000;
- Raccolta norme d'attuazione e relazione illustrativa.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 728 del 18.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 18.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante parziale "Laghetto del Frassino", ai sensi dell'art. 46 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 705626/57.09, in data 13.12.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 18.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 728 del 18.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante parziale, "Laghetto del Frassino" - Controdeduzioni, al Piano Regolatore Generale del Comune di Peschiera del Garda (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 728 in data 18.12.2007

Premesse:

• Il Comune di Peschiera del Garda (VR). è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1769 in data 19.05.1998;

• Con deliberazione di Consiglio n. 40 del 21.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4424 in data 16.03.2005, successivamente integrata con nota 5991 in data 28.03.2006 e con ulteriore nota 12255 del 12.07.2006, acquisite agli atti della Regione rispettivamente in data 16.03.2005 Prot. 192732, in data 31.03.2006 Prot. 211855, e in data 25.07.2006 Prot. 446214;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 4 osservazioni nei termini, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 9 in data 31.01.2005, nonché 1 osservazione pervenuta fuori termini sulla quale il Comune non ha controdedotto;

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota n. R.U.0100311 del 15.12.2004 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• La variante al Piano Regolatore Generale, è stata esaminata dal Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 nella seduta del 5.10.2006, n. 454, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto.

• Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni della Giunta regionale con deliberazione n° 3324 in data 24.10.2006, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la Variante Parziale Laghetto del Frassino al Piano Regolatore, con introduzione di proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85.

• Il Comune di Peschiera del Garda (VR), con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 27.12.2006, controdeduceva alle proposte di modifica, fornendo le integrazioni richieste con queste ultime, conseguentemente trasmesse per la superiore approvazione con nota n. 585 del 10.01.2007, e acquisita agli atti della Regione in data 16.01.2007 Prot. n° 26735.

Le modifiche proposte ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85 di cui alla Dgr 1599/2006 erano le seguenti:

".. al fine di ricondurre la presente variante "Laghetto del Frassino" a contenuti e tematismi in, linea con la normativa urbanistica vigente, in quanto come tale è stata adottata, appare opportuno, proporre, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, le seguenti proposte di modifica:

1- che l'area, attualmente classificata dal Prg vigente come Zona E1.b2-Agricola di tutela ambientale - ambito del Frassino, individuata nella Tav. VA.1 - Verde pubblico di progetto, sia classificata come Fc - verde attrezzato di progetto, in ottemperanza alla Dgr n. 1769/1998, in premessa citata;

2- che l'area, attualmente individuata nella Tav. VA.1 come "Area di penetrazione - L.R. 40/84 art. 17 e Parcheggio Pubblico di Progetto", classificata dal Prg vigente come Zona E2-Agricola produttiva, sia classificata come F-Area per parcheggio, conformemente a quanto precedentemente esposto nel parere geologico. Conseguentemente il riferimento normativo all'art. 67 Zona F2 Attrezzature Collettive del Prg vigente (introdotto alla lettera C-Area di Penetrazione dell'art. 59bis) sia stralciato. Il riferimento normativo dovrà essere l'art. 71 -Zona F4: parcheggi pubblici o di uso pubblico, sempre del Prg vigente;

3- che l'area attualmente individuata nella Tav. VA. 3 come Aree funzionali all'attività ricettiva, classificata dal Prg vigente come Zona D3.1a-Attrezzature turistico-ricettive speciali, sia confermata con tale destinazione urbanistica e come campita nel Prg vigente, gli eventuali interventi sugli edifici esistenti dovranno essere conformi alle Nta e legislazione vigenti;

4- che per le rimanenti aree, diverse da quelle sopra citate, incluse nel perimetro di ambito di valorizzazione ambientale, come individuato nelle Tavole VA. 1 - VA. 2 - VA. 3, sia confermata la classificazione di Zona E1.b2-Agricola di tutela ambientale-ambito del Frassino; gli interventi in tale Zona sono quelli consentiti dalla L.R. 18 del 10.08.2006;

5- che all'interno dell'ambito del "Laghetto del Frassino" siano confermati i perimetri degli "edifici e aggregazione rurali di interesse storico", come individuati dal Prg vigente di cui alla Dgr 1769/1998;

6- Per quanto concerne le Nta, tenuto conto che, con la più volte citata Dgr 1769/1998, era stato prescritto l'introduzione di quanto disposto dall'art. 35 delle Nta del Ptrc e dalle Norme Specifiche di Tutela, dello stesso, di cui al Titolo VII, ambito n. 51. Norme Specifiche di Tutela si stralcia integralmente l'art. 59bis e si conferma l'art. 59 del Prg vigente.

In sede di controdeduzioni l'Amministrazione comunale potrà predisporre l'elaborazione di una nuova tavola di progetto ed un aggiornamento delle normative che consenta la verifica della compatibilità delle zonizzazioni e delle norme di tutela contenute nella presente variante con le previsioni del Prg vigente. Tale elaborazione potrà avvenire mediante una semplice sovrapposizione delle due tematiche progettuali fondendole in un unico elaborato o in caso di difficoltà di lettura predisponendo un'ulteriore tavola di progetto mediante la quale sia possibile individuare con certezza ogni singola variante e tutte le disposizioni normative alle quali far riferimento.

Si rileva altresì che:

1- nelle Tav. VA.2 e VA.3 l'area individuata come "Area di penetrazione - L.R. 40/84 art.17 e Parcheggio Pubblico di Progetto", non è completamente cartografata;

2- il nuovo art. 59bis, proposto dalla presente variante, nel fascicolo Norme di Attuazione, al sottotitolo "B3 Unità di Paesaggio 3 e 4", viene erroneamente fatto riferimento all'art. 52 bis - Sottozone D3.2/2: residenze turistico-alberghiere, anziché all'art. 51 - Sottozone D3.1: attrezzature alberghiere.

Pertanto gli elaborati andranno debitamente corretti in relazione a quanto sopra espresso.

In caso d'inerzia del Comune, in sede di controdeduzioni, nei tempi previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, le proposte di modifica sopra esposte si riterranno automaticamente introdotte.

Considerato che:

L'Amministrazione Comunale ha reputato condivisibili le proposte di modifica della Regione Veneto e conseguentemente non ha presentato controdeduzioni in merito.

Ritenuto comunque di verificare quanto prodotto dal comune, nei termini stabiliti dall'art. 46 della L.R. 61/85, in merito alle proposte di modifica, di cui al parere Vtr n. 454 dello 05.10.2006 SI prende atto, che l'Amministrazione con Dcc 64/2006, delibera "Di ritenere condivisibili le proposte di modifica della Regione Veneto e conseguentemente di non avere controdeduzioni da presentare."

Pur tuttavia si ritiene di ribadire la prescrizione, già riportata nel parere Vtr n. 454/2006 e non recepita negli elaborati trasmessi di controdeduzioni di cui alla Dcc 64/2006, e pertanto si prescrive:

- che all'interno dell'ambito del "Laghetto del Frassino" siano confermati i perimetri degli "edifici e aggregazione rurali di interesse storico", come individuati dal Prg vigente di cui alla Dgr 1769/1998.

Inoltre, in riferimento alle Nta, si prescrive lo stralcio dell'art. 51, come proposto nell'elaborato di controdeduzioni titolato "raccolta norme d'attuazione…", pag. 14, dalle parole: "art. 51 - sottozone d3.1a: attrezzature alberghiere", alle parole "…15 marzo 2002".

Si prescrive altresì che l'Art. 51 - Sottozone D3.1: attrezzature alberghiere, punto 8, di Prg vigente sia integrato con il seguente testo:

-all'inizio del punto 8, dopo le parole "Nella sottozona D3.1a" e prima delle parole "(Villa Consolaro)", va inserito il seguente testo "- Attrezzature turistico ricettive speciali";

-alla fine del punto 8, dopo le parole "…di piani è due." Va inserito il seguente testo: "La perimetrazione di tale zona è quella individuata in sede di variante parziale n°10 approvata con Dgr n°588 del 15 marzo 2002.".

Si prescrive anche che sulle: Tav. VA1 - spazi ad uso pubblico e sistema del verde e Tav. VA4 - 13.3 piano regolatore generale zone significative del piano di valorizzazione, in relazione alla zonizzazione D3.1a sia sostituita la dicitura "Attrezzature Alberghiere" con la seguente: "Attrezzature turistico ricettive speciali", lasciando fermi i riferimenti di Nta.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

è del parere che la variante parziale, "Laghetto del Frassino" - Controdeduzioni, al Piano Regolatore Generale del Comune di Peschiera del Garda (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Tavola VA1 - spazi ad uso pubblico e sistema del verde scala 1:5.000;

- Tavola VA4 - Prg zone significative del piano di valorizzazione scala 1:2.000;
- Raccolta norme d'attuazione e relazione illustrativa

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 263 del 12 febbraio 2008

Comune di Ponzano Veneto (TV). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto preliminare di bypass ciclopedonale sulla SP 102 Postumia Romana. Approvazione.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:.

"Il Comune di Ponzano Veneto (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2563 in data 10.5.1991, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 52 in data 29.11.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 22688 in data 17.12.2007, acquisita agli atti della Regione in data 31.12.2007.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta una osservazione alla quale il comune ha controdedotto con DCC n. 27 del 13.06.2007.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 35 del 29.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 il Dpr 8.6.2001 n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi del Dpr 327/01, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ponzano Veneto (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 35 del 29.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:
- Tavola "rt" - relazione illustrativa e tecnica
- Tavola "vu" - variante urbanistica scala 1:5000
- Tavola - eg1 - tavola d'insieme scala 1:2000
- Tavola - eg4 - sezioni scala 1:20.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 35 del 29.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 29.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 44543/57.09, in data 24.01.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 29.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 35 del 29.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ponzano Veneto (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 35 in data 29.1.2008

Premesse:

• Il Comune di Ponzano Veneto (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2563 in data 10.5.1991, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 52 in data 29.11.2006, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 22688 in data 17.12.2007, acquisita agli atti della Regione in data 31.12.2007.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa è pervenuta una osservazione alla quale il comune ha controdedotto con Dcc n. 27 del 13.06.2007.

• Si dà atto altresì che il Comune ha provveduto all'avviso

di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dpr 327/01 e che non sono pervenute osservazioni in merito.

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

• Il genio civile, con nota n. 218703/57.13 in data 17.04.2007, ha ritenuto che nulla ricorre osservare in merito alla asseverazione trasmessa relativamente alla non necessità di valutazione idraulica ai sensi della DgrV 1322/2006.

• La strada SP 102 "Postumia Romana" nel tratto Castelfranco-Faè è stata oggetto di notifica di notevole importanza ai sensi dell'art. 4 della L.1089/39.

• L'azienda Ulss 9 di Treviso, con nota n. 21.757 del 1.03.2007 ha espresso parere favorevole con indicazioni che il comune ha provveduto ad accoglierle con la delibera di consiglio n. 27/2007.

• Con delibera di giunta n. 144 del 9.10.2007, l'amministrazione comunale ha approvato l'osservazione dell'UTC intesa ad estendere il tracciato della pista ciclabile dal sottopasso sulla postumia romana fino all'intersezione tra la SP 55 e la SP 56.

Elaborati trasmessi

- n. 2 copie del progetto preliminare

Il progetto

La Soprintendenza ai Beni Archeologici ha optato per il sottopasso alla SP 102, mentre la Provincia ed il Consorzio di Bonifica Destra Piave hanno manifestato la loro indifferenza rispetto alle due soluzioni prospettate (sovrappasso).

Pertanto la soluzione scelta del sottopasso prevede un manufatto di cemento armato con sezione netta di 2,50x2,40h mt., una lunghezza complessiva di 29 ml., avendo la Provincia in programma di ristrutturare la strada con le caratteristiche del manufatto "C1" del DM 05.11.2001 per una sezione totale di 11,50 ml.

Per sottopassare il canale e la canaletta irrigua e per superare i fossi di guardia, la lunghezza prevista, sarà come detto in precedenza di 29 ml. anche per il tracciato leggermente obliquo del manufatto rispetto all'asse della strada.

La spesa complessiva totale risulta essere stata quantificata in presunti Euro 840.000,00.

Valutazioni e proposte

Dal punto di vista urbanistico non si ravvisano particolari elementi di contrasto e pertanto si ritiene l'opera ammissibile con gli elementi e le indicazioni del progetto preliminare.

Per quanto riguarda la Delibera di Giunta n. 144/2007, si condivide la soluzione progettuale proposta che peraltro non costituisce variante urbanistica in quanto la pista ciclabile ricade in sede di fascia di rispetto stradale e quindi non è oggetto di formale approvazione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ponzano Veneto (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione e che pertanto non sussistono motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01 come composta da:

- Tavola "rt" - relazione illustrativa e tecnica
- Tavola "vu" - variante urbanistica scala 1:5000
- Tavola - eg1 - tavola d'insieme scala 1:2000
- Tavola - eg4 - sezioni scala 1:200

Vanno vistati n. 4 elaborati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 264 del 12 febbraio 2008

Comune di Riese Pio X (TV). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Esecuzione sentenza Tar. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/06/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Riese Pio X (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5344 in data 26.09.1991.

Con deliberazione di Consiglio n. 33 del 28.06.2007, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale alle categorie "Residenziale", al Piano Regolatore Generale, in esecuzione alla Sentenza del Tar Veneto 444/2007 Sez. 1, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 16820 in data 05.11.2007, acquisita agli atti della Regione in data 12.11.2007, prot. 631292/57.00.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come dato atto dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.09.2007.

Direttamente in Regione non risultano pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n.17 del 23.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Riese Pio X (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 17 del 23.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo Unico contenente: Relazione; Grafici (estratti PRG scala 1:5.000 e 1:2.000, vigente e modificato); Tav. 14 - verifica del dimensionamento.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 17 del 23.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 23.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 32785 /57.09, in data 18.01.2008, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n. 11;

- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 17 del 23.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Riese Pio X (TV), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.06.2007, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 17 in data 23.01.2008

Premesse:

- Il Comune di Riese Pio X (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 5344 in data 26.09.1991.

- Con deliberazione di Consiglio n. 33 del 28.06.2007, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale alle categorie "Residenziale", al Piano Regolatore Generale, in esecuzione alla Sentenza del Tar Veneto 444/2007 Sez. 1, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 16820 in data 05.11.2007, acquisita agli atti della Regione in data 12.11.2007 prot. 631292/57.00.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni come dato atto dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.09.2007.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 82087 del 11.09.2007 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale e che nei successivi 30 giorni non sono state presentate osservazioni.

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

- Con nota del 23.11.2007 prot. 658544/57.09, la struttura Regionale ha richiesto della documentazione integrativa relativa alla Valutazione di incidenza ambientale, agli avvisi di deposito e alla certificazione del deposito della variante.

- Il Comune, con nota del 18.12.2007 prot. 19726, pervenuta alla struttura Regionale il 02.01.2008 prot. 462/57.00, ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta.

- Il Consorzio di Bonifica Bretella di Pederobba, con nota del 21.08.2007 prot. 5608, ha espresso nulla osta alla variante alle condizioni previste nella relazione geologica, cioè che le acque di pioggia siano disperse nel primo sottosuolo e/o nel sottosuolo con gli appositi dispositivi indicati.

- L'Unità periferica Genio Civile di Treviso con nota n. 467444/57.13 del 22.08.2007 ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64 del 2.02.1974 ed ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002 parere favorevole con la seguente prescrizione: "Nella progettazione delle opere dovranno essere adottate le prescrizioni suggerite nella relazione geologica redatta dal tecnico estensore".

- L'Ulss di Asolo, con parere prot. 50714 del 17.08.2007, in merito alla variante in trattazione ha espresso parere favorevole.

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 2102.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché della Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S).", risulta individuato il presente Zps "IT3240026 - Prai di Castello di Godego"

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati e documenti allegati alla Deliberazione di Consiglio n. 33 del 28.06.2007 di adozione della variante, sono i seguenti:

- Fascicolo Unico contenente: Relazione; Grafici (estratti Prg scala 1:5.000 e 1:2.000, vigente e modificato); Tav. 14 - verifica del dimensionamento.

Descrizione della variante:

Il Tar Veneto, con sentenza 444/2007 del 23.11.2006, in base al ricorso 2323/2002 dei signori Pinzin Lucia e Chevre Joseph ha annullato "in parte qua i provvedimenti impugnati, salve e riservate restano le ulteriori determinazioni della competente Autorità Amministrativa". Le motivazioni sono puntualmente descritte nel fascicolo allegato alla delibera del C.C. di adozione della variante.

Il Giudice ha chiarito nella sentenza che "per effetto della presente sentenza l'Amministrazione Comunale sarà tenuta a rideterminarsi …… tale provvedimento,in quanto modificativo della strumentazione urbanistica vigente, dovrà a sua volta essere approvato dalla Giunta regionale". Ne consegue pertanto che l'iniziativa in merito all'esecuzione della sentenza spetta al comune nei cui confronti è rivolto l'atto di diffida e messa in mora.

Il Comune con la deliberazione di Consiglio n. 33 del 28.06.2007 ha adottato una variante al Prg finalizzata ad assolvere quanto prescritto dalla sentenza del TAR, utilizzando quanto prevede la L.R. n. 18 del 10.08.2006 che ha integrato la L.R. 23.04.2004 n. 11, che consente ai comuni di adottare varianti al Prg già approvate dalla regione e annullate in sede

giurisdizionale ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato.

La variante tratta un area classificata dal vigente Prg. Zto agricola che viene classificata Zto C1.4.13. L'accesso a tale area viene consentito attraverso l'accesso agricolo già esistente, in considerazione delle prescrizioni introdotte dalla regione Veneto nell'approvare la Variante con Dgr n. 1517/2002 che così recitava: "Non dovrà essere aperto nessun nuovo accesso sulla viabilità princiapale, dovranno essere sfruttati gli accessi esistenti opportunamente allargati e sistemati".

I parametri edificatori dell'area sono quelli previsti dall'art. 5 delle Nta così di seguito esposti:

- Indice massimo densità mc/mq 0,50.
- Superficie del lottomq. 1.980, 00.
- Volume ammissibilemc. 990.
- Numero massimo alloggi n. 2.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di una singola modesta modifica che non configura l'ipotesi di variante generale poiché non incide significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. Relativamente al parere favorevole espresso da parte del Consorzio di Bonifica Bretella di Pederobba ed a quello dell'Unità periferica del Genio Civile di Treviso, in base alla L. 64 del 2.02.1974, art. 13 ed ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002, le prescrizioni in essi contenute si intendono con il presente parere recepite e fatte proprie.

3. Il servizio Geologia della Regione Veneto non ha nulla da rilevare.

4. In merito ai SIC e Zps presenti, l'apposito gruppo di esperti nominato per l'espletamento delle procedure concernenti la Valutazione di Incidenza Ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, gruppo istituito con Dgr n° 4388 del 30.12.2005 e D.G.R 1952 del 20.06.2006, ha preso atto in data 21.01.2008 n. URB/11/08 della dichiarazione del tecnico redattore della Valutazione, il quale afferma che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi per la Zps IT3240026 Prai di Castello di Godego, derivanti dalla Variante Parziale".

Si ritiene comunque di prescrivere quanto segue:

- Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di rumore, polveri e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di versamenti accidentali.

Considerato che l'area C1.4.13 si trova collocata fronte strada a nord, ed è compresa tra una Zto B quasi totalmente edificata a ovest e delle Zto C1 ad est,poste oltre uno stretto corridoio agricolo di circa 30,00 ml., si condivide la modifica proposta con le prescrizioni sopracitate, del Consorzio di Bonifica, Genio Civile, Sic/Zps nonché quelle previste dal Comune.

Osservazioni pervenute in Comune

Direttamente in Comune non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla variante in oggetto come dato atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.09.2007.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Direttamente in Regione, non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Riese Pio X (TV), adottata con Deliberazione del C.C. n. 33 del 28.06.2007 descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo Unico contenente: Relazione; Grafici (estratti Prg scala 1:5.000 e 1:2.000, vigente e modificato); Tav. 14 - verifica del dimensionamento.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 265 del 12 febbraio 2008

Comune di Valeggio Sul Mincio (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Classificazione e riclassificazione dei Centri Storici. Approvazione definitiva. Art. 46 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3245 del 23.09.1997, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 49 del 30.09.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7157 del 19.04.2004.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 8 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 9 del 19.03.2004.

La Giunta regionale con delibera n. 811 in data 28.03.2007, ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni espresse nella Valutazione Tecnica Regionale n. 53 del 7.02.2007.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 in data 05.07.2007, ha controdedotto alle proposte di modifica e in data 26.07.2007, Prot. n. 12718, ha trasmesso la deliberazione alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data 31.07.2007, Prot. n. 429550.

Le controdeduzioni sono state sottoposte all'esame del Dirigente della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 15 del 23.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 15 del 23.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

1 - Schede integrative.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 15 del 23.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 23.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando definitivamente la variante "Classificazione e riclassificazione dei Centri Storici", al Piano Regolatore Generale del Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), ai sensi dell'art. 46 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 32785/57.09, in data 18.01.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 23.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 15 del 23.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante "Classificazione e riclassificazione dei Centri Storici" al Piano Regolatore Generale del Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 15 in data 23.01.2008

Premesse:

- Il Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3245 in data 23.09.1997 e successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 49 in data 30.09.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7157 in data 19.04.2004, acquisita agli atti della Regione in data 10.05.2004, prot. n. 318178.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute 8 osservazioni, cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 9 in data 19.03.2004.

- La variante è stata sottoposta all'esame della Valutazione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 53 dello 07.02.2007 con 4 voti favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto. Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni della Giunta regionale con deliberazione n. 811 in data 28.03.2007, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la Variante "Classificazione e riclassificazione dei Centri Storici",al Piano Regolatore, con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e con proposte di modifica, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985.

- Successivamente il Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 5.07.2007, controdeduceva alle proposte di modifica, fornendo le integrazioni richieste con queste ultime, conseguentemente trasmesse per la superiore approvazione con nota n. 12718 del 26.07.2007, e acquisita agli atti della Regione in data 31.07.2007 Prot. n. 429550.

Visti gli elaborati trasmessi:

- Relazione di controdeduzione;

- Schede integrative;

Le modifiche proposte ai sensi dell'art. 46 L.R. 61/85 di cui alla Dgr 1599/2006 erano le seguenti:

Relativamente alla modifica del grado di protezione ora "4", il quale prevede la demolizione senza ricostruzione che ammette però la straordinaria manutenzione, è necessario considerare che per quei casi, in cui la variante prevede di passare dal G.P. 4 al G.P. 3, non sempre le caratteristiche dell'edificio sono tali da poter consentire la demolizione e ricostruzione. In questi casi pertanto, si propone, ai sensi dell'art. 46, proposte di modifica, un grado di tutela maggiore, come meglio riportato nella tabella che segue.

Nel caso il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, le proposte di modifica, relative ai gradi di protezione, si intendono automaticamente introdotte.

Va ricordato che per gli eventuali edifici vincolati ex L. 1089/39, con decreto di vincolo, rispetto al grado d'intervento assegnato prevale quanto previsto dal decreto di vincolo stesso. Sia per i suddetti edifici che relativamente a quelli vincolati ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4, 11 dell'ex legge 1089/39 e degli articoli 26 e 27 del R.D. 363/13 (trasfusi prima nel D.Lgs. 490/99 e poi nel D.Lgs. 42/04), dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.

Si ritiene necessario precisare che, per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei C.S. o comunque oggetto della presente variante, siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni.

Nel complesso si ritengono condivisibili i nuovi gradi di protezione assegnati agli edifici, eccezione fatta per quelli riportati nella tabella che segue, per i quali le loro caratteristiche impongono gradi di maggiore tutela; per altri edifici si ritiene invece necessario mantenere il grado 4 in quanto dissonanti rispetto al contesto.

Si propone pertanto, ai sensi dell'art. 46 della LR 61/85, di modificare i gradi di protezione come segue:

Località Borghetto

(omissis) schede

Capoluogo

(omissis) schede

Località Santa Lucia

(omissis) schede

Località Foroni

(omissis) schede

Per la Località Foroni, si evidenzia quanto segue:

1-Gli edifici contrassegnati con asterisco non sono accompagnati da scheda e pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, si propone la loro classificazione con grado di tutela maggiore, G.P.1.

2-Si rileva che, all'interno della Tav. 13.3.c - T7, per un solo edificio è prevista la riclassificazione da grado 4 a grado 3. Non essendo accompagnato da schedatura, si propone, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, lo stralcio della previsione e la riconferma del G.P.4.

In sede di controdeduzioni, per quanto riferito ai Punti 1 e 2, il Comune potrà predisporre apposita schedatura che dimostri la congruità dei gradi proposti con la presente variante.

Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, le proposte di modifica, relative ai gradi di protezione, si intendono automaticamente introdotte.

Località Marchi

(omissis) schede

Per la Località Marchi, si evidenzia quanto segue:

1-Gli edifici contrassegnati con asterisco non sono accompagnati da scheda e pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, si propone la loro classificazione con grado di tutela maggiore, G.P.1.

In sede di controdeduzioni, per quanto riferito al Punto 1, il Comune potrà predisporre apposita schedatura che dimostri la congruità dei gradi di cui alla presente variante.

Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, le proposte di modifica, relative ai gradi di protezione, si intendono automaticamente introdotte.

Località Mazzi

(omissis) schede

Per la Località Mazzi, si evidenzia quanto segue:

1-Gli edifici contrassegnati con asterisco non sono accompagnati da scheda e pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, si propone la loro classificazione con grado di tutela maggiore, G.P.1.

In sede di controdeduzioni, per quanto riferito ai Punti 1, il Comune potrà predisporre apposita schedatura che dimostri la congruità dei gradi di cui alla presente variante.

Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, le proposte di modifica, relative ai gradi di protezione, si intendono automaticamente introdotte.

Località Monte Borghetto

(omissis) schede

Per la Località Monte Borghetto, si evidenzia quanto segue:

1-Gli edifici contrassegnati con asterisco non sono accompagnati da scheda e pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, si propone la loro classificazione con grado di tutela maggiore, G.P.1.

In sede di controdeduzioni, per quanto riferito al Punto 1, il Comune potrà predisporre apposita schedatura che dimostri la congruità dei gradi di cui alla presente variante.

Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, le proposte di modifica, relative ai gradi di protezione, si intendono automaticamente introdotte.

Località Remelli

(omissis) schede

Per la Località Remelli, si evidenzia quanto segue:

1-Gli edifici contrassegnati con asterisco non sono accompagnati da scheda e pertanto, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, si propone la loro classificazione con grado di tutela maggiore, G.P.1.

In sede di controdeduzioni, per quanto riferito ai Punti 1, il Comune potrà predisporre apposita schedatura che dimostri la congruità dei gradi di cui alla presente variante.

Qualora il Comune non controdeduca nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 46 della L.R. 61/85, le proposte di modifica, relative ai gradi di protezione, si intendono automaticamente introdotte.

Considerato che:

l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di controdedurre alle proposte di modifica, espresse dalla Commissione Tecnica Regionale, condividendo la delimitazione del centro storico Capoluogo-Borghetto secondo l'Atlante dei Centri Storici, come proposto dalla Regione, e provvedendo alla classificazione e schedatura dei nuovi edifici interessati come sotto riportato:

Controdeduzioni del Comune
N° edificio/grado
All'edificio 1 viene assegnato GP1.
All'edificio 2 viene assegnato GP1.
All'edificio 3 viene assegnato GP1.
All'edificio 4 viene assegnato GP4.
All'edificio 5 viene assegnato GP4.
All'edificio 6 viene assegnato GP1.
All'edificio 7 viene assegnato GP2.
All'edificio 8 viene assegnato GP4.
All'edificio 9 viene assegnato GP4.
All'edificio 10 viene assegnato GP4.
All'edificio 11 viene assegnato GP3.
All'edificio 12 viene assegnato GP1.
All'edificio 13 viene assegnato GP2.
All'edificio 14 viene assegnato GP1.

In merito alle variazioni dei gradi di protezione degli edifici ubicati nei centri storici, introdotte con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, il Comune ha predisposto la schedatura degli edifici contrassegnati con asterisco, prima sprovvisti, ed ha assegnato loro un grado di protezione.

Gli edifici già schedati, di cui la Regione ha proposto una revisione del grado di protezione, sono stati oggetto di nuova analisi. Per questi, in alcuni casi, si propone l'aggiunta nelle relative schede di note a salvaguardia di specifici elementi originari di pregio e dei paramenti esterni.

Località Borghetto

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
N° edificio/grado	N° edificio/grado	N° edificio/grado
7/GP3	7/GP1	7/GP2 in analogia con gli altri edifici limitrofi costituenti un pregevole complesso di mulini a palmenti.

Capoluogo

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
5/GP3	5/GP1	5/GP2 perché c'è la scheda??? ERRORE in analogia con l'edificio principale di cui costituisce pertinenza consolidata.
29/GP3 31/GP3	29/GP1 31/GP1	29/GP2 e 31/GP2 in quanto pertinenze di minor pregio architettonico rispetto Villa Maffei (GP1) e tuttavia costituenti elementi consolidati della corte. Gli edifici sono caratterizzati da forometria regolare da salvaguardare. Prescrizione inserita nella scheda.
117/GP3	117/GP1	117/GP2 in quanto parte di un impianto a corte, ma di modesto pregio architettonico.
205/GP3	205/GP1	205/GP2 in analogia con l'edificio principale di cui costituisce pertinenza.
232/GP3	232/GP1	232/GP3 in coerenza con gli edifici limitrofi analogamente ristrutturati di recente. L'edificio è caratterizzato da forometria regolare e contorni da salvaguardare. Prescrizione inserita nella scheda.

Località Santa Lucia

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
N° edificio/grado	N° edificio/grado	N° edificio/grado
1/GP3	1/GP1	1/GP1

Località Foroni

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
N° edificio/grado	N° edificio/grado	N° edificio/grado
1/GP3	1/GP1*	1/GP4 in quanto trattasi di superfetazione
2/GP3 3/GP3 4/GP3	2/GP1* 3/GP1* 4/GP1*	2/GP2 - 3/GP2 - 4/GP2 in quanto edifici in linea, di impianto tradizionale.
5/GP3	5/GP1	5/GP2 in quanto elemento consolidato della corte.
6/GP2 7/GP2	6/GP1 7/GP2	6/GP2 e 7/GP2 per analogia e caratteri architettonici simili al fabbricato principale posto a nord, facente parte della stessa corte. Gli edifici presentano caratteri tipologici ed estetici pregevoli: forometria, arco a tutto sesto e tessitura muraria da salvaguardare. Prescrizione inserita nella scheda.

Località Marchi

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
N° edificio/grado	N° edificio/grado	N° edificio/grado
1/GP3	1/GP1*	1/GP4 in quanto superfetazione.
2/GP3	2/GP1*	2/GP2 in analogia con gli edifici adiacenti (3,4,5 e 6)
3/GP3	3/GP1*	3/GP2 in quanto l'edificio presenta caratteri tipologici ed estetici pregevoli, arco a sesto ribassato da salvaguardare.
4/GP3	4/GP1	4/GP2 in analogia con gli altri edifici in linea di impianto catastale austriaco. Allegata scheda con individuazione fotografica aggiornata.
5/GP2	5/GP1	5/GP2 in analogia con gli altri edifici in linea di impianto catastale austriaco. Allegata scheda con individuazione fotografica aggiornata. L'edificio è caratterizzato da forometria regolare e contorni da salvaguardare. Prescrizione inserita nella scheda.
6/GP2	6/GP1	6/GP2 in analogia con gli altri edifici in linea di impianto catastale austriaco. Allegata scheda con individuazione fotografica aggiornata. L'edificio è caratterizzato da forometria regolare. Prescrizione inserita nella scheda.

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
13/GP4 14/GP4	13/GP1* 14/GP1*	13/GP4 e 14/GP4 in quanto superfetazioni.
15/GP3	15/GP1*	15/GP3
16/GP3	16/GP1*	16/GP3
17/GP3 18/GP3	17/GP1* 18/GP1*	17/GP2 e 18/GP2 in quanto annessi agricoli consolidati compresi in una corte classificata GP/2
19/GP3	19/GP1*	19/GP2 in quanto annesso agricolo consolidato compreso in una corte classificata GP2. Viene ridefinita la sagoma dell'edificio a seguito di rilievo più dettagliato.
20/GP3	20/GP1*	20/GP4 in quanto superfetazione. Viene ridefinita la sagoma dell'edificio a seguito di rilievo più dettagliato
Non oggetto di proposte di modifica		NUOVA SCHEDA 21/GP2.
22/GP3 23/GP3 24/GP3 25/GP3	22/GP1* 23/GP1* 24/GP1* 25/GP1*	22/GP2, 23/GP2, 24/GP2 e 25/GP2 in quanto edifici in cortina di impianto consolidato.
26/GP3	26/GP1*	26/GP2 L'edificio viene suddiviso in 26/GP2 e 27/GP2 in quanto costituito da due unità immobiliari diverse comunque consolidate.
27/GP3	27/GP1*	L'edificio 27/GP3 adottato dal Comune viene schedato col numero in 29/GP4, in quanto superfetazione, per correggere la sequenzialità numerica (nell'elenco mancava l'edificio 29).
28/GP3	28/GP1*	28/GP4 in quanto superfetazione
		29 GP/4 in quanto superfetazione (vedi 27/GP3)
30/GP4	30/GP1*	30/GP2 in quanto annesso caratteristico dell'edificio 31.
31/GP3	31/GP1	31/GP2 in quanto residenza rurale con caratteri tipologici ed estetici pregevoli. Si allega la scheda.

Località Mazzi

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
N° edificio/grado	N° edificio/grado	N° edificio/grado
1/GP3	1/GP1*	1/GP3
2/GP3	2/GP1*	2/GP3
3/GP3	3/GP1*	3/GP3
4/GP2	4/GP1*	4/GP4 in quanto superfetazione.
12/GP3	12/GP1*	12/GP3
13/GP3	13/GP1*	13/GP3
14/GP3	14/GP1*	14/GP3
16/GP3	16/GP1*	16/GP3
17/GP3	17/GP1*	17/GP3
18/GP3 19/GP3	18/GP1* 19/GP1*	Gli edifici sono stati erroneamente inseriti nel Centro Storico, sono stalle di recente costruzione avulse dal contesto e pertanto sono state stralciate. Si allega documentazione fotografica.
21/GP3	21/GP1*	21/GP2 in quanto edificio annesso all'impianto principale e consolidato.
22/GP3	22/GP1*	22/a GP2 L'edificio 22/GP3 adottato dal Comune viene suddiviso in 22a/GP2 e 22b/GP3. L'edificio 22a è annesso all'impianto principale e consolidato mentre l'edificio 22b non è organicamente inserito nell'impianto.
26/GP2	26/GP1*	26/GP2
27/GP3	27/GP1*	27/GP2 in analogia con gli edifici adiacenti.
30/GP4	30/GP1*	30/GP3 in quanto annesso all'edificio 27.
31/GP3 32/GP3	31/GP1* 32/GP1*	31/GP2 e 32/GP2 in quanto tipologicamente consolidati.
33/GP3 34/GP3	33/GP1* 34/GP1*	33/GP4 e 34/GP4 in quanto superfetazioni.
35/GP3 36/GP3	35/GP1* 36/GP1*	35/GP2 e 36/GP2 in quanto edifici tipici di una corte rurale.
37/GP3 38/GP3 39/GP3	37/GP1* 38/GP1* 39/GP1*	Gli edifici 37, 38 e 39 sono stati stralciati perché non più esistenti.

Località monte borghetto

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
N° edificio/grado	N° edificio/grado	N° edificio/grado
1/GP4	1/GP1*	1/GP2 Viene aggiornata la sagoma dell'edificio con l'aggiunta del porticato di recente ristrutturato.
2/GP3	2/GP1*	2/GP2 in quanto edificio correttamente ristrutturato.
3/GP3	3/GP1*	3/GP4 in quanto superfetazione.
5/GP3	5/GP1*	5/GP3
6/GP3	6/GP1*	6/GP4 in quanto superfetazione.
7/GP2	7/GP1	7/GP2 per analogia con gli edifici limitrofi.
8/GP3	8/GP1*	8/GP4 in quanto superfetazione.

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
10/GP4	10/GP1*	10/GP3 in quanto volumetria recuperabile.
14/GP	14/GP1*	14/GP3
15/GP	15/GP1*	15/GP3
16/GP3	16/GP1*	16/GP3
17/GP3 18/GP3	17/GP1* 18/GP1*	17/GP2 e 18/GP2 in quanto annessi rustici di impianto consolidato.
19/GP3	19/GP1*	19/GP3
20/GP3	20/GP1*	20/GP3
21/GP2 22/GP2	21/GP1 22/GP1	Si confermano 21/GP1 e 22/GP1 proposti dalla Regione in quanto edifici di pregio architettonico. Gli edifici sono caratterizzati da forometria regolare e contorni da salvaguardare. Tale prescrizione sarà inserita nelle schede.
23/GP4	23/GP1*	23/GP4 in quanto superfetazione.
25/GP3	25/GP1*	25/GP3
26/GP3	26/GP1*	26/GP3
27/GP3	27/GP1*	27/GP3
28/GP2 29/GP2	28/GP1 29/GP1	Si confermano 28/GP2 e 29/GP2 adottati dal Comune in analogia all'edificio 30 contiguo. Gli edifici sono caratterizzati da forometria regolare e contorni da salvaguardare. Tale prescrizione sarà inserita nelle schede.
30/GP2	30/GP1*	30/GP2
31/GP4	31/GP1*	31/GP2in quanto annesso consolidato dell'edificio principale.
32/GP3	32/GP1*	32/GP2 in quanto edificio in linea di impianto consolidato.
33/GP4	33/GP1*	33/GP3 in quanto edificio integrato al 32.
34/GP3	34/GP1*	34/GP4 in quanto superfetazione.
35/GP3	35/GP1*	35/GP3
36/GP3	36/GP1*	36/GP4 in quanto superfetazione.
37/GP3	37/GP1*	37/GP3
38/GP3	38/GP1*	38/GP2 in quanto edificio consolidato.
39/GP4 40/GP4 41/GP4	39/GP1* 40/GP1* 41/GP1*	39/GP4, 40/GP4 e 41/GP4 come adottati dal Comune in quanto superfetazioni.
42/GP3	42/GP1*	42/GP3

Località Remelli

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
N° edificio/grado	N° edificio/grado	N° edificio/grado
3/GP2	3/GP1	3/GP2 in analogia con gli edifici adiacenti. Si propone il mantenimento dei contorni e dei fori. Prescrizione sarà inserita in scheda.
4/GP3	4/GP1*	L'edificio 4/GP3 adottato dal Comune viene suddiviso in 4a/GP2 e 4b/GP3 in quanto costituito da due unità immobiliari di tipologia diversa. L'edificio 4a/GP2 presenta caratteristiche architettoniche analoghe a 3/GP2
5/GP4 6/GP4	5/GP1* 6/GP1*	5/GP4 e 6/GP4 adottati dal Comune in quanto superfetazioni.
7/GP3	7/GP1*	7/GP2 in quanto elemento consolidato del nucleo rurale.
8/GP3	8/GP1*	8/GP3 in quanto annesso all'edificio 7.
9/GP4 10/GP4	9/GP1* 10/GP1*	9/GP4 e 10/GP4 adottati dal Comune in quanto superfetazioni.
12/GP3	12/GP1*	12/GP2 in quanto l'edificio presenta caratteri tipologici ed estetici pregevoli.
13/GP2	13/GP1	13/GP2 adottato dal Comune in quanto seppur edificio di pregio presenta caratteristiche analoghe agli edifici adiacenti e di contrada limitrofi aventi GP2. L'edificio è caratterizzato da forometria regolare e contorni da salvaguardare. Tale prescrizione sarà inserita nella scheda.
14/GP3	14/GP1*	14/GP2 in quanto edificio costituente l'originario impianto dell'aggregato.
15/GP2 16/GP2 17/GP2	15/GP1 16/GP1 17/GP1	15/GP2, 16/GP2 e 17/GP2 adottati dal Comune in quanto aventi caratteristiche analoghe agli edifici di contrada con GP2 limitrofi. Sono edifici caratterizzati da forometria regolare e contorni da salvaguardare. Prescrizione inserita in schede.
Non oggetto di proposte di modifica		NUOVA SCHEDA L'edificio 22 (già schedato) è stato rinominato 22a allo scopo di inserire l'edificio 22b. All'edificio 22b viene assegnato 22/GP4 in quanto superfetazione. L'edificio è stato censito in quanto precedentemente non schedato.
Non oggetto di proposte di modifica		NUOVA SCHEDA L'edificio 24/GP2 è stato diviso in 24a/GP2 e 24b/GP2 in quanto edifici con diversa destinazione. Si fornisce schedatura aggiornata in quanto ridefiniti nella loro sagoma a seguito di rilievo più dettagliato
25/GP2	25/GP1	25/GP2 in analogia con gli edifici adiacenti. L'edificio presenta una forometria regolare e contorni decorativi da conservare. Tale prescrizione sarà inserita nella scheda.
26/GP2	26/GP1	L'edificio 26/GP2 è stato diviso in 26a/GP3 e 26b/GP3 in quanto di diversa tipologia. Si forniscono le schede aggiornate con sostituzione delle foto erroneamente fornite.
27/GP3	27/GP1*	27/GP4 in quanto superfetazione.
28/GP3	28/GP1*	Si modifica 28/GP3 adottato dal Comune in 28a/GP2 in quanto elemento consolidato del nucleo rurale.
Non oggetto di proposte di modifica		All'edificio 28b viene assegnato 28b/GP2. in quanto elemento consolidato del nucleo rurale.
29/GP3	29/GP1*	29/GP2 in quanto annesso rurale di pregevole fattura per la forometria regolare, i contorni e il campaniletto sul tetto.

Classificazione proposta	Proposta di modifica regione	Classificazione proposta con controdeduzioni
N° edificio/ grado	N° edificio/ grado	N° edificio/grado
31/GP2 32/GP2	31/GP1 32/GP1	Si confermano 31/GP2 e 32/GP2 adottati dal Comune in analogia con quanto proposto per edifici analoghi. Sono fabbricati caratterizzati da forometria regolare con contorni in rilievo da conservare. Tale prescrizione sarà inserita nelle schede.
34/GP4	34/GP1*	34/GP4 in quanto superfetazione. Viene inoltre modificata la sagoma per attribuire più omogeneamente i gradi di protezione.
35/GP2	35/GP1	35/GP2 in analogia con gli edifici adiacenti. L'edificio è caratterizzato da finestre semicircolari con contorni in mattoni da conservare. Tale prescrizione sarà inserita nella scheda.
36/GP2	36/GP1	36/GP2 in analogia con gli edifici adiacenti. L'edificio è caratterizzato da forometria regolare e contorni decorativi da conservare. Tale prescrizione sarà inserita nella scheda.
39/GP2	39/GP1	39/GP2 L'edificio rappresenta unitamente agli edifici 40a/GP2 e 40b/GP2 il lato abitativo di un impianto a corte che è caratterizzato da elementi architettonici analoghi per epoca e impianto a quelli limitrofi classificati con GP2. Sono edifici con caratteristiche da tutelare costituite da forometria regolare, contorni in tufo e modiglioni di gronda. Tale prescrizione sarà inserita nella scheda.
40/GP2	40/GP1	L'edificio 40/GP2 è stato diviso in 40a/GP2 e 40b/GP2 in quanto costituito da due unità immobiliari. Gli edifici rappresentano unitamente all'edificio 39 il lato abitativo di un impianto a corte e sono caratterizzati da elementi architettonici analoghi per epoca e impianto a quelli limitrofi classificati con GP2. Si allegano schede aggiornate.
41/GP2	41/GP1	41/GP2 Comune in quanto edificio annesso alla corte rurale.
42/GP3	42/GP1*	42/GP2 in quanto edificio annesso alla corte rurale storica
43/GP3	43/GP1*	43/GP2 in quanto annesso rustico della corte rurale storica, dotato di pregevole porticato con archi a tutto sesto da salvaguardare.
44/GP3	44/GP1*	44/GP3
45/GP3	45/GP1*	45/GP3
46/GP3	46/GP1*	46/GP2 in quanto annesso all'edificio 47.
47/GP3	47/GP1*	47/GP2 in quanto annesso rustico con pregevole forometria.
48/GP3	48/GP1*	48/GP3
49/GP4 50/GP4	49/GP1* 50/GP1*	49/GP4 e 50/GP4 in quanto superfetazioni.
51/GP3	51/GP1	51/GP2 in quanto annesso rustico della corte rurale storica, ed in analogia al grado di protezione degli edifici principali. L'edificio è dotato di pregevole forometria con finestre semicircolari e circolari, porte ad arco ribassato con contorni in mattoni da salvaguardare. Tale prescrizione sarà inserita nella scheda.
52/GP4	52/GP1*	52/GP4 in quanto superfetazione.
56/GP3	56/GP1*	56/GP2 in quanto edificio costituente l'originario impianto dell'aggregato.
59/GP4	59/GP1*	59/GP4 in quanto superfetazione.
60/GP2	60/GP1	60/GP2
Non oggetto di proposte di modifica.		62/GP2 è stato ridefinito nella sagoma. Si allega scheda aggiornata.
63/GP3	63/GP1*	63/GP2 in quanto edificio annesso all'originario impianto dell'aggregato.
64/GP2	64/GP1*	64/GP3 in quanto edificio facente parte della cortina edilizia senza particolare pregio.
65/GP3	65/GP1*	65/GP2 in quanto annesso all'edificio 67.
66/GP4	66/GP1*	66/GP1 in quanto caratteristico edificio di culto popolare.
67/GP3	67/GP1*	67/GP2 in quanto edificio annesso all'originario impianto dell'aggregato.
68/GP3	68/GP1*	68/GP3
69/GP3	69/GP1*	69/GP2 in quanto elemento consolidato del nucleo rurale.
70/GP4	70/GP1*	70/GP4 in quanto superfetazione.
71/GP3	71/GP1*	71/GP3 con recupero del 50% della cubatura all'interno dell'area di sedime.
74/GP3	74/GP1*	74/GP3
75/GP3	75/GP1*	75/GP3
76/GP3 77/GP3	76/GP1* 77/GP1*	Gli edifici 76 e 77 sono stati erroneamente inseriti nel perimetro del centro storico, come definito dall'Atlante Regionale, sono laboratori artigianali, depositi e autorimesse di recente costruzione avulse dal contesto e pertanto sono stati stralciati (vedi foto).
78/GP4	78/GP1*	78/GP3 in quanto elemento consolidato.
79/GP4	79/GP1*	79/GP4 in quanto superfetazione.
83/GP3	83/GP1*	83/GP2 in quanto annesso rustico della corte rurale storica.
84/GP4	84/GP1*	84/GP4 in quanto superfetazione.
85/GP3	85/GP1*	85/GP2 in quanto annesso rustico della corte rurale storica.
86/GP2	86/GP1	86/GP2 L'edificio avente caratteristiche analoghe ad altri edifici precedentemente classificati con GP2 è caratterizzato da forometria regolare, contorni decorativi e porta ad arco da conservare. Prescrizione inserita in scheda.
87/GP2	87/GP1	87/GP2 L'edificio analogamente a 86 presenta caratteristiche analoghe ad altri edifici precedentemente classificati con GP2 è caratterizzato da una forometria regolare da conservare. Tale prescrizione sarà inserita nella scheda.
88/GP3	88/GP1*	88/GP3 in quanto annesso di minor pregio della corte rurale.
89/GP4	89/GP1*	89/GP4 in quanto superfetazione.
90/GP3 91/GP3	90/GP1* 91/GP1*	90/GP3 in quanto annessi di minor pregio della corte rurale.
92/GP3 93/GP3	92/GP1* 93/GP1*	92/GP4 e 93/GP4 in quanto superfetazioni.
94/GP3	94/GP1*	94/a GP3 è stato diviso in 94a/GP3 e 94b/GP3 per una migliore individuazione tipologica.
95/GP3	95/GP1*	95/GP2 in quanto elemento consolidato del nucleo rurale.

In merito alle controdeduzioni fornite dal Comune si ritiene di dover precisare quanto segue:

Verificato quanto prodotto e motivato dal comune nei termini stabiliti dall'art. 46 della L.R. 61/85, di cui alla Dgr n. 811/2007 si condivide quanto proposto da parte dell'Amministrazione, in sede di controdeduzioni, con le eccezioni sotto riportate.

Per le Schede in Località Marchi nn. 18 - 19 - 26 e in Località Remelli n. 46, si prescrive che il Grado di protezione sia definito come GP/3, anziché GP/2 come proposto dal comune, in quanto più coerente con le caratteristiche degli edifici in esse contenute.

Inoltre, in relazione alle Schede predisposte per la località Borghetto, pur essendo le medesime fondamentalmente condivisibili, anche per quanto riguarda i Gradi di Protezione assegnati ai vari edifici, esse non possono essere approvate in quanto non è stata esperita la procedura di pubblicazione, come previsto dall'art. 42 della L.R. 61/85.

Altresì le medesime non erano oggetto, nel parere Vtr 53/2007 (Dgr 811/2007), di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, ma bensì per la località Borghetto erano stata date solo prescrizioni ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85 indicando anche le tipologie di interventi consentiti.

Pertanto le medesime schede di "Capoluogo-Borghetto" dal n. 1 al n. 14 sono stralciate.

Eguale ragionamento vale per le schede sotto citate in quanto, ancorché condivisibili, riguardano edifici non oggetto di proposte di modifica:

Località Remelli

Non oggetto di proposte di modifica		NUOVA SCHEDA L'edificio 22 (già schedato) è stato rinominato 22a allo scopo di inserire l'edificio 22b. All'edificio 22b viene assegnato 22/GP4 in quanto superfetazione. L'edificio è stato censito in quanto precedentemente non schedato.
Non oggetto di proposte di modifica		NUOVA SCHEDA L'edificio 24/GP2 è stato diviso in 24a/GP2 e 24b/GP2 in quanto edifici con diversa destinazione. Si fornisce schedatura aggiornata in quanto ridefiniti nella loro sagoma a seguito di rilievo più dettagliato
Non oggetto di proposte di modifica.		NUOVA SCHEDA All'edificio 28b viene assegnato 28b/GP2. in quanto elemento consolidato del nucleo rurale.
Non oggetto di proposte di modifica.		NUOVA SCHEDA 62/GP2 è stato ridefinito nella sagoma. Si allega scheda aggiornata.

Pertanto le schede di: - Località "Remelli" n. 22b - 24b -28b - 62 sono stralciate.

Per la scheda Località Marchi n. 21/GP2, ancorché non oggetto di proposte di modifica, si prende atto che è stata presentata per correggere un mero errore di rappresentazione fotografica, che non era corrispondente al reale edificio, pertanto la si condivide prescrivendo il mantenimento della scheda originaria, come adottata con delibera D.C.C. n. 49/03, con la sola introduzione delle nuove foto.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante "Classificazione e riclassificazione dei Centri Storici" al Piano Regolatore Generale del Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 con le prescrizioni e gli stralci sopra citati e come composta da:

1 - Schede Integrative.

Vanno vistati n. 1 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 266 del 12 febbraio 2008

Comune di Venezia. Piano Regolatore Generale alla Città Antica. Variante parziale relativa agli standard urbanistici. Eliminazione del vincolo per un edificio destinato ad "Attrezzature per l'Istruzione". Approvazione - Art. 44 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Venezia, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Dpr in data 17.12.1962, successivamente modificato.

Il Comune di Venezia è dotato di Variante al P.R.G. per la Città Antica, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 106 del 7.12.1999, il suddetto strumento è conforme alla L.R. 80/80 ed è adeguato al P.A.L.A.V. "Piano di Area della Laguna e Area Veneziana";

La variante per la Città Antica relativa agli Standard urbanistici, approvata con Dgr 3527 del 17.12.2001 pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 22.01.2002 è in vigore dal 22.02.2002.

Con deliberazione di Consiglio n. 136 del 18.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante allo strumento relativo agli standard, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 118818 del 24.03.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni e di ciò il Consiglio Comunale ne ha preso atto con Deliberazione n. 60 del 14.02.2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 403 del 18.07.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 08.11.2007, e della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, che ha espresso parere favorevole con voto n. 2/3193 del 15.01.2008, conformemente al citato parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1), della Seconda Commissione Consiliare (Allegato B) e della Commissione per la Salvaguardia di Venezia (Allegato C). La Valutazione Tecnica Regionale n. 403 del 18.07.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, della Seconda Commissione Consiliare e della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Fascicolo denominato Allegato "A" contenente Relazione, Tabelle Standard, Tav. 1.b, Standard Urbanistici, Estratto Vigente e Variante.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 403 del 18.07.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 18.07.2007;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto ai sensi dell'art. 44 della L.r. 27.06.1985. n. 61;
- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 400093/57.09, in data 13.07.2007, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 18.07.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 403 del 18.07.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 44 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 403 in data 18.07.2007

Premesse:

• Il Comune di Venezia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.PR. in data 17.12.1962;

• Il Comune di Venezia è dotato di Variante al Prg per la Città Antica, approvata con Dgr n. 3987 del 9.11.1999, pubblicata sul B.U.R. n. 106 del 7.12.1999;

il suddetto strumento urbanistico è conforme alla L.R. 80/80 ed è adeguato al Palav "Piano di Area della Laguna e Area Veneziana";

• La Variante per la Città Antica di Venezia relativa agli Standard urbanistici, approvata con Dgr 3527 del 17.12.2001 pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 22.01.2002 è in vigore dal 22.02.2002.

• Con deliberazione di Consiglio n. 136 in data 18.10.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante allo strumento relativo agli standard, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 118818 in data 24.03.2005, acquisita agli atti della Regione in data 31.03.2005.

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 2718 del 17.1.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni. Il Comune ha preso atto della non presentazione di osservazioni con deliberazione di Consiglio n. 60 del 14.02.2005.

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 280690 del 9.07.2004 ha asseverato che la Variante Parziale non comporta trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico;

• il Genio Civile di Venezia con nota n. 543025/46.10 del 11.08.2004 ha preso atto della non alterazione del regime idraulico del territorio.

• Pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Visti gli elaborati trasmessi:

La variante consiste nella rimozione del vincolo a standard "aree per l'istruzione" in corrispondenza all'edificio della Scuola elementare privata I. Lambertini proprietà della Congregazione della Suore Domenicane della Beata Imelda.

La Congregazione è proprietaria di una unità immobiliare all'interno di un complesso edilizio posto in Venezia, Cannaregio 5536, prospiciente S.Cancian.

L' unità immobiliare è stata utilizzata dalle suore della Congregazione ad uso scuola elementare privata dal 1956.

A seguito di una verifica sulla possibilità di procedere ad un adeguamento alle specifiche normative per proseguire l'attività di scuola elementare, è emersa l'impossibilità di poter intervenire strutturalmente sull'edificio, poiché si sarebbe dovuta ridurre la capacità di accoglienza, rendendo impossibile la conclusione del ciclo di studi elementari. La scuola risultava comunque sprovvista di spazi per attività complementari e per l'educazione fisica.

L'attività di scuola elementare risulta definitivamente chiusa dal giugno 2003 e la proprietà ha proceduto alla richiesta di rimozione del vincolo a "Standard di Quartiere per l'Istruzione Elementare" con specifica nota nel febbraio del 2004.

In risposta ha tale richiesta l'Assessore alla Pubblica Istruzione e gli uffici della Direzione Centrale Politiche Sociali,

Educative e Sportive del Comune di Venezia hanno espresso parere favorevole " in quanto l'immobile non riveste interesse ad uso scolastico sia perché la struttura non risponde alle vigente norme di sicurezza, sia perché il trend demografico ipotizzato nei prossimi anni, confrontato con la disponibilità di posti nelle scuole elementari del territorio, non sembra delineare una situazione di carenza di spazi per i prossimi anni"; tale parere favorevole è stato confermato all'adozione della variante in oggetto in quanto la vicina Scuola Elementare "G.Gallina" in fase di ampliamento, è in grado di soddisfare la domanda di scuola elementare.

L'Amministrazione ha pertanto ravvisato l'opportunità di rimuovere il vincolo a standard su parte dell'edificio sopra individuato per non incorrere nell'attivazione di procedure di acquisizione o di esproprio dell'immobile oppure prevedere forme di indennizzo per la proprietà.

Per quanto sopra esposto si ritiene ammissibile la rimozione dello "Standard di Quartiere per l'istruzione elementare " della Città Antica individuato nella Tav. 1.b relativa agli "Standard urbanistici ai sensi degli articoli 22 e 25 della L.r. 61/85 " con il numero 6 "Scuola elementare I. Lambertini" e la relativa modifica dell'elenco generale degli standard esistenti nel Quartiere 1 - Cannaregio - S.Marco - Castello-S.Elena- in cui va eliminato la standard n. 6 per una superfici totale di 359,34 mq.

Valutazioni e proposte:

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Complessivamente si tratta di una modesta modifica che non configura l'ipotesi di variante generale poiché non incide significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale per la Città Antica del Comune di Venezia descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Fascicolo denominato Allegato "A" contenente Relazione, Tabelle Standard, Tav. 1.b Standard urbanistici Estratto Vigente e Variante.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 267 del 12 febbraio 2008

Comune di Venezia. Piano Regolatore Generale - Variante parziale per la Terraferma. Accordo stragiudiziale Area Wolf Ferrari a Mestre. Approvazione con modifiche d'ufficio Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Venezia, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 531 in data 23.02.1998, successivamente modificato.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25/1/1999, è stata adottata la variante al Piano Regolatore Generale per la Terraferma, per la quale è trascorso il periodo di salvaguardia ai sensi dell'art 71 della L.R. 61/1985. La variante al PRG per la Terraferma è stata poi approvata con DgrV n. 3905 del 3/12/2004.

Con deliberazione di Consiglio n. 183 del 20/12/2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 322957 del 10/8/2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni nei termini o fuori termine. Il Consiglio Comunale ha preso atto con Deliberazione n. 99 del 11/7/2005.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 459 del 9/8/2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

La Variante è stata sottoposta all'esame della Commissione per la Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 21/07 del 4/12/2007, che con voto n. 13/3271 ha espresso parere favorevole.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione Consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 11/12/2007, conformemente al citato parere del Dirigente Regionale responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante parziale per la Terraferma, accordo stragiudiziale Area Wolf Ferrari a Mestre, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1), della Commissione per la Salvaguardia di Venezia (Allegato B) e della Seconda Commissione Consiliare (Allegato C). La Valutazione Tecnica Regionale n. 459 del 9/8/2007, unitamente ai pareri del sopraccitato Comitato, della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e della Seconda Commissione Consiliare, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

• Fascicolo contenente la cartografia stato di fatto e progetto e la scheda norma del Progetto Unitario.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 459 del 9.08.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 09.08.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 438909/57.09, in data 03.08.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 9.08.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 459 del 9.08.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 459 in data 09.08.2007

Premesso:

• Che l'area in oggetto ricade nell'ambito della Variante al Piano Regolatore Generale per il Centro Storico di Mestre, approvata con deliberazione di G.R.V. n. 2572 del 15.07.1997.

• Con delibera C.C. n. 16 del 25.01.1999 è stata adottata la Variante al Prg per la Terraferma, per la quale è trascorso il periodo di salvaguardia, ai sensi dell'art. 71 della L.R. 61/85. La Variante al Piano Regolatore Generale per la Terraferma è stata poi approvata con DgrV. n. 3905 del 3.12.2004.

• Con deliberazione di Consiglio n. 183 in data 20.12.2004, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 322957 in data 10.08.2005, acquisita agli atti della Regione in data 12.08.2005.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come si evince dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 11.07.2005 di presa d'atto di mancanza di osservazioni.

• L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Venezia, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 27573 del 30.03.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 82342 del 28.2.2005 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Dese-Sile, il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 3813 del 27.5.2005;

• il Genio Civile di Venezia con nota n. 483582 del 4.7.2005 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

• pertanto con riferimento alla. Dgr n. 3637/2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nullaosta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Valutazione di incidenza

• Si sottolinea che sul territorio del Comune di Venezia è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale n. 1522 del 7.6.2002 ai sensi del Dpr 8.9.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee "; più precisamente il SIC in argomento riguarda:IT3250010 (Bosco di Carpenedo).

A tal proposito è stata prodotta specifica dichiarazione sugli effetti non significativi degli impatti.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nella modifica di una zona che prevede la possibilità di una nuova edificazione.

Zonizzazione

Var. n. 1 La variante consiste nella trasformazione di un area "aree verdi e/o pedonali di pertinenza delle attrezzature" sottoposta a vincolo d'esproprio reiterato e scaduto di 7.200mq. in una scheda norma Progetto Unitario - P.U. -

La scheda norma del progetto unitario prescrive:

Volumetria residenziale massima (fuori terra) mc. 5.040

Superficie lorda di pavimento massimamq. 1.680

Possibilità di ricavare nel sottosuolo un piano di garage

Standard secondario minimo mq 3.600

Tipologie ammesse: Linea/blocco

Altezza massima fabbricati ml 12,50

Abitanti teorici: 34

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di una modesta modifica che non configura l'ipotesi di variante generale poiché non incide significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

L'area in oggetto, localizzata a Mestre in via Wolf Ferrari, è stata, nel tempo, reiteratamente sottoposta a vincolo urbanistico, ed in particolare:

• fin dal 1963 con l'entrata in vigore del Prg a: "Giardini e parchi pubblici"

• nel 1986 con il "Piano dei Servizi" a: "Parco, gioco e sport";

• nel 1993 con il "Piano Regolatore Generale - Variante Tecnica" ad: "Aree per attrezzature e spazi pubblici e di uso

pubblico", specificamente "Parco, gioco e sport";

• nel luglio 1997 la Variante al Piano Regolatore Generale per il Centro Storico di Mestre riconfermava il vincolo ad: "aree attrezzate a parco, gioco e sport";

• il 25.01.1999 con l'adozione da parte del C.C. della Variante al Prg per la Terraferma ad: "Aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di quartiere di progetto", specificamente ad "Attrezzature di interesse comune (A) e parcheggi (P);

• dal 25.01.2002 detta strumentazione urbanistica non è più soggetta alle misure di salvaguardia per la decadenza dei termini, pertanto l'area è da considerarsi priva di destinazione urbanistica (area "bianca").

Con atto notificato in data 15.12.2003 la Società Concordia 2000 S.r.l., ha promosso avanti la locale Corte d'Appello giudizio volto alla determinazione dell'indennità prevista dall'art. 39 del Testo Unico sugli Espropri (Dpr 327/2001) a seguito dei danni conseguenti alla illegittima reiterazione dei vincoli espropriativi apposti dal 1963 ad oggi sul terreno di sua proprietà, sito in Venezia - Sezione di Mestre, foglio 8, attuali mappali 1500 e 1503 di circa mq 7200 corrispondente all'area oggetto di variante;

L'Amministrazione Comunale si è costituita in giudizio contestando le pretese della ricorrente, ed in particolare la mancanza di qualsivoglia prova del danno fatto valere;

Nel corso del giudizio le parti hanno dunque instaurato delle trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo che consenta la definizione della causa;

detto accordo è stato raggiunto e sostanzialmente coincide con i contenuti della variante in oggetto che tiene tra l'altro conto della prossima realizzazione delle opere a servizio della fermata S.F.M.R. di via Olimpia, permettendo alla Regione Veneto di acquisire in via bonaria la parte del lotto necessaria alle opere relative alla Metropolitana di Superficie

A tal proposito con Decreto n. 393 del 20.09.2005 la giunta regionale ha approvato un accordo di programma - progetto definitivo del 1° stralcio del sistema S.F.M.R. nell'area metropolitana diffusa-centrale veneta che prevede, in parte nell'area in questione, la nuova fermata di Olimpia/Mestre Centro.

Sentito il settore regionale competemte per le infrastrutture, non risulta che le strutture di progetto della nuova opera pubblica e le previsioni progettuali della Variante siano in contrasto tra loro.

Si prende atto che l'Ufficio del Genio Civile di Venezia ha espresso parere favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni che si riportano integralmente e che si acquisiscono come parte integrante della normativa relativa al Progetto Unitario:

- realizzazione di infrastrutture idrauliche che consentano l'invaso efficace di un volume di almeno 135 mc, come previsto dallo Studio Idraulico presentato;

- per la realizzazione di vani interrati, peraltro sconsigliata da quest'ufficio, sia garantita la presenza di dispositivi atti a ridurre al minimo il rischio d'allagamento (impermeabilizzazioni, presidi idraulici ed impianti di sollevamento delle acque piovane, ecc.);

- i progetti esecutivi degli interventi dovranno essere sottoposti al parere idraulico del Consorzio di bonifico Dese-Sile.

L'asseverazione relativa alla non incidenza ambientale è stata verificata dal gruppo di studio per l'espletamento delle procedute concernenti la valutazione di incidenza ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione regionale Urbanistica. Il gruppo esaminata la dichiarazione del tecnico redattore,trasmessa con nota n. 498112 del 7.12.2006, ha comunicato con Relazione Istruttoria Tecnica n. 161 del 30.07.2007 che la stessa asseverazione è conforme a quanto previsto nella Dgr n°3173 del 10.10.2006, Allegato A.3.

Per quanto sopra riportato, tenuto conto anche della posizione dell'area rispetto alle modifiche infrastrutturali del territorio in atto, si ritiene che la Variante in oggetto sia meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

• fascicolo contenente cartografia stato di fatto e progetto e la scheda norma del Progetto Unitario.

Va vistato n. 1 elaborato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 268 del 12 febbraio 2008

Comune di Vidor (TV). Piano Regolatore Generale - Variante Produttiva Zona Capitello. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Vidor (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4952 in data 29.09.1995 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 12 del 25.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5784 in data 20.5.2005, acquisita al protocollo della Regione in data 31.5.2005, n. 399102;

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni al Comune, come risulta dalla attestazione del responsabile del procedimento del 20.05.2005 prot. 5764.

Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 693 del 5.12.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché

le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vidor (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 693 del 5.12.2007, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione illustrativa - Estratto NTA Norme Tecniche di Attuazione - Verifica del dimensionamento - Valutazione di incidenza ambientale - Asseverazione compatibilità idraulica.
- Tavola 1: inquadramento territoriale.
- Tavola 2: inquadramento urbanistico.
- Tavola 3: legende.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 693 del 5.12.2007

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n. 11, art. 27, II comma, si è riunito in data 05.12.2007;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 673362/57.09, in data 29.11.2007, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 5.12.2007, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n. 11;
- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 693 del 5.12.2007 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vidor (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 693 in data 05.12.2007

Premesse:

- Il Comune di Vidor (TV) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4952 in data 29.09.1995;

- Con deliberazione di Consiglio n. 12 del 25.2.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 5784 in data 20.5.2005, acquisita al protocollo della Regione in data 31.5.2005, n° 399102;

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni al Comune, come risulta dalla attestazione del responsabile del procedimento del 20.05.2005 prot. 5764.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Treviso, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 22704 del 18.5.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale e che nei termini previsti dalla L.R. 61/85 non sono pervenute osservazioni;

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni;

- Il Genio Civile di Treviso con nota n. 335737.46.09 del 9.5.2005 ha espresso parere favorevole in relazione alla compatibilità idraulica, ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002, nonché in relazione alla Legge 2.2.1974, n. 64 - art. 13;

- Nel territorio comunale, ai sensi della Dgr Veneto n. 448 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (Sic) relativi alla Regione biogeografica continentale. Ridefinizione cartografica dei Sic della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.", nonché delle Dgr Veneto n. 449 del 21 febbraio 2003 avente per oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S).", Dgr n. 1180 del 18.04.2006, e Dgr n. 3173 del 10.10.2006, risultano individuati due SIC, e più precisamente il "IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Nigrisia", "IT3240015 - Palù del Quartier del Piave", nonché una Zps denominata "IT3240023 - Grave del Piave".

- La variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27 dicembre 2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia. Tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'amministrazione comunale il 11.2.2005, come evidenziato nella comunicazione del Presidente della Provincia di Treviso n. 11886 del 17.2.2005. Pertanto con riferimento alla LR 35/2002 ed in particolare all'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia, si evidenzia che tale procedura è stata regolarmente seguita dal Comune che in sede di adozione ne ha preso atto.

Visti gli elaborati trasmessi:

Gli elaborati allegati alla Deliberazione del C.C. n. 12 del 25.02.2005 di adozione della variante, sono i seguenti:

- Relazione illustrativa - Estratto Nta Norme Tecniche di Attuazione - Verifica del dimensionamento - Valutazione di incidenza ambientale - Asseverazione compatibilità idraulica.
- Tavola 1: inquadramento territoriale.
- Tavola 2: inquadramento urbanistico.
- Tavola 3: legende.

Descrizione della variante:

La variante consiste nella trasformazione di una zona a Vidor Capoluogo, attualmente classificata zona C di Espansione con destinazione mista residenziale, commerciale, direzionale. Il progetto si prefigge l'obbiettivo di riconoscere all'area specifica oggetto di variante di complessivi mq. 14.330,00 già urbanizzata e quasi completamente edificata, l'attitudine di zona per l'insediamento di grandi strutture di vendita così come definite dalla L.R. 15/2004 e come tale individuare una Zto di tipo D, considerato che la medesima area è già occupata da una media struttura di vendita. Viene conseguentemente proposta la modifica alle Norme Tecniche di Attuazione la quale, oltre che a consentire l'insediamento di grandi strutture di vendita, consente anche la possibilità di realizzare 4.100,00 mc residenziali.

Valutazioni e proposte:

Complessivamente si tratta di una singola modifica che non configura l'ipotesi di variante generale poiché non incide significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, né sui criteri informatori dello stesso.

1. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

2. In merito al SIC presente, l'apposito gruppo di esperti nominato per l'espletamento delle procedure concernenti la Valutazione di Incidenza Ambientale connessa alle istruttorie di competenza della Direzione Urbanistica, gruppo istituito con Dgr n. 1497 del 22.05.2007, ha preso atto della dichiarazione del tecnico redattore dello studio con parere n. 159/07 in data 30.07.2007, ritenendo comunque di prescrivere quanto segue:

- la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale;
- durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli eventuali versamenti accidentali;
- la progettazione del verde sia eseguita con l'obbiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
- se presenti siano rispettate le pozze, anche temporanee, non direttamente collegate al bacino acqueo principale, in cui sono presenti elementi caratteristici e peculiari dell'erpetofauna veneta, inseriti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat.

3. Le Norme Tecniche di Attuazione andranno conseguentemente integrate, inserendo le suddette prescrizioni.

4. Le prescrizioni del Genio Civile di Treviso espresse con la nota n. 335737.46.09 del 9.5.2005, si intendono con il presente parere integralmente recepite. Pertanto se ne prescrive l'introduzione nelle Norme Tecniche di Attuazione.

5. Le raccomandazioni contenute nell' accordo di pianificazione redatto e sottoscritto tra la Provincia e il Comune il 11.2.2005 ed evidenziate nella comunicazione del Presidente della Provincia di Treviso n. 11886 del 17.2.2005, vengono fatte proprie con il presente parere.

Si rileva che, la porzione di volumetria con destinazione Residenziale, non risulta essere eccedente di quella che in origine era consentita dal SUA.

In questa sede viene valutata la compatibilità urbanistica della proposta formulata dal Comune in quanto supportata da una analisi sulla mobilità e sui servizi, contenuta nel documento di pianificazione coordinata eseguita con la Provincia di Treviso, ai sensi della L.R. 35/2002, che si acquisisce agli atti.

Tuttavia permane l'obbligo di prescrivere che in sede di rilascio della autorizzazione per l'insediamento di grandi strutture di vendita, vengano acquisiti tutti gli elementi, documenti, elaborati grafici ed indagini sul traffico, previsti dall'art. 18 della L.R. 15/2004.

Si fa in ogni caso presente che il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di medie e grandi strutture di vendita non implica l'automatico diritto ad ottenere l'autorizzazione commerciale, il cui eventuale rilascio dovrà essere subordinato al rispetto delle procedure e disposizioni della L.R. 15/2004

Osservazioni pervenute in Comune

Come risulta dalla comunicazione della Provincia di Treviso del 18.05.2005 prot. 22704, non sono pervenute osservazioni, come pure in Comune, come risulta dalla attestazione del responsabile del procedimento del 20.05.2005 prot. 5764.

Osservazioni pervenute direttamente in Regione

Non risulta che direttamente in Regione siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Vidor (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Relazione illustrativa - Estratto Nta Norme Tecniche di Attuazione - Verifica del dimensionamento - Valutazione di incidenza ambientale - Asseverazione compatibilità idraulica;
- Tavola 1: inquadramento territoriale;
- Tavola 2: inquadramento urbanistico;
- Tavola 3: legende.

Vanno vistati n. 4 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 269 del 12 febbraio 2008

Comune di Villafranca Padovana (PD). Piano Regolatore Generale. Variante - Nuova C2/62, località Ronchi. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - L.R. 27/6/1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

"Il Comune di Villafranca Padovana (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1905 del 26.05.1998, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 5 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore appro-

vazione con nota n. 19.176 del 30.12.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 9 osservazioni nei termini e n. 1 fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 41 del 21.12.2005.

Il Dirigente Regionale, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 5 del 17.01.2008, del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villafranca Padovana, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 5 del 17.01.2008, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento

La variante risulta così composta:

- fascicolo denominato "Elaborati grafici di variante" limitatamente agli estratti di PRG in variante (tav. 3 sc. 1:5000 e tav 4 sc. 1:2000, con relative legende);
- fascicolo denominato "Elaborati grafici e ipotesi progettuale" limitatamente ai parametri urbanistici (tav. 6.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 5 del 17.01.2008

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla L.r. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 17.01.2008;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante ai sensi dell'art. 45 della L.r. 27.06.1985. n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 22193/57.09, in data 14.01.2008, e ha partecipato alla seduta del Comitato del 17.01.2008, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.r. 23.04.2004, n.11;

- Vista la L.r. 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.r. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 5 del 17.01.2008 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villafranca Padovana (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.r. 61/1985.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 5 in data 17.01.2008

Premesse:

• Il Comune di Villafranca Padovana (PD) è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1905 in data 26.05.1998;

• Con deliberazione di Consiglio n. 5 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 19176 in data 30.12.2005, acquisita agli atti della Regione in pari data;

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n.9 osservazioni nei termini, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2005;

• l'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Padova, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 51974 del 11.05.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale;

• Direttamente in Regione è pervenuta n. 1 osservazione da parte della Ditta S.p.A. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, in data 25.05.2006.

Verifiche tecnico-amministrative

Compatibilità idraulica

• il Comune con nota n. 2059 del 9.02.2007 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, il quale ha espresso il parere di competenza con nota n. 4149 del 12.03.2007, ed al Genio Civile, il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota n. 723962 del 24.12.2007;

• pertanto con riferimento alla Dgr n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il parere preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune.

Visti gli elaborati trasmessi:

• La variante consiste nella riclassificazione da zona agricola E2 a zona residenziale C2/62 di un ambito di mq. 91706 posto in località Ronchi. Tale variazione comporta l'aumento della capacità edificatoria residenziale del Prg pari a mc 69947, corrispondente a 466 abitanti teorici equivalenti, alla quale va aggiunta la prevista superficie coperta a destinazione commerciale pari a mq 8500. All'interno dell'ambito così variato sono previste inoltre opere viabilistiche ed infrastrutturali.

Considerazioni

• Complessivamente si tratta di modifiche che non configurano l'ipotesi di variante generale, pur incidendo significativamente sul dimensionamento del Piano Regolatore Generale, in quanto comportano un incremento di 466 abitanti teorici.

• Nella relazione alla variante si evince che la variante stessa è stata adottata "al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di recuperare le necessarie risorse finanziarie" che permettano la realizzazione di un progetto infrastrutturale (comprendente un sottopasso ferroviario e viabilità di raccordo), oggetto di un accordo di programma tra il Comune di Villafranca Padovana, la Regione del Veneto e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

• In merito alla nuova zona C2 proposta, sotto il profilo urbanistico va evidenziata la particolare collocazione caratterizzata da una complessa situazione viabilistica ed infrastrutturale. Questa infatti si trova in adiacenza, a sud con la rete ferroviaria, a nord con l'Autostrada A4 Serenissima, ad est con la nuova viabilità provinciale (tangenziale nord di Mestrino) e ad ovest con via Mestrino e l'abitato della Località Ronchi. Nell'ambito è presente inoltre un corso d'acqua dotato di fascia di tutela nel Prg vigente.

• Nelle osservazioni trasmesse dalla S.p.A. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, pervenute in data 3.05.2005 e 25.05.2006, viene messo in evidenza che "è indispensabile mantenere una fascia di rispetto di 60 metri dal limite di proprietà autostradale per dar modo di posizionare in tale fascia il passaggio del "collegamento delle tangenziali" (…)

Oltremodo, dalle tavole di progetto si rileva che la disposizione dei parcheggi previsti in adiacenza all'autostrada, è posizionata in modo tale che i fari delle autovetture creano situazioni di disturbo all'utenza stradale e che il progetto risulta carente delle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, giusto art. 8 del Dpr 30 marzo 2004, n. 142 (…)"

• La provincia di Padova - Settore Urbanistica, nell'Accertamento di Compatibilità Urbanistica con il PTCP adottato ed in regime di salvaguardia, rileva altresì che "…il territorio comunale ha caratteristiche tipiche dell'area storico - ambientale naturalistica delle praterie del Brenta, per la cui salvaguardia diventa opportuna la previsione del mantenimento degli eventuali fontanili, siepi e macchie boscate degli edifici in questione e del loro contesto, in modo che tali elementi naturali possano costituire un filtro rispetto al territorio agricolo ed urbanizzato (…)

L'area oggetto di variante risulta inoltre essere attraversata dalla previsione di tracciato della "complanare" all'autostrada nel tratto Padova - Vicenza. Si evidenzia inoltre che la variante risulta interferire anche con il tracciato della nuova viabilità provinciale prevista nel Piano Provinciale della Viabilità - PPV aggiornamento 2006 e dal PTCP adottato, prevedendo una rotatoria di progetto che non tiene conto dell'innesto con quest'ultima previsione.

Le nuove previsioni viarie in quest'area sono quindi da concordarsi con il Settore Viabilità della Provincia."

• Le previsioni di variante localizzate a ridosso dell'autostrada comportano ulteriori problematiche rispetto a quanto già rilevato nella nota della Società Autostrade. Infatti, dall'esame degli elaborati emerge un'incongruenza tra la capacità edificatoria a destinazione commerciale riportata nella relazione di variante (pari a mq 8500 di superficie commerciale per un'altezza massima fissata in 9.5 m), e quella rappresentata nella tavola 14 relativa al dimensionamento (pari a mc 34000).

• Sempre in ordine alla prevista dimensione della parte a destinazione commerciale, va rilevato come nulla si specifichi nella relazione e nelle norme relativamente alla tipologia delle strutture di vendita previste e alle conseguenti verifiche di cui alla LR 15/2004.

• La verifica degli standard rappresentata nella relazione con riferimento alla Tav. 14 non risulta del tutto congruente con quanto previsto dalla L.R. 61/85, sia nella indicazione delle dotazioni minime di legge che in riferimento alle dotazioni per le destinazioni commerciali. Ciò nonostante le quantità complessive rappresentate soddisfano le quantità di legge, ad esclusione delle attrezzature per l'istruzione, che risultano di poco inferiori a quelle prescritte (4,45 mq/ab contro i 4,50 mq/ab prescritti); in caso di necessità il Comune potrà comunque adeguare tale dotazione secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 4, della L.R. 61/85.

• Relativamente all'organizzazione urbanistica dell'insediamento, si rileva infine la necessità di separare e proteggere adeguatamente gli insediamenti previsti dalle arterie stradali di attraversamento, che potranno essere interessate anche da traffico pesante.

Tutto ciò considerato, e tenuto conto delle ragioni di interesse pubblico correlate alla realizzazione delle opere infrastrutturali previste (viabilità e sottopasso), la variante può considerarsi parzialmente condivisibile; risulta necessario prescrivere, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, le seguenti modifiche, finalizzate a superare i rilievi evidenziati, a recepire i pareri espressi dagli Enti preposti, ed a ricondurre le previsioni al rispetto delle norme vigenti:

1. Con riferimento alle osservazioni della S.p.A. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, al parere della Provincia, e tenuto conto delle problematiche evidenziate e dell'opportunità di non compromettere la fattibilità delle opere viarie previste dagli strumenti sovracomunali, si ritiene necessario ridurre l'estensione della z.t.o. C2/62 proposta mediante lo stralcio della porzione ricadente nella fascia di rispetto di 60 m dal limite autostradale (come già individuata dal Prg); tale fascia manterrà pertanto la previgente destinazione urbanistica.

2. La superficie commerciale ammessa sarà ridotta da mq 8500 a mq 3500 (tremilacinquecento) complessivi, da svilupparsi su un solo piano con altezza massima 9,50 m, e da realizzarsi in ottemperanza dell'art. 9 delle Nta e della LR 15/2004, precisando che sono da ritenersi comunque escluse le grandi strutture di vendita ed i parchi commerciali; gli altri tipi di strutture commerciali dovranno rispettare quanto prescritto della citata legge regionale.

3. A seguito degli stralci di cui sopra, il volume residenziale previsto rimarrà invariato, mentre l'organizzazione urbanistica rappresentata nell'estratto di variante sc. 1:2000 sarà da considerarsi indicativa e dovrà essere adeguata - in sede di predisposizione dello strumento attuativo - alle indicazioni / prescrizioni degli Enti richiamati nel presente parere, ferma restando la collocazione della volumetria residenziale in prossimità del nucleo insediativo esistente. Gli standard urbanistici dovranno essere correttamente individuati in relazione alla destinazione residenziale ed a quella commerciale, nel pieno rispetto delle dotazioni prescritte dalla LR 61/85 e dalla LR 15/2004 e delle prescrizioni

progettuali di cui al successivo punto 5.

4. In sede di predisposizione dello strumento urbanistico attuativo, le previsioni infrastrutturali e viarie dovranno essere concordate con il Settore Viabilità della Provincia di Padova, con la Società Autostrade, con le Ferrovie dello Stato e con la Regione Veneto, acquisendo i necessari pareri / nulla osta / assensi. Le eventuali opere riguardanti il corso d'acqua dovranno rispettare rigorosamente quanto prescritto dal R.D. n. 523/1904, qualora lo stesso appartenga al demanio idrico; in ogni caso tale elemento dovrà essere mantenuto e valorizzato in sede di progettazione del verde pubblico.

5. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere predisposto secondo i seguenti criteri progettuali:

- considerata la complessa situazione viabilistica ed infrastrutturale, nonché il tipo di traffico previsto, dovranno essere inserite delle fasce di protezione degli insediamenti e di mitigazione ambientale della profondità minima di 20 metri dalle strade e di 30 metri dalla ferrovia, mediante impiego di barriere arborate o di altre tecniche di ingegneria ambientale; all'interno di tali fasce sarà inibita l'edificazione;

- il verde pubblico previsto all'interno dell'ambito di zona dovrà essere configurato in maniera tale da costituire spazi significativi e fruibili, dotati del necessario arredo, nel rispetto delle quantità previste dalla L.R. 61/85 e dalle L.R. 15/2004. Si precisa in ogni caso che non potranno essere considerate aree a standard aiuole spartitraffico o poste a separazione degli stalli nei parcheggi, né aree di risulta a margine della viabilità carrabile, che si configurano come parti strutturali della viabilità;

- dovrà essere riservata adeguata attenzione progettuale ai percorsi ciclopedonali;

- i nuovi volumi residenziali previsti dovranno essere organicamente inseriti nel contesto insediativo, assicurando un'adeguata protezione dell'insediamento dalle infrastrutture viarie e dalle attività produttive.

6. È da recepirsi, mediante integrazione delle norme di zona, il parere del Genio Civile.

7. Sono da recepirsi, in sede di attuazione degli interventi, le indicazioni contenute nella nota della Provincia di Padova relativa all'Accertamento di Compatibilità Urbanistica con il Ptcp adottato.

8. Dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui sopra tutti gli elaborati di variante nonché il repertorio normativo, nel quale dovranno essere riportate anche le prescrizioni particolari.

9. La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte dei soggetti lottizzanti dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti).

10. È opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.

Osservazioni

11. In merito alle osservazioni controdedotte dal Comune si determina quanto segue:

n. oss.	Nominativo	Sintesi dell'osservazione	Parere Comune	Parere Regione
1	04 - Garro Nicola e altri	Osservano che: 1. la variante non presenta motivazioni urbanistiche; 2. che l'espansione commerciale e residenziale sono esagerate; 3. eccessiva densità edificatoria, scollegata dal collegamento viario ciclo-pedonale; 4. che la zona è soggetta a inquinamento atmosferico e acustico; 5. che viste le previsioni infrastrutturali sovracomunali, il traffico sarebbe insostenibile; 6. che la variante non prevede lo studio di compatibilità idraulica.	Osservazione non accolta.	Si concorda con il parere del Comune. Tuttavia alcune delle questioni sollevate sono affrontate nel presente parere.
2	10- Nalotto Nicola	L' osservante rileva che: 1. la ferrovia creerà problemi di rumore; 2. che l'autostrada a nord è fonte di inquinamento; 3. che nella zona insistono reti di sottoservizi che non permettono ulteriore urbanizzazione; 4. l'aumento del traffico con la variante non ha logica urbanistica; Propone: a. lo stralcio di questa previsione e la ricollocazione; b. dedicare la zona ad attività commerciali, turistico e alberghiero a servizio della zona industriale; c. di prevedere una cittadella dello sport; d. verificare i sistemi fognari in ambito intercomunale.	Osservazione non accolta.	Si concorda con il parere del Comune. Tuttavia alcune delle questioni sollevate sono affrontate nel presente parere.
3	11 - Barbiero Alessandro	Come l'osservazione n. 1	Osservazione non accolta.	Si concorda con il parere del Comune. Tuttavia alcune delle questioni sollevate sono affrontate nel presente parere.

n. oss.	Nominativo	Sintesi dell'osservazione	Parere Comune	Parere Regione
4	16 - Lorigiola Luca e altri	Come l'osservazione n. 1 e 3	Osservazione non accolta.	Si concorda con il parere del Comune. Tuttavia alcune delle questioni sollevate sono affrontate nel presente parere.
5	18 - De Lorenzi Demetrio e altri	Osservano che: A. annullamento della variante, riduzione 70% della volumetria; B. non condivisione del by-pass SS11 e SS47; C. impossibilità della frazione di sopportare l'incremento di popolazione; D. ridimensionamento dei parametri urbanistici: alloggio min 95-100 mq, h max 7.5 m e 6-8 alloggi per edificio; E. non rimuovere il precorso ciclopedonale	Osservazione non accolta.	Si concorda con il parere del Comune. Tuttavia alcune delle questioni sollevate sono affrontate nel presente parere.
6	21 - Beria Mirko	Osserva che: 1. essendo la zona residenziale e quella commerciale separate da viabilità, riclassificarle in due zone distinte; 2. se non accettato il punto 1, propone una migliore descrizione dei parametri edificatori.	Osservazione non accolta.	Si concorda con il parere del Comune. Tuttavia alcune delle questioni sollevate sono affrontate nel presente parere.
7	27 - Guerriero Roberto e altri	Come l'osservazione n. 5	Osservazione non accolta.	Si concorda con il parere del Comune. Tuttavia alcune delle questioni sollevate sono affrontate nel presente parere.
8	29 - Lupatin Monica	L'osservante propone: - diversi parametri e approcci alla variante; - realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento con il centro storico.	Osservazione non accolta.	Si concorda con il parere del Comune. Tuttavia alcune delle questioni sollevate sono affrontate nel presente parere.
9	30 - Soc. Autostrade A4	Mancato nullaosta della società autostrade; rileva che la previsione di immobili e di aree a servizio dovranno rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente.	Osservazione non accolta.	Si concorda con il parere del Comune. Tuttavia alcune problematiche sollevate dall'osservante trovano riscontro nelle modifiche d'ufficio contenute nel presente parere.

11. In merito all'osservazione pervenuta direttamente in Regione, si sottolinea l'irritualità della stessa, in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 61/85 relativamente al parere obbligatorio da parte del Consiglio Comunale; l'osservazione è pertanto respinta. Tuttavia alcune problematiche sollevate dall'osservante trovano riscontro nelle modifiche d'ufficio contenute nel presente parere.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Villafranca Padovana (PD), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- fascicolo denominato "Elaborati grafici di variante" limitatamente agli estratti di Prg in variante (Tav. 3 sc. 1:5000 e tav 4 sc. 1:2000, con relative legende)
- fascicolo denominato "Elaborati grafici e ipotesi progettuale" limitatamente ai parametri urbanistici (Tav. 6)

Vanno vistato n. 2 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 315 del 12 febbraio 2008

Avvio delle azioni necessarie al contenimento dei consumi energetici nel settore della sanità. Approvazione degli elaborati tecnici necessari per l'indizione delle gare d'appalto di servizio per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici del settore sanitario del Veneto in Area Vasta.

[Energia e industria]

Il Presidente della Giunta regionale, On. Dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue:

La Segreteria Regionale Sanità e Sociale e la Segreteria Regionale Lavori Pubblici segnalano che:

Con deliberazione n. 3168 del 6 ottobre 2007 la Giunta regionale ha stabilito di adottare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e consumo di energia con fonti rinnovabili, uniti a un uso più razionale ed efficiente dell'energia, nell'ambito delle strutture sanitarie del Veneto, prevedendo l'avvio di gare unificate in Area Vasta, di cui alla Dgr n. 2846 del 12 settembre 2006, individuate con nota della Segreteria Regionale Sanità e Sociale del 16 marzo 2007 protocollo n. 154168/50.00.03, per la gestione e la conduzione degli impianti di fornitura di energia elettrica, del calore e, in senso generale, di tutte le tecnologie del settore energetico.

Conseguentemente è stato incaricato un apposito gruppo di lavoro, formato da esperti tecnici ed amministrativi nella materia, scelti tra il personale delle Aziende Ulss e il personale regionale, coordinato dal Segretario Regionale Sanità e Sociale e dal Segretario Regionale ai Lavori Pubblici, affinché predisponga la redazione dei seguenti documenti, sulla base degli indirizzi tecnici formulati nella delibera stessa:

- capitolato tecnico regionale da porre a base degli appalti di servizi per l'approvigionamento energetico, la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici del settore

sanitario, da effettuarsi in Area Vasta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- linee guida, rivolte all'ottimizzazione degli investimenti, per un uso razionale e di miglioramento del processo di utilizzo dell'energia favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili;
- linee guida per la gestione tecnica degli impianti, nell'ottica di mantenimento degli standard ottimali dei servizi finali con contestuale contenimento dei consumi energetici.

Il gruppo incaricato ha quindi espletato le attività ad esso demandate, redigendo gli elaborati richiesti.

La documentazione è stata elaborata tenendo conto delle problematiche connesse all'attuale realtà regionale, che presenta una sostanziale disomogeneità generale, a fronte della quale è necessario un riallineamento complessivo, sia in termini di durata contrattuale, sia per quanto riguarda la situazione impiantistica in essere. Pertanto la documentazione predisposta deve essere considerata come uno strumento flessibile, da adeguarsi alle singole esigenza all'interno di ciascuna Area Vasta, previa dettagliata analisi della situazione esistente e delle peculiarità riscontrate, fermo restando l'obiettivo generale e prioritario di armonizzare le diverse azioni per conseguire un uso razionale dell'energia attraverso gli interventi di riqualificazione energetica necessari a ridurre sia i consumi che le emissioni inquinanti.

In particolare la documentazione redatta è stata così articolata:
- linee guida per l'ottimizzazione degli investimenti e la gestione tecnica degli impianti (Allegato A alla presente delibera);
- capitolato speciale d'appalto - sezione amministrativa (Allegato B alla presente delibera);
- allegato A al capitolato speciale d'appalto, sezione amministrativa - censimento strutture [esempio] (Allegato C alla presente delibera);
- capitolato speciale d'appalto - sezione tecnica e gestionale (Allegato D alla presente delibera);
- allegato B al capitolato speciale d'appalto, sezione tecnica e gestionale - censimento impianti [esempio] (Allegato E alla presente delibera);
- allegato C al capitolato speciale d'appalto, sezione tecnica e gestionale - piano di manutenzione [esempio] (Allegato F alla presente delibera);
- schema, aggiornato al D. Lgs. 163/2006, per la modalità di presentazione dell'offerta (Allegato G alla presente delibera).

I documenti di cui agli allegati A), B), C), D), E) ed F) costituiscono atti di riferimento da rispettare, per l'indizione delle gare, fatto salvo il loro adeguamento alla specificità delle singole Aree Vaste come sopra evidenziato, mentre lo schema di cui all'allegato G costituisce uno strumento di lavoro aggiornato alla vigente normativa, che le Aree Vaste possono facoltativamente utilizzare in base alle specifiche scelte di gara.

Va precisato che, pur essendo i documenti redatti sulla base della vigente normativa, la complessità della materia ed i continui aggiornamenti imposti dal legislatore, determinano la necessità di demandare alle Aree Vaste, al momento della gara, la verifica degli elaborati ed il loro eventuale aggiornamento a nuove norme intervenute.

L'opera di adeguamento degli elaborati va effettuata da apposito Gruppo tecnico, da costituirsi all'interno di ciascuna Area Vasta, che rappresenti tutte le professionalità dell'ambito territoriale di appartenenza, in modo da garantirne la condivisione e orientarne l'attività al rispetto delle diverse esigenze dei differenti ambiti sanitari regionali.

Qualora, in sede di prima applicazione, per poter adeguatamente omogeneizzare le diverse scadenze da parte delle aziende sanitarie e far confluire, nel tempo, le realtà aziendali in un'unica contrattualistica su Area Vasta, venga prevista una adesione temporale diversificata all'appalto, è necessario prevedere espressamente nel bando di gara la successiva estensione contrattuale. Per contenere la spesa nei limiti programmati, nel rispetto degli obiettivi di risparmio energetico preposti, si ritiene che il subentro debba avvenire alle stesse condizioni iniziali (con particolare riferimento al volume riscaldato e ai gradi giorno), vincolando comunque il corrispettivo massimo, nel caso di rinegoziazione, al prezzo offerto in sede di gara. In ogni caso il tempo intercorrente tra l'offerta e gli eventuali subentri sucessivi non deve essere, in linea generale, superiore a 36 mesi.

Il capitolato speciale (sezione amministrativa e sezione tecnica - gestionale) va letto ed integrato con le linee guida, che rappresentano, oltre che il documento di riferimento per gli obbiettivi generali della Regione, lo strumento per omogeneizzare le azioni di risparmio energetico alle diverse realtà sia di tipo tecnologico sia di tempistica contrattuale in essere. Pertanto la stesura del capitolato da porre a base di gara di ogni singola Area Vasta, dovrà avvenire verificando la rispondenza del capitolato stesso alle effettive esigenze e adeguandolo alle linee guida.

In particolare il trasferimento dei principi stabiliti dalle Linee Guida ai documenti di cui sopra dovrà avvenire in conformità alla metodologia indicata al punto 7 delle stesse "Linee Guida", all'articolo 1.03 del "capitolato speciale d'appalto - sezione tecnica e gestionale", nonché all'articolo 1.08.02 dello "schema, aggiornato al D. Lgs. 163/2006, per la modalità di presentazione dell'offerta".

La linea conduttrice degli elaborati redatti, in termini economici e finanziari, è quella di accelerare i processi di investimento in tecnologia per il risparmio energetico e di sicurezza, riconoscendo al gestore le economie derivanti dall'applicazione delle sue proposte, ovviamente a parità di volumi riscaldati e sulla base di certificati e verificati minor consumi, consentendo anche alla Stazione Appaltante di beneficiare di una eventuale quota di risparmio, se non trattenuta dal gestore a ristoro dell'investimento effettuato, con riduzione del canone del relativo servizio. Ciò permette all'Azienda Ulss di non mettere in campo risorse finanziarie aggiuntive e contemporaneamente di ottenere la riduzione dei consumi, con vantaggi economici; affidare alla gestione l'onere di sostenere direttamente la spesa dei consumi effettuati, permette infatti di favorire l'introduzione di quelle tecnologie innovative che oggi trovano difficoltà di ingresso nel settore, a causa, spesso, di un corrispettivo basato solo sul massimo ribasso delle offerte economiche presentate a fronte del servizio da prestare, mantenendo in capo alle Aziende Ulss il costo energetico.

Ai fini della disciplina dell'appalto si sottolinea quanto chiarito nelle linee guida in merito al concetto di prestazioni "accessorie": conformemente alla disciplina contenuta dal

D. Lgs.vo 163/06 e ss.mm.ii., vanno considerati accessori gli interventi manutentivi (ordinari e straordinari) e quelli per l'aumento dei livelli dei parametri di sicurezza della gestione che si ritenga necessario realizzare durante la fase di conduzione degli impianti per ottenere efficaci valori di risparmio energetico.

Esulano invece dal concetto di accessorietà gli interventi di adeguamento delle strutture edilizie che comportino la necessità di dar corso ad un percorso progettuale (fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo) ex novo e riferito alla globalità del sistema tecnologico (dalla fornitura dell'energia alla sua utilizzazione); tali interventi rientrano nel campo della progettazione ed esecuzione, come previsto dalla normativa sui lavori pubblici, per i quali, ai fini di verificarne in modo unitario la corrispondenza con gli obiettivi perseguiti e gli indirizzi tecnici omogenei forniti per un uso razionale dell'energia, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione regionale.

Connessa a questo aspetto è la questione dei vincoli temporali dell'ammortamento dello spesa, normalmente impostati su nove anni. Se l'ammontare degli interventi comporta un onere economico tale da non rendere conveniente per l'Azienda Ulss l'ammortamento entro tale intervallo di tempo, ovvero si superi il citato concetto di accessorietà, si può configurare la necessità di procedimenti d'appalto diversi da quello di servizi, ancorché misti, attraverso altre forme di gara, anche eventualmente con l'apporto di un soggetto privato nel meccanismo finanziario e con tempi di ammortamento superiori ai nove anni.

Resta ferma la necessità di una autorizzazione regionale specifica (peraltro prevista dall'articolo 26 della L.R. 56/1994) laddove gli interventi di adeguamento in sicurezza e risparmio energetico configurino procedimenti di concessione, di promotore finanziario ovvero di utilizzo di risorse pubbliche in conto capitale. Quindi, qualora lo studio di fattibilità, che si estrinseca negli allegati A),B),C) del capitolato speciale - sezione tecnica e gestionale - dovesse configurare l'ipotesi di investimenti importanti, le Aziende Ulss sono tenute a richiedere la specifica autorizzazione regionale, ancorché il procedimento sia incardinato nel sistema di area vasta.

Si ritiene infine opportuno, per garantire il rispetto degli elaborati predisposti e delle indicazioni fornite con le linee guida, che le diverse Direzioni Aziendali, nella elaborazione degli elaborati da porre a base di gara e nella predisposizione dei relativi bandi di gara per le procedure di affidamento dei servizi di gestione degli impianti delle strutture sanitarie e socio sanitarie del Veneto in ambito di Area Vasta, operino in stretta collaborazione con il Centro Regionale Acquisti, a cui viene attribuito il compito di coordinamento e controllo delle predette attività.

Tutto ciò premesso il relatore propone l'adozione del presente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D. Lgs. 19.10.2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 311 del 29.12.2006;

Vista la decisione assunta dal Consiglio europeo nel vertice tenutosi in data 8-9 marzo 2007, in materia di risparmio energetico;

Vista la Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004, recepita con D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. regolante in modo unitario le procedure per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi:

Vista la DgrV. 2846 del 12 settembre 2006 "Azioni per l'avvio, in ottica di area vasta, di attività finalizzate alla razionalizzazione e alla integrazione dei processi gestionali tecnico-amministrativi tra aziende del Sistema Socio sanitario Regionale",

Vista la DgrV. n. 3168 del 6 ottobre 2007 "Avvio delle azioni necessarie al contenimento dei consumi energetici nel settore della sanità .."

delibera

1) di approvare come parte integrante del presente provvedimento, i seguenti allegati che costituiscono atti di riferimento da porre a base di gara degli appalti di servizi per l'approvvigionamento energetico, la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici del settore sanitario, da effettuarsi in Area Vasta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo il loro adeguamento alla specificità delle singole Aree Vaste ed alla normativa vigente al momento dell'appalto, come in premessa specificato:

- Allegato A "linee guida per l'ottimizzazione degli investimenti e la gestione tecnica degli impianti";
- Allegato B "capitolato speciale d'appalto - sezione amministrativa";
- Allegato C "allegato A al capitolato speciale d'appalto, sezione amministrativa - censimento strutture" (esempio);
- Allegato D "capitolato speciale d'appalto - sezione tecnica e gestionale";
- Allegato E "allegato B al capitolato speciale d'appalto, sezione tecnica e gestionale - censimento impianti" (esempio);
- Allegato F "allegato C al capitolato speciale d'appalto, sezione tecnica e gestionale - piano di manutenzione" (esempio);

2) di approvare, come parte integrante al presente provvedimento l'Allegato G "schema, aggiornato al D. Lgs. 163/2006, per la modalità di presentazione dell'offerta", costituente uno strumento di lavoro aggiornato alla vigente normativa, che le Aree Vaste possono facoltativamente utilizzare in base alle specifiche scelte di gara.

3) di attribuire al Centro Regionale Acquisti il compito di coordinare e verificare il rispetto da parte delle diverse Aziende Sanitarie delle indicazioni regionali fornite per la predisposizione dei bandi di gara e l'elaborazione del capitolato tecnico prestazionale, nel rispetto delle linee guida, nelle procedure di affidamento dei servizi di gestione degli impianti delle strutture sanitarie e socio sanitarie del Veneto in ambito di Area Vasta.

Allegati dal B al G *(omissis)*

(segue allegato A)

Allegato A

- Documenti attuativi delle azioni necessarie al contenimento dei consumi energetici nel settore della sanità-

Linee guida per l'ottimizzazione degli investimenti e la gestione tecnica degli impianti

INDICE

1 Premessa: introduzione del concetto di risparmio energetico nella conduzione e gestione degli impianti delle strutture sanitarie e socio sanitarie del Veneto
2 Le azioni per il risparmio energetico
3 Criteri per la valutazione delle proposte sul risparmio energetico in sede di analisi delle offerte
4 Principi di gestione per il risparmio energetico
5 Concetto di "accessorio" ai fini della disciplina dell'appalto e nella ricerca dell'offerta
6 Offerta economicamente più vantaggiosa
7 La dimensione dell'area vasta, la formazione del capitolato, la gara e i controlli

1 Premessa: introduzione del concetto di risparmio energetico nella conduzione e gestione degli impianti delle strutture sanitarie e socio sanitarie del Veneto

È universalmente noto che le Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie risultano tra quelle che richiedono la maggiore quantità di energia per il loro funzionamento. Altrettanto peculiare è l'assoluta necessità di garantirne il funzionamento per 24 ore su 24 e, per la maggior parte dei reparti, quella dell'erogazione dei servizi energetici senza alcuna interruzione. Si comprende allora come la conduzione e gestione degli impianti e le forniture di energia in tali strutture meriti un'attenzione particolare da parte sia di chi deve amministrarle localmente sia degli Organi Centrali, quali la Regione Veneto, che ne hanno in definitiva la responsabilità.

A fronte di ciò è però possibile ridurre in misura notevole i consumi energetici di tali strutture, non solo con l'utilizzo delle energie rinnovabili, ma anche con l'adozione di tecnologie innovative nella gestione stessa.

Da ciò deriva che applicare le nuove tecnologie per il risparmio energetico negli edifici destinati alla sanità del Veneto non è solo un mero adempimento alle normative europee e nazionali recentemente entrate in vigore, ma anche un'esigenza per far fronte al costante incremento dei consumi e quindi dei costi.

Il presente documento, stilato nella forma di linea guida, dà le indicazioni per la redazione dei capitolati tecnici prestazionali per le procedure di affidamento dei servizi di gestione, prevedendo l'avvio di gare unificate nell'ambito delle Aree Vaste, individuate con nota della Segreteria Regionale e Sociale del 16 marzo 2007, protocollo n. 154168/50.00.03, in attuazione della Dgr n. 2846 del 12 settembre 2006. Le indicazioni contenute nel presente documento hanno l'obiettivo di omogeneizzare i comportamenti del soggetto pubblico nell'espletamento delle suddette gare.

L'individuazione del gestore (nei documenti redatti denominato Appaltatore) deve avvenire considerando come fortemente compenetrate e dipendente tutte le problematiche afferenti la produzione e la distribuzione dell'energia, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici e degli altri impianti tecnologici, l'analisi energetica (del complesso edificio / impianti e dei comportamenti d'uso dell'energia) e, quale attività accessoria al corretto espletamento del servizio, gli interventi di messa a norma, riqualificazione impiantistica ed ottimizzazione energetica.

Il rapporto di gestione dovrà prevedere, a carico del gestore, la produzione e l'approvvigionamento di ogni forma di energia necessaria al funzionamento degli impianti, ricomprendendovi l'energia elettrica, al fine di evitare che lo stesso persegua, in luogo di una reale efficienza energetica degli impianti, il mero trasferimento dei consumi dall'approvvigionamento di fonti energetiche i cui costi sono a proprio carico ad altre a carico diretto della Stazione Appaltante.

Quindi, oltre all'onere relativo alle forniture dei combustibili, siano essi liquidi o gassosi, dovrà essere posta in capo al gestore anche la fornitura (o la produzione) di energia elettrica tecnologica (cioè quella necessaria al funzionamento delle centrali tecnologiche), nonché l'energia elettrica utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutti gli altri scopi (necessari ed indispensabili a mantenere l'ospedale "acceso" e a garantirne la continuità d'esercizio); tali forniture,come quelle dei combustibili verranno compensate nell'ambito dei canoni del servizio stesso.

Gli obiettivi di contenimento energetico, dovranno essere oggettivamente riscontrabili e collegati ad un sistema di incentivazioni (e/o penali) in modo da coinvolgere anche economicamente il Gestore al raggiungimento degli stessi.

A tal fine dovrà essere individuata la figura di un "terzo indipendente" che, estraneo sia al Gestore che alla Stazione Appaltante, possa verificare le attività del Gestore ed i risultati ottenuti, proponendo alla Stazione Appaltante l'applicazione delle incentivazioni (e/o penali).

2 Le azioni per il risparmio energetico

La normativa vigente specifica quali sono i valori tecnici su cui parametrare il risparmio energetico e conseguentemente ne definisce le linee di intervento.

Le norme però sono riferite ad un archetipo ideale di struttura di nuova realizzazione o comunque ad uno spazio sottoposto a radicali interventi di rinnovo edilizio e tecnologico.

Al contrario la gestione ordinaria e quotidiana come logica, risponde a criteri di mantenimento e di continuità di servizio di una molteplicità di edifici costruiti in varie epoche.

È questo il caso della Struttura Sanitaria che tra l'altro ha una complessità tecnologica non riscontrabile in altre strutture civili.

Quindi la ricerca del gestore deve avvenire anche allargando il campo del risparmio ad "azioni" proprie degli edifici destinati all'uso Sanitario e Sociale, tali "azioni" saranno previste nel capitolato di gara. All'interno di ogni azione il gestore potrà formulare una o più soluzioni che dovranno confrontarsi mediante una matrice che vede da una parte la proposta del gestore, dall'altra la situazione attuale. Il confronto riferito alle proposte del possibile gestore per le singole azioni, dovrà determinare la valutazione dell'offerta tecnica proposta dal partecipante alla gara.

Azioni

A questo punto possono essere individuate :

a) Azioni di intervento attive per il risparmio energetico, cioè quegli interventi tecnici su impianti esistenti o di nuova costruzione che possono essere attuati quando all'intervento di mantenimento si affianca anche l'intervento conseguente all'adeguamento normativo previsto dalla L.R. 22/2002. Le azioni attive si basano sul concetto di diminuire o contenere i consumi agendo sulle modalità di utilizzo.

- Acqua: le normative sul risparmio energetico non trattano in maniera molto dettagliata la problematica relativa al consumo d'acqua per usi igienico - sanitari, a dispetto della sua rilevanza, sia per i consumi energetici indotti (oltre a quella ambientale legata all'uso di una risorsa non illimitata come l'acqua!), sia per le relative problematiche legate alla diffusione di infezioni (vedi ad esempio la tanto temuta Legionella).
  L'acqua con le sue reti percorre tutto l'ospedale e deve essere riscaldata, raffreddata, trasportata e controllata sotto il profilo delle infezioni; quindi il controllo della rete idrica diventa un obiettivo primario. L'ideale è realizzare la rete in funzione delle temperature di esercizio delle singole utenze e quindi non riscaldare, per esempio, l'acqua a 90°C per poi raffreddarla a 30°C per i bagni. Un obiettivo dovrebbe essere, ad esempio, quello di realizzare linee di adduzione separate in base alle utilizzazioni finali prevedendo anche di utilizzare il recupero delle acque piovane dove possibile.
- Aria: introdurre le tecnologie di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti a bassa temperatura nonché i concetti di vicinanza tra energia prodotta e utilizzatore, assegnando ai sistemi informatici il controllo dei parametri ambientali e quindi l'intervento in caso di anomalia. Proprio il controllo dei parametri ambientali, soprattutto in aree ospedaliere particolari, quali sale operatorie, terapie intensive, etc. può coniugare il risparmio energetico con la sicurezza di esercizio; l'introduzione quindi di tecnologie di controllo della purezza dell'aria in continuo per specifiche aree ospedaliere coniuga aspetti di innovazione con quelli di sicurezza e di risparmio energetico.
- Energia Elettrica: introdurre tecnologie di uso per sistemi elettrici, che siano coerenti con la logica tecnica di separazione delle reti secondo l'uso (rete FM, luce, emergenza), quindi con il controllo, anche telematico, dei terminali di consumo. Legare i consumi per l'illuminazione alle reali esigenze con sistemi automatici di controllo dell'illuminazione stessa in funzione della luce naturale e dell'effettivo utilizzo degli ambienti.

b) Azioni di intervento passive per il risparmio energetico, sono le azioni che possono essere attuate anche in presenza del solo intervento manutentivo e hanno come obiettivo fondamentale la razionalizzazione dei consumi agendo sulla produzione di energia e sui comportamenti del personale.

- azione culturale: ad esempio deve essere prodotto un documento tecnico che dia delle linee di comportamento per altri aspetti della vita aziendale e diventi guida anche per i contratti relativi ai lavori, agli acquisti e ai comportamenti delle persone per limitare i consumi energetici.
- azione di miglioramento dei produttori di energia: ad esempio potrebbe riguardare la sostituzione degli apparati di produzione di energia introducendo nuove tecnologie ad alto rendimento. In tale azione vanno ricomprese le possibili forniture di impianti di cogenerazione e/o trigenerazione, fotovoltaici e di miglioramento dei bruciatori, delle batterie di recupero, di sistemi geotermici, a biomassa etc….
  È chiaro che le soluzioni sviluppate possono coinvolgere contemporaneamente più azioni, ma il confronto del vantaggio della Stazione Appaltante deve riferirsi al valore storico dei consumi, così come rilevato dalle singole realtà e posto a base di gara.
  Infine si deve porre attenzione a piani proposti che possono produrre un vantaggio a breve termine, relativamente ai consumi energetici, ma che con l'andare del tempo incidono sui costi di esercizio in altri settori aziendali.

3 Criteri per la valutazione delle proposte sul risparmio energetico in sede di analisi delle offerte

La buona esperienza regionale nella esternalizzazione delle gestioni impiantistiche degli ospedali non ha comunque considerato, fino ad oggi, in maniera particolare gli aspetti relativi al risparmio energetico. Buoni risultatiti si sono però ottenuti nel miglioramento dell'efficienza della singola apparecchiatura e negli investimenti effettuati per limitare al massimo l'uso del vapore, fluido termovettore presente nel 1980 in quasi tutti i nosocomi del Veneto, causa di elevati costi di gestione. Aspetto importante, nella formulazione del capitolato regionale diventa l'individuazione di alcuni "criteri applicativi" che devono essere assunti, in modo costante, come attività connesse alla buona gestione e al risparmio energetico.

Questi criteri rappresentano l'architettura applicativa e le conseguenti azioni correlate con le quali, ogni Azienda, in modo omogeneo procederà poi, una volta assegnato l'appalto, nella verifica gestionale.

Nel dettaglio:

primo criterio: in sede di valutazione delle offerte si darà importanza agli interventi proposti dai concorrenti sulla base di un'analisi energetica formulata dalla Stazione Appaltante e finalizzati a migliorare il comportamento energetico degli impianti e delle strutture edili in applicazione delle azioni individuate al precedente capitolo.

Secondo criterio: durante lo svolgimento del servizio, si porrà in capo del gestore il compito di svolgere in via continuativa una analisi energetica che prenda in considerazione, oltre agli impianti, anche le strutture sanitarie ed i comportamenti energeticamente rilevanti. In sintesi l'affiancamento del gestore al soggetto pubblico deve avvenire anche con analisi mirate di tutte le attività, anche non direttamente impiantistiche, che portano a consumi energetici e determinano azioni conseguenti anche in altre tipologie di investimento. Per esempio, il tipo di intervento di isolamento termico da adottare in modo omogeneo anche per altri appalti ad esempio di lavori.

Sviluppo del primo criterio.

In sede di gara i potenziali gestori dovranno presentare, sulla scorta dello stato di fatto degli impianti, dei consumi storici dichiarati dalla Stazione Appaltante nonché dall'analisi energetica sugli impianti stessi, le proposte di adeguamento degli impianti finalizzate al contenimento energetico formulate

secondo quanto proposto nelle azioni. Tali proposte dovranno contenere parametri oggettivamente misurabili di miglioramento rispetto ai consumi storici. La Stazione Appaltante potrà fissare, in sede di gara, soglie minime di risparmio atteso. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si segnalano, quali possibili indicatori, i consumi di gas, acqua ed elettrici, avendo cura di riferire i dati ad un adeguato periodo storico (es. triennio), ed a confrontarli con adeguati periodi di gestione (almeno semestrale), a parità di condizioni generali (ad esempio a parità di stagione e riconducendo il valore a grado giorno metro cubo confrontato).

Durante lo svolgimento del Servizio la Stazione Appaltante, in contraddittorio con il Gestore, procederà a fare effettuare da parte di un "terzo indipendente" le necessarie misurazioni dei valori di riferimento al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati; detto raggiungimento sarà assunto quale condizione contrattualmente necessaria per la corresponsione all'appaltatore di una quota del canone da predeterminarsi in sede di capitolato. Tale quota dovrà essere commisurata in modo da costituire per il Gestore una effettiva incentivazione al perseguimento dell'obiettivo, pur ricordando però che l'adozione delle misure proposte determina un risparmio per il Gestore; pertanto, fermo restando l'obbligo del raggiungimento dell'obiettivo dichiarato che dovrà essere "certificato" da un "terzo indipendente", ed il sistema incentivante sopra esposto, di norma per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi per il risparmio energetico non sarà riconosciuto all'appaltatore un corrispettivo specifico. In sintesi il capitolato potrà prevedere, una volta definiti i sistemi di innovazione oggettiva, che il valore economico derivante dal risparmio energetico rimanga tutto o in parte al Gestore così da ripagarlo dell'investimento effettuato.

È da sottolineare che il vantaggio per la Stazione Appaltante è quello di contenere l'incremento dei consumi, nonché quello di applicare la normativa europea inquinando meno senza grossi interventi in conto capitale. In sede di gara si potrà comunque valutare un sistema di offerta che offra anche all'Amministrazione un ritorno in caso di elevati risparmi economici.

Sviluppo del secondo criterio.

Il Gestore dovrà affiancare le strutture tecniche delle Aziende nel promuovere un processo virtuoso di contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie.

Nel primo anno dell'Appalto, il Gestore dovrà effettuare una puntuale analisi energetica del complesso edificio / impianti basandosi su quella fornita dall'Amministrazione in sede di gara, ma approfondendola in base alle proprie esperienze gestionali nel settore. Tale analisi dovrà prendere in considerazione anche i comportamenti, siano essi riferiti all'attività del Gestore che al Committente e/o altri soggetti terzi (a titolo esemplificativo si segnalano le modalità con cui vengono gestite cucine, lavanderia, centrali di sterilizzazione ed altri servizi ad alto consumo energetico). Avrà inoltre il compito di riconoscere e segnalare al Committente nel tempo tutte quelle circostanze riguardanti il complesso edificio / impianti e modalità d'uso intervenute e che richiedano o rendano opportuno interventi correttivi per migliorarne il comportamento energetico ed evitare un aumento dei consumi.

Da detta analisi discenderà, sia in sede di prima applicazione che periodicamente, nel corso dell'appalto, una relazione con la quale il Gestore illustri al Committente i risultati emersi e proponga, ove necessario, un piano di interventi / azioni finalizzate al risparmio energetico ovvero ad evitare una crescita dei consumi, accompagnato da studi di fattibilità degli interventi proposti. Se gli interventi determinano una ulteriore economia per il gestore tale da ristorarlo completamente dall'investimento necessario, non si determinerà alcun onere per il Committente.

Altri interventi potrebbero determinare economie non riferite al gestore ovvero economie non sufficienti a garantire, nella residua durata del contratto, un pieno ristoro per l'investimento necessario.

Per tali casi il Contratto dovrà prevedere la possibilità, ove ne ricorra la convenienza per il Committente, di affidare comunque l'esecuzione degli interventi proposti al gestore; a tal fine potrà essere previsto, già in sede di gara, fatta salva la preventiva autorizzazione regionale, ove dovuta, un budget presunto, variabile, in via orientativa ed in funzione delle specifiche realtà locali, tra il 5% ed il 20% in funzione dell'importo complessivo del servizio, come pure la possibilità di affidamento delle opere quale maggiore sopravvenuta esigenza nei limiti fissati dalla vigente normativa.

Anche nel caso di affidamento al gestore di tali ulteriori lavorazioni dovranno essere previsti parametri di misurazione oggettivi e forme di verifica, da parte di un "terzo indipendente", del conseguimento dei risultati di risparmio energetico attesi, ai quali collegare forme di incentivazione dell'Appaltatore, che saranno diversificate se l'economia ricade direttamente sui costi del gestore ovvero su altri costi residui del Committente.

4 Principi di gestione per il risparmio energetico

La conduzione degli impianti deve avvenire sulla base delle realtà delle dotazioni in essere, delle disponibilità economiche e degli obiettivi di :

- sicurezza
- risparmio
- rinnovo del patrimonio tecnologico

pertanto è indispensabile valutare l'oggetto della gestione complessiva su tutta l'Area Vasta e non solo per la singola realtà ospedaliera. Infatti la capacità di agire sui tre obiettivi dipende anche dall'entità economica della gestione, collegata a processi che devono rendere minimi gli sprechi derivanti dalla mancata omogeneità delle risposte alle problematiche pur nel rispetto delle peculiarità legate alla singola realtà ospedaliera. Fondamentale è poi il processo di controllo della gestione e dei risultati ottenuti nel perseguimento dei tre obiettivi sopra citati. Tale controllo sarà di conseguenza demandato ad una società che fungerà da "terzo indipendente" e che avrà il ruolo di supporto alle decisioni del responsabile tecnico dell'Area Vasta e dei responsabili tecnici delle singole realtà ospedaliere in analogia a quanto già sperimentato a livello nazionale.

A seguire vengono individuati, a titolo meramente esemplificativo, alcune degli impianti che potranno utilmente essere ricompresi nell'appalto in relazione alle specificità locali:

- Centrali termiche;
- Centrali frigorifere e gruppi per la produzione del freddo;
- Impianti di riscaldamento invernale sino ai corpi scaldanti inclusi;
- Impianti di produzione, distribuzione e utilizzo del vapore

e dell'acqua calda per le apparecchiature di cucina, lavanderia, servizi sanitari, docce, bagni, disinfezione, ecc., sino alle valvole di intercettazione a monte degli apparecchi utilizzatori per il vapore, rubinetterie e apparecchi sanitari inclusi;
- Impianti di trattamento dell'acqua;
- Impianti di condizionamento estivo e invernale, sino ai terminali utilizzatori inclusi;
- Impianti di raffrescamento estivo;
- Impianti idrici di distribuzione ed erogazione acqua fredda per tutti gli usi sino agli apparecchi ed alle rubinetterie incluse;
- Impianti di produzione e distribuzione aria compressa per usi non medicinali e/o medicinali;
- Impianto distribuzione gas metano a partire dal punto consegna e fino agli apparecchi utilizzatori;
- Condizionatori autonomi ed impianti "split", stufe, radiatori e scaldacque autonomi;
- Sistemi ed apparecchiature di regolazione e telecontrollo degli impianti;
- Impianto di scarico acque bianche e nere, pompe di sollevamento ed impianti di depurazione prescarico in fogna inclusi;
- Impianti elettrici di distribuzione a partire dal punto di consegna ENEL fino agli apparecchi utilizzatori, compresi corpi illuminanti, prese, interruttori, dispositivi di comando;
- Gruppi elettrogeni di emergenza;
- Gruppi statici di continuità
- Impianti di illuminazione di emergenza lampade autoalimentate comprese;
- Impianti fissi idrici antincendio;
- Altri impianti fissi antincendio;
- Presidi antincendio;
- Impianti di rilevazione incendi;
- Impianti antiintrusione;
- Impianti di videosorveglianza;
- Impianti di controllo accessi;
- Porte ed altre chiusure automatiche;
- Impianti di chiamata infermieri e comunicazione;
- Cucine di reparto, macchine per ghiaccio;
- Impianti di posta pneumatica o altro trasporto;
- Impianti elevatori.

L'Appalto potrà inoltre ampliarsi ricomprendendo altre specifiche attività in campi collegati; si cita, ad esempio, la partecipazione del personale tecnico dell'Appaltatore a squadre di primo intervento in caso di incendio o altre calamità.

Formulazione dello stato di fatto:

Al fine di garantire una corretta gestione degli impianti ed un'equa competizione tra i concorrenti, evitando situazioni di privilegio di taluni concorrenti legate alla conoscenza storica degli impianti, è opportuno che ogni Committente, per ogni impianto dato in gestione:
- predisponga un inventario delle componenti tecnologiche, riportanti i dati utili per l'identificazione e la localizzazione, un giudizio sintetico sullo stato del componente e sulla sua criticità in relazione alla funzione cui è deputato;
- individui, in tipologia e frequenza, le operazioni di manutenzione ritenute necessarie quali soglia minima di qualità richiesta;
- fornisca i consumi storici delle fonti energetiche e dell'acqua.

Il Concorrente in sede di offerta potrà elaborare un più ampio programma e dovrà fornire puntuali indicazioni sulle metodologie di gestione e manutenzione previste con particolare attenzione alla correlazione tra queste e l'efficienza energetica dell'impianto.

Resta stabilito che l'onere del Gestore è garantire le prestazioni richieste ed il puntuale esercizio e manutenzione degli impianti a lui affidati ponendo in campo tutte le energie a ciò necessarie; è comunque opportuno che il Committente individui, per ogni struttura, la dotazione minima di risorse umane ritenuta necessaria per l'espletamento dei servizi affidati, che dovrà essere assunta come minimo inderogabile nella proposta operativa dei concorrenti.

Tutte l'attività svolta dal Gestore dovrà essere riscontrabile in tempo reale dal Committente anche attraverso sistemi informatizzati; a tal fine il Capitolato Speciale d'Appalto dovrà prevedere la realizzazione / implementazione di un impianto di telecontrollo; idoneo a controllare i seguenti parametri: temperatura, umidità relativa, portate d'aria, consumi elettrici e di altra energia, luminosità, oltre ai parametri di malfunzionamento degli impianti critici (allarmi). In funzione della specificità delle strutture da affidare in appalto il Committente individuerà in che misura estendere il livello dei punti da controllare, assumendo come livello minino non derogabile il controllo delle centrali di produzione, delle unità di trattamento aria e gli impianti di nuova realizzazione, rimanendo auspicabile una estensione del controllo, almeno per temperatura, umidità e luminosità, alle degenze ed agli altri locali con presenza di attività sanitaria, anche per consentire l'avvio di sistemi di controllo dei consumi.

Il Capitolato individuerà altresì con quali modalità e con che frequenza il Gestore, sulla base dei dati registrati, rendiconterà al Committente in ordine allo svolgimento del Servizio.

Fatta salva la previsione di penali legate alle inadempienze agli obblighi contrattuali, il Capitolato dovrà subordinare la corresponsione di una quota del prezzo del Servizio alla positiva verifica, in fase di rendicontazione periodica, dello svolgimento del servizio secondo parametri di risultato predeterminati in sede di gara (ad esempio scostamenti sulle temperature richieste, tempi medi e massimi di interventi correttivi etc.) ed al positivo e proficuo svolgimento dell'attività di analisi energetica, così come certificata dal "terzo indipendente" e accettati dal Responsabile tecnico dell'Area Vasta.

5 Concetto di "accessorio" ai fini della disciplina dell'appalto e nella ricerca dell'offerta

La Direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004, recepita con D. Lgs. 163/2006 e smi, che regola in modo unitario le procedure per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, disciplina la figura del contratto misto, introducendo, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, oltre al fattore quantitativo, quello sostanziale del carattere "accessorio dei lavori" rispetto all'oggetto principale dell'appalto.

In particolare le citate norme dispongono che, anche quando l'importo dei lavori sia superiore al 50%, questi possano essere considerati, secondo un giudizio logico e coerente dell'amministrazione, a carattere "accessorio" rispetto alle altre prestazioni prevalenti e pertanto assoggettati alla disciplina di queste ultime.

Ciò premesso, diventa indispensabile, in applicazione alla

citata normativa, individuare preliminarmente, indipendentemente dal costo degli interventi, quando si ricada nel campo dei lavori e quando in quello gestionale.

Occorre a tal fine distinguere tra:

1) interventi di adeguamento delle strutture edilizie che comportino la necessità di dar corso ad un percorso progettuale (fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo) ex novo e complessivo del sistema tecnologico (dalla fornitura dell'energia alla sua utilizzazione);
2) interventi manutentivi (straordinari ed ordinari);
3) interventi per l'aumento dei parametri di sicurezza della conduzione e dell'esercizio di gestione che, anche se complessi, siano da realizzarsi durante la fase di conduzione degli impianti per ottenere efficaci valori di risparmio energetico e di aumento dei parametri di sicurezza.

Gli interventi ricompresi nell'ipotesi 1) non possono considerarsi "accessori" in un procedimento di gestione, nell'accezione sopra indicata, quando la ricerca del risparmio energetico e dell'aumento dei parametri di sicurezza di un impianto comporti la necessità della progettazione ex novo e complessiva del sistema tecnologico (dalla fornitura dell'energia alla sua utilizzazione). In tale caso gli interventi sono più propriamente attribuibili all'Amministrazione e rientrano nel campo della progettazione ed esecuzione come previsto dalla normativa sui lavori pubblici.

Gli interventi ricompresi nell'ipotesi 2) e 3) possono invece assumere valore "accessorio" nei termini della citata normativa comunitaria e nazionale, rispetto all'appalto di servizio di gestione, alla luce delle seguenti considerazioni:

1) gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti, in continuità temporale, come definiti nel capitolato tecnico, costituiscono fattore indispensabile per la conduzione degli impianti stessi secondo la buona regola dell'arte.
2) gli interventi per l'aumento dei parametri di sicurezza della conduzione e dell'esercizio e per il risparmio energetico, così come finora descritto, costituiscono fattore migliorativo della fase gestionale di conduzione degli impianti.

In entrambi questi casi, essendo gli interventi più propriamente attribuibili al gestore del servizio, è escluso il ricorso a procedure di affidamento basate su progettazione definitiva o esecutiva propria dei Lavori Pubblici; i capitolati potranno quindi individuare e normare singole specificità tecniche, anche complesse, e prevedere lo sviluppo delle proposte dell'impresa, se accettate, a livello esecutivo, solo dopo l'affidamento dei lavori.

6 Offerta economicamente più vantaggiosa

Come già evidenziato nelle presenti linee guida, l'introduzione del risparmio energetico negli affidamenti di gestione può avvenire mediante l'apporto del futuro gestore, con la sua conoscenza e la sua capacità tecnica che si affianca alla proposta puramente gestionale, per offrire al committente il miglior prodotto.

Ai fini dell'ottenimento di tali risultati l'affidamento dell'appalto va disposto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la ricerca del giusto equilibrio tra il costo e la qualità del prodotto.

Nella nostra fattispecie il prodotto è la gestione mirata tra l'altro all'ottenimento del massimo risparmio energetico essendo quest'ultimo un elemento qualitativo dell'appalto.

Fermo restando che il disciplinare di gara stabilirà in dettaglio i parametri ed criteri di valutazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e smi, il capitolato tecnico individua in termini generali che la valutazione va effettuata sul parametro prezzo e sul parametro qualità, quest'ultimo da suddividere in sotto parametri sulla base delle indicazioni sotto riportate.

Parametro prezzo

In tale parametro confluiscono, alla luce delle considerazioni di cui al precedente capitolo, oltre alle voci relative ai volumi riscaldati, raffrescati, all'energia elettrica, al personale, anche la manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti, in quanto fattore indispensabile per la conduzione degli impianti stessi. La valutazione del complesso degli interventi necessari per la conduzione degli impianti va quindi ricompresa nel parametro costo, calcolato con le modalità riportate al capitolo 3.03 del Capitolato Generale d'Appalto.

Quindi, se si parte da una valutazione di parità tra rapporto prezzo e qualità, va anche considerato che il costo deve contenere un valore non inferiore al 10% per la manutenzione tecnica obbligatoria degli impianti.

Il valore minimo attribuibile al parametro prezzo dovrà comunque essere superiore a quello degli altri parametri relativi alla qualità.

Offerta tecnica

Definito quindi che gli interventi manutentivi obbligatori rientrano nel valore prezzo, vanno esaminati i fattori tecnici che possono essere afferenti alla conduzione degli impianti ed oggetto di valutazione tecnica, quali:

- l'aumento dei parametri di sicurezza della conduzione e dell'esercizio e il rispetto dell'ambiente;
- il risparmio energetico così come finora descritto, ricomprendente sia le azioni attive (interventi su impianti esistenti o di nuova costruzione al fine di diminuire o contenere i consumi), sia le azioni passive (interventi di educazione al risparmio e di miglioramento dei sistemi di produzione energetica);
- affidabilità della manutenzione e garanzia della tempestività di intervento.

A questo punto è necessario definire il rapporto tra i due elementi tra sicurezza e risparmio energetico nello schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sicurezza

È chiaro che non sono oggetto di valutazione perché obbligatori tutti gli elementi posti a carico del gestore dal D.Lgs 626/94 e 494/96 e s.m.i., nonché le attività atte ad adeguarsi ai concetti e ai valori di sicurezza minimi previsti dalle singole norme dei vari settori tecnologici. Però indubbiamente la tecnologia e l'innovazione tecnologica è sempre più sensibile al binomio sicurezza e risparmio energetico e l'introduzione di questi nuovi principi può essere un fattore di stimolo per un mercato (quello sanitario) che comunque, nella sua specificità, è sempre una nicchia:

Nella gestione il parametro sicurezza può essere suddiviso in due sottoparametri ai quali attribuire il peso in funzione della specificità della committenza e specificatamente:

a) aumento del livello di sicurezza mediante l'introduzione di

tecnologie particolari o mediante processi produttivi che abbattono specifici livelli di rischio e non ultimo quello ambientale (polveri, rumori, etc.);

b) organizzazione del sistema di emergenza della gestione in affiancamento a quello della committenza per affrontare il rischio ipotizzato.

Il primo subparametro a) deve derivare dal confronto diretto tra il rischio che determina la conduzione ordinaria con quello derivante dalla proposta del gestore mediante l'introduzione di tecnologie particolari o mediante processi produttivi che abbattono specifici livelli di rischio;

È un aspetto delicato perché presenta due fattori: uno rivolto al rapporto tra il gestore e le sue maestranze e quindi di questi ultimi con gli utenti dell'ospedale.

Per semplificare: è immaginabile che tra due processi tecnologici che rispettano, entrambi, i principi di sicurezza del D.L.vo n. 628/94 e 494/96, si possa premiare quello che arreca meno disturbo all'attività sanitaria.

Il secondo subparametro b) deve derivare dal rischio che il committente ha analizzato in applicazione alla 626/94 e dalla capacità del gestore di affiancare la stessa committenza nei punti più critici, che ovviamente interessano la gestione.

Sempre per semplificare: assume una particolare valenza il concetto di responsabilità non solo per il funzionamento degli impianti ma anche per l'attività di supporto e di intervento nel caso si presentino situazioni particolari di pericolo.

Risparmio energetico

Per ottenere, in sede di offerta prima e nella successiva gestione dopo, le migliori risposte alle esigenze di risparmio energetico si introducono due subparametri:

a) adeguamento energetico passivo o attivo mediante la dimostrazione tecnica di quanto proposto in sede di appalto.

In sostanza individuate dal capitolato le "Azioni" di intervento, in coerenza con quanto previsto dalle presenti linee guida, il concorrente potrà e dovrà presentare le proprie proposte con la dimostrazione tecnica di quanto sostenuto, nonché la sua esperienza concreta nel settore; è importante la formulazione tecnica di questo documento che dovrà, per ogni singola proposta, essere articolato almeno come segue:

1) descrizione della proposta;
2) vantaggi energetici nel tempo rispetto alla condizione in essere;
3) compatibilità delle apparecchiature rispetto al sistema energetico ed edilizio della struttura;
4) modalità di misurazione del risparmio energetico dopo l'intervento;

b) miglioramento energetico mediante l'analisi complessiva dei consumi ricomprendente i comportamenti, i valori di dispersione, …

Si ritiene comunque di prioritaria importanza che il capitolato ed i documenti posti a base di gara prevedano, tra gli altri, elementi tali che portino le ditte partecipanti a :

- illustrare il proprio programma di manutenzione ordinaria e programmata e le modalità, anche temporali di intervento;
- definire in termini tecnici le soluzioni proposte ed il conseguente risparmio energetico minimo previsto;
- definire il risparmio ottenibile derivante dall'eventuale installazione di impianti funzionanti con fonti rinnovabili, come integrazione a quelli tradizionali.

La dimensione dell'area vasta, la formazione del capitolato, la gara e i controlli

Un aspetto non secondario della questione della gestione tecnologica legata all'energia delle strutture sanitarie e socio sanitarie è quello relativo alla dimensione ottimale del soggetto da servire.

Le esperienze nel Veneto sono derivate da un processo trentennale che è sfociato nell'accorpamento di ventitré Aziende Sanitarie

Le necessità di condurre gli impianti di gestione dell'energia, costantemente 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, in presenza di risorse umane sempre minori sono state generalmente affrontate con il ricorso all'offerta della gestione esterna.

Ricorso esterno che si è perfezionato nel tempo, sia nella formulazione amministrativa che tecnica, anche in relazione all'aumento dei volumi da gestire con l'aggregazione dell'ospedale con le Ulss e, quindi, con le Aziende.

Quanto sopra rappresenta un primo riferimento che può essere utilizzato per ipotizzare il dimensionamento delle aree vaste; infatti la capacità di assorbimento, mediante sinergie, di nuove esigenze sia volumetriche che di trasformazione veloce del servizio è stata affrontata con il concetto di territorialità e di "adiacenza" delle strutture.

Infatti si può notare come le aggregazioni delle strutture passate da Ulss ad AUlss non abbiano comportato aspetti negativi legati alla centralità della gestione, e come tale centralità, di fatto abbia instaurato una "logica tecnica non scritta" almeno provinciale che ha poi originato dei capitolati d'appalto che hanno lo stesso approccio metodologico al problema.

Assumendo la base provinciale quale elemento empirico di riferimento potremmo, come logico, individuare in Padova e in Verona i bacini con i consumi più elevati, mentre Belluno e Rovigo quelli di minor consumo.

Il bilanciamento dei consumi indica la opportunità di aggregazione di queste ultime due province con le aree contermini, in relazione all'articolazione del territorio e in virtù di quei processi di omogeneizzazione della domanda già avvenuti nelle altre realtà provinciali.

L'aggregazione territoriale sopra delineata rispecchia l'individuazione territoriale delle Aree Vaste operata con nota della Segreteria Regionale Sanità e Sociale del 16 marzo 2007, protocollo n. 154168/50.00.03, in attuazione a quanto disposto con Dgr n. 2846 del 12 settembre 2006 - "Azioni per l'avvio, in ottica di area vasta, di attività finalizzate alla razionalizzazione e alla integrazione dei processi gestionali tecnico-amministrativi tra aziende del Sistema Socio Sanitario Regionale" - con la quale è stato avviato il processo di riorganizzazione dei servizi tecnici amministrativi delle Aziende sanitarie regionali attraverso forme di concentrazione e di specializzazione, focalizzando inizialmente l'attenzione sulla riorganizzazione dei servizi riconducibili all'area degli approvvigionamenti.

A questo punto però si deve aggiungere la considerazione che, a partire dal 1990, è intervenuta in ambito assistenziale una sostanziale modificazione dell'offerta dei servizi sul territorio, dovuta alla nascita e organizzazione di strutture residenziali socio sanitarie a servizio della non autosufficienza. Non deve infatti sfuggire la considerazione che oggi sono presenti, nella Regione veneto, più di 25.000 posti letto per non autosufficienti, contro i poco più di 18.000 posti letto ospedalieri.

Le strutture dedicate al servizio della non autosufficienza

si avvicinano sempre più alla logica energetica degli ospedali per quanto riguarda i consumi e la necessità della continuità del servizio nelle 24 ore. Poche di queste strutture hanno un supporto tecnico in organico tale da rendere la conduzione dei servizi energetici efficiente. Inoltre tale mancanza di tecnici competenti nel settore, farebbe sì che anche una volta esternalizzato il servizio, non si ottengano i risultati attesi per mancanza di controllo sull'ottenimento dei risultati stessi. Pertanto l'indicazione regionale è quella di attivare, in ambito di area vasta, processi che prevedano la possibilità anche per queste realtà di affiancarsi alle esperienze centralizzate, con l'obiettivo comune del risparmio energetico.

Quindi diventa indispensabile che le attività connesse all'applicazione delle presenti linee guida siano portate a conoscenza da parte delle Aziende Ulss alle strutture che gestiscono la non autosufficienza.

In ambito di Area Vasta si ritiene che l'appalto possa essere gestito, analogamente al modello di funzionamento già in uso presso il Centro Regionale Acquisti della Regione Veneto, approvato con DD.R.G. n. 702/2002, n. 2492/04 e n. 2169/05, che prevede venga identificata un'Azienda sanitaria "capofila" che, in forza di specifiche deleghe conferite dalle Aziende e/o enti sanitari regionali interessanti, svolge l'intero procedimento di gara.

Conformemente al modello regionale sopra indicato e lo schema di convenzione sottoscritto, secondo il quale le Aziende Socio Sanitarie e Ospedaliere del Veneto adottano una disciplina comune per l'approvvigionamento, l'Azienda Capofila sarà quindi titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione della ditta aggiudicataria.

La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra la ditta aggiudicataria e le singole Aziende Sanitarie o Enti per i quali la gara viene espletata, perlomeno alla scadenza di eventuali contratti pluriennali già in essere.

Pertanto resta nell'esclusiva competenza dell'Azienda Capofila la titolarità della gestione giuridico amministrativa delle seguenti attività contrattuali:

- espletamento delle procedure di gara, sia per il servizio di conduzione e gestione che per quello di controllo delle attività;
- gestione dell'eventuale contenzioso;
- custodia documentazione tecnica di gara;
- gestione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario della gara per il controllo del servizio "terzo indipendente"

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda delegante, nonché dell'Azienda Capofila per la propria quota di servizio, la titolarità della gestione contrattuale giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- assunzione diretta nei confronti dell'aggiudicatario dell'autonoma gestione del rapporto negoziale relativo alla quota di fornitura di propria competenza;
- ricevimento fatture e pagamento delle stesse;
- gestione dell'eventuale contenzioso, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale, per la propria quota di servizio, relativamente alle attività sopra indicate;
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota-parte di servizio;
- valutazione in merito all'eventuale "cessione del contratto" da parte dell'Aggiudicatario e alle eventuali modifiche della soggettività giuridica del contraente;
- monitoraggio del servizio e comunicazione delle valutazioni all'incaricato del controllo e alla Capofila;
- supporto alla Capofila nell'istruttoria per una eventuale revisione prezzi.

Pertanto Il problema successivo al dimensionamento del bacino delle aree vaste è l'articolazione del servizio e del controllo del processo da parte della Aziende.

Infatti, mentre l'appalto può avvenire con procedure centralizzate, la stessa cosa, come sopra indicato, non può accadere per il controllo del servizio, che deve avvenire con la presenza sul posto dei controllori dell'Azienda, supportati dall'aggiudicatario del servizio di controllo.

Deve essere chiaro il concetto che, a livello territoriale, e delle singole strutture più complesse, sia presente il rappresentante tecnico del committente pubblico.

Il controllo da parte degli addetti degli uffici tecnici, seppur supportati dal "terzo indipendente", funzione peraltro condivisa con altre attività quale la vigilanza tecnica e il pronto intervento manutentivo, è un aspetto qualificante per il raggiungimento degli obiettivi delle presenti linee guida.

Il controllo sul posto rappresenta il "sentire" tecnico dell'Amministrazione e l'interfaccia del gestore con la stessa.

Le funzioni proprie del controllo sul posto, che possono essere centralizzate, sono solo quelle che riguardano l'organizzazione e quindi gli aspetti gerarchici di formazione del personale.

Infatti l'assenza dei dati periferici per controllare e dirigere, anche in area vasta il sistema gestionale energetico, non permette di mantenere gli attuali livelli di sicurezza.

Pertanto, in attesa della definizione del ruolo dei Dipartimenti Tecnici relativamente all'area vasta, è necessario che le linee guida indichino modalità operative per il controllo del servizio di gestione da effettuarsi avvalendosi comunque dei servizi del "terzo indipendente".

Ciò coinvolge in primis la formazione dei contenuti tecnici dei capitolati che deve avvenire con l'apporto dei Dipartimenti Tecnici che compongono l'area vasta.

Infatti, la collaborazione, oltre ad essere un atto dovuto, rappresenta la traduzione pratica nel territorio e nelle singole strutture dei principi del presente documento.

Esperita la gara, il principio di collaborazione deve continuare almeno fino all'istituzione delle aree vaste, sul piano dell'attuazione dei contratti, del passaggio delle informazioni e alla formulazione di un archivio dati di gestione, oggi inesistente, compiti comunque demandabili al personale del "terzo indipendente"

In sintesi il layout di collaborazione per l'attuazione dei principi delle presenti linee guida è il seguente:

1) verifica a cura dei dipartimenti tecnici dello stato di fatto così come definito al punto 4) delle presenti linee guida;
2) coordinamento della direzione tecnica con la parte amministrativa dell'area vasta per tradurre le presenti linee guida all'interno del capitolato specifico d'appalto;
3) partecipazione, nella forme di legge, della direzione tecnica alle commissioni d'appalto;
4) controllo della direzione tecnica nell'attuazione del contratto di appalto con la verifica del raggiungimento degli obiettivi delle presenti linee guida, avvalendosi dei servizi del personale del "terzo indipendente".

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento deve essere versato sul **c/c postale n. 10259307** intestato a:
REGIONE VENETO - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.
L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento.
Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.
Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti:**
- telefonando ai numeri 041 279 2947 - 041 279 2836, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO
Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

TREVISO
Libreria Canova, via Calmaggiore, 31
tel.-fax 0422 546 253

CONEGLIANO (TV)
Libreria Canova, via Cavour, 6/B - tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreriacanova.co@libero.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA
Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: lgiuridica@virgilio.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato in internet all'indirizzo http://bur.regione.veneto.it o dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30 - venerdì ore: 9.00-12.30, presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	piazza Mazzini, 21 - tel. 0437 946 262	**VENEZIA**	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163	**VERONA**	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811	**VICENZA**	Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278		

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire **entro i 10 giorni antecedenti la data di pubblicazione** (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di , Categoria , Posizione
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)
Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur)
Calendario delle prove:
Prima prova scritta:
Seconda prova scritta:
Prova orale:

Per informazioni rivolgersi a: "

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905) e in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del numero per il quale si chiede l'inserzione.
La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: € 70,00 + Iva 20% = **€ 84,00**

Le inserzioni devono pervenire entro i 10 giorni antecedenti la data di pubblicazione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente	Franco Denti	**Composizione**	Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Responsabile di redazione	Toscana Pagan		
Collaboratori di redazione	Antonella Migliarese, Barbara Molin	**Ricerca fotografica**	Maria Clara Martignon
Abbonamenti	Antonio Turrin	**Referente Internet**	Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Dott. Antonio Menetto

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **10,00**